ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXXVIII
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

(Anni 2002 e 2003)

(Articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

Trasmessa alla Presidenza il 1º luglio 2004

TOMO II

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

TOMO I

Premessa

Articolazione della relazione ..... *Pag.* 8
Nota metodologica ..... » 10

PARTE PRIMA

GLI SVILUPPI DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE

CAPITOLO 1

I PRINCIPALI DATI STATISTICI NAZIONALI

1.1 La condizione occupazionale dei disabili in Italia ..... » 12
1.2 I servizi competenti per il collocamento mirato ..... » 14
1.3 Gli iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio ..... » 18
1.4 Le informazioni riguardanti l'avviamento al lavoro ..... » 19
1.5 Una prima ricostruzione dei flussi ..... » 25
1.6 Le informazioni disponibili sulla quota di riserva ..... » 27

CAPITOLO 2

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

2.1 I principali adempimenti amministrativi ..... » 30
2.2 Stato di aggiornamento delle graduatorie ..... » 32

CAPITOLO 3

I PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA ATTIVA
PER IL LAVORO DEI DISABILI

3.1 L'area del Nord-Est ..... » 33
3.1.1 Le principali tendenze ..... » 33
3.1.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 36
3.2 L'area del Nord-Ovest ..... » 39
3.2.1 Le principali tendenze ..... » 39
3.2.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 41
3.3 L'area del Centro Italia ..... » 44
3.3.1 Le principali tendenze ..... » 44
3.3.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 46

3.4 L'area Sud e Isole ..... *Pag.* 48
3.4.1 Le principali tendenze ..... » 48
3.4.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 51

CAPITOLO 4

LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE

4.1 Indirizzi interpretativi ..... » 56
4.2 Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ..... » 57
4.3 Le azioni di sistema ..... » 63

CAPITOLO 5

PRESENTAZIONE DEL GENERALE STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

5.1 Il quadro di riferimento nazionale ..... » 65
5.2 L'articolazione dei servizi competenti ..... » 69
5.3 La qualità degli inserimenti lavorativi ..... » 71
5.4 L'istituto innovativo della convenzione ..... » 74
5.5 La rete dei servizi e degli attori ..... » 76

PARTE SECONDA

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CAPITOLO 1

Regione Abruzzo ..... » 81

CAPITOLO 2

Regione Basilicata ..... » 87

CAPITOLO 3

Provincia autonoma Bolzano ..... » 93

CAPITOLO 4

Regione Calabria ..... » 99

CAPITOLO 5

Regione Campania ..... » 105

CAPITOLO 6

Regione Emilia Romagna . . . . . *Pag.* 111

CAPITOLO 7

Regione Friuli Venezia Giulia . . . . . » 117

CAPITOLO 8

Regione Lazio . . . . . » 125

CAPITOLO 9

Regione Liguria . . . . . » 131

CAPITOLO 10

Regione Lombardia . . . . . » 137

CAPITOLO 11

Regione Marche . . . . . » 145

CAPITOLO 12

Regione Molise . . . . . » 151

CAPITOLO 13

Regione Piemonte . . . . . » 157

CAPITOLO 14

Regione Puglia . . . . . » 165

CAPITOLO 15

Regione Sardegna . . . . . » 171

CAPITOLO 16

Regione Sicilia . . . . . » 177

CAPITOLO 17

Regione Toscana . . . . . » 183

CAPITOLO 18

Provincia autonoma Trento . . . . . *Pag.* 189

CAPITOLO 19

Regione Umbria . . . . . » 195

CAPITOLO 20

Regione Valle d'Aosta . . . . . » 201

CAPITOLO 21

Regione Veneto . . . . . » 205

ALLEGATI

Volume 1 . . . . . » 211
Volume 2 . . . . . » 333
Volume 3 . . . . . » 465
Volume 4 . . . . . » 557
Volume 5 . . . . . » 685

TOMO II

Volume 6 . . . . . » 7
Volume 7 . . . . . » 191
Volume 8 . . . . . » 417
Volume 9 . . . . . » 577
Volume 10 . . . . . » 749
Volume 11 . . . . . » 805

VOLUME 6

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

Agenzia Lazio Lavoro

Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma – ☎ 06/51688180

Regione Lazio

Prot. n° 870 AT/BV

Roma, 16 aprile 2004

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
20 APR. 2004
Prot. N. 524 [illegible]

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego, orientamento e formazione
Divisione III
Via Fornovo, 8
Roma

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n.68 – Relazione al Parlamento – Stato attuazione Legge 68/99 Regione Lazio – Annualità 2003.

Con la presente si trasmette la documentazione relativa allo stato di attuazione della Legge 68/99 nella Regione Lazio.
La documentazione cartacea comprende una relazione illustrativa e n.11 documenti allegati.

Con riferimento al questionario informatizzato, si comunica che lo stesso è stato inviato all'indirizzo: emuffari@welfare.gov.it in data 16 aprile 2004.

Si resta a disposizioni per eventuali richieste di informazioni.

Cordiali saluti

Il responsabile di P.O.
Area Assistenza Tecnica
(Emanuele Noviello)

Il Direttore Generale
(Rino Caviglioli)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

STATO DI ATTUAZIONE LEGGE 68/99 NELLA REGIONE LAZIO

ANNUALITA' 2003

Nel corso del 2003 la Regione Lazio ha prodotto i seguenti atti:

- LEGGE REGIONALE 21 luglio 2003, n.19.
" Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n.38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)".

In riferimento alla L.R. 19/03, sono all'esame degli organismi competenti i seguenti testi:
- "***Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Lazio in materia di collocamento obbligatorio***", ai sensi dell'art. 7 L. R. 19/03.
- "***Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili***", ai sensi dell'art.4 della L.R. 19/03.

- LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 36
"Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap".

In generale, relativamente al POR Obiettivo 3 FSE si segnalano i seguenti atti:

- Deliberazione N.326 del 18 aprile 2003 "Schema di deliberazione concernente: POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003. Approvazione avviso pubblico.

- Deliberazione n.737 del 1 agosto 2003 "Schema di deliberazione concernente: POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006- Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006.
Direttive alle Province per l'attuazione delle misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1.
Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse.

- POR LAZIO OB.3 -2000-2006- Attuazione degli interventi – Rapporto di monitoraggio – Gennaio 2004 -

Per quanto riguarda progetti ed iniziative attivati dalle Province, sulla base della documentazione pervenuta, si segnala in sintesi quanto segue:

Provincia di Frosinone
La Provincia di Frosinone ha aderito a due progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il primo, denominato "Da Obbligo a Risorsa" realizzato da IBM ha riguardato la formazione del personale dei Centri per l'Impiego al ruolo professionale degli operatori della mediazione "job coach".
L' altro intervento, ancora in corso d'opera, riguarda il "Progetto per l'affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili" realizzato da Galgano & Associati s.r.l.
Si allega relazione illustrativa e materiali prodotti nell'ambito delle attività progettuali realizzate.

Provincia di Latina
La Provincia di Latina sta realizzando insieme a molteplici partner locali un progetto finanziato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal "SPES-Sperimentazione di un sistema di politica attiva del lavoro", all'interno del quale è previsto uno specifico sulla disabilità sia in termini di sperimentazione di nuovi servizi per l'occupabilità, che di conoscenza di servizi esistenti a livello territoriale attraverso la rilevazione di buone pratiche. Si allegano i materiali relativi.
La Provincia di Latina ha inoltre approvato un regolamento per la stipula delle convenzioni ex art. 11 con DGP del 30 /05/02. Si allega copia della delibera.

Provincia di Rieti
Nel corso dell'anno 2003 la Provincia di Rieti ha partecipato ad un progetto di trasferimento di buone pratiche (capofila Provincia di Treviso, con Udine e Varese) relativo ai servizi Integrati di collocamento mirato).
Dalla partecipazione e soprattutto dal confronto con le procedure in atto presso altri Uffici ne sono derivate le seguenti iniziative:
- Incontri con le Associazioni datoriali e di rappresentanza per informazione e sensibilizzazione;
- Inizio funzionalità del Comitato Tecnico;
- Accordi con l'Azienda Sanitaria Locale – Settore Medicina del Lavoro – per l'analisi delle scoperture e per la revisione degli iscritti al fine della predisposizione della scheda sanitario- professionale;
- Revisione interna delle liste;
- Predisposizione modulistica.

Provincia di Roma

Nel 2003 sono stati promossi ed attivati tirocini formativi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo occupazionale di cui alla legge 68/99. Attraverso l'attività del Comitato tecnico e del competente ufficio sono stati attivati 95 tirocini. Inoltre, l'utilizzo di tale strumento di inserimento sembra destinato ad aumentare, infatti il servizio prevede di inserire in tirocinio oltre 140 unità nel 2004.

La Provincia di Roma, tramite un progetto obiettivo del Comitato tecnico, ha avviato un intervento che coinvolge varie Aziende Sanitarie Locali di Roma, finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti disabili cognitivi e psichiatrici. A tale riguardo, il servizio sta procedendo alla stipula, con una delle ASL interessate, di una convenzione per l'inserimento di 23 unità. Tale iniziativa intende porre le basi per il coinvolgimento di altre ASL in progetti analoghi.

Al fine di attivare collaborazioni ed interventi rivolti all'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, è stato pubblicato un avviso rivolto a tutti gli Enti, Servizi e Associazioni del territorio, che a vario titolo si occupano di promozione all'inserimento lavorativo di disabili, con l'obiettivo di avviare una serie di protocolli d'intesa per il consolidamento della rete dei servizi territoriali.
Al riguardo, è prevista a breve, la formalizzazione di una serie di protocolli per l'avvio di iniziative di vario tipo che consentiranno la programmazione di interventi mirati ed il rafforzamento delle sinergie già attivate tra servizi territoriali e ufficio disabili.

Provincia di Viterbo

La Provincia di Viterbo è presente in diversi progetti, tra cui: Progetto sperimentale "RELAIS"; Progetto Dopo di noi; Progetto Labor.
Ha aderito, inoltre, al progetto di formazione e riqualificazione del personale sui temi attinenti il Collocamento mirato gestito da IBM ed al progetto "Implementazione del Sistema di gestione per la qualità" con ASPH-Galgano.
Sono state avviate iniziative tese alla collaborazione ed integrazione tra i diversi servizi del territorio. Al riguardo sono state stipulate convenzioni e protocolli d'intesa con enti ed associazioni del privato sociale con l'intento di sperimentare azioni congiunte e buone pratiche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.
Nell'ambito dell'Ufficio per il collocamento mirato sono stati attivati nuovi servizi specialistici tra cui il servizio tirocini e di orientamento.
Si allega la relazione di dettaglio fornita dall'Ufficio per il collocamento mirato della Provincia di Viterbo.

Allegati:

1. Legge regionale 19/03 " Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.

2. Legge regionale 36/03 "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap"

3. Deliberazione N.326 del 18 aprile 2003 "Schema di deliberazione concernente: POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003. Approvazione avviso pubblico.

4. Deliberazione n.737 del 1 agosto 2003 "Schema di deliberazione concernente: POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006- Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006. Direttive alle Province per l'attuazione delle misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse.

5. POR LAZIO OB.3 -2000-2006- Rapporto di monitoraggio – Gennaio 2004

6. Relazione Provincia di Frosinone e materiali di documentazione

7. Progetto SPES (Sperimentazione di un sistema di politica attiva di lavoro) - *Provincia di Latina* –

8. Delibera Provincia di Latina

9. Relazione Provincia di Viterbo

10. Accordo per la promozione d'iniziative d'integrazione lavorativa e Protocollo d'intesa tra la Provincia di Viterbo e il Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO – *Provincia di Viterbo* –

11. Progetto "Net H-and Labor" Rete sociale per l'inserimento lavorativo di persone disabili - *Provincia di Viterbo*

ALL. 5 Stralcio

POR LAZIO OB.3 FSE

2000-2006

Attuazione degli interventi

RAPPORTO DI MONITORAGGIO

GENNAIO 2004

INDICE

1. PREMESSA .....

2. LA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO E IL POR OB.3: EVOLUZIONE GESTIONALE E ANALISI DI CONTESTO .....

3. LO STATO D'AVANZAMENTO DEL POR LAZIO OB.3 2000-2006 .....

3.1 STATO D'ATTUAZIONE FINANZIARIA .....

3.2 STATO D'ATTUAZIONE PROCEDURALE .....

3.3 STATO D'ATTUAZIONE FISICO .....

Allegati I, II e III – Tabelle ed elaborazioni grafiche di monitoraggio – Dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica .....

1. PREMESSA

Il presente rapporto di monitoraggio rappresenta l'aggiornamento al 15.01.2004 del documento prodotto in occasione dell'incontro bilaterale con la Commissione Europea del 30 ottobre u.s., che illustrava i dati d'avanzamento del POR alla stessa data ("Relazione sullo stato d'avanzamento del POR al 20 ottobre 2003). Viene, quindi, completata la descrizione della performance gestionale della Direzione, presentando anche l'evoluzione dei principali step attuativi registratisi nel corso dell'anno 2003. I trend presentati si riferiscono alle date del 31.12.2002, 30.06.2003, 20.10.2003 e, in ultimo, 15.01.2004.

2. LA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO E IL POR OB.3: EVOLUZIONE GESTIONALE E ANALISI DI CONTESTO

La Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro, nel corso del 2003, ha attivato interventi mirati a superare i principali fattori di criticità, che hanno determinato in passato inadeguatezze gestionali, comportando ritardi attuativi del POR.

Di seguito si riportano le principali azioni poste in essere al fine di garantire la corretta gestione e attuazione del Programma.

- Si è completato l'assetto organizzativo della Direzione, nonché l'individuazione chiara dell'Autorità di Gestione del Programma, attraverso l'avvenuta nomina del Direttore della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro e dei dirigenti delle Aree coinvolte nell'attuazione dell'Ob.3 della Regione Lazio.
  Le Aree della Direzione e le PO individuate, permettono, così, di rispettare tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti comunitari, garantendo una sana e corretta gestione finanziaria del POR in osservanza, inoltre, del principio della segregazione delle funzioni gestionali (programmazione, attuazione, controllo, rendicontazione, monitoraggio e valutazione, che insieme costituiscono l'AdG) e di quelle proprie dell'AdP.

- Con determina n. 770 del 26/05/2003, concernente l'"individuazione dei criteri per i controlli di primo livello nell'ambito dei Fondi Strutturali Programmazione FSE 2000/2006", sulla base della valutazione dei rischi, sono stati definiti i criteri per la estrazione del campione su cui effettuare i controlli.
  Tale campione deve avere una numerosità pari almeno al 10 per cento dell'universo dei progetti cofinanziati. Il controllo è volto ad accertare la regolarità amministrativo - contabile delle operazioni e a verificare le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati. Nell'ambito della Direzione Regionale l'area Rendicontazione e l'Area Controllo sono preposte a tali funzioni.

- Sono state approvate con DGR. N. 1279 del 05.12.2003 le "piste di controllo" del Programma, predisposte a livello di Assi e Misure, che individuano i flussi procedurali dei macroprocessi di Programmazione, Istruttoria, Attuazione e Rendicontazione del POR. L'Area Programmazione ha, inoltre, predisposto il capitolato d'oneri e il bando di gara per l'individuazione dell'organismo indipendente a cui affidare i controlli di secondo livello ai sensi del Reg. CE 438/01, che sarà sottoposto a breve all'approvazione della Giunta Regionale. Si prevede che entro la fine del mese di gennaio 2004 risultino definitivamente espletate le procedure preliminari di evidenza pubblica (pubblicazione del bando) per l'affidamento dell'incarico. Giova segnalare che la predisposizione delle piste di controllo ha consentito di definire procedure uniformi per tutte le aree del POR LAZIO OB. 3.

- Si è completato il processo di delega alle Province per l'attuazione degli interventi a valere sul POR Lazio Ob.3 2000-2006. Con DGR 737 del 1° agosto 2003, infatti, si è proceduto ad approvare le Direttive alle Province per l'attuazione delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3 ed E1 per le Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006 e di assegnare alle Amministrazioni Provinciali risorse per complessivi € 166.682.071,61, con la definizione del riparto per annualità e per ciascuna Provincia. Le direttive stabiliscono, inoltre, in maniera puntuale compiti e funzioni dell'AdG e dei beneficiari finali. Il processo di delega è avvenuto attraverso un continuo confronto con le parti

sociali e gli enti locali ed è stato previamente acquisito il parere della Commissione di Concertazione e del Comitato Istituzionale, di cui alla Legge Regionale n. 38/98.

- Sono stati ricostruiti interamente gli archivi regionali relativi a tutti gli interventi cofinanziati, al fine di riallineare il sistema informativo regionale (SI_MON) con le evidenze documentali. Tale attività è stata accompagnata da una puntuale azione di controllo e verifica dei documenti per eventuali interventi correttivi e ha rappresentato il presupposto fondamentale per la corretta attivazione delle funzioni istituzionali demandate alla AdG.

- Sono stati raggiunti gli obiettivi di spesa del Programma. Infatti, con l'ultima certificazione delle spese trasmessa, in data 23/12/2003, al Ministero del Lavoro e alla CE dall'Autorità di pagamento del POR, è stato raggiunto il livello di oltre 187,5 milioni di Euro. Tale risultato ha consentito di evitare il disimpegno automatico delle risorse del POR, previsto ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) 1260/99 e ha consentito di ottenere un ampliamento della dotazione finanziaria del Programma di circa 17 milioni di Euro. Tali risorse sono state attribuite alla Regione Lazio nell'ambito dell'Ob.3 per effetto delle risorse aggiuntive premiali riservate dalla CE alle Regioni ai sensi dell'Art. 44 del Reg. (CE) 1260/99. Nel 2003 è stato assicurato un volume di certificazioni di spesa complessivo di oltre 100 milioni di Euro, che ha consentito il passaggio da un livello di spesa di 85 milioni registrati nel dicembre 2002, ai circa 121 milioni dell'ottobre 2003, fino ai 187 milioni di Euro complessivi certificati a fine anno. In tale ambito, è risultato determinante l'apporto congiunto di varie *task force* dedicate al riallineamento delle performance gestionali ed attuative del Programma.
  L'ambito degli interventi ha riguardato soprattutto una serie di attività di sollecito rivolte agli enti attuatori degli interventi cofinanziati, finalizzata al recupero di una rilevante quantità di certificazioni di spesa, la cui trasmissione agli uffici regionali competenti non è risultata sempre tempestiva.
  Al fine, inoltre, di rendere più efficiente il sistema di rilevazione, acquisizione e registrazione delle certificazioni di spesa nonché dei dati di monitoraggio delle operazioni cofinanziate, la Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro

con utilizzo di fondi propri ha finanziato - tramite DGR 1232 del 28.11.2003 - un intervento di adeguamento hardware e software di SI_MON finalizzato all'introduzione di funzioni web che consentiranno l'acquisizione telematica dei dati di monitoraggio tramite account, userid e password già in possesso dei soggetti accreditati. Tale procedura rappresenterà l'unica modalità di acquisizione delle certificazioni prodotte dagli enti attuatori, a partire dal prossimo mese di febbraio.

D'altro canto è stata intensificata l'attività del personale dell'Area Attuazione Interventi preposto all'inserimento nel Programma informatizzato del Bilancio regionale dei mandati di Pagamento per il trasferimento delle risorse a favore degli Enti gestori. Tale attività, è risultata determinante ai fini dell'adeguamento dei livelli di spesa del POR, consentendo il raggiungimento di una maggiore coerenza dei flussi finanziari.

Con riferimento allo stato d'avanzamento del POR si sottolinea che, nel corso del 2003, la Direzione Regionale ha intensificato la programmazione e l'attuazione del Programma attraverso l'assunzione di nuovi e rilevanti impegni di spesa (pari ad oltre 146 milioni di Euro). In particolare, oltre al completamento del processo di delega alle Province, alla definizione degli interventi per l'obbligo formativo per l'annualità 2003-2004, alle azioni per il rafforzamento dei sistemi relativi ai SPI, sono stati avviati progetti a valere:

- sulla Misura C4 per l'educazione permanente degli adulti, che allo scorso giugno risultava ancora inattuata;
- sulla Misura C3, attraverso interventi di Alta Formazione e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- sulla Misura C1, per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione;
- sulla Misura E1 – attraverso una azione di sostegno per consentire la permanenza delle donne sul mercato del lavoro;
- sulla Misura F1, attraverso l'affidamento ad una società specializzata dei servizi di pubblicizzazione, in attuazione del Piano di comunicazione del POR, la quale ha avviato, nel dicembre del 2003, una capillare campagna di informazione sulle opportunità offerte dal Programma. Nell'ambito delle attività suddette, è stato istituito

un call center che permette di stabilire un contatto diretto fra i potenziali destinatari delle azioni formative e l'Adg del POR, anche al fine di fornire adeguata assistenza e orientamento agli operatori del settore.

Il numero complessivo di interventi approvati nel corso dell'anno risulta pari a 1.372.

Con l'attuazione di detti interventi, la Regione Lazio ha fortemente accresciuto la capacità di impegno regionale incrementando pertanto il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla SEO e dal NAP nazionale, così come anche indicato nel RAE 2002.

Con riferimento alle priorità del POR, al 31 dicembre 2003, si rileva che:

- sono stati approvati 8 progetti a valenza interregionale, per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di Euro, equivalente allo 0,29% del costo elegibile Programmato 2000-2006; risultano inoltre in corso di formalizzazione altri 13 progetti interregionali;
- sono stati finanziati interventi destinati alle aree Ob.2 regionali per un importo pari a 171.955.097,24 Euro - equivalente al 19,6% del costo elegibile Programmato 2000-2006 – relativo a un numero complessivo di 1.528 progetti (di cui iniziati 912 e conclusi 520);
- sono in corso di avvio le procedure per l'individuazione dell'organismo intermediario a cui assegnare l'esecuzione degli interventi della sovvenzione globale – "piccoli sussidi" (Misura B1), per un valore complessivo di oltre lo 0,5% delle risorse totali del POR.

3. LO STATO D'AVANZAMENTO DEL POR LAZIO OB.3 2000-2006

Con la presente relazione si forniscono i dati relativi allo stato d'avanzamento del POR Lazio Ob.3 2000-2006, alla data del 15 gennaio 2004.

Le tabelle e le figure allegate (tanto con riferimento ai dati finanziari, quanto con riferimento a quelli fisici e procedurali) sviluppate per Asse e Misura, si riferiscono sempre a dati aggregati per le annualità del POR 2000, 2001, 2002 e 2003.

I dati sono stati acquisiti dal sistema informativo SI_MON, dedicato al monitoraggio del POR.

Il sistema permette di rilevare l'insieme dei dati necessari a definire lo stato di attuazione del Programma Operativo, nonché i molteplici fenomeni che ne influenzano e determinano lo sviluppo.

la presente relazione è suddivisa in tre sezioni:

- Monitoraggio Finanziario
- Monitoraggio Procedurale
- Monitoraggio Fisico

Ogni sezione evidenzia, mediante tabelle esplicative o elaborazioni grafiche (allegati I, II e III), la situazione amministrativa, gestionale e finanziaria dei progetti finanziati mediante le risorse del POR 2000 – 2006 alla data del 15 gennaio 2004 e fornisce un'analisi dei trend realizzativi registrati nel corso dell'anno 2003.

Sulla base dei dati acquisiti sono stati calcolati i seguenti indicatori fisici, finanziari e procedurali.

Realizzazione	**Indicatori**
Stato d'attuazione Finanziaria	- Percentuale Importo Impegnato/Programmato (2000-2003) - Percentuale Importo Speso (dagli enti)/Programmato (2000-2003) - Percentuale Importo Speso (dagli enti)/Impegnato - Percentuale Spese Certificate alla UE/Importo Progr. (2000-2003) - Percentuale Spese Certificate alla UE/Importo Impegnato - Percentuale Spese Certificate alla UE/Spese effettuate
Stato d'attuazione Procedurale	- Indice di mortalità (Rinunciati/Approvati) - Efficienza attuativa (Avviati/Approvati) - Riuscita attuativa (Conclusi/Avviati)
Stato d'attuazione Fisica	- Percentuale allievi formati/allievi previsti - Percentuale allievi formati/allievi iscritti - Percentuale iscritti distinti per genere (su previsti) - Percentuale formati distinti per genere (su iscritti)

3.1 STATO D'ATTUAZIONE FINANZIARIA

Di seguito si descrive lo stato di attuazione finanziaria del POR Ob. 3 della Regione Lazio, tenendo conto della declinazione del Programma per Assi e Misure.

A **livello di Programma,** si registrano alla data del 15 gennaio del 2004 (cfr. Tabb. 1 e 2 – allegato I) :

- l'approvazione, tramite Delibere di Giunta regionale, di interventi per complessivi 435.817.462,18 Euro, che rappresentano circa il 50% delle dotazioni del POR Lazio Ob.3 per l'intero periodo 2000-2006;
- impegni di spesa assunti per circa 355 milioni di Euro;
- spese effettivamente sostenute dagli enti attuatori per circa 188 milioni di Euro
- certificazioni di spesa alla CE - da parte dell'Autorità di pagamento - pari a Euro 187.610.882;

Con riferimento ai volumi d'impegno, occorre segnalare che il dato riportato (355 milioni di Euro) è comprensivo delle determinazioni dirigenziali che impegnano e trasferiscono risorse alle Province. E' attualmente in corso l'attività di inserimento nel sistema informativo di monitoraggio del dettaglio dei corsi ed interventi delegati alle Province. A tale proposito, si ritiene opportuno ricordare che, nell'ambito dell'adeguamento di SI_MON di cui alla citata DGR 1232 del 28.11.2003, è stato predisposto il protocollo informatico che consentirà alle amministrazioni provinciali, così come agli enti attuatori, di trasmettere on line e in tempo reale le informazioni di monitoraggio attraverso un collegamento telematico.

Di seguito si presenta la quantificazione degli indicatori di avanzamento finanziario considerati:

Indicatori di attuazione finanziaria (quantificati al 15 gennaio 2004)	
Percentuale Importo Impegnato/Programmato (2000-2006)	40,5%
Percentuale Importo Speso/Programmato (2000-2006)	21,4%
Percentuale Importo Speso/Impegnato	52,9%
Percentuale Spese Certificate alla UE/Importo Progr. (2000-2006)	21,4%
Percentuale Spese Certificate alla UE/Importo Impegn.	52,8%
Percentuale Spese Certificate alla UE/Spese effettuate	99,9%

Le *performance* più significative in termini di capacità di impegno al 15 gennaio del 2004, si registrano per (cfr. tab. 1):

- l'Asse A, con l' 53,0% del programmato 2000-2006;
- l'Asse C, con il 40,3% del programmato 2000-2006;
- l'Asse B, con l' 34,4% del programmato 2000-2006.

Relativamente alle capacità di impegno dei restanti Assi, si registrano livelli più modesti, che si attestano intorno al 30%. Si evidenziano, inoltre, per tutti gli Assi incrementi rilevanti rispetto allo scorso giugno, con performance particolarmente brillanti per gli Assi A e C.

A livello di maggior dettaglio:

- le Misure dell'Asse A (A1, A2 e A3, rispettivamente con il 57,5%, il 50,4% e il 53,7% del programmato 2000-2006) presentano una capacità d'impegno superiore al 50% del programmato;
- La Misura C3 presenta una capacità di impegno pari al 46,6%
- Le Misure B1 (34,4%), C1 (32,2%), C2 (39,7%) e F2 (35,3%) fanno registrare livelli di impegno superiori al 30% del Programmato.

La distribuzione degli impegni lungo gli Assi prioritari del POR evidenzia, inoltre (cfr. Tab. 3 – allegato I), che:

- l'Asse A assorbe il 47,2% del totale degli impegni assunti;

- l'Asse B il 4,2%;
- l'Asse C il 28,9%;
- l'Asse D l'9,8%;
- l'Asse E il 7,6%;
- l'Asse F il 2,3%.

La distribuzione per Misura dei costi medi di progetto[1] (cfr. Tab. 3 - allegato 1), mostra una forte variabilità che dipende dalla differente tipologia degli interventi cofinanziati. Mediamente, le Misure con costi medi di progetto più elevati risultano la A1 e la D3 (entrambe presentano un costo medio per progetto superiore a 650.000 Euro); mentre i livelli più contenuti si registrano per le Misure D1, D2 e C4 (con costi medi inferiori a 50 mila Euro). Le Misure che presentano i costi medi più alti, sono caratterizzate da progetti complessi, relativi ad una molteplicità di tipologia di azioni e ad una articolazione pluriennale, nonché da progetti che prevedono l'adeguamento dei sistemi (azioni di sistema) e che risultano mediamente più onerosi rispetto alle attività formative.

La Tab.4 dell'allegato I illustra la distribuzione degli impegni assunti a valere sul POR per tipologia d'azione (Tab. 4, Allegato I), Assi e Misure, dalla quale è possibile notare che:

- alle azioni rivolte alle persone risultano assegnate risorse per complessivi 199 milioni di Euro (pari al 56% del totale).
- alle azioni di sistema per 146 milioni di Euro (41% del totale)
- alle azioni di accompagnamento per 11milioni di Euro (3% del totale)

Con riferimento alle spese effettivamente sostenute dagli enti attuatori (cfr. Tab. 1 – allegato I), ad esclusione degli Assi F e C, si registrano buone performance di spesa con livelli superiori al 50% degli impegni.

In particolare:

---

[1] Calcolati sulla base degli impegni assunti in media per ciascun progetto

- l'Asse B presenta pagamenti per il 75,7% degli impegni;
- l'Asse E per il 62,4%;
- l'Asse A per il 61,2%;
- l'Asse D per il 52,9%;
- l'Asse C per il 35,6%;
- l'Asse F per il 26,5%.

Tale risultato, è dovuto principalmente alla forte crescita della spesa registrata nell'ultimo semestre e, unitamente all'incremento delle risorse impegnate, assicura un riallineamento fra la programmazione finanziaria delle prime tre annualità del POR e il volume delle azioni previste a garanzia del raggiungimento degli obiettivi del Programma.

D'altro canto il divario temporale esistente fra l'assunzione degli impegni e la realizzazione delle operazioni cofinanziate, per le attività avviate recentemente, non consente ancora la registrazione di significative certificazioni di spesa e per tale ragione la velocità di pagamento del POR appare talvolta ridotta (è il caso, ad es., dell'Asse C, per il quale le attività relative alla misura C4 sono state solo recentemente avviate, tramite la notifica agli enti attuatori dell'avvenuta ammissione a finanziamento).

Le spese effettuate e certificate dagli enti rispetto al totale programmato per le annualità 2000-2006 rappresentano, ad oggi:

- il 32,4% per l'Asse A;
- il 26,0% per l'Asse B;
- il 14,3% per l'Asse C;
- il 12,6% per l'Asse D;
- il 18,5% per l'Asse E;
- il 8,3% per l'Asse F

I più alti livelli di attuazione si registrano:

- nella Misura A2, con pagamenti effettuati dagli enti per il 77,7% degli impegni ed il 39,2% del programmato;
- nella Misura B1 con pagamenti effettuati dagli enti per il 75,7% dell'impegnato.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'Art. 31 del Reg. (CE) 1260 in merito alla procedura di disimpegno automatico, si ritiene opportuno ricordare che, la Direzione ha raggiunto l'obiettivo di spesa indispensabile per mantenere immutata la dotazione complessiva di risorse del POR.

La Tab.2 dell'Allegato 1 illustra l'attuazione finanziaria del POR anche relativamente ai flussi di certificazione delle spese all'UE ed è possibile notare come l'Autorità di Pagamento, ad oggi, abbia certificato spese per un totale di Euro 187.610.882 che rappresentano il 21,38% del Programmato (2000-2006), il 52,8% degli impegni assunti e il 99,87 % delle spese rendicontate dagli enti.

Con riferimento alla dinamica evolutiva dei principali indicatori finanziari del Programma si evidenziano performance brillanti, soprattutto a partire dal secondo semestre del 2003 (cfr. Tabb 5.a, 5.b e 5c), che testimoniano gli sforzi compiuti dall'amministrazione sia in termini di attività programmatoria che in termini attuativi e gestionali.

In particolare (cfr. fig. 10) si registra:

- una notevole e costante crescita della capacità d'impegno a partire dal giugno del 2003;
- una altrettanto notevole crescita delle spese a partire dal secondo semestre dell'anno, con la rilevazione di andamenti di crescita particolarmente sostenuti nell'ultimo bimestre.

Le figure da 1 a 9 riportate all'allegato I, illustrano graficamente e nel dettaglio, per ciascun Asse e ogni Misura, lo stato d'attuazione finanziario del POR Ob.3.

3.2 STATO D'ATTUAZIONE PROCEDURALE

A **livello di Programma,** si registrano al 15 gennaio del 2004 (cfr. Tab. 1 – allegato II) :

- 3703 progetti approvati, con un incremento rispetto ad ottobre 2003 di circa 1.000 unità (cfr. Tab. 2 - Allegato II);
- 237 rinunce e 899 progetti non avviati;
- 2.567 progetti avviati, di cui 2033 conclusi.

Di seguito si presenta la quantificazione degli indicatori di avanzamento procedurale considerati:

Indicatori di attuazione procedurale (quantificati al 15 gennaio 2004)	
- Indice di mortalità (Rinunce/Approvati)	6,4%
- Efficienza attuativa (Avviati/Approvati)	69,32%
- Riuscita attuativa (Conclusi/Avviati)	79,20%

Relativamente al monitoraggio procedurale per Assi prioritari, come si evince dall'analisi dei dati forniti con la Tabella 1 dell'allegato II, la Regione Lazio ha programmato ed avviato i propri interventi tarando il peso delle singole iniziative in rapporto a dei precisi standard di attuazione amministrativa concordati in sede di concertazione partenariale sia a livello sociale che istituzionale.

Asse A.

L'asse A fa registrare una numerosità di progetti avviati pari a 1.330, con un incremento rispetto ad ottobre 2003 di circa 300 unità.

L' Asse (cfr. Tab. 1 e Figure 1, 2, 3 - allegato II), presenta un moderato indice di mortalità di progetti (2,4%) e fa registrare il più alto numero di progetti avviati (1330). Si rileva, inoltre, una buona performance attuativa (con il 90,0% di progetti avviati su quelli approvati e il 74,6% di progetti conclusi su quelli avviati).

Più in dettaglio, si segnalano ottimi standard di efficienza/efficacia amministrativa relativamente ai progetti delle Misure A2 e A3. Tale risultato conferma l'utilità degli sforzi compiuti dall'Amministrazione regionale nel realizzare un concreto programma di decentramento dei servizi e di coinvolgimento degli Enti Locali e rafforza ulteriormente la decisione di destinare alle suddette Misure le risorse premiali aggiuntive assegnate al POR Lazio Ob.3 a seguito della riprogrammazione di metà periodo.

Nell'ambito dell'asse A, la Misura A1, il cui obiettivo operativo è supportare il consolidamento e l'organizzazione dei servizi per l'impiego, fa registrare il numero più limitato di progetti finanziati (27 progetti iniziati e 18 conclusi), ma tale risultato si deve alla assenza di azioni rivolte alle persone e quindi ad una minore atomizzazione delle attività (cosiddette di sistema), caratterizzate da progetti di grandi dimensioni rivolti all'adeguamento dei servizi ai cittadini.

Asse B.

L'attuazione dell'Asse coincide con quella della Misura B1 (inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati), che mostra una performance di realizzazione positiva con 139 progetti approvati e 123 avviati pari al 88,5% del totale (cfr.Fig. 4); l'indice di mortalità dei progetti (2,16%) risulta contenuto e si evidenzia un'ottima efficienza attuativa (con il 77,24% di progetti conclusi rispetto a quelli avviati).

Asse C.

L'asse C fa registrare una numerosità di progetti avviati pari a 443.

Si registra inoltre una forte variabilità nella distribuzione del numero di progetti fra le diverse misure. Le misure C3 e C4 insieme assorbono oltre l'85% dei progetti approvati. Come si evince dalla Tabella 1 e dalla Fig. 2 (allegato II), la misura C3 presenta - in valore assoluto - il più elevato numero di progetti sia approvati, che avviati e conclusi.

L'andamento attuativo delle misure C1 e C2 evidenzia una performance di realizzazione – con riferimento alla percentuale di progetti conclusi sul totale – pari rispettivamente al 77,3% e all'61,9%.

Asse D.

L'asse D fa registrare una numerosità di progetti avviati pari a 494.

Nell'ambito del sostegno alle politiche del lavoro e di sviluppo locale, si registra un forte impegno che favorisce la tipologia d'intervento prevista dalla Misura D1 che, come noto, mira allo sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese. Nell'ambito di detta misura si registra una buona riuscita attuativa (pari al'78,4%), anche se, d'altro canto, si rileva il più alto numero di rinunce dell'intero POR (116 su 546 approvati). Tale evidenza suggerisce la necessità di un approfondimento nonché l'individuazione delle cause connesse ad una così elevata mortalità dei progetti cofinanziati al fine di aumentare l'efficacia delle azioni e di rimuovere eventuali ostacoli attuativi.

Per la misura D2, che mira all'adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione, su 134 progetti approvati circa l'85,84% risulta ad oggi concluso.

La Misura D3 presenta (v. anche Fig. 2) livelli attuativi ancora ridotti, con solo 2 progetti approvati e ancora nessuno concluso.

Asse E.

Nell'ambito dell'asse strategico volto ad accrescere la partecipazione e a rafforzare la posizione delle donne nel mercato del lavoro, sono stati finanziati 170 progetti (Misura E1) il cui peso, sul numero complessivo di progetti finanziati con il POR è di circa il 5%. Rispetto al totale dei progetti avviati risulta elevata la percentuale di progetti conclusi (96,7%).

Asse F.

Con riferimento all'Asse strategico finalizzato all'accompagnamento ed all'AT del Programma Operativo, sono stati finanziati 35 progetti (cfr. Tab. 1 e Fig. 1 e 2 – allegato II) - distribuiti fra le misure F1 ed F2. La quasi totalità degli interventi risulta avviata ed il maggior numero di attività concluse riguarda interventi a valere sulla Misura F2 (13 progetti). Le

performance di efficienza attuativa, sia per la Misura F1 sia per la F2, risultano soddisfacenti (rispettivamente l'68,8% e il 84,2%); buoni appaiono anche i livelli di riuscita attuativa (63,6% per la F1, 81,2% per la F2).

3.3 STATO D'ATTUAZIONE FISICO

Con riferimento allo stato d'avanzamento fisico degli interventi e in premessa alla illustrazione dei principali risultati raggiunti, occorre segnalare che i dati risultano ancora non definitivi e parziali. Infatti il sistema di monitoraggio del Programma, nell'evoluzione complessiva della gestione del POR, ha subito diverse revisioni tecniche e azioni di adeguamento ed aggiornamento informatico. In tale contesto, il monitoraggio fisico, anche a causa della numerosità degli attori coinvolti nell'adempimento della trasmissione delle informazioni, risulta ancora sottoposto ad azioni di verifica da parte dell'Amministrazione. La possibile presenza di lievi difformità fra le differenti analisi dei dati avvenute nel corso degli anni di attuazione del POR, va pertanto riferita alla dinamica di adeguamento del sistema.

A **livello di Programma**, si registrano al gennaio del 2004 (cfr. Tab. 11 - allegato III) :

- 69.906 Partecipanti/destinatari previsti per le azioni formative e/o di sistema, relativi ai 3.703 progetti approvati;
- 40.758 Allievi/destinatari iscritti alle azioni formative e/o di sistema, relativi ai 2.567 progetti avviati;
- 26.405 Allievi/destinatari formati alle azioni formative e/o di sistema, relativi ai soli 2033 progetti conclusi;

Di seguito si presenta la quantificazione degli indicatori di avanzamento fisico considerati:

Indicatori di attuazione fisica (quantificati al 15 gennaio 2004)	
- Percentuale allievi formati/allievi previsti	37,8%
- Percentuale allievi formati/allievi iscritti	64,8%
- Percentuale iscritti distinti per genere	51,4% maschi; 48,6% femmine
- Percentuale formati distinti per genere	51,5% maschi; 48,5% femmine

Gli indicatori più rilevanti a livello di Programma fanno registrare una percentuale del 37,8% di Allievi formati su allievi previsti ed una percentuale del 64,8% di Allievi formati su iscritti. Occorre sottolineare, tuttavia, che detti indicatori, forniscono una informazione soltanto parziale del fenomeno della partecipazione ai corsi ed alle attività relative al POR. Infatti, i circa 26 mila allievi formati si riferiscono solo ai corsi già terminati (2.033), mentre gli iscritti

ed i previsti si riferiscono rispettivamente ai progetti approvati (3.703) ed avviati (2.567). Ciò rende scarsamente significativo il confronto fra gli aggregati e il valore informativo dei due indicatori proposti acquisirà maggior rilievo solo al termine del Programma. Di tale circostanza si dovrà tenere conto anche nel corso dell'analisi di seguito proposta e riferita ai dettagli di Asse e Misura.

Interessante appare il dato di stabilità di genere che si rileva per il peso della partecipazione nel passaggio dalla fase d'avvio (iscrizione) a quella di conclusione dei corsi (a formazione avvenuta). Tale circostanza implica un sostanziale equilibrio di genere nel fenomeno dell'abbandono delle attività formative.

Per ciò che concerne l'analisi dei dati fisici a livello di Asse si può osservare che l'Asse D non sviluppa azioni di sistema, mentre negli altri Assi si registra una distribuzione di interventi diversificata con azioni rivolte sia ai sistemi che alle persone.

Nell'Asse A si registra la più alta domanda di partecipazione con un totale di 20.627 allievi iscritti. Nel rapporto Allievi formati/iscritti, gli Assi E ed A presentano i valori più elevati: rispettivamente il 73,2% ed il 70,5%.

Sotto il profilo dell'efficacia si registrano ottimi risultati attuativi. A livello di Misura, le migliori performance si registrano per le Misure D3, C1 e A3 (allievi formati/iscritti, pari rispettivamente a 99,3%, 99,0% e 75,9%).

La performance meno brillante si registra per gli interventi a valere sulla Misura C2 con il 23,5% di allievi formati sul totale degli iscritti, che è tuttavia dovuta principalmente al ridotto numero di corsi che, ad oggi, risulta concluso.

Per ciò che concerne la distribuzione dei formati **per genere**, si rileva:

- Nell'Asse A una prevalenza di partecipazione maschile (57,7% contro il 42,3%);
- nell'Asse B una sostanziale parità fra uomini e donne (51,0% di maschi contro il 49,0% di femmine)

- nell'asse C una prevalenza di partecipazione femminile (56,5% contro il 43,5%);
- nell'Asse D un peso della partecipazione femminile limitato e pari al 32,7%.

Con riferimento all'Asse D, occorre sottolineare che la ridotta partecipazione femminile è prevalentemente dovuta ai livelli che fanno registrare le Misure D1 (29,96%) e D3 (0%).

La distribuzione per fasce d'età dei partecipanti alle azioni formative e di sistema del POR Lazio, mostra:

- una prevalenza di utenza giovane, fra i 15 ed i 24 anni (complessivamente oltre il 70% del totale) nell'Asse A, dovuta sostanzialmente alla rilevante componente di partecipazione fra i 15 ed i 19 anni presentata dalla Misura A2;
- che, complessivamente, oltre il 60% dell'utenza degli Assi B e C, risulta d'età compresa fra i 20 e i 29 anni (rispettivamente 61% e 65%);
- che l'Asse D presenta una componente rilevante di partecipanti nelle fasce d'età più avanzate (oltre i 35 anni), con una percentuale di utenza con più di 50 anni del 18,0%;
- una prevalenza di partecipazione più giovane per l'Asse E, caratterizzato da oltre l'86% di utenza con meno di 34 anni.

Relativamente alla cittadinanza si rileva un'utenza prevalentemente italiana. Si registra, tuttavia, una più elevata partecipazione di stranieri alle attività della Misura B1, coerentemente alle finalità della stessa che è rivolta al superamento del disagio sociale.

Con riferimento, alle condizioni nel mercato del lavoro dell'utenza è possibile segnalare come le stesse risultino coerenti con le tipologie di destinatari previste dalle diverse Misure (cfr. Tab. 8 – allegato III). Inoltre, si registra una partecipazione maggioritaria di allievi formati in cerca di prima occupazione (oltre il 55% del totale), una componente di occupati di circa il 13% ed una componente di disoccupati di circa il 7% del totale.

Le tabb. 5 e 10 dell'Allegato III, infine, illustrano la distribuzione dei partecipanti per titolo di studio. Si tratta di un informazione che per la prima volta la Direzione è in grado di fornire, in

Regione Lazio

Stato d'avanzamento del POR Ob.3 – FSE 2000-2006

Al 15 Gennaio 2004

quanto recentemente è stato adeguato ed aggiornato il sistema di monitoraggio degli interventi.

ALLEGATI I, II E III – TABELLE ED ELABORAZIONI GRAFICHE DI MONITORAGGIO – DATI DI ATTUAZIONE FINANZIARIA, PROCEDURALE E FISICA

PAGINA BIANCA

REGIONE LAZIO

Assessorato Scuola, Formazione, Lavoro

POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006
Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006

DIRETTIVE ALLE PROVINCE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A.1 – A.2 - A.3 –B.1 - C.2 – D.3 – E.1

6.11 Convenzione	*Convenzione Tipo* **CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DELLE AZIONI PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO OBIETTIVO 3 – 2000-2006 – MISURA _____ - ANNUALITA' _____** TRA la Provincia di _____ E Il Soggetto Proponente, di seguito indicato soggetto attuatore Si conviene e stipula quanto segue **Art. 1** **(Affidamento)** La Provincia di _____ affida al soggetto attuatore così come risulta costituito e rappresentato la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell'allegato Avviso pubblico. **Art. 2** **(Disciplina del rapporto)** Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente. Il Soggetto attuatore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili (Regolamento CE 1685/2000) nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000). Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Provincia sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controllo. **Art.3** **(Termine iniziale e finale)** Il Soggetto attuatore s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione e finanziamento dell'intervento. Il Soggetto attuatore prende atto che la suddetta notifica avverrà con pubblicazione sul BURL della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, dei progetti ammessi ma non finanziati e dei progetti esclusi. Il Soggetto attuatore s'impegna altresì ad ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'ammissione a finanziamento. **Art.4** **(Ulteriori adempimenti)** Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso la sede centrale del soggetto stesso ubicata nel territorio della Provincia. Il soggetto attuatore si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Provincia le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Provincia e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il soggetto attuatore è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Premessa

La Regione Lazio, con delibera della Giunta regionale n. 1047 del 2 Agosto 2002, ha stabilito il trasferimento alle Province del Lazio di quote di finanziamento, a valere sul POR 2000/2006 Obiettivo 3 FSE, relativamente alla promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione, incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, predisporre ed attuare iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori fuoriusciti dal circuito produttivo.

Il trasferimento di risorse è strettamente connesso ai compiti che le Province svolgono in tema di politiche attive del lavoro attraverso la gestione dei servizi all'impiego. Ciascuna Provincia ha quindi il compito di correlare gli interventi promossi attraverso l'attuazione delle Misure dell'Obiettivo 3 FSE che le sono state assegnate, con i servizi all'impiego, in un'ottica di confronto con gli attori locali e di sviluppo delle risorse locali.

La presente direttiva intende quindi definire gli obiettivi e le finalità che le Province devono perseguire nell'attuazione delle quote delle Misure Obiettivo 3 FSE che sono state ad esse assegnate, armonizzandole, e non sovrapponendole, con quanto invece promosso e attuato dalla Regione Lazio.

A tal fine alle Province, per l'attuazione degli interventi rientranti nelle Misure a valere sulle quote di finanziamento assegnate, nei limiti delle presenti direttive, sono attribuiti i compiti e le funzioni inerenti le attività organizzativo-gestionali, i procedimenti ad esse connesse, la pubblicazione dei bandi, la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti, la valutazione dei progetti, la redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e di finanziamento, le comunicazioni ai soggetti attuatori in merito all'esito delle graduatorie, la sottoscrizione delle convenzioni, l'avvio ed il monitoraggio delle azioni secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.1509 del 21 novembre 2002, la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione ed il controllo delle rendicontazioni delle attività finanziate, le eventuali revoche delle autorizzazioni concesse.

Inoltre, al fine di consentire la necessaria programmazione provinciale, si riporta il quadro delle attribuzioni per le residue annualità 2004, 2005, 2006, del POR Obiettivo 3 FSE, così come si evincono dal Complemento di Programmazione 2000-2006.

E' opportuno premettere al quadro economico i criteri adottati per calcolare le quote assegnate a ciascuna provincia.

Misura	Obiettivo/Attività previste	Criterio	Dati utilizzati
A1	Gli obiettivi esplicitati per la Misura sono concorrere al potenziamento dei Servizi per l'impiego sia da un punto di vista strutturale (sedi, arredi, attrezzature informatiche, ecc.) sia sotto il profilo della qualità dei servizi erogati	Viene confermato il criterio di calcolo adottato per l'anno 2001 e riportato nella delibera Giunta regionale n. 591/2002	
A2	L'obiettivo della misura è ridurre la disoccupazione di breve durata.	Compete ad ogni provincia la stessa somma pro-capite per ogni disoccupato eccedente il numero di disoccupati che La Regione assume come obiettivo finale (l'obiettivo è ridurre il tasso di disoccupazione al 6% contro il 10% del 2001).	n° disoccupati per provincia n° forze di lavoro per provincia (Fonte: ISTAT Anno 2001)
A3	L'obiettivo della misura è ridurre la disoccupazione di lunga durata.	Compete ad ogni provincia la stessa somma pro-capite per ogni disoccupato da 12 o più mesi eccedente il numero di disoccupati di lunga durata che la Regione assume come obiettivo finale (l'obiettivo è di portare l'incidenza della disoccupazione di lunga durata al 30% della disoccupazione nel suo complesso, a fronte del 77% rilevato nel 2001).	n° disoccupati da 12 o più mesi per provincia n° persone in cerca di occupazione per provincia (Fonte: ISTAT Anno 2001)
B1	Combattere l'esclusione sociale e lavorativa	Ripartizione dei fondi in base alla popolazione di ogni provincia.	
C2	Le attività della misura sono destinate a studenti dell'obbligo scolastico o comunque giovani a rischio di drop out. Tra gli indicatori di	Ripartire i fondi in proporzione alla domanda potenziale (numero di studenti) ponderata con il rischio di drop-out.	Studenti per tipo di scuola e provincia Ripetenti e ritardatari (potenziali drop-out) (Fonte: Ministero dell'Istruzione Anno

	risultato compare il tasso di copertura.		2000 per gli studenti e 1997/98 per il drop-out)
D3	L'obiettivo della misura è aumentare il tasso di auto impiego (che compare tra gli indicatori d'impatto).	Compete ad ogni provincia la stessa somma pro-capite per ogni lavoratore autonomo mancante rispetto al numero di lavoratori autonomi che la Regione assume come obiettivo finale (l'obiettivo è un incremento dell'auto impiego del 25% per ogni provincia).	n° imprenditori per provincia n° lavoratori in proprio per provincia (Fonte: ISTAT Anno 2001)
E1	L'obiettivo della misura è accrescere la partecipazione femminile nel mercato del lavoro	Dare ad ogni provincia la stessa somma pro-capite per ogni lavoratrice mancante rispetto al numero di lavoratrici che la Regione assume come obiettivo finale(l'obiettivo è portare il tasso di partecipazione femminile nel mercato del lavoro al 55% in ogni provincia).	n° di donne occupate in età lavorativa (15-64 anni) per provincia (Fonte: ISTAT Anno 2001)

Attribuzioni percentuali per provincia e per misura

	Misure						
	A1	A2	A3	B.1	C2	D3	E1
Viterbo	7,4%	3,7%	3,4%	6,0%	5,4%	8,0%	7,6%
Rieti	4,3%	3,8%	2,7%	3,0%	3,9%	3,3%	3,4%
Roma	65,2%	75,7%	76,9%	72,0%	73,3%	66,2%	59,1%
Latina	11,9%	3,3%	7,9%	10,0%	5,7%	13,0%	15,9%
Frosinone	11,2%	13,5%	9,1%	9,0%	11,7%	9,5%	14,0%
Totale	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

ANNUALITA' 2004

Misure	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio
A.1 ***	713.920,66	413.915,54	6.375.961,87	1.141.831,14	1.067.571,40	**9.793.200,60**
A.2 *	544.349,32	548.218,39	11.038.381,25	487.905,12	1.962.447,25	**14.581.301,33**
A.3	92.491,34	73.449,00	2.091.936,46	214.906,35	247.550,35	**2.720.333,50**
B.1 *	120.601,48	60.300,74	1.467.318,02	201.002,47	180.902,22	**2.010.024,68**
C.2	75.535,74	54.347,53	1.028.614,06	79.985,78	163.900,38	**1.402.383,48**
D.3 **	64.256,46	26.505,79	531.722,17	104.416,74	76.304,54	**803.205,70**
E.1	189.607,38	84.824,36	1.474.446,89	396.678,61	349.276,76	**2.494.834,00**
Totale	1.800.762,37	1.261.561,35	23.988.280,48	2.626.726,20	4.047.952,90	**33.805.283,29**

(*) Le Misure A2 e B1 non includono le risorse destinate al completamento dei cicli formativi previsti per l'obbligo formativo con la delibera della Giunta regionale n. 1050 del 2 agosto 2002.

(**) Sulla Misura D.3, è richiesta la partecipazione privata in ragione del 5 % del progetto finanziato

(***) Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse relative alla Misura, i criteri di attribuzione e di calcolo sono quelli esplicitati nella DGR 591/2002. Le risorse indicate comprendono anche le quote assegnate ai Comuni che gestiscono CILO a cui il finanziamento verrà attribuito direttamente dalle province.

ANNUALITA' 2005

Misure	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio
A.1 ***	723.680,27	500.091,39	6.520.811,45	1.157.276,50	1.086.236,19	**9.989.095,50**
A.2 *	828.692,64	834.582,75	16.804.329,61	742.764,56	2.987.540,44	**22.197.910,00**
A.3	94.341,12	74.917,95	2.133.774,10	219.204,36	252.501,23	**2.774.738,75**
B.1 *	129.487,83	64.743,91	1.553.853,92	215.813,05	194.231,74	**2.158.130,45**
C.2	77.046,41	55.434,45	1.049.185,73	81.585,45	167.178,29	**1.430.430,32**
D.3 **	65.541,55	27.035,89	542.356,29	106.505,01	77.830,59	**819.269,32**
E.1	193.368,46	86.506,94	1.503.694,18	404.547,17	356.205,05	**2.544.321,80**
Totale	2.112.158,27	1.643.313,27	30.108.005,28	2.927.696,09	5.121.723,52	**41.913.896,14**

(**) Sulla Misura D.3, è richiesta la partecipazione privata in ragione del 5 % del progetto finanziato

(***) Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse relative alla Misura, i criteri di attribuzione e di calcolo sono quelli esplicitati nella DGR 591/2002. Le risorse indicate comprendono anche le quote assegnate ai Comuni che gestiscono CILO a cui il finanziamento verrà attribuito direttamente dalle province.

ANNUALITA' 2006

Misure	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio
A.1 ***	733.631,99	506.388,80	6.668.512,18	1.175.045,56	1.105.268,37	**10.188.846,90**
A.2 *	845.267,07	851.274,98	17.140.427,78	757.620,36	3.047.293,31	**22.641.883,50**
A.3	96.228,00	76.416,36	2.176.451,05	223.588,60	257.551,43	**2.830.235,44**
B.1 *	132.077,63	66.038,82	1.584.931,57	220.129,39	198.116,45	**2.201.293,85**
C.2	78.587,38	56.543,17	1.070.170,09	83.217,21	170.521,95	**1.459.039,80**
D.3 **	66.852,42	27.576,62	553.203,76	108.635,18	79.387,25	**835.655,23**
E.1	197.235,94	88.237,13	1.533.768,99	412.638,36	363.329,37	**2.595.209,80**
Totale	2.149.880,43	1.672.475,88	30.727.465,43	2.980.874,66	5.221.468,12	**42.752.164,52**

(**) Sulla Misura D.3, è richiesta la partecipazione privata in ragione del 5 % del progetto finanziato

(***) Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse relative alla Misura, i criteri di attribuzione e di calcolo sono quelli esplicitati nella DGR 591/2002. Le risorse indicate comprendono anche le quote assegnate ai Comuni che gestiscono CILO a cui il finanziamento verrà attribuito direttamente dalle province.

TOTALE PERIODO 2004-2006

Misure	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio
A.1 ***	2.171.232,91	1.500.395,73	19.565.285,50	3.475.153,20	3.259.075,96	**29.971.143,00**
A.2 *	2.218.309,03	2.234.076,12	44.983.138,64	1.988.290,04	7.997.281,00	**59.421.094,83**
A.3	283.060,46	224.783,31	6.402.161,61	657.699,31	757.603,00	**8.325.307,69**
B.1 *	382.166,94	191.083,47	4.586.003,27	636.944,90	573.250,41	**6.369.448,98**
C.2	231.169,52	166.325,15	3.147.969,88	244.788,44	501.600,61	**4.291.853,60**
D.3 **	196.650,42	81.118,30	1.627.282,23	319.556,93	233.522,37	**2.458.130,25**
E.1	580.211,79	259.568,43	4.511.910,07	1.213.864,13	1.068.811,18	**7.634.365,60**
Totale	6.062.800,43	4.657.350,50	84.823.751,19	8.536.296,95	14.391.144,54	**118.471.343,95**

(*) Le Misure A2 e B1 non includono le risorse destinate al completamento dei cicli formativi previsti per l'obbligo formativo con la delibera della Giunta regionale n. 1050 del 2 agosto 2002

(**) Sulla Misura D.3, è richiesta la partecipazione privata in ragione del 5 % del progetto finanziato

(***) Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse relative alla Misura, i criteri di attribuzione e di calcolo sono quelli esplicitati nella DGR 591/2002. Le risorse indicate comprendono anche le quote assegnate ai Comuni che gestiscono CILO a cui il finanziamento verrà attribuito direttamente dalle province.

La dotazione economica per le annualità 2002 e 2003 risulta come segue:

Misure	Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio
A.1 ***	1.496.843,99	1.031.495,73	13.776.042,98	2.399.934,70	2.267.107,09	**20.971.424,49**
A.2 *	359.459,15	362.014,08	7.289.156,07	322.186,42	1.295.895,11	**9.628.710,83**
A.3	198.081,82	157.300,27	4.480.144,78	460.248,94	530.160,18	**5.825.936,00**
B.1 *	115.099,28	57.549,64	1.381.191,34	191.832,13	172.648,92	**1.918.321,31**
C.2	161.754,25	116.381,26	2.202.701,79	171.283,70	350.980,67	**3.003.101,68**
D.3 **	137.600,51	56.760,21	1.138.644,20	223.600,83	163.400,60	**1.720.006,35**
E.1	390.201,25	174.563,72	3.034.328,16	816.342,09	718.791,78	**5.134.227,00**
Totale	2.859.040,26	1.956.064,91	33.302.209,33	4.585.428,82	5.498.984,35	**48.201.727,66**

(*) Le Misure A2 e B1 non includono le risorse destinate al completamento dei cicli formativi previsti per l'obbligo formativo con la delibera della Giunta regionale n. 1050 del 2 agosto 2002.

(**) Sulla Misura D.3, è richiesta la partecipazione privata in ragione del 5 % del progetto finanziato

(***) Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse relative alla Misura, i criteri di attribuzione e di calcolo sono quelli evidenziati nella tabella che segue. Le risorse indicate comprendono anche le quote assegnate ai Comuni che gestiscono CILO a cui il finanziamento verrà attribuito direttamente.

Criteri di attribuzione e di calcolo per la Misura A1

	Quota fissa			Quota variabile						
		totale		40% quota variabile			60% quota variabile			
		2002	2003	popolazione %	2002	2003	In cerca occ. %	2002	2003	Totale
M	15	1.950.000,00	1.950.000,00	72,51	1.597.760,30	1.657.985,06	74,90	2.475.386,15	2.568.691,46	12.199.822,98
R	4	520.000,00	520.000,00	9,38	206.784,50	214.578,88	9,62	318.066,38	330.055,33	2.109.485,09
T	5	650.000,00	650.000,00	9,69	213.519,39	221.567,63	7,53	248.921,51	258.304,17	2.242.312,70
I	2	260.000,00	260.000,00	2,86	63.032,11	65.407,99	3,35	110.631,78	114.801,85	873.873,73
T	3	390.000,00	390.000,00	5,55	122.320,05	126.930,69	4,60	152.118,70	157.852,55	1.339.221,99
om FR		78.811,00	78.811,00							157.622,00
om RI		78.811,00	78.811,00							157.622,00
om RM		788.110,00	788.110,00							1.576.220,00
om VT		78.811,00	78.811,00							157.622,00
om LT		78.811,00	78.811,00							157.622,00
		4.873.354,00	**4.873.354,00**	**100**	**2.203.416,35**	**2.286.470,24**	**100**	**3.305.124,53**	**3.429.705,36**	**20.971.424,48**

1. Priorità e obiettivi di Misura

Misura	Priorità	Obiettivi
A.1	Gli obiettivi operativi esplicitati per la Misura A.1 concorrono al potenziamento dei Servizi per l'impiego sia da un punto di vista strutturale (sedi, arredi, attrezzature informatiche, ecc.) che sotto il profilo della qualità dei servizi erogati (formazione degli operatori, messa a punto di modelli di sperimentazione di prototipi di nuovi servizi, ecc.). Tutti gli obiettivi operativi programmati sono finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti. Infatti, il potenziamento dei Servizi per l'impiego può favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro e, per questa via, ridurre i tassi di disoccupazione di giovani e adulti, nonché i tempi medi di ricerca di un impiego.	✍ Rafforzare il sistema informativo del lavoro regionale e migliorare le relazioni fra le diverse basi informative operanti in Regione e con quelle operanti a livello nazionale. ✍ Supportare il consolidamento di un assetto organizzativo dei servizi per l'impiego che, basato sugli standard di qualità fissati a livello nazionale, si fondi comunque su criteri di soddisfazione dell'utenza e sia tale da diversificare le proprie funzioni e prodotti in ragione delle specificità e delle caratteristiche dei target individuati. ✍ Sviluppare la rete per connettere i diversi soggetti attivi in materia di inserimento e mobilità sul mercato del lavoro, anche al fine di creare effetti sinergici e moltiplicativi delle politiche attive del lavoro, anche sostenendo, raccordando ed integrando le relazioni fra le diverse basi informative operanti sul territorio incluse quelle che derivano dalle azioni svolte sul territorio dagli enti bilaterali. ✍
A.2	Gli obiettivi operativi esplicitati per la Misura sono finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti disoccupati o inoccupati e la qualificazione della forza lavoro attraverso azioni finalizzate alla prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti.	✍ Sviluppare, attraverso i nodi della rete dei servizi per l'impiego, il sistema di informazione ed orientamento per le persone in cerca di lavoro o comunque interessati ad entrare nel mercato del lavoro. ✍ Contenere la disoccupazione in tutte le sue componenti, operando sulla prevenzione e la riduzione dei tempi di ricerca del lavoro. ✍ Sostenere l'attuazione dell'obbligo formativo a 18 anni e sviluppare la componente formativa dei percorsi di apprendistato. ✍ Incrementare il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
A.3	Tutte le iniziative da attuare nell'ambito della misura devono essere coerenti con le linee di intervento previste per la misura in questione dal Complemento di Programmazione, nel rispetto dei soggetti destinatari, degli obiettivi operativi e della tipologia di azioni. In particolare le Province devono, nell'ambito degli interventi attuabili con la misura in questione, favorire il finanziamento di progetti finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, a seguito di processi di riduzione di organico ed iscritti nelle liste di mobilità ovvero posti in CIGS a zero ore, a seguito di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione o crisi aziendale.	? Implementare un modello di intervento per l'occupabilità fondato sulla personalizzazione dei target e sull'integrazione degli strumenti utilizzati ? Rendere le caratteristiche dell'offerta di lavoro da parte dei disoccupati più rispondente alle esigenze del mutamento tecnologico ed organizzativo. ? Migliorare l'occupabilità dei disoccupati di lunga durata, con particolare attenzione alla componente femminile, aumentandone le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. ? Incrementare il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro ? Aderire a progetti interregionali

B.1	La quota attribuita alle Province deve essere destinata, in particolare, al finanziamento degli interventi formativi diretti ai giovani, disabili fisici e psichici, nel rispetto delle linee di intervento previste dal Complemento di Programmazione.	? Sostenere lo sviluppo di impresa prioritariamente cooperativa e le opportunità di auto impiego, da parte di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati. ? Porre disabili in condizione di pari opportunità rispetto al lavoro. ? Sostenere le piena integrazione degli appartenenti ai gruppi svantaggiati nella società ? Operare in termini preventivi per contenere fenomeni di devianza sociale e delinquenza.
C.2	La quota degli stanziamenti, attribuita alle Province, deve essere destinata a sostenere l'innalzamento della frequenza dell'obbligo scolastico e formativo, anche attraverso il recupero dei drop-out e nel rispetto di quanto previsto dal Complemento di Programmazione per l'attuazione della misura in questione.	? Offrire una seconda opportunità di apprendimento e di formazione per i giovani fuoriusciti precocemente dal sistema educativo; ? Accrescere il livello medio d'istruzione e di competenze professionale della popolazione giovanile; ? Sostenere l'attuazione dell'obbligo scolastico a 15 anni e formativo a 18 anni attraverso una minimizzazione degli abbandoni precoci, nonché ridurre la dispersione scolastica e formativa agendo dal lato della prevenzione del fenomeno.
D.3	Incremento dell'imprenditorialità specialmente nella aree connesse ai nuovi bacini di impiego. Sviluppare servizi volti a soddisfare esigenze formative per sostenere la nascita di progetti imprenditoriali.	? Interventi a sostegno delle politiche per la flessibilità del mercato del lavoro, per favorire lo sviluppo della competitività e dell'imprenditorialità, con priorità ai nuovi bacini di impiego.
E.1	Attivare misure di accompagnamento finalizzate a determinare contesti favorevoli all'affermazione delle pari opportunità, mediante il trasferimento di buone prassi e la loro certificazione, la sensibilizzazione, l'adozione di modelli organizzativi adeguati nelle imprese e nella PPAA. Eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento, o il reinserimento , delle donne nei posti di lavoro, e/o danneggiarne i processi di carriera. Sostenere una più elevata presenza della componente femminile nei percorsi scolastici, formativi ed universitari ad indirizzo tecnico-scientifico. Rendere più semplice l'accesso delle donne a settori, posizioni, ruoli e qualifiche che attualmente le vedono scarsamente rappresentate. Sviluppare processi di auto impiego e d'imprenditorialità femminile. Promuovere le condizioni opportune, soprattutto in termini di servizi, per conciliare il lavoro con la vita familiare.	? Istituzione di servizi territoriali presso i centri per l'impiego, che realizzino interventi di : ? Accoglienza e valutazione del livello di ricollocabilità delle donne; valutazione delle strategie necessarie e sostegno alla realizzazione delle medesime per il mantenimento al lavoro di donne che per ragioni familiari o di altra natura rischiano l'uscita dal mercato del lavoro. ? Sensibilizzazione delle imprese, anche con interventi specifici e individualizzati, ad accogliere richieste di articolazioni del tempo lavoro secondo le specifiche esigenze delle donne, in accordo con i j comitati di parità e le ooss. ? Informazione alle imprese e alle donne sulle opportunità contrattuali offerte per l'occupazione femminile. ? Erogazione di voucher utilizzabili per l'assistenza alla nascita network o di nuova impresa ? Interventi, integrati tra soggetti e tipologie di attività, che prevedano, nell'ottica del mainstreaming, la valorizzazione delle risorse e degli attori locali per la realizzazione di azioni positive. I Soggetti avranno anche come obiettivo quello di valorizzare le buone prassi realizzate con l'intervento, all'interno delle politiche di programmazione locale e dei servizi già in essere.

2. Normative di riferimento

a.comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30/5/2000. Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) 1447/2001 della Commissione del 28/6/2001. Modifica del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>);
- Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000. Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1447/2001 della Commissione del 28 giugno 2001. Modifica al regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1260/1999 della Commissione del 21 giugno 1999. Disposizioni generali sui Fondi strutturali.

b. regionale

- Legge regionale del 15/2/92, n. 23, Ordinamento della formazione professionale.
- Legge regionale 27 giugno 96, n. 24, Disciplina Cooperative sociali.
- Legge regionale 25/7/96 n. 29, Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione e modifiche del 29/5/97 n. 17.
- Legge regionale 13/12/96, n. 51, Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio e modifiche del 7/7/99 n. 6, art 67.
- Legge regionale 7/8/98, n.38, Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro".
- Legge regionale 1/9/99, n. 19, Istituzione del prestito d'onore.

c. normativa specifica per le misure

- POR Ob. 3 FSE 2000-2006;
- Complemento di programmazione POR ob. 3 FSE 2000- 2006

3. Programmazione delle Misure

Di seguito vengono indicate, per ciascuna misura, le modalità di realizzazione degli interventi che le Province dovranno osservare.

ASSE	A
MISURA	A.1
Destinatari	Sono destinatari dell'intervento i centri per l'impiego, i centri orientamento, , i centri per l'impiego, e delle sedi circoscrizionali, gli operatori degli enti di formazione, dei CILO, il personale delle istituzioni locali (Province, Comuni, Comunità Montane) coinvolto nell'attuazione del sistema di servizi, i rappresentanti delle parti sociali e personale di soggetti pubblici e privati impegnati nel favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro
Tipologia delle azioni	**Assistenza a struttura e sistemi** - Miglioramento e sviluppo delle relazione fra le diverse basi informative in materia di lavoro e risorse umane operanti sul territorio . - Consolidamento e sviluppo sul territorio della rete di connessione, anche attraverso l'implementazione di procedure (informatiche e non) comuni tra i diversi servizi per l'impiego e tra questi ultimi e gli altri organismi che hanno competenze e funzioni in materia di formazione, istruzione e di inserimento al lavoro. - Formazione degli operatori dei servizi e degli organismi della rete, indirizzata all'acquisizione di tecniche e competenze finalizzate a migliorare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro (quali, ad esempio, bilancio delle competenze, programmazione e progettazione di interventi, diagnosi dei fabbisogni formativi e professionali, implementazione, gestione e manutenzione banche dati) . Nell'ambito di questo intervento si prevede la possibilità di migliorare l'acquisizione di tali competenze anche ricorrendo a stage, scambi, workshop ecc. con altre strutture per l'impiego nazionali ed internazionali, oltre che studi di caso. - Messa a punto e sperimentazione di modelli per l'identificazione preventiva di job seeking e job accounting. - Acquisizione di personale esperto di alto livello, attraverso forme di consulenza e di contratto temporaneo, da inserire nei diversi servizi per diffondere conoscenze avanzate e sviluppare learning by doing del personale permanente. - Revisione ed aggiornamento delle procedure informatiche e ammodernamento delle dotazioni informatiche e telematiche all'interno della rete esistente . - Sviluppo di un sistema di informazione statistica sullo stock, flussi e caratteristiche della forza lavoro della regione su basi nominative e, ovviamente, di genere. - Coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali e aggiornamento del personale al fine di facilitare l'incontro domanda - offerta. - Progettazione e sperimentazione di prototipi informatici di auto valutazione, da parte degli utenti, delle loro competenze. - Progettazione e sperimentazione di prototipi di nuovi servizi. **Azioni di accompagnamento** - Studi ed analisi a sostegno delle Province e dei Comuni per la progettazione delle funzioni ed identificazione dei fabbisogni dei Centri. - Realizzazione di interventi mirati di promozione e pubblicità dei servizi offerti.

Tipologia degli interventi	**Assistenza a strutture e sistemi.** In coerenza con quanto già sperimentato e attuato nelle due annualità 2000 e 2001 gli interventi devono tendere ad una standardizzazione delle sperimentazioni attuate, anche con l'adeguamento delle sperimentazione ai nuovi dispositivi previsti dal Patto per il Lavoro ***Tipologia degli interventi*** Gli interventi potranno riguardare la formazione degli operatori dei servizi, dei CILO, delle parti sociali e degli attori locali coinvolti nei processi di attivazione di politiche attive del lavoro. Potranno inoltre riguardare l'acquisizione di competenze specifiche, di natura consulenziale, in grado di apportare competenze specifiche nell'erogazione dei servizi. L'avvio e la messa a regime di forme di integrazione tra servizi pubblici e servizi privati. Azioni tese ad ampliare lo spettro dei servizi anche alle forme di auto impiego come possibile strumento di accesso al mercato del lavoro. Miglioramento delle infrastrutture telematiche e di gestione dei dati e delle informazioni sia tra i centri che alla cittadinanza. **Azioni di accompagnamento** Interventi di informazione e sensibilizzazione delle imprese, degli utenti e degli attori locali ai servizi realizzati dalle Province, sia relativamente all'offerta territoriale che di sistema.
Finanziamento	Le spese non potranno superare quanto assegnato a ciascuna singola Provincia. Nel caso di assegnazione di progetti tramite avviso pubblico dovranno essere rispettati i seguenti parametri. - Attività formativa: fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione. - Attività seminariali: fino ad un massimo di € 12 ora/allievo/formazione - Attività consulenziali: fino ad un massimo di € 400/ora - Software e dispositivi telematici fino ad un massimo di € 50.000
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Formazione Continua laddove vengono proposti interventi formativi o seminariali.
Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	A
MISURA	A.2
Destinatari	Giovani e adulti disoccupati, rispettivamente da meno di sei mesi e dodici mesi, apprendisti, operatori degli Organismi formativi e scolastici
Tipologia delle azioni	**Aiuti alle persone** - Interventi per lo sviluppo della componente formativa dell'istituto dell'apprendistato, - Sostegno ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico - Sostegno all'avvio di iniziative di lavoro autonomo. - Realizzazione di interventi formativi e di azioni di assistenza e tutoraggio a supporto dell'inserimento o reinserimento professionale di coloro che hanno conseguito titoli di studio superiori o universitari "deboli", con particolare attenzione alle donne. **Assistenza a strutture e sistemi** - Formazione degli operatori dei servizi delle Province, dei Comuni, dell'Agenzia del lavoro e dei centri per l'impiego, degli enti/organismi formativi, scolastici, di informazione e di orientamento per la progettazione, attuazione e gestione di percorsi integrati per la transizione al lavoro, secondo un approccio preventivo ed individualizzato. **Azioni di accompagnamento** - Interventi di informazione e pubblicità sui servizi ed opportunità formative disponibili.
Tipologia degli interventi	**Aiuti alle persone** Interventi formativi mirati all'adeguamento delle competenze in seno all'apprendistato come canale attraverso il quale assolvere l'obbligo formativo. Interventi formativi di qualificazione o specializzazione anche con forme di accompagnamento e tutoraggio successivi all'acquisizione della qualifica o della specializzazione ***Tipologia degli interventi*** - Interventi formativi per l'assolvimento dell'obbligo formativo in apprendistato della durata di 240 ore - Interventi formativi di qualificazione della durata di 600 ore di cui almeno il 30% di stage - Interventi formativi di specializzazione post qualifica della durata di 800 ore di cui almeno il 30% di stage - Interventi di accompagnamento post qualifica e post specializzazione svolti in impresa della durata di 200 ore. **Assistenza a strutture e sistemi** Interventi formativi rivolti ad operatori pubblici e privati finalizzati all'integrazione tra sistemi ***Tipologia degli interventi*** Interventi formativi e seminariali della durata di 120 ore **Azioni di accompagnamento** Interventi di diffusione dell'informazione sulle opportunità formative della Misura da realizzare in ambito provinciale ***Tipologia degli interventi*** Campagne informative realizzate attraverso affissioni pubbliche, stampa di materiale informativo, informazione telematica.

Finanziamento	**Aiuto alle persone** ?? Corsi di formazione di qualificazione fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Corsi di formazione di specializzazione post qualifica fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Interventi di accompagnamento fino ad un massimo di € 8 per ogniora/allievo/formazione; ?? Interventi formativi rivolti ad apprendisti fino ad un massimo di € 10 per ogni **Assistenza a strutture e sistemi** ?? Interventi formativi e seminariali fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione; **Azioni di accompagnamento** ?? Azioni informative fino ad un massimo di € 20.000 .
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Obbligo formativo per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo Dovranno invece essere accreditate per la Macrotipologia Formazione Continua per le altre tipologie di attività.
Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	A
MISURA	A.3
Destinatari	Giovani e adulti disoccupati di lunga durata (rispettivamente oltre i sei mesi e i dodici mesi), apprendisti inseriti nell'istituto dell'apprendistato dopo un periodo di disoccupazione superiore ai sei mesi, operatori della Regione, delle Province, degli Organismi formativi e scolastici, lavoratori in mobilità, soggetti in CIGS, LSU e LPU, individui in età lavorativa fuori usciti dal mercato del lavoro (o che non vi sono mai entrati).
Tipologia delle azioni	**Assistenza a strutture e sistemi:** - Sviluppo e sperimentazione di prototipi di percorsi integrati. **Azioni di accompagnamento:** - Azioni di informazione rivolte alle imprese sulle diverse forme di incentivazione e modalità di rapporti di lavoro disponibili per l'assunzione di disoccupati di lunga durata. - Interventi di informazione e pubblicità sui servizi ed opportunità formative disponibili. **Aiuti alle persone:** - Attuazione di percorsi integrati individualizzati per la transizione al lavoro che secondo un logica sequenziale si sviluppano dall'informazione all'orientamento, dal bilancio delle competenze alla formazione e/o al *counseling* per la costruzione di carriere e/o percorsi di *outsourcing* e *outplacement*. Questi percorsi saranno rivolti, oltre che ai disoccupati di lunga durata dichiarati, anche a quelle fasce di popolazione appartenenti alle cosiddette non forze di lavoro in età lavorativa che sono comunque, sotto certe condizioni, disponibili al lavoro, ed in cui, nel caso del Lazio, l componente femminile è fortemente maggiontaria. - Sostegno all'avvio di iniziative di lavoro autonomo. - Aiuti all'occupazione. - Iniziative di mobilità geografica assistita.
Tipologia degli interventi	**Assistenza a strutture e sistemi.** Interventi finalizzati a sperimentare forme di collaborazione ed integrazione tra i sistemi e precisamente tra quello della formazione e quello delle imprese. In particolare verranno finanziati interventi che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare le imprese a svolgere una funzione formativa, garantendo attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli la disponibilità delle stesse ad ospitare in stage formativi allievi di corsi di formazione. L'intervento dovrà altresì prevedere la stesura di una convenzione tipo che preveda espressamente la partecipazione dell'impresa a momenti di formazione finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze in merito all'accompagnamento dei processi formativi. ***Tipologia degli interventi*** Gli interventi dovranno coinvolgere un nucleo di almeno 40 imprese affini ai settori per la quale la sede formativa ha richiesto l'accreditamento, con le stesse dovrà essere dimostrata l'attività di sensibilizzazione e informazione svolta (individualmente per impresa) **Azioni di accompagnamento** Interventi di informazione e sensibilizzazione delle imprese sulle diverse forme di incentivazione e modalità di rapporti di lavoro disponibili per l'assunzione di disoccupati di lunga durata e di informazione e pubblicità sui servizi ed opportunità formative disponibili. ***Tipologia degli interventi*** Seminari della durata di 40 ore per un minimo di 15 ed un massimo di 20 allievi.

	Aiuti alle persone Realizzazione di servizi che consentano agli utenti di attingere a servizi in grado di accompagnarli nei processi di occupazione o ricollocazione attraverso azioni mirate e personalizzate. In particolare i servizi dovranno predisporre un sistema di accoglienza, bilancio delle competenze o counseling personalizzato che consentano l'aoutplacement e l'outsourcing, accompagnando tale processo con specifiche convenzioni stabilite con le imprese del territorio. Presso i servizi dovranno inoltre essere previste specifiche opportunità ***Tipologia degli interventi*** ?? Creazione di sportelli presso i quali vengano accolti e accompagnati almeno 40 utenti, 10 dei quali dovranno ricevere specifica assistenza per il collocamento o il ricollocamento. ?? Per un numero massimo di 4 allievi potrà essere svolta una specifica azione di accompagnamento alla mobilità geografica.
Finanziamento	**Prototipo di percorsi integrati** Rilevazione presso le imprese fino ad un massimo di € 200 ad impresa; dispositivo di valutazione competenze € 200 per allievo ?? Formazione e informazione alle imprese fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Inserimento individuale in impresa fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Riallineamento dei saperi fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Inserimento in impresa per stage esperienziali fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione; **Assistenza a strutture e sistemi** ?? Interventi formativi fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; **Azioni di accompagnamento** Analisi finalizzate ad ottenere dati ed informazioni per l'attivazione di successivi interventi di aiuto alle persone e fino ad un massimo di € 60.000. Tale importo laddove vengano presentati progetti integrati dovrà comunque essere inferiore al 40% del valore complessivo del progetto. **Aiuto alle persone** ?? Moduli formativi fino ad un massimo di € 10 per ogni ora/allievo/formazione; ?? Predisposizione di cataloghi di offerta formativa € 1.500 ogni UFC
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Formazione Continua
Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	B
MISURA	B.1
Destinatari	Disabili fisici e psichici, immigrati extracomunitari, detenuti ed ex detenuti, sieropositivi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, minoranze etniche, nuove fasce di povertà.
Tipologia delle azioni	**Aiuti alle persone** - Percorsi di formazione finalizzati all'inserimento nelle società dell'informazione. - Incentivazione ed aiuto all'auto impiego e alla creazione di imprese, sia nella forma individuale che in quella societaria, anche cooperativa, soprattutto sociale, da parte dei soggetti svantaggiati - Formazione all'imprenditorialità nel campo dell'economia sociale. - Messa in opera di strumenti di orientamento e counseling personalizzati, rivolti a soggetti e ad imprese. - Analisi delle potenzialità lavorative individuali.. - Interventi di formazione professionale di base o mirati all'inserimento specifico nel mondo del lavoro. **Azioni di accompagnamento** - Accompagnamento al lavoro, anche nella forma dell'assistenza tecnica e del sostegno psico-sociale, secondo percorsi stabiliti dalle specifiche convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, e con le imprese destinatarie.
Tipologia degli interventi	<u>Aiuti alle persone</u> Interventi formativi di qualificazione anche mirati all'auto impiego, preferibilmente nei settori della società dell'informazione, con forme di sostegno postformativa alla creazione di impresa. Interventi di orientamento, counseling e bilancio competenze propedeutici agli interventi di qualificazione ovvero per la certificazione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Interventi formativi di acquisizione di competenze di base. ***Tipologia degli interventi*** - Interventi formativi di qualificazione della durata di almeno 800 ore con eventuali attività di sostegno alla creazione di impresa, postformativa, della durata di 200 ore. - Interventi di orientamento, counseling e bilancio competenze della durata di almeno 160 ore ad allievo. - Interventi formativi di acquisizione di competenze di base della durata di almeno 80 ore <u>Azioni di accompagnamento</u> Interventi di accompagnamento al lavoro realizzati in convenzione con soggetti terzi (preferibilmente imprese) ***Tipologia degli interventi*** - Interventi strutturati di accompagnamento al lavoro, successivi ad attività di orientamento e counseling previste negli Aiuti alle Persone, finalizzate ad un inserimento lavorativo stabile. Gli interventi di accompagnamento, che dovranno prevedere una costante permanenza in impresa tranne che per specifici momenti di valutazione, prevedendo forme di tutoraggio e di raccordo con le imprese, dovranno avere una durata non inferiore ai 6 mesi.
Finanziamento	**Aiuto alle persone** ?? Corsi di formazione di qualificazione fino ad un massimo di € 12 per ogni **ora/allievo/formazione;** ?? Interventi di orientamento, counseling e Bilancio Competenze fino ad un massimo di 10 € ora/allievo ?? Interventi formativi di acquisizione di competenze fino ad un massimo di 10 € ora/allievo **Azioni di accompagnamento** ?? Azioni di accompagnamento fino ad un massimo di € 6 per ogni ora/allievo di inserimento.
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Formazione Continua con specifica idoneità circa la tipologia di utenza interessata.

Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	C
MISURA	C.2

Destinatari	Studenti interessati dall'obbligo scolastico, studenti delle scuole secondarie, giovani fino a 18 anni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e non sono inseriti nei percorsi dell'obbligo formativo o che ne siano usciti prima del conseguimento della qualifica, giovani a rischio di dispersione inseriti nei canali dell'obbligo formativo, docenti della scuola ed operatori della formazione, famiglie degli studenti a rischio di dispersione sociale.
Tipologia delle azioni	**Azioni di accompagnamento:** ?? Interventi di accompagnamento alla transizione tra scuola e formazione professionale all'interno dell'obbligo formativo. ?? Formazione e sperimentazione di figure di "mediatore" tra famiglie e sistema scolastico e formativo, capace di affrontare anche casi di target di utenza extracomunitaria. **Aiuti alle persone:** ?? Interventi di *counseling* individualizzato per l'orientamento scolastico, formativo e professionale (interventi socio-pedagogici di rimotivazione, bilancio competenze e aspettative, informazione sui percorsi ecc.), con particolare attenzione al sostegno per le scelte da effettuarsi nell'ultimo anno di obbligo. ?? Interventi di sostegno socio pedagogico e di recupero scolastico/formativo per soggetti a rischio (studenti provenienti da strati deboli della società, studenti affetti da problemi di disabilità fisica e/o psicologica quali ad esempio i dislessici, studenti di origine extracomunitaria) finalizzati a garantirne l'inserimento e la permanenza nei percorsi dell'obbligo . ?? Iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle famiglie relativamente alle problematiche della dispersione scolastica.
Tipologia degli interventi	**Azioni di accompagnamento** ✍ Progetti integrati tra soggetti della formazione e soggetti dell'istruzione che prevedono un complesso di azioni tese a: ?? Identificare le reali motivazioni dei giovani e valutare il percorso formativo più adeguato alle proprie aspettative; ?? Predisporre dispositivi in base ai quali i giovani possano transitare dal sistema scolastico formativo a quello scolastico e viceversa anche durante l'anno scolastico ?? Prevenire i fenomeni di abbandono sia del sistema scolastico che di quello della formazione ?? Predisporre dispositivi di inclusione per i giovani che hanno abbandonato il sistema scolastico e quello formativo ✍ Interventi specifici di formazione per operatori scolastici e della formazione, anche integrati tra di loro, per l'acquisizione di competenze di mediazione ***Indicatori per tipologia di intervento*** ✍ Progetti integrati da realizzare in bacini territoriali di almeno 100.000 abitanti. Interventi proposti da un sistema si soggetti che comprendano almeno tre istituti scolastici superiori ed una sede formativa. ✍ Interventi di formazione per mediatori della durata di almeno 120 ore per un minimo di 12 allievi.

	Aiuti alle persone ✍✍ Messa in opera di dispositivi integrati tra sistema scolastico e sistema della formazione che operi in favore degli allievi dell'ultimo anno dell'obbligo con interventi personalizzati o di gruppo offrendo occasioni di orientamento e accompagnamento alla scelta. ✍✍ Offerta formativa, sia individuale che di gruppo, per il recupero cognitivo e l'inclusione nei percorsi formativi o scolastici di giovani che hanno abbandonato prima dell'assolvimento dell'obbligo ✍✍ Interventi di informazione e sensibilizzazione delle famiglie e supporto al sostegno delle scelte ***Indicatori per tipologia di intervento*** ✍✍ Dispositivi di sostegno alla scelta: progetti integrati su bacini di popolazione pari ad almeno 100.000 abitanti. Gli interventi dovranno coinvolgere tutti gli allievi dell'ultimo anno dell'obbligo frequentati le scuole superiori che partecipano al progetto con interventi seminariali di almeno 4 ore e con un'offerta personalizzata di counseling e bilancio delle potezialità /competenze della durata di almeno 6 mesi ✍✍ Interventi formativi di recupero dei saperi e inclusione in percorsi formativi e scolastici anche con sostegni tutoraili personalizzati condotti in favore di gruppi di giovani composti da almeno 15 allievi per una durata di 400 ore di formazione e 200 di accompagnamento ✍✍ Interventi seminariali di informazione e sensibilizzazione delle famiglie realizzati sia per gruppi di almeno 20 genitori con una durata di 12 ore
Finanziamento	**Azioni di accompagnamento** ?? Interventi integrati fino ad un massimo di € 250.000 ?? Interventi di formazione dei mediatori fino ad un massimo di € 21.000 **Aiuti alle persone** ?? Messa in opera di dispositivi di integrati di aiuto alla scelta fino ad un massimo di € 200.000 ?? Percorsi di inclusione fino ad un massimo di € 90.000 ?? Interventi seminariali per i genitori fino ad un massimo di € 1.800
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Obbligo Formativo laddove vengono proposti interventi formativi o di accompagnamento . Dovranno invece risultare accreditate per la Macrotipologia Formazione Continua laddove riguardi operatori degli Organismi formativi e scolastici. Per progetti integrati la Sede Formativa dovrà essere accreditata per entrambe le macrotipologie .
Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	D
MISURA	D.3
Destinatari	Disoccupati , persone in cerca di prima occupazione, neo- imprenditori, lavoratori dipendenti e autonomi che intendono avviare una iniziativa di lavoro autonomo, operatori della formazione e del mondo della scuola , imprese di piccola e media dimensione.
Tipologia delle azioni	**Aiuti alle persone** - Promozione nei giovani della cultura e dello spirito d'impresa. - Supporto al processo di sviluppo ed elaborazione di progetti di impresa, anche mediante aiuti per il preavviamento di nuove iniziative imprenditoriali. - Interventi di formazione ed assistenza per favorire processi di *spin off* da medie e grandi imprese. - Interventi di prevenzione (inclusa la formazione ed il sostegno a forme di flessibilità contrattuale) finalizzati a contrastare fenomeni di economia sommersa. - Sostegno alla successione generazionale a partire dalle imprese artigiane (e/o trasferimento della proprietà al personale dipendente) attraverso interventi di formazione e di tutoraggio. - Supporto alla creazione ed alla conservazione d'impresa nel settore dei nuovi bacini di impiego (analisi del potenziale di creazione di impresa, sostegno alla costruzione di piani d'impresa, formazione, prestiti d'onore, trasferimento di *know how*, partecipazione a reti di contatti con altre imprese e potenziali clienti, tutoring motivazionale ecc). **Assistenza a strutture e sistemi** - Interventi a sostegno della creazione di una rete di servizi per l'animazione economica e la promozione d'impresa basata su azioni di formazione del personale addetto, lo studio e la produzione di materiale tecnico e divulgativo a supporto delle attività di *enterprise creation*, lo sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione. - Assistenza agli EELL nella attivazione e gestione di strumenti per la promozione dell'imprenditorialità e l'incentivazione alle nuove imprese.
Tipologia degli interventi	**Aiuto alle persone** - Interventi di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa ***Indicatori per tipologia di intervento*** - Interventi formativi della durata di 400 ore con ulteriori 200 ore di assistenza alla nascita di impresa realizzata attraverso percorsi individualizzati . **Assistenza a strutture e sistemi** - Interventi di sostegno agli enti locali nella diffusione dell'enterpise creation attraverso la realizzazione di seminari della durata rivolti a giovani e adulti - Formazione di figure interne agli enti locali per l'accoglienza e l'orientamento sulla enterprise creation ***Indicatori per tipologia di intervento*** - Interventi seminariali della durata di 40 ore con un minimo di 12 allievi - Interventi di formazione per operatori provenienti da più enti locali della durata di 240 ore per un minimo di 12 allievi

Finanziamento	**Aiuti alle persone** ?? Interventi formativi fino ad un massimo di € 12 per ora/allievo/formazione **Assistenza a strutture e sistemi** ✍✍ Interventi seminariali fino ad un massimo di € 6.000 ✍✍ Interventi di formazione per operatori fino ad un massimo di € 22.000 **Azioni di accompagnamento** ?? Ricerca fino ad un massimo di € 60.000. Tali attività potranno solamente essere previste congiuntamente ad interventi di Aiuto alle persone nell'ambito di progetti integrati. Laddove vengano presentati progetti integrati la spesa destinata ad attività di ricerca dovrà comunque essere inferiore al 40% del valore complessivo del progetto.
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Formazione Continua
Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione, sviluppo locale e pari opportunità. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

ASSE	E
MISURA	E.1
Destinatari	Donne occupate e disoccupate con priorità sulle donne comprese anche quelle che in età lavorativa intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo un periodo lungo di assenza o che in questo mercato non sono mai entrate; soggetti pubblici e privati per la realizzazione, gestione e offerta di luoghi e servizi di cura.
Tipologia delle azioni	**Aiuto alle persone** ✍ Attività di formazione e riqualificazione per favorire specificamente la crescita professionale delle donne occupate. ✍ Realizzazione di uno specifico programma per la promozione delle donne nel mercato del lavoro tramite interventi integrati e sequenziali di orientamento, assistenza e formazione personalizzati nonché contratti di inserimento, borse di lavoro, incentivi all'assunzione, ecc. **Azioni di accompagnamento:** ✍ Promozione dell'adozione in impresa di forme organizzative e modelli di lavoro e tipologie contrattuali che, basati sulle nuove tecnologie dell'informazione, consentano un utilizzo delle occupate più coerente con le loro esigenze familiari. ✍ Istituzione di un servizio speciale di orientamento, *counseling* individuale e di offerta formativa individualizzata per favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro della manodopera femminile. ✍ Promozione della imprenditorialità femminile attraverso interventi di informazione, orientamento, formazione, tutoraggio ed offerta di micro credito. ✍ Attività di informazione e pubblicizzazione sul complesso delle opportunità esistenti per le donne. ✍ Sostegno allo sviluppo di network di donne imprenditrici creazione di centri per l'occupabilità femminile nell'ambito dei nuovi centri per l'impiego.
Tipologia degli interventi	**Aiuto alle persone** ✍ Interventi di formazione ✍ Interventi integrati **Indicatori per tipologia di intervento** ✍ Interventi formativi della durata di 600 ore di cui almeno il 30% di stage per un minimo di 18 allieve ✍ Interventi integrati della durata complessiva per allieva di 800 ore con un minimo di 18 allieve **Azioni di accompagnamento** ✍ Istituzione di servizi territoriali , in stretta correlazione con i centri per l'impiego, che realizzino i seguenti interventi: - Accoglienza e valutazione del livello di ricollocabilità delle donne; valutazione delle strategie necessarie e sostegno alla realizzazione delle medesime per il mantenimento al lavoro di donne che per ragioni familiari o di altra natura rischiano l'uscita dal mercato del lavoro. - Sensibilizzazione delle imprese, anche con interventi specifici e individualizzati, ad accogliere richieste di articolazioni del tempo lavoro secondo le specifiche esigenze delle donne. - Informazione alle imprese e alle donne sulle opportunità contrattuali offerte per l'occupazione femminile. **Indicatori per tipologia di intervento** ✍ Accoglienza e valutazione di almeno 150 donne ✍ Sensibilizzazione di almeno 80 imprese ✍ Informazione diffusa sul territorio di riferimento del progetto
Finanziamento	**Aiuto alle persone** ✍ Interventi formativi ed integrati fino ad un massimo di € 12 per ora/allievo/formazione **Azioni di accompagnamento** ✍ Ciascun servizio verrà finanziato nella misura di € 170.000.
Accreditamento	Le sedi formative dovranno risultare accreditate relativamente alla Macrotipologia Formazione Continua

Priorità	In applicazione a quanto previsto dai documenti di programmazione regionale del FSE per il periodo 2000/2006, dovranno essere considerate, in sede di valutazione, le priorità relative a: Società dell'informazione e sviluppo. Le stesse dovranno essere considerate per la loro effettiva applicazione e rese esplicite nella formulazione e realizzazione degli interventi.

4. Modalità di gestione

Le Province, nel rispetto delle funzioni che gli sono state assegnate, potranno decidere di realizzare direttamente, attraverso le proprie strutture formative, gli interventi previsti da ciascuna misura. Qualora intendano invece avvalersi di soggetti terzi, anche associati in ATI, dovranno procedere attraverso procedure di evidenza pubblica rispettando e applicando integralmente la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei Fondi strutturali.

Nell'eventualità di affidamenti diretti, le Province sono tenute a verificare che:

- si sia in presenza di un ente pubblico e, come tale, ricompresso tra le amministrazione aggiudicatrice sancite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

- l'ente sia sottoposto a controllo e vigilanza della Provincia e, nei suoi confronti, sussiste un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica ;

- l'ente non operi nel libero mercato ma pone in essere attività coperta dal finanziamento annuale a carico del bilancio provinciale per cui non sussiste la possibilità di alterare in alcun modo la libera concorrenza del mercato;

- l'ente realizzi la parte più importante della propria attività per conto della Provincia;

- l'ente risponda ai requisiti di competenza e professionalità per l'attuazione degli interventi inerenti la Misura interessata del POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006, annualità 2002-2003;

- l'Autorità di gestione resti in ogni caso la Provincia;

- l'ente, per la realizzazione degli interventi, indipendentemente dalla modalità prescelta, diretta o tramite ricorso al mercato, è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei Fondi strutturali, di ammissibilità delle spese e di rendicontazione delle stesse nonché di obbligo delle dichiarazioni trimestrali di avvenuto pagamento ai beneficiari finali e della certificazione finale delle spese sostenute assicurando, comunque, il rispetto dei quattro principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità;

- l'ente, al fine di consentire il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, per ciascuna iniziativa attivata provvederà ad immettere i dati analitici nell'applicazione software denominata SIMON;

- il trasferimento dei finanziamenti avvenga con atti della Direzione provinciale, in ____ rate ancorate, ad eccezione della prima, ad avvenuto pagamento ai beneficiari finali, desumibile dalle citate dichiarazioni, di almeno il 90 per cento delle anticipazioni ricevute;

- l'insieme degli interventi sia essere realizzato entro 18 mesi dall'affidamento;

- la certificazione finale di spesa, redatta ai sensi di legge, sia presentata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 6/99;

5. Obblighi della Regione e delle Province.

L'Assessorato e le Province si impegnano a rispettare le condizioni di seguito indicate:

1) Le Province, con proprio atto, si impegnano a nominare quale Autorità di Gestione un proprio dirigente che, in osservanza a quanto disposto dall'UE, assuma la responsabilità di quanto attuato dalla Provincia;

2) Le Autorità di Gestione indicate dalle Province, unitamente ad un rappresentante della Direzione regionale che assumerà il compito di coordinatore, costituiranno un Tavolo permanente di Accompagnamento. Tale organismo ha il compito specifico di uniformare modalità e procedure che, pur nella loro autonomia, le Province vorranno adottare per l'attuazione della presente Direttiva. Al Tavolo spetta altresì il compito di effettuare valutazioni ex ante, in itinere ed post al fine di monitorare costantemente sia i livelli e le modalità di attuazione della Direttiva che, nel caso, eventuali ostacoli che

si frappongono alla sua corretta e completa attuazione. In tal caso la Direzione regionale potrà emanare specifiche norme interpretative ed attuative che agevolino l'eventuale superamento dei punti di difficoltà. Saranno di particolare competenza del Tavolo le seguenti procedure:

- ?? pianificazione e tempificazione dell'emanazione degli avvisi pubblici;
- ?? pianificazione e uniformità dei criteri e dei tempi di valutazione;
- ?? dispositivi di attuazione;
- ?? pianificazione dei criteri delle verifiche in itinere ed ex post;
- ?? procedure e tempi dei dispositivo di monitoraggio economico e finanziario.

Il Tavolo viene convocato, di norma, dal rappresentante della Direzione regionale laddove ne ravvisi la necessità o su specifico input delle Autorità di Gestione provinciali.

Tenuto conto che la partecipazione al Tavolo, da parte delle Autorità di Gestione provinciali, si configura come momento di scelte tecniche condivise, le stesse sono tenute alla partecipazione e, comunque, alla attuazione presso le proprie amministrazioni, delle decisioni assunte.

3) Le Province di impegnano ad applicare integralmente quanto previsto e disposto dalla DGR n. 1509 del 21 novembre 2002 e laddove questa non dovesse prevedere determinate fattispecie ad applicare integralmente quanto previsto dal Regolamento del FSE n. 1068/2000;

4) Ogni difforme applicazione di regole e norme, fa carico alla esclusiva responsabilità della Provincia medesima

5) La Regione, viceversa, si impegna a rendere note alla Provincia nuove regole di attribuzione, gestione e rendicontazione che dovessero intervenire successivamente alle norme esistenti

6) La Regione di impegna a pianificare incontri mensili con le Autorità di gestione individuate al fine di raccogliere eventuali difficoltà o difformità di interpretazione ovvero specifiche esigenze che dovessero insorgere. Tali incontri dovranno essere regolarmente verbalizzati e controfirmati assumendo valore di interpretazione e di impegno.

7) La Regione si impegna ad assicurare per ogni Provincia l'assistenza necessaria per adottare ed implementare gli strumenti di monitoraggio informatico (SIMON) tenendo anche conto di eventuali richieste di adeguamento e modifica dovessero pervenire dalle Province stesse.

Vengono inoltre stabiliti i seguenti obblighi.

Le Province si impegnano ad attribuire progetti e finanziamenti unicamente alle sedi operative, dell'orientamento o della formazione, che siano risultate accreditate dalla Regione Lazio.

La Regione Lazio si impegna a comunicare alle Province l'esito della procedura di accreditamento e le eventuali variazioni che periodicamente verranno apportate.

La Regione per ciascuna specifica misura dell'Obiettivo 3 FSE, ovvero di altre programmazioni nazionali o comunitarie, la cui gestione viene conferita alle Province emanerà delle linee guida, derivate dal POR e dal Complemento di programmazione, ovvero da altri documenti di programmazione, ove vengono definiti in maniera compiuta: gli obiettivi, la tipologia delle azioni, le eventuali priorità, la tipologia di allievi, le caratteristiche delle azioni che si intendono realizzare, i tempi di realizzazione.

La Regione trasferisce in termini di cassa a ciascuna Provincia una quota pari all'80% del valore delle attività autorizzate all'atto dell'approvazione della presente Direttiva. A seguito della comunicazione da parte delle Province recante l'esito della certificazione dei rendiconti di spesa e di chiusura delle attività la Regione eroga in termini di cassa un quota finale commisurata al raggiungimento dell'importo massimo riconoscibile pari al 100% del valore delle attività, rideterminato per ogni singolo intervento in relazione ai risultati ottenuti ed agli indicatori di efficacia.

Le Province procederanno ad accreditare ai soggetti attuatori, le anticipazioni secondo le modalità previste dall'articolo 6 della Convenzione tipo di cui al punto 6.11.

Le Province accettano di applicare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Regione gli strumenti di monitoraggio fisico e finanziario previsti. In particolare le Provincie si impegnano ad utilizzare il sistema informativo SIMON per quanto attiene l'avvio delle attività, la certificazione trimestrale ed annuale per ogni singolo intervento.

Laddove le Province non dovessero ottemperare nei tempi e nei modi ad applicare correttamente le disposizioni regionali, sia in tema di attuazione delle misure assegnate che in termini di monitoraggio, la Regione Lazio potrà avvalersi del potere sostitutivo per mezzo della propria struttura amministrativa.

Le Province sono tenute al rispetto della seguente tempistica per esercitare quanto previsto dalla presente Direttiva.

- Entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente Direttiva devono essere pubblicati i relativi Avvisi Pubblici. Gli stessi non potranno avere scadenza durante il mese di Agosto.
- Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico deve essere esaurita la fase di valutazione e devono essere rese pubbliche le graduatorie con la specifica dei "Progetti ammessi", "Progetti non ammessi", "Progetti idonei", "Progetti finanziati".

A seguito dell'emanazione della presente Direttiva le Province ascrivono al proprio bilancio di competenza le risorse assegnate, istituendo differenti capitoli di spesa che consentano la distinzione delle somme ascrivibili al POR Obiettivo 3 FSE degli importi derivati dal bilancio regionale e da altre fonti.

Per il periodo indicato le Province beneficiano dei servizi di Assistenza Tecnica in essere presso la Regione.

6. SPECIFICHE DEGLI AVVISI PUBBLICI DA ADOTTARE DA PARTE DELLE PROVINCE.

PRESCIRZIONI

6.1 Durata	Gli interventi dovranno avere una durata massima di 18 mesi ed essere attuati senza interruzione dalla notifica dell'avvenuto finanziamento nel caso in cui le attività non siano iniziate sotto la propria responsabilità.
6.2 Sub Appalto	E' vietato il subappalto totale dell'intervento finanziato. Si considera subappalto anche il frazionamento delle singole attività che compongono l'intervento in capo a singoli soci dell'Ente o dell'Impresa proponente. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico e comunque non superiore al 30% del valore complessivo del progetto formativo. In ogni caso si applica la normativa prevista in materia dal Regolamento CE n.1685/2000, norma n.1 par.3
6.3 Opportunità di affidamento	La Giunta Provinciale, anche su segnalazione della Competente Direzione Regionale, si riserva di valutare, caso per caso, l'ammissibilità delle istanze presentate da operatori che nel passato siano incorsi in gravi irregolarità nella gestione delle attività loro affidate.
6.4 Monitoraggio dei Progetti	Successivamente all'approvazione da parte della Provincia del Progetto e comunque prima dell'avvio delle attività, al fine di rendere possibile il monitoraggio, i soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare, i dati relativi agli allievi che prenderanno parte al Progetto su supporto informatico. Il floppy disk con il file excel per la rilevazione dei dati fisici potrà essere ritirato presso gli uffici regionali 10° piano stanza n° 93 oppure scaricato dal sito internet www.sirio.regione.lazio.it/formapro/FormaPro.htm - Documenti utili –
6.5 Soggetti proponenti	Possono presentare proposte soggetti singoli o aggregati di soggetti con una sede formativa che risultati accredita secondo la procedura regionale di Accreditamento delle sedi formative. La sede dovrà essere quella presso la quale viene realizzata l'attività. I progetti potranno altresì presentate da ATI, anche intenzionali, purché almeno uno dei soggetti risulti nella disponibilità di una sede accreditata. Nelle more dell'esaurimento delle procedure di accreditamento delle sedi formative, uno o più dei soggetti che presentano il progetto dovranno aver avanzato richiesta di accreditamento di una sede formativa. Ad avvio dell'attività, qualora il progetto risulti tra quelli ammissibili al finanziamento, la sede dovrà comunque essere risultata accreditata.

6.6 VALUTAZIONE	
6.6.1 Valutazione progetti	Per la valutazione dei Progetti la Provincia si avvarrà di un nucleo di valutazione interno nominato dal Dirigente competente. Le operazioni della valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi: a. verifica d'ammissibilità, volta ad accertare la completezza della documentazione richiesta; b. verifica di idoneità tecnica che sarà accertata sulla base di specifici criteri di valutazione
6.7 Motivi di esclusione	***Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti presentati non potranno essere ritenuti ammissibili:*** - La sede presso la quale si realizza l'attività non risulta accreditata - Formulario incompleto - Assenza del formulario - Progetto pervenuto fuori termine - Progetto non coerente con la tipologia e/o il settore di accreditamento - Mancanza della firma del legale rappresentante - Mancanza della dichiarazione d'accettazione della convenzione - Dichiarazione d'accettazione della convenzione con firma non autenticata o, in caso di autocertificazione, assenza della fotocopia del documento di riconoscimento - Mancanza nella dichiarazione d'accettazione della convenzione della specificazione di obiettivo, asse, misura ed annualità - Assenza curricula dei docenti dei soggetti in ATI con sede non accreditata - Assenza curricula degli amministrativi dei soggetti in ATI con sede non accreditata - Assenza curricula del personale coinvolto nel progetto dei soggetti in ATI con sede non accreditata - Non è stato previsto il modulo in applicazione del D. Lgs. 626/94 - Costo/ora del personale in misura superiore a quanto previsto al punto 8.2 - Assenza del preventivo finanziario per la realizzazione dell'intervento - Non identificabile il costo della singola azione - Durata oraria degli interventi e/o numero degli allievi non conforme a quanto previsto dal presente avviso - Azione non a bando - Qualifica in contrasto con le altre legislazioni vigenti e/o non prevista - Assenza della delibera dell'organo di gestione per la presentazione del progetto - Progetto identico ad altro progetto già presentato da altro ente - Assenza dell'atto costitutivo e statuto in copia autenticata o dichiarazione in autocertificazione per copia conforme all'originale dei soggetti in ATI non accreditati - Assenza della copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio dei soggetti in ATI non accreditati - Assenza del certificato penale del legale rappresentante o della dichiarazione in autocertificazione oppure certificato anteriore a sei mesi dei soggetti in ATI non accreditati - Mancanza della certificazione per l'antimafia - Mancanza di autocertificazione dello stato di apprendista, per le richieste dei voucher

	- All'interno dell'ATI non sono specificati i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie dei singoli soggetti, all'interno del progetto - Mancanza della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in ATI
6.8 Criteri di valutazione	***Il punteggio viene attribuito con un massimo di 100 punti. La soglia minima di punteggio che deve conseguire un progetto per essere ritenuto ammissibile al finanziamento è di 50.*** ***I criteri in base ai quali i progetti verranno attribuiti sono i seguenti:*** 1. caratteristiche del soggetto attuatore – Punti 10 2. analisi del problema/obiettivi del progetto – Punti 15 3. struttura progettuale – Punti 25 4. risorse umane – Punti 10 5. economicità – Punti 5 6. interregionalità delle azioni – Punti 10 7. trasferibilità dell'esperienza e validità dei meccanismi di pubblicizzazione e di diffusione – Punti 10 8. coerenza con le politiche del maistreaming per le pari opportunità – Punti 15
6.9 AMMISSIBILITA' DEI COSTI	
6.9.1 Costi per azioni dirette	Le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate nella DGR n.1509 del 21 novembre 2002
6.9.2 IVA	Per quanto riguarda l'IVA si applica la disciplina prevista dalla Norma n.7 del Regolamento CE 1685/2000. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle spese ammissibili si applica il Regolamento CE 1685/2000.
6.10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	
6.10.1 Obblighi comuni a tutti i soggetti	Alle richieste dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, in copia unica la seguente documentazione: - dichiarazione di accettazione della convenzione - formulario, numerato progressivamente, in duplice copia completo di scheda finanziaria ; - dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario;

6.10.2 Accettazione della Convenzione Tipo	Il soggetto proponente deve allegare, in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, la dichiarazione di accettazione delle condizioni espresse dalla convenzione tipo di cui al punto 6.11 *DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO* Il sottoscritto.....nato a .....il.....residente, per la sua carica, in.....via.....tel.....Cap.....in qualità di rappresentante legale del....., debitamente autorizzato con atto del.....dichiara fin da ora di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni espresse nella convenzione tipo.....allegata all'Avviso, pubblicato sul B.U.R.L. n°..... del ..... Relativa al Progetto ..... Presentato a valere sulla Misura..... Annualità _____ Pertanto la presentazione del progetto e la presente dichiarazione devono intendersi come proposte irrevocabili per mesi 6 ai sensi dell'articolo 1329 codice civile. Resta inteso quindi che il rapporto con la Provincia di _____ sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 codice civile con l'avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento delle richieste stesse. *data e firma del legale rappresentante* *(con fotocopia documento di riconoscimento*)
6.10.3 Documentazione relativa al personale previsto nel Progetto	Nell'ipotesi di soggetto proponente accreditato, i dati relativi al personale che verrà utilizzato dovranno essere già in possesso dell'Amministrazione. Nel caso di ATI può esserci da parte degli associati, che non dispongono di sedi accreditate, l'apporto di ulteriori risorse umane necessarie per lo sviluppo del progetto. Da parte di questi dovranno pertanto essere allegati alla domanda di finanziamento i seguenti documenti : - copia dei "curricula" del personale dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento; - copia dei "curricula" del personale amministrativo previsto per l'intervento; - copia dei "curricula" del personale non dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento; - copia di lettera di incarico per il personale dipendente con indicato il ruolo da svolgere nell'intervento;
6.10.4 Certificazione antimafia	***Tale certificazione deve essere prodotta compilando in tutte le sue parti l'allegato modello*** In caso di società tutte le persone di cui all'art.2 comma 3 del D.P.R. 252/98 sono tenute al rilascio della dichiarazione ART.2 comma3 del D.P.R. 252/98 "3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: - alle società;

	- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; - per le società in nome collettivo, a tutti i soci; - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; - *per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."* ***MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA*** Il sottoscritto _____ nato a _____ il_____ residente in _____ via _____ CAP _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/società/impresa _____ C.F. _____ P.IVA _____ Con sede legale in _____ via _____ CAP _____ DICHIARA Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)" data firma estremi del documento di riconoscimento o fotocopia
6.10.5 Documentazione ulteriore per soggetti che partecipano all'ATI con sedi non accreditate	a. copia del documento di iscrizione alla C.C.I.I.A., laddove prevista b. atto costitutivo e statuto in copia autentica; c. certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16-3-42,n. 267) e le cariche sociali; d. bilancio e relazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ultimo esercizio finanziario; La documentazione di cui ai punti a) e c) può essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive) del D.P.R n. 445/2000.

6.10.6 Documentazione ulteriore per le costituende ATI	dichiarazione di intenzione a costituirsi in A.T.I., indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del Progetto presentato;
6.10.7 Documentazione già in possesso dell'amministrazione	Qualora il soggetto proponente abbia già operato con l'amministrazione provinciale, per la documentazione non soggetta a scadenza il soggetto dovrà indicare gli estremi di presentazione degli atti già depositati e comunque rimasti invariati, specificando il codice Ente.

6.11 Convenzione	*Convenzione Tipo* **CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DELLE AZIONI PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO OBIETTIVO 3 – 2000-2006 – MISURA _____ - ANNUALITA' _____** TRA la Provincia di _____ E Il Soggetto Proponente, di seguito indicato soggetto attuatore Si conviene e stipula quanto segue **Art. 1** **(Affidamento)** La Provincia di _____ affida al soggetto attuatore così come risulta costituito e rappresentato la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell'allegato Avviso pubblico. **Art. 2** **(Disciplina del rapporto)** Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente. Il Soggetto attuatore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili (Regolamento CE 1685/2000) nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000). Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Provincia sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controllo. **Art.3** **(Termine iniziale e finale)** Il Soggetto attuatore s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione e finanziamento dell'intervento. Il Soggetto attuatore prende atto che la suddetta notifica avverrà con pubblicazione sul BURL della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, dei progetti ammessi ma non finanziati e dei progetti esclusi. Il Soggetto attuatore s'impegna altresì ad ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'ammissione a finanziamento. **Art.4** **(Ulteriori adempimenti)** Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso la sede centrale del soggetto stesso ubicata nel territorio della Provincia. Il soggetto attuatore si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Provincia le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Provincia e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il soggetto attuatore è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

	Art. 5 **(Modalità di esecuzione)** Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel progetto finanziato. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura provinciale competente e da quest'ultima autorizzata. **Art.6** **(Modalità di erogazione del finanziamento)** L'importo del finanziamento verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità: Primo svincolo, pari al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento,entro 30 giorni all'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura e documentazione attestanti la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione, nonché della certificazione antimafia aggiornata. Secondo svincolo, pari al 40% della sovvenzione, previo ricevimento della fattura e documentazione idonea a comprovare l'impegno del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di primo svincolo. Terzo svincolo, pari al 20% della sovvenzione entro 30 gg. dalla approvazione del rendiconto che dovrà essere presentato con le modalità e nei termini previsti ai sensi dalla D.G.R. 1509 Capp. 5 e 6, nonché ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 6/99. La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it **Art.7** **(Disciplina delle restituzioni)** Il Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro lo stesso termine di 90 gg. Mediante versamento su c/c postale n. _____ intestato alla tesoreria della Provincia di _____, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività del Progetto di cui alla determinazione dirigenziale n. ..... del ..... ». **Art. 8** **(Disciplina sanzionatoria)** In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile ed aquiliana. **Art. 9** **(Divieto di cumulo)** L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente convenzione.
6.12 Obblighi	Alla domanda in bollo dovrà essere allegata , pena la non ammissibilità, in copia unica la seguente documentazione: - dichiarazione di accettazione della convenzione; - formulario numerato progressivamente in duplice copia; - dichiarazione di autenticità delle dichiarazioni contenute; - documentazione richiesta per i soggetti proponenti al punto 6.10

6.13 Termine di presentazione	Le domande in bollo dovranno essere presentate, in busta chiusa e ciascuna singolarmente, entro le ore le ore 12 del 60° giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURL presso Provincia di _____ – Assessorato Scuola Formazione e Politiche del Lavoro , Via _____ – _____ -. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Provincia di _____ – Avviso Pubblico Ob. 3 FSE Misura _ - Annualità _____" . Le domande dovranno essere sottoscritte , pena l'inammissibilità dal legale rappresentante (o delegato con procura speciale) del soggetto proponente . **MODELLO DELLA DOMANDA** Il sottoscritto _____ nato a _____ Il_____ residente a _____ Indirizzo _____ n. _____ Prov _____ in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell'ATI costituita/costituenda da _____ _____) in riferimento all'Avviso Pubblico della Provincia di _____ "Attuazione Obiettivo 3 – FSE 2000-2006 – Annualità _____ – Misura __ ", approvato con D.G.P. n. _____ del _____ CHIEDE **Di essere ammesso al finanziamento per €. _____ per il progetto avente per Titolo _____.**
	DICHIARA Che, qualora approvato, l'intervento verrà realizzato presso la sede formativa, per la quale è stata avanzata richiesta di accreditamento alla Regione Lazio, ricadente nel territorio di competenza della Provincia che ha emesso l'Avviso pubblico e ubicata in Città _____ ,Via _____, n. _____ Dichiara inoltre che per il medesimo progetto non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie Dichiara inoltre che la documentazione richiesta è all'interno del plico allegato che è composto da n. pagine _____ compresa la presente. Data Timbro e firma del legale rappresentante ***Allegare fotocopia del documento di chi firma***
6.14 Formulario	Per la formulazione delle richieste di finanziamento dovrà essere utilizzato il formulario denominato "formulario Ob.3 FSE" allegato in formato .xls

6.15 DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO	**6.15.1 Regolamento CE (68/01)**	*Le Misure oggetto della Direttiva possono concernere tra l'altro il finanziamento di azioni di formazione che per le imprese beneficiarie si configurano come aiuti di stato, in quanto tali tenuti al rispetto della normativa comunitaria prevista in materia.* *La normativa comunitaria applicabile è la seguente:* *Regolamento CE 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;* *Regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (regola del "de minimis")* *Le imprese interessate dovranno optare per l'uno o l'altro Regolamento producendo apposita dichiarazione allegata alla richiesta di finanziamento indicando il regime per il quale intendono optare.* ***Si riportano qui di seguito, nei termini essenziali, le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di stato da parte delle imprese.*** **Regolamento CE 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;** Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato imprese grandi medie e piccole. La disciplina prevista in tale regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o Consorzi, sia dagli organismi formativi o enti bilaterali o associazioni di categoria, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo. Il regime di aiuti alla formazione si applica a tutti i settori, esclusi quello agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE), disciplinato dagli Orientamenti agricoli (GUCE serie C del 1.2.2000), e quello dell'industria carbonifera e siderurgica, cui si applica il trattato CECA. L'applicazione nel caso dei settori sensibili (costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, pesca, trasporti) è prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi. Il presente regime non si applica inoltre agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti ultimi orientamenti. Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura prevista dal Regolamento. Ai fini dell'applicazione dei massimali di contributo previsti si definisce: ***formazione specifica*** quella che comporta l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria. La possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta; ***formazione generale*** quella che assicura l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari. In questo ambito la nozione di competenze trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui l'accessibilità alla formazione sia garantita a personale dipendente da imprese diverse ovvero organizzata

		nell'ambito di una collaborazione fra varie imprese. In ogni caso, i processi di formazione sono considerati "generali" nei casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata. Nel caso di aiuti alla formazione specifica erogati alle grandi imprese situate al di fuori delle zone che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art.87 par. 3 punto c) del Trattato, la concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica che l'attività formativa per la quale si richiede il finanziamento di cui al presente regime sia aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente svolta. A tal fine sarà messo a confronto l'ammontare delle risorse destinate alla formazione nell'anno a regime con quello dei 2 anni precedenti, durante i quali l'impresa non ha beneficiato di aiuti alla formazione. L'incremento delle risorse destinate alla formazione deve essere superiore all'ammontare dell'aiuto ricevuto a tale titolo dall'impresa beneficiaria. Gli aiuti concessi in virtù del presente regime non possono essere cumulati con altri aiuti. Per le azioni del presente avviso si considera "formazione generale": - la formazione linguistica - la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica con riferimento a: - applicativi per office automation - fogli elettronici, videoscrittura, database, software di presentazione-linguaggi di programmazione; - la formazione di base per l'impresa, relativa a elementi di marketing, contabilità, normativa fiscale, management, - tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale.
	6.15.2 Regolamento CE (69/01)	<u>Regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (regola del "de minimis")</u> Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o Consorzi, sia dagli organismi formativi o enti bilaterali o associazioni di categoria, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo. I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti "de minimis" alla formazione: - settore siderurgico; - settore dei trasporti; progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori dipendenti da imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio o ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 228 del 9 ottobre 1999) interessate da un progetto di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per i quali esse ricevono aiuti pubblici; attività legate alla produzione, trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse). Anche nell'ipotesi di opzione per il regime "de minimis" il cofinanziamento dovrà essere pari almeno al 20% del costo dell'intervento.

	Normativa Comunitaria - Definizione di Piccola e Media Impresa	Le condizione per definire Piccola e Media Impresa nel rispetto della normativa comunitaria (GU L107 del 30/04/1996) sono: ***Piccole Imprese:*** Piccole imprese sono le aziende che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 7 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 5 Milioni di Euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendente. ***Medie Imprese:*** Medie Imprese sono le aziende che hanno alle proprie dipendenze meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 40 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 27 Milioni di Euro; Tali aziende non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria superiore. Le aziende non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate Grandi Imprese.

REGIONE LAZIO

Assessorato Scuola, Formazione, Lavoro

POR 2000-2006 Obiettivo 3 FSE

AVVISO PUBBLICO

MISURA B.1

Annualità 2002 e 2003

1. Premessa	**1.1 Premessa**	La Regione Lazio intende avviare con l'annualità formativa 2002/2003, a cui si riferisce il presente avviso, una modalità di operare rinnovata e più attenta ai bisogni degli utenti e dei territori. Il processo di delega alle Province, al momento limitata ad alcuni specifici ambiti, propone al centro dell'attenzione della programmazione regionale il tema della "congruenza". Tale tema è da considerare sotto diversi punti di vista: in primo luogo, proprio assecondando il processo di delega, la necessità di operare per specifiche competenze intendendo per queste un processo attraverso il quale, nel rispetto delle singole autonomie, ciascun organismo pubblico opera per le proprie finalità specifiche. In questo quadro alle Province spetta il compito di tradurre i bisogni immediati del proprio territorio, raccordando le politiche della formazione con quelle del lavoro in un insieme comunemente chiamato "politiche attive del lavoro", alla Regione spetta il compito di garantire un'offerta omogenea per qualità e quantità in tutto il territorio regionale. Alla Regione, inoltre, in quanto autorità di gestione del FSE, spetta il compito di adeguare continuamente, con un'azione dinamica che tiene conto dei bisogni e dei risultati, il sistema formativo regionale. Tale adeguamento avviene, se necessario, attraverso l'innovazione e la sperimentazione di nuove procedure, trasferendo le buone prassi in un'azione diretta sulle province, ovvero in un'attività di *benchmarking* tra le province stesse. Altro tema al centro dell'attenzione è il sistema di soggetti che operano in convenzione sia con la Regione che con le Province. L'accreditamento delle sedi formative e di orientamento consente la definizione di una platea di partner identificabili e "certificati", sia a garanzia degli organismi pubblici ma soprattutto a garanzia dell'utente. L'accreditamento delle sedi è certamente una sperimentazione, solamente alla luce dei risultati ottenuti sarà possibile valutare quanto e come l'offerta formativa nel Lazio sia effettivamente migliorata. Il presente avviso si inquadra anche nel più generale processo che la Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), intende privilegiare e cioè l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato. Questa priorità si inquadra nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale ed a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro. Proprio per la specificità delle motivazioni appena espresse, la Regione intende incentivare anche la sperimentazione di progetti interregionali, in un'ottica di collaborazione tra enti territoriali che possa aumentare il livello di efficacia e di adeguatezza dell'azione rivolta a gruppi svantaggiati. La Regione, intende, inoltre, con alcune azioni, riconoscere e valorizzare il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni di tutela delle categorie dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale. Altra priorità che si pone in essere col presente Avviso Pubblico è quella della valorizzazione del momento comunicativo all'interno delle categorie sinora trattate e per le quali la misura in oggetto è destinata. Per la messa in opera di tale momento, alcune attività della misura B1 confluiranno nelle specifiche competenze dell'Istituto "Montecelio" per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad essa connesse, costituito con L.R. 25 maggio 1989 n. 27. Alla luce di queste considerazioni è stato elaborato il presente avviso cercando di ottemperare le esigenze di adeguamento con quelle di continuità, offrendo a tutti i soggetti interessati dal processo maggiore chiarezza e trasparenza.

	1.2 Normativa di riferimento	**Normativa generale** ***a. Comunitaria*** ➢ Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30/5/2000 Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sug interventi dei Fondi strutturali; ➢ Regolamento (CE) 1447/2001 della Commissione del 28/6/2001 Modifica del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; ➢ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d Stato a favore delle piccole e medie imprese; ➢ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiut d'importanza minore (<<de minimis>>). L'applicazione di tale disposizione ricorre nel solo caso in cui l'azione proposta dall'azienda configuri una situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato; ➢ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiut destinati alla formazione L'applicazione di tale disposizione ricorre nel solo caso in cui l'azione proposta dall'azienda configuri una situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza su mercato; ➢ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/199 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controll dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali; ➢ Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e de Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo; ➢ Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000. Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; ➢ Regolamento (CE) n. 1447/2001 della Commissione del 28 giugno 2001. Modifica al regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; ➢ Regolamento (CE) n. 1260/1999 della Commissione del 21 giugno 1999. Disposizioni generali sui Fondi strutturali. ***b. Nazionale*** ➢ Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e relative disposizioni attuative: ▪ Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale de 13 gennaio 2000 n. 91 "Regolamento recante norme per il finanziamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro de disabili" che, tra le altre cose, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto al sistema di inserimento lavorativo; ▪ schema di Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 che detta gli indirizzi relativi alla promozione dell'inserimento mirato e regolamenta i vincoli e le opportunità per le aziende. ➢ Legge n. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (con specifico riferimento all'art. 16); ➢ Legge n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzion e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". ➢ Documento della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali su "Standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici pe l'impiego", approvato il 16 dicembre 1999; ➢ Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".

		c. Regionale ➢ Legge regionale del 15/2/92 n.23. Ordinamento della formazione professionale e successive modifiche ed integrazioni; ➢ Legge regionale 27 giugno 96 n.24. Disciplina Cooperative sociali; ➢ Legge regionale 25/7/96 n.29. Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione e successive modifiche ed integrazioni; ➢ Legge regionale del 7/8/98 n.38. Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro"; ➢ Legge regionale n. 6 del 1999; ➢ Legge regionale del 1/9/99 n.19. Istituzione del prestito d'onore. **Normativa specifica per la misura** ➢ D.G.R. 1509 del 21 novembre 2002, pubblicata sul Supplemento ordinario del BURL del 20/01/2003; ➢ D.G.R. 1510 del 21/11/2002, pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 suppl. ord n. 6 del 30/01/2003 ➢ POR Ob. 3 della Regione Lazio 2000/2006; ➢ Complemento di programmazione POR ob. 3 Regione Lazio 2000/2006.
	1.3 Obiettivi	**Obiettivi generali** ➢ Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati **Obiettivi operativi** ➢ Migliorare la qualificazione di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e sostenerne l'inserimento lavorativo ➢ Sostenere lo sviluppo di impresa prioritariamente cooperativa e le opportunità di autoimpiego, da parte di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati ➢ Porre i disabili in condizione di pari opportunità rispetto al lavoro ➢ Sostenere le piena integrazione degli appartenenti ai gruppi svantaggiati nella società dell'informazione ➢ Operare in termini preventivi per contenere fenomeni di devianza sociale e delinquenza.
2. <u>Azioni</u>	**2.1 Tipologia di azioni**	Le azioni attraverso le quali si intendono perseguire gli obiettivi definiti nella Misura sono di tre tipologie: ➢ Azioni di assistenza a strutture e sistemi ➢ Azioni di accompagnamento ➢ Aiuti alle persone Queste tipologie possono consentire un approccio poliedrico ai problemi dei vari contesti di riferimento. Attraverso di esse è infatti possibile intervenire in maniera compiuta esprimendo anche una concreta capacità di individuare e favorire l'implementazione di strategie di anticipazione dei fabbisogni formativi e degli scenari strutturali legati al tema dell'inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di svantaggiati. Le azioni di "studio e ricerca" non sono ammissibili se non coordinate con altra azione formativa. Difatti, l'azione di ricerca "tout court", non può essere ammessa a finanziamento se risulta autonoma e indipendente da qualsiasi attività formativa, intendendo, con tale terminologia ogni attività riconducibile all'ambito della formazione (sia corsuale sia non corsuale) Inoltre, tale attività formativa, deve risultare prevalente sull'azione di studio/ricerca. Pertanto, anche nel caso di attività di "studio e ricerca" occorre fare riferimento ad una sede accreditata.

	2.1.1 Aiuti alle persone	Le tipologie di azione definite nel complemento di programmazione sono: ➢ Percorsi di formazione finalizzati all'inserimento nella societ dell'informazione ➢ Incentivazione ed aiuto all'autoimpiego e alla creazione di imprese sia nella forma individuale che in quella societaria, anche cooperativa soprattutto sociale, da parte dei soggetti svantaggiati ➢ Formazione all'imprenditorialità nel campo dell'economia sociale ➢ Messa in opera di strumenti di orientamento e counselin personalizzati, rivolti a soggetti e ad imprese ➢ Analisi delle potenzialità lavorative individuali ➢ Percorsi di formazione per consentire un più agevole inserimento ne mercato del lavoro ➢ Interventi di formazione professionale di base o mirati all'inserimen specifico nel mondo del lavoro ➢ Aiuti e sostegno al salario di inserimento. Le azioni si realizzano attraverso: ▪ Interventi formativi finalizzati alla creazione di impresa ▪ Interventi formativi, preferibilmente realizzati in collaborazione con imprese, indirizzati all'acquisizione di competenze nel campo dell società dell'informazione ▪ Interventi formativi ad indirizzo imprenditoriale, preferibilmen condotte in collaborazione con imprese che diano la possibilità c inserimenti lavorativi o di stage esperienziali. ▪ Interventi formativi mirati all'acquisizione di competenze di base trasversali ▪ Percorsi integrati orientamento/formazione/tutoraggio/ finalizzati all autoimprenditorialità mediante esperienze di impresa cooperativa i ambiente protetto ▪ Interventi formativi riservati a soggetti disabili occupati, attraverso l stipula di convenzioni individuali, al fine di favorirne un proficu inserimento nella posizione lavorativa assegnata (anche presso l singola impresa in cui il disabile è collocato).

	Assistenza a strutture e sistemi	Le tipologie di azione definite nel complemento di programmazione sono: ➢ Formazione di figure di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati ➢ Formazione degli operatori di settori pubblici e privati da impegnare in servizi specialistici per metterli in grado di progettare iniziative integrate d'inserimento ➢ Specifici aiuti mirati, anche di ordine finanziario volti ad incentivare l'inserimento ed a superare barriere nell'utilizzo lavorativo di soggetti svantaggiati. Le azioni si realizzano attraverso: ▪ Interventi formativi mirati alla creazione di figure professionali con specifiche competenze di inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati ▪ Interventi di acquisizione e riadeguamento delle competenze di operatori pubblici e privati già operanti in strutture di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, mirati a migliorare le metodologie e le tecniche di intervento nella progettazione e realizzazione dei percorsi di inserimento. **Saranno valutati prioritariamente gli interventi formativi e di aggiornamento rivolti ai volontari ed agli operatori del terzo settore, finalizzati a qualificare il sistema delle relazioni con le Istituzioni nell'ambito della progettazione partecipata prevista dalle normative di settore, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 2000, n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".**

773	**2.1.3 Azioni di Accompagnamento**	Le tipologie di azione definite nel complemento di programmazione

		sono: ➢ Accompagnamento al lavoro, anche nella forma dell'assistenza tecnica e del sostegno psico-sociale, secondo percorsi stabiliti dalle specifiche convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, e con le imprese destinatarie ➢ Coinvolgimento formativo e sostegno materiale alle famiglie di disabili soprattutto nei casi di formazione a distanza e di tele-lavoro ➢ Sostegno ed incentivazione al tele-lavoro ed alla formazione a distanza per persone temporaneamente impedite alla mobilità sul territorio ➢ Studi ed analisi sulle modalità attuative e sulla realizzazione degli interventi con particolare riferimento alla verifica dell'attuazione del mainstreaming ➢ Sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione delle attività previste anche ai fini delle promozioni della cultura dell'inclusione sociale. Le azioni si realizzano attraverso: ▪ Percorsi integrati, in partenariato con strutture ed associazioni di assistenza e reinserimento di soggetti svantaggiati, finalizzati a sperimentare dispositivi di telelavoro. Per tali sperimentazioni dovranno essere previste necessariamente la complementarietà di interventi quali: - La formazione, anche a distanza - Il sostegno tutoriale all'applicazione delle tecnologie informatiche al lavoro - La messa a disposizione delle attrezzature informatiche e telematiche - La creazione o l'acquisizione di specifici software. ▪ Sensibilizzazione, realizzata in partenariato con strutture di assistenza pubbliche e private, associazioni delle famiglie, associazioni e strutture di assistenza o di inserimento sociale e lavorativo finalizzata a: - Conoscere attraverso appositi interventi informativi, le opportunità formative ed occupazionali specificatamente indirizzate a soggetti svantaggiati - Operare per una integrazione dei servizi e delle reti che intervengono nella assistenza, istruzione, formazione, inserimento lavorativo, sostegno post inserimento dei gruppi disagiati. ▪ Realizzazione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili

	2.2 Tipologia degli interventi -	**I parametri di durata sono così definiti:** Aiuti alle persone

	Parametri di Durata.	➢ Interventi formativi mirati alla creazione di impresa della durata di 800 ore con 200 ore aggiuntive di sostegno alla creazione di impresa con l'utilizzo del voucher con un numero di allievi non inferiore a 12; ➢ Interventi mirati alla formazione imprenditoriale della durata massima di 800 ore e minima di 400 di cui almeno il 30% in situazione esperienziale in impresa, per un numero di allievi non inferiore a 12; ➢ Moduli formativi brevi, valevoli per tutte le tipologie di intervento, della durata massima di 120 ore un numero di allievi non inferiore a 15. Azioni di Assistenza a strutture e sistemi ➢ Interventi formativi di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di gruppi svantaggiati della durata complessiva massima di 600 ore per un numero di allievi non inferiore a 15 ➢ Interventi formativi miranti all'acquisizione e riadeguamento delle competenze di operatori pubblici e privati già operanti in strutture di reinserimento di soggetti svantaggiati della durata complessiva massima di 200 ore per un numero di allievi non inferiore a 12; Azioni di accompagnamento ➢ Interventi volti a favorire il telelavoro di durata complessiva di 1000 ore per un numero di allievi non inferiore a 12; ➢ Azioni di sensibilizzazione, realizzata in partenariato, della durata massima di 1000 ore; ➢ Ricerche, Studi, Indagini di durata massima di 8 mesi dall'affidamento
	2.3. Parametri di costi	**I parametri di costo sono così definiti:** Aiuti alle persone ➢ Interventi mirati alla creazione di impresa fino ad un massimo di € 12 per ora/allievo/formazione. ➢ Interventi mirati alla formazione imprenditoriale in collaborazione con imprese fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione ➢ Interventi formativi mirati all'acquisizione di competenze trasversali fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione ➢ Interventi orientativi fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione ➢ Interventi formativi brevi fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione Azioni di Assistenza a strutture e sistemi ➢ Interventi formativi di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di gruppi svantaggiati fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione ➢ Interventi formativi miranti all'acquisizione e riadeguamento delle competenze di operatori pubblici e privati già operanti in strutture di reinserimento di soggetti svantaggiati fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione. Azioni di accompagnamento ➢ Interventi volti a favorire il telelavoro fino ad un massimo di € 12 per ogni ora/allievo/formazione. ➢ Azioni di sensibilizzazione, realizzata in partenariato, fino ad un massimo € 100.000,00 ➢ Ricerche, Studi, Indagini fino ad un massimo € 100.000,00
	2.4 Priorità trasversali	In sede di valutazione verrà riconosciuto ai progetti un valore aggiunto, in termini di punteggio, qualora vi siano elementi significativi che identificano le priorità in ordine a: Progetto realizzato in territorio Obiettivo 2 = 1 punto Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne = 1 punto Ricadute sullo sviluppo locale = 0,5 punti
3. Risorse finanziarie	**3.1 Risorse finanziarie**	La disponibilità residua del Complemento di Programmazione Obiettivo 3 per le annualità 2002 e 2003 corrisponde a € 8.000.000,00.

	a bando	
	3.2 Ripartizione delle risorse	Al fine di rendere più omogeneo lo sviluppo del territorio regionale, le risorse finanziarie per il territorio provinciale sono così ripartite: VT 504.867,56 RI 227.190,40 RM 5.974.266,10 LT 841.445,93 FR 841.445,93
4. Destinatari	**4.1 Destinatari degli interventi**	Disabili fisici e psichici, immigrati extracomunitari, detenuti ed ex detenuti, sieropositivi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, minoranze etniche, nuove fasce di povertà, personale che opera nei servizi sociali, operatori scolastici e del sistema formativo, datori di lavoro, imprese.
5. Proponenti e Attuatori	**5.1 Proponenti e Attuatori**	Possono presentare proposte: ▪ soggetti che risultino accreditati secondo la procedura regionale di Accreditamento delle sedi formative o di orientamento, riferita anche alla idoneità per utenze speciali. La proposta deve essere riferita esclusivamente alla sede ed alle relative attività formative e/o di orientamento accreditate ▪ ATI, anche intenzionali, alla quale partecipi almeno un soggetto titolare di sede accredita presso la quale viene svolta l'attività formativa o di orientamento. Nelle more dell'esaurimento delle procedure di accreditamento delle sedi formative e/o di orientamento, è necessario che il soggetto proponente, anche se componente dell'ATI, abbia presentato domanda di accreditamento per la sede interessata dal progetto. L'avvio dell'attività è subordinata, qualora il progetto risulti tra quelli ammissibili al finanziamento, all'accreditamento della predetta sede formativa e/o di orientamento anche per la tipologia di utenza speciale alla quale l'intervento si riferisce. Al fine di verificare la coerenza degli interventi proposti con il settore di accreditamento della sede e della loro rispondenza con le finalità delle azioni a bando, i soggetti proponenti, pena la non ammissibilità, sono tenuti ad utilizzare negli appositi spazi del formulario, il sistema classificatorio indicando: il codice Settore secondo la classificazione ISFOL-ORFEO il codice relativo alla tipologia dell'intervento. I suddetti codici sono indicati nell'apposita sezione del formulario elaborato in formato excel, che potrà essere reperita sul sito internet www.sirio.regione.lazio.it
6. Prescrizioni	**6.1 Durata**	Gli interventi dovranno avere una durata massima di 12 mesi
	6.2 Sub Appalto	E' vietato il subappalto totale dell'intervento finanziato. Si considera subappalto anche il frazionamento delle singole attività che compongono l'intervento in capo a singoli soci del soggetto proponente. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico e comunque non superiore al 30% del valore complessivo del progetto formativo. In ogni caso si applica la normativa prevista in materia dal Regolamento CE n.1685/2000
	6.3 Opportunità di affidamento	La Giunta Regionale si riserva di valutare, caso per caso, l'ammissibilità delle istanze presentate da operatori che nel passato siano incorsi in gravi irregolarità nella gestione delle attività loro affidate.
	6.4 Monitoraggio dei progetti	Successivamente all'approvazione da parte della Regione Lazio del Progetto e comunque prima dell'avvio delle attività, al fine di rendere possibile il monitoraggio, i soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare, i dati relativi agli allievi che prenderanno parte al Progetto su supporto informatico. Il floppy disk con il file excel per la rilevazione dei dati fisici potrà essere ritirato presso gli uffici regionali 10° piano o reperibile sul sito www.sirio.regione.lazio.it/formapro/FormaPro.htm
7. Valutazione	**7.1 Valutazione delle Istanze**	Per la valutazione dei Progetti la Regione Lazio si avvarrà di un nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Regionale

		competente. Le operazioni della valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi: a. verifica d'ammissibilità, volta a riscontrare la completezza della documentazione richiesta e la rispondenza delle azioni proposte alle finalità delle misure, accertate sulla base dei motivi di esclusione indicati nel punto 7.2; b. verifica di idoneità tecnica accertata sulla base dei criteri di valutazione indicati nel punto 7.3
	7.2 Motivi di non ammissibilità	Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti presentati non potranno essere ritenuti ammissibili: - La sede presso la quale si realizza l'attività non risulta accreditata (salvo casi espressamente previsti da D.G.R. 1510 del 21/11/2002, pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 suppl. ord. n. 6 del 30/01/2003) - Formulario incompleto - Assenza del formulario - Formulario in unica copia o non numerato progressivamente - Progetto pervenuto fuori termine - Progetto presentato da soggetto non in coerenza con la tipologia e/o il settore di accreditamento (classificazione ISFOL-ORFEO) - Mancanza del codice relativo alla tipologia dell'intervento - Mancanza della dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario - Mancanza della firma del legale rappresentante - Mancanza della dichiarazione d'accettazione della convenzione - Dichiarazione d'accettazione della convenzione con firma non autenticata o, in caso di autocertificazione, assenza della fotocopia del documento di riconoscimento - Mancanza nella dichiarazione d'accettazione della convenzione della specificazione di obiettivo, asse, misura ed annualità - Mancanza modulo obbligatorio per l'applicazione del D.Lgs. n° 626/94 - Costo/ora del personale in misura superiore a quanto previsto al punto 8 - Assenza del preventivo finanziario per la realizzazione dell'intervento - Non identificabilità del costo della singola azione - Attività formative non rientranti nei limiti temporali e nei parametri indicati dal bando - Azione non a bando - Previsione di una particolare qualifica professionale sottoposta a precise regole legislative non rispettate nel progetto, ovvero qualifica non prevista da alcuna norma vigente. - Assenza della delibera dell'organo di gestione per la presentazione del progetto - Progetto identico ad altro progetto già presentato da altro ente - Assenza dell'atto costitutivo e statuto in copia autenticata o dichiarazione in autocertificazione per copia conforme all'originale dei soggetti in ATI non accreditati - Assenza della copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio dei soggetti in ATI non accreditati - Assenza del certificato penale del legale rappresentante o della dichiarazione in autocertificazione oppure certificato anteriore a sei mesi dei soggetti in ATI non accreditati - Mancanza del modello per la certificazione antimafia - All'interno dell'ATI non sono specificati i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie dei singoli soggetti, all'interno del progetto - Mancanza della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in ATI
	7.3 Criteri di valutazione	Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. La soglia minima di punteggio che deve conseguire un progetto per essere ritenuto ammissibile al finanziamento è di 50/100.

		La valutazione (con i relativi punteggi massimi attribuibili) sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: - Completezza nella descrizione dello scenario di riferimento - Punti 4 - Coerenza dell'analisi di fabbisogno e delle soluzioni adottate - Punti 4 - Rispondenza dell'intervento al bisogno individuato - Punti 6 - Correttezza e completezza nella descrizione delle azioni previste dall'intervento - Punti 6 - Precisione nella individuazione dell'utenza interessata - Punti 8 - Qualità delle ricadute attese in termini di occupabilità - Punti 10 - Completezza e coerenza nella descrizione degli obiettivi dell'intervento - Punti 7 - Completezza nella descrizione dei contenuti delle azioni - Punti 5 - Coerenza del progetto con le priorità trasversali comunitarie (pari opportunità, società dell'informazione, sviluppo locale) - Punti 2,5 - Trasferibilità della proposta - Punti 12 - Qualità delle strategie di pubblicizzazione e disseminazione della proposta Punti 9 - Qualità dell'apporto dei partenars inclusi nel progetto - Punti 5 - Correttezza ed esaustività nella descrizione dell'apporto dei partner - Punti 4 - Completezza nella descrizione dei metodi e degli strumenti di valutazione - Punti 6 - Qualità delle risorse umane utilizzate - Punti 4 - Coerenza tra i profili individuati e le azioni da condurre - Punti 4 - Congruità / Economicità dell'intervento proposto - Punti 3,5
8. Ammissibilità dei costi	**8.1 Spese riconoscibili**	Rientrano in questa voce il costo del lavoro indipendente e dipendente con qualifica di: - formatore senior (max 83,00 €/ora) - formatore junior (max 55,00 €/ora) - tutor (max 30,00 €/ora) - coordinatore/direttore (max 65 €/ora) - esperto/ (max Euro 619,75 giorno/uomo) - direttore di ricerca (max Euro 619,75 giorno/uomo) - ricercatore senior (max Euro 464,81giorno/uomo) - ricercatore junior (max Euro 258,23 giorno/uomo) - rilevatore di dati (max Euro 206,58 giorno/uomo) - lavoro di redazione (max Euro 258,23 giorno/uomo) Per quanto concerne i dipendenti pubblici la ammissibilità dei loro costi,è subordinata alla decisione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dalla norma n. 11 del **Regolamento CE 1685/2000.**
	8.2 IVA	Per quanto riguarda l'IVA e per quanto non espressamente previsto in ordine alle spese ammissibili si applica il Regolamento CE 1685/2000
9. Documentazio	**9.1 Obblighi comuni a**	Alle richieste dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, la seguente documentazione:

da allegare domanda	**tutti i soggetti**	- dichiarazione di accettazione della convenzione - formulario, numerato progressivamente, in duplice copia completo di scheda finanziaria - dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario.
	9.2 Accettazione della Convenzione Tipo	Il soggetto proponente deve allegare, in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, la dichiarazione di accettazione delle condizioni espresse dalla convenzione tipo.
		DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO Il sottoscritto_____ nato a_____ il_____ residente, per la sua carica, in_____ via_____ tel_____ Cap_____ in qualità di rappresentante legale del _____ debitamente autorizzato con atto del_____ dichiara fin da ora di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni espresse nella convenzione tipo allegata all'Avviso, pubblicato sul B.U.R.L. n°_____ del_____ relativa al Progetto_____ presentato a valere sul P.O.R. Regione Lazio – Obiettivo 3 - Asse B - Misura B1 - Annualità 2002/2003. Pertanto la presentazione del progetto e la presente dichiarazione devono intendersi come proposte irrevocabili per mesi 6 ai sensi dell'articolo 1329 codice civile. Resta inteso quindi che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 codice civile con l'avvenuta notifica, a mezzo di pubblicazione sul BURL, della determinazione di approvazione e finanziamento delle richieste stesse. *data e firma del legale rappresentante* *(con fotocopia documento di riconoscimento)*
	9.3 Documentazione relativa al personale previsto nel piano	Nell'ipotesi di soggetto proponente accreditato, i dati relativi al personale che verrà utilizzato dovranno essere già in possesso dell'Amministrazione. Nel caso di ATI composto anche da soggetti non accreditati, questi ultimi, nell'eventuale apporto di ulteriori risorse umane necessarie per lo sviluppo del progetto, dovranno allegare alla domanda di finanziamento i seguenti documenti : - copia dei "curricula" del personale dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento; - copia dei "curricula" del personale amministrativo previsto per l'intervento; - copia dei "curricula" del personale non dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento; - copia di lettera di incarico per il personale dipendente con indicato il ruolo da svolgere nell'intervento.
	9.4 Certificazione antimafia	Tale certificazione deve essere prodotta compilando in tutte le sue parti l'allegato modello In caso di società tutte le persone di cui all'art.2 comma 3 del D.P.R. 252/98 sono tenute al rilascio della dichiarazione ART.2 comma3 del D.P.R. 252/98 "3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: - alle società; - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

		- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; - per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."
		MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA Il sottoscritto _____ nato a _____ il_____ residente in _____ via _____ CAP _____ C.F. _____ in qualità di _____ dell'Associazione/società/impresa _____ C.F._____ P.IVA _____Con sede legale in _____ via _____ CAP _____ DICHIARA Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia)" *data* *firma* *(estremi del documento di riconoscimento o fotocopia)*

	9.5 Documentazione ulteriore per soggetti che partecipano all'ATI con sedi non accreditate	Documentazione ulteriore per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro: a. atto costitutivo e statuto in copia autentica; b. certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante; c. generalità e posizione giuridica della persona autorizzata a rappresentare il soggetto presso gli uffici regionali. Documentazione ulteriore per le imprese e i loro consorzi: d. atto costitutivo e statuto in copia autentica; e. bilancio e relazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ultimo esercizio finanziario; f. certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16-3-42,n. 267) e le cariche sociali; g. copia del documento di iscrizione alla C.C.I.I.A., laddove prevista Documentazione ulteriore per gli enti di diritto pubblico: h. Copia autentica del provvedimento assunto dai competenti organi con il quale si delibera la presentazione/partecipazione della richiesta di finanziamento con espressa indicazione della persona autorizzata a sottoscrivere la stessa. La documentazione di cui ai punti a), b), d), f) può essere prodotta nelle forme previste dall'art.46 (Dichiarazioni sostitutive) del D.P.R n.445/2000.
	9.6 Documentazione ulteriore per le costituende ATI	Dichiarazione di intenzione a costituirsi in A.T.I., indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del Progetto presentato.
	9.7 Documentazione già in possesso dell'amministrazione	Qualora il soggetto proponente abbia già operato con l'amministrazione regionale, per la documentazione non soggetta a scadenza il soggetto dovrà indicare gli estremi di presentazione degli atti già depositati e comunque rimasti invariati, specificando il codice Ente.
	9.8 Condizioni di tutela privacy	Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione regionale nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto della L.675/96 e successive modificazioni.
10. Convenzione Tipo		Il soggetto proponente nell'allegare la "dichiarazione di accettazione della convenzione tipo" accetta integralmente le condizioni di seguito elencate:

Convenzione Tipo

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DELLE AZIONI PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO OBIETTIVO 3 – 2000-2006 – MISURA B1- ANNUALITA' 2002/2003

TRA

la Regione Lazio
E

Il Soggetto Proponente, di seguito indicato soggetto attuatore

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
(Affidamento)

La Regione Lazio affida al soggetto attuatore così come risulta costituito e rappresentato la realizzazione del Progetto ai sensi dell'allegato bando di gara.

Art. 2
(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente.
Il soggetto attuatore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili (Regolamento CE 1685/2000) nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).
Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controllo.

Art.3
(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto attuatore s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione e finanziamento dell'intervento.
Il soggetto proponente prende atto che la suddetta notifica avverrà con pubblicazione sul BURL della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, dei progetti ammessi ma non finanziati e dei progetti esclusi.
Il Soggetto attuatore s'impegna altresì ad ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi a finanziamento.

Art.4
(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.
Il soggetto attuatore si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. L'ente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 5
(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel progetto finanziato.
Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale

		competente e da quest'ultima autorizzata. **Art.6** **(Modalità di erogazione del finanziamento)** L'importo del finanziamento verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità: Primo svincolo, pari al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento,entro 30 giorni all'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura e documentazione attestanti la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione, nonché della certificazione antimafia aggiornata. Secondo svincolo, pari al 40% della sovvenzione, previo ricevimento della fattura e documentazione idonea a comprovare l'impegno del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di primo svincolo. Terzo svincolo, pari al 20% della sovvenzione entro 30 gg. dalla approvazione del rendiconto che dovrà essere presentato con le modalità e nei termini previsti ai sensi dalla D.G.R. 1509 Capp. 5 e 6, nonché ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 6/99. La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it **Art.7** **(Disciplina delle restituzioni)** Il Soggetto attuatore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. Mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività del Progetto di cui alla determinazione dirigenziale n. ..... del ..... ». **Art. 8** **(Disciplina sanzionatoria)** In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile ed aquiliana. **Art. 9** **(Divieto di cumulo)** Il soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente convenzione.
10. Presentazione	**10.1 Termine di presentazione**	Le domande in bollo dovranno essere presentate, in busta chiusa e ciascuna singolarmente, entro le ore le ore 12 del 60° giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURL presso Regione Lazio – Assessorato Scuola Formazione, Lavoro – Direzione Regionale – Formazione e Politiche del Lavoro - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00147 ROMA -. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Regione Lazio – Avviso Pubblico Ob. 3 Misura B1 - Annualità 2002/2003" . Le domande dovranno essere sottoscritte, pena l'inammissibilità dal legale rappresentante (o delegato con procura speciale) del soggetto proponente. **MODELLO DELLA DOMANDA** Il sottoscritto _____ nato a _____ Il _____ residente a _____ Indirizzo _____ n. _____ Prov

		_____ In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell'ATI intenzionale composta da _____) in riferimento all'Avviso Pubblico della Regione Lazio "Attuazione Obiettivo 3 – FSE 2000-2006 – Misura B1 –Annualità 2002 e 2003 ", approvato con D.G.R. n. _____ del _____ CHIEDE Di essere ammesso al finanziamento per L. _____ per il progetto avente per Titolo _____. DICHIARA Che, qualora approvato, l'intervento verrà realizzato presso la sede di _____, nella provincia di_____, Via _____ per la quale è stata avanzata richiesta di accreditamento alla Regione Lazio. Dichiara inoltre che per il medesimo progetto non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie Dichiara inoltre che la documentazione richiesta è all'interno del plico allegato che è composto da n. pagine _____ compresa la presente. Data Timbro e firma del legale rappresentante *(Allegare fotocopia del documento di chi firma)*

PAGINA BIANCA

PROVINCIA DI LATINA

Spes

Sperimentazione di un sistema di politica attiva del lavoro

"un progetto dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL che agevola l'accesso al mercato del lavoro di quanti incontrano difficoltà ad integrarsi o a reintegrarsi"

L'ESCLUSIONE SOCIALE FRA BISOGNI ESPRESSI E SERVIZI PERCEPITI ED EROGATI

DISABILITA'

ABSTRACT DEL REPORT DI RICERCA

Parte Seconda

a cura di
Sergio VISTARINI e Rosario SAPIENZA

Isfol

– Febbraio 2004 –

Fondo Sociale Europeo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

REGIONE LAZIO

INDICE

Premessa

Guida alla lettura della ricerca

PARTE PRIMA -

Ricerca Bibliografica

- *Guida alla lettura*
- *Schede sulla normativa, su atti programmatici e reportistica inerenti programmi, iniziative e misure dal livello locale a livello europeo*
- *Schede su progetti ed esperienze in Italia e in altri paesi U.E.*
- *Schede su portali di informazione*

Mappatura dei soggetti locali preposti all'integrazione socio-lavorativa di categorie a rischio di esclusione

- *Introduzione*
- *Mappatura*

PARTE SECONDA: ***INDAGINE PRESSO I BENEFICIARI***

Nota metodologica

Capitolo I: Immigrazione

1.1 I risultati del focus group

1.2 L'indagine

1.2.1 La compagine degli stranieri nella Provincia di Latina: dati di scenario
1.2.2 L'occupabilità degli immigrati
1.2.3 Latina come contesto d'accoglienza
1.2.4 Le esigenze ed i progetti degli immigrati

Allegati

Il questionario

Le tabelle

Capitolo II: (ex) Tossicodipendenza

2.1 I risultati del focus group

2.2 L'indagine

2.2.1 Le caratteristiche degli (ex)tossicodipendenti nella Provincia di Latina
2.2.2 Opportunità e percorsi di reinserimento tra norma, servizi e realtà
2.2.3 Il contesto sociale e le esigenze di inclusione espresse
2.2.4 I servizi offerti e le necessità espresse

Allegati

Il questionario

Le tabelle

Capitolo III: disabilità

3.1 I risultati del focus group

3.2 Disabilità: dal focus ai casi di studio alla fase di pre-progettazione

3.2.1 Casi di studio Confcooperative

3.2.2 Casi di studio Lila

3.2.3 Casi di studio Cooperativa Millennium

3.2.3.1 Nota di commento

3.2.5 Casi di studio Associazione mondo Cultura

Capitolo IV: (ex) detenzione

4.1 I risultati dell'intervista a testimoni privilegiati

PREMESSA

L'occupazione costituisce in questa fase una forte preoccupazione in sede di Commissione Europea, viste le valutazioni che di recente sono emerse dal Rapporto 2003 della Commissione Lavoro della UE, che pone in rilievo un rallentamento, fra la prima e la seconda metà del 2002, della crescita occupazionale media, passata dallo 0,5% allo 0,2%.. Tale pericoloso andamento potrebbe compromettere l'obiettivo fissato per l'Europa a 25 che, nel 2010, è quello di occupare il 70% della popolazione attiva, comportando ciò la creazione di 22 milioni di posti di lavoro, pari a circa 3 milioni l'anno al netto dei posti di lavoro perduti.

Si deve rilevare che la dimensione globalizzante dei fenomeni economici, finanziari e produttivi non ha per nulla ridimensionato la natura e la capacità dei cosiddetti *localismi*, conferendo paradossalmente ai fattori territoriali una diversa e nuova centralità, caratterizzata da un'incalzante delocalizzazione dei fenomeni che sovente si traduce nel recupero delle peculiarità di un territorio, a sua volta sollecitato a ricercare nuove forme di relazione e cooperazione con altri *cluster* territoriali.

Se è vero che le attività economiche e produttive sono fatte soprattutto di processi relazionali, come detto sempre più a dimensione globale, è vero al contempo che in chiave localistica il carattere generale dell'economia deve confrontarsi con le specificità del contesto sociale di riferimento.

Il mercato, con le sue regole, si incontra e deve confrontarsi con modalità di comportamenti e di regolazioni della sfera sociale connaturate a determinati territori (regioni, comuni, aggregazioni distrettuali, comprensori, sistemi comunque coesi) e

non altrove, determinando con ciò il destino e le stesse forme dello sviluppo, **indissolubilmente legate alla qualità del capitale umano e sociale.**

Il Partenariato locale e i processi di *programmazione negoziata* sono un luogo e una modalità per accompagnare anche la crescita qualitativa delle classi dirigenti locali e, al contempo, la fonte di "un sapere di contesto" non reperibile dai dati statistici ed essenziale per ideare e realizzare programmi e progetti di sviluppo del capitale umano e sociale, inclusi quelli relativi all'inveramento del concetto e delle prassi formative nelle loro diverse accezioni e per attuare idee di sviluppo inclusivo. "*Fare sviluppo locale*", vuol dire, in sostanza, condividere i seguenti principi:

- il territorio è la risorsa fondamentale da cui partire;
- il territorio deve essere concepito come una risorsa complessa, indivisibile e in continuo mutamento;
- la concertazione e la *logica coalizionale* sono il metodo migliore per fare mediazione e sintesi degli interessi;
- il capitale umano e sociale può maggiormente contribuire ai processi di sviluppo, quanto più è istruito sul "sapere di contesto".

Se la Strategia Europea per l'Occupazione punta allo sviluppo fondato sulla conoscenza, risulta allora fondamentale che tale conoscenza parta, in prima istanza, dalla conoscenza del contesto in cui si vive e si lavora, dei vincoli e delle opportunità peculiari del proprio territorio.

Diversamente, le risorse umane sono indotte all'emigrazione e, nei casi di buon livello di istruzione, vanno ad alimentare una perniciosa "*fuga di cervelli*" verso aree maggiormente sviluppate.

Occorre ampliare le possibilità dei sistemi locali e dei soggetti collettivi di raccordare maggiormente le politiche di settore che ricadono nello stesso cluster territoriale, inclusi, ovviamente, gli ambiti di programmazione concertata dei processi di qualificazione del capitale umano.

Tale obiettivo può essere perseguito, introducendo il criterio dell'integrazione delle policy nella valutazione dei programmi che interessano il medesimo *cluster* territoriale, perseguendo in tal modo obiettivi di Convergenza, Concentrazione e Integrazione, a partire dalle prassi della Sussidiarietà.

Nel dibattito comunitario sul **futuro delle politiche di coesione**, si intendono privilegiare proposte in grado di accrescere la competitività di regioni dell'UE che presentino sottoutilizzazione delle risorse, promuovendo offerta di beni pubblici e migliorando le condizioni dei contesti locali (tra cui gli investimenti in formazione e istruzione, istruzione superiore, ricerca, formazione professionale dei giovani, formazione continua dei lavoratori, dei disoccupati, **delle categorie svantaggiate** e di tutti i cittadini).

La stessa OCSE dedica da tempo una particolare attenzione ai temi dello Sviluppo Locale e a tutte le implicazioni e correlazioni con le politiche e i processi formativi e occupazionali all'interno dei fenomeni localistici dello sviluppo. Il Programma LEED (*Local Economic and Employment Development)*, difatti, nel condurre analisi sui fenomeni in atto nei Paesi aderenti e nell'**identificare buone prassi nella promozione di misure sociali e formative correlate ai *localismi***, ha anche di recente sottolineato (con il rapporto "*Upgrading the skills of the low-qualified: a new local policy agenda*", del maggio 2002) l'importanza di incrementare le potenzialità, ancora forse poco esplorate, dei processi di qualificazione del capitale umano e sociale nei *cluster* territoriali interessati da schemi di Sviluppo Locale.

I ruoli che vengono definendosi si portano dietro il proprio bagaglio di esperienze pregresse e di prospettive di crescita, ridefinendo spazi e luoghi e superando quelli che sono i confini soggettuali. L'idea di considerare in chiave "imprenditoriale" l'iniziativa di diversi soggetti presenti nei *cluster* territoriali, che cercano di coordinare i rispettivi ruoli e funzioni in progetti di sviluppo, apportando risorse (umane, strumentali e finanziarie) di diverso tipo, si basa sulla concezione che la crescita nasce da un pluralismo "poliarchico" e non costituisce la risultante di un solo centro ordinatore e aggregative, bensì un fattore di forza ricombinante l'azione dei vari protagonisti.

E' fondamentale che il territorio persegua una vocazione coerente con le proprie specificità e con le potenzialità endogene della sua struttura economica, sociale e culturale, curando il contesto ambientale e l'effetto di sistema e non tanto il singolo fattore di competitività, mantenendone nel tempo l'impatto. Per incentivare i processi di sviluppo è pertanto necessario realizzare in ambito locale un'integrazione a rete degli attori sociali, favorendo una loro organizzazione funzionale e programmatica, piuttosto che burocratica e gerarchica.

Le Amministrazioni Locali coinvolte nelle reti assumono un ruolo comunque fondamentale, assicurando per loro natura la continuità dei risultati delle iniziative e il loro impatto sul territorio. In questo scenario, puntare sull'innovazione, sulla creazione di reti e sulla possibilità di consolidare la cultura della concertazione e della "logica negoziale e coalizionale", diviene il principale percorso per ragionare fattivamente sullo sviluppo locale.

Uno sforzo di organizzazione dei livelli di analisi e di governo, in relazione ai diversi settori e alle diverse finalità (amministrative, di programmazione, di gestione, ecc) costituisce un'azione coerente con il sostegno tecnico-operativo allo sviluppo locale e alla promozione delle concentrazioni interistituzionali nell'ambito dei criteri di sussidiarietà. Il radicamento negli ambiti locali diventa condizione di successo per qualsiasi tentativo di fertilizzare processi di sviluppo non solo economico, ma anche sociale, duraturi, sostenibili ed efficaci.

Se queste sono alcune riflessioni generali sul tema delle reti e del partenariato nei processi di sviluppo a dimensione locale, anche nell'ambito del contrasto all'emarginazione sociale e dell'accrescimento del tasso di occupabilità/occupazione delle categorie deboli della popolazione, le analisi descrittive che seguono, costituiscono alcune sintetiche rappresentazioni quanti-qualitative dei fenomeni oggetto del Progetto EQUAL S.P.E.S., utili a contestualizzare i risultati dell'indagine di campo, più avanti illustrati, sulle caratteristiche e sui bisogni delle principali fasce sociali marginali o a rischio, beneficiarie finali dello stesso progetto S.P.E.S. Vengono anche riportati alcuni dati e informazioni sull'associazionismo nel Terzo Settore e sulle politiche regionali in tema di programmazione degli interventi FSE in favore delle fasce deboli.

LE PRINCIPALI TENDENZE DI ALCUNI FENOMENI SOCIALI

I caratteri della povertà.

La principale caratteristica della povertà italiana è quella di essere territorialmente concentrata.

Nel Mezzogiorno il tasso di povertà è circa il doppio di quello nazionale, nel Nord è poco più di un terzo. L'analisi dell'incidenza delle povertà secondo la tipologia familiare, evidenzia come siano le famiglie numerose (con almeno tre figli) quelle con la probabilità maggiore di essere povere.

Gli anziani soli sono più poveri che il resto della popolazione, seppure la loro condizione sembri migliorare secondo i dati più recenti.

L'invecchiamento della popolazione

L'Italia è uno dei paesi a più elevato invecchiamento grazie ai progressivi incrementi della speranza di vita, e al contempo uno dei paesi con livelli di fecondità tra i più bassi in assoluto.

Sulla base delle più recenti stime (tab. 1) **la popolazione italiana** – dopo aver toccato la sua consistenza massima agli inizi del prossimo decennio – **potrebbe scendere nel 2041 alla stessa dimensione registrata attorno alla metà degli anni '70 (55 milioni), ma con una struttura per età già molto alterata:** il 15,6 % dei residenti potrebbe avere meno di 20 anni ed il 33,6 % più di 65; vi sarebbero, dunque, due anziani per ogni giovane e un vecchio (80 anni e più) per ogni 9 abitanti.

La quota di popolazione anziana (oltre i 65 anni) su quella in età di lavoro è perciò già arrivata in Italia a circa il 30 per cento e, in base alle attuali previsioni demografiche dell'Eurostat, essa è destinata a salire oltre il 65 % nel 2050.

Tab. 1 – La popolazione italiana per grandi classi d'età. 1951-2041 *(v.a. in migliaia)*

Anni	Popolazione Totale	0 - 19	20 - 59	60 e +	65 e +	80 e +	85 e +
1951	47.516	16.462	25.280	5.774	3.895	510	160
1991	56.778	13.308	31.481	11.989	8.700	1.954	728
2001	57.844	11.349	32.457	14.038	10.556	2.389	1.253
2021	58.034	10.230	30.016	17.786	13.882	4.562	2.362
2041	55.044	8.597	24.223	22.222	18.483	6.311	3.557

Fonte: Istat popolazione riferita al 1 gennaio 2000

La mobilità regionale

Il volume complessivo della mobilità interna in Italia – a partire dal 1962, anno in cui ha raggiunto il picco più alto – è andato progressivamente diminuendo per un trentennio. Il lento declino del fenomeno ha, però, manifestato segnali d'inversione a partire dagli anni 90, quando il volume complessivo della mobilità ha ripreso ad aumentare: nell'ultimo quadriennio si è registrata **un'emigrazione netta dal Sud al Nord di 290 mila persone.** Nella mobilità interregionale nuovamente in crescita in tutto il Paese, si osserva una particolare intensificazione dei movimenti dalle Regioni del Mezzogiorno verso il Nord-Est e il Centro.

Nel 2001 si registrano consistenti flussi in uscita dal Sud; in valori assoluti il saldo è stato pari a – 67,8mila unità, in lieve aumento rispetto all'anno precedente. Rispetto alle destinazioni, sono state le regioni del Nord-Est a beneficiare in larga misura dei flussi migratori interni registrando un saldo di +34mila unità (+ di 3,15 nuovi residenti ogni 1000 abitanti.

La popolazione extra-comunitaria

La popolazione straniera legalmente residente in Italia è più che triplicata rispetto alla situazione registrata 10 anni fa (649.000 permessi al 1 gennaio 1992); agli aumenti della presenza straniera determinati dai provvedimenti di regolarizzazione succedutisi negli anni 90 si è avuto un ulteriore incremento (flussi di ingresso per ricongiungimento familiare).

I dati più recenti relativi ai permessi di soggiorno rilasciati a stranieri in Italia risalgono al 1 gennaio 2002: la presenza complessiva ammonta a 1.362.630 stranieri.

La crescita della popolazione extracomunitaria rende sempre più pressante l'esigenza di riconsiderare le politiche di integrazione sociale anche sulla base delle numerose sollecitazioni provenienti dal diritto comunitario.

Il mercato del lavoro non regolare

Con il termine mercato del lavoro sommerso si indicano forme diverse di attività e di condizioni di lavoro. Il lavoro sommerso è una realtà pluridimensionale, di difficile quantificazione e assai mutevole nel tempo. Si tratta di un fenomeno che – come rilevato nel recente Consiglio dei Ministri del Lavoro a Varese, deve essere affrontato con politiche diversificate, ed il cui superamento consente un miglioramento della qualità e della produttività del lavoro e contribuisce al rafforzamento delle politiche di coesione ed inclusione sociale.

Lo sviluppo dell'economia sommersa nella società italiana è assai differenziato sia sul lato dei datori di lavoro che dei lavoratori. **La stima complessiva del sommerso a livello nazionale parla di un valore di circa il 22,3%; a ciò vanno aggiunte le aziende che fanno uso di manodopera irregolare** (17,8%) o che ricorrono sistematicamente all'evasione fiscale e contributiva.

Disabili o "diversamente abili"

Le persone con disabilità sono circa 2.615.000 (dati 2000), pari quasi al 5% della popolazione di sei anni e più che vive in famiglia. Si stima un numero di **bambini disabili fra 0 e 5 anni pari a circa 43.600 unità.** Per quanto riguarda la stima dei disabili che vivono in residenze, non in famiglia, si può parlare di 165.538 disabili o anziani non autosufficienti ospiti nei presidi socio-assistenziali.

Nonostante la L. 68/99 e le numerose iniziative attivate anche grazie a progetti e finanziamenti europei, i livelli di occupazione dei disabili sono ancora piuttosto bassi (tasso di occupazione 21 %).

La condizione familiare è diversificata: il 28 % vive solo, in prevalenza anziani; il 26 % dei disabili fino a 44 anni è coniugato (contro il 47 % dei non disabili). La condizione di disabilità fra i giovani comporta una loro permanenza nel nucleo d'origine.

Il volontariato, il terzo settore e la cooperazione sociale

Si rileva l'esistenza di circa 230.000 istituzioni, a diffusa capillarizzazione in cui operano circa 5 milioni di persone:

- **le associazioni** circa 202.000 che occupano circa 281.000 persone retribuite, che vedono la presenza di oltre tre milioni di persone non retribuite;
- **le organizzazioni di volontariato** circa 26.000, in cui sono presenti circa 50.000 operatori retribuiti cui si aggiungono attorno al milione di volontari;
- **le cooperative sociali** distribuite sul territorio nazionale che assommano a circa 7.000, composte di 196.000 soci ordinari e 16.000 volontari;
- **le fondazioni bancarie** (3000), cui fanno capo circa 100.000 persone;
- **le organizzazioni non governative** (ONG) il cui numero raggiunge le 170 unità, con oltre 15.000 volontari;
- **altre organizzazioni ed istituzioni**, classificabili in quest'area, i cui soci ordinari sono circa 200.000 e circa 16.000 volontari; i soggetti svantaggiati che operano in queste organizzazioni sono stimabili in 22.000;
- **le imprese sociali** che si sviluppano all'interno della rete associativa e del no-profit, che appaiono dotate di notevole vitalità.

Esiste, inoltre, una solidarietà diffusa a livello territoriale: le reti del dono non organizzato e dell'aiuto informale.

Annualmente 231 milioni d'ore d'aiuto sono erogate a vario titolo a persone non conviventi, un modo d'aiuto reciproco che coinvolge circa 20.000 persone.

Gli interventi FSE delle Regioni

Il contributo delle Regioni alla lotta all'emarginazione sociale e per l'eliminazione delle ineguaglianze si è concretizzato nella programmazione FSE 2000-2006.

Al 31 dicembre 2002, è possibile riscontrare che **le Misure B1 e 3.4 dei POR Obb. 3 e 1 risultano essere le più performanti della programmazione FSE,** sia in termini di impegni sia di pagamenti.

Nello specifico, per quanto riguarda le Regioni Ob. 3, a fronte di un valore medio di risorse impegnate sul totale programmato di circa il 39%, si registra un impegno di oltre il 45% per la misura B1 (+6%). Allo stesso modo si evidenzia uno scarto in termini di spesa di circa 4 punti percentuali; la Misura B1 registra infatti pagamenti per un totale di 102.640 Meuro, quasi il 22% della dotazione per attività di inclusione sociale.

GUIDA ALLA LETTURA DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

Per consentire una facile lettura dei risultati prodotti dalla ricerca attivata nella prima fase del progetto SPES, se ne ripercorrono qui brevemente i passaggi fondamentali e se ne motivano le scelte.

→ Ricerca bibliografica

Una prima fase di ricerca è consistita in una analisi desk delle fonti disponibili, in termini di esperienze fatte, di politiche e di riferimenti normativi. La ricerca è avvenuta prevalentemente attraverso internet e ha prodotto una serie di riferimenti dinamici (aggiornabili e consultabili on line) che confluiscono in una banca dati elettronica, oltre che cartacea, a disposizione degli utenti del sito di SPES www.equalspes.it .

→ Mappatura

Partendo dalla consultazione dei partner del progetto ed integrando le informazioni durante tutte le fasi di ricerca si è ricostruita la mappa dei soggetti attivi sul territorio di Latina in ciascuna delle problematiche affrontate dal progetto.

→ Focus group (per l'immigrazione, la disabilità e la tossicodipendenza)

Per approcciare ciascuna problematica si è scelto di condurre una serie di focus group finalizzati ad esplorare le possibilità ed i problemi d'inserimento sociolavorativo delle diverse categorie a rischio di esclusione lavorativa e in cui rappresentanti di enti ed associazioni e attori chiave di ciascun ambito sono stati invitati a partecipare. I focus group organizzati a tal fine sono stati 3: uno relativo alle problematiche della disabilità, un altro orientato ad esplorare le questioni di inserimento di immigrati e

stranieri ed un ultimo sulle questioni relative al reinserimento in seguito ad esperienze di tossicodipendenza. Non essendo risultate, nel territorio di Latina delle associazioni o dei servizi specificatamente dedicati alle persone ex detenute non si è proceduto ad organizzare un focus anche per questa categoria a rischio di esclusione ma si è optato per il reperimento di un certo numero di testimoni privilegiati in grado di fornire informazioni e formulare valutazioni sulla problematica a livello locale.

➔ **Indagini sui beneficiari (per l'immigrazione e la tossicodipendenza)**

Dai focus group è stato possibile sviluppare, per l'immigrazione e l'ex tossicodipendenza, un percorso di domande che attraverso un questionario sono state direttamente somministrate ad un campione di beneficiari finali delle azioni del progetto. Le domande sono volte a ricostruire l'insieme dei bisogni di entrambe le categorie di beneficiari, non solo quelle relative alle esigenze di inserimento lavorativo ma anche altre esigenze di tipo sociale e abitativo. Anche le competenze, le abilità e le aspirazioni del campione sono state sondate nel corso delle interviste, con l'intento di fornire uno spaccato di prima mano delle problematiche ma anche delle potenzialità legate alla specifica categoria sociale. Per quanto riguarda l'area della disabilità, dopo essersi consultati con i testimoni privilegiati presenti al focus e ad un ulteriore incontro, si è deciso di non intraprendere una indagine diretta presso i beneficiari ma di procedere piuttosto ad una raccolta di buone pratiche.

➔ **Raccolta di buone pratiche (per la disabilità)**

Le ragioni che hanno indotto a non procedere con l'indagine diretta presso persone disabili sono state essenzialmente due: 1) innanzitutto la grande disparità di condizioni di disabilità (per grado, condizione e tipologia di disagio) rende velleitario e fuorviante ogni tentativo di raggruppamento in un'unica categoria processabile statisticamente 2) nel caso della disabilità mentale sarebbe stato necessario ricorrere ad una mediazione da parte di familiari o operatori specializzati che sollevava grosse

perplessità di tipo metodologico. Dal focus group si è pertanto proceduto ad approfondire attraverso un'ulteriore sessione di lavoro (arricchita di altre partecipazioni) le esigenze dei beneficiari e allo stesso tempo ad esplorare le risposte prodotte localmente per risolvere il problema. Ne è uscita un'indagine sulle esperienze locali più significative che sono state raccolte e sintetizzate in modo da essere facilmente accessibili e costituire un punto di partenza concreto per sviluppare future azioni integrate coerentemente a quanto previsto dalle finalità del progetto.

Interviste a testimoni privilegiati per la (ex) detenzione

In assenza di enti o associazioni specificatamente dedicate al reinserimento delle persone ex detenute nel mercato del lavoro si è proceduto a selezionare un ristretto gruppo di testimoni privilegiati che, a vario titolo hanno esperienze di accompagnamento di soggetti (ex)detenuti all'interno delle strutture in cui operano. Anche persone con trascorsi di detenzione sono state invitati a prendere parte ai lavori.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto introduce ai dati emersi dalla indagine che, all'interno della ricerca SPES, è stata finalizzata a conoscere i bisogni e la condizione di immigrati ed ex-tossicodipendenti. L'obiettivo specifico delle attività di ricerca del progetto SPES è quello di dotare l'azione del progetto di informazioni e competenze sufficienti a tracciare percorsi di inserimento socioeconomico per le categorie sociali a rischio di marginalità e oggetto di intervento, tenendo conto tanto delle peculiari caratteristiche delle varie sfere di disagio e marginalità, quanto delle specifiche caratteristiche dell'ambiente socioeconomico di riferimento. Al fine di realizzare questo obiettivo l'esercizio di ricerca ha cercato di assolvere a tre esigenze:

- conoscere le reali esigenze di servizi espresse dalle diverse categorie di beneficiari e che siano utili al loro inserimento socioeconomico;
- individuare delle ipotesi di inserimento o reinserimento socio-economico, evidenziando un primo livello di potenzialità e competenze espresse, e perlopiù inespresse, dalla stessa categoria di beneficiari;
- fornire un quadro di riferimento, sintetico ma esaustivo, del contesto socioeconomico di riferimento e della offerta dei servizi attualmente disponibili sul territorio, così come percepiti dai beneficiari.

La presente indagine, quale passaggio metodologico cruciale per la realizzazione della ricerca, ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione degli obiettivi conoscitivi;
- progettazione e redazione di due questionari/griglie di rilevazione, opportunamente strutturati e a schema chiuso (circa 50 quesiti per ciascun questionario);
- selezione e individuazione di un campione qualitativamente rappresentativo dell'universo e dei relativi sub-universi presi in esame

(su segnalazione e di concerto con alcuni membri della Partnership di Sviluppo Geografica - PSG);

- somministrazione di 350 questionari (attraverso la rete locale di operatori del sociale, inclusi quelli attivi all'interno della Partnership di Sviluppo[1]);
- imputazione ed elaborazione dei dati;
- analisi e interpretazione dei risultati conseguiti;
- stesura dei rapporti di ricerca previsti;
- restituzione dei risultati internamente e esternamente alla PSG.

Riguardo all'individuazione degli obiettivi conoscitivi, l'indagine ha essenzialmente preso spunto dalle acquisizioni fatte durante le pregresse fasi di ricerca. Sono stati in particolare i focus group precedentemente realizzati che hanno permesso di focalizzare l'indagine su alcuni aspetti specifici, incoraggiando a concentrarsi verso alcuni aspetti particolarmente importanti a scapito di altri.

I focus group hanno infatti orientato l'approccio delle indagini non tanto alla ricostruzione del contesto, quando ad un'occasione di ascolto da un lato delle aspettative e aspirazioni dei beneficiari finali del progetto, dall'altro delle percezioni che loro hanno di sé stessi e delle proprie potenzialità oltre che della qualità ed accessibilità dei servizi territorialmente erogati. Rispetto ad altri momenti della ricerca, le indagini hanno insomma privilegiato come approccio e finalità il punto di vista soggettivo dei beneficiari finali, considerandolo un appuntamento ineludibile

[1] A tal proposito si ringrazia sentitamente per la somministrazione delle interviste agli ex tossicodipendenti la LILA (120 interviste) e per le interviste agli immigrati l'Anolf (80 interviste), la Coop. Sociale Millennium 2000 (80 interviste), il Movimenti Volontario Famiglia Migrante (50 interviste) e la UIL (20 interviste)

all'interno di una iniziativa orientata alla riprogettazione di un sistema integrato di servizi che è a loro indirizzato, quale è SPES.

In seguito è stato possibile dare corso alla progettazione e redazione di due questionari/griglie di rilevazione, opportunamente strutturati e a schema chiuso (circa 50 quesiti per ciascun questionario). I questionari sono stati costruiti per consentire una somministrazione guidata e fatta di presenza da parte di operatori sociali che, appartenenti alle associazioni no profit coinvolte, non sempre avevano le capacità tecniche di ricercatori, ma che di contro hanno approfondite conoscente del target dell'indagine essendo quotidianamente impegnati nel lavoro con le categorie sociali oggetto di intervento. I questionari per gli (ex) tossicodipendenti e per gli immigrati sono stati costruiti cercando di mantenere batterie di domande confrontabili, in modo da poter collocare il loro eventuale disagio in uno scenario di fondo possibilmente omogeneo, mentre varie domande specificamente dedicate a ciascun partner sono state formulate. I questionari seguono una logica a sezione che prevede: a) informazioni strutturali sull'intervistato (sesso età, soluzione abitativa ecc); b) le sue capacità e competenze lavorative; c) le sue conoscenze ed i suoi apprezzamenti sul contesto locale e sulla relativa capacità e vocazione formale ed informale a favorire l'inserimento sociale; d) le sue aspirazioni, i suoi desideri e i problemi considerati più importanti in una prospettiva di maggiore integrazione.

La selezione e individuazione di un campione qualitativamente rappresentativo dell'universo e dei relativi sub-universi presi in esame è avvenuto su segnalazione e di concerto con alcuni membri della Partnership di Sviluppo Geografica PSG. Il campione non è statisticamente rappresentativo dell'universo considerato per varie ragioni: a) la sua numerosità (350 persone) è quantitativamente insufficiente; b) i criteri di selezione non sono avvenuti in modo sistematico perché manca una fonte di dati capace di fornire una lista completa degli universi di riferimento (il totale degli immigrati o degli (ex)tossicodipendenti della provincia di Latina); c) gli intervistati

sono stati selezionati fra gli utenti dei servizi e quindi all'interno di un sottoinsieme di entrambi i bacini di riferimento che rappresentano una particolare fetta di beneficiari. Quest'ultima considerazione riguarda in special modo l'indagine sugli (ex) tossicodipendenti, dove il gruppo degli intervistati, possono essere più precisamente definiti come utenti dei servizi preposti alla risposta alle problematiche connesse alla tossicodipendenza, indipendentemente dalla specifica posizione della loro storia terapeutica al momento dell'intervista.

Come già accennato, la somministrazione di 350 questionari è avvenuta attraverso la rete locale di operatori del sociale, inclusi quelli attivi all'interno della Partnership di Sviluppo. Il team di rilevazione è stato opportunamente formato attraverso una riunione apposita dove diversi accorgimenti sono stati predisposti al fine di facilitare il compito a persone non specializzate. In tal caso la mediazione (anche linguistica) da parte degli intervistatori è risultata molto preziosa ed ha consentito al questionario di essere "tradotto" e avvicinato al linguaggio e alle competenze cognitive degli intervistati.

Una volta che i questionari sono stati compilati essi sono stati processati da ricercatori professionisti attraverso i tradizionali strumenti statistici (SPSS). L'imputazione ed elaborazione dei dati è avvenuta in modo molto semplice, giacché a causa dello scarso numero di unità di rilevazione sarebbe stato velleitario e statisticamente improponibile processare i dati in modo complesso, elaborando sistemi complessi di calcolo che avrebbero indebolito ulteriormente la rilevanza statistica del campione. Per la stessa ragione ci si è limitati ad incroci semplici, limitando in più possibile di dividere il campione e quindi di ridurne ulteriormente la tenuta statistica.

L'analisi e interpretazione dei risultati conseguiti insieme alla stesura dei rapporti di ricerca previsti ha prodotto il presente documento che combina tabelle, testi

esplicativi e qualche semplice grafico che enfatizza i più importanti risultati emersi. Il tenore interpretativo è volutamente poco spinto, perché essendo questa un'indagine che si propone come strumento di lavoro più che come prodotto conoscitivo autonomo, resta un documento aperto a rivisitazioni interpretative e ad ulteriori possibili approfondimenti che il progetto SPES sta attualmente svolgendo nella attuale fase di implementazione.

Una bozza dei risultati della indagine è stata innanzi tutto condivisa dai ricercatori responsabili con l'intero gruppo della PSG le cui reazioni e i cui suggerimenti hanno confortato i ricercatori e li hanno aiutati a sciogliere alcuni dubbi interpretativi. La restituzione dei risultati ha coinvolto anche in modo più allargato una platea di attori locali all'interno di una presentazione pubblica di una sintesi della ricerca avvenuta a Latina il 13 febbraio 2004. In quella occasione una versione compatta della ricerca è stata presentate e distribuita alla platea.

TERZO CAPITOLO: DISABILITA'

3.1 I risultati del focus group

All'incontro, svolto in data 09 Dicembre 2002, erano presenti circa 15 partecipanti, inclusi rappresentanti delle aziende (Pfitzer e Mapei), rappresentanti dei sindacati e della provincia (si veda l'elenco dei partecipanti).

Questo primo focus è stato molto animato e ha prodotto posizioni diverse, in parte incoraggiate dai diversi ruoli e punti di vista rappresentati. Grande spazio ha avuto l'handicap mentale, realtà affrontata da alcune associazioni rappresentate al focus (in particolare l'ANFAAS).

Alla fine della discussione, durata circa 120 minuti, gli argomenti affrontati sono stati raggruppati, su proposta dello staff, intorno ai seguenti 9 punti:

1. ***La mappatura delle competenze: una necessaria pre-condizione***

Grande assente al focus è stata la Asl, fra le cui competenze è compresa la realizzazione di una "scheda tecnica" con una diagnosi funzionale che riassume il lavoro di certificazione della invalidità e delle "funzioni residue" che rendono il disabile idoneo a svolgere le mansioni per le quali è arruolabile nel mercato del lavoro. A giudizio unanime dei partecipanti al focus, la Asl non solo non svolge affatto questa funzione, ma resta anche poco chiaro quali persone chiave all'interno della struttura abbiano competenze e funzioni per ottemperare a questa e ad altre esigenze.

La mappatura delle competenze dei disabili è ritenuta il "momento zero" a partire dal quale ogni attività di inserimento dovrebbe essere fatta e senza il quale alcuna strategia di inclusione può essere implementata.

2. *Fra accompagnamento e tutoraggio: per il riconoscimento di una funzione necessaria*

I partecipanti al focus condividono l'idea che l'inserimento nel posto di lavoro dei soggetti disabili debba essere accompagnato da figure dotate della competenza e della sensibilità necessarie a garantire l'accettazione da parte dell'ambiente di lavoro del soggetto disabile e dei suoi eventuali problemi e l'accettazione da parte dello stesso soggetto disabile di un ambiente di lavoro che pretende da lui certi livelli di responsabilità, abilità e competenza. Il come questa esigenza venga assolta ha sollevato varie opinioni, che chiamano in causa le competenze tecniche che possono anche reperirsi in azienda, le componenti umane e psicologiche che possono invece essere rintracciate presso figure specializzate di facilitatori che affiancano l'azienda durante la fase di inserimento ed apprendimento necessaria.

3. *Il ruolo delle "quasi aziende"*

Ampio spazio è stato dato, da diversi interventi, alla necessità e opportunità di disporre di luoghi di lavoro dove le barriere fisiche e culturali potessero essere rimosse, e dove il lavoro dei disabili potesse essere maggiormente valorizzato, con l'obiettivo ultimo di trasformare una "deficienza" in una "qualità specifica", in grado di rispondere, quanto e meglio di altre, alle svariate necessità del mercato. La logica delle cooperative, già presenti a Latina, in grado di crescere e di entrare in relazione con le aziende e con i servizi pubblici, di ospitare personale distaccato dalle aziende in termini stabili o di godere di particolari condizioni economiche, anche in deroga alle normative sull'appalto pubblico, sembrerebbe assolvere a queste esigenze, e gettare le basi su una ipotesi, forte e ben vista dalla totalità dei partecipanti alla

discussione, di "quasi aziende" in grado di combinare una finalità economico-imprenditoriale con una attenzione ed una cura ai problemi della disabilità.

4. Le diverse facce della formazione

Spazio è stato dato nel corso della discussione ai problemi della formazione. Le aziende, in particolare la Pfitzer, hanno espresso l'esigenza di assumere personale dotato di un diploma di scuola media superiore e molti fra i partecipanti al focus hanno fatto eco a questa esigenza cogliendo l'opportunità di migliorare la formazione di alcuni disabili (specialmente i non disabili mentali) per superare una barriera all'occupazione che risulta trasversale ed esula dalla specifica problematica della disabilità. Del resto, vari strumenti tecnologici ed informatici consentono oggi la formazione a distanza e rendono possibile per i disabili accedere alle fonti di formazione e comunicare con esse aggirando le barriere architettoniche che tradizionalmente ne ostacolano l'accesso.

5. Le barriere invisibili

Ma la di là delle più note barriere architettoniche, molti fra i partecipanti al focus hanno denunciato l'esistenza di barriere culturali che si frappongono fra disabili e lavoro. Secondo la maggioranza degli interventi sarebbe soprattutto un complessivo pregiudizio a tenere separati i disabili da posti di lavoro che sarebbero in grado di occupare senza problemi. Le barriere cultuali e invisibili non sono solo frutto di un calcolo opportunistico da parte delle aziende, che hanno tutto l'interesse di reclutare lavoratori normodotati in grado di svolgere varie attività ed eventualmente di cambiarle sulla base delle necessità, ma anche da quei servizi e quelle figure che sono, per definizione, più vicini al disabile, fino a comprendere la sua stessa famiglia di appartenenza. La tendenza iper-protettiva dei familiari spesso nuoce infatti all'iter di inserimento e alla affermazione delle aspettative, dei bisogni e delle speranze di inserimento del stesso disabile. Combattere questi pregiudizi e queste barriere

culturali rappresenta secondo molti un ambito di intervento prioritario.

6. Per una differenziazione e personalizzazione dei percorsi

La disabilità è un vasto mondo che comprende da un lato forme di disabilità fisica, psichica, sensoriale ed intellettiva e dall'altro diversi livelli più o meno gravi di handicap che inficiano più o meno seriamente le capacità lavorative delle persone che ne sono affette. E' pretestuoso e superficiale immaginare di mettere a punto un iter unico capace di assolvere a tutte quelle svariate esigenze. Ad ogni tipo di handicap e al livello di gravità devono corrispondere strategie di inclusione mirate e differenziate.

7. Per un migliore uso del coordinamento

Carente è stato percepito il coordinamento del comparto, animato specialmente da tutta una serie di volenterose ed efficienti organizzazioni che hanno però la tendenza un po' autarchica di risolvere i problemi da sé e di credersi gli unici e i migliori soggetti per farlo. Se i servizi all'handicap possono in un certo senso continuare ad essere concepiti come frutto di una spinta solidale e volontaristica da parte di associazioni no profit, le strategie orientate all'inserimento socio-lavorativo devono invece incentrarsi su un coordinamento più diversificato e specializzato, in grado di dialogare autorevolmente con i contesti di provenienza dei disabili (le famiglie e i servizi) e gli ambiti di lavoro (le aziende, gli uffici, gli uffici di collocamento ecc.).

8. Per un migliore uso delle nuove tecnologie

A Latina il lavoro intorno alla disabilità è percepito come di tipo tutto sommato "classico" e tradizionale. Poca sperimentazione e soprattutto un insufficiente uso delle nuove tecnologie lasciano spazio a nuove e stimolanti prospettive ancora inesplorate nel contesto di Latina. Il 2003, l'anno dedicato alle persone disabili, potrebbe dare luogo a tutta una serie di attività anche sperimentali a cui la provincia

di Latina, anche grazie al progetto SPES, potrebbe attivamente partecipare.

9. Per un migliore uso degli strumenti finanziari e legislativi

Una certa soddisfazione è stata da più parti espressa rispetto alla legge 68, considerata da alcuni partecipanti al focus fra le migliori d'Europa e di gran lunga migliore e più tutelante della precedente legge 462. All'interno della discussione tuttavia, è stata lamentata una non sufficiente capacità dei vari attori a sfruttare a pieno gli strumenti finanziari e tecnici messi a disposizione dalla normativa, che del resto secondo alcuni lascia ancora ampi margini alle aziende per assolvere ai loro obblighi senza farsi effettivamente carico di affrontare il problema, assumendo molti disabili, soprattutto fisici e fino al 70% di invalidità e oltre, che non avrebbero comunque troppi problemi a collocarsi nel mondo del lavoro.

3.2 Disabilità: dal focus ai casi di studio alla fase di pre-progettazione

Il focus sulla disabilità ha avuto un andamento diverso rispetto agli altri due, sull'immigrazione e sulla tossicodipendenza. Le differenze sono state soprattutto le seguenti:

- il focus è stato molto animato e ha prodotto posizioni diverse, in parte incoraggiate dai diversi ruoli e punti di vista rappresentati;
- il focus ha visto la maggiore partecipazione non solo di associazionismo di base, ma di microrealtà che fronteggiano la problematica giorno per giorno, a partire dalla quotidianità della vita familiare;
- il focus ha fatto emergere delle problematicità in qualche modo ostative alla progettazione di rete e si è trasformato in parte in una rivendicazione, quasi politica di maggiore visibilità ed ascolto.

Un po' il cumulo di queste caratteristiche, un po' considerazioni di tipo tecnico e metodologico hanno spinto il team di ricerca della SAIP e i membri del tavolo a verificare attraverso ulteriori incontri la fattibilità e la appropriatezza della prevista indagine diretta sui beneficiari.

A seguito di un incontro che è stato organizzato dopo il focus e che ha coinvolto altri attori locali, si è deciso, di concerto con gli attori locali e con decisione plenaria durate il secondo incontro, di non proseguire nell'ipotesi di portare aventi l'indagine diretta sui portatori di handicap. Questo per le seguenti ragioni:

- il campione sarebbe stato **troppo disomogeneo** perché la gamma di disabilità varia da disabilità fisiche e lievi a disabilità mentali e pesanti e non sarebbe stato assolutamente rappresentativo di nessuna di queste tipologie;
- le **procedure di somministrazioni** sarebbero variate troppo in funzione della disabilità censita, prevedendo l'assistenza di persone intermediarie nel caso di più o meno gravi forme di disabilità mentale e variazioni di alcune (varie) domande specifiche a seconda dei livelli di autonomia e versatilità dei

soggetti intervistati;

- la **soggettività dell'intervistatore** o dell'eventuale mediatore nel correggere le rigidità dello strumento di rilevazione (il questionario) avrebbero per forza di cose distorto l'intento conoscitivo quantitativo e vanificato gli sforzi di sintesi per alcuni degli aspetti più importanti e di merito;
- le **esigenze e le aspettative**, oggetto di indagine non sarebbero state rappresentative della categoria dei disabili ma avrebbe variato in modo troppo ampio a seconda della condizione particolare di ciascun intervistato.

Del resto, la partecipazione dimostrata durante il focus e nel successivo incontro ha incoraggiato il team di ricerca a procedere ad esplorare i contenuti emersi durante il primo focus e a dare a questi una prospettiva di pre-progettualità, secondo quanto previsto nella logica di intervento del progetto SPES.

L'opportunità/necessità di "saltare un passaggio", nel nostro caso l'indagine, per approdare alla progettazione di un sistema integrato ci è stata data anche dalla propensione espressa da diversi soggetti presenti agli incontri di prendere le veci e parlar per conto delle persone disabili, o in quanto operatori, parenti e comunque loro rappresentanti, specialmente quando la disabilità mentale è chiamata in causa. Sebbene questa propensione vada certamente presa cautamente, perché ha in sé dei rischi e incorre in delle possibilità di distorsione, si è considerato che, nel caso specifico i vantaggi di una simile forte responsabilizzazione degli attori avrebbe giovato agli intenti della ricerca. Durante il focus e l'incontro successivo i problemi emersi sono stati ulteriormente discussi e sedimentati. Eccone una breve ricapitolazione:

1. ***La mappatura delle competenze: una necessaria pre-condizione.*** La mappatura delle competenze dei disabili è ritenuta il "momento zero" a partire dal quale ogni attività di inserimento dovrebbe essere fatta e senza il quale alcuna strategia di inclusione può essere implementata. La Asl è ritenuta attore chiave nell'avvio di questa attività. La sistematica assenza della Asl agli incontri e nel lavoro di rete sulla disabilità rende questa pre-condizione ai lavori integrati finalizzati all'inserimento di disabili nel mercato del lavoro assai incerta.

2. ***Fra accompagnamento e tutoraggio: per il riconoscimento di una funzione necessaria.*** L'inserimento nel posto di lavoro dei soggetti disabili va accompagnato da figure dotate della competenza e della sensibilità necessarie a garantire l'accettazione da parte dell'ambiente di lavoro del soggetto disabile.

3. ***Il ruolo delle "quasi aziende".*** Sull'esempio di alcune cooperative, emerge la necessità e opportunità di disporre di luoghi di lavoro dove le barriere fisiche e culturali possano essere rimosse, e dove il lavoro dei disabili possa essere valorizzato, con l'obiettivo ultimo di trasformare una "deficienza" in una "qualità specifica", in grado di rispondere, quanto e meglio di altre, alle svariate necessità del mercato.

4. ***Le diverse facce della formazione.*** Attraverso vari strumenti tecnologici ed informatici esiste ormai la concreta opportunità di migliorare la formazione di alcuni disabili (specialmente i non disabili mentali) per superare una barriera all'occupazione che risulta trasversale ed esula dalla specifica problematica della disabilità.

5. **Le barriere invisibili.** Al di là delle barriere architettoniche esiste l'esigenza prioritaria di combattere dei pregiudizi e delle barriere culturali che si frappongono fra disabili e lavoro: un complessivo pregiudizio, non sono solo frutto di un calcolo opportunistico da parte delle aziende, ma anche da quei servizi e quelle figure che sono, per definizione, più vicini al disabile, fino a comprendere la sua stessa famiglia di appartenenza afflitta, alle volte, da una sindrome di iper-protettività.

6. ***Per una differenziazione e personalizzazione dei percorsi.*** Ad ogni tipo di handicap e al livello di gravità devono corrispondere strategie di inclusione mirate e differenziate, giacchè è pretestuoso e superficiale immaginare di mettere a punto un iter unico capace di assolvere a tutte quelle svariate esigenze.

7. **Per un migliore uso del coordinamento.** Carente è stato percepito il coordinamento del comparto, animato specialmente da tutta una serie di volenterose ed efficienti organizzazioni che hanno però la tendenza un po' autarchica di risolvere i problemi da sé e di credersi gli unici e i migliori soggetti

per farlo.

8. ***Per un migliore uso delle nuove tecnologie*** Il 2003, l'anno dedicato alle persone disabili, potrebbe dare luogo a tutta una serie di attività anche sperimentali a cui la provincia di Latina, anche grazie al progetto SPES, potrebbe attivamente partecipare. A Latina il lavoro intorno alla disabilità è percepito come di tipo tutto sommato "classico" e tradizionale. Poca sperimentazione e soprattutto un insufficiente uso delle nuove tecnologie lasciano spazio a nuove e stimolanti prospettive ancora inesplorate.

9. **Per un migliore uso degli strumenti finanziari e legislativi.** E' stata lamentata una non sufficiente capacità dei vari attori a sfruttare a pieno gli strumenti finanziari e tecnici messi a disposizione dalla normativa. Una certa soddisfazione è stata da più parti espressa rispetto alla legge 68, considerata da alcuni partecipanti al focus fra le migliori d'Europa e di gran lunga migliore e più tutelante della precedente legge 462. Maggiore informazione trasversale in questo senso potrebbe essere fatta.

Dopo aver proceduto a confermare e dare consistenza ai problemi summenzionati, si è proceduto ad approfondire le potenzialità di "risposta" già espresse dal territorio, alla ricerca di quei germi di buone pratiche che potessero essere assunti dalla progettazione integrata voluta dal progetto. Questa idea nasce soprattutto dai tanti stimoli avuto nel corso della progettazione, spesso rivolti a descrivere azioni locali giudicate virtuose. Al fine di procedere alla registrazione di queste pratiche giudicate meritorie di attenzione, si è proceduto a definire una **griglia di rilevazione** che potesse aiutare gli operatori coinvolti a registrare l'esperienza. Ogni volta che si reperisce un'informazione utile e giudicata interessante ai fini dell'indagine, sarà necessario renderla disponibile ed accessibile, stampandola e compilando una scheda che ne presenta il contenuto.

Si riporta qui la scheda:

S.P.E.S. Sperimentazione di un sistema di politica attiva del lavoro IT-G-LAZ-070 *Griglia per la rilevazione di buone pratiche nell'inserimento lavorativo di persone disabili*	
N° della griglia e nome del compilatore	Inserire qui il numero progressivo seguito dal nome di colui che compila la griglia (in modo da tracciarne l'origine e ricostruire eventuali informazioni mancanti)
Titolo dell'azione	
Descrizione dell'azione *	Fornire qui una descrizione succinta dell'azione (un massimo di 10 righe)
Tipologia di disabilità interessata	Specificare qui a quali tipo di disabili si rivolge l'azione e se riguarda anche altre categorie di beneficiari
Lista dei servizi attivati	Elencare qui ad uno ad uno i servizi attivati dall'azione
Elementi di innovazione ed eccellenza	Descrivere qui brevemente quali fattori fanno ritenere l'azione una buona pratica o un'azione innovativa e di eccellenza (non oltre di 5 righe)
Risultati ottenuti	Fornire qui, se possibile, dati numerici sui risultati ottenuti, come il numero di persone disabili inserite nel mercato del lavoro, il numero di utenti coinvolti ecc.
L'ente promotore dell'azione	Inserire qui il nome dell'ente ed il suo eventuale acronimo
Tipo di ente	Specificare se si tratta di un ente pubblico, privato, profit, no profit, ecclesiastico, ecc.
Telefono	
Indirizzo	
Email	
Persona di contatto	
Altri partner coinvolti nell'azione	Se esistono ed hanno un ruolo importante, elencare qui i soggetti che collaborano con l'ente attuatore alla realizzazione dell'azione
Note	Aggiungere qui eventuali altre informazioni giudicate utili e che non rientrano fra quelle previste dalla griglia

* ad esempio: a) le agevolazioni e il sostegno direttamente offerti agli utenti/beneficiari finali, b) i servizi a loro rivolti, c) le azioni di potenziamento del sistema di inserimento sociale (sul sistema pubblico, sul privato sociale, sul settore produttivo), c) gli aiuti indiretti ai settori agli indotti o alle infrastrutture dei contesti di inserimento, d) le azioni propedeutiche (studi, ricerche, valutazioni ecc.).

Lo scopo di questa griglia è stato di consentire di avviare un livello di analisi più approfondito. L'intento originario era quello di permettere la redazione di una relazione di sintesi in cui sarebbero state proposte buone pratiche e raccomandazioni direttamente spendibili nel corso del progetto. In verità, a valle dell'esperienza fatta,

la capacità propositiva delle esperienze raccolte resta parzialmente sottodimensionata. Le esperienze sono discontinue e troppo piccole per poter essere considerate buone pratiche. Si ritiene tuttavia che possano stimolare la discussione e condurre ad ulteriori approfondimenti, e che possano fornire spunti utili e costituire materiale di lavoro per le attività di progettazione previste, anche se in questa veste non si ritiene possano essere materiale utile ad una ampia diffusione. In tutto sono state raccolte 10 schede che raccontato di 48 inserimenti lavorativi e di cui:

- 3 schede che raccontano inserimenti di disabili secondo percorsi sperimentali andati a buon fine (Confcoop, 4 inserimenti);
- 3 relative alla dipendenza di sostanze ed AIDS, afferente quindi più direttamente all'ambito ex tossicodipendenza più che a quello invalidità (raccolte dalla LILA, con oltre 40 inserimenti);
- 3 relative a interviste a disabili auto-collocati senza l'attivazione di un servizio, quasi una esperienza "a contrasto", correlata da una relazione di Millennium che si allega e che provocatoriamente dimostra la capacità del "fai da te" anche nell'ambito della disabilità (Millennium 3 inserimenti);
- 1 scheda molto scarna che meriterebbe di approfondimenti e per questo non troppo interessante che inserisce un solo utente (Mondo Cultura).

3.2.1 Casi di studio proposti da Confcooperative LT

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia n.1** Il compilatore è Giorgi Maria Gloria (0773/695335-335/6486389) ha intervistato Clelia Izzi (0773/540644-335/8124654)
Titolo dell'azione	L'azione non ha un titolo poiché non è un progetto specifico ma è un'azione positiva all'interno della Agenzia Eidos cooperativa sociale integrata
Descrizione dell'azione	Nel caso specifico, la presenza del disabile in cooperativa a livello volontario, come supporto alla segreteria per due volte alla settimana, per un periodo di 6 mesi, ha permesso allo stesso di acquisire quell'autonomia (spostamento in pullman, conoscenza lavori d'ufficio, approccio al computer) e quell'autostima (relazioni in situazione protetta) necessaria a potersi avviare successivamente ad un inserimento lavorativo presso il Comune di Latina Ufficio Vigili Urbani, come borsa lavoro.
Tipologia di disabilità interessata	Ritardo psicomotorio con problemi di relazione
Lista dei servizi attivati	più che dei servizi è stato favorito l'inserimento e l'acquisizione delle competenze di base attraverso il tutoraggio dei soci normodotati e disabili della cooperativa
Elementi di innovazione ed eccellenza	Gli elementi positivi dell'azione, che vengono sostenuti vivamente dall'intervistata, sono la necessità, soprattutto per i disabili psichici di un supporto, un tutoraggio, soprattutto in fase iniziale e della sensibilizzazione e preparazione dei colleghi all'accoglienza del disagiato.
Fonti di finanziamento dell'azione	l'impegno del disabile è stato volontario
Risultati ottenuti	1
L'ente promotore dell'azione	Agenzia Eidos s.c.a.r.l. sociale
Tipo di ente	cooperativa sociale integrata
Telefono	0773/540644

Indirizzo	S.Felice Circeo Via Foscolo 30
Email	cleizz@tin.it
Persona di contatto	Clelia Izzi
Altri partner coinvolti nell'azione	Se esistono ed hanno un ruolo importante, elencare qui i soggetti che collaborano con l'ente attuatore alla realizzazione dell'azione
Note	Questo tipo di inserimento non è proprio quanto richiesto dalla rilevazione, ma riteniamo importante sottolineare questa fase di inserimento "assistito" , di tutoraggio, magari in ambiente protetto che possa favorire le aspettative di autonomia necessarie per il lavoro.

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia n.2** Il compilatore è Giorgi Maria Gloria (0773/695335-335/6486389) ha intervistato Edwige Angotta
Titolo dell'azione	L'azione non ha un titolo poichè non è un progetto specifico ma è un'azione positiva all'interno della Superabile cooperativa sociale integrata
Descrizione dell'azione	La cooperativa Superabile nasce dall'esperienza di altre cooperative sociali di tipo B operanti in provincia, per fornire servizi alle aziende del territorio, in particolare in questo caso assemblaggio, imballaggio ed etichettatura. E' una cooperativa integrata, e in particolare si vuol far riferimento all'inserimento lavorativo di n. 2 soci lavoratori con disabilità mentale.
Tipologia di disabilità interessata	ritardo mentale 80% epilessia e ritardo mentale 75%
Lista dei servizi attivati	la cooperativa ha inserito i due disabili insieme agli altri soci lavoratori, ancora quindi un ambiente in qualche modo protetto, o comunque colleghi capaci di interagire con tale disabilità .
Elementi di innovazione ed eccellenza	Gli elementi positivi dell'azione sono l'integrazione dei due disabili con il gruppo dei lavoratori, la condivisione del percorso di autonomia,la "produttività del gruppo.
Fonti di finanziamento dell'azione	Convenzioni con aziende private
Risultati ottenuti	2

L'ente promotore dell'azione	Superabile s.c.a.r.l. sociale
Tipo di ente	cooperativa sociale integrata
Telefono	0773/318686
Indirizzo	via Tufette Sermoneta
Email	
Persona di contatto	Edwige Angotta
Altri partner coinvolti nell'azione	non è un partenariato ma esistono le aziende in convenzione
Note	Non è un inserimento lavorativo presso enti pubblici o privati, ma ancora attraverso una cooperativa sociale, è importante valutare questa tipologia di impresa come strumento positivo per favorire quel necessario tutoraggio, mediazione, inserimento guidato anche in convenzione con le aziende.

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia n.3** Il compilatore è Giorgi Maria Gloria (0773/695335-335/6486389) ha intervistato Andrea Caiazzo (388/9470840)
Titolo dell'azione	L'azione non ha un titolo poichè non è un progetto specifico ma è un'azione positiva all'interno della Luminosa Ambiente cooperativa sociale integrata
Descrizione dell'azione	L'azione è rivolta all'inserimento di n.1 disabile mentale, insieme a ex tossicodipendenti e ex detenuti, fra l'altro il disabile mentale è stato per un periodo detenuto in manicomio criminale. Da 18 mesi è socio lavoratore della Luminosa Ambiente, si occupa di lavori di giardinaggio, poichè la cooperativa ha una convenzione con un ente pubblico.
Tipologia di disabilità interessata	ritardo mentale
Lista dei servizi attivati	I soci della cooperativa disabili e non collaborano per la fornitura di servizi per il verde pubblico, la cooperativa garantisce il supporto all'inserimento lavorativo del disabile, attraverso azioni di mediazione con i colleghi e con l'ente, e di tutoraggio per le attività da svolgere e per il percorso all'autonomia.

Elementi di innovazione ed eccellenza	L'elemento innovativo è ancora una volta la risposta alla necessità di avere comunque un ambiente "protetto", di essere affiancati e guidati nel percorso di inserimento lavorativo e non solo.
Fonti di finanziamento dell'azione	Convenzioni con enti pubblici
Risultati ottenuti	per quanto riguarda la disabilità mentale n.1
L'ente promotore dell'azione	Luminosa Ambiente s.c.a.r.l. sociale integrata
Tipo di ente	cooperativa sociale integrata
Telefono	338/9470840
Indirizzo	Corso della Repubblica 18 Cisterna di Latina
Email	
Persona di contatto	Andrea Caiazzo
Altri partner coinvolti nell'azione	convenzioni enti pubblici
Note	Non è un inserimento lavorativo presso enti pubblici o privati, ma ancora attraverso una cooperativa sociale, è importante valutare questa tipologia di impresa come strumento positivo per favorire quel necessario tutoraggio, mediazione, inserimento guidato anche in convenzione con gli enti pubblici.

3.2.2 Casi di studio proposti da LILA

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia N° 1** Federica De Angelis Cell. 347-5839071
Titolo dell'azione	Progetto FIOCCO ROSSO
Descrizione dell'azione	Il progetto, ha avuto come obiettivo la creazione di un percorso che prevedesse strumenti di orientamento finalizzati alla scelta di una formazione specifica propedeutica all' inserimento lavorativo tramite stage. Il progetto ha previsto a tal fine una equipe multidisciplinare che consentisse un lavoro sulla persona tenendo conto delle specifiche problematiche connesse alla precedente fuoriuscita dal mercato del lavoro, e che, nell'ottica dell'empowerment consentisse ai partecipanti di attivarsi direttamente nella ri-scoperta delle proprie abilità/competenze e di sperimentarsi nuovamente sul mercato del lavoro.
Tipologia di disabilità interessata	Il Progetto è rivolto ad una utenza con esperienze di dipendenza da sostanze psicotrope (Tossicodipendenti e/o ex-tossicodipendenti) HIV positivi.
Lista dei servizi attivati	Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) Centri di Riferimento Aids Dipartimento di Salute mentale Comuni di origine dei partecipanti Provincia di Latina (collocamento disabili) Centri per l'Impiego Aziende del territorio Enti di formazione (IAL)
Elementi di innovazione ed eccellenza	Il progetto può essere considerato innovativo in quanto ha creato una rete di servizi di natura diversa grazie anche alla convocazione periodica di Consulte, che ha permesso di lavorare sulle persone tenendo conto dei loro bisogni ai vari livelli del sociale, sanitario e nell'ambito della formazione e lavoro. L'innovazione è anche nel target di utenza coinvolta.
Fonti di finanziamento dell'azione	Il Progetto è stato realizzato con i fondi della Regione Lazio nell'ambito dei finanziamenti nazionali per la Lotta alla Droga.

Risultati ottenuti	In tre anni di attività il progetto si è occupato a vari livelli di circa 30 persone. Di questi il 90% ha effettuato l'intero percorso previsto da progetto.
L'ente promotore dell'azione	Ente Promotore del Progetto è stata la L.I.L.A. Lazio (lega Italiana per la Lotta all'Aids) sede di Latina
Tipo di ente	La L.I.L.A. è un'associazione di volontariato onlus
Telefono	0773/666195-0773/692452
Indirizzo	Via Isonzo, 193 Latina
Email	fiocco_rosso@libero.it
Persona di contatto	Responsabile sede L.I.L.A. di Latina Sig. ra Filomena Acito
Altri partner coinvolti nell'azione	Partner del Progetto è stata la Caritas Diocesana di Latina
Note	

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia N° 2** Federica De Angelis
Titolo dell'azione	Tirocini professionali
Descrizione dell'azione	Inserimenti lavorativi in ambiente protetto
Tipologia di disabilità interessata	La tipologia scelta era ex tossicodipendenti e tossicodipendenti in trattamento metadonico a mantenimento residenti e non residenti.
Lista dei servizi attivati	I servizi interessanti sono stati il SERT con tutte le figure professionali, servizio di psicologia, educatore professionale e assistente sociale oltre ai medici e infermieri e gli operatori del comune ufficio dei servizi sociali, oltre a altre figure scelte per svolgere la funzione di tutor: Operai, capo operai, impiegati ecc.
Elementi di innovazione ed eccellenza	L'inserimento di persone ancora in trattamento è risultata una novità poiché si creava anche per loro un'opportunità e una speranza di riuscire e uno stimolo ulteriore per imparare a controllarsi, ad evitare l'uso di eroina e a migliorare il loro rapporto con l'ambiente che li circonda.
Fonti di finanziamento dell'azione	La risorsa viene presa dal bilancio comunale

Risultati ottenuti	Inserite n. 6 utenti di cui uno è morto, due in trattamento metadonico di cui si è ottenuto un netto miglioramento della qualità della vita, una forte riduzione del danno con un miglioramento dei rapporti con l'ambiente che li circonda e con i servizi. Non è riuscito un inserimento lavorativo poiché non esistono cooperative sul territorio, ma sul lavoro entrambi sono stati i migliori inserimenti. Due utenti non residenti che parlano dell'esperienza avuta in senso positivo. Un inserimento negativo che ha lasciato dopo poco. Arco di analisi 4 anni
L'ente promotore dell'azione	Comune di Cori- Ufficio dei Servizi Sociali
Tipo di ente	Ente pubblico
Telefono	06.966171- 06.9678009-
Indirizzo	Piazza Leone XIII. Cori
Email	socioculturacori@libero.it
Persona di contatto	Ass. Sociale Dott.ssa Roberta Berrè Responsabile Ufficio dei Servizi Sociali uff. 06.9678009
Altri partner coinvolti nell'azione	SERT
Note	

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia N° 3** Federica De Angelis
Titolo dell'azione	Programma di Reinserimento socio-lavorativo di persone ad alta fragilità sociale
Descrizione dell'azione	L'azione attivata si è incentrata sull'operatività quotidiana di una struttura protetta, aperta ed integrata con il territorio urbano; sulla presenza di una equipe terapeutica integrata ed alla pari sul piano dei rapporti sociali con gli utenti; sulla promozione del riscatto sociale attraverso la creazione e lo sviluppo di forme di autoimprenditorialialità tese alla sostenibilità delle azioni future; sulla scelta terapeutica e di mercato relativamente all'acquisizione di competenze professionali attinenti la bonifica delle aree verdi marginali e la manutenzione e valorizzazione del verde pubblico e privato.

Tipologia di disabilità interessata	ex-dipendenza da sostanze, sieropositività, svantaggio per reddito, per invalidità, per disagio socio-relazionale
Lista dei servizi attivati	Istituzione di un Centro diurno di reinserimento sociale Assistenza psico-sociale: colloqui individuali – gruppi autoaiuto – gruppi terapia familiare Avviamento al lavoro: laboratorio di giardinaggio – sala multimediale con piccola biblioteca Formazione professionale: corsi riconosciuti dalla Regione Lazio/F.S.E. e corsi non riconosciuti Costituzione di una Piccola Società Cooperativa Sociale a. r.l. specializzata in giardinaggio e recupero aree verdi marginali Reinserimento socio-lavorativo coperto da tutoraggio nella suddetta impresa economica Progettazione per enti pubblici e privati Stage professionalizzanti rivolti a studenti e operatori del terzo settore Manutenzione sito internet con consulenze on-line
Elementi di innovazione ed eccellenza	Si ritiene la realizzazione del suddetto progetto una buona pratica da replicare in base ai seguenti fattori: incoraggianti risultati qualitativi e quantitativi raggiunti; spesa economica non rilevante; servizio integrato basato su metodologie relazionali finalizzate a ri-dare dignità, responsabilità e fiducia a chi l'ha perse; promozione dell'autoimprenditorialità secondo principi terapeutici e secondo le logiche di mercato
Fonti di finanziamento dell'azione	Convenzione con il Comune di Terracina-Assessorato Servizi Sociali e Tutela della Salute per la gestione del Centro di reinserimento sociale Finanziamento della Regione Lazio-Ass.to Politiche per la famiglia e i Servizi Sociali del "Progetto Antonella" per la realizzazione di un laboratorio agro-botanico produttivo in serra per il reinserimento socio-lavorativo di persone ad alta fragilità sociale
Risultati ottenuti	In 3 anni di operatività sul versante del reinserimento socio-lavorativo, attraverso la programmazione del Centro di reinserimento si è riusciti a coinvolgere 25 utenti, di cui il 50% risulta effettivamente reinserito nel mondo del lavoro
L'ente promotore dell'azione	"ARCOBALENO" – ONLUS Terracina

Tipo di ente	Associazione di volontariato – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Telefono	0773-730155
Indirizzo	Via Porto Badino km 3,450 Terracina (LT)
Email	arcobal2000@libero.it
Persona di contatto	Dott. Fabio Malizia – 0773-730155
Altri partner coinvolti nell'azione	Piccola Società Cooperativa Sociale "Arco Verde" a r.l. Enti di formazione riconosciuti: Enaip-Lazio – Coop. La Giosa
Note	Morale progettuale ed operativa: "...ex-tossici e svantaggiati ora imprenditori e garanti per le persone normali!"

2.2.3 Casi di studio proposti da Coop. Millennium 2000

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Scheda N. °1** CALDARONE ISABELLA 333/58.50.115
Titolo dell'azione	
Descrizione dell'azione	Dopo la frequenza di un Corso Specialistico per Centralinista non vedente, a Livorno, l'intervistato si è iscritto all'Albo Professionale dei Centralinisti non vedenti del Ministero del Lavoro. In seguito ha trovato occupazione presso il Consorzio di Bonifica di Fondi (dal 1980), ottenendo da maggio 2003(dopo tre anni dalla presentazione della domanda) il trasferimento al Comune di Monte San Biagio, ai sensi della L.104/92.
Tipologia di disabilità interessata	**Non vedente, nato nel 1960**
Lista dei servizi attivati	
Elementi di innovazione ed eccellenza	
Fonti di finanziamento dell'azione	
Risultati ottenuti	

L'ente promotore dell'azione	Non è possibile identificare questo percorso come una buona pratica realizzata da Enti o Associazioni, bensì come un cammino realizzato individualmente dall'intervistato, sulla base di un aiuto iniziale relativo alla formazione professionale. L'intervistato ha potuto seguire i corsi di formazione a Livorno grazie all'interessamento dell'**Unione Italiana Ciechi**, Sez. Provinciale di Latina.
Tipo di ente	
Telefono	
Indirizzo	
Email	
Persona di contatto	
Altri partner coinvolti nell'azione	
Note	E stata riscontrata una grande difficoltà da parte dell'intervistato nel poter conseguire titoli di studio nella Provincia di Latina che potessero aprire una concreta prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro.

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Scheda N°2** CALDARONE ISABELLA 333/58.50.115
Titolo dell'azione	
Descrizione dell'azione	Ha frequentato i primi corsi di Informatica a Terracina; poi, presso l'Istituto Don Gnocchi a Roma, ha seguito un corso di specializzazione di informatica per disabili. Lo stesso Istituto Don Gnocchi ha inviato il suo Curriculum Vitae a diverse aziende, aiutandolo nelle fasi di ricerca di un lavoro. Dal 1995 al 1999 ha svolto alcuni lavori con contratti a tempo determinato o di co.co.co. Dal 1999 al 2001 ha iniziato un'attività di volontariato in una Cooperativa Sociale. Nel 2001 viene assunto grazie alla L.68/99 dalla società TRS SpA, dopo un percorso di formazione interna. Attualmente svolge attività di sistemista della rete interna e monitoraggio a distanza di alcuni aeroporti italiani.
Tipologia di disabilità interessata	Disabilità Motoria- Spasticità, nato nel 1972

Lista dei servizi attivati	
Elementi di innovazione ed eccellenza	
Fonti di finanziamento dell'azione	
Risultati ottenuti	Partendo dalla considerazione che inizialmente l'intervistato, a causa della sua disabilità, non è stato accettato da una Scuola Statale per normodotati, si può affermare con assoluta certezza che i risultati ottenuti sono stati eccellenti. L'informatica è stata la chiave della conquista di una certa autonomia da parte dell'intervistato che, a causa di gravi problemi fisici, non era neppure in grado di scrivere.
L'ente promotore dell'azione	In parte si può riconoscere l'importanza dell'aiuto iniziale fornito dall'Istituto Don Gnocchi di Roma. Per il resto, il percorso è stato ancora una volta possibile grazie alla forza interiore del singolo.
Tipo di ente	
Telefono	
Indirizzo	
Email	
Persona di contatto	
Altri partner coinvolti nell'azione	
Note	Ancora una volta si è dimostrata carente nel territorio della Provincia di Latina l'offerta di strutture adatte a fornire una formazione adeguata all'inserimento lavorativo di un disabile.

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Scheda N°3** CALDARONE ISABELLA 333/58.50.115
Titolo dell'azione	

Descrizione dell'azione	Dopo il conseguimento della Licenza Media Inferiore ha frequentato corsi privati di Informatica. Ha svolto attività varie per conto della XVI^ Comunità Montana. Ha lavorato per alcuni anni con contratti a tempo determinato o di co.co.co per una Cooperativa Sociale che distribuiva ausili igienico-sanitari. Dal 1995 al 2002 è stato impiegato come LSU presso il Comune di Monte San Biagio. Nel 2003, grazie alla L.68/99, viene assunto dalla ASL di Latina presso il Presidio Ospedaliero di Fondi - Polo di Centro.
Tipologia di disabilità interessata	**Cardiopatia congenita, nato nel 1959**
Lista dei servizi attivati	
Elementi di innovazione ed eccellenza	
Fonti di finanziamento dell'azione	
Risultati ottenuti	Anche se solo dopo molti anni, grazie all'applicazione della L. 68/99, è stato possibile realizzare l'inserimento lavorativo, non più precario.
L'ente promotore dell'azione	Non è possibile identificare questo percorso come una buona pratica realizzata da Enti o Associazioni, bensì come un cammino realizzato individualmente dall'intervistato. Anche in questo caso il raggiungimento del traguardo è stato ancora una volta possibile grazie alla forza interiore del singolo.
Tipo di ente	
Telefono	
Indirizzo	
Email	
Persona di contatto	
Altri partner coinvolti nell'azione	
Note	Ancora una volta si è dimostrata carente, nel territorio della Provincia di Latina, l'offerta di strutture adatte a fornire una formazione adeguata all'inserimento lavorativo di un disabile.

all'accoglimento di persone con problemi particolari e l'assoluta mancanza di strutture private che indirizzino la loro offerta formativa ai disabili.

Infatti, in tutti i casi esaminati si è dovuto ricorrere a scuole ed istituti esterni alla provincia di Latina per poter proseguire gli studi in relazione alla propria volontà di rendersi autonomi dal punto di vista economico e, quindi, professionale.

Si possono segnalare nella zona diverse iniziative che, partendo da cooperative o altri enti, hanno ad oggetto i disabili, ma sono ancora quasi del tutto assenti iniziative che vedono i disabili come soggetti attivi, artefici efficaci della propria collocazione nel mondo del lavoro. Si può parlare, quindi, di inserimento sociale dei disabili, ma non di inserimento lavorativo.

Abbiamo ritenuto comunque importante evidenziare che, nonostante l'impossibilità di appoggiarsi ad iniziative esterne, e la mancanza di offerte formative adeguate, ci sono persone che, grazie alle loro forze e alla garanzie date dalle leggi attualmente vigenti, sono riuscite ad integrarsi socialmente e professionalmente, con grande soddisfazione.

Monte San Biagio, 12 giugno 2003 *Coop.Soc. Millennium 2000*

3.2.5 Casi di studio proposti dall'Associazione Mondo Cultura ONLUS

N° della griglia, nome e recapiti telefonici del compilatore	**Griglia N° 1** compilata da Bombini Maria Grazia
Titolo dell'azione	Formazione Professionale
Descrizione dell'azione	Acquisizione di competenze attraverso la formazione diretta sul lavoro con tutoraggio scolastico
Tipologia di disabilità interessata	1° Difficoltà motorie, ritardo mentale 2° Menomazione fisica
Lista dei servizi attivati	Tutoraggio Sostegno medico con protocollo d'intesa con CSM, ASL. Assistenza alle famiglie Sostegno e rimborso spese
Elementi di innovazione ed eccellenza	Tirocinio diretto in impresa Tutoraggio formativo durante tutto il percorso Affiancamento sul lavoro
Fonti di finanziamento dell'azione	L'azione viene portata avanti con finanziamenti della Provincia di Latina
Risultati ottenuti	Gli utenti coinvolti sono N° 2 a percorso formativo non completo
L'ente promotore dell'azione	Comune di Anzio - Agenzia Formativa di Aprilia
Tipo di ente	Pubblico
Telefono	06/92860171
Indirizzo	Via Muzio Clemente, 49 Aprilia 04011 (LT)
Email	info@agenziaformativa.com
Persona di contatto	Lilli Angelo - coordinatore didattico
Altri partner coinvolti nell'azione	Protocollo d'intesa ASL – referente Dott. Romanelli Centro Diurno Polivalente – referente Dott.ssa Rita Esposito
Note	La possibilità di allargare tali percorsi alla fascia di età 15/18 , in obbligo formativo.

Il progetto SPES è una iniziativa del Programma Comunitario EQUAL

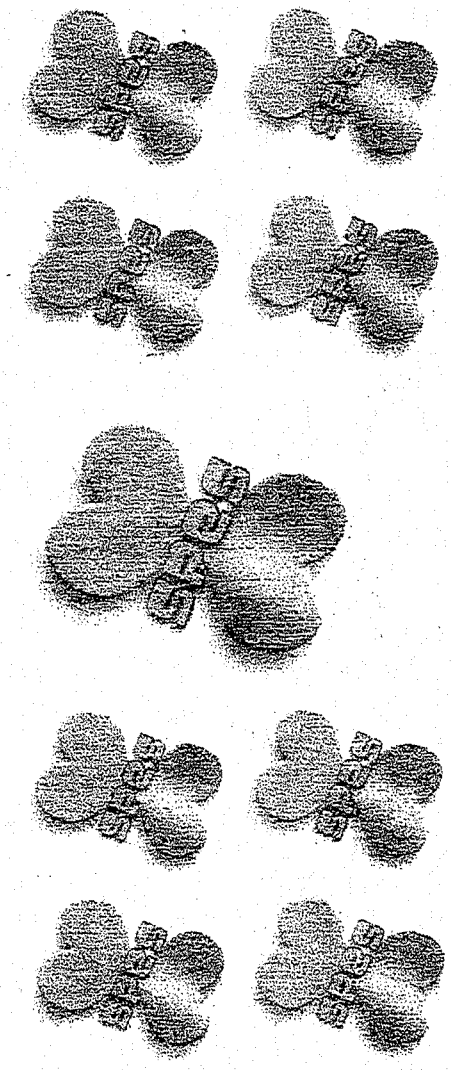

Occupazione: un'opportunità per tutti

Il progetto SPES è realizzato sul territorio provinciale da una **Partnership di Sviluppo Geografica**, di cui la ***Provincia di Latina*** è soggetto referente.

Gli altri partner sono:

- *ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Frontiere*
- *Associazione Mondo Cultura*
- *CISL Latina – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*
- *Cooperativa Sociale Millenium 2000*
- *Confcooperative Latina*
- *CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*
- *IAL - Istituto per la Formazione Professionale*
- *Infodis Italia s.r.l.*
- *LILA – Lega Italiana per la Lotta contro AIDS*
- *Movimento di Volontariato "Famiglia Migrante"*
- *SAIP – Servizi di Aggiornamento e Informazione Professionale*
- *UGL Latina – Unione Generale del Lavoro*
- *UIL Latina – Unione Italiana del Lavoro*

ALL. 10

ACCORDO per la promozione d'iniziative D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ai sensi dell'art.11, c.5, legge 68/99

PROVINCIA DI VITERBO
COLLOCAMENTO MIRATO
27 OTT. 2003
PROT. N. 42411 /CM
POS. ARCHIVIO N°

Il giorno 06 OTT. 2003 presso la Provincia di Viterbo

tra

LA PROVINCIA DI VITERBO – nella persona della dott.ssa Giuliana Aquilani – Dirigente del Settore IV

e

Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO, con Sede Legale in Via Sacchi n° 6 a Viterbo, rappresentato legalmente dalla sig.ra Bruna Rossetti,

VISTI

- la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11, 12, 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- il comma 5 dell'art. 11 che prevede la possibilità per gli uffici competenti di promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge;
- la regolare iscrizione del Consorzio Co.pern.i.co nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali – sez. C – di cui alla legge 24/96;
- l'art. 18 della legge 196/97 e il D. M. n.142/98;
- il D. M. n. 91 del 13/1/2000, recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

PREMESSO

- che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- che per collocamento mirato dei disabili s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art.2);
- che l'Amministrazione Provinciale ed il Consorzio Co.pern.i.co hanno già stipulato in data 27.1.03 un protocollo d'intesa con il quale Co.pern.i.co si è reso disponibile a fornire supporto operativo per la divulgazione e la realizzazione degli obbiettivi del collocamento mirato ed agevolare nell'ambito di questo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- che il Consorzio Co.pern.i.co ha presentato il *progetto "LABOR"* ai Comuni del sub-distretto VT3 e che lo stesso è stato già approvato e finanziato dal Comune di Canepina (delib. G.C. del 17.3.2003) con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo protetto di un numero max di 11 soggetti disabili appartenenti ai Comuni del sub-distretto socio-sanitario VT3;
- che tra le modalità d'inserimento lavorativo previste dal progetto "LABOR" si prevede la possibilità di effettuare inserimenti lavorativi nei seguenti contesti lavorativi:
  1. aziende sottoposte all'obbligo della legge 68/99 ed anche quelle non soggette;
  2. coop. sociali di tipo b) e loro consorzi;
- che tra le modalità di inserimento lavorativo previste dalla l. 68/99 sono contemplate:
  a) la facoltà di svolgere tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo ;

SOCIALE CO.PERN.I.CO
Il Presidente
Rossetti Bruna

b) la possibilità per gli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

- che attraverso le convenzioni i datori di lavoro privati possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13);
- che le convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68/99;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

I. nell'ambito di realizzazione del progetto "LABOR" il Servizio Collocamento Mirato dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo ed il Consorzio Co.pern.i.co collaborano per favorire l'inserimento lavorativo di n° 11 soggetti disabili appartenenti ai Comuni del sub-distretto socio-sanitario VT3;

II. in particolare il Servizio Collocamento Mirato provvede a:
- *promuovere la realizzazione dell'iniziativa al fine di favorire l'inserimento presso aziende soggette all'obbligo della legge 68/99 ed anche con datori di lavoro non soggetti all'obbligo d'assunzione (art. 11 c.3);*
- *fornire supporto tecnico per la realizzazione di tirocini d'inserimento, per la realizzazione delle convenzioni di cui all'art. 12 della normativa e per l'attivazione delle procedure di competenza del C.T.;*
- *fornire congiuntamente al Consorzio Co.pern.i.co il tutoraggio delle iniziative d'inserimento;*
- *fornire supporto tecnico per l'accesso agli incentivi fiscali per le aziende / adeguamento posto di lavoro / abbattimento barriere architettoniche ;*

III. il Consorzio Co.pern.i.co invece, quale titolare del progetto "LABOR", provvede a:
- *effettuare la ricerca e la selezione dei soggetti candidati all'inserimento lavorativo;*
- *prendere contatti con le aziende disposte ad aderire all'iniziativa (soggette all'obbligo della legge 68/99) e creare le basi d'intesa per lo svolgimento di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo;*
- *effettuare l'inserimento diretto nelle cooperative aderenti al Consorzio;*
- *effettuare il coordinamento delle azioni d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;*
- *effettuare la diffusione e l'informazione sugli obiettivi e sui risultati dell'iniziativa;*
- *fornire sostegno economico agli inserimenti (rimborsi spese);*
- *fornire congiuntamente al Servizio Collocamento Mirato il tutoraggio delle iniziative d'inserimento;*
- *assunzione di commesse di lavoro da parte di aziende soggette all'obbligo l. 68/99 che intendano stipulare apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.*

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente convenzione i soggetti contraenti nominano, ciascuno per la propria parte, responsabile tecnico dell'iniziativa :
- dott. Luca Piras per la Provincia di Viterbo
- dott. Andrea Trincanato per il Consorzio Co.pern.i.co .

PROVINCIA DI VITERBO
Dott.ssa Giuliana Aquilani

Sociale Copernico s.c.a.r.l.
Rappresentante legale
Bruna Rossetti

Viterbo, 06 OTT. 2003

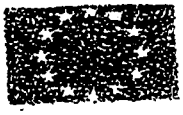

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



PROVINCIA DI VITERBO



REGIONE LAZIO

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

- Amministrazione Provinciale di Viterbo, con sede a Viterbo in Via Saffi 49, nella persona del Presidente pro-tempore Giulio Marini

e

- Consorzio Sociale CO.PER.N.I.CO s.c.a.r.l. con sede a Viterbo in Via Sacchi n° 6 nella persona del Legale rappresentante sig.ra Bruna Rossetti

PREMESSA

La riforma del collocamento al lavoro dei disabili ha modificato radicalmente la precedente disciplina della materia, abrogando la vecchia legge 2 aprile 1968 n. 482 ed introducendo delle novità significative, tra cui :

- *il concetto di collocamento mirato;*
- *l'attivazione dello strumento della convenzione;*
- *l'istituzione di un sistema di incentivi correlato al grado di invalidità della persona da assumere;*
- *la previsione di un apposito fondo regionale finalizzato al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo;*
- *l'istituzione di organismi tecnici.*

Il concetto di collocamento mirato rappresenta il tentativo di superare la logica strettamente impositiva che caratterizzava la legge 482/68.

L'obbligo generico di assumere – infatti - diventa un processo più complesso, in cui il collocamento risulta essere l'esito finale di un percorso articolato che vede coinvolti numerosi attori, tra cui i principali destinatari della legge, cioè i disabili e i datori di lavoro.

Per collocamento mirato dei disabili s'intende, dunque, *"quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione"* (art. 2 L. 68/99)

L'obiettivo non è semplicemente quello di trovare un impiego al disabile, ma, piuttosto, quello di innescare un circolo virtuoso che riesca a valorizzare in pieno le potenzialità della persona facendone un elemento positivo e produttivo all'interno del contesto lavorativo.

Al fine di promuovere l'applicazione della Legge 68/99, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo, nell'ambito di un più ampio progetto - finanziato dal F.S.E. - per **L'AMMODERNAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO** e per l'avvio di alcune delle misure previste dal D.L. 181/2000, intende pertanto sancire con il Consorzio Sociale CO.PER.N.I.CO la condivisione dei seguenti comuni obiettivi.

OBIETTIVI

- *promuovere, divulgare, diffondere il concetto di collocamento mirato;*
- *sensibilizzare le aziende all'individuazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale particolari e personalizzati per i disabili;*
- *creare una stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per "la programmazione, l'attuazione, la verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge 68/99;*
- *promuovere, divulgare, diffondere l'uso dell'istituto delle convenzioni (art.11 ed art.12);*
- *informare correttamente le aziende sulle agevolazioni previste in caso di assunzione di disabili (art.13);*
- *promuovere, divulgare, diffondere il modello d'inserimento lavorativo previsto dalla Legge 68/99 agevolando la conoscenza dell' apposito Organismo (art.6) - Comitato Tecnico - che interviene nella definizione di strumenti e modalità operative per l'inserimento mirato;*
- *promuovere azioni utili ad avviare percorsi d'inserimento lavorativo mirato nelle aziende soggette all'obbligo e/o inadempienti.*

Vista la premessa ed in base agli obiettivi condivisi

SI CONVIENE

di realizzare interventi che migliorino le opportunità occupazionali dei disabili e che rendano più efficiente e adeguata l'applicazione della legge 68/99.

A tal proposito l'Amministrazione Provinciale si impegna *a realizzare gli interventi previsti nel progetto e a fornire informazioni e consulenza* ai vari soggetti, istituzionali e non, che siano interessati e possono interagire con il servizio di collocamento mirato *per la durata del progetto.*

A tal scopo Consorzio Sociale CO.PER.N.I.CO si impegna nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo:

- *nell'informare adeguatamente i propri Associati sull'iniziativa;*
- *nel fornire supporto operativo per la divulgazione e la realizzazione degli obbiettivi descritti;*
- *nel fornire supporto informativo durante la fase di contatto e valutazione degli utenti;*
- *nell'agevolare la redazione del profilo professionale e dello stato sociale degli utenti interessasti;*
- *nell'agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito del collocamento mirato.*

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 27 GEN. 2003

LE PARTI

AMMINISTRAZIONE Prov.le di Viterbo

PRESIDENTE
Giulio Marini)

L'ASSESSORE alle
POLITICHE PER IL LAVORO
(Massimo Gemini)

SOCIALE CO.PER.N.I.CO.

All. A1

Progetto "Net H-and Labor"

Rete sociale per l'inserimento lavorativo di persone disabili

1. Premessa

Con il presente progetto si mira a definire un modello d'intervento volto a creare possibilità d'integrazione lavorativa per le persone che vivono condizioni di disabilità nel territorio viterbese.

Il progetto assume l'ulteriore significato di sperimentare la filosofia e le linee guida della nuova Legge sul Collocamento Mirato (L. 68/99), a cui idealmente si conforma.

Lo sviluppo di iniziative volte a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone disabili è uno degli aspetti su cui si gioca la capacità del sistema sociale di realizzare percorsi d'integrazione che restituiscano un immagine della persona disabile come soggetto valido ed autonomo, che contribuisce con la propria opera al processo di crescita economica e civile.

2. Linee guida del progetto

- Costruire e sperimentare una rete locale di soggetti che interagiscano per la promozione dell'occupazione dei disabili;
- Promuovere un "Patto Locale per l'Occupazione dei disabili", nel cui contesto sia descritto il ruolo, le azioni, i contenuti, gli obiettivi e la strategia da implementare per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro provenienti, rispettivamente, dal mondo della disabilità e dalle realtà imprenditoriali del territorio provinciale. In tale contesto, il tessuto economico locale dovrà comprendere che il collocamento del disabile non significa necessariamente abbassamento della produttività e che l'uso di strumenti formativi e

d'orientamento mirati costituiscono un importante veicolo di crescita e valorizzazione delle possibilità d'inserimento del disabile (valore-aggiunto alla produttività aziendale);

- Sperimentare azioni formative mirate per i beneficiari finali ed in maniera coordinata con i fabbisogni formativi delle imprese;
- Promuovere percorsi d'orientamento e di empowerment, attraverso metodologie d'intervento che valorizzino ed accrescano il potenziale di crescita e le competenze delle persone disabili;
- Realizzare percorsi di conoscenza ed approfondimento dei bisogni della popolazione target, nonché dei fabbisogni formative delle aziende. Nello specifico: 1) azioni di ricerca sulla qualità della vita delle persone disabili nella provincia di Viterbo; 2) indagine sui fabbisogni formativi delle imprese economiche locali;
- Costruzione di un sistema per promuovere i processi d'informazione e disseminazione, con l'obiettivo di capitalizzare il gradiente di trasferibilità della metodologia d'intervento che il progetto intende sperimentare ed implementare;
- Promuovere percorsi operativi per il bilancio e la certificazione delle competenze
- Consolidare accordi con il mondo imprenditoriale locale per la realizzazione di stage aziendali e tirocini formativi dei disabili al fine di ottimizzare i processi di mainstreaming. Si tratta di identificare i percorsi più efficaci in gradi di trasferire sul sistema locale le metodologie sperimentate dal progetto, in modo tale da provocare il "cambio di paradigma" del sistema stesso, in relazione all'occupazione delle persone disabili.

3. Obiettivi

- <u>Obiettivi generali</u>

Ø Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati

□ Obiettivi operativi

a) Migliorare la qualificazione di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e sostenerne l'inserimento lavorativo
b) Sostenere lo sviluppo d'impresa prioritariamente cooperativa e le opportunità di autoimpiego, da parte di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati
c) Porre i disabili in condizione di pari opportunità rispetto al mercato del lavoro
d) Sostenere le piena integrazione degli appartenenti ai gruppi svantaggiati nella società.
e) Operare in termini preventivi per contenere fenomeni di devianza sociale e delinquenza. (????)

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti si prevede l'implementazione di "azioni" distinte in tre "macrocategorie":

1) Aiuti alle persone:

a) Messa in opera di strumenti di orientamento e counseling personalizzati, rivolti a soggetti e ad imprese;

b) Analisi delle potenzialità lavorative individuali;

c) Percorsi di formazione per consentire un più agevole inserimento nel mercato del lavoro;

d) Interventi di formazione professionale di base o mirati all'inserimento specifico nel mondo del lavoro.

Gli strumenti per il raggiungimento della prima azione sono:

a) Interventi formativi ad indirizzo imprenditoriale, preferibilmente condotte in collaborazione con imprese che diano la possibilità di inserimenti lavorativi o di stage esperienziali;

b) Interventi formativi mirati all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

c) Interventi formativi riservati a soggetti disabili occupati, attraverso la stipula di convenzioni individuali, al fine di favorirne un proficuo inserimento nella posizione lavorativa assegnata (anche presso la singola impresa in cui il disabile è collocato).

2) Azioni di assistenza a strutture e sistemi

a) Formazione di figure di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati

b) Specifici aiuti mirati, anche di ordine finanziario volti ad incentivare l'inserimento ed a superare barriere nell'utilizzo lavorativo di soggetti svantaggiati

Gli strumenti per il raggiungimento della seconda azione sono:

a) Interventi formativi mirati alla creazione di figure professionali con specifiche competenze di inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati.

3) Azioni di accompagnamento:

a) Accompagnamento al lavoro, anche nella forma dell'assistenza tecnica e del sostegno psico-sociale, secondo percorsi stabiliti dalle specifiche

convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, e con le imprese destinatarie

b) Studi ed analisi sulle modalità attuative e sulla realizzazione degli interventi con particolare riferimento alla verifica dell'attuazione del mainstreaming

c) Sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione delle attività previste anche ai fini delle promozioni della cultura dell'inclusione sociale.

Gli strumenti per la realizzazione della terza azione sono:

a) Sensibilizzazione, realizzata in partenariato con strutture pubbliche e private, associazioni delle famiglie, associazioni e strutture di assistenza o di inserimento sociale e lavorativo finalizzata a:

a.1 Conoscere attraverso appositi interventi informativi, le opportunità formative ed occupazionali specificatamente indirizzate a soggetti svantaggiati;

a.2 Operare per una integrazione dei servizi e delle reti che intervengono nella assistenza, istruzione, formazione, inserimento lavorativo, sostegno post inserimento dei gruppi disagiati.

a.3 Realizzazione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento.

Durata azioni:

a) Interventi formativi:

Moduli formativi brevi, valevoli per tutte le tipologie di intervento, della durata massima di 120 ore un numero di allievi non inferiore a 15.

b) Azioni di assistenza a strutture e sistemi:

Interventi formativi di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di gruppi svantaggiati della

durata complessiva massima di 600 ore per un numero di allievi non inferiore a 15.

c) Azioni di accompagnamento:

1. Azioni di sensibilizzazione, realizzata in partenariato, della durata massima di 1000 ore;
2. Ricerche, Studi, Indagini di durata massima di 8 mesi dall'affidamento.

Destinatari dell'interventi:

a) soggetti legge 68/99

b) aziende soggette alla legge 68/99

c) organismi pubblici preposti all'attuazione della normativa collocamento mirato (Ufficio collocamento mirato; Asl, Provincia, Comune)

4. Soggetto proponente:

- Consorzio Copernico

Il consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. nasce nel Dicembre 2001 dalla volontà di collaborazione tra alcune cooperative sociali del territorio viterbese con le più ampie finalità di promozione umana e d'inserimento sociale dei cittadini.
CO.PER.N.I.CO significa "CONSORZIO PER NUOVA IMPRENDITORIA COOPERATIVA".
Il consorzio riunisce 14 cooperative sociali - tutte iscritte all'albo regionale e ciascuna nello specifico settore di appartenenza: A (servizi socio-assistenziali ed educativi), B (servizi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) - occupando complessivamente un numero di circa 600 lavoratori.
La "Mission" di COPERNICO vuol essere un sistema esperto d'imprenditoria sociale che traghetta le cooperative verso l'impresa sociale autentica e le imprese

sociali verso la rete, per aiutare i cittadini e le loro comunità a raggiungere traguardi di coesione sociale.
Il processo di creazione dei valori è dato da relazioni organizzative e personali, da scambi materiali ed immateriali, dalla conoscenze delle organizzazioni, delle culture, delle persone, nonché dalla distribuzione di servizi e di prodotti.

La catena dei valori è quindi finalizzata a creare contemporaneamente valore economico, valore sociale e valore fiduciario ai diversi livelli dell'organizzazione.

Il Consorzio ha sede a Viterbo in Strada Cassia Sud, 3.

5. Modello strategico-opertivo: la rete.

Nel suo complesso, quindi, il progetto mira pertanto a favorire l'uscita delle persone disabili dal circuito di assistenza improduttiva, la valorizzazione delle risorse umane e professionali delle persone disabili e degli operatori; l'incontro reale fra domanda ed offerta di lavoro nell'ottica di un superamento delle disfunzioni in tema d'inserimento lavorativo.

Il modello strategico di base sopra definito si articola in interventi operativi rivolti innanzitutto (e soprattutto) al sistema.

Si ritiene, infatti, che il fattore critico di successo sia "la rete": realizzare, in altri termini, un sistema integrato di azioni che opera a rete su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo nell'azione tutti gli attori chiave in tema d'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

Il principio-guida che informa la strutturazione del progetto è il collegamento dei soggetti politico-istituzionali, sociali ed imprenditoriali del territorio che hanno competenza, interesse ed necessità di provvedere all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla legge 68/99.
Il progetto, infatti, mira a diventare un modello strategico di riferimento locale (ma esportabile anche in altri contesti territoriali italiani o esteri) per la realizzazione di politiche attive sul lavoro rivolte ai disabili che siano progettate e realizzate in un'ottica sistemica.

Normativa

REGIONE LAZIO

L.R. 14 Luglio 2003, n. 19
Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) (1)

SOMMARIO

ART. 1 (Finalità)
ART. 2 (Ambito di applicazione)
ART. 3 (Interventi)
ART. 4 (Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 5 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.Comitato per la gestione del Fondo)
ART. 6 (Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 7 (Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)
ART. 8 (Servizio di accertamento e controllo della disabilità)
ART. 9 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)
ART. 10 (Disposizioni finanziarie)
ART. 11 (Disposizione transitoria)
ART. 12 (Abrogazione)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui all'articolo 1 della l. 68/1999.

Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
b) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
c) l'organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità;
e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
f) la semplificazione, l'economicità, l'efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito lavorativo;
h) l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
1) l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
2) l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all'articolo 12 della l. 68/1999;
3) l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.

Art. 4

(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 5, comma 3, ed il comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all'articolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:
a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;
b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, all'inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni.

Art. 5

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Comitato per la gestione del fondo)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3

2. Al fondo sono destinati:
a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all'articolo 3.

3. Ai fini della gestione del fondo è istituito il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato comitato.

4. La Giunta regionale, in particolare, stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e, attraverso le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2 maggiormente rappresentative a livello regionale, dei disabili;
b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).

Art. 6

(Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, il comitato regionale per. il diritto al lavoro delle persone disabili.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali e di sanità, o un loro delegato, da due esperti in materia di disabilità e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e da un rappresentante competente in materia di collocamento obbligatorio, di ciascuna amministrazione provinciale.

3. Il comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

4. Ai membri del comitato compete, per ogni seduta, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 7

(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)

1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
b) i criteri generali e le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8
(Servizio di accertamento e controllo della disabilità)

1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda unità sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 68/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Art. 9
(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
" a bis) redigere con il supporto dell'Agenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
1) la relazione annuale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
2) i dati relativi allo stato d'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'articolo 21 della legge medesima;".

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo n. 225103 assume la seguente denominazione: "Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 68/1999";
b) è istituito, per memoria, il capitolo n. 341540, denominato "Risorse, ex articolo 14, comma 3, l. 68/1999, per il finanziamento del fondo regionale per l'occupazione dei disabili".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo F31103 assume la seguente denominazione: "Utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della l. 68/1999";
b) è istituito nell'ambito dell'UPB F31 un apposito capitolo denominato: "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".
3. Il fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è dotato, per l'esercizio finanziario 2003, di uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione dell'importo di euro 1.000.000,00 dello stanziamento previsto in ciascuno dei capitoli F31506 ed F31507.

Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dall'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ((Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

ALL. 3

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE
APR. 2003

DELIBERAZIONE N. 326 del 18

STRUTTURA PROPONENTE	*Dipartimento:* **SOCIALE** *Direzione regionale*: Formazione e Politiche per il Lavoro Area: Programmazione Formazione

Prot. n. ..... Del .....

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003
Approvazione Avviso pubblico
€ 8.414.458,30. Capitoli A22104, A22105, A22106. Esercizio 2003

L'ESTENSORE	IL RESP. PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENTE	IL DIRETTORE DIREZIONE REG.LE	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO	IL PRESIDENTE/ L'ASSESSORE
Alfio D'Onofrio		Alfio D'Onofrio	(F. SCHINA)	(S. CIRIGNOTTA)	(G. SIMEONI)

DI CONCERTO — *Dipartimento:*

IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO	IL PRESIDENTE/ L'ASSESSORE
.....	.....	.....

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐ ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI ☐

COMMISSIONE CONSILIARE:	COLLEGIO REVISORI:
Data dell'esame:	Data dell'esame: .....
Con osservazioni ☐ Senza osservazioni ☐	Con osservazioni ☐ Senza osservazioni ☐

SEGRETERIA DELLA GIUNTA *Data di ricezione* ..... *Prot.n°*.....

ISTRUTTORIA:
.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENTE
.....	.....

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
.....	.....

OGGETTO: POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003
Approvazione Avviso pubblico
€ 8.414.458,30. Capitoli A22104, A22105, A22106. Esercizio 2003

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTI:

- Il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 2/6/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;
- Il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000-2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- La Delibera n. 665 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000 concernente il Documento di Orientamento per il Programma Operativo Regione Lazio Ob. 3 FSE periodo 2000-2006;
- Il Programma Operativo Regione approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21 settembre 2000;
- La deliberazione della Giunta regionale n°. 2577 del 19 dicembre 2000 con la quale Regione Lazio ha adottato il Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 FSE 2000-2006;

RICHIAMATI:

- la propria delibera n. 1047 del 2 agosto 2002 con la quale è stata programmata la ripartizione delle risorse inerenti il citato POR Obiettivo 3 FSE per le annualità 2002 e 2003;
- i contenuti del Masterplan regionale in corso di definitiva approvazione;
- la legge regionale n. 25/01 con la quale, tra l'altro, sono stati ridefiniti gli strumenti della programmazione economico e territoriale della Regione assegnando al DPEF il compito di realizzare il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale e la programmazione finanziaria e di bilancio;
- il DPEF approvato con delibera del Consiglio regionale n. 132 del 13 novembre 2002;

PRESO ATTO:

- che alla Regione compete il ruolo di indirizzo, promozione, programmazione generale, sulla base di un ampio coinvolgimento delle Province e dei partner economici e sociali, di coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione dell'intero sistema;
- che la definizione dei criteri di accesso e delle procedute di affidamento in gestione delle attività, fatte salve le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza, sono definite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e, comunque, dei quattro principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità;

- che tra gli obiettivi del POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006, Asse B, figura "Favorire il primo inserimento lavorativo o il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale", con obiettivo specifico "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati", Misura B1;
- che nell'ambito del POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 - Annualità 2002 e 2003 – agli interventi ricompresi nella Misura B1 è possibile destinare complessivi € 8.414.458,30 a valere sui

capitoli A22104, A22105, A22106 del bilancio per l'esercizio 2003;

CONSTATATO che, in riferimento a quanto sopra specificato, sono ammissibili gli interventi definiti nella scheda di Misura B1 del Complemento di Programmazione che si sostanziano in Aiuti alle persone, Assistenza a strutture e sistemi, Azioni di accompagnamento, meglio descritti nell'Avviso pubblico allegato e parte integrante della presente delibera;

TENUTO CONTO:

- che i progetti dovranno essere formulati ed inviati secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato allegato Avviso pubblico;
- la valutazione dei progetti avverrà sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 e precisamente:

1.car atteristiche del soggetto attuatore
2.analisi del fa bbisogno/obiettivi del progetto
3.s truttura progettuale
4.risorse umane
5.economicit à
6.i nterregionalità delle azioni
7.t rasferibilità dell'esperienza e validità dei meccanismi di pubblicizzazione e di diffusione
8.coer enza con le politiche del maistreaming per le pari opportunità

- che la valutazione dei progetti di cui al citato allegato avviso pubblico verrà effettuata da una Nucleo di valutazione interno nominato con atto del Direttore del Dipartimento "Sociale", sentito il Direttore regionale Formazione e politiche del lavoro;
- che detto Nucleo di valutazione potrà essere integrato da esperti con competenze specifiche richieste dalla natura dei progetti da valutare;
- che al termine delle istruttorie relative ai progetti pervenuti verranno redatte delle graduatorie di progetti in ordine di punteggio conseguito, finanziabili in base alle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, in coerenza con l'obiettivo specifico della Misura B1, si rende necessario procedere ad una campagna informativa e di comunicazione pubblica diretta a favorire la cultura dell'inclusione sociale dei soggetti a rischio di disagio nonché per rendere disponibili, su supporti diversificati, opuscoli informativi e materiale documentale esplicativo delle opportunità sociali, culturali, economiche, occupazionali con particolare riferimento ai portatori di handicap fisico;

ATTESO:

- che, in attuazione della legge regionale 25 Maggio 1989, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della comunicazione e delle attività ad essa connesse, in conformità all'art. 53, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, è stato istituito l'Ente regionale per la comunicazione denominato "Istituto Montecelio" con sede in ambito regionale";
- che, ai sensi dell'art. 2 della predetta L.R. n. 27/1989, l'Istituto Montecelio, dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, tra l'altro, provvede a:
  a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse;
  b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;
  c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbono affidarsi compiti operativi;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Commissione per la valutazione dell'attività formativa) ha ritenuto che il programma didattico presentato dall'Ente regionale per la Comunicazione "Istituto Montecelio" è

conforme sia agli obiettivi della legge n. 150/2000 che alle disposizioni del DPR n. 422/2001;

- che, ai sensi della predetta LR n. 27/89, l'istituto Montecelio:

  - è un ente pubblico regionale e, come tale, ricompreso tra le amministrazioni aggiudicatrici sancite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
  - è sottoposto a controllo e vigilanza della Regione e, nei suoi confronti, sussiste un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica ;
  - non opera nel libero mercato ma pone in essere attività coperta dal finanziamento annuale a carico del bilancio regionale per cui non sussiste la possibilità di alterare in alcun modo la libera concorrenza del mercato;
  - realizza la parte più importante della propria attività per conto della Regione;
  - risponde ai requisiti di competenza e professionalità per l'attuazione degli interventi inerenti la campagna informativa e di comunicazione pubblica diretta a favorire la cultura dell'inclusione sociale come sopra delineata;

- che, in conseguenza, sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale per procedere ad affidamento diretto per la realizzazione della predetta campagna informativa e di comunicazione pubblica nell'ambito del POR 2000-2006, Obiettivo 3 FSE, Misura B1 - Annualità 2002 e 2003, per € 414.458,30;

TENUTO CONTO:

- che, anche in presenza dell'affidamento diretto all'istituto Montecelio, l'Autorità di gestione resta in ogni caso la Regione;
- che l'istituto Montecelio per la realizzazione degli interventi, indipendentemente dalla modalità prescelta, diretta o tramite ricorso al mercato, è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei Fondi strutturali, di ammissibilità delle spese e di rendicontazione delle stesse nonché di obbligo delle dichiarazioni trimestrali di avvenuto pagamento ai beneficiari finali e della certificazione finale delle spese sostenute assicurando, comunque, il rispetto dei quattro principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità;
- che l'istituto Montecelio entro 30 giorni dalla data di notifica, da farsi a cura della Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro, della presente delibera è tenuto a presentare alla predetta Direzione articolato e dettagliato programma riportante per l'intera campagna informativa l'indicazione dei dati fisici e finanziari e dei tempi di esecuzione nonché la modalità prescelta per la realizzazione e degli eventuali criteri di selezione conformi a quanto previsto in materia dal Comitato di Sorveglianza;
- che, al fine di consentire alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, l'istituto Montecelio per ciascuna iniziativa attivata provvederà ad immettere i dati analitici nell'applicazione software denominata SIMON;
- che il trasferimento dei finanziamenti avviene con atti della Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro, in tre rate ancorate, ad eccezione della prima, ad avvenuto pagamento

Segue deliberazione n. 326 del 18 APR. 2003

- ai beneficiari finali, desumibili dalle citate dichiarazioni, di almeno il 90 per cento delle anticipazioni ricevute;
- che l'insieme degli interventi deve essere realizzato entro 12 mesi dalla predetta notifica;
- che la certificazione finale di spesa, redatta ai sensi di legge, deve essere presentata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 6/99;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Avviso pubblico POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003, parte integrante e sostanziale della presente delibera, per € 8.000.000,00 con onere a valere sui capitoli A22104, A22105, A22106 del bilancio per l'esercizio 2003;
2. di dare atto che per la valutazione dei progetti la Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro si avvarrà del Nucleo di valutazione come in premessa individuato;
3. di dare atto che la selezione dei progetti avverrà sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 3 FSE in narrativa riportati;
4. di affidare, nei limiti e condizioni in narrativa riportati, all'istituto Montecelio, la realizzazione della campagna informativa e di comunicazione pubblica di cui in narrativa nell'ambito del P.O.R. Obiettivo 3 FSE 2000-2006, Misura B1 – Annualità 2002 e 2003, per € 414.458,30, con onere a valere sui capitoli A22104, A22105, A22106 del bilancio per l'esercizio 2003;
5. di stabilire che l'istituto Montecelio, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, provveda a presentare alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro il programma di dettaglio riportante per l'insieme della campagna informativa di cui al punto 4) l'indicazione dei dati fisici e finanziari e dei tempi di esecuzione nonché la modalità prescelta per la realizzazione e gli eventuali criteri di selezione conformi a quanto previsto in materia dal Comitato di Sorveglianza;
6. di demandare alla Direzione di Dipartimento su proposta del Direttore regionale Formazione e politiche del lavoro l'adempimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l'approvazione del programma di cui al punto 5);
7. di stabilire che la presente delibera sia pubblicata sul BUR Lazio e diffusa attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it

All. 4

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE **DELIBERAZIONE N. 737 del 1 agosto 2003**

STRUTTURA PROPONENTE	*Dipartimento:* **SOCIALE** *Direzione regionale*: Formazione e Politiche per il Lavoro Area: Programmazione Formazione

Prot. n. ..... Del .....

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 – Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006.
Direttive alle Province per l'attuazione delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse. € 166.682.071,61.

L'ESTENSORE	IL RESP. PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENTE	IL DIRETTORE DIREZIONE REG.LE	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO	IL PRESIDENTE/ L'ASSESSORE
Alfio D'Onofrio		Alfio D'Onofrio	(F. SCHINA)	(S. CIRIGNOTTA)	(G. SIMEONI)

DI CONCERTO — *Dipartimento:*

IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE	IL DIRETTORE DIPARTIMENTO	IL PRESIDENTE/ L'ASSESSORE
.....	.....	.....

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐ ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI ☐

COMMISSIONE CONSILIARE:	COLLEGIO REVISORI:
Data dell'esame:	Data dell'esame: .....
Con osservazioni ☐ Senza osservazioni ☐	Con osservazioni ☐ Senza osservazioni ☐

SEGRETERIA DELLA GIUNTA **Data di ricezione** .....
Prot.n°.....

ISTRUTTORIA:
.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENTE
.....	.....

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
.....	.....

OGGETTO: POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 - Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006.
Direttive alle Province per l'attuazione delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse. € 166.682.071,61.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTI:

?? Il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 2/6/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

?? Il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

?? Il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

?? Il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000-2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;

?? La Delibera n° 665 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000 concernente il Documento di Orientamento per il Programma Operativo Regione Lazio Ob. 3 FSE periodo 2000-2006;

?? Il Programma Operativo Regione approvato con decisione della Commissione Europea n° 2078 del 21 settembre 2000;

?? La deliberazione della Giunta regionale n°. 2577 del 19 dicembre 2000 con la quale la Regione Lazio ha adottato il Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 FSE 2000-2006;

RICHIAMATA la propria delibera n. 1047 del 2 agosto 2002 con la quale è stata programmata la ripartizione tra Amministrazioni provinciali e Regione delle risorse inerenti il citato POR Obiettivo 3 FSE per le annualità 2002 e 2003;

PRESO ATTO:

?? che alla Regione compete il ruolo di indirizzo, promozione, programmazione generale, sulla base di un ampio coinvolgimento delle Province e dei partner economici e sociali, di coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione dell'intero sistema;

?? che la definizione dei criteri di accesso e delle procedure di affidamento in gestione delle attività, fatte salve le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza, sono definite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e, comunque, dei quattro principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità;

?? che, giusto quanto previsto dalla citata delibera n. 1047 del 2002, il trasferimento delle risorse assegnate alle singole Amministrazioni provinciali avviene previo confronto con le parti sociali ed istituzionali;

?? che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle Misure a valere sulle quote di finanziamento assegnate, nei limiti delle direttive, allegate alla presente e della quale ne costituiscono parte integrante, alle Amministrazioni provinciali sono attribuibili i compiti e le funzioni inerenti le attività organizzativo-gestionali, i procedimenti ad esse connesse, la pubblicazione dei bandi, la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti, la valutazione dei progetti, la redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e di finanziamento, le comunicazioni ai soggetti attuatori in merito all'esito delle graduatorie, la sottoscrizione delle convenzioni, l'avvio ed il monitoraggio delle azioni secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.1509 del 21 novembre 2002, la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione ed il controllo delle rendicontazioni delle attività finanziate, le eventuali revoche delle autorizzazioni concesse.

TENUTO CONTO che alle quote di risorse inerenti le attività formative comprese nell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 della legge n. 144/89, articolate come segue, si provvede con separato atto:

esercizio	Misura A2	Misura B1
2003	2.739.166,66	320.833,34
2004	17.220.833,34	779.166,66
Totale	19.960.000,00	1.100.000,00

VISTE le allegate direttive elaborate dalla competente struttura della Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro;

CONSIDERATO opportuno sin da ora individuare le risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali con onere a valere sulle annualità 2004, 2005 e 2006 del POR Lazio Obiettivo 3 FSE – 2000-2006, così come riportato nelle premesse delle citate direttive;

ACQUISITO il parere della Commissione di concertazione e del Comitato istituzionale, di cui alla legge regionale n. 38/98, espresso nella seduta congiunta del 21 luglio 2003, con il quale i predetti organismi manifestano l'esigenza di riesame delle modalità di impiego delle risorse per le annualità 2004, 2005, 2006 attraverso l'apertura di specifici tavoli di concertazione **regionale e provinciali sia rispetto alla programmazione regionale sia con riferimento alle esigenze territoriali**;

VALUTATO opportuno aderire a quanto manifestato dai predetti organismi consultivi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le direttive alle Province per l'attuazione delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1 del POR Obiettivo 3 FSE – 2000-2006 – Annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006, per € 166.682.071,61, allegati A) e B) alla presente delibera e della quale ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di assegnare alle Amministrazioni provinciali le somme a valere sul POR Lazio Obiettivo 3 FSE 2000-2006 – annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006, per complessivi € 166.682.071,61, con riparto per annualità e per ciascuna provincia riportato nelle premesse delle direttive di cui al punto 1) con onere a valere sui capitoli A22101, A22102, A22103 - A22104, A22105, A22106 - A22107, A22108, A22109 - A22110, A22111, A22112 - A22113, A22114, A22115;
   Le Amministrazioni provinciali, nell'ambito delle risorse assegnate per la Misura A1, provvedono a trasferire quote delle stesse ai comuni che hanno attivato i Centri di Orientamento al Lavoro – COL;

3. di stabilire che nell'ambito delle direttive di cui al punto 1) le Amministrazioni provinciali esercitano i compiti e le funzioni inerenti le attività organizzativo-gestionali, i procedimenti ad esse connesse, la pubblicazione dei bandi, la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti, la valutazione dei progetti, la redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e di finanziamento, le comunicazioni ai soggetti attuatori in merito all'esito delle graduatorie, la sottoscrizione delle convenzioni, l'avvio ed il monitoraggio delle azioni secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.1509 del 21 novembre 2002, la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione ed il controllo delle rendicontazioni delle attività finanziate, le eventuali revoche delle autorizzazioni concesse;

4. di stabilire che entro il 30 ottobre 2003, in adesione a quanto manifestato dal Comitato istituzionale e dalla Commissione di concertazione nella seduta congiunta del 21 luglio 2003, le modalità di impiego delle risorse per le annualità 2004, 2005, 2006, sono riesaminate all'esito dei lavori dei tavoli **regionale e provinciali** di confronto e di concertazione con le Amministrazioni provinciali e con le parti sociali;

5. di demandare alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro l'adempimento degli atti conseguenti alla presente delibera;di stabilire che la presente delibera sia pubblicata sul BUR Lazio e diffusa attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it

All. 5

PROVINCIA DI FROSINONE
SERVIZIO PROVINCIALE PER L' IMPIEGO
Via Tiburtina, 321 – 03100 FROSINONE
Tel. 0775/877094 – Fax 0775/826242

I Centri per l'Impiego della Provincia di Frosinone, aderendo al progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'integrazione dei disabili in azienda "DA OBBLIGO A RISORSA", hanno preso parte, con il coinvolgimento di undici operatori, al workshop per la formazione del personale dei CPI al ruolo professionale degli operatori della mediazione: "job coach", realizzato dall'IBM.
La formazione, articolata in quattro giornate, dopo aver fornito una panoramica generale sulla normativa legata ai disabili, ha riguardato i seguenti argomenti:

- Conoscenza dei disabili, partendo dall'attuale scenario sociale e valutazione delle potenzialità;
- analisi della figura e dei compiti del job-coach nei CPI
- concetti generali sulla metodologia di Business Process Reengineering
- case study relativo alla metodologia
- accessibilità ed usabilità degli strumenti informatici (introduzione delle caratteristiche generali di JOCO).

Detta attività formativa ha portato, come prodotto finale, alla redazione condivisa di:

1) una scheda professionale per i disabili ex art. 8 – comma 1 della L.68/99, che, oltre all'anagrafe del lavoratore, entra nel merito delle conoscenze scolastiche e formative, degli interessi, delle esperienze lavorative, della disponibilità al lavoro, delle attitudini e aspirazioni lavorative.
2) Un questionario aziendale per la legge 68/99, attraverso il quale è possibile rilevare, oltre all'anagrafe dell'azienda, la caratteristiche ambientali, la mansione che il disabile dovrà svolgere, le conoscenze necessarie e le capacità utili per lo svolgimento di detta attività, ecc.

Un altro intervento, rientrante tra le azioni di sistema del Ministero del Lavoro, che ha visto coinvolti i Centri per l'Impiego della provincia di Frosinone è il "Progetto per l'affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili", realizzato dalla GALGANO & Associati srl.

L'attività, ancora in corso d'opera, ha riguardato una prima fase di sensibilizzazione, effettuata attraverso due seminari: uno di "informazione e promozione per Aziende ed Operatori dei CPI" tenuto presso la Provincia di Frosinone ed un altro alla presenza dei membri della sottocommissione per i "Disabili", organismo tematico istituito in seno alla Commissione Provinciale di Concertazione per il lavoro.

Si sta svolgendo attualmente la propaganda dell'attività che condurrà alla creazione di un'applicativo software per la comunicazione on-line dei prospetti informativi da parte delle aziende e alla indiviuduazione di un modello organizzativo per la costituzione della società mista prevista dall'art. 13 del D.Lgs 276/2003.

SCHEDA PROFESSIONALE EX ART. 8, COMMA 1, L. 68/99

COGNOME _____ *NOME* _____

Nato/a il ___/___/_____ *a* _____

Cittadinanza _____ *Stato civile* _____

Residente a _____ *in via* _____ *tel.* _____

Domiciliato a _____ *in via* _____ *tel.* _____

Seguito dal Servizio _____ *Operatore* _____ *tel.* _____

CONOSCENZE SCOLASTICHE E FORMATIVE

Titolo di studio:

ρ **Nessuno**

ρ **Licenza di scuola elementare**

ρ **Licenza di scuola media inferiore**

ρ **Diploma di scuola media superiore**

a)	AMMINISTRATIVO/ LINGUISTICO	ρ SI ρ NO
b)	INDUSTRIALE	ρ SI ρ NO
c)	SCIENTIFICO/CLASSICO/MAGISTRALE	ρ SI ρ NO
d)	GEOMETRA	ρ SI ρ NO
e)	AGRARIO	ρ SI ρ NO
f)	ALTRI _____	

ρ **Corso di formazione professionale con attestato di qualifica** _____

_____

ρ **Corso di formazione professionale con attestato di frequenza** _____

_____

ρ **Certificato di competenza** _____

ρ **Diploma di qualifica (3 anni)** _____

ρ **Diploma universitario** _____

ρ **Laurea** _____

ρ **Corsi di specializzazione post-laurea** _____

ρ **Altro** _____

Specificare eventuali tirocini lavorativi effettuati durante il periodo scolastico indicando la sede, la durata e le mansioni svolte

_____

_____

_____

CONOSCENZA DEL PERSONAL COMPUTER: ρ SI ρ NO

PROGRAMMI:

_____

_____

LINGUAGGI:

_____

_____

EVENTUALI AUSILI DI CUI NECESSITA _____

_____

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: ρ SI ρ NO

_____

_____

PATENTE: ρ SI ρ NO
TIPO _____

INTERESSI E HOBBIES NEL TEMPO LIBERO:

_____

_____

ESPERIENZE LAVORATIVE

(indicare le sedi di lavoro, il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte e la durata)

Attività svolte di lavoro dipendente *(specificare se ripetibili o non ripetibili/problematiche)*

Attività svolte di lavoro autonomo *(specificare se ripetibili o non ripetibili/problematiche)*

Altre modalità di attività lavorativa *(es. borse lavoro, tirocini...)*

Interruzioni delle esperienze lavorative *(indicare i motivi e per quanto tempo)*

_____

_____

_____

DISPONIBILITA' AL LAVORO

Condizione attuale:

p *Disoccupato*
p *Avviato a part-time*
p *Avviato a tempo determinato*
p *Tirocinio*
p *Disponibile al lavoro*
p *Momentaneamente non disponibile al lavoro per mesi* _____
p *Da relazione del Servizio* _____ *Operatore* _____
p *Per motivi di salute*
p *Altro* _____

Se disponibile al lavoro, specificare:

ρ *Settore pubblico*
ρ *Settore privato*
ρ *Entrambi*

ρ *A tempo indeterminato*
ρ *A tempo determinato*
ρ *Contratto di formazione lavoro*
ρ *Apprendistato*
ρ *Entrambi*

ρ *A tempo pieno*
ρ *A tempo parziale:*
ρ *orizzontale:*
ρ *mattino*
ρ *pomeriggio*
ρ *verticale:*
ρ *alcuni giorni della settimana. Quali.....*
ρ *alcuni periodi dell'anno. Quali.....*
ρ *Entrambi*

ρ *Lavoro a turni diurni*
ρ *Lavoro a turni notturni*
ρ *Orario spezzato*

ρ *Lavoro a domicilio*
ρ *Telelavoro*

Distanza della sede di lavoro dal proprio domicilio:

ρ *Comune di residenza*
ρ *Comuni limitrofi*
ρ *Provincia di .....*
ρ *Comune di .....*

Autonomia nel raggiungere il posto di lavoro: ρ **SI** ρ **NO**

ρ *Auto propria*
ρ *Motorino*
ρ *Bicicletta*
ρ *Autobus*
ρ *Tram/Mezzi pubblici*
ρ *Eventuale servizio Disabili*
ρ *Problemi di coincidenze*

Tipo di lavoro:

ρ *Lavoro ripetitivo*
ρ *Lavoro vario*

Disponibilità a un tirocinio formativo

ρ **SI**
ρ **NO**

Disponibilità alla formazione professionale

ρ **SI**
ρ **NO**

AMBIENTI E/O CONDIZIONI DI LAVORO CHE RITIENE INCOMPATIBILI CON LA SUA SITUAZIONE PERSONALE :

ρ *Ambienti polverosi*
ρ *Ambienti rumorosi*
ρ *Ambienti affollati*
ρ *Attività che richiedono mobilità*
ρ *Attività che richiedono particolari sforzi fisici*
ρ *Attività che si svolgono all'esterno*
ρ *Attività in posizione seduta*
ρ *Attività in piedi*

ATTITUDINI E ASPIRAZIONI LAVORATIVE *(indicare gli eventuali ambiti di attività preferiti)*

_____

_____

_____

Il disabile dichiara di avere ricevuto informativa scritta in merito al trattamento dei dati personali prevista dall'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e di confermare i dati contenuti nella presente scheda.

Data_____ **Firma**_____

Annotazioni dei rilevatori:

Eventuali ipotesi di inserimento lavorativo:

Integrazioni successive alla diagnosi funzionale da parte della Commissione Medica ex Art. 4 Legge 104/92:

_____

_____

_____

_____

*Data*_____

Firme del/i rilevatore/i

_____

_____

QUESTIONARIO AZIENDALE L. 68/99

AZIENDA / ENTE (*).....C.F.....

Via .....Comune.....

Comune nel quale verrà svolta l'attività .....

telefono.....fax.....

settore.....

tipo di attività in dettaglio.....

.....

reparto.....

referente ufficio personale.....

referente di reparto.....

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1)	ci sono barriere architettoniche per accedere al reparto?	SI NO
2)	esiste un ascensore per l'accesso ai piani?	SI NO
3)	ci sono problemi di polveri?	SI NO
4)	ci sono sbalzi termici?	SI NO
5)	si utilizzano sostanze particolari?	SI NO
6)	è possibile adeguare il posto di lavoro in relazione alle esigenze del disabile (anche con supporti tecnologici)?	SI NO
7)	il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzi pubblici ?	SI NO
8)	la mansione richiede movimentazione di pesi?	SI NO
	- con carrelli elevatori o altro?	SI NO
	- di che entità? Kg _____	
	- con quale frequenza_____	
9)	**il lavoro si svolge:**	
	in postazioni singole?	SI NO
	a piccoli gruppi	SI NO
	a catena?	SI NO
	a isola?	SI NO

*) I dati vanno riferiti alla sede operativa in cui si intende assumere

MANSIONE (definizione e descrizione)

.....

.....

.....

ORARIO DI LAVORO

1) tempo pieno SI NO
2) l'azienda è disponibile a concedere il Part- Time SI NO
3) turni SI NO
4) orari .....

CONOSCENZE NECESSARIE PER SVOLGERE LA MANSIONE

1) titolo di studio :
   - ✓ Licenza elementare / media inferiore
   - ✓ Diploma scuola superiore:
     - a) AMMINISTRATIVO/ LINGUISTICO SI NO
     - b) INDUSTRIALE SI NO
     - c) SCIENTIFICO/CLASSICO/MAGISTRALE SI NO
     - d) GEOMETRA SI NO
     - e) AGRARIO SI NO
     - f) ALTRI .....
   - ✓ Laurea .....
2) corsi di specializzazione.....
3) corsi di formazione.....
4) conoscenza del personal computer SI NO
5) programmi.....
6) patente.....tipo.....
7) altre conoscenze.....

CAPACITA' UTILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE

ATTIVITA' MENTALI E RELAZIONALI	0 assente	1 minima	2 media	3 elevata
La mansione richiede di acquisire cognizioni e di impiegarle?				
La mansione richiede di mantenere una personalità e modo di agire positivo del soggetto nelle diverse situazioni?				
La mansione comporta un elevato disagio causato dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta, ecc. ?				
La mansione viene svolta con un lavoro di squadra ?				
La mansione richiede di svolgere un lavoro autonomamente ?				
La mansione richiede di svolgere un'attività con supervisione ?				
Per lo svolgimento della mansione si richiede di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona ?				
TOTALE AREA				
INFORMAZIONE				
La mansione richiede di comprendere e memorizzare informazioni ?				
La mansione richiede di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura ?				
La mansione può essere svolta esprimendosi con altre modalità ?				
TOTALE AREA				
LA POSTURA				
La mansione richiede di mantenere posizione seduta ?				
La mansione richiede à di rimanere in piedi ?				
La mansione richiede di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione ?				
La mansione richiede di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni?				
La mansione richiede di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione ?				

		0 assente	1 minima	2 media	3 elevata
6)	La mansione richiede di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi, ecc.) ?				
7)	La mansione richiede di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo ?				
	TOTALE AREA				
	LOCOMOZIONE				
1)	La mansione richiede di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe ?				
2)	La mansione richiede di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala) ?				
3)	La mansione richiede di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo ?				
	TOTALE AREA				
	MOVIMENTO DELLE ESTREMITA'/FUNZIONE DEGLI ARTI				
)	La mansione richiede di muovere e usare gambe e braccia; di afferrare e/o spostare oggetti pesanti con le mani ?				
	La mansione richiede di servirsi delle mani per operazioni che richiedono precisione ?				
	La mansione richiede di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente ?				
	TOTALE AREA				
	ATTIVITA' COMPLESSE, ATTIVITA' FISICA ASSOCIATA A RESISTENZA				
	La mansione richiede di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e di sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi ?				
	La mansione richiede di mantenere la posizione in cui ci si trova ?				
	TOTALE AREA				

	FATTORI AMBIENTALI	0 assente	1 minima	2 media	3 elevata
1)	La mansione richiede di sopportare sbalzi termici?				
2)	La mansione richiede di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico) ?				
3)	La mansione richiede di sopportare la presenza di vibrazioni ?				
4)	La mansione richiede di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale ?				
	TOTALE AREA				
	SITUAZIONI LAVORATIVE				
)	La mansione richiede di sopportare la turnazione durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) ?				
	TOTALE AREA				

		si	no
)	L'azienda è disponibile ad assumere disabili occupati a domicilio?		
)	L'azienda è disponibile ad assumere disabili con modalità di telelavoro?		
)	L'azienda è disponibile a affidare commesse di lavoro a cooperative sociali e/o a stipulare convenzioni ex art. 12, L. 68/99		

ALTRI COMPITI SPECIFICI RIFERITI ALLA MANSIONE

.....

.....

.....

.....

.....

COMPETENZE ACQUISITE DA ESPERIENZE LAVORATIVE NECESSARIE PER SVOLGERE LA MANSIONE

.....

.....

.....

.....

ALL. 8

Mod. Giunta

originale

Prot. N. 24942

Fasc. N. 1.1.6

Alleg. N. _____

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N° 100

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la stipula delle convenzioni ex art. 11 L. 68/99

L'anno duemila due il giorno trenta del mese di maggio

alle ore 14.00 nel Palazzo della Provincia a seguito di regolare invito si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
1 - MARTELLA PARIDE	X	
2 - DEL BALZO ROMOLO	X	
3 - AGRESTI GIOVANNI		X
4 - MARACCHIONI ALESSANDRO	X	
5 - CAMPAGNA ACHILLE	X	
6 - TIERO ENRICO	X	
7 - ORSINI STEFANO	X	
8 - MIRABELLA GESUALDO	X	
9 - TORTORELLI MARIO DONATO		X

Assume la Presidenza il Avv. Paride Martella

Assiste il sottoscritto Segretario Generale _____

Affissa all' Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 31.05.2002 al 15.06.2002 come prescritto dall'art. n° 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000 senza reclami

Trasmessa in elenco ai Presidenti gruppi consiliari

Comunicata al prefetto SI [X]

Latina, 15.06.2002

Il Segretario Generale

_____

☐ Divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U. n. 267/2000)

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000)

Latina 15.06.2002

Il Segretario Generale

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Legge 267/2000;

Visto Il D.Lgs. 23.12.1997 n° 469 mediante il quale, in attuazione del disposto normativo di cui alla Legge 15.03.1997 n° 59, sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti riguardanti il collocamento e le politiche attive del Lavoro, nel rispetto degli indirizzi generali e del coordinamento dello Stato;

Visto lo Statuto della Provincia di Latina, deliberato con atto del C.P. dell'11.10.91 n° 51 e successive modificazioni;

Visto L'art. 6 del Decreto Legislativo 469/97, Conferimento alle Regioni ed agli EE.LL. di funzioni e compiti in materia di Mercato del Lavoro , così come integrato dall'art. 6 Legge 68/99;

Visto l'art. 20 della Legge Regionale n.38/98 ;

Considerato Che l'art.11 della L.68/99, al fine di favorire l'inserimento mirato dei disabili prevede che gli Uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art.6 co.3 del D.Lgs.469/97, come modificato dall'art.6 della L.68/99, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.

Visto Il verbale della riunione del 13.05.2002 della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro integrata con Organismo per le disabilità e il Comitato Tecnico, allegato alla presente delibera; con il quale la stessa ha espresso parere favorevole sulla proposta di Regolamento per la stipula delle convenzioni ex art. 11 L. 68/99 all'unanimità;

Ritenuto Opportuno approvare il suddetto regolamento per fornire linee guida agli uffici competenti;

Visto Il parere favorevole reso da Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Ritenuto Opportuno rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

Ritenuta Propria la competenza ex D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

A voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento per la stipula delle convenzioni ex art. 11 legge 68/99, che fa parte integrante della presente delibera;
- Di dare atto che il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, avrà cura di porre in essere tutti i procedimenti amministrativi di propria

competenza e necessari per dare concreta attuazione al disposto della presente deliberazione

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con separata votazione unanime.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Il Dirigente di Settore

Controfirma (art. 16, lett. b Reg.)

Il Direttore dell'Area

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Il Direttore di Ragioneria

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Il SEGRETARIO GENERALE

Colacicco

La presente é conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Il SEGRETARIO GENERALE

Latina, lì .....

L.4 - Tip. CERBONE - 0818318192

ALL. 5

La PROVINCIA DI VITERBO per l'integrazione lavorativa delle PERSONE DISABILI nei servizi offerti dall'UFFICIO per il COLLOCAMENTO MIRATO anno di 2003

Di seguito vengono esemplificati Progetti, Servizi e Modalità operative attivati nell'Anno 2003, che attestano quanto realizzato:

- ✓ ***Comitato Tecnico*** (previsto dalla legge 68/99) composto da un Medico Legale ed un Medico del Lavoro nominati dall'ASL di Viterbo che, congiuntamente ad un Assistente Sociale, un Sociologo esperto nell'integrazione sociale/lavorativa e dal Funzionario Responsabile del Collocamento Mirato, prende in esame la diagnosi funzionale del disabile e la riscontra con le mansioni offerte dall'azienda al lavoratore disabile. Compiti specifici del Comitato sono l'individuazione dei percorsi d'inserimento lavorativo delle persone disabili, la formulazione delle linee progettuali per l'integrazione lavorativa, nonché le modalità di raccordo con la Commissione di Accertamento Sanitario;
- ✓ **Progetto Sperimentale "RELAIS"** per la costruzioni di servizi integrati per l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati (tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, ecc.) attraverso la costruzione di una rete locale provinciale di partnership, con la Provincia di Viterbo con il ruolo di capofila, tra Enti e Servizi Pubblici, soggetti economici, soggetti del Terzo Settore e della formazione professionale;
- ✓ **Progetto dopo di noi** al quale la Provincia di Viterbo partecipa in qualità di co-partner, insieme all'ASL/VT e al Comune di Viterbo. Questo, attraverso un percorso di de-istituzionalizzazione già iniziato, si propone come obiettivo il passaggio da una situazione di vita protetta istituzionale o familiare ad una situazione di autonomia abitativa e sociale. L'inserimento socio-lavorativo, insieme al piano terapeutico personalizzato, si estrinsecherà nella progettazione di tirocini lavorativi mirati alla qualificazione o riqualificazione professionale;
- ✓ **Progetto Labor** che, tramite l'attivazione delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 11, legge 68/99, prevede la promozione ed attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo di 11 persone disabili in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali Copernico;
- ✓ **Stipula di 15 Protocolli d'Intesa** con Associazioni di rappresentanza degli iscritti al Collocamento Mirato per l'attivazione di buone pratiche volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- ✓ **Elaborazione di un Protocollo d'Intesa** con l'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Viterbo per avviare la sperimentazione di azioni congiunte volte a realizzare l'inserimento lavorativo di 3 persone disabili definibili come utenza comune;
- ✓ **Sperimentazione di un percorso per l'assunzione a tempo indeterminato di tre ragazzi disabili psichici presso l'Ipercoop di Viterbo**, questo rappresenta il felice epilogo del progetto di tirocinio formativo, avviato dodici mesi fa in base alla legge 68/99, che consente il Collocamento Mirato in ambito lavorativo di persone disabili. Tale esperienza è stata possibile grazie alla sinergia e collaborazione tra il Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di Viterbo e l'azienda Ipercoop che, rendendosi disponibile ad accogliere, formare e successivamente assumere i tre ragazzi,

che, rendendosi disponibile ad accogliere, formare e successivamente assumere i tre ragazzi, si è dimostrata particolarmente sensibile. L'andamento dell'esperienza è stato costantemente seguito attraverso un'azione di tutoraggio congiunto fra i tre attori dell'intesa (Collocamento Mirato, ASL e Ipercoop). Per i tre ragazzi l'integrazione lavorativa ha rappresentato la conclusione di un percorso riabilitativo, iniziato da molto tempo, che li ha resi socialmente autonomi;

- ✓ **Spazio Web** del Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo rientrante in una più vasta e integrata azione per la facilitazione dei livelli di comunicazione tra la Provincia, attraverso l'offerta di nuovi servizi, e i suoi cittadini. Il sito del Collocamento Mirato di Viterbo si propone di rendere sempre più accessibili, e pertanto fruibili, le azioni di supporto per la ricerca attiva del lavoro quale utile approccio per affrontare le problematiche inerenti il mondo del lavoro. Il protagonismo attivo nella ricerca del lavoro diviene, quindi, elemento essenziale e non più procrastinabile nell'abbattimento di alcune barriere che rendono difficoltoso l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
- ✓ **Servizio di Pre-Selezione** per l'individuazione dei disabili da inserire nelle aziende che intendono assolvere l'obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 attraverso l'incrocio domanda-offerta di lavoro. Tale procedura prevede:
  - analisi organizzative e produttive delle aziende resesi disponibili agli inserimenti lavorativi,
  - la comunicazione sul territorio, attraverso lo strumento degli "Avvisi Pubblici" delle offerte di lavoro e dei tirocinii rilevati nelle aziende;
  - colloqui individuali sviluppati, con i candidati alle offerte di lavoro proposte, attraverso la somministrazione di un questionario finalizzato alla redazione di una scheda professionale;
  - incrocio domanda-offerta (congruità tra le caratteristiche professionali e funzionali dei candidati con le caratteristiche dei posti di lavoro offerti);
  - tutoraggio dei candidati e supporto tecnico alle aziende (su richiesta) per lo svolgimento dei colloqui di selezione finale per l'inserimento lavorativo;

Con l'intento di offrire nuovi servizi maggiormente rispondenti alle richieste di aziende e lavoratori, sono stati attivati:

- ✓ **Servizio per le stipula di n. 38 Convenzioni** con le aziende per la pianificazione graduale e mirata degli obblighi previsti dalla legge 68/99;
- ✓ **Servizio Tirocini** per gli inserimenti lavorativi finalizzati all'assunzione delle persone disabili. Attraverso tale strumento viene offerta la progettazione formativa, l'attivazione, il tutoraggio, la valutazione e il monitoraggio di tirocini finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa di tali soggetti;
- ✓ **Servizio di Orientamento** lavorativo agli iscritti alle liste provinciali dei disabili e delle Categorie Protette;
- ✓ **Servizio di consulenza normativa e tecnica** alle aziende concernente gli obblighi previsti dalla legge 68/1999;

- ✓ **Formazione e riqualificazione del personale** con un corso condotto dall'IBM unitamente a percorsi di autoformazione interna periodica su materie e temi attinenti il Collocamento Mirato.
- ✓ **Implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità**, con la collaborazione dell'ASPH - Galgano, sui servizi offerti dal Collocamento Mirato;
- ✓ **Ricerca sociologica** (con la collaborazione di una sociologa tirocinante) sull'utenza disabile e le aziende iscritte nel Collocamento Mirato da divulgare pubblicamente per le utilità di programmazione e d'intervento sia del servizio medesimo sia dei soggetti economici, dei servizi socio-sanitari e del Terzo Settore presenti sul territorio. Tale ricerca prevede l'analisi dell'evoluzione normativa per la tutela dei disabili e delle categorie protette, l'analisi socio economica del territorio provinciale, l'analisi delle caratteristiche sociali dei disabili iscritti e di quelli avviati al lavoro, il rapporto tra domanda ed offerta di lavoro, l'analisi statistica e multivariata dei dati empirici disponibili.
- ✓ **Seminari per l'Utenza del Collocamento Mirato:** si tratta di incontri che utilizzano l'approccio formativo dei gruppi di orientamento al lavoro per l'apprendimento delle tecniche per la ricerca attiva del lavoro, l'analisi delle proprie competenze professionali e delle attitudini, l'analisi critica delle offerte di lavoro, e la preparazione ai colloqui per la candidatura al lavoro;
- ✓ **Formazione Professionale** con corsi gestiti dalla Provincia di Viterbo **per la qualificazione di persone disabili**;

Tali attività, unitamente ai risultati prodotti in termini occupazionali, stanno a dimostrare ancora una volta che anche le diverse abilità, se opportunamente utilizzate e valorizzate, possono essere compatibili con il ciclo produttivo e rappresentare una risorsa inattesa per le aziende che accettino di mettersi in gioco, aprendosi alle opportunità offerte dalla legge.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

VOLUME 7

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
LAVORO, FORMAZIONE
E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO ATTIVITA' FORMATIVE E DEL LAVORO

Sezione: Politiche per le Imprese

Genova, 7 - 04 - 04

Prot. n. 45839/795

Allegati:

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego
DIV. III
Via Fornovo 8
00192 R O M A

Oggetto: legge 12.3.99 n. 68 – art. 21 – relazione al Parlamento.

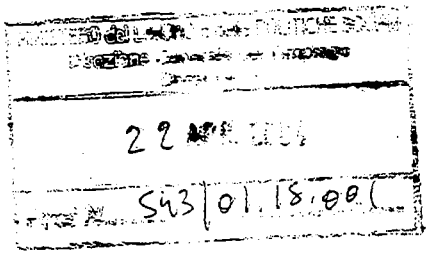

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza relativa l'oggetto per inviare, in allegato, la documentazione utile alla predisposizione della relazione al Parlamento cosi come previsto dall'art. 21 della legge n. 68/99.

I dati richiesti sono altresì riportati sul supporto magnetico allegato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del procedimento
(Giuliano Rossi)

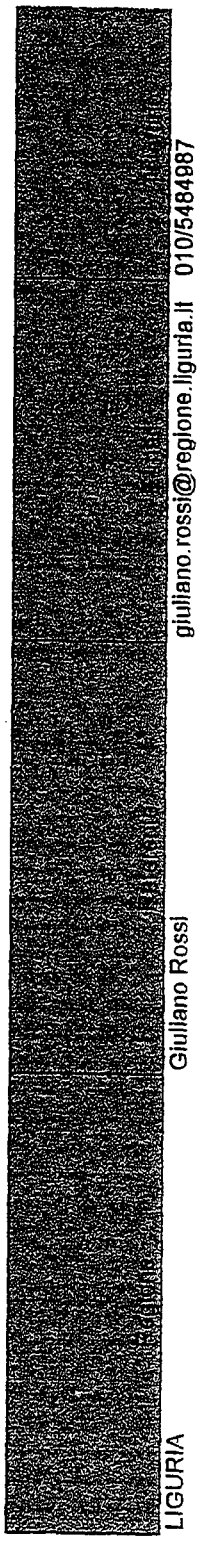
LIGURIA
Giuliano Rossi
giuliano.rossi@regione.liguria.it 010/5484987


010/590205
10
1998
9312
4736
573
374
988

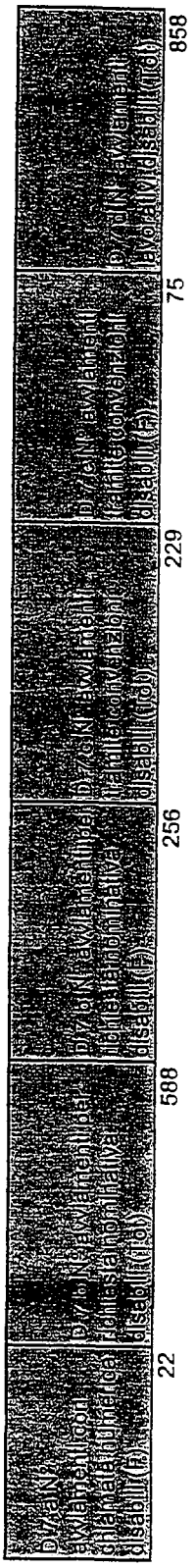
22
588
256
229
75
858

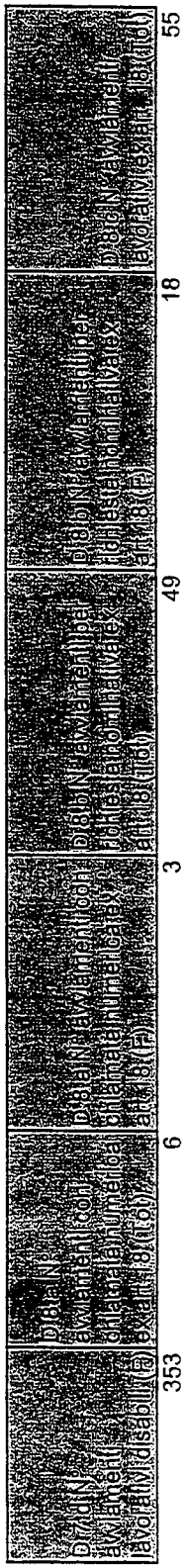
353
6
3
49
18
55


21
63
42
763
148
418
53

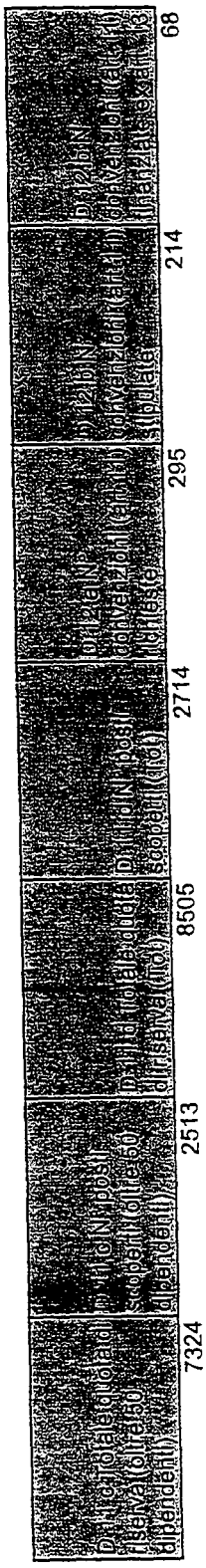
68
214
295
2714
8505
2513
7324

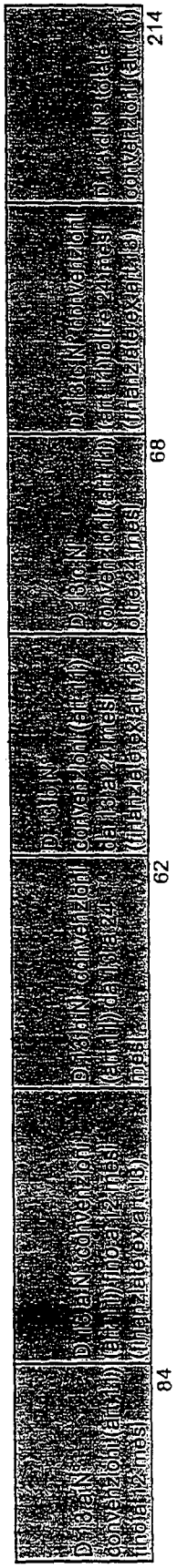
214
68
62
84

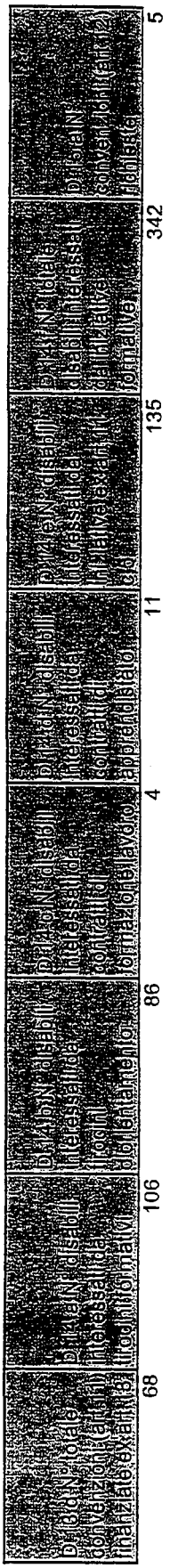
68
106
86
4
11
135
342
5



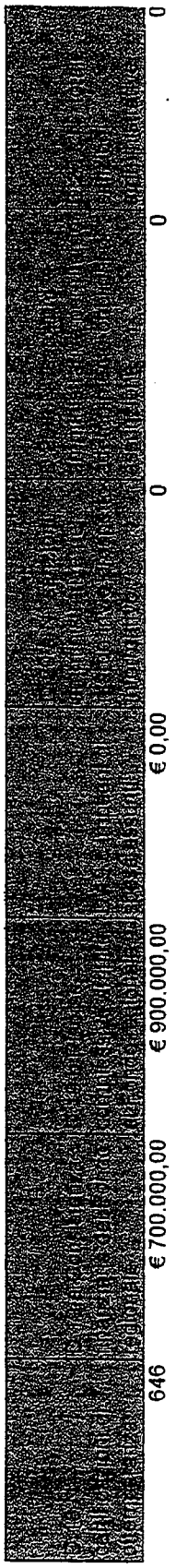
0
0
0
€ 0,00
€ 900.000,00
€ 700.000,00
646

LIGURIA

1. istituzione con L.R.27/98 della Commissione Regionale;
2. istituiti con L.R.27/98 "Stato di costituzione servizi per l'impiego;
3. approvate con D.G.R.91/02 le "modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie dei disabili disoccupati al fine del loro collocamento al lavoro";
4. bozza di disegno di legge "Promozione del diritto al lavoro dei disabili";
5. bozza di deliberazione della Giunta regionale "Quota regionale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili-Modalità e criteri di concessione dei benefici – 3.172.328.022;
6. circolare del Servizio Sistemi per l'Impiego della Regione Liguria n. 149436/10744 del 31/10/00 L.68/99 - versamento contributi esonerativi e sanzioni amministrative".

SCHEDA RILEVAZIONE DATI LEGGE 68/99
REGIONE LIGURIA ANNO 2002

Soggetti beneficiari

1) Totale Soggetti Disabili iscritti al					
31/12/2001	**9334**	di cui Maschi	**4325**	Femmine	**5009**
31/12/2002	**9833**	di cui Maschi	**4518**	Femmine	**5315**

1a) Soggetti Disabili iscritti:			
Provincia GENOVA 2001	**4345**	Provincia GENOVA 2002	**4523**
Provincia SAVONA 2001	**1901**	Provincia SAVONA 2002	**1762**
Provincia IMPERIA 2001	**1320**	Provincia IMPERIA 2002	**1616**
Provincia LA SPEZIA 2001	**1768**	Provincia LA SPEZIA 2002	**1932**

2) Categorie Disabili Iscritti						
	Inv. Lavoro	Inv. Civili	Sordomuti	Ciechi	Servizio	Civ. di guerra
31/12/2001	**96**	**8982**	**82**	**12**	**22**	**2**
31/12/2002	**125**	**9571**	**93**	**13**	**28**	**3**

3) Titolo di studio iscritti	Liguria 2001	Liguria 2002
Licenza elementare	**2275**	**2450**
Licenza media	**2330**	**4972**
Attestato/Qualifica professionale	**346**	**227**
Diploma scuola superiore	**1585**	**1664**
Laurea	**150**	**163**
Nessun titolo	**294**	**357**

Note: il dato relativo ai titoli di studio per l'anno 2001 è parziale

4) Soggetti Avviati					
Totale 2001	**809**	Maschi	**502**	Femmine	**307**
Totale 2002	**867**	Maschi	**568**	Femmine	**299**
Di cui con invalidità superiore al 67%					
Totale 2002	**336**	Maschi	**216**	Femmine	**120**

4a) Soggetti Avviati			
Provincia GENOVA 2001	**549**	Provincia GENOVA 2002	**574**
Provincia SAVONA 2001	**95**	Provincia SAVONA 2002	**144**
Provincia IMPERIA 2001	**80**	Provincia IMPERIA 2002	**93**
Provincia LA SPEZIA 2001	**85**	Provincia LA SPEZIA 2002	**56**

5) Categorie Soggetti avviati					
	Invalidi Lavoro	Invalidi Civili	Sordomuti	Ciechi	Servizio
2001	**17**	**712**	**10**	**8**	**5**
2002	**43**	**802**	**14**	**6**	**2**

6) Tipologie di avviamento		
	Anno 2001	Anno 2002
Tempo indeterminato	**456**	**350**
Part-time con orario superiore alla metà orario contrattuale	**81**	**147**
Part-time con orario inferiore alla metà orario contrattuale	**35**	**79**
Tempo determinato	**171**	**181**
Apprendistato	**26**	**17**
CFL	**15**	**15**
Lavoro interinale	**0**	**0**
Percorsi di mobilità	**5**	**5**
Telelavoro/Lavoro a Domicilio	**0**	**0**
Computabilità art.4	**107**	**235**
Altro (passaggio diretto)	**0**	**35**

Note: Il dato risulta superiore al totale dei soggetti avviati, in virtù dei possibili rinnovi contrattuali a tempo determinato e dei fenomeni di cessazioni e successivo avviamento presso altra ditta.

Soggetti obbligati

7) Numero di imprese obbligate	Totale 2001 **2219**	Totale 2002 **2425**
Da 15 a 35 addetti	**1097**	**914**
Da 36 a 50 addetti	**333**	**248**
Oltre 50 addetti	**789**	**1263**

Note: le classi di ampiezza si intendono a livello nazionale e riguardano tutte le imprese obbligate ad una quota di riserva (anche se già interamente coperta) e che risultano quindi obbligate alla presentazione del prospetto.

7a) Numero imprese obbligate			
Provincia GENOVA 2001	**1300**	Provincia GENOVA 2002	**1474**
Provincia SAVONA 2001	**162**	Provincia SAVONA 2002	**171**
Provincia IMPERIA 2001	**317**	Provincia IMPERIA 2002	**325**
Provincia LA SPEZIA 2001	**440**	Provincia LA SPEZIA 2002	**455**

8) Totale scoperture (al lordo di esenzioni, esoneri, compensazioni etc.)	Anno2002
Genova	
La Spezia	
Savona	**116**
Imperia	

Note: dato lordo relativo al numero di imprese che sono "carenti" relativamente alla quota di riserva che devono pertanto ancora effettuare assunzioni di disabili per ottemperare all'obbligo.

9) Convenzioni Realizzate	Anno 2001	Anno 2002
TOTALE (numero di imprese coinvolte)	**281**	**378**
a) Numero Convenzioni definite con richiesta di *finanziamento (Fondo Nazionale), di cui:*	**160**	**206**
- Fiscalizzazione totale contributi 8 anni (inv. > 79%)	**64**	**103**
- Fiscalizzazione 50% contributi 5 anni (inv. 67%-79%)	**95**	**96**
- Rimborsi forfettari per adeguamento posti di lavoro/telelavoro/abbattimento barriere	**0**	**0**
- *Tirocinio finalizzato all'assunzione (copertura INAIL 12 mesi)*	**1**	**7**
b) Numero Convenzioni definite senza richiesta *finanziamento, di cui:*	**121**	**173**
- per lo svolgimento di attività formative e di orientamento	**6**	**0**
- per periodo di prova più ampi/deroghe limiti età contratti	**2**	**1**
- per la stipula di contratti a termine	**22**	**8**
- con cooperative sociali/disabili liberi professionisti	**0**	**0**

c) Numero convenzioni ancora non definite	**n.d.**	**153**
d) Numero soggetti assunti tramite convenzione	**n.d.**	**372**

Per **convenzioni definite** si intendono quelle che hanno portato al perfezionamento dell'assunzione ed all'eventuale richiesta di finanziamento. I valori ai punti a) e b) si riferiscono al numero di assunzioni effettuate.

10) Tipologie di avviamento soggetti assunti tramite convenzione	Anno 2001	Anno 2002
Tempo indeterminato	**120**	**264**
Tempo determinato	**22**	**108**
(di cui Apprendistato)	**13**	**(17)**
(di cui CFL)	**5**	**(15)**
Telelavoro/Lavoro a Domicilio	**0**	**0**
Altro (specificare)	**0**	**0**
TOTALE	**160**	**372**

11) Esoneri	
Richiesti	**45**
Concessi	**40**

RegioneLombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Formazione,
Istruzione e Lavoro

Ministero del Lavoro e
Delle Politiche Sociali
Dir.Gen. per l'Impiego
Div.ne III
Via Fornovo, 8
00 192 R O M A

Prot. n. E1 2004.0057888 del 21.04.04

OGGETTO: Legge 12.03.1999 n.68 art. 21 – Relazione al Parlamento

A integrazione della nota dell' 1.04.2004 prot. E1 2004. 0037721 si trasmette relazione correlata da 11 allegati.
Si ritrasmettono inoltre i dati in formato elettronico in quanto sono state apportate alcune modifiche, già inviati con nota dell'01/04/2004 prot. E1.2004.0037721.

Cordiali saluti.

26 APR. 2004
Sez. 01.15.00

Il Dirigente
Dr.Renato Pirola

Referente: dr.ssa Valentina Schinetti Tel. 02/67652134

RELAZIONE PER IL PARLAMENTO
art. 21 Legge 12.3.1999 n. 68
Regione Lombardia

Art. 13 L. 68/99

Fin dal 2000, anno di entrata in vigore della legge 68/99, si è riscontrata una forte criticità in merito all'applicazione dell'art. 13, che istituisce il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili con apposita dotazione finanziaria annuale per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l'inserimento mirato dei disabili attraverso la stipula di convenzioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso.
In particolare la criticità si riferisce al meccanismo complesso e di difficile gestione di concessione delle agevolazioni.
La Regione, con una prima deliberazione d.g.r. 2 luglio 2001 n. 5341 ha provveduto a disciplinare la prima fase di applicazione della legge 68/99, attuando una politica di fiscalizzazione della assunzioni in convenzione dei disabili realizzando l' ammissione alle agevolazioni da parte delle Province di anno in anno e rimborsando a conguaglio la quota dovuta alle aziende tramite le Province stesse.
Le risorse del Fondo assegnate annualmente alla nostra Regione non consentono di fiscalizzare le assunzioni già in essere e le nuove per il massimo degli anni previsto dalla legge (5/8 anni), si è quindi ritenuto opportuno introdurre nel 2003 con la dgr. n.. 13628 14/07/2003 criteri innovativi volti a semplificare e razionalizzare il sistema di utilizzo delle risorse messe a disposizione annualmente dal Fondo nazionale per i disabili di cui all'art. 13 L.68/99, per agevolare la pianificazione da parte delle Province degli interventi di inserimento lavorativo a favore dell'utenza disabile e rendere gli interventi stessi più coerenti alle specificità del singolo territorio, in conformità a quanto disposto dalla legge stessa e in linea con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli atti di programmazione regionale (vedi allegato 1).
I nuovi indicatori adottati con tale delibera legano la quota di risorse di ogni singola Provincia al concreto andamento sul territorio delle assunzioni in convenzione di disabili, fiscalizzate e non, così da rendere più "mirata" la distribuzione delle risorse laddove la politica provinciale sia più efficace.
Altri elementi innovativi della citata d.g.r. sono:

- L'introduzione di un nuovo strumento di gestione delle risorse con la costituzione presso ogni Provincia del Fondo unico provinciale in cui sono confluite le quote del Fondo nazionale, a decorrere dall'annualità 2002.
  Tale modalità, rendendo più flessibile l'utilizzo delle risorse (rispetto alla precedente che prevedeva una procedura a "rimborso" da parte della Regione delle convenzioni fiscalizzate), consente alle Province di disporre direttamente delle risorse stesse e quindi conformarne l'utilizzo, attraverso una pianificazione più efficace degli interventi, alle reali esigenze e risposte da parte del territorio, anche in termini previsionali della durata delle fiscalizzazioni (5 o 8 anni a seconda del livello di disabilità).

- L'introduzione a decorrere dall'anno 2004 di un monitoraggio finanziario con il recupero di eventuali residui da ridistribuire alla Province che non abbiano potuto soddisfare tutte le richieste di fiscalizzazione relative all'annualità del Fondo ripartito.

- L'introduzione di garanzie di continuità del rapporto di lavoro per le assunzioni in convenzione riferite a lavoratori con invalidità superiore al 89% e per i disabili psichici e

intellettivi la cui fiscalizzazione dovrà proseguire per almeno tre anni, nei limiti delle risorse disponibili.

- La destinazione per azioni di politica attiva a favore dell'utenza disabile di un'ulteriore somma di euro 258.228,45 a valere sulle risorse finanziarie attribuite alla Regione Lombardia dal Fondo nazionale per l'occupazione per finanziare l'adeguamento del posto di lavoro destinata alle Province.

Contestualmente all'approvazione della citata d.g.r. la Regione Lombardia ha approvato con decreto direttoriale 28 luglio 2003 n. 12578 la circolare attuativa della d.g.r. 13628/03 "Criteri e modalità di gestione delle risorse dal Fondo Nazionale di cui art.13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili "(vedi allegato 2).

Le problematiche sopra citate, in particolare sulla farraginosità delle procedure stabilite dalla normativa e sulla disponibilità finanziaria che nei prossimi anni consentirà di agevolare un numero sempre più esiguo di assunzioni, hanno indotto la Regione Lombardia a adottare la procedura citata e a proporre al tavolo tecnico delle Regioni L.68/99 una proposta di modifica della stessa, in particolare dell'art. 13 relativo alle fiscalizzazioni delle convenzioni, proposta che prevede una fiscalizzazione (decontribuzione) diretta alle aziende, come avviene per l'istituto dell'apprendistato, che abbiano sottoscritto convenzione con le Province (art. 11 L.68/99) e abbiano presentato il programma di inserimento.
La proposta è parte integrante del documento , composto da due ipotesi di modifica dell'art. 13 della L.68/99, elaborato dal tavolo tecnico sulla l.68/99 presso il Ministero del Lavoro, approvato dal Coordinamento Tecnico e Politico delle Regioni e trasmesso al Ministero competente.

Legge regionale 4 agosto 2003 n.13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" in attuazione dell'art 14 L68/99

La Regione con la legge 13, approvata dal Consiglio Regionale il 4 agosto2003, coglie appieno la profonda trasformazione culturale impressa dalla L. 68/99, orientando gli ambiti di intervento verso non solo la formazione, ma tutte le politiche attive per il lavoro in sintonia con gli atti di programmazione strategica e con la normativa regionale in materia di politiche per il lavoro e di contrasto al rischio di emarginazione dei soggetti più deboli dal ciclo produttivo. Il richiamo è infatti costante alla legge regionale 1/99 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" in particolare per quanto riguarda le finalità di politica attiva di incentivazione all'incrocio domanda/offerta di lavoro per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili (art.2 c.2), di individuazione di strumenti ed azioni finalizzati a sostenere i portatori di handicap psichico, fisico o sensoriale (art.10 c.8) e di attuazione delle modalità concertative ed operative della legge medesima.
L'azione della Regione per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili si svolge su tre principali direttive: il sostegno all'inserimento lavorativo in forma dipendente,autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili; favorire l'integrazione l'inclusione sociale per una stabilizzazione dei disabili nel posto di lavoro; promuovere l'organizzazione coordinata della rete dei servizi di collocamento mirato, socio-assistenziali ed educativo/formativi (art.1).

Le iniziative previste dall'art.3 per la realizzazione delle finalità sopraindicate si articolano nella gamma degli interventi per i servizi al lavoro (formazione, tirocinio, orientamento, transizione al

lavoro, riqualificazione ecc) erogati dalla rete di organismi accreditati/operanti in Lombardia e da forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro nella realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99, con particolare riguardo, nel contesto ormai consolidato della cooperazione tra soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione delle cooperative sociali con specifico richiamo alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 ed in particolare a quelle di tipo B, art.1 c.1 ed ai consorzi di cui al successivo art.8.

Con l'art 4 viene istituito l'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge e in ordine all'applicazione della legge 68/99 e analogamente, presso ogni Provincia si costituiscono Osservatori provinciali.

L'art. 5 indica gli strumenti idonei al collocamento mirato individuando quelli rivolti alle persone (analisi delle capacità, interventi di formazione, ecc.) e quelli a supporto dei datori di lavoro quali: incentivi e contributi per le finalità di cui alla legge 68/99, agevolazioni per le assunzioni, adeguamenti degli ambienti di lavoro, utilizzo del telelavoro e di ogni altra modalità lavorativa innovativa.

L'art. 6 c.1 prevede che la Regione promuova le convenzioni previste dalla legge 68/99 fornendo supporto alla loro progettazione e realizzazione e incentivi la presenza in particolare delle cooperative sociali di tipo B nel processo di inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità. Le cooperative sociali agiscono con un ruolo di datore di lavoro che assume in convenzione ex art. 11 comma 5 L. 68/99;con ruolo di soggetto firmatario delle convenzioni ex art.12 L. 68/99 e infine con un ruolo attivo nell'erogazione di servizi volti all'inserimento lavorativo del disabili.Inoltre l'art.6, comma 2 al fine di favorire l'inserimento dei disabili più gravi nelle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 12 della L. 68/99, prevede forme di sostegno a favore delle stesse con modalità previste dai piani provinciali.
Infine il comma 3, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99, prevede la possibilità per le province di autorizzare l'estensione del periodo di permanenza del lavoratore presso la cooperativa sociale fino ad un massimo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi

La legge 13 con l'art.7, come previsto dall'art.14 della legge 68/99, istituisce il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e ne disciplina le modalità di funzionamento.
Tale fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributi esonerativi, dalle sanzioni e dai conferimenti di soggetti pubblici e privati e finanza le iniziative volte all'inserimento lavorativo e ai servizi di sostegno e di collocamento mirato sulla base dei piani presentati dalle province.

Con l'art.8 viene istituito il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili quale organo amministrativo del Fondo che ne regolamenta la composizione. Stabilisce inoltre che tale organismo nel rispetto di indirizzi e direttive della Giunta, formuli proposte, esprima parere obbligatorio in merito alle deliberazioni della Giunta concernenti le iniziative a valere sulle risorse del Fondo e relazioni alla Commissione regionale per le politiche del Lavoro sullo stato dell'attività, delle entrate e dei contributi erogati e da erogare con il Fondo.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 9 la Regione sostiene la rete dei servizi di inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale al fine di rendere sempre più efficaci le azioni di inserimento al lavoro previste dalla presente legge, attraverso appositi atti di indirizzo della Giunta finalizzati alla promozione di convenzioni operative tra i servizi del territorio.

L'art. 10 prevede l'estensione ai soggetti svantaggiati delle disposizioni relative al collocamento mirato di cui agli art. 3, 5. 6 e 9 della legge 13.

L'art.11 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 13, la Giunta regionale provveda a disciplinare le unità d'offerta preposte all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

La norma finanziaria di cui all'art. 12, così come articolata, sembra considerare separatamente gli interventi di cui all'art. 13 comma 1 lettera c (supporto ed accompagnamento ai datori di lavoro), all'art.6 comma 2 (sostegno per l'inserimento dei disabili più gravi nelle cooperative sociali in attuazione delle convenzioni ex art. 12 legge 68/99 e all'art. 7 comma 3 (iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato sulla base dei piani provinciali) da finanziarsi con le risorse del Fondo regionale pur riconfermando istituito il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili quale organo amministrativo del Fondo e ne regolamenta la composizione. Stabilisce inoltre che tale organismo, nel rispetto degli indirizzi e direttive della sempre il coinvolgimento delle province.

Con decreto direttoriale del 23.12.2003 n. 22851 sono stati nominati i componenti del comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione disabili di cui art.8 della l.r. 4 agosto 2003 n.13 (allegato 4).

F.S.E.

La Regione Lombardia nel 2003 ha approvato e finanziato con il Fondo Sociale Europeo FSE ob 3 Misura B1."Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" 82 progetti di formazione rivolti alle persone disabili, finalizzati all'inserimento lavorativo per un totale di 51390 ore , 643 allievi e per un finanziamento globale di € 6.710.174,00.

Con il dispositivo Multimisura Azioni di Sistema sono stati finanziati con la Misura B1 6 progetti per disabili per un totale di € 2.694.971,92 e con i diversi dispositivi sono stati finanziati sempre con la Misura B1 81 progetti per disabili.

La programmazione regionale del F.S.E. prevede che alle azioni di formazione, orientamento, accompagnamento, che si rivolgono alla generalità dei cittadini a seconda della tipologia di destinatari prevista dal dispositivo possano partecipare donne e uomini con disabilità.

Inoltre deve essere qui citato anche il Bando realizzato nelle 11 province lombarde e chiuso recentemente (febbraio 2004) da ASTER-X, capofila di una ATS cui partecipano 11 Fondazioni Comunitarie e la Fondazione Peppino Vismara, all'interno del PROGETTO CRES, vincitore del Bando per la selezione dell'Organismo Intermediario e del Progetto per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative denominate Piccoli Sussidi previste dalla Misura B1 (gennaio 2003).
Gli inserimenti lavorativi previsti, nei progetti ammessi e in quelli finanziati dal Bando summenzionato, sono rispettivamente 627 e 372, di cui rivolti ad invalidi fisici, psichici e sensoriali sono rispettivamente 327 e 156.

Ricerca "Il Collocamento mirato L. 68/99"

All'interno del progetto realizzato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro "L'integrazione dei disabili nel mercato del lavoro delle province della Lombardia", co-finanziato dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo, è stata

condotta la ricerca "Il collocamento mirato - L.68/99. Analisi delle prime applicazioni in Lombardia"(allegato5).
L'indagine ha identificato i principali modelli di intervento per l'inserimento lavorativo dei disabili esistenti in Lombardia e ha avuto come obiettivo principale il monitoraggio e l'analisi dell'operatività del Servizio del Collocamento Obbligatorio, sorto nella sua attuale configurazione in attuazione della legge 68/99.
L'esame dell'esistente si è rivelato interessante e ricco di spunti propositivi, rivelando uno scenario dinamico e aperto all'innovazione sia di processo sia di contenuti, pur con sfumature assai diversificate nei differenti ambiti geografici.
La ricerca individua e descrive i modelli organizzativi e gli schemi d'azione attuati nelle undici province lombarde, in una prospettiva di rilevazione oggettiva degli aspetti operativi e logistici.

Buone prassi di inserimento e mantenimento al lavoro di uomini e donne con disabilità

In Lombardia la L. 68/99 ha prodotto complessivamente buoni risultati, esistono, però, due importanti nodi critici che meritano la massima attenzione e la messa in atto di strategie per ridurne gli effetti negativi che essi producono.
Tali nodi riguardano

- Il collocamento dei disabili intellettivi e/o mentali;
- la tenuta nel lavoro.

Rispetto al primo punto si rileva che il collocamento dei disabili psichici, che costituiscono ben il 38% dei disabili nelle liste del collocamento, è pari al 4%.
Rispetto al secondo nodo si calcola che la tenuta nel lavoro sia pari al 87% ad un anno dal collocamento.

La Regione Lombardia ha, pertanto, individuato come prioritari gli interventi riguardanti i disabili psichici nel documento di revisione di metà periodo del Programma Operativo per l'Obiettivo 3 per gli anni 2000-2006.
Il tema della tenuta occupazionale nel tempo, considerato strategico ed indicativo rispetto all'efficacia delle modalità di inserimento, è al centro del progetto interregionale dal titolo "Mantenimento mirato: permanenza in azienda dei disabili" che le Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano hanno promosso al fine di creare un dialogo/dibattito che, attraverso lo scambio di esperienze, individui una serie di problematiche e di azioni comuni.
L'obiettivo è quello di definire linee metodologiche, normative e funzionali di sostegno specificamente dedicate a supportare la permanenza in azienda delle donne e degli uomini con disabilità, valorizzando le buone prassi di mantenimento, sperimentate nei diversi contesti regionali.
Importanti saranno le azioni di ricerca sugli elementi ambientali e psico relazionali legati all'inserimento lavorativo ed al mantenimento al lavoro in condizioni di "bene essere".
Tale risultato è il portato non di una semplice ricerca di compatibilità attraverso schematizzazioni e determinismi, ma di cambiamenti e adattamenti continui dell'ambiente nei suoi dati fisici e nella struttura delle relazioni, determinando un continuo dialogo perché si realizzino condizioni di "accoglienza" nell'azienda.
Alla presente sono allegati alcuni esempi di azioni di formazione/accompagnamento/ mantenimento al lavoro di uomini e donne con disabilità effettuate in alcune aree della Lombardia, il cui territorio è ricco di esperienze, ormai consolidate, che hanno trovato nell'applicazione della L. 68/99 uno strumento efficace.

L'individuazione delle esperienze qui rappresentate risponde ai seguenti criteri:

- tipologia di disabilità;
- servizio di affiancamento costante nel tempo alle aziende, agli utenti ed alle famiglie;
- relazioni consolidate con le aziende del territorio;
- relazioni con le istituzioni locali, i servizi socio sanitari e per l'inserimento lavorativo, la cooperazione no profit, i servizi per l'impiego e le parti sociali.

Sono stati perciò individuati n. 6 progetti realizzati in cinque province lombarde e precisamente

- ✓ Progetto "Esecutore dei servizi amministrativi" del Centro formazione, orientamento e sviluppo della Fondazione Don Gnocchi-Onlus di Milano (allegato 6);

- ✓ Progetto "Operatore lavori ufficio, operatore cartotecnico, operatore florovivaista", corso formazione al lavoro allievi disabili (Flad) polivalente in più figure professionali del Centro formazione professionale Padre Piamarta-AFGP di Milano (allegato 7);

- ✓ Progetto "Formazione inserimento lavorativo disabili" del Centro formazione professionale della Fondazione Clerici di Lodi (allegato 8);

- ✓ Progetto "Transito – Formazione e accompagnamento al lavoro-addetto/a a lavorazioni artigiane del Centro di formazione professionale polivalente del Comune di Lecco (allegato 9);

- ✓ Attività di formazione e di accompagnamento al lavoro del Centro di formazione professionale ed inserimento lavorativo dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese (allegato 10);

- ✓ Progetto "Formazione per l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici" del Centro di formazione professionale "R. Vantini" di Rezzato (BS) (allegato 11).

Tutte le situazioni rappresentate riguardano donne ed uomini con disabilità psichica ad eccezione di quella che fa riferimento alla Centro della Fondazione Don Gnocchi che presenta una utenza con disabilità motoria o sensoriale.
Le metodologie e le prassi sono comuni a tutte le esperienze prese in esame più precisamente:
- progettazione individualizzata attraverso fasi di osservazione e valutazione;
- determinazione dei fabbisogni formativi;
- definizione degli obiettivi;
- definizione del programma formativo.

Dalle esperienze citate emerge che il rapporto con le aziende è essenziale per definire il programma di formazione da attuare durante lo stage e che un collegamento costante con le famiglie è ritenuto fondamentale la loro condivisione degli obiettivi, dei contenuti e delle modalità formative.
Emerge infine che è importante un lavoro di rete con le associazioni imprenditoriali e sindacali, i servizi socio sanitari e i centri per l'impiego.

RegioneLombardia
Formazione, Istruzione e Lavoro

Agenzia Regionale Lavoro
RegioneLombardia

Con il contributo di
FONDAZIONE CARIPLO

Progetto
L'integrazione dei disabili nel mercato del lavoro delle province della Lombardia

Il collocamento mirato – L. 68/99
Analisi delle prime applicazioni in Lombardia

Marzo 2004

INDICE

Introduzione

PARTE PRIMA:IL QUADRO ISTITUZIONALE

La normativa nazionale

Provvedimenti regionali per l'attuazione della legge 68/99

Attività e iniziative di portata nazionale

Allegato A: testo integrale della legge 68/99

PARTE SECONDA:IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO

La provincia di Bergamo

La provincia di Brescia

La provincia di Como

La provincia di Cremona

La provincia di Lecco

La provincia di Lodi

La provincia di Mantova

La provincia di Milano

La provincia di Pavia

La provincia di Sondrio

La provincia di Varese

Modalità di approccio al cliente disabile

Modalità di approccio al cliente-impresa

L'attivita' del collocamento mirato

Gli indicatori di qualità del servizio

Allegato B: tabella TREND COLLOCAMENTI

Allegato C: tabella RISORSE/INDICATORI

Allegato D: schema di intervista

PARTE TERZA :I MODELLI

I modelli organizzativi e gli schemi operativi

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

La ricerca "Il collocamento mirato – L. 68/99. Analisi delle prime applicazioni in Lombardia" si pone l'obiettivo di realizzare un monitoraggio e un'analisi del Servizio del Collocamento Obbligatorio, sorto nella sua attuale configurazione in attuazione della legge 68/99. La differente filosofia che caratterizza, rispetto alla precedente legge 482/68, l'attuale normativa sul collocamento mirato delle persone con disabilità ha rimodellato l'operatività del Servizio, volto a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il concetto di collocamento mirato, già enunciato nell'art. 2 della legge 68, trova una più ampia esposizione nella Legge regionale 4 agosto 2003, n. 13, che declina "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione". La Regione Lombardia e le province promuovono l'accesso al lavoro delle donne e degli uomini portatori di disabilità nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari degli interventi, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di associazioni, istituzioni, enti e, in particolare, delle famiglie dei disabili, attraverso l'attivazione di iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di riqualificazione, e altre ancora, per quanto riguarda il soggetto disabile, congiuntamente alla realizzazione di forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro, in un'ottica di integrazione dei servizi a favore dei destinatari dell'intervento.

La ricerca è stata condotta all'interno di un progetto co-finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, intitolato "L'integrazione dei disabili nel mercato del lavoro delle province della Lombardia", che si colloca nell'ambito delle iniziative promosse per il 2003, anno europeo delle persone con disabilità.

Il progetto generale "L'integrazione dei disabili nel mercato del lavoro delle province della Lombardia" si pone tre ambiziosi obiettivi:

- sviluppare azioni positive ed integrate per l'inserimento lavorativo dei disabili.
- implementare gli strumenti del Collocamento mirato previsti dalla legge 68/99.

- approntare un sistema di monitoraggio delle azioni di gestione della legge 68/99.

Attraverso una indagine articolata su più livelli di analisi, il progetto è finalizzato al conseguimento di alcuni risultati concreti, quali la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni sulle strutture di inserimento e di assistenza presenti sul territorio, sulle norme e sulle facilitazioni concesse a livello provinciale e regionale, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze tecniche degli operatori legate al particolare tipo di utenza, nonché la possibilità di realizzare percorsi di avviamento e di inserimento al lavoro più fruibili per i disabili.
Il progetto si articola in quattro fasi, a ciascuna delle quali corrispondono specifiche azioni:

- Monitoraggio e verifica/ analisi dell'esistente
- Ricerca di soluzioni innovative
- Interventi formativi
- Disseminazione. Interventi di informazione e di sensibilizzazione.

La ricerca presentata in questa sede realizza la prima fase ed è volta a identificare i principali modelli di intervento per l'inserimento lavorativo dei disabili esistenti in Lombardia.
Attraverso l'analisi delle prassi concretamente agite dagli undici Servizi del Collocamento Obbligatorio, è possibile effettuare una prima valutazione sullo stato di attuazione della legge 68/99, a quasi quattro anni dalla sua introduzione, in un'ottica di costante evoluzione dell'operatività del Servizio verso una soddisfazione sempre più piena dei clienti destinatari degli interventi previsti dalla legge 68/99.
L'analisi delle prassi applicate negli undici uffici preposti al collocamento obbligatorio si è basata sullo schema di definizione dei parametri rilevanti contenuto nel documento "Gli standard dei servizi per il lavoro", elaborato dalla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia nell'ambito del Tavolo Tecnico Interprovinciale, con la collaborazione di esperti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Lombardia e con la consulenza metodologica della Studio Méta & Associati.
Da questo paradigma è scaturita la traccia dell'intervista che è stata proposta ai responsabili dei Servizi del Collocamento Obbligatorio e che ha consentito di tratteggiare il quadro complessivo dello stato dell'arte.
L'intervista sulle iniziative per l'integrazione lavorativa dei disabili si articola in quattro ambiti di analisi del Servizio. Una prima parte riguarda le modalità di approccio del cliente disabile, specificamente le operazioni relative all'accoglienza e all'analisi delle esigenze e delle aspettative del cliente, l'attività di orientamento, l'attività di accompagnamento e di sostegno all'inserimento lavorativo, nonché il monitoraggio complessivo del processo, al fine di garantire la soddisfazione del soggetto destinatario dell'intervento, ovvero il cliente disabile. La seconda parte si riferisce alle modalità di approccio del cliente impresa, per il quale sussiste l'obbligo di assunzione di uomini e donne con disabilità, in particolare si focalizza sul contatto tra il Servizio e l'azienda, sulle operazioni che sostanziano il rapporto con il cliente e sul monitoraggio del processo. Il terzo ambito riguarda l'attività di collocamento mirato strettamente intesa, considerata nella sua attuazione attraverso concrete operazioni rivolte all'integrazione lavorativa dei disabili nelle realtà aziendali più idonee. Infine, l'ultima parte, dedicata agli indicatori di qualità, si articola in sottopunti relativi alla visibilità del servizio, alle modalità di accesso, agli spazi disponibili e agli arredi, alla disponibilità di risorse tecnologiche e strumentali, nonché alle risorse umane,

all'attività di comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti aspetti assai diversificati, quali lo stesso servizio, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai diversi livelli, il sistema delle imprese, i fabbisogni di professionalità e il sistema di formazione professionale, sia generale che specificamente destinato ai clienti della legge 68/99, nei vari ambiti geografici, infine la presenza di stampa specializzata e di pubblicazioni relative alla ricerca di lavoro. Si tratta dunque di una intervista ampia e articolata che ha consentito di ricavare informazioni precise e dettagliate per definire un quadro di riferimento complessivo dello stato di applicazione della legge 68/99.
I risultati dell'indagine, diffusamente esposti nelle pagine seguenti, consentono di delineare un'immagine dello stato dell'arte piuttosto variegata e sicuramente interessante, nella quale le peculiarità di ciascun servizio sono il portato dell'interazione tra condizioni ambientali e contestuali specifiche e disponibilità di risorse, spesso mediata da sensibilità e orientamenti propri dei responsabili dei Servizi e connotata da eredità culturali locali.
L'esame dell'esistente si è rivelato interessante e ricco di spunti propositivi, rivelando uno scenario dinamico e aperto all'innovazione sia di processo che di contenuti, pur con sfumature assai diversificate nei differenti ambiti geografici.
La ricerca giunge dunque a individuare e descrivere i modelli organizzativi e gli schemi d'azione attuati nelle undici province lombarde, in una prospettiva di oggettiva rilevazione degli aspetti operativi e logistici.
La ricerca si articola in tre parti, tra loro sistematicamente connesse: la prima è volta a delineare un quadro della normativa nazionale, in un'ottica di confronto con la precedente legislazione in merito, e della normativa regionale, che sta evolvendo nel senso della ricerca di sinergie tra tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel collocamento mirato dei disabili. La seconda parte si focalizza sulle caratteristiche operative e logistiche dei Servizi del Collocamento Obbligatorio, rilevate sulla base dello schema di intervista precedentemente descritto e analizzate secondo una duplice prospettiva, di analisi e di sintesi. Dall'interpretazione dello stato dell'arte scaturisce infine il contenuto della terza parte del lavoro, finalizzata all'individuazione dei modelli operativi concretamente attuati nelle undici sedi provinciali.

Nell'ambito del presente lavoro, gli uffici preposti al collocamento obbligatorio, così come individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, sono indicati genericamente come organismi per il Collocamento Mirato Disabili (C.M.D.), indipendentemente dalla denominazione attribuita nello specifico contesto provinciale.

I dati riportati in questa ricerca sono stati gentilmente forniti dai responsabili dei Servizi sia durante le interviste dirette, sia come supporto informativo in relazione ad alcuni aspetti quantitativi. Le informazioni ottenute manifestano una disomogeneità qualitativa e quantitativa, fisiologicamente legata alle caratteristiche del contesto in cui operano i C.M.D., che viene rispettata nelle descrizioni dei singoli Servizi del Collocamento Obbligatorio. Nell'analisi delle caratteristiche operative e logistiche è possibile pertanto riscontrare una diversità di approfondimento tra i diversi contesti provinciali, dovuta alla differente disponibilità di informazioni.
La ricerca, dunque, si è focalizzata prevalentemente sugli aspetti qualitativi del servizio e non ha inteso indagare l'ambito economico, che pertanto potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

PARTE PRIMA: IL QUADRO ISTITUZIONALE

PAGINA BIANCA

LA NORMATIVA NAZIONALE
IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI
LEGGE 12 MARZO 1999 n. 68

IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI: I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO.

- **Principio dell'eguaglianza sostanziale (art. 3):**
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...).
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- **Dovere di solidarietà sociale (art. 2):**
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- **Diritto al lavoro (art. 4):**
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

- **Diritto all'avviamento professionale (art. 38, comma 1-3-4):**
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato.

- **Diritto di attività economica privata e pubblica (art. 41):**
  L'iniziativa Economica privata è libera (...).
  La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'art. 38 e l'art. 41 della legge costituzionale, potrebbero indurre a pensare che vi siano interessi contrapposti. In realtà non esiste contrapposizione, in quanto i due precetti costituzionali trovano adeguato contemperamento nel sistema del collocamento obbligatorio.

LA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999

Con l'avvento della nuova legislazione (l. 68/99), il collocamento da **obbligatorio** si è trasformato in **mirato**.
Rispetto al tradizionale "collocamento obbligatorio", regolamentato dalla vecchia normativa (L. 482/68), caratterizzata da una mera attività burocratico-amministrativa; il collocamento mirato, introduce un rinnovato e rivoluzionario approccio al lavoro da parte dei disabili, ponendosi in assetto diametralmente opposto rispetto alla precedente normativa e trasformando il concetto di collocamento, da passivo e assistenzialista ad attivo.

Grazie al **collocamento mirato**, l'inserimento lavorativo del disabile viene perpetuato in rapporto alle sue concrete capacità ed abilità lavorative.

I principi ispiratori della L. 68/99

- "E' necessario creare le condizioni normative in base alle quali ciascun cittadino, col proprio lavoro, possa dare un contributo alla creazione della ricchezza collettiva, commisurato alle proprie capacità".

- "E' necessario definire regole che, abbandonando logiche dirigistiche e impositive ormai dimostratesi obsolete ed inefficaci, favoriscano l'inserimento consensuale tra le parti, nell'attività lavorativa, anche dei soggetti deboli".

- "L'inserimento mirato è il metodo più adeguato a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili", in quanto consente di superare "la funzione assistenziale sostitutiva dello Stato a cui veniva chiamata l'impresa, attraverso l'inserimento burocratico in un ruolo indefinito della persona disabile, identificata semplicemente col grado di inabilità".

- "Occorre, quindi, ricorrere a percorsi formativi efficaci e personalizzati, in cui vanno implementate le attitudini, le capacità esistenti; effettuare l'inserimento mirato dopo

aver ragionevolmente esplorato il ventaglio delle reali possibilità di relazione professionale tra le imprese ed il soggetto disabile".

- Il fallimento del sistema delineato dalla Legge n. 482/1968, si deve alla "sostanziale assenza del settore pubblico nella qualità di datore di lavoro ..., da procedure eccessivamente burocratizzate ..., da un approccio secondo il quale l'inserimento veniva considerato da tutti come un onere assistenziale ..., dal fatto che il sistema di avviamento numerico ... per sua stessa natura difficilmente avrebbe potuto tener conto delle esigenze produttive dell'azienda e delle reali potenzialità professionali del soggetto disabile e, quindi, produrre un rapporto tendenzialmente stabile".

ESAME COMPARATO : L. 482/68 – L. 68/99

Elemento caratterizzante e distintivo della vecchia normativa (l. 482/68) rispetto alla nuova legge (n. 68/99) era un modello di collocamento identificato con l'obbligo imposto al datore di lavoro di sottostare ad una sorta di assunzione "forzata" di mano d'opera. Ciò comportava una totale assenza di analisi valutativa dello stato di invalidità e l'assoluta indifferenza rispetto alla possibilità di un reale e proficuo inserimento lavorativo del disabile; evitando di focalizzare l'attenzione sulla "persona" a discapito di un reale e pieno recupero sociale e ponendo invece l'accento su un indiscriminato obbligo ad assumere.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA LEGGE N. 482/68

- Logica dell'imponibile di manodopera e, quindi, assoluto disinteresse per le esigenze organizzative/produttive del datore di lavoro.
- Mancata previsione di agevolazioni.
- Mancata previsione di servizi di sostegno all'inserimento lavorativo.
- Focalizzazione sulla menomazione e non sulle abilità residue.
- Non coinvolgimento dei servizi pubblici sanitari e sociali.

Effetti prodotti

- Inserimenti lavorativi insufficienti rispetto alla richiesta e qualitativamente discutibili.
- Elevato numero di avviamenti rifiutati e conseguente ricorso al contenzioso legale.
- Trattamenti professionali e relazionali molto spesso problematici.
- Compromissione dei rapporti tra i soggetti tutelati e quelli obbligati.
- Passività degli iscritti per l'inutilità dell'autopromozione.
- Scarsa offerta di servizi di recupero professionale.

Con l'avvento della nuova normativa (L. 68/99), anzitutto si comincia ad anteporre al termine "invalido", l'appellativo di "persona affetta da minorazioni" o portatrice di "handicap" e si introduce un concetto del tutto rivoluzionario di collocamento rispetto a queste fasce protette: la nuova legge non intende più solo limitarsi a "collocare" individui nei posti di lavoro, ma aspira a farsi **promotore** "dell'inserimento e dell'integrazione

lavorativa, "attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato", secondo il concetto di "uomo giusto nel posto giusto".

LEGGE N. 68/1999

- Possibilità di scelta (seppur parziale) della persona da inserire
- Possibilità di programmazione degli inserimenti lavorativi.
- Previsione di servizi per l'incontro domanda/offerta.
- Previsione di ruolo attivo e partecipativo dei servizi pubblici e privati per la progettazione e realizzazione degli inserimenti lavorativi.
- Agevolazioni economiche per disabili gravi.
- Focalizzazione sulle abilità residue.

Risultati attesi

- Graduale aumento degli effettivi inserimenti lavorativi.
- Riduzione del contenzioso legale.
- Miglioramento della qualità delle collocazioni lavorative e del trattamento riservato ai disabili.
- Potenziamento dei servizi e degli strumenti di mediazione al lavoro.
- Promozione di una logica più collaborativa tra le parti.
- Graduale aumento della offerta di opportunità formative e di riqualificazione.
- Atteggiamento attivo per l'autopromozione

GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI NELLA L. 482/68 :

- **Commissione Provinciale Per Il Collocamento Obbligatorio**
  Si occupava di :
  - Approvare le graduatorie
  - Approvare gli aggiornamenti degli elenchi
  - Approvare gli slittamenti delle quote (c.d. "scorrimento")
  - Esprimere parere circa
    - La richiesta di esoneri
    - Le richieste di compensazioni territoriali

- **Uffici Provinciali Del Lavoro E Della Massima Occupazione**
  Si occupavano di :
  - Gestire le procedure amministrative
  - Predisporre gli avviamenti al lavoro.

GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI NELLA L. 68/99 :

- **Commissione Provinciale Per Le Politiche Del Lavoro**
  - Ha funzioni di concertazione e consultazione per la definizione di interventi in materia di collocamento, servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale
  - Sovrintende all'attuazione della L.68/99
- **Sottocomitato Per Le Politiche Attive Del Lavoro Dei Disabili**
  - Gestisce le funzioni e i compiti della soppressa commissione regionale per il collocamento obbligatorio
  - Elabora proposte specifiche per la promozione degli inserimenti
  - Definisce i criteri per la concessione delle agevolazioni
  - Approva le richieste aziendali di deroghe ai contratti di formazione lavoro e di apprendistato
  - Monitora l'applicazione della L.68/99
  - Sovrintende alle attività del Comitato Tecnico
- **Comitato Tecnico**
  - Si occupa di predisporre la scheda professionale
  - Valuta le residue capacità lavorative degli utenti disabili
  - Definisce gli strumenti e le prestazioni per l'inserimento lavorativo
  - Si occupa di predisporre i controlli periodici
- **Centri Per L'impiego - Servizi Per Il Collocamento Dei Disabili**
  - Ricevono i prospetti informativi
  - Dispongono gli avviamenti
  - Stipulano le convenzioni
  - Rilasciano autorizzazioni esoneri parziali e compensazioni territoriali

I SOGGETTI TUTELATI (L. 482/1968)

I soggetti tutelati dalla L. 482/68 fino ai 55 anni d'età sono:

- **Invalidi di guerra**
- **Invalidi civili di guerra**
- **Invalidi per servizio**
- **Invalidi del lavoro**
- **Orfani e vedove di guerra / servizio / lavoro**

- **Equiparati orfani e vedove**
- **Invalidi civili**
- **Sordomuti**
- **Privi della vista**
- **Ex tubercolotici**
- **Profughi**

I SOGGETTI TUTELATI (L. 68/99)

I soggetti tutelati dalla L. 68/99 dai 15 anni, all'età della pensione prevista dal vigente ordinamento sono:

➢ **A pieno titolo**

- **Invalidi civili**, cioè persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- **Invalidi del lavoro** con grado di invalidità superiore al 33%
- **Sordomuti o non vedenti**
- **Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio** con minorazioni ascritte dalla I alla VIII categoria della tabella del testo unico sulle pensioni di guerra

➢ **Provvisoriamente, in attesa di una disciplina specifica**

- **Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, guerra o di servizio**
- **Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro**
- **Profughi italiani rimpatriati**
- **Famigliari superstiti di vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata** (circ.Min. Lav. 77/99 e 4/2000).

Affinché sia possibile l'accesso al sistema di collocamento obbligatorio, dunque, è indispensabile la certificazione dello stato di:

➢ **Invalidità civile**, rilasciata dalle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990 n. 295, operanti presso le A.s.l., secondo criteri individuati dal D.p.c.m. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento), che dispone anche la disciplina delle visite di controllo circa la permanenza dello stato invalidante.

➢ **Invalidità del lavoro**, rilasciata dall' Inail.

- **Invalidità di guerra, civile di guerra, per servizio**, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle vigenti tabelle in materia, appurate da apposite Commissioni mediche ospedaliere.

INVALIDITÀ CIVILE: IL PERCORSO EX DPCM 13 GENNAIO 2000

Primo accertamento

Il primo accertamento dell'eventuale invalidità civile si concretizza attraverso la formulazione di una **diagnosi funzionale** condotta attraverso:

- La descrizione analitica circa la compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale del disabile
- L'acquisizione di notizie di ordine sociale, familiare, scolare, lavorativo, in stretto raccordo con il comitato tecnico
- L'individuazione della concreta capacità globale, attuale e potenziale del soggetto
- L'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni all'integrazione lavorativa

Entro quattro mesi, in base alle risultanze della valutazione globale, si redige una **relazione conclusiva**, con suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

Visite di controllo

Le visite di controllo possono essere di due tipi : **d'ufficio** o **a richiesta.**

- **Visite d'ufficio**, sono eseguite dalle **commissioni mediche** (L. 15 ottobre 1990 n. 295), secondo periodicità da esse stabilite caso per caso, su attivazione del **comitato tecnico**.
  Sono atte a verificare: la permanenza dello stato invalidante, la misura ed entità delle capacità già accertate; la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato.
  Tutte queste informazioni confluiscono in una nuova relazione.

- **Visite a richiesta**, possono essere attivate :

  - Ai fini del processo di integrazione lavorativa, in questo caso la domanda deve essere rivolta dal datore di lavoro o dal disabile al Comitato Tecnico e p.c. alla Commissione di Accertamento

A fronte di difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione del rapporto di lavoro posto in essere. L'effettuazione deve essere immediata.

- Con riferimento all'attività lavorativa, in questa ipotesi la richiesta può essere avanzata o dal lavoratore o dal datore di lavoro, motivata da entrambi con un aggravamento delle condizioni di salute o da sopraggiunte variazioni nella struttura organizzativa del lavoro. Ovviamente, a seconda dei casi, le finalità sono diverse: il lavoratore chiede sostanzialmente di verificare la compatibilità delle mansioni concretamente svolte, con il proprio stato di salute ; il datore di lavoro chiede in realtà di accertare la persistenza di un quadro clinico che consenta la permanenza del disabile in azienda

Se le suddette verifiche appurano un aggravamento con accertata **incompatibilità sanabile** si procede ad una **sospensione non retribuita** del rapporto di lavoro
Se si verifica un aggravamento con **accertata incompatibilità definitiva**, vi è la risoluzione del rapporto di lavoro.

Non sono più previsti gli accertamenti sanitari preassuntivi e il collegio medico ex art. 20 della l. n. 482/1968.

GLI ELENCHI : CONFRONTI FRA LE DUE LEGGI

La normativa 482/68, contemplava la previsione di elenchi separati per le singole categorie:

- Invalidi di guerra
- Invalidi civili di guerra
- Invalidi di lavoro
- Invalidi per servizio
- Invalidi civili
- Sordomuti
- Orfani e vedove

Con l'avvento della legge n. 68/99, si è predisposta l'unificazione delle varie categorie in un'unica lista. E' fatto obbligo al Comitato Tecnico di predisporre per ogni iscritto una scheda contenente indicazioni circa:

- Le capacità lavorative
- Natura e grado della menomazione
- Abilità, competenze e inclinazioni lavorative

Inoltre la vecchia normativa prevedeva la costituzione di una graduatoria per ogni elenco sulla base di tre criteri distintivi : Anzianità di iscrizione, Carichi famigliari, Reddito.
La legge 68/99 prevede invece una graduatoria **unica.**
L'art. 8 comma 4 rinvia alle regioni la definizione dei criteri per la formazione della graduatoria.
La graduatoria e l'elenco sono pubblici.

GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Obblighi del datore di lavoro: quota di riserva

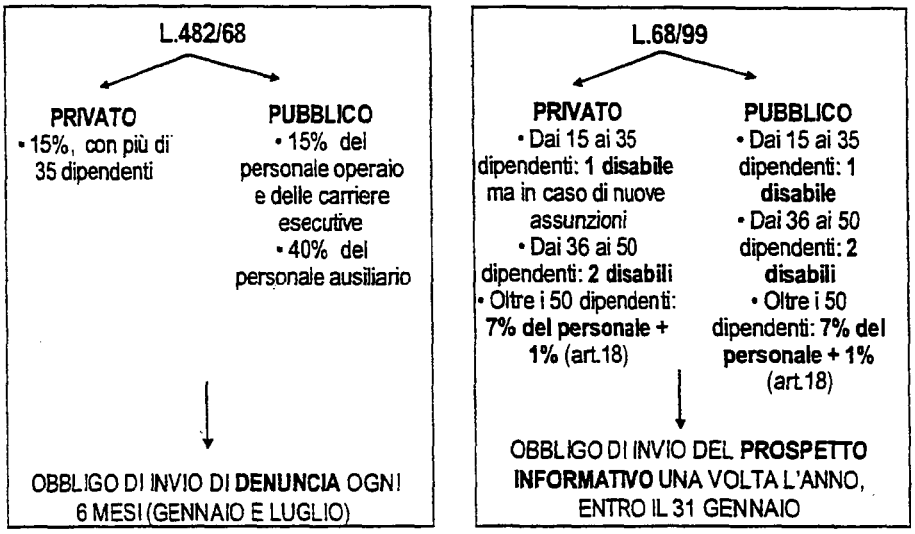

Secondo l'art. 3 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno in organico almeno 15 dipendenti, sono soggetti all'obbligo di assunzione di persone iscritte nelle liste del collocamento mirato, nelle seguenti misure:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo agli Uffici competenti.)
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo agli Uffici competenti.)
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. L'obbligo sorge solo in presenza di nuove assunzioni e quindi se è effettuata una nuova assunzione, aggiuntiva al numero dei dipendenti del servizio. In tal caso il datore di lavoro deve provvedere entro 12 mesi dalla data di tale prima assunzione. Qualora entro il medesimo termine il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e, dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al

decreto 22.11.99, pubblicato nella G.U. del 17.12.99, n. 295. (Circ. min. 77/99, Circ. min. 4/2000, D.P.R. 333/2000)

Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della L.68/99. (D.P.R. 333/2000)

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

In via transitoria per 24 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 333/2000 sono computabili altresì i lavoratori già assunti di cui alle categorie art.18, comma 2, L.68/99.(art.11 D.P.R. 333/2000)[1].

Fra i destinatari dell'obbligo di assunzione vi sono anche:

- Partiti politici
- Sindacati
- Organizzazioni senza scopi di lucro
- IPAB
- Enti ed associazioni di arte e cultura e istituti scolastici religiosi che operano senza scopo di lucro

In particolare, il comma 3 dell'art. 3 della l. 68/99 specifica "...Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

Il numero dei lavoratori disabili da assumere (quota di riserva), varia in relazione alla base di computo(cioè al numero di dipendenti del datore di lavoro).
Non tutti i dipendenti in organico vengono considerati nella base di computo, ne sono esclusi :

- Lavoratori occupati obbligatoriamente
- Dirigenti
- Soci di cooperative di produzione e lavoro
- Tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi
- Contratto di formazione e lavoro
- Apprendisti
- Contratti di reinserimento
- Lavoro temporaneo

[1] Alla data odierna (febbraio 2004) non è stata ancora ufficialmente emanata una normativa specifica rivolta a questa categoria.

- Lavoratori a domicilio
- Assunti per attività all'estero

I part-time si computano in proporzione all'orario svolto. Non sono da considerare nella base di computo, tutti coloro che non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato (es. stagisti e tirocinanti, co.co.co., soggetti inseriti con borse lavoro....).
Tutti i soggetti (compresi orfani e vedove) già assunti in base alla precedente normativa sono considerati utili per la copertura della complessiva aliquota prevista dalla nuova disposizione.

AVVIAMENTO AL LAVORO

"Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11".

Punto focale del nuovo collocamento obbligatorio (appunto il collocamento mirato), è "l'elenco", in cui i soggetti disabili disoccupati ed in cerca di occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono richiedere l'iscrizione.

E' a questo punto che si evidenzia la vera innovazione della nuova norma sul collocamento obbligatorio: non ci si limita più solo a registrare natura e grado di disabilità, ma ci si adopera ad enumerare, inserendo in apposite schede individuali, le capacità professionali, le abilità, le inclinazioni, le competenze dei soggetti disabili, con una comparata analisi delle caratteristiche dei posti disponibili da assegnare, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le principali caratteristiche della procedura di avviamento sono:

- Ridimensionamento della richiesta numerica a favore della richiesta nominativa.
- Nuova rilevanza della capacità professionale del disabile.
- Principio del collocamento mirato.
- Ampliamento delle modalità alternative di inserimento (convenzione, lavoro a domicilio, telelavoro).
- Obbligo della richiesta di avviamento entro 60 gg.
- L'avviamento deve avvenire sulla base della qualifica richiesta o successivamente concordata.

Il tentativo di creare reali opportunità di lavoro è evidente soprattutto nei casi in cui, in assenza della qualifica richiesta, viene comunque prevista la possibilità di accordo sulle caratteristiche professionali del disabile da avviare o in alternativa, l'impegno da parte del datore di lavoro di assumere soggetti in possesso di "qualifiche simili", rispetto a quelle individuate dai contratti collettivi applicabili, avviati secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio, da realizzarsi anche attraverso convenzioni che coinvolgano le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti.

IL PROSPETTO INFORMATIVO

I datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, obbligati al collocamento dei disabili, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio provinciale competente, il prospetto informativo che riepiloga dettagliatamente una serie di informazioni riguardanti la loro situazione occupazionale.

Se ci fossero scoperture della quota di riserva, l'invio del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento (art. 9, comma 3, L.68/99).

Il D.M. del 22/11/99 ha definito l'elenco completo delle informazioni da riportare nel prospetto, oltre alla tempistica e modalità d'invio.

Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 15 ÷ 35 , sono tenute all'invio del prospetto solo nel caso in cui dovessero procedere a nuove assunzioni.

I dati inseriti nel prospetto informativo devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (è opportuno segnalare variazioni successive).

Non sono considerate nuove assunzioni :

- Sostituzione di assenti con conservazione del posto
- Sostituzione per cessazione del rapporto entro 60 giorni
- Assunzioni per ottemperare all' obbligo di legge

Il SISTEMA SANZIONATORIO

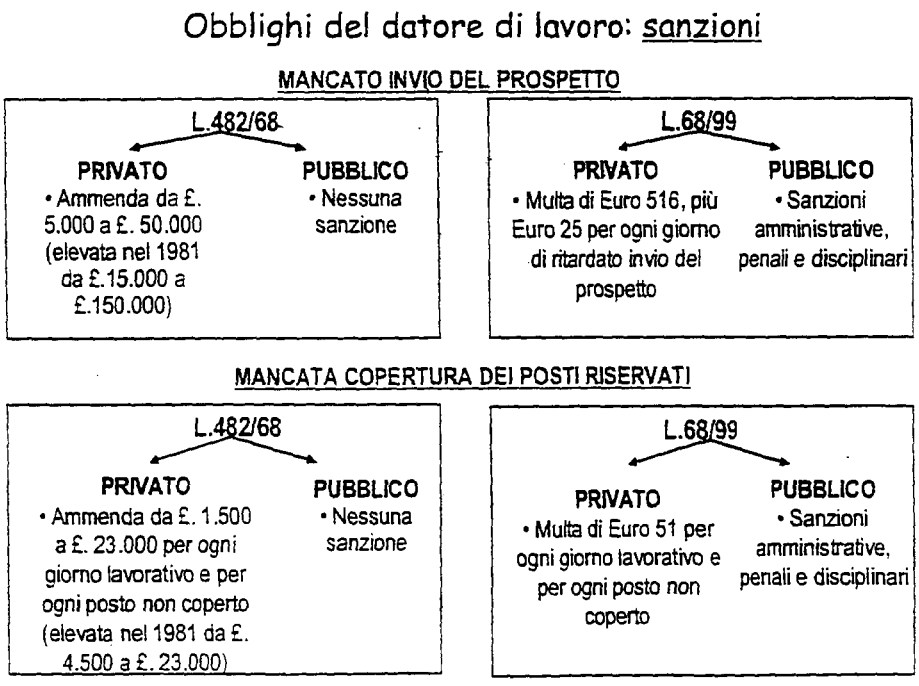

Allo scopo di creare i presupposti per una concreta efficacia della legge sul diritto al collocamento dei disabili, il legislatore ha contemplato un insieme di sanzioni, che sostituiscono interamente le misure di carattere penale previste dalla precedente normativa, con sanzioni di natura esclusivamente amministrativa che implicano un inasprimento degli importi dovuti in caso di inadempimento.

Le sanzioni sono disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione dei servizi preposti al collocamento dei disabili (Servizi Provinciali del collocamento Mirato)

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono devolute al Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili.

"Nei confronti delle aziende che, pur avendo presentato i prospetti informativi nei termini di legge, non si avvalgono della facoltà, cui pure hanno titolo, di coprire una quota di assunzione con chiamata nominativa, non sussistono motivi ostativi agli avviamenti d'ufficio, numerici e con qualsiasi qualifica, nel rispetto del collocamento mirato. Gli uffici avranno cura di avviare lavoratori con qualifiche da utilizzare in mansioni il più possibile adattabili all'attività esercitata dalle aziende interessate." (Mancata assunzione con chiamata nominativa - Nota del Ministero del Lavoro del 18/03/03)

LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

La sospensione degli obblighi occupazionali è contemplata nei seguenti casi :

- Cassa Integrazione guadagni straordinaria (crisi, ristrutturazione, procedure concorsuali e contratti di solidarietà): per la durata dei programmi; in proporzione all'attività sospesa; per singoli ambiti provinciali.
- Procedure di mobilità: per la durata della procedura stessa (per sei mesi dall'ultimo licenziamento, se si conclude con almeno 5 recessi).

L'elencazione è tassativa. Per procedere alla sospensione dell'obbligo è sufficiente una comunicazione all' Ufficio Provinciale competente (copia provvedimenti). La situazione è evidenziata anche nel prospetto informativo.

Dunque, in attesa di provvedimenti, l'ufficio competente può autorizzare una sospensione temporanea di tre mesi, eventualmente rinnovabile.

GLI ESONERI PARZIALI

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le "speciali condizioni della loro attività lavorativa" le quali comportino particolare faticosità o pericolosità della prestazione, non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino

al **Fondo regionale per l'occupazione** una somma, pari a 12,91 € per ogni giornata lavorativa non prestata e per ogni disabile non assunto.
La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% (80% per le aziende operanti nel settore della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della rilevanza e delle caratteristiche dell'attività aziendale.

Gli esoneri, sono senza dubbio da considerarsi strumenti volti a svolgere una decisa azione deterrente nei confronti di chi è intenzionato ad eludere la legge.
Questo strumento viene configurato dalla nuova disciplina, oltre che meramente residuale rispetto alle varie alternative di avviamento al lavoro contemplate dalla legge 68/99, come norma subordinata ad una serie di caratteristiche ben precise relative all'azienda che ne fa richiesta.
E' bene precisare, inoltre, che è un percorso estremamente oneroso e soggetto a limitazione temporale.

Ne sono escluse le aziende fino ai 35 dipendenti . Può essere concesso solo per un periodo di tempo determinato. L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, può essere concesso solo a fronte di un ulteriore richiesta, opportunamente motivata dal persistere delle condizioni che l'hanno giustificata originariamente (es. assenza di mansioni compatibili con l'effettive capacità lavorative dei disabili).

LA COMPENSAZIONE TERRITORIALE

E' una diversa distribuzione dell'onere assuntivo, riconoscibile in presenza di datori di lavoro plurilocalizzati, a livello provinciale - regionale. Grazie a questo istituto, i datori di lavoro pubblici o privati con più di 50 dipendenti, possono assumere in una sede un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento mirato, superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensare il minor numero di assunti in altre sedi.

LE CONVENZIONI

Le Convenzioni rappresentano uno degli strumenti fondamentali per personalizzare gli interventi e consentire un'effettiva attuazione dell'obbligo, programmata nel tempo. (Art.11, commi 1,2,3 e 6 L. 68/99)

La legge infatti istituzionalizza la facoltà, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, di dare corso a convenzioni tra gli Uffici Provinciali competenti ed il datore di lavoro, per realizzare l'inserimento mirato.

L'articolo 11 della l. n. 68/99, recita : "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro."

La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro non obbligati.

L'abbandono della cultura "dell'obbligo" e del collocamento meramente numerico dell'abrogata legge n. 482/68, a favore della nuova legge che introduce il concetto di "collocamento mirato" e "inserimento del disabile" nel posto più adatto rispetto a quelle che sono le sue reali potenzialità, ha determinato il riconoscimento dell'istituto della convenzione, come lo strumento ideale attraverso il quale il datore di lavoro, in accordo con gli uffici provinciali , ha la possibilità di definire un programma articolato di graduale inserimento ai fini della copertura della propria quota di riserva (art. 11 comma 6).

I vantaggi della procedura di convenzione:

La stipula della convenzione, consente al datore di lavoro:

- L'assolvimento immediato dell'obbligo, già a partire dalla proposta di convenzione
- La programmazione dell'onere assuntivo (dilazionato in più anni)
- La collaborazione da parte del personale specializzato per l'individuazione dei candidati
- La possibilità, in caso di necessità, di modificare in corso d'opera, il programma occupazionale
- In caso di convenzioni a copertura totale della quota di riserva, la sospensione degli avvii numerici
- Periodi di prova più lunghi
- La facoltà dell'integrale chiamata nominativa nell'ambito delle assunzioni previste in convenzione
- L'accesso alle agevolazioni previste dall'art.13 della l.68/99

I datori di lavoro interessati alla stipula della convenzione devono:

- Presentare all'ufficio provinciale competente, apposita domanda/proposta di convenzione, corredata dal programma occupazionale e dalla previsione della eventuale tempistica di copertura della quota di riserva
- Sottoscrivere la convenzione stipulata, impegnandosi a rispettare termini, modalità e tempistica del programma occupazionale
- Per l'assunzione di ciascun individuo, deve essere seguita la procedura prevista per la chiamata nominativa.

I tirocini formativi

L'utilizzo del tirocinio per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è una pratica ampiamente diffusa in tutto il territorio nazionale e regionale.

Previsto da alcune leggi regionali, è stato introdotto dalla normativa statale ed è la legge 196/97 che detta principi e criteri generali per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

Tale legge mira a favorire la diffusione di questo strumento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Il decreto ministeriale n. 142/98 ne stabilisce le modalità di attuazione.

Grazie al tirocinio è possibile la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato di persone svantaggiate. Si tratta di una modalità di inserimento in azienda che risponde alle sostanziali esigenze di gradualità nell'ingresso in realtà lavorative, di controllo delle relazioni, di verifica di soluzioni adatte al singolo soggetto.

Le principali indicazioni dettate dalla legge riguardo lo strumento dei tirocini sono:

- i promotori dei tirocini possono essere soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro (in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali purché rilascino titolo di studio con valore legale, centri pubblici di formazione e/o orientamento oppure operanti in regime di convenzione ai sensi della legge n. 845/78, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi d'inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione);
- le iniziative devono rientrare all'interno di progetti di orientamento e di formazione e sono regolate da apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non ha costi a carico dell'impresa;
- la durata del tirocinio non può superare i 12 mesi (24 in caso di portatori di handicap);

- i soggetti promotori devono assicurare presso l'INAIL i tirocinanti e garantire la presenza di un tutore come responsabile delle attività;
- i soggetti promotori hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'attivazione del tirocinio all'Ispettorato del Lavoro e alle organizzazioni sindacali, di stipulare idonee assicurazioni per il tirocinante e di garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività (anche l'azienda deve individuare il proprio tutor);
- le attività svolte saranno riconosciute come "crediti formativi" da utilizzare per futuri rapporti di lavoro;
- i portatori di handicap impiegati in tirocini sono computabili ai fini della legge sul collocamento obbligatorio.

La convenzione di integrazione lavorativa :

La convenzione per l'avviamento dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento, chiamata "convenzione di integrazione lavorativa", deve prevedere, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11:

- l'indicazione analitica delle mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- le forme di sostegno, tutoraggio e consulenza da parte dei servizi competenti,
- le verifiche periodiche dell'andamento del percorso di formazione dei lavoratori disabili.

I disabili psichici sono avviati mediante convenzione e i datori di lavoro che effettuano queste assunzioni hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art. 13 L.68/99 (Art. 11, commi 4 e 7, L. 68/99)

L'inserimento temporaneo in cooperative sociali.

L'art. 12 della legge 68/99 cita : "... gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro...".

Le cooperative sociali sono una particolare tipologia di impresa, molto diffusa in Italia e in grande crescita, che non ha scopo di profitto, ma persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Nascono formalmente con la legge 381/91. In realtà questa legge quadro sulla cooperazione ha costituito l'atto finale di un percorso del movimento cooperativistico verso

la forma d'impresa a "solidarietà allargata" a tutta la collettività, che è ciò che distingue la cooperazione sociale dalle altre forme di impresa cooperativa.

Dal momento dell'approvazione della legge 381/91, la cooperazione sociale ha avviato un processo di cambiamento che la sta trasformando dall'identità di associazionismo volontario a quella di impresa sociale.

Le cooperative sociali sono distinte in due tipologie:

- quelle che hanno per finalità la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (classificate di tipo A);
- quelle che hanno per finalità la promozione di attività agricole, industriali, commerciali e diverse, e sono vincolate statutariamente ad occupare almeno il 30% di soggetti svantaggiati.

In particolare le cooperative sociali di inserimento lavorativo (di tipo B), rappresentano una risposta della società civile all'esigenza di integrazione delle persone svantaggiate.

Per favorire lo sviluppo di queste imprese la legislazione nazionale e regionale prevede misure specifiche.

La misura di maggior rilievo è data dalla possibilità di ridurre il costo del lavoro dei soggetti svantaggiati attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, ciò a compensazione della minore produttività collegata alla presenza di handicap nei lavoratori.

La legge nazionale sulla cooperazione sociale prevede anche alcune facilitazioni in merito all'acquisizione di commesse dal settore pubblico, all'interno di un rapporto convenzionale in cui è possibile far rientrare precisi impegni rispetto a modalità ed entità degli inserimenti lavorativi connessi.

Le cooperative possono avvalersi del lavoro volontario e sono abilitate a presentare progetti per lavori socialmente utili .

La cooperazione sociale sta assumendo una crescente importanza per l'occupazione sia dei soggetti svantaggiati che per l'occupazione in generale. Essa rappresenta una risposta "moderna" ai cambiamenti che stanno avvenendo nelle medie e grandi imprese, che con la specializzazione e l'esternalizzazione dei processi produttivi, inevitabilmente incontrano sempre maggiori difficoltà ad inserire al lavoro in modo esteso soggetti svantaggiati. Ciò comporta necessariamente il progressivo passaggio da un modello di tipo assistenziale ad un modello imprenditoriale. In questa direzione va letto il forte trend di sviluppo del numero di cooperative sociali accompagnato da adeguati incrementi occupazionali. Gran parte delle cooperative si stanno organizzando in forma consortile: questo processo di integrazione imprenditoriale dimostra la capacità di introiettare modelli di comportamento maturi e tipici dell'imprenditorialità ***for profit***.

A questo proposito è bene citare l'art **14 del decreto attuativo n. 276/03 della legge n. 30/03 sulla riforma del mercato del lavoro** (cosiddetta legge Biagi), recentemente approvata in via definitiva.

Con tale norma si stabilisce che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

La convenzione quadro disciplina numerosi aspetti, tra i quali di fondamentale importanza:

- le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; in particolare, l'individuazione dei disabili viene curata dai servizi del collocamento obbligatorio;
- le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù di tale articolo, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi del collocamento obbligatorio, tale inserimento risulta utile ai fini della copertura della quota di riserva. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente specificato nella convenzione quadro e nei limiti delle percentuali massime stabilite. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.

LE AGEVOLAZIONI

L'assunzione mediante convenzione rappresentano il presupposto imprescindibile per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art.13 della legge n. 68/99.

Le agevolazioni previste dall'art. 13, possono essere distinte in diverse tipologie:

Fiscalizzazione totale nella misura del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali (prevista per un massimo di otto anni):

- Riduzione capacità lavorativa superiore al 79%
- Lavoratori con handicap intellettivo e psichico

Fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali (per la durata massima di 5 anni):

- Riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79%

E' previsto, il rimborso forfetario parziale delle spese sostenute dal datore di lavoro per la realizzazione di interventi volti a favorire l'integrazione dei disabili con riduzione delle capacità lavorative superiori al 50% :

1. trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile
2. sviluppo di tecnologie per il telelavoro
3. rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro bisogna , entro 10 giorni darne comunicazione all'ufficio competente, affinché provveda all'eventuale sostituzione.
Può essere concessa per riduzione di personale e giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento risulta nullo se il numero dei disabili risulta inferiore alla quota d'obbligo.

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

La Regione Lombardia, con la legge 4 agosto 2003, n. 13, coglie appieno la profonda trasformazione culturale impressa dalla legge 68/99, orientando sempre più gli ambiti di intervento verso tutte le politiche attive del lavoro indirizzate ai disabili

- **Legge Regionale 13/2003. Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.**

In base alla legge, la Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi.

A tale fine la Regione:

- promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
- promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
- promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

GLI STRUMENTI

Le finalità sopra elencate sono raggiunte tramite la promozione delle seguenti iniziative:

- iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione ed in conformità alle valutazioni compiute in sede di accertamento della disabilità.

- un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

- forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

LA CREAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE E PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO

La legge prevede l'istituzione di un Osservatorio Regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della legge in seno all'Agenzia Regionale per il Lavoro. L'Osservatorio, oltre a produrre annualmente un rapporto al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della legge, promuove iniziative per fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla legge.

Ugualmente, in ciascuna provincia la legge prevede che sia istituito un Osservatorio provinciale per il monitoraggio.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

Il collocamento mirato, finalizzato all'inserimento al lavoro dei disabili, si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
- interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
- azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;
- agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;
- adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;

- utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

LE CONVENZIONI

Per quanto riguarda le convenzioni, la Regione ne promuove la stipula supportandone la loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato. Per facilitare la stipula delle convenzioni ex art. 11 e 12 della legge 68/99, promuove il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali, al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese. La legge prevede forme di sostegno alle cooperative sociali che si fanno carico di disabili particolarmente gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

Le province possono autorizzare il prolungamento (fino ad un massimo di 24 mesi, prolungabili per altri 12 mesi) delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro.

L'ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE

In attuazione dell'articolo 14 della legge 68/1999, viene istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (art.7). Il Fondo viene alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

L'organo di amministrazione del Fondo, denominato "Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", garantisce la rappresentanza paritetica dei lavoratori , dei datori di lavoro e dei disabili , nella misura di 4 rappresentanti per ciascuna componente. Inoltre il Comitato risulta composto da :

- l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

LA PROMOZIONE DELLA RETE TRA I SERVIZI PER IL LAVORO E QUELLI SOCIO-ASSISTENZIALI

Per promuovere un efficace raccordo tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r 1/1999, i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio, la Giunta regionale emana degli atti di indirizzo intesi a promuovere convenzioni operative tra i diversi enti del territorio.

- **Deliberazione Giunta Regionale 7/13628 - 2003. Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo Nazionale di cui all'art. 13 della Legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili.**

La delibera modificativa della precedente d.g.r. 5341 del 2 luglio 2001, che provvedeva a disciplinare la prima fase di attuazione della l.68/99, introduce le seguenti novità :

- Vengono modificati gli indicatori per il **riparto annuale alle Province della quota del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili** ex art.13, L.68/99. Gli indicatori di riparto non sono più omogenei, ma vengono adeguati maggiormente agli esiti delle politiche territoriali provinciali di inserimento di disabili, attraverso l'uso dello strumento della convenzione , fiscalizzata e non.
  Sono stati pertanto fissati i seguenti parametri per la ripartizione:
  - il 50% è assegnato in proporzione al numero di assunzioni in convenzione fiscalizzate ex art.13 in essere alla data del 31.12 dell'anno antecedente all'annualità del Fondo da ripartire
  - il 40% è attribuito in proporzione al numero delle assunzioni in convenzione non fiscalizzate, intervenute nell'anno immediatamente antecedente all'annualità del Fondo da ripartire
  - il 10% viene assegnato a tutte le province in parti uguali.

- Viene introdotto un nuovo strumento di gestione delle risorse attraverso la costituzione presso ogni provincia del **Fondo Unico Provinciale**, sul quale affluiscono le quote del Fondo Nazionale, a decorrere dall'annualità 2002 e i fondi residui delle annualità 2000 e 2001.

Le Province possono così **utilizzare le risorse finanziarie** per:

- proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni in convenzione già in essere nei termini stabiliti dall'art.13 della l.68/99 ovvero per fiscalizzare le assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento;
- compiere il rimborso forfetario fino all'80% di cui all'art.13 comma 1 lettera c della legge 68/99 e comunque non superiore ad un importo di 7.500 euro per ogni intervento destinato alla trasformazione del posto di lavoro o all'apprestamento di tecnologie di telelavoro, fino ad un tetto massimo del 30% delle risorse annualmente assegnate;
- provvedere a rimborsare i datori di lavoro degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile relativamente allo svolgimento dei tirocini finalizzati all'assunzione.

- A partire dal 2004 viene introdotto un **monitoraggio finanziario** in relazione all'utilizzo delle risorse confluite sul Fondo Unico Provinciale con recupero di eventuali residui da ridistribuire alle province che non abbiano potuto soddisfare tutte le richieste di fiscalizzazione relative all'annualità del fondo ripartito.

- Vengono introdotte garanzie di continuità del rapporto di lavoro per le assunzioni in convenzione riferite a lavoratori con invalidità superiore all'89% e per i disabili psichici ed intellettivi la cui fiscalizzazione dovrà proseguire per almeno 3 anni, nei limiti delle risorse disponibili.

- Viene destinata un'ulteriore somma di 258.228,45 euro a valere sulle risorse attribuite alla Regione Lombardia dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, per azioni di politica attiva a favore dell'utenza disabile

➢ **Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro 12578/2003. Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo Nazionale di cui all'art. 13 della Legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili"**

La circolare fornisce indicazioni e precisazioni in ordine alle innovazioni introdotte con la d.g.r. n.13628 del 14 luglio 2003, prevedendo termini temporali di scadenza relativi a :

- comunicazione alla Regione Lombardia da parte dei servizi provinciali dei dati necessari al monitoraggio finanziario;
- presentazione della relazione sui risultati del monitoraggio da parte della Regione Lombardia alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro;
- presentazione ai servizi provinciali delle richieste di accesso alle agevolazioni da parte dei datori di lavoro;
- comunicazione alla Regione Lombardia da parte degli uffici provinciali dei dati relativi alle assunzioni in convenzione ammesse e non ammesse a fiscalizzazione.

ACCERTAMENTO DISABILITÀ

Circolari regionali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale
Le Circolari regionali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale hanno definito le modalità tramite le quali accertare la disabilità della persona ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2001.

Decreto n. 25391 del 18.12.2002 - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale
Il decreto stabilisce le linee-guida per l'organizzazione presso le ASL delle attività di valutazione delle potenzialità lavorative dei disabili

Circolare 67/01- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale
La circolare fornisce le linee guida procedurali e tecnico operative per l'accertamento delle potenzialità lavorative dei disabili

GRADUATORIE PROVINCIALI

Delibera della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro n.1 del 5.3.2001
La delibera della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro n.1 del 5.3.2001, in attuazione dell'art.8, comma 4, legge 68/99 (le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria ...) ha fornito alle province indicazioni **sulle modalità di costituzione della graduatoria unica per le assunzioni di disabili presso i datori di lavoro privati e pubblici.**

ESONERI PARZIALI

D.G.R. n.VII49786 del 5.5.00 e D.D.G. n.14063 del 13.6.01 - Direzione Generale Formazione Istruzione Lavoro
La D.G.R. n.VII49786 del 5.5.00 e il decreto n.14063 del 13.6.01, in ottemperanza all'art.5, legge 68/99 (le regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili...) stabiliscono le modalità di pagamento dei contributi da versare sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle imprese autorizzate dalle province.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

D.D.G. n.14062 del 13.6.01 - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro

La Regione Lombardia con il decreto n.14062 del 13.6.01, in attuazione del'art.5 legge 68/99, ha disciplinato le compensazioni territoriali tra più sedi della stessa impresa e definito le modalità di raccordo tra i Servizi provinciali competenti.

ATTIVITA' E INIZIATIVE DI PORTATA NAZIONALE

Numerose sono state nel corso del 2003 le iniziative promosse da istituzioni pubbliche nazionali in materia di disabilità.

- Il 14 febbraio 2003 a Bari si è tenuta la **conferenza di apertura dell'anno europeo delle persone con disabilità**

- Il 15 e il 16 febbraio a Bari, in coincidenza con l'apertura dell'anno europeo, si è tenuta la **seconda conferenza sulle politiche per la disabilità.** La conferenza si è aperta con la presentazione del tema "la famiglia, la presa in carico e la promozione di progetti di vita individualizzati". La discussione è poi proseguita con la presentazione delle relazioni su "Scuola Università e formazione", sulle "politiche del lavoro"o e sul "tempo libero, sport e cultura".

- **Un autobus**, partito il 26 gennaio dalla Grecia, ha percorso tutti i paesi dell'Unione Europea sostando nelle principali città per sensibilizzare i cittadini verso le iniziative promosse dalla Unione Europea in materia di disabilità.

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha promosso la creazione del **portale SIVA,** realizzato dalla Fondazione Don Gnocchi. Il portale, presentato a Varese il 30 maggio 2003 durante il Convegno Disabilità, Qualità della vita, Autonomia: l'Europa a confronto".

  SIVA, visitabile direttamente sul sito del ministero del lavoro, è il Portale italiano di informazione, guida e orientamento sugli ausili tecnici per l'autonomia, la qualità di vita e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Il portale si compone di 2 sezioni: banche dati e servizi.

La Banca Dati raccoglie in modo sistematico una vasta quantità d'informazioni sulle tecnologie d'ausilio. Essa comprende sei archivi tra loro collegati: ausili, aziende, centri, idee, esperienze, biblioteca, ciascuno dotato di sofisticate procedure interattive di ricerca che consentono ad ogni "navigatore" di trovare agevolmente le informazioni di proprio interesse caso per caso e, se desidera, di esprimere anche proprie opinioni ed esperienze rispetto agli ausili trovati.

La sezione servizi mette invece a disposizione del "navigatore" una serie di strumenti d'aiuto nel trovare risposta ai propri quesiti, alle problematiche poste dalla disabilità nella vita quotidiana o più in generale l'esigenza di approfondire le proprie conoscenze in materia. Oltre al classico forum e a due sezioni di news (news del portale e news dell'Anno Europeo delle Persone con disabilità), i servizi comprendono questa guida agli ausili, un telesportello (che consente di inviare specifici quesiti ad un esperto via e-mail) e un'aula scolastica" virtuale ove in determinate occasioni è possibile partecipare a incontri on line.

- Il 10 giugno 2003, la D.G. Famiglia della Regione Lombardia ha aperto sul suo sito **l'Osservatorio disabilità** per fornire informazioni aggiornate in tema di eventi, rassegna stampa, normativa ed opportunità.

- Convegno Internazionale " L'Altra Abilità. Buone pratiche e persone disabili", organizzato dal Servizio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano in collaborazione con la Cooperativa Sociale Independent Living, presso il Centro Congressi della Fiera di Bolzano il 27 e 28 novembre 2003. Il convegno ha proposto una rassegna dei migliori progetti europei rivolti alle persone disabili che hanno mostrato un alto profilo dal punto di vista dei risultati e della loro trasferibilità ad altre realtà. Il convegno e' stato articolato in 4 workshop: la formazione, la creazione e gestione d'impresa, il mantenimento del lavoro e independent living", gli ausili informatici.

- **La conferenza di chiusura dell'anno europeo** si è svolta a Roma il 5, 6 e 7 dicembre nell'Ospedale di San Giovanni dell'Addolorata, e ha visto la partecipazione delle massime cariche dello stato e di oltre 500 rappresentanti europei sulle politiche per la disabilità.

Obiettivo della conferenza era compiere una sintesi su quanto fatto nel corso del 2003, e fare il punto della situazione sulle prossime sfide. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in un messaggio al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roberto Maroni, e al ministro per le Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, ha esortato l'Italia, "dotata di una legislazione fra le più avanzate nel mondo" a "continuare a sviluppare le politiche di integrazione sociale".

Riportiamo integralmente il messaggio presidenziale:

"La solenne Conferenza di chiusura dell'Anno Europeo delle persone con disabilità, nel corso del semestre di Presidenza italiana, sottolinea

l'impegno degli Stati membri e delle istituzioni europee per il pieno riconoscimento dei diritti di questi cittadini. E' occasione per riflettere sulle esperienze, sulle realizzazioni e sulle proposte emerse nel segno della continuità con il lavoro già svolto. ***La definizione di nuovi strumenti che favoriscano l'autonomia, l'autorealizzazione e l'accesso a tutto per tutti, può garantire ai disabili e alle loro famiglie il sostegno solidale della nostra Repubblica.*** *In questo quadro l'Italia, dotata di una legislazione fra le più avanzate nel mondo, deve continuare a sviluppare le politiche di integrazione sociale. Il confronto e le azioni comuni sono essenziali per promuovere e consolidare una nuova cultura dell'handicap che ne valorizzi il contenuto di ricchezza sociale e di potenzialità come opportunità di crescita collettiva. Nella consapevolezza che i risultati dell'assise contribuiranno a rendere concreto l'umanesimo del terzo millennio, rivolgo alle autorità presenti, agli illustri relatori ed a tutti i partecipanti un augurio di buon lavoro".*

Il Ministro del Lavoro, l'On. Maroni ha affermato che il 2003 deve essere considerato come un punto di partenza per un processo di reale integrazione sociale. Il Ministro ha ricordato che l'Italia ha recepito insieme ad altri 2 paesi della UE, la direttiva sulla non discriminazione nel lavoro" e che da poco è stata premiata con il "Roosevelt Disability Award".

Per il sottosegretario Grazia Sestini "il concetto di assistenzialismo è stato superato da quello dell'inclusione e dell'accessibilità e si è consolidato il principio dell'integrazione".

A fronte di una dimensione europea della questione (36 milioni gli europei disabili, ma in prospettiva, con l'Ue allargata, circa 50) il commissario europeo degli affari sociali Anna Diamantopoulou ha annunciato una direttiva europea sulla disabilità.

Secondo un rapporto Eurostat, l'Italia, pur all'avanguardia in campo legislativo, è all'ultimo posto nella classifica europea per numero di disabili (6,6%) impiegato in attività lavorative. La Finlandia (32,2 per cento), seguita dal Regno Unito (27,2), sono i paesi che occupano un maggior numero di persone con handicap gravi. Seguono poi la Francia (24,6) e l'Olanda (25,4), mentre agli ultimi posti con l'Italia, ci sono Spagna (8,7) e Germania (11,2). Complessivamente, secondo l'ufficio di statistica europea, nei Quindici, una persona su sei in età da lavoro, pari al 16,4 per cento, è disabile. I dati, relativi al 2002, indicano nel 49 per cento la percentuale di disabili tra i 16 e i 64 anni inattivi, contro il 27 per cento delle persone che non sono handicappate. Il tasso di disoccupazione tra i disabili è stato calcolato, nello stesso anno, nel 12,4 per cento per le persone con handicap molto gravi e nel 10,9 per quelli con handicap gravi, contro il 7,2 per le persone non handicappate. I disabili che possono beneficiare nell'UE di un'assistenza sul lavoro sono invece il 15,7%.

L'analisi è stata realizzata anche in otto stati dell'allargamento. In questo caso il numero maggiore di disabili che lavorano è in Estonia con il 23,7 per cento, mentre quella più bassa è in Slovacchia con l'8,2 per cento.

Il Commissario Anna Diamatopoulou ha dichiarato che solo quattro stati membri dell'Unione europea (Spagna, la Gran Bretagna, la Francia e il Belgio) hanno attuato progetti nell'ambito dell'anno europeo dei disabili usufruendo dei 12 milioni di euro messi a disposizione dall'esecutivo europeo.

"Uno dei problemi fondamentali - ha affermato Domenico Lenarduzzi, membro di un gruppo di esperti, anch'egli disabile - riguarda "le difficoltà incontrate dai disabili nell'accesso agli edifici", argomento per il quale la Commissione ha stilato un rapporto. I punti focali sono gli argomenti economici, sociali e politici per migliorare l'attuale stato sull'accesso agli edifici europei e l'occupazione dei disabili. "E' inutile - ha sottolineato Lenarduzzi - che un disabile trovi lavoro senza che poi possa accedervi. Le strutture sono fondamentali, ma ancora troppo carenti".

Allegato A: LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999)

CAPO I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Articolo 1.
(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. *(1)*

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(1) L'atto di indirizzo è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000

Articolo 2.
(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Articolo 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Articolo 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni , che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Articolo 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici , non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

CAPO II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Articolo 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

CAPO III
AVVIAMENTO AL LAVORO

Articolo 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *a),* del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Articolo 8.
(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Articolo 9.
(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria. *(2)*

(2) si veda su tale argomento il Decreto del ministro del lavoro del 22 novembre 1999

Articolo 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

CAPO IV
CONVENZIONI E INCENTIVI

Articolo 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Articolo 12.
(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera *a)*;

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve

essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Articolo 13
(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con *handicap* intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della

capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Articolo 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13 , comma 1, lettera *c)*;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

CAPO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15.
(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Articolo 17.
(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Articolo 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite

dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Articolo 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 20.
(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 21.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Articolo 22.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PARTE SECONDA: IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO

PAGINA BIANCA

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Nell'Ufficio Collocamento Mirato, unico in Provincia di Bergamo, lavorano complessivamente 14 persone, di cui 6 dipendenti e 8 collaboratori esterni. L'ufficio, trasferitosi in nuovi locali nel maggio 2000, eroga 3 macrotipologie di servizi:

- servizio di accoglienza
- servizio amministrativo e di consulenza alle aziende,
- servizio di orientamento al lavoro e pre-selezione, collocamento mirato e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nel primo ambito lavorano 3 dipendenti della Provincia con qualifica di operatori amministrativi, incaricati non soltanto di accogliere disabili ed aziende ma anche di svolgere attività di segreteria. Detto personale ha frequentato specifici corsi volti a fornire le competenze necessarie per espletare l'attività di prima accoglienza.

Nel secondo lavorano 2 persone che si occupano dei procedimenti relativi all'esonero parziale, alla compensazione territoriale, alla stipula delle convenzioni, alla fiscalizzazione e alle iniziative di promozione degli adempimenti ex L. 68/99. Il servizio inoltre offre consulenza ai datori di lavoro su problematiche di tipo giuridico.

Nel terzo lavorano 8 persone che seguono l'orientamento e la pre-selezione, il collocamento mirato e curano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra esse il titolo di studio nettamente prevalente è la laurea umanistica. La responsabile dell'ufficio è laureata in sociologia.

L'ufficio è situato nel centro della città, al 1° piano di un palazzina munita di ascensore e di supporto per salire le scale. E' presente una segnaletica esterna con l'indicazione degli orari di accesso al servizio.
All'interno gli spazi sono ampi, sono previsti dei locali per l'attività di back office, si può accedere senza appuntamento. Gli operatori non sono dotati di cartellino di riconoscimento.

MODALITÀ OPERATIVE

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
Totale iscritti	820	1141	1632
avviamenti numerici	2	6	104
avviamenti nominativi	333	237	197
avviamenti nominativi con convenzione cri	89	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	22	87	261
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
totale avviamenti	446	330	562

In base all'accordo stipulato nel dicembre 2002 tra ASL e Provincia, l'Ufficio Collocamento Mirato e l'ASL incontrano congiuntamente la persona disabile e svolgono in collaborazione le attività istituzionali. Durante l'intervista congiunta l'ASL redige il profilo socio lavorativo e la diagnosi funzionale della persona disabile, mentre l'ufficio provinciale elabora la scheda professionale individuale in cui vengono riportati i dati anagrafici del disabile, il titolo di studio, il grado di invalidità, la disponibilità al lavoro, nonché i precedenti formativi e lavorativi e una prima sintesi delle competenze.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il disabile, dopo aver dichiarato l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e lo stato di disoccupazione, presenta il verbale di invalidità civile e la relazione conclusiva della commissione di accertamento dell'ASL, che fornisce indicazioni sul percorso proponibile per il collocamento mirato, evidenziando l'eventuale necessità di interventi di supporto o di mediazione.
Da tale momento si attivano l'iscrizione e i servizi di orientamento e di collocamento mirato.

La metodologia sviluppata dall'Ufficio per un'efficace collocamento mirato prevede che ad ogni persona con patologia organica, sensoriale e intellettiva lieve venga proposta l'adesione a un percorso di inserimento lavorativo con o senza accompagnamento. Viene inoltre previsto un coinvolgimento attivo dell'azienda, con la quale si concordano le mansioni cui adibire il personale disabile. Ove necessario, e al fine di colmare eventuali lacune tecnico-professionali del lavoratore, viene concordata anche una formazione sul posto di lavoro, realizzata con il tutoraggio del personale provinciale o con la collaborazione dei Centri di Formazione Professionale presenti sul territorio.
A tale proposito, la Provincia di Bergamo – Ufficio Collocamento Mirato e Servizio Formazione professionale –, in collaborazione con la sede INAIL di Bergamo e i CFP provinciali pubblici e privati, a partire dal 2002 ha promosso un progetto di riqualificazione

professionale finalizzato all'inserimento lavorativo rivolto a invalidi del lavoro. I percorsi di riqualificazione sono stati calibrati sulle singole esigenze dei disabili e in funzione delle mansioni individuate presso le aziende coinvolte, convenzionate e in obbligo di assunzione. Il progetto, che è stato avviato nel 2002, si concluderà a dicembre 2003.

Sia nella procedura di collocamento mirato, sia nell'attività relativa al progetto INAIL, l'operatore che ha curato la pre-selezione e l'inserimento lavorativo del disabile si occupa direttamente di monitorare il buon esito dell'intervento attuato attraverso l'utilizzo di metodologie quali contatti telefonici, visite in azienda, colloqui con il disabile e con il referente aziendale.

L'ufficio utilizza il software PROLABOR che rappresenta la versione più evoluta del programma NETLABOR e che consente la gestione di un maggior numero di informazioni sul lavoratore e sull'azienda e prevede la possibilità di classificare le disabilità per patologia. Questa caratteristica permette una più agevole gestione dell'elenco per quanto attiene alle iniziative di collocamento su base numerica o nominativa.

Alla data del 30.09.2003, risultavano iscritte nell'elenco provinciale 1914 persone disabili, di cui 1422 immediatamente disponibili al lavoro.

Gli avviamenti nel 2001 sono stati 330; nel 2002 n. 562, e al 30 settembre 2003 n. 374.

Alle aziende soggette agli obblighi e che dal prospetto informativo risultano non ancora ottemperanti, l'Ufficio invia una lettera in cui vengono prospettate le diverse procedure che possono essere attivate dall'azienda per adempiere all'assunzione dei disabili (assunzione numerica, nominativa, stipula delle convenzioni ex art 11 e 12). Qualora le aziende non attivino entro i termini indicati nella comunicazione alcuna iniziativa, l'Ufficio provvede con l'avviamento numerico.

Nel 2003 le aziende soggette ad obbligo di assunzione erano circa 2400.

Dal 2000 sono state stipulate complessivamente 737 convenzioni ex art 11 (162 nel 2000, 169 nel 2001, 193 nel 2002, 213 nel 2003). E' stata stipulata una sola convenzione ex art 12.

Le convenzioni rappresentano uno strumento fortemente sostenuto dalle Associazioni datoriali componenti della Commissione provinciale Tripartita.

Lo strumento informatico utilizzato dall'ufficio per condurre la preselezione e per procedere agli abbinamenti lavoratore/azienda è un data base predisposto dall'Ufficio, che consente di individuare una rosa di candidati da sottoporre alle aziende a fronte di una richiesta di personale.
Allo stato attuale PROLABOR e il data base utilizzato per l'incontro domanda/offerta non sono funzionalmente collegati, anche se è in corso la realizzazione di un progetto che prevede la connessione dei due sistemi e la condivisione delle informazioni.
Per favorire il collocamento mirato dei disabili iscritti nell'elenco prima dell'entrata in vigore della legge 68/99, l'Ufficio ha promosso un progetto di collocamento mirato che,

presentato al "Forum P.A. Aperta 2003", ha ottenuto un premio nell'area "accessibilità delle strutture e dei servizi della P.A.ai disabili e alle fasce deboli".
Il progetto si è articolato in 3 fasi:

- la prima, volta ad analizzare i bisogni di lavoratore e azienda, ha comportato l'individuazione e la valutazione dei disabili disponibili al lavoro attraverso la redazione della scheda professionale individuale ai fini dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo, nonché l'individuazione delle aziende soggette agli obblighi e destinatarie dell'intervento, con relativa redazione della scheda di analisi aziendale e delle posizioni di lavoro disponibili.

- la seconda, destinata alla predisposizione degli abbinamenti e degli inserimenti lavorativi, attraverso il confronto e l'incrocio delle informazioni raccolte durante la prima fase, la presentazione al lavoratore, attraverso un colloquio individuale, della proposta di abbinamento mirato, l'attuazione della procedura di avviamento o di un percorso di inserimento (previa approvazione del Comitato Tecnico provinciale).

- la terza, dedicata a verificare i risultati e a compiere una revisione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.

Il progetto rappresenta una nuova modalità di intervento nell'ambito della procedura degli avviamenti di tipo nominativo.

Le aziende coinvolte nel progetto, in quanto in obbligo di assunzione, sono state 171, all'interno delle quali sono state analizzate 303 posizioni lavorative disponibili.
Sono stati contattati 1207 utenti disabili iscritti nell'elenco; di questi hanno aderito all'iniziativa promossa dall'ufficio 482 persone che si sono dichiarate immediatamente disponibili al lavoro. Per ciascuna di esse sono state redatte le schede professionali finalizzate alla valutazione delle potenzialità e delle attitudini lavorative con l'indicazione del percorso di inserimento proponibile per ciascuna persona tra:

- collocamento mirato realizzato senza particolari interventi di supporto
- collocamento con eventuale percorso formativo e/o di riqualificazione
- collocamento mirato con percorso di accompagnamento.

Dei 482 disabili intervistati, 160 sono risultati disabili psichici. Per questa particolare utenza, la commissione provinciale tripartita ha espresso parere favorevole alla realizzazione di specifici progetti.

E' stata rivolta una proposta di
- collocamento mirato, con mediazione dell'ufficio, a 175 persone
- collocamento mirato con percorso di formazione professionale, a 13 persone
- collocamento mirato, con percorso di accompagnamento al lavoro, a 43 persone.

Sono stati avviati al lavoro a tempo indeterminato 94 persone.

Il progetto è stato realizzato in partnership con la Regione, le Associazioni Imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni e i soggetti del terzo settore, le rappresentanze di persone con disabilità, l'ASL di Bergamo.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico, una volta insediatosi, ha collaborato con l'Ufficio per la predisposizione degli interventi e delle iniziative di collocamento mirato. Il Comitato Tecnico è presieduto dal responsabile dell' Ufficio collocamento mirato. La composizione del Comitato è mutata dalla data del suo primo insediamento, avvenuto nel 2001, in quanto si è cercato di coinvolgere diverse professionalità e competenze per rispondere alle nuove esigenze. Risultano far parte del Comitato: 1 medico del lavoro, 1 esperto in organizzazione dei servizi, 1 esperto in campo sociale con particolare riferimento alla L. 328/00, 1 esperto in analisi aziendale.

Le relazioni con l'ASL sono consolidate e ben strutturate. Il 19.12.2002 è stato raggiunto un accordo ASL-PROVINCIA sull'evasione dell'attività in arretrato e di quella corrente relativa ai giudizi medico-legali e all'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi della legge 68/99.

L' accordo stabilisce che:

- l'ASL e l'Ufficio collocamento mirato svolgano congiuntamente la prima intervista al disabile al fine di elaborare il profilo socio-lavorativo, la diagnosi funzionale (ASL) e la scheda professionale (Ufficio Collocamento mirato);

- a partire dall'Aprile 2003, l'ufficio non provveda più ad iscrivere i disabili in possesso del solo certificato di invalidità civile ma richieda anche la relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione di accertamento dell'ASL;

- nella valutazione ex lege 68/99 delle pratiche arretrate (quelle cioè relative al periodo sino al 31.12.02) si dia massima priorità a coloro che abbiano dichiarato la pronta disponibilità ad essere collocati ovvero ai lavoratori avviati (l'ufficio provinciale fornisce bimestralmente alla ASL l'elenco dei disabili disponibili ad essere collocati);

- l'ASL espleti 90 pratiche arretrate al mese (di soggetti iscritti prima del 31.12.2002), rispettando l'ordine cronologico di convocazione fornito dall'ufficio provinciale e 50 pratiche correnti al mese (di soggetti che si iscrivono a partire dal 1.1.2003);

- per dare attuazione all'art.10, comma 3 della legge 68, venga istituita una Commissione Unica Provinciale a livello centrale per affrontare il contenzioso;

- la commissione mista ASL-Provincia istituita in data 9.10.2002, continui a riunirsi regolarmente per affinare mezzi e strumenti al fine di rendere sempre più fluida la collaborazione tra i due enti .

Anche gli altri organi previsti a livello provinciale risultano attivati e funzionanti.

La commissione provinciale tripartita, ex art.6 del decreto legislativo 469 del 1997, viene riunita ogni qualvolta si debba discutere di questioni relative alla disabilità e vi sia la necessità di ricevere un suo parere; allo stesso modo viene coinvolto il Sottocomitato per le categorie protette.

Ottimi sono i rapporti che l'Ufficio ha tessuto con altri istituti e enti. In particolare sono state avviate collaborazioni con l'INAIL di Bergamo per il collocamento degli invalidi del lavoro, con i CFP provinciali pubblici e privati, con le Associazioni datoriali, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di tutela, i servizi sociali dei Comuni e le cooperative sociali.

L'Ufficio, per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche relative all'integrazione sociale e lavorativa dei disabili, ha partecipato attivamente a convegni ed iniziative seminariali, di seguito indicati:

- Convegno "Stato di attuazione della Legge 68/99 in Provincia di Bergamo, primi bilanci ed obiettivi futuri" , organizzato dall'ANMIL e dalla Provincia di Bergamo.
- Workshop per la presentazione del progetto di collocamento mirato e dei risultati intermedi del progetto in occasione del Salone dell'orientamento scolastico e della formazione professionale nel Novembre 2001 e nel Novembre del 2002 , rivolto agli utenti e alle loro famiglie.

Segnaliamo che l'Assessorato Formazione Professionale e Lavoro della Provincia di Bergamo ha istituito nell'aprile del 2001 il Centro Opportunità Risorse e Servizi per l'Integrazione al fine di promuovere il dialogo e forme di coordinamento tra gli operatori della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo.
Il Centro, che presenta un organico di 5 persone, ha promosso le seguenti attività:

- analisi dei bisogni formativi dei primi 30 soggetti disabili presi dall'elenco, volta a definire successivamente il percorso di inserimento lavorativo. Questa sperimentazione, che si è svolta da luglio a dicembre 2001, ha permesso di quantificare e catalogare i bisogni formativi, di individuare nuove modalità di inserimento lavorativo e di elaborare un modello organizzativo del servizio. A seguito della sperimentazione è stato elaborato un modello di scheda aziendale che è stata adottata come strumento di lavoro nel CMD e in tutte le attività di inserimento lavorativo;

- ha istituito il Tavolo dei Coordinatori della Formazione Professionale dei disabili, composto da operatori pubblici e privati, che si riunisce una volta al mese per presentare e pianificare l'offerta formativa e promuovere progetti mirati;

- ha istituito nel 2002 il Tavolo dei Genitori di soggetti disabili, per permettere alla componente genitori di esprimere eventuali necessità formative ed essere parte attiva nella programmazione formativa ed agenti di cambiamento. Per i genitori di disabili psichici è stato istituito un tavolo ad hoc, prevalentemente per trattare l'inserimento lavorativo.

- dal 2001 il Centro svolge attività di orientamento alla formazione professionale per alunni autistici, offrendo consigli ai genitori sul percorso professionale più idoneo.

Per quanto riguarda le commissioni di accertamento dell'ASL, la Provincia vorrebbe che le commissioni fossero composte non solo da medici ma anche da psicologi e da pedagogisti, in modo tale che in fase di accertamento dell'invalidità, sia possibile compiere un'analisi diagnostica e un'analisi cognitiva del disabile, tenendo anche in considerazione la relazione compiuta dagli operatori dei vari CFP.

A luglio 2003 il Centro ha promosso la raccolta del materiale relativo all'attività svolta dalle cooperative di fascia B.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

L'ufficio collocamento disabile è situato in zona semi-centrale della città e posto al 3° piano di un palazzo provvisto d'ascensore.

L'ufficio ha organizzato l'attività istituendo una segreteria, uno sportello lavoratori, uno sportello aziende, uno sportello convenzioni e uno sportello incontro domanda/offerta di lavoro e l'equipe preposta ai test e ai colloqui. Questi spazi sono dotati di strutture di back office e d'aree per i colloqui individuali. L'accesso al servizio è segnalato con particolare evidenza solo in prossimità dell'ingresso dove sono visibili gli orari d'accesso. Normalmente agli sportelli si accede senza appuntamento salvo che per alcune attività pianificate.
Tra breve sarà attivo il nuovo sito e saranno disponibili alcuni depliant informativi. Esiste una cartella informativa che viene rilasciata a tutti coloro che si presentano ai colloqui di orientamento presso i centri per l'impiego.

Gli operatori assegnati al servizio sono 19 di cui 8 dipendenti della provincia e 11 consulenti a contratto.
Tutti i consulenti e tre dei dipendenti sono in possesso di titolo di laurea. Il titolo di scuola media superiore è posseduto dagli altri operatori.
Gli operatori, all'interno dell'ufficio, non portano il cartellino di riconoscimento ma, fuori da ogni stanza, è indicato il nominativo degli operatori.

MODALITÀ OPERATIVE

Nel 2002, l'ufficio C.M. della Provincia di Brescia ha ricevuto 2624 prospetti informativi. Le opportunità offerte dalla legge 68/99 hanno consentito alla aziende di ottemperare, in

termini percentuali nettamente superiori al passato, assumendo l'intera quota, stipulando convenzione sulle scoperture oppure ottenendo esonero.

La popolazione disabile nel 2000 era superiore alle 4000 unità; al 31.12.2002 risultavano iscritti alla lista circa 3800 disabili. La popolazione si caratterizza per essere così distribuita: il 56% è di sesso maschile, il 60% ha una disabilità accertata superiore al 66% e solo il 19% ha un titolo di scuola superiore.

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
totale iscritti	4124	4179	3859
nuove iscrizioni	1165	1276	1379
avviamenti numerici (ENTI PUBBLICI)	3	8	13
avviamenti nominativi	440	308	246
avviamenti nominativi con convenzione cri o convenzione art. 11	13	139	281
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
totale avviamenti	456	455	540

Il primo contatto con il disabile avviene presso gli 8 centri per l'impiego presenti sul territorio della provincia di Brescia dove viene raccolta la documentazione necessaria per procedere alla registrazione nella lista disabili. In seguito l'iscrizione (in formato cartaceo) viene inviata al servizio C.M. per il caricamento definitivo.
Il secondo contatto avviene, dall'aprile 2001, con una convocazione, via raccomandata, per il test psicologico e il colloquio individuale (entrambi previsti dal programma MATCH) destinati a definire la scheda professionale del disabile. Nella lettera di convocazione viene spiegata la finalità del servizio.
Qualora la prima convocazione vada deserta, è inviata una seconda raccomandata. Nel caso in cui anche a questa non si presenti, il disabile è inserito d'ufficio nell'elenco delle persone che non aspirano ad un'occupazione e pertanto non possono usufruire dei servizi per l'inserimento lavorativo dell'ufficio.
Durante il test sono sempre presenti due operatrici psicologhe e tre operatrici di scienze della formazione e sono convocate generalmente al massimo 30 persone. Il test è individuale per tutte le patologie ad esclusione dei sordi e non vedenti: in tal caso il test viene somministrato in collaborazione con le rispettive associazioni.
Al test sono sottoposti tutti gli iscritti, a partire dalle persone con maggior anzianità d'iscrizione e anche coloro che risultavano già iscritti nell'aprile 2001. Per il notevole impegno sostenuto è opportuno segnalare che oggi il servizio ha rivisto e mappato tutti i disabili presenti nelle liste, tranne ovviamente coloro che non si sono presentati alla convocazione.
Attualmente il test viene fissato 2 volte al mese e il periodo di tempo che trascorre tra l'iscrizione e la convocazione è al massimo di due mesi.
Durante il giorno del test viene concordata con ciascun partecipante la data del colloquio di orientamento individuale. Nel corso di questo, viene analizzata la storia lavorativa e formativa del disabile, viene fatto un bilancio delle competenze e prestata assistenza nella definizione di un possibile piano di sviluppo professionale (una sorta di feed back verbale)

dando suggerimenti e informazioni concrete per attuarlo. Questa griglia di ritorno viene inserita nello spazio note di MATCH, per non disperdere queste importanti informazioni. Le operatrici preposte ai colloqui sono aggiornate periodicamente sulle mansioni ricercate dalle aziende che stipulano convenzione.

All'interno di MATCH vengono inserite tutte le informazioni delle aziende in convenzione, desunte in primo luogo dalla visita/intervista che gli operatori svolgono direttamente nella sede aziendale per la definizione delle mansioni disponibili e dal prospetto informativo annuale, controllato e corretto. L'azienda può trovare sia sul sito che presso lo sportello aziende e lo sportello convenzioni tutta la documentazione e la reportistica informativa.

In caso di stesura della convenzione, che viene promossa con un incontro in azienda, il servizio può divenire intermediario di domanda/offerta di lavoro. Infatti, un operatore si prende carico di tutto il processo: dall' analisi della scheda azienda e dei profili ricercati, alla selezione dei candidati su Match e al preventivo contatto con tutti i candidati per avvertirli dell'opportunità individuata e valutare con loro l'interesse alla proposta di lavoro, prima di segnalarli all'azienda. In caso di insuccesso, l'operatore analizza e valuta con l'azienda e con i candidati le motivazioni della mancata assunzione e in seguito si parte con una seconda segnalazione. La lista dei disabili pre-selezionati dal servizio provinciale inviata all'azienda prevede le sole indicazioni dei riferimenti anagrafici necessari a contattare il candidato. Il servizio C.M. non gestisce direttamente i tirocini, organizzati dai partner del territorio, in quanto la convenzione proposta non contempla tirocini. Nella convenzione sono invece stabiliti i tempi e i modi del monitoraggio dell'inserimento.

Quando il servizio riceve il prospetto informativo, viene inviata, qualora si evidenzi un obbligo, la lettera per sollecitare l'ottemperanza entro 60 giorni. Tale lettera è finalizzata anche, e in particolare, a promuovere i servizi proposti dalla Provincia. Le aziende che non si attivano per prendere contatto con il servizio vengono segnalate. Le richieste aziendali evidenziate nel prospetto invece sono pubblicate presso il C.M. e presso i centri per l'impiego per la consultazione da parte del pubblico.
Nel caso in cui l'azienda si avvalga della chiamata nominativa diretta senza chiedere l'attivazione del servizio provinciale, viene inviato, su richiesta, un elenco di iscritti selezionati esclusivamente sulla base della qualifica attribuita all'atto dell'iscrizione e del territorio di appartenenza.
Tutte le informazioni successive all'inserimento vengono inserire in Netlabor per avere una visione di insieme della storia azienda-disabile e per monitorare la continuità del rapporto di lavoro.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico, istituito nell'aprile 2001, vede tra i componenti due funzionari dell'Ufficio collocamento mirato della Provincia di Brescia. Tra gli innumerevoli compiti svolge un'importante attività di raccordo con la Commissione ASL e l'INAIL. Da segnalare, inoltre, che i principali compiti operativi di mediazione domanda/offerta di lavoro sono svolti per il tramite dell'Ufficio provinciale. Il Comitato Tecnico ha in corso l'approvazione di un suo regolamento.

L'ufficio C.M. della provincia di Brescia ha organizzato un ciclo di conferenze stampa per informare il territorio del nuovo servizio offerto e una serie di incontri per sensibilizzate il mondo del lavoro locale.
Recentemente è stata realizzata una cartella informativa di tutti i servizi per l'impiego – percorsi, strumenti ed opportunità, da distribuire alle aziende. Tra breve sarà attivo il nuovo sito Internet e sarà disponibile uno specifico depliant informativo per aziende e disabili sui servizi legge 68/99.

Storicamente sono sempre stati attivi rapporti di collaborazione con le cooperative di lavoro, l'ASL, i centri di formazione professionali e i comuni della provincia. Con l'introduzione della L.68/99 questi interlocutori, istituzionali e non, del territorio sono divenuti partner per offrire il miglior servizio di mediazione domanda/offerta di lavoro

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI COMO

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

La struttura, ubicata all'interno del Centro per l'Impiego, si trova in centro città ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La segnaletica esterna è carente ma si sta provvedendo a migliorarla mentre esiste una chiara segnaletica interna anche con l'indicazione degli orari di apertura degli uffici. Una fotocopiatrice è a disposizione dei clienti e il servizio ha una segreteria telefonica attiva negli orari di chiusura. Non esiste ancora una postazione PC/stampante/internet a disposizione del pubblico. Purtroppo non è disponibile materiale cartaceo informativo-divulgativo e non esiste una forma istituzionale di diffusione dell'informazione. In occasione dell'introduzione della nuova normativa erano state fatte alcune pubblicazioni. Gli aggiornamenti e le variazioni normative vengono prevalentemente rese note tramite le associazioni di categoria.

Al servizio si può accedere anche senza appuntamento ma diventa tassativo prenderlo per i colloqui di orientamento. Si possono ottenere informazioni tramite telefono, fax o posta elettronica. La struttura possiede sala di attesa, idonei spazi per i colloqui individuali e per l'attività di back-office, il tutto contornato da un arredamento un po' vecchio ma efficiente, che sarà presto sostituito. Non esistono barriere architettoniche. I nominativi degli operatori sono specificati all'ingresso dei singoli uffici ma gli operatori non portano il cartellino di riconoscimento

Gli operatori del Servizio di Collocamento Disabili attualmente in forza sono tre, assunti a tempo indeterminato: si tratta di due operatrici e del capo ufficio, che è anche responsabile del Centro per l'Impiego. Tutti i dipendenti hanno un diploma di scuola superiore. Nell'attività dell'ufficio non esiste una separazione tra area disabili e area aziende e pertanto gli operatori referenti sono gli stessi sia per le esigenze degli uni che

per quelle degli altri. Il servizio è coadiuvato da sei operatori esterni per azioni di accompagnamento, che vengono coinvolti solo in occasione di progetti specifici (multimisura).

MODALITÀ OPERATIVE

Nell'anno 2000 risultavano iscritti alle liste del collocamento 1480 disabili, nel corso del 2001 si è avuto un forte incremento di circa 300 unità e nel 2002 una lieve diminuzione a 1672. Del totale quasi il 53% è rappresentato (nella media dei 3 anni) da disabili di sesso maschile. La grande maggioranza della popolazione disabile (mediamente nei tre anni il 78,5%) possiede un grado di invalidità superiore al 67%. In merito al tipo di handicap, quelli fisici riguardano il 37% del totale, gli handicap intellettivi/mentali il 22% e i casi di handicap misti il 40%. Il grado di scolarità più diffuso (50% del totale) è la licenza media inferiore. Ben il 38% ha raggiunto il diploma di scuola media superiore.

Trend Collocamento ex lege 68/99	2000	2001	2002
totale iscritti	1480	1789	1672
avviamenti Numerici	0	2	3
avviamenti Nominativi	104	118	89
avviamenti con Convenzione cri	0	0	0
avviamenti con Convenzione ax art.11	47	81	136
avviamenti con Convenzione ax art.12	0	0	0
TOTALE DEGLI AVVIATI	151	201	228

Il disabile contatta direttamente il Servizio Collocamento Disabili ma più spesso sono i servizi sociali o i centri per l'impiego presenti sul territorio (Menaggio, Como, Appiano Gentile, Cantù ed Erba) a indirizzare gli stessi presso il Servizio. I centri per l'impiego si limitano a raccogliere i dati anagrafici e alcune informazioni sul disabile. L'iscrizione vera e propria e il colloquio devono obbligatoriamente avvenire presso il Servizio Collocamento Disabili di Como. Presso il servizio si effettua un primo incontro per stabilire il percorso da seguire, specificamente se il disabile è collocabile direttamente o se c'è bisogno di intraprendere qualche azione specifica. I documenti richiesti per l'iscrizione sono la domanda di iscrizione, che contiene la dichiarazione di disponibilità al lavoro, il verbale di invalidità della commissione medica con l'indicazione della percentuale di invalidità, un documento di riconoscimento e gli eventuali titoli di studio e attestati. Le analisi funzionali dell'ASL non vengono richieste poiché sono considerate molto carenti.
Il servizio si avvale di due tipi di operatore: l'operatore di sportello, che si occupa della prima accoglienza, e gli operatori esterni che collaborano ai progetti (come il multimisura) quando sono attivati.
Durante il primo colloquio viene predisposta la scheda professionale (ispirata alla bozza di legge sull'accertamento della disabilità) formata da una sezione che ricalca la scheda della ASL e da una sezione maggiormente concentrata in ambito professionale con l'indicazione della formazione scolastica, delle esperienze professionali, delle aspirazioni, della situazione abitativa e altro. Le informazioni ritenute rilevanti ai fini del collocamento vengono inserite su un database in access, creato internamente, in attesa dell'introduzione del nuovo programma informatico MATCH. Di fatto, il programma istituzionale NetLabor non viene sfruttato per tutte le possibilità che offre.

L'incontro di orientamento non è previsto di routine ma solo nei casi più complessi. La storia lavorativa, formativa e personale del cliente viene generalmente ricostruita al momento dell'iscrizione e in questa sede si cerca di capire quali siano le vere capacità del disabile e si fa un primo approssimativo bilancio; ulteriori approfondimenti vengono eventualmente condotti durante gli incontri di orientamento. In certi casi il disabile viene inviato a un corso di formazione.
La valutazione e il bilancio delle competenze del disabile sono condotte nell'ambito delle azioni del progetto multimisura. Trattandosi di un processo che prevede l'intervento di uno psicologo abilitato, viene intrapreso solo se vi è particolare beneficio per il disabile, in quanto vi sono rigidità burocratiche da superare e costi ingenti da sostenere, essendo un'azione specialistica. Le risorse per il bilancio delle competenze provengono dal FSE, in quanto non esistono risorse destinate dalla Provincia a questo tipo di interventi.
Dunque, le caratteristiche del cliente in merito a interessi, risorse e abilità vengono raccolte in un prospetto descrittivo sia cartaceo, sia informatico che si arricchisce a mano a mano che si procede con i colloqui. Ciò non avviene sempre: infatti, se il cliente è immediatamente collocabile, questa fase è omessa.
La spendibilità professionale del cliente viene spesso valutata avvalendosi di altri servizi esterni (SERT, CPS), soprattutto nei casi più delicati di clienti con problemi psichiatrici, di droga e di ex carcerati (CSA)
Non sempre è possibile stendere col cliente un piano di inserimento professionale che, comunque, non viene formalizzato. Quando si è stabilito un percorso, il cliente viene seguito dall'operatore.
Il Servizio prende direttamente contatti con le imprese per promuovere l'inserimento lavorativo del disabile valutando le esigenze dell'azienda, le aspettative e le condizioni dell'offerta; supporta i clienti nella stesura dei curricula vitae e di lettere di candidatura perché spesso gli stessi non sono in grado di farlo da sé. Nell'ambito dell'attività di orientamento, anche al di fuori del progetto multimisura, il Servizio offre assistenza nell'individuazione di corsi di formazione e percorsi di tirocinio. L'attività di tutoring viene espletata solo nell'ambito di convenzioni particolari, soprattutto per mancanza di tempo. In merito alle possibilità di intraprendere attività lavorative imprenditoriali o comunque in proprio, i clienti vengono indirizzati a servizi diversi e specializzati, anche se la richiesta in tal senso è trascurabile.
Il monitoraggio sul completo processo di accoglimento, orientamento, accompagnamento e inserimento è condotto solo sui casi più gravi, in quanto il numero di operatori è insufficiente a garantire un presidio generale.

Le aziende soggette ad obbligo di assunzione di disabili sono circa ottocento.
Quando le aziende entrano nel campo di applicazione della legge 68/99, vengono inserite nella banca dati. Il Servizio le convoca direttamente e fissa un appuntamento con il responsabile per illustrare la normativa. Fornisce, anche telefonicamente, assistenza e consulenza in merito sia ai contenuti della legge n.68 sia agli adempimenti e alle procedure di assunzione dei disabili.
In merito alla sicurezza sul posto di lavoro non c'è richiesta di consulenza specifica poiché le aziende generalmente hanno già un servizio interno o esterno che si occupa di questa problematica. Inoltre, non fanno richiesta di fondi per l'adeguamento dei posti di lavoro.

All'epoca dell'introduzione della legge, furono predisposti materiali informativi cartacei per le aziende. Non esiste alcuna documentazione in formato elettronico perché il sito non è stato ancora predisposto.

Non è disponibile apposita modulistica per le richieste delle aziende, in quanto il Servizio non opera sulla base delle qualifiche professionali, considerate inadeguate rispetto alla tipologia di lavoratori interessati. L'azienda esprime la sua richiesta nella forma che ritiene opportuna e di conseguenza viene contattata per puntualizzare le richieste e verificare l'interesse all'assunzione; le viene fornito un elenco di soggetti preselezionati, sulla base di una valutazione delle sue caratteristiche, individuate attraverso filtri "funzionali" indicati dall'azienda stessa.
Il curriculum vitae del disabile viene inviato solo se richiesto in modo specifico. Raramente i disabili sono inviati ad altri servizi, interni o esterni: questo avviene solo con enti di formazione.
Il Servizio propone alle aziende la stipula della convenzione ex art.11.
Il processo di inserimento e il rapporto di lavoro instaurato sono attentamente monitorati, soprattutto per i casi più difficili; in particolare, l'azione del Servizio è volta a ridurre i tempi del tirocinio. Il monitoraggio è più intenso là dove sono state concesse agevolazioni fiscali alle aziende.

Le domande e le offerte di lavoro non sono pubblicizzate, in quanto il Servizio non opera sulla base delle qualifiche professionali ma coniuga domanda e offerta sulla base della compatibilità tra le caratteristiche della mansione e le possibilità operative del disabile. Pertanto, il Servizio comunica alle aziende interessate i nomi delle persone con caratteristiche idonee alla mansione e, viceversa, rende note ai disabili le aziende potenzialmente interessate.
Tuttavia appare difficile avere dal sistema delle imprese della provincia dati precisi sui fabbisogni di professionalità, per cui il Servizio dispone solo di indicazioni generali. A tale riguardo, le esigenze di specifica formazione professionale sono soddisfatte attraverso il tirocinio presso l'azienda interessata. Per il Servizio Collocamento Disabili non è disponibile specifica manualistica per la ricerca di lavoro, né stampa specializzata mentre queste sono a disposizione per il collocamento ordinario. Le informazioni relative alle opportunità nel mercato del lavoro sono fornite in fase di colloquio.

Al cliente disabile sono fornite, su richiesta, informazioni relative a bandi di concorso pubblico, alla normativa del lavoro e alle caratteristiche del sistema di formazione professionale, anche specificamente dedicata ai clienti della 68/99 e viene svolta azione di mentoring durante i colloqui.
Tuttavia il Servizio Collocamento Disabili lamenta il fatto di non essere mai coinvolto nella programmazione delle iniziative di formazione a livello locale.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico limita la sua attività all'elaborazione delle schede professionali. Esso è composto da: un medico del lavoro, due operatori del Servizio Collocamento Mirato, un osservatore della Sottocommissione per le Politiche Attive del Lavoro dei Disabili.

Il Servizio mantiene una rete di rapporti preesistente all'introduzione della nuova normativa che coinvolge l'ASL, il SERT, il CPS e il CSA, per gli ex carcerati. In alcuni casi il rapporto è informale, in altri, con INAIL e cooperative sociali, è formalizzato.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Gli uffici trovano ospitalità in una struttura di recente costruzione, collocata nei pressi della stazione ferroviaria e facilmente raggiungibile ma mancano segnalazioni esterne che indichino la presenza del servizio all'interno dello stabile.

La struttura offre spazi adibiti al servizio appena sufficienti per il back-office. Non vi è una sala d'attesa, né uno spazio dedicato ai colloqui individuali che vengono effettuati in uno dei due uffici che ospitano gli operatori. Gli uffici sono collocati al piano terra e gli arredi sono adeguati alle necessità del servizio; non vi è la presenza di barriere architettoniche, l'unica difficoltà per l'accesso agli uffici potrebbe essere rappresentata dall'ampiezza limitata delle porte che, a parere degli operatori, potrebbe impedire un passaggio agevole per le carrozzelle più grandi. Sono osservate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste per legge. La cartellonistica e la segnaletica riferite al servizio e agli orari di accesso sono presenti all'interno della struttura, anche se non sono particolarmente evidenti e visibili. Il materiale divulgativo a disposizione è rivolto alle aziende.

Gli operatori del servizio non sono muniti di cartellino di riconoscimento; sono in totale 3 assunti a tempo indeterminato e 5 collaboratori esterni. Di questi, 6 sono in possesso di diploma di Laurea e 2 di diploma di licenza superiore. Sono previsti meccanismi di affiancamento di operatori seniores a giovani operatori, soprattutto nella fase di avviamento.
Al servizio si può accedere telefonicamente o tramite e-mail . Non è prevista una fotocopiatrice o una postazione PC con stampante, a disposizione degli utenti. Il lavoro di ufficio è gestito col pacchetto Office di Microsoft .

MODALITÀ OPERATIVE

Il totale degli iscritti alle liste del CMD nel 2000 erano circa 700 fino a giungere nel 2003 a quasi 1200 . Al 31/12/02 gli iscritti alla lista del Collocamento Disabili erano 964, di questi il 55% è di sesso femminile ; il 75% ha una disabilità superiore al 66%, il 33% ha la licenza elementare e il 51% è in possesso del diploma di licenza media, solo 11% ha un titolo di studio di scuola media superiore. Il 67% ha un periodo di permanenza nelle liste inferiore ai 2 anni.

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
totale iscritti	717	814	964
avviamenti numerici (ENTI PUBBLICI)	4	14	6
avviamenti nominativi	72	52	50
avviamenti nominativi con convenzione cri o convenzione art. 11	19	32	47
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
totale avviamenti	95	98	97

La richiesta dei moduli per l'iscrizione o la richiesta di informazioni rappresentano l'occasione del primo contatto con il cliente-disabile. E' possibile accedere al servizio sia telefonicamente che direttamente, presentandosi anche senza appuntamento. L'iscrizione può avvenire oltre che nell' Ufficio Collocamento Disabili presso la Provincia di Cremona, anche presso le sedi decentrate del Centro per l'Impiego di Crema, Casalmaggiore e Soresina. . .

Dopo aver presentato domanda d'iscrizione, gli utenti si rivolgono agli uffici del CMD per un colloquio conoscitivo e compilano un prospetto descrittivo. Durante tale colloquio gli operatori, oltre a fornire l'aiuto per la compilazione del modulo di iscrizione, si informano su eventuali trascorsi lavorativi, appurano la tipologia e il grado di invalidità dell'utente e spiegano quali sono le finalità del servizio offerto.
Una volta effettuata l'iscrizione, il nominativo viene inserito in banca dati per poi, all'occorrenza, essere messo a disposizione delle aziende.

Dai primi mesi del 2003 è attivo un servizio, presso gli uffici provinciali di Cremona, con un "operatore della mediazione"(operatore ASL, che collabora a stretto contatto con gli uffici del CMD) dedicato ai colloqui di orientamento.
Il colloquio di orientamento viene fissato subito dopo l'iscrizione e serve a capire le potenzialità, le caratteristiche, le attitudini o le lacune da colmare con eventuali corsi di formazione, degli iscritti dichiarati collocabili. Durante questi colloqui si cerca di chiarire al disabile quanto sia cambiata la legge per il collocamento obbligatorio e quanto diventi fondamentale una sua attiva collaborazione per il buon fine del collocamento.
L'unico ufficio che attualmente si occupa di questa indagine conoscitiva e di orientamento e che ha risorse adeguate è l'ufficio di Cremona.
Essendo di fondamentale importanza il colloquio, visto che le schede di iscrizione, per loro natura, non sono particolarmente esaustive (a volte è molto difficile "incasellare"

determinate informazioni) e poiché sono una minoranza i disabili in grado di spostarsi fino a Cremona per un colloquio, senza che ciò comporti disagi, si è deciso di incaricare altri 3 operatori, che si occuperanno presso i CPI decentrati dei colloqui di orientamento.

Durante il colloquio l'utente riceve assistenza nella ricerca di informazioni utili per il proprio inserimento professionale; viene fatta una valutazione sulla spendibilità professionale del disabile; viene elaborato un piano di inserimento professionale insieme all'utente, tenendo conto da un lato delle aspettative, delle caratteristiche e delle esigenze delle aziende, che vengono contattate direttamente, dall'altro delle capacità, delle attitudini e delle potenzialità del disabile.

Il Servizio assiste il cliente nella individuazione di percorsi formativi brevi, di eventuali tirocini e nella gestione e definizione dei piani di tutoring. Non si occupa di supportare i disabili nella stesura del curriculum o della lettera di accompagnamento. Non fornisce informazioni e assistenza nella definizione di progetti per la creazione d'impresa o di lavoro autonomo: le eventuali richieste di questo tipo vengono inviate ai servizi che se ne occupano (Punto Nuova Impresa, CPI,...).

In caso di particolari invalidità e per tutti quelli che necessitano di un inserimento mediato, si invitano gli utenti a prendere contatto con gli assistenti sociali e successivamente con l'ASL. Il processo di accoglimento, orientamento, accompagnamento e sostegno all'inserimento del cliente disabile viene regolarmente monitorato, poiché l'ASL invia periodicamente all'ufficio CMD l'elenco di tutti i tirocini e le borse lavoro che attiva.
Pur essendoci un DB, che tiene traccia di tutti i percorsi posti in essere, gli operatori tendono a trattare i singoli casi personalmente, incamerandoli in una sorta di memoria storica poco informatizzata e molto artigianale anche perché, trattandosi di piccoli numeri, ciò permette di conoscere ogni singolo caso in maniera più approfondita, la qual cosa risulterebbe più difficile se fosse lasciata in custodia esclusivamente ad un programma informatico.

Con l'avvento del 2004 è prevista l'introduzione di un nuovo programma SW, PROLABOR, per la gestione dei clienti.

Modalità di approccio del cliente/impresa

Il primo contatto tra le aziende e i gli Uffici del Collocamento Mirato viene fatto in genere ad opera delle imprese interessate alla convenzione e che richiedono l'apposita modulistica per l'invio dei dati aziendali. Tutte le altre, soprattutto le aziende più grandi, ritenute più appetibili oltre che per dimensione anche per il tipo di attività svolta, vengono contattate direttamente dagli uffici del CMD, i quali cercano comunque di essere sempre molto collaborativi e poco pressanti, anche nell'ottica di chiarire definitivamente l'approccio assolutamente rivoluzionario della nuova legge che ha trasformato il collocamento obbligatorio da " imposizione ad opportunità". La presa di contatto da parte degli uffici del CMD avviene anche nel caso in cui dovesse pervenire, da parte di una azienda sconosciuta, un prospetto informativo non completo o poco preciso: in questo modo sarà possibile chiarirle l'iter procedurale più corretto da seguire.

Gli operatori del servizio o i consulenti ad esso collegati preferiscono in genere fissare un colloquio diretto con le aziende, in modo da rendersi conto personalmente delle peculiarità presenti e delle reali esigenze della domanda.
Durante questi incontri oltre a fornire tutte le informazioni relative alla l. 68/99, agli adempimenti e alle più idonee procedure di assunzione dei lavoratori disabili , viene offerta consulenza e assistenza per la stipula delle convenzioni .
I dati aziendali vengono inseriti nel DB e viene fatta una mappatura delle mansioni richieste dal tessuto aziendale presente sul territorio.
L'elenco delle aziende interessate al collocamento mirato viene lasciato in visione ai disabili che lo richiedono.
Nel 2003, sono state circa 570 le aziende che hanno inviato il prospetto informativo, di queste circa la metà sono risultate scoperte.

Su base cartacea, è stato prodotto un fascicoletto informativo/divulgativo rivolto alle aziende e che è anche presente nella hall dello stabile che ospita gli uffici. Le stesse informazioni, con annessa modulistica, possono eventualmente essere inviate via e-mail. Tra breve, sarà pronto il sito in grado di fornire automaticamente tutte le informazioni e i moduli da compilare in formato elettronico.

La procedura di monitoraggio del cliente-impresa può essere così schematizzata:

1)Primo contatto dell'operatore o consulente con l'azienda per la compilazione del prospetto informativo.
2)Compilazione del modulo per la richiesta di convezione.
3)Selezione e invio dei candidati ritenuti più idonei sulla base delle informazioni raccolte.
4)Scelta del candidato e assunzione a tempo determinato.
5)Se procede tutto nel migliore dei modi e non sorgono particolari problemi, l'assunzione viene trasformata a tempo indeterminato .
A questo punto il compito di monitoraggio condotto dall'Ufficio di Collocamento Mirato si conclude.
Nelle aziende che richiedono la convenzione, è possibile che siano inviati i disabili per cui si è studiato un determinato percorso formativo seguito da attività di tirocinio, propedeutico all'assunzione vera e propria. In questi casi il monitoraggio dei collocati è abbastanza facile.

A fronte di una domanda numerica di nominativi da collocare da parte dell'azienda, viene fornito un elenco di potenziali candidati scelti sulla base di caratteristiche quali : il possesso di patente, la qualifica lavorativa , titolo di studio... Se invece l'azienda richiede una specifica mansione (quindi nel caso di collocamento mirato) e si affida all'ufficio CMD per l'eventuale individuazione del disabile più adeguato al il tipo di lavoro offerto, si segnala una rosa di candidati (in genere 3 o 4).
Di questi vengono indicati nomi e recapiti. Successivamente, se si dovesse riscontrare un certo interesse da parte dell'azienda nei confronti dei candidati selezionati dall'ufficio CMD, gli stessi vengono accompagnati dall'operatore per la presentazione all'azienda.
Il monitoraggio del processo avviene sulla base degli adempimenti, grazie al fatto che l'impresa, in caso di assunzione, è tenuta a dare un feed back sugli esiti dei colloqui e a richiedere il nullaosta agli uffici provinciali. Questi dati non vengono inseriti in Banca Dati.

Attuare una sorta di monitoraggio sui tempi di inserimento in azienda è molto difficile: si tratta di tempi alquanto variabili dipendenti da fattori quali l'età dell'utente, il tipo di invalidità, l'esperienza lavorativa , il titolo di studio...

E' previsto anche l'eventuale invio dei candidati ad altri servizi esterni, quali l'ASL e il CFP, con i quali vi è una stretta collaborazione e che si occupano in maniera specifica di corsi di formazione per disabili.

Per il secondo anno consecutivo è stato approvato e finanziato, con fondi regionali, un progetto che coinvolge circa 30 utenti scelti tra coloro che hanno età superiore a 45 anni, con gravi disturbi psichici o senza un titolo di studio. Il progetto prevede un percorso di orientamento e formazione di circa 2 mesi e mezzo, all'interno delle cooperative sociali di tipo B del territorio che consente all'ufficio di conoscere meglio le persone da collocare e le loro attitudini e di affinare le loro eventuali abilità.
Per incentivare la partecipazione da parte degli utenti e delle cooperative, viene erogato un buono formativo di € 3,10 all'ora per i disabili e di € 4 per le cooperative.
Il progetto prevede inoltre che il 30% dei partecipanti debba essere assunto nelle aziende soggette alla normativa sul collocamento mirato.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico è presente ed operante dal 11/09/01. E' composto da 5 membri : un medico del lavoro, un medico legale, uno psicologo dell'ASL, un funzionario dell'ufficio del CMD, un operatore del CFP. I compiti principali del Comitato tecnico sono l'approvazione dei programmi relativi alle Convenzioni proposte e delle visite per gli eventuali aggravamenti. E' presente la commissione tripartita.
È attiva una rete di relazioni molto strette tra CMD, ASL, CPI e CFP. Grazie a questo è possibile ottenere informazioni più approfondite e precise sugli iscritti alle liste del Collocamento Mirato, che non sempre riportano sulle loro schede conoscitive le patologie di cui sono realmente affetti(specie quelle psichiche).
Per un'opportuna diffusione di informazioni relative al servizio di CMD della provincia di Cremona è stata fatta, per il 2002, la sintesi dell'attività amministrativa. In precedenza, nel biennio 2000-01, sono state organizzate varie iniziative promo-divulgative, al fine di rendere visibile il servizio, soprattutto dopo l'applicazione della nuova legge sul collocamento mirato (l.68/99), coinvolgendo le associazioni di categoria (disabili e aziende).
E' stato prodotto anche un opuscolo descrittivo rivolto alle aziende, sulle attività del servizio, sulle sue finalità, sulle prestazioni fornite,sulle modalità più corrette di approccio al servizio, sugli orari di sportello e sui relativi recapiti.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI LECCO

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Il Servizio Collocamento Disabili ha sede nella struttura del Centro per l'Impiego. Essa si trova in una zona centrale della città e la si raggiunge agevolmente anche con i mezzi pubblici. Esiste una sufficiente segnaletica esterna che conduce alla struttura. All'interno della struttura esistono una cartellonistica e una segnaletica chiare relative alla collocazione dei vari servizi e agli orari di sportello. All'esterno di ogni stanza c'è una targa che riporta i nominativi degli operatori che vi lavorano ma gli stessi sono sprovvisti di cartellino di riconoscimento. Negli uffici c'è una fotocopiatrice a disposizione dei clienti ed è attivo il servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura.
Il Servizio Collocamento Disabili dispone ufficialmente di tre operatori effettivi a tempo indeterminato, tra i quali il direttore (il numero minimo previsto è di due, un direttore e un operatore amministrativo) ma si avvale anche di operatori del Servizio Fasce Deboli, tra cui un operatore informatico a contratto. Attualmente prestano la loro opera nell'ambito del Servizio Collocamento Mirato il direttore, 2 figure amministrative (una per i disabili e una per le fasce deboli), un operatore informatico, una operatrice part-time per i colloqui e 3 operatori di mediazione che si occupano di percorsi di accompagnamento, più altri operatori che occasionalmente sono coinvolti.
Tra le risorse del Servizio, il direttore possiede la laurea e le altre due hanno un diploma di scuola superiore. L'attività dell'ufficio non è differenziata in aree distinte: cliente disabile e cliente impresa vengono gestiti nell'ambito della stessa area organizzativa.
Oltre alle informazioni presenti sul sito internet della Provincia, all'interno della struttura c'è buona disponibilità di materiale cartaceo informativo-divulgativo. Inoltre, il Servizio sta predisponendo un opuscolo da distribuire nei diversi uffici afferenti alla Provincia.
Il Servizio è raggiungibile anche telefonicamente o a mezzo fax e internet. Non serve appuntamento, ci si presenta negli orari di apertura, particolarmente ampi perché il Servizio prevede l'orario continuato. Esistono spazi e ambienti idonei sia per l'attesa che

per i colloqui e per l'attività di back-office. La struttura è recente e, nonostante l'ufficio sia collocato a un piano superiore, non esistono barriere architettoniche.

MODALITÀ OPERATIVE

Nell'anno 2000 i disabili iscritti alle apposite liste di collocamento sono circa 750, nel 2001 il numero sale a 859 per ridiscendere nel 2002 a circa 820. Il 50% circa degli iscritti ha un'età inferiore ai 45 anni. Mediamente, nel corso dei tre anni esaminati, il sesso femminile prevale numericamente su quello maschile per un valore medio del 52,5% (55,5% nel 2000, 49,8% nel 2001 e 52,6% nel 2002). Il grado di invalidità compreso tra il 68 % e il 79% è quello numericamente più rilevante (non si hanno a disposizione i dati del 2003) e incide mediamente per il 44% sul totale. Molto rilevante è anche l'incidenza dei disabili con grado di invalidità superiore al 79%; questi rappresentano mediamente il 36,5% della popolazione in esame. Il livello di istruzione raggiunto è prevalentemente quello della licenza media inferiore (mediamente il 43,5%) anche se non pochi si fermano al conseguimento della licenza elementare (mediamente il 27%).

Trend Collocamento ex lege 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
totale iscritti	758	859	819
avviamenti Numerici	0	1	3
avviamenti Nominativi	0	92	27
avviamenti con Convenzione cri	31	0	0
avviamenti con Convenzione ax art.11	0	42	193
avviamenti con Convenzione ax art.12	0	0	1
TOTALE DEGLI AVVIATI	31	135	224

Il disabile può iscriversi in qualunque giorno della settimana, presso la sede di Lecco o quella di Merate, a seconda della sua comodità. Per l'iscrizione è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, produrre una copia del verbale di invalidità e 2 fotografie. Entro 30 giorni dall'iscrizione viene fissato d'ufficio un appuntamento per un colloquio. L'operatore si accerta che il verbale di invalidità contenga tutti i requisiti richiesti dalla l.68 altrimenti invita l'invalido a sottoporsi alla visita per ottenere un verbale conforme. Nell'attesa, il disabile viene comunque convocato. Nel corso del colloquio si compila una cartella di valutazione personale, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni relative al disabile nonché la scheda di valutazione funzionale e dati che spesso non compaiono nel certificato medico ma che sono di estrema importanza per il collocamento mirato (es: allergie, intolleranze ecc....) Oltre alla parte tecnico-burocratica, il primo incontro serve per conoscere il disabile, la sua storia formativa e lavorativa le sue attitudini e le sue competenze professionali. A tale scopo esiste una scheda professionale che viene elaborata anche su supporto informatico per agevolare la stesura di elenchi mirati. Non sempre il cliente si presenta al colloquio con un curriculum vitae: in tal caso viene elaborato insieme durante il colloquio.

Dopo questa fase cognitiva, sulla base dei dati raccolti, si procede a una valutazione della spendibilità professionale del disabile utilizzando spesso anche altri servizi. Insieme al disabile si concorda il piano di inserimento professionale con riferimento agli obiettivi personali, alle iniziative da intraprendere, alla tempistica. Parallelamente, il Servizio promuove presso le imprese l'inserimento lavorativo del diente valutando i bisogni dell'azienda, le aspettative e le condizioni del lavoro offerto. Il rapporto con le aziende è diretto e il direttore del Servizio si reca presso le sedi aziendali interessate al collocamento mirato per valutarne le condizioni di inserimento.

Il Servizio fornisce assistenza nella individuazione di brevi percorsi formativi e/o di tirocinio. Non vengono invece gestiti da questo servizio attività di supporto a iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo per i disabili.
Il collocamento mirato del diente disabile è un processo che non viene delegato in alcuna fase ad altri servizi e la cui responsabilità permane in capo all'Ufficio, il quale si avvale della collaborazione di altre strutture opportunamente individuate.
Il processo prevede riunioni di coordinamento settimanali per il monitoraggio dei casi gestiti; solo le situazioni di grave svantaggio prevedono l'assegnazione di un operatore di riferimento.

Le aziende della provincia di Lecco che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 68/99 sono un migliaio.
Nei confronti del cliente-impresa, l'ufficio, già nel 2000, ha inviato alle aziende una circolare informativa relativa ai cambiamenti normativi. E' generalmente l'azienda che contatta il Servizio Collocamento Disabili, in ottemperanza alla legge. Di solito il primo contatto avviene telefonicamente, anche fuori orario se il personale è presente. La telefonata viene registrata su un apposito modulo, indicando l'oggetto della richiesta o l'enunciato del problema sottoposto. Generalmente l'azienda chiede un appuntamento con il responsabile che, di solito, si reca in azienda direttamente per valutare sul campo la situazione e dare consigli. Il rapporto con le aziende si caratterizza per l'informalità. Intensa è l'attività di consulenza alle aziende svolta dal Servizio in merito agli adempimenti di legge in materia di assunzione dei disabili ma viene anche fornita assistenza e consulenza per le pratiche di esonero.
Le aziende vengono sollecitate a stipulare le convenzioni ex art. 11.
Il Servizio fornisce inoltre materiale informativo per le imprese, sia su supporto cartaceo che elettronico, appoggiandosi al sito della Provincia.
Tutti i dati, sia generali del diente che quelli considerati più cruciali agli scopi degli adempimenti legislativi in merito alla legge 68, vengono raccolti inizialmente su apposita modulistica cartacea e poi riportati su supporto informatico. Il software introdotto (Access) consente di incrociare i dati del diente azienda con quelli del diente disabile per estrarre elenchi selezionati che agevolano la scelta di una rosa di nominativi per il collocamento mirato e spesso la scelta dei nomi proposti è integrata sulla base della conoscenza diretta dei candidati. Il Servizio, che fornisce all'azienda l'elenco dei candidati ritenuti idonei, raramente invia un estratto del profilo professionale dei candidati individuati in quanto la scelta viene effettuata sulla base di una presentazione personale degli stessi all'azienda. E' presente, e viene utilizzato, anche il software ministeriale NetLabor.
Anche dopo l'inserimento, il rapporto di lavoro delle persone riconosciute soggetto debole viene monitorato per mezzo del contatto diretto con l'azienda.

Le domande delle aziende sono registrate in un elenco disponibile in visione all'utenza presso i locali del Servizio Collocamento Disabili. Le domande di lavoro possono essere anche esposte in bacheca.

La Provincia si avvale di una società (LeccoLavoro Srl) preposta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lecco Lavoro è una struttura autonoma del Centro per l'Impiego che raccoglie annunci pubblicati sui giornali e richieste di aziende che si rivolgono al CpI, favorendone la diffusione. Attraverso l'azione di Lecco Lavoro il sistema delle imprese viene pubblicizzato, facendo ricorso a una serie di strumenti non specifici.
Il Servizio fornisce informazioni a richiesta sui fabbisogni di professionalità e sull'andamento del mercato del lavoro a livello locale; spesso anche i disabili con opportunità di collocamento si rivolgono all'ufficio per avere una consulenza.
Il Servizio è in grado di dare informazioni sul sistema di formazione, sui corsi di istruzione professionale rivolta ai clienti della L.68, sulle modalità di partecipazione a bandi pubblici e sulle opportunità di lavoro autonomo. Inoltre la Provincia di Lecco ha una struttura preposta alla diffusione di informazioni relative a borse di studio, stage all'estero, master, alla quale i clienti interessati possono rivolgersi.
Oltre all'elenco delle aziende obbligate, il Servizio fornisce indicazioni sulle modalità di approccio alle aziende.

In merito alla pubblicizzazione dei servizi ai clienti, si è fatto molto in passato sia a livello di formazione che di seminari e di dibattiti. Sono attivi i contatti con le associazioni, gli enti e le categorie interessate, per la comunicazione delle variazioni della normativa, per l'elaborazione di diagrammi per la comprensione delle procedure, per la predisposizione di modelli fac-simile, ecc .

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico non è operativo nella provincia di Lecco.
Storicamente esistono rapporti con le cooperative di lavoro, con i servizi sociali e con le comunità del territorio. Si stanno trasformando questi rapporti informali in protocolli nei quali le diverse istituzioni definiscono i rispettivi ruoli, nell'intento di una collaborazione a totale beneficio del disabile. Il coordinamento e l'iniziativa delle azioni concordate dovrebbero competere al servizio sociale, il quale individua i casi e coinvolge le altre strutture.
In presenza di un soggetto particolarmente problematico iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, il Servizio Collocamento Mirato coinvolge il servizio sociale per iscriverlo nelle fasce deboli. Attualmente, con gli strumenti tradizionali esiste uno zoccolo duro del 30% di disabili che non sarà mai assunto, a causa delle caratteristiche personali incompatibili con una continuità lavorativa: per questo motivo è necessario preordinare un intervento sinergico sulla base di un progetto complessivo che consideri tutti gli aspetti della vita delle persone disabili

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI LODI

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

L'ufficio collocamento disabili della provincia di Lodi è situato in zona limitrofa al centro della città, presso il piano 11° (raggiungibile con ascensore) dello stabile ove ha sede la Provincia. La segnaletica esterna riporta la sola indicazione del piano in cui ha sede il servizio Politiche Attive del Lavoro, mentre quella interna al piano, ben visibile e completa, si riferisce al servizio Collocamento Mirato Disabili (C.M.D.).

Sono presenti barriere architettoniche.

All'interno degli spazi dell'ufficio, dove si accede su appuntamento, sono previsti spazi sia per i colloqui che per l'attività di back office. Gli operatori non sono dotati di cartellino di riconoscimento.

L'ufficio si avvale del contributo di 2 risorse, di cui una assunta a tempo indeterminato e parziale e una in collaborazione coordinata e continuativa. Entrambe le risorse hanno un titolo di scuola media superiore.

MODALITÀ OPERATIVE

A Lodi nel 2002 sono stati inviati circa 467 prospetti; dalla loro analisi è emerso che circa il 30% delle aziende risultano scoperte. Con l'introduzione della Legge 68/99, e quindi considerando anche la stipula delle convenzioni quale strumento utile ai fini dell'ottemperanza, il trend delle aziende che ottemperano è nettamente migliorato, attestandosi oggi circa sul 80%.

La popolazione disabile è divenuta, nel corso del 2002, di circa 670 unità. Più della metà è composta da donne e quasi l'85% dell'intera popolazione ha un'età superiore ai 48 anni.
Il 77% della popolazione ha un handicap di tipo fisico e il 70% un grado di disabilità superiore al 66%.

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
totale iscritti	573	623	676
avviamenti numerici	6	2	4
avviamenti nominativi	35	41	34
avviamenti nominativi con convenzione cri	0	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	2	11	49
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0

Il primo contatto con il disabile viene gestito dal Centro per l'Impiego, preposto alla raccolta dell'iscrizione. Sul territorio di Lodi sono presenti 2 CPI (Lodi e Codogno). Presso il centro, tutti gli operatori sono preposti all'accoglienza dei disabili e alla verifica dei requisiti per l'iscrizione. Qui avviene l'iscrizione e l'inserimento dei lavoratori nel programma Netlabor provinciale che raccoglie la globalità dei lavoratori, ordinari e disabili, presenti sul territorio provinciale. La scheda di nuova iscrizione, così redatta, viene quindi inviata al Collocamento Mirato Disabili per il successivo inserimento nel programma Netlabor che contiene esclusivamente i dati relativi alla popolazione disabile presente sul territorio.

Il secondo contatto con la struttura è lasciato all'autonomia e alla motivazione del disabile. Al termine della procedura di iscrizione presso il CPI viene infatti consegnata ai nuovi iscritti una scheda contenente tutti i riferimenti (indirizzo, numeri telefonici, nomi degli operatori) utili ai fini dell'accesso al servizio. Sarà pertanto scelta del lavoratore disabile procedere o meno al contatto con un operatore del C.M.D., concordando con quest'ultimo un appuntamento presso la sede del C.M.D.

Durante il colloquio, generalmente fissato entro 10 giorni dalla richiesta, vengono raccolti i dati anagrafici, professionali e clinici su una scheda cartacea che verrà poi utilizzata per operare lo screening dei profili. Viene inoltre effettuata un' analisi della storia lavorativa, formativa, del profilo socio-sanitario, anche alla luce della scheda di valutazione prodotta dalla Commissione ASL, al fine di fare un bilancio delle sue competenze. La valutazione della spendibilità professionale, rispetto alla quale il C.M.D. si avvale anche del contributo dei servizi di inserimento dell'ASL, viene infine condivisa con il disabile allo scopo di renderlo consapevole delle opportunità.
Le informazioni principali sono trasposte nel database di gestione NETLABOR.

L'operatore è di aiuto nella ricerca di informazioni sulle diverse opportunità professionali e formative ma in particolare promuove e stimola l'utente a ricercarle attivamente. In tal senso vengono rivisti e corretti tutti i curricula vitae, viene presentata la situazione del mercato del lavoro locale ed è rilasciata la lista delle aziende che devono assumere disabili.

Tali liste vengono elaborate sulla base dei prospetti informativi inviati annualmente dalle aziende e sulla base dell'archivio delle mansioni richieste, generato a seguito dei colloquio-consulenza prestati dal servizio.

I prospetti informativi delle aziende, una volta ricevuti, vengono verificati e le informazioni registrate in Netlabor. Alle singole aziende viene inviato un prospetto che fotografa la situazione aggiornata, evidenziando gli eventuali obblighi di legge. In quest'ultimo caso, si invita l'azienda a prendere un appuntamento per un colloquio-consulenza all'interno del quale, oltre a presentare tutti i servizi offerti dal C.M.D., si presta assistenza per gli adempimenti.

In questi mesi sta partendo una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle aziende. E' previsto l'invio di una lettera di presentazione dei servizi e una visita nella sede aziendale di un operatore "commerciale".

A fronte di una richiesta nominativa, viene inviata una rosa di candidati (generalmente i soli riferimenti anagrafici) individuata sulla base di uno screening manuale delle schede cartacee (non esiste un programma che generi le liste). L'azienda viene monitorata durante la fase di selezione, viene cioè chiesto l'esito dei singoli colloqui, i tempi e i modi dell'inserimento. Il C.M.D. di Lodi ritiene opportuno ed efficace offrire tale servizio anche alle aziende non in convenzione.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico, istituito nel 2001, fino ad oggi ha svolto il solo compito di individuare le linee guida degli strumenti e delle procedure dell'inserimento. Il responsabile del Servizio Disabili è il referente per la provincia all'interno del Comitato Tecnico.

E' importante segnalare che la Commissione di Accertamento della disabilità sta rivedendo tutti i disabili iscritti e tutti i nuovi che ne facciano richiesta.

Due particolari esperienze sono da segnalare:
Progettazione e realizzazione di un corso con Adecco Fondazione per formare alcuni disabili. I profili così formati sono direttamente collocati da Adecco.
Iniziativa di promozione del servizio inviando non solo un prospetto informativo ma anche un operatore che presenti il nuovo ruolo del C.M.D.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Il servizio C.M.D. della provincia di Mantova è situato in centro alla città al piano terra di uno stabile all'interno del quale è presente anche lo Sportello Lavoro della Provincia.
All'esterno il servizio non prevede alcuna segnaletica, a differenza delle indicazioni complete che si trovano all'interno.

Sono previsti alcuni box dove fare i colloqui individuali, per i quali è previsto un appuntamento, e un'area di sportello per le informazioni, al quale si può accedere direttamente negli orari di apertura. I colloqui *più delicati* si svolgono in uffici che garantiscano maggiormente la privacy.

All'interno del servizio lavorano 5 risorse di cui 3 a tempo indeterminato. E' previsto il supporto part-time di una sesta nell'area amministrazione. Quest'ultima e le due risorse assunte a tempo determinato sono laureate. Il titolo di scuola media superiore è posseduto da tutte le altre persone. Non è previsto che gli operatori portino un cartellino di riconoscimento.

MODALITÀ OPERATIVE

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2000**	**2001**	**2002**
totale iscritti	736	1850	1329
avviamenti numerici		171	15
avviamenti nominativi			80
avviamenti nominativi con convenzione cri			69
avviamenti in convenzioni ex art.11			69
avviamenti in convenzioni ex art.12			1

L'iscrizione del disabile avviene presso gli sportelli impiego del territorio con la presentazione della necessaria documentazione. Durante questo primo incontro, i disabili sono invitati ad autocollocarsi in 3 categorie di disponibilità lavorativa: concorsi, privato e pubblico. E' prevista una scheda di cambio di disponibilità, qualora l'utente modifichi le sue intenzioni.

Le schede cartacee così compilate vengono inoltrate all'ufficio disabili, che carica le informazioni in NetLabor.

La possibilità di fissare il colloquio con l'operatore dell'ufficio disabili è lasciata all'iniziativa del disabile, al quale vengono dati i riferimenti per contattare il servizio. Normalmente, durante il primo contatto, sia che avvenga di persona oppure per telefono, al cliente sono presentate le opportunità offerte dalla legge 68/99. Tra breve si contatteranno a tappeto tutti gli iscritti, iniziando dai nuovi fino ai vecchi per invitarli ad un incontro. Verranno privilegiati coloro che sono in possesso della scheda ASL e si dichiarano disponibili ad essere avviati presso aziende private.

Il colloquio di orientamento è finalizzato ad analizzare, sulla base della scheda ASL, la storia professionale del disabile allo scopo di individuarne le competenze, gli eventuali fabbisogni formativi e, di concerto con il Comitato tecnico, verificarne la spendibilità professionale. Inoltre si prospetta un'analisi realistica dell'effettiva offerta lavorativa di un determinato territorio. Vengono infatti regolarmente effettuate delle indagini statistiche relative all'offerta di mansioni da parte delle imprese, soprattutto per quelle in convenzione.

Tutte le informazioni relative al cliente disabile sono attualmente inserite su un modulo cartaceo prestampato elaborato internamente e in un secondo momento vengono caricate in NetLabor. Al termine dell'attuale fase di "ristrutturazione" del servizio, sia la scheda che il colloquio saranno più articolati e archiviati su supporto informatico. La scheda viene aggiornata costantemente in seguito alle informazioni raccolti negli incontri o contatti successivi.

Nella logica di stimolare i disabili a un comportamento attivo e consapevole sono inoltre rivisti tutti i curricula vitae, incoraggiate le richieste di informazioni sui corsi di

formazione dedicati alle categorie svantaggiate e sui servizi ai quali rivolgersi in casi specifici (ASL, INPS, associazioni di categoria, assistenti sociali ecc). Le offerte delle aziende vengono analizzate in sede di colloquio per verificare se sono compatibili con le possibilità del disabile. Nel caso lo siano, vengono forniti allo stesso i nominativi di tali aziende. I disabili poi si presentano ai referenti aziendali sottolineando che il loro nome è stato fornito dall'ufficio.

Le esigenze del mercato emergono dal rapporto instaurato con le aziende, che si attiva con l'invio del prospetto informativo. Questo, verificato e controllato, viene caricato in NetLabor. Presa visione dell'effettiva situazione si contatta l'azienda per ricordare i termini dell'ottemperanza e per segnalare l'opportunità di fissare un colloquio con un operatore del servizio C.M.D. L'incontro, che generalmente si svolge presso l'azienda, è finalizzato a capire e raccogliere le esigenze aziendali.

Le informazioni richieste sono inserite in un questionario che è stato ideato come strumento di MATCH coerente con la scheda ASL del disabile. Il questionario nasce da un progetto del 2000 di mappatura della realtà aziendale della provincia di Mantova.

Mentre le informazioni anagrafiche dell'azienda entrano in NetLabor, molte altre, che emergono dal colloquio, devono essere archiviate in uno schedario separato. Questo è consultabile da tutti gli operatori della struttura poiché i PC sono in rete e lo schedario è anche in formato digitale.

Presso lo Sportello, e pertanto senza appuntamento, sono disponibili operatori preposti ad assistere le aziende nell'adempimento delle pratiche amministrative e a fornire tutte le informazioni concernenti il collocamento mirato. Inoltre gli operatori svolgono un'azione di consulenza riguardante la gestione delle problematiche della sicurezza in caso di inserimento in azienda di portatori di handicap.

Tra breve sarà attivo il nuovo sito internet del servizio anche se, comunque, la modulistica necessaria per l'espletamento delle pratiche è disponibile da tempo in formato elettronico.

Le richieste di elenchi o di candidati sono gestite esclusivamente e direttamente all'operatore, che le rilascia dopo avere effettuato uno screening sulla base della qualifica, della residenza e dell'effettiva possibilità di svolgere la funzione ricercata. Le informazioni trasmesse all'azienda sono meramente anagrafiche. Per le aziende in convenzione (ex art 11 L.68/99) è inoltre prevista un'azione di intermediazione domanda/offerta che permette di monitorare i tempi e i modi dell'inserimento. Infatti, tutte le informazioni qualitative e amministrative sono caricate in un data base separato che consente anche di gestire le scadenze.

In questa fase il Servizio C.M.D. non riesce a presidiare come vorrebbe la fase di feed back che le aziende dovrebbero dare prima di chiedere un nuovo invio di elenchi.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico, istituito nel 2001, oltre alle funzioni concernenti il collocamento numerico, svolge, relativamente agli avviamenti nominativi e al collocamento mirato, un'attenta ed efficace funzione di supporto agli operatori del servizio nella valutazione dell'effettiva spendibilità professionale.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato si avvale del contributo degli altri servizi del territorio (ass. sociali, operatori CPS, operatori SERT ecc.).

Con riferimento inoltre ai servizi presenti sul territorio, sono attivi protocolli d'intesa finalizzati per esempio alla gestione dei tirocini formativi, che ad oggi è delegata ai soggetti esterni, oppure con le cooperative e i Servizi Sociali. Tali protocolli sono monitorati dal servizio Collocamento Mirato Disabili.

Gli operatori del servizio sono spesso invitati a presentare i nuovi servizi offerti dalle L.68/99 durante giornate informative e formative presso scuole, cooperative e associazioni.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI MILANO

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Gli uffici del servizio Collocamento Mirato Disabili della provincia di Milano (denominati Servizio Occupazione Disabili-S.O.D.) sono ubicati in una zona poco centrale, all'interno di uno stabile recentemente ristrutturato. Gli uffici sono raggiungibili con la metropolitana (sarà inaugurata l'apertura di una nuova fermata della metropolitana a pochi metri dagli uffici provinciali) e con mezzi di superficie, il parcheggio degli automezzi non è agevole trovandosi, oltretutto, su una delle arterie di massimo traffico della circonvallazione interna.
In merito alle possibilità di intraprendere attività lavorative imprenditoriali, i clienti che ne fanno richiesta e idonei a svolgere lavoro autonomo vengono indirizzati ai servizi che se ne occupano. Si tratta in ogni caso di una percentuale assolutamente trascurabile.

Su richiesta del disabile possono essere fornite informazioni relative a bandi di concorsi pubblici e alla normativa del lavoro. Inoltre, vi è uno stretto contatto con l'ufficio di formazione professionale che produce annualmente un fascicoletto con l'elenco di tutti i corsi organizzati per l'anno e rivolti specificatamente anche ai disabili.

La segnaletica esterna è inesistente mentre sono sufficientemente visibili la cartellonistica e segnaletica interna, anche se non è stata ancora aggiornata a fronte di una rinnovata disposizione interna degli uffici.
E' anche presente, all'interno dello stabile, un call center a disposizione degli utenti per qualunque informazione concernente il servizio.
Non è presente all'ingresso materiale informativo ma a breve sarà reso disponibile un opuscolo contenente tutte le informazioni utili relative al servizio. E' comunque in distribuzione materiale informativo presso ogni Centro per l'Impiego e presso l'Ufficio Accoglienza del SOD.

Gli uffici del collocamento mirato sono posti al secondo piano; è possibile accedere agli stessi con l'ausilio dell'ascensore; gli spazi sono sufficientemente ampi e gli arredi adeguati.
Vi sono due sale d'attesa dedicate una alle aziende e una ai disabili; uffici adibiti ai colloqui individuali e un ampio spazio per le attività di back office. Non vi è la presenza di barriere architettoniche e sono osservate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

I software per la gestione clienti sono Job Catch e MATCH, mentre il pacchetto Office di Microsoft è utilizzato per la gestione del lavoro d'ufficio. Non è prevista una postazione PC con annessa stampante e collegamento ad Internet e neppure una fotocopiatrice a disposizione degli utenti.
Al servizio è possibile accedere liberamente durante gli orari di apertura al pubblico; eventuali appuntamenti sono fissati solo per colloqui individuali più delicati, che necessitano di un po' più di tempo e tranquillità.
E' possibile ricevere informazioni anche tramite telefono, fax, posta elettronica o sito web.

Gli operatori del Servizio di Collocamento Disabili sono 40. Di questi circa un terzo è assunto con contratto di lavoro interinale, un terzo a tempo determinato e un terzo a tempo indeterminato; vi sono inoltre tre consulenti esterni che si occupano dell'assistenza tecnica e gli intervistatori distribuiti nelle 13 sedi decentrate dei CPI. Sedici sono laureati e ventiquattro sono in possesso di diploma di scuola media superiore. Gli operatori sono dotati di cartellino di riconoscimento ed è previsto l'affiancamento di operatori seniores ai giovani operatori.

MODALITÀ OPERATIVE

Il primo contatto in assoluto con il Servizio Collocamento Disabili avviene attraverso l'iscrizione alle liste, che dall'ottobre 2002 è stata decentrata presso i 13 Centri per l'Impiego. E' possibile accedere alle informazioni relative al servizio, sia telefonicamente (grazie a un call-center) che direttamente, negli orari di apertura al pubblico.

Dopo essersi presentato l'operatore chiarisce le finalità del servizio e le modalità di iscrizione ed esamina la domanda di iscrizione, le esigenze e le attese dell'utente.
Gli uffici, interni al SOD, al servizio del cliente disabile sono: l'Ufficio Rapporti con l'Utenza, l'Ufficio Accoglienza, l'Ufficio Rapporti con il Territorio, l'Ufficio Avviamenti Numerici e l'Ufficio Screening.
I documenti occorrenti per l'iscrizione sono la carta d'identità e il verbale d'invalidità.
Attraverso l'iscrizione sono inserite in banca dati le informazioni relative ai disabili collocabili (le caratteristiche psico-fisiche, la patologia di cui sono affetti, l'orientamento dettato dalla commissione medico-integrata attraverso la relazione conclusiva, le attitudini, le eventuali esperienze lavorative, l'iter formativo, le potenzialità, i desiderata...).
La percentuale d'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio dal 2000 al 2003 è stata costantemente crescente, come anche il trend relativo agli avviamenti.
In particolare si è passati da 13472 iscritti del 2001 contro 2997 avviamenti totali ai 18195 iscritti del 2003 (dati aggiornati al 30 settembre 2003) contro un totale di 3648 avviamenti.

Nel triennio considerato, la percentuale di collocati rispetto al numero totale di iscrizioni, si è mantenuta sostanzialmente costante, attestandosi intorno al 20%.

Trend collocamenti ex Legge 68/99	**2001**	**2002**	**2003**
totale iscritti	13472	16957	18195
Prospetti informativi presentati	7426	8222	10410
avviamenti numerici (ENTI PUBBLICI)	65	136	95
avviamenti nominativi	2344	1967	2530
avviamenti nominativi con convenzione ex art. 11	588	1174	1023
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
totale avviamenti	2997	3277	3648

Il protocollo di intesa con l'ASL di Milano prevede che gli utenti, prima di procedere all'iscrizione, siano convocati presso gli uffici provinciali, per essere sottoposti alla "procedura MATCH", mediante la quale viene effettuato una sorta di screening del disabile.
Il programma MATCH, è uno strumento validato dalla provincia di Milano alla fine del 1999. A partire dal 18 Gennaio 2000 il Servizio Occupazione Disabili della provincia di Milano ha adottato in via sperimentale questo programma software che "permette di effettuare abbinamenti fra mansioni lavorative e utenti disabili iscritti, secondo le modalità dell'inserimento MIRATO, previsto dalla l. 68/99".
La "procedura MATCH" consiste in una serie di test di gruppo, che vengono somministrati sotto la supervisione di un'equipe di psicologi, seguiti da un colloquio individuale che permette di approfondire la patologia, la natura della disabilità, le competenze, le inclinazioni, le potenzialità e le attitudini della persona.

A partire dal febbraio 2004, è previsto il decentramento del servizio di orientamento. Verrà istituito presso i CPI uno sportello Disabili/Aziende, legato alle problematiche della l. 68/99, che nell'ambito del progetto multimisura si occupa di fissare i colloqui di orientamento. Per questo tipo di servizio il S.O.D. si avvale di consulenti esterni (cosiddetti orientatori) che sono distribuiti sul territorio, uno in ogni CPI. A partire da tale data, anche i test e i colloqui relativi al Progetto MATCH verranno somministrati presso i CPI.
Durante il colloquio di orientamento viene compilata una scheda con tutti i dati anagrafici e professionali, oltre a tutte le informazioni (potenzialità, attitudini, caratteristiche) funzionali a un adeguato inserimento lavorativo.
Tutte le informazioni confluiscono in due DB: Job Catch(che raccoglie tutte le informazioni raccolte all'atto dell'iscrizione e serve per gestire le procedure amministrative) e Match, che si interfaccia con il primo e che contiene sia le informazioni supplementari emerse dai test psicoattitudinali, somministrati prima dell'iscrizione alle persone che rientrano nell'ambito previsto dal protocollo di intesa con l'ASL Città di Milano, sia l'elenco delle aziende, con le loro caratteristiche ed esigenze. Grazie all'incrocio di questi due DB, si è in grado di fornire una rosa di candidati molto vicina, se non addirittura coincidente, con le esigenze aziendali; al contempo si è in grado di proporre ai disabili le mansioni più idonee alle loro caratteristiche e desiderata.

E' bene chiarire che mentre il colloquio di orientamento riguarda generalmente il disoccupato ordinario, la procedura MATCH è specificatamente rivolta ai disabili ed al collocamento mirato.

In caso di disabili deboli (cosiddetta utenza svantaggiata), che necessitano di supporto attraverso strumenti di mediazione quali: tutoraggio, formazione, accompagnamento, borsa lavoro, MATCH (grazie alle numerose informazioni relative all'utenza di cui è in possesso) è in grado di sostenere l'operatore nella scelta dei servizi e delle strutture esterne più idonee ad accogliere il disabile affinché possa essere formato e orientato verso il mercato del lavoro. In particolare, il Servizio di Occupazione Disabili di Milano ha un apposito ufficio (Ufficio Rapporti con il Territorio), che si occupa specificamente di tessere rapporti con gli enti e i servizi che sul territorio operano per la formazione, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo dei disabili.

Selezionati i candidati da proporre alle aziende che ne fanno domanda, inviati i loro profili professionali, l'azienda esamina le candidature e decide chi assumere inviando infine un feed back al SOD. La stessa modalità di monitoraggio è seguita nel caso dell'utenza svantaggiata, che è affidata a strutture e servizi esterni.

Il monitoraggio sul completo processo di accoglimento, orientamento, accompagnamento e inserimento presso i servizi esterni è fatto comunque solo sui casi più gravi, poiché visto il numero degli iscritti, gli operatori attualmente in carica non sono in grado di garantire un presidio generale. Una maggiore attenzione e posta solo sul monitoraggio dei disabili particolarmente svantaggiati (bassa scolarità, gravi disturbi psichici,...) ad opera in particolare degli addetti all'ufficio Rapporti con il Territorio .

La procedura MATCH è stata applicata a circa 6500 disabili, a oggi gli iscritti sono circa 18500; considerando che solo poco più della metà degli iscritti si è dichiarata disponibile al lavoro, è possibile che a breve si arrivi a conoscere l'intero universo dei disabili effettivamente collocabili.
Circa il 50% degli avviamenti sono ottenuti grazie allo strumento della convenzione; MATCH ha ottenuto una copertura pari al 10% degli avviamenti totali e la restante percentuale trova collocazione tramite chiamata diretta delle aziende.

Per quanto riguarda l'assistenza per percorsi formativi brevi, tirocini o programmi di politica del lavoro, bisogna specificare che non sono operazioni svolte direttamente dagli uffici del collocamento mirato, ma da servizi esterni alla struttura a cui il collocamento mirato "affida il disabile", affinché possa, dopo un certo iter formativo, essere reso collocabile.

Meritevoli di nota sono due delle esperienze più significative organizzate dal SOD : il **Progetto DAIA** (Diversamente Abili in Azienda), indirizzato ai disabili psichici (mira alla costruzione di un modello per il collocamento che coinvolga aziende e servizi territoriali di inserimento lavorativo) e il Progetto **Alfabetizzazione informatica e patentino ECDL,** che si occupa dell'alfabetizzazione informatica per chi non ha conoscenze in tale ambito e dell'approfondimento degli applicativi Office di Microsoft (realizzato in collaborazione con Microsoft, Enaip, Fondazione Adecco).

Ogni anno, ai sensi dell'art.9 c.6 legge 68/99, le aziende hanno l'obbligo di dichiarare, entro il 31 del mese di gennaio, la loro situazione occupazionale e conseguente posizione rispetto ai parametri e all'ottemperanza della legge, riferita al 31/12 dell'anno precedente . I dati, comunicati attraverso la compilazione del prospetto informativo, sono inseriti in un data base.

Il portale raccoglie l'aggiornamento dei dati aziendali ed evidenzia lo stato di copertura o scopertura dell'impresa rispetto alla legge. Le aziende che risultano non aver ancora ottemperato agli obblighi di legge sono contattate e sollecitate, viene fissato un appuntamento con il responsabile d'impresa per illustrare la normativa, fornire consulenza relativa agli adempimenti, alle procedure di assunzione dei lavoratori disabili e alle modalità da seguire per la stipula delle convenzioni; inoltre la presa di contatto diretta permette di capire quali sono le caratteristiche e le reali esigenze aziendali.

Tutte le informazioni relative alla l. 68/99 possono essere fornite anche telefonicamente o via Internet, grazie al Portale interattivo; è inoltre possibile scaricare la modulistica direttamente dal sito www.provincia.milano.it/lavoro/.

Sulla base dei criteri dettati dalla legge, si procede all'avviamento numerico. Se l'avviamento numerico, dopo vari solleciti, non viene ottemperato, si segnala l'azienda all'ispettorato del lavoro, che provvederà a far rispettare gli obblighi di legge.

Gli uffici a servizio del cliente/impresa, interni alla struttura del SOD, sono: l'Ufficio Rapporti con le Aziende, l'Ufficio Procedure aziendali che si occupa della gestione prospetti informativi e del raccordo con le 10660 aziende che ad oggi risulta abbiano fatto la denuncia annuale, l'Ufficio Convenzioni, Esoneri e Compensazioni, l'Ufficio Matching; vi è poi un ufficio che controlla l'ottemperanza alle norme di legge e fornisce le certificazioni per le gare pubbliche (Ufficio Certificazione di Ottemperanza); un Ufficio Nulla osta, che ha rapporti diretti con le aziende per le richieste d'avviamento nominativo e che si occupa anche della verifica dei requisiti aziendali e infine l'Ufficio Agevolazioni, che garantisce alle aziende l'incentivo per la decontribuzione fiscale.

L'ufficio MATCH, ha un rapporto diretto con le aziende per l'inserimento dei dati all'interno del data base.
In genere, viene fissato un appuntamento per intervistare l'azienda e individuare le mansioni compatibili con le peculiarità dei disabili già inseriti nel DB ed i parametri indicatori di queste mansioni. I dati raccolti vengono inseriti nella banca dati dedicata alle aziende, dopodiché è possibile procedere all'incrocio dei dati per, infine, selezionare la rosa di candidati.

A questo punto, vengono forniti all'azienda i riferimenti anagrafici e i recapiti dei nominativi selezionati, il profilo esplicativo delle propensioni, le attitudini e le competenze del candidato, oltre alla qualifica . Si evita solo di esplicitare il tipo di disabilità, per il rispetto della legge sulla privacy.

Il monitoraggio dei tempi di inserimento in azienda avviene sempre grazie al servizio MATCH, che contatta periodicamente le aziende che devono fare inserimenti, o che hanno in corso inserimenti. Dopo l'invio dei curricula, viene chiesto un feed back alle imprese. Normalmente pervengono segnalazioni solo in caso di eventuali problemi.
Il monitoraggio degli esiti del processo avviene invece grazie al software Job Catch, poiché le comunicazioni sull'iter di inserimento del disabile, l'eventuale modifica del rapporto di lavoro o interruzione dello stesso, devono essere comunicati per legge dalle aziende agli Uffici Provinciali e quindi vengono inserite automaticamente nel data base.

E' stato prodotto un manuale operativo, come strumento a supporto dei singoli uffici, in grado di fornire precise indicazioni su quella che è considerata la procedura più corretta da seguire. All'interno di ciascun ufficio, vi è poi la specifica modulistica da compilare.

Sono stati organizzati svariati corsi formativi rivolti ai consulenti, alle aziende o direttamente ai disabili per un corretto approccio alla l. 68/99.
Su base cartacea è stato anche prodotto un fascicoletto informativo sulle buone prassi, disponibile anche su formato elettronico(cd-rom interattivo).

Grazie a MATCH è stata fatta una mappatura delle aziende, delle loro caratteristiche e della tipologia di mansioni richieste, in modo tale da fornire agli enti che si occupano di formazione un quadro panoramico delle reali esigenze del tessuto aziendale e permettere quindi di ben calibrare l'offerta formativa. Attraverso il Portale e il data base Job Catch, è possibile seguire tutti gli atti che l'azienda ha prodotto o sta producendo (assunzioni, esoneri, dimissioni...) E' comunque difficoltoso monitorare "l'universo aziendale", anche perché spesso le aziende continuano a modificarsi e non sempre sono attente a comunicare tempestivamente questi cambiamenti.
Il C.M.D. di Milano sta portando avanti un progetto molto importante (progetto SINTESI) di unificazione banche dati, in accordo con la Regione Puglia e la città di Catanzaro, che dovrà concludersi nel 2006. L'idea è quella di riuscire a creare un modello unico di sistema informatico, che agevoli e faciliti anche il monitoraggio del tessuto aziendale esistente sul territorio di riferimento.

QUADRO ISTITUZIONALE , ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico esiste ed è operante. Fra i suoi innumerevoli compiti, ha quello di verificare i ricorsi che le aziende o i disabili attivano rispetto alla compatibilità della mansione, di definire gli strumenti e le prestazioni atte all'inserimento, di valutare le residue capacità lavorative.
Vi è, inoltre, una Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, in seno alla quale è stato istituito, appositamente per il Servizio Occupazione Disabili, il Sottocomitato Disabili.
Con l'ASL sono attivi dei Protocolli d'Intesa in abbinamento al servizio Match, per la presa in carico degli utenti e per l'accertamento della disabilità.
E' stato organizzato il 14 Novembre 2003, a chiusura dell'Anno Europeo del Disabile, un convegno in cui il Servizio di Collocamento Mirato Disabili della provincia di Milano ha presentato in anteprima un manuale sulle "buone prassi" relativo alla l. 68/99.

L'attività di maggiore promozione ad opera degli uffici del SOD è fatta soprattutto attraverso il Portale. Inoltre all'interno della rivista: **La provincia in casa** (periodico divulgativo della Provincia di Milano), è possibile pubblicare e pubblicizzare eventuali iniziative organizzate dai servizi del collocamento mirato.
Per comunicazioni di particolare importanza(come ad esempio la denuncia obbligatoria da parte delle aziende o le indicazioni sulla corretta compilazione dei prospetti informativi) si utilizzano le testate principali dei quotidiani, anche per permettere alla notizia che si vuole divulgare di raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Il servizio di collocamento mirato disabili della Provincia di Pavia è posizionato centralmente, vicino alla stazione centrale, è facilmente raggiungibile in macchina e si può parcheggiare in zona. L'ufficio e le sue risorse sono distribuite in 2 palazzine collegate tra di loro con un corridoio; nel primo edificio è stata posta una parte dell'ufficio dedicata a ricevere i disabili, nel secondo edificio viene svolta parte dell'attività relativa alle aziende (convenzioni). Lo spazio dedicato al ricevimento disabili appare inadeguato. A causa della limitazione di spazio, non esiste un ambiente dedicato all'espletamento dell'attività di back office (colloqui individuali, orientamento) né una sala d'attesa. L'ufficio non presenta una organizzazione ad aree di lavoro. Non è previsto che gli operatori indossino un cartellino di riconoscimento.

L'ufficio, operativo dal 2000, si avvale delle seguenti risorse:

- 2 impiegate provinciali, diplomate e dipendenti, addette a ricevere i disabili e ad iscriverli nella lista.

- 3 consulenti esterne, tutte con contratto di collaborazione continuativa, un'assistente sociale, una psicologa e un avvocato. L'assistente sociale e la psicologa svolgono i colloqui e si occupano dell'abbinamento disabili-aziende; l'avvocato segue la parte dell'attività che riguarda le aziende.

La responsabile dell'ufficio è diplomata.

Complessivamente il servizio viene erogato grazie al contributo di 6 persone, 3 delle quali lavorano a contratto. Il grado di istruzione delle risorse è medio alto, considerando che 2 persone sono laureate e che 4 sono diplomate.

L'ufficio ha ospitato 2 tirocinanti, psicologi, provenienti dall'Università di Pavia.
Nel gennaio 2004 è previsto il trasferimento dell'ufficio in una nuova palazzina sempre nel centro.

Per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico, l'ufficio è sempre aperto la mattina.

MODALITÀ OPERATIVE

In provincia di Pavia operano tre Centri per l'Impiego e un ufficio di collocamento mirato. Il disabile può iscriversi presso tutti i CPI, poi l' iscrizione viene trasmessa all'ufficio collocamento mirato.

Il disabile che si rivolge all'ufficio viene invitato a fornire le informazioni personali (reddito, situazioni particolari, verbale che attesta la sua invalidità,) e viene inserito in una lista. È previsto un colloquio con l'assistente sociale per permettere la redazione della scheda professionale.

Al 13.11.2003, risultano iscritte all'ufficio collocamento mirato 1701 persone, di cui immediatamente disponibili erano circa 1.203, equamente ripartiti tra uomini e donne.
In entrambi i sottocampioni di genere prevale la fascia di età compresa tra i 31 e i 48 anni (rispettivamente 24% e 27%) benché la fascia superiore risulti non trascurabile, attestandosi attorno al 15% per entrambi i gruppi.
Gli iscritti sono portatori di handicap fisici per il 76% e per il 24% di handicap psichici; 1170 sono invalidi civili, 17 sono invalidi del lavoro 16 sono i sordomuti.

Oltre i due terzi di disabili uomini e donne iscritti nell'anno 2003 al C.D.M. di Pavia presentano una invalidità superiore al 66%. Il 27% di loro ha conseguito la licenza elementare, il 60% la licenza di scuola media inferiore e soltanto l'11% possiede un diploma di scuola media superiore, mentre i laureati rappresentano il 2%.
La maggior parte degli iscritti nel 2003 dimostra una permanenza nelle liste inferiore ai due anni, mentre il 24% tre i due e i cinque anni. Il 18% risulta iscritto da più di cinque anni.

Gli avviati nel 2000 sono stati 111, nel 2002 113, 124 al 13 novembre 2003.
Gli avviati in convenzione ex art.11 sono stati 7 nel 2001, 53 nel 2002.

Trend collocamenti ex Legge 68/99	2000	2001	2002
andamento delle liste	1450	1189	1408
avviamenti numerici	0	0	0
avviamenti nominativi	111	113	134
avviamenti nominativi con convenzione cri	2	1	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	0	7	53
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
TOTALE DEGLI AVVIATI	113	121	187

Al 31.12.2002 sono stati inviati all'ufficio 1000 prospetti da parte delle aziende. L'azienda, una volta inviato il prospetto con cui comunica la posizione scoperta, attende di essere contattata dall'ufficio telefonicamente e al contatto può seguire una visita all'azienda, allo scopo di stipulare la convenzione, oppure l'invio dei candidati in azienda per il colloquio. Generalmente, l'autocandidatura presso le aziende da parte del disabile non ha esiti positivi, se non è appoggiata e seguita dal servizio. Se la candidatura proposta viene ritenuta valida dall'azienda e se il disabile accetta la posizione offerta, l'azienda assume direttamente.

La fase dell'abbinamento tra aziende e disabile è un punto cruciale dell'attività dell'ufficio. Le schede relative ai disabili sono conservate esclusivamente su supporto cartaceo e l'ufficio non ha ancora introdotto alcun programma per incrociare le richieste aziendali con i contenuti delle schede professionali. Pertanto, l'attività di pre-selezione finalizzata alla formazione della rosa dei candidati da proporre alle aziende avviene mediante lo spoglio manuale delle schede dei disabili disponibili e di conseguenza è meno rapida.

Le aziende convenzionate ex art.11 sono solo 152 dal 2001 (15 nel 2001, 48 nel 2002, 89 nel 2003). Le convenzioni riguardano prevalentemente inserimenti di soggetti psichici, mentre sono pochi gli inserimenti di soggetti con disabilità inferiore al 65% per godere delle fiscalizzazioni.
Ogni sei mesi, viene compiuto un monitoraggio sulle convenzioni stipulate.

QUADRO ISTITUZIONALE , ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico si è riunito solo una volta in data 11.10.2002. Secondo il verbale di riunione, l'ufficio Collocamento Mirato si impegnava a trasmettere all'ASL la graduatoria annuale e gli aggiornamenti trimestrali, insieme all'elenco dei soggetti iscritti affetti da patologia di natura psichica, mentre l'ASL assicurava l'effettuazione di 500 accertamenti annui così articolati: 250 accertamenti per soggetti disabili in graduatoria e 250 accertamenti relativi a nuove domande.

Il Comitato Tecnico non ha mai adottato un regolamento. Le successive riunioni, che erano state calendarizzate, non hanno avuto luogo, per cui la sua attività è attualmente sospesa.

L'Ufficio non ha ancora avviato relazioni stabili e strutturate con altri operatori del territorio, come l'ASL, INAIL, Cooperative sociali di fascia B, Unione Industriali, Organizzazioni Sindacali, SERT, Centri per l'Igiene Mentale, istituti professionali per disabili.

Alquanto deboli sono le attività svolte dall'ufficio per promuovere il servizio e per far conoscere ai cittadini e alle famiglie le opportunità previste dalla legge 68.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

La struttura si trova in centro città e non ci sono segnalazioni esterne che indichino la presenza del servizio. Il Servizio non è facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi, a causa della geografia del territorio e degli scarsi mezzi pubblici di collegamento. Internamente alla struttura esistono cartellonistica e segnaletica riferita al servizio e agli orari di accesso. La struttura offre spazi adeguati per il back-office ma per i colloqui esiste spazio solo per un operatore e gli arredi non sono adeguati alle esigenze del servizio. Si rilevano alcune difficoltà per l'abbattimento delle barriere architettoniche: infatti i servizi igienici al piano terra non hanno i requisiti di accessibilità per i disabili su sedia a rotelle.

Il materiale divulgativo è costituito da prospetti scaricati dal sito della Provincia ma è in fase di realizzazione un opuscolo sulla Legge n.68. Le informazioni sul servizio vengono divulgate a mezzo stampa, TV locali, sul sito Internet della Provincia e attraverso note informative alle associazioni di categoria.

Gli operatori del servizio, che sono muniti di cartellino di riconoscimento, sono in totale tre, tutti assunti a tempo indeterminato, uno dei quali con contratto part-time. Il loro titolo di studio è rispettivamente: laurea, diploma di scuola superiore e licenza di scuola media inferiore. All'interno dell'organizzazione non sono distinguibili aree riservate all'assistenza del cliente disabile e del cliente azienda e la gestione delle due aree è omogenea. Ciascun operatore è raggiungibile telefonicamente con accesso diretto al proprio numero di interno oppure via posta elettronica all'indirizzo e-mail loro riservato. Negli uffici non c'è una fotocopiatrice né una postazione PC con stampante a disposizione dei clienti. Il lavoro di ufficio è gestito col pacchetto Office di Microsoft .

MODALITÀ OPERATIVE

Il numero dei disabili iscritti alle liste varia di poco negli anni 2000 e 2001 (intorno alle 1000 unità) e cala drasticamente (circa il 25%) nel 2002. Gli invalidi psichici incidono del 20% nel 2000 e di circa il 30% nei due anni successivi. Per quanto riguarda il grado di scolarità, gli unici dati disponibili sono quelli del 2001 dai quali emerge che circa il 53% dei disabili ha conseguito la licenza media inferiore, il 36% la licenza elementare e solo il 9% ha ottenuto il diploma di scuola media superiore.

Trend Collocamento ex lege 68/99	2000	2001	2002
totale iscritti	987	1033	767
avviamenti Numerici	2	2	0
avviamenti Nominativi	70	49	23
avviamenti con Convenzione cri	8	2	0
avviamenti con Convenzione ax art.11	0	36	80
avviamenti con Convenzione ax art.12	0	0	0
TOTALE DEGLI AVVIATI	80	89	103

Il cliente accede al servizio liberamente, senza appuntamento. L'iscrizione può avvenire anche presso le sedi decentrate del Centro per l'Impiego (ce ne sono 5 sul territorio provinciale) oppure all'Ufficio Collocamento Disabili presso la Provincia. Le pratiche e l'attività vengono gestite solo dalla sede centrale.
Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti documenti: verbale di invalidità civile rilasciato dalla Commissione ASL, oppure il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INAIL, e la relazione conclusiva della disabilità (se il verbale è precedente al 1/5/2002).
Alla data dell'intervista erano iscritte alle liste 767 persone disabili. Mediamente vengono avviate al lavoro tra le 60 e 70 persone all'anno.
Quando il cliente si presenta al CDM deve compilare una scheda professionale che funge anche da curriculum vitae e, quando si ritiene necessario, si procede subito a un colloquio. I colloqui di orientamento non si fanno di routine ma solo quando richiesti o quando, tramite le famiglie, le associazioni o i servizi sociali ne viene segnalata la necessità. Se necessario, gli operatori sono disposti a raggiungere il disabile presso la sua abitazione. Durante il colloquio di orientamento si provvede ad aggiornare i dati della scheda professionale. Non esiste una scheda standardizzata e di volta in volta si acquisiscono e si inseriscono i dati.
Generalmente non viene effettuato un bilancio delle competenze. Ciò avviene talvolta all'interno di specifiche azioni di orientamento al lavoro, effettuate da agenzie formative in collaborazione con il servizio nell'ambito dei progetti multimisura.
Il cliente riceve assistenza nella ricerca di informazioni utili per il proprio inserimento professionale: le informazioni sui posti disponibili vengono date anche telefonicamente.

La valutazione della spendibilità professionale del cliente viene compiuta appoggiandosi alle agenzie formative e avvalendosi delle opportunità offerte dal progetto multimisura, ma anche ai servizi territoriali (come il SERT) e ai servizi psichiatrici per casi particolari. Data

la delicatezza della situazione, in questi ultimi due casi il riferimento deve essere tenuto presso questi servizi.
Viene elaborato un piano di inserimento professionale insieme al disabile tenendo conto delle aspettative e delle esigenze delle aziende, che vengono contattate direttamente, nonché delle capacità del disabile. Il Servizio aiuta i clienti interessati a ricercare percorsi formativi e tirocini e, avvalendosi del progetto multimisura, attua azioni di tutoring, ricorrendo a tutor esterni per mancanza di risorse interne.
Non fornisce assistenza diretta in merito ad attività imprenditoriali o di lavoro autonomo ai clienti disabili, che sono inviati ai servizi preposti, e si appoggia a strutture esterne (servizi territoriali, agenzie formative) per l'attività di orientamento e di accompagnamento.
Quando il cliente viene inviato ai servizi esterni, sono previsti incontri di verifica ma non sono ancora stati predisposti strumenti cartacei o informatici di supporto a un monitoraggio costante.
Il cliente avviato viene monitorato soprattutto con il contatto diretto (visite periodiche).

L'Ufficio C.M. ha ricevuto, nel 2003, 397 prospetti di aziende private e circa trenta prospetti di enti pubblici soggetti all'obbligo di assunzione dei disabili. Tale dato è aggiornato a ottobre 2003.
Nei confronti del cliente-azienda il primo approccio è epistolare. Il Servizio invia alle aziende un prospetto informativo a fronte del quale le aziende dichiarano la propria disponibilità. Il C.M.D. non ha ancora una apposita modulistica per l'acquisizione delle richieste aziendali, che pertanto arrivano in formato libero e vengono registrate su supporto informatico. Oltre a creare una scheda cartacea delle aziende, gli operatori del Servizio elaborano appositi elenchi su foglio excel. Purtroppo non sono in grado di fare controlli incrociati per mancanza di adeguato software. L'elenco delle aziende interessate viene lasciato in visione al disabile che si reca presso la sede del Servizio.

L'operatore normalmente si reca presso l'azienda per comprendere meglio le caratteristiche del lavoro, fornire consulenza in merito agli adempimenti e alle procedure di assunzione dei lavoratori disabili e per favorire la stipula delle convenzioni ex art.11.
È disponibile materiale informativo per le aziende sia in formato cartaceo che elettronico, sul sito della Provincia.
Difficilmente il Servizio ha la necessità di contattare l'azienda per approfondire la richiesta o verificare l'interesse poiché nel momento in cui l'azienda formula la richiesta c'è già stato il contatto diretto dell'operatore del Servizio Collocamento Disabili. Molto spesso, infatti, le aziende contattano il servizio solo per le formalità burocratiche perché hanno già individuato il nominativo del disabile il quale, avendo presa visione degli elenchi delle aziende, contatta l'azienda, si fa conoscere e si candida per l'assunzione. Le aziende ricevono gli elenchi degli iscritti alle liste solo se li richiedono.
Le richieste delle aziende, con il consenso delle stesse, vengono affisse in bacheca presso gli uffici del Servizio e comunque sono sempre consultabili presso l'ufficio.
Oltre alle autocandidature che derivano dalla consultazione degli elenchi da parte dei disabili, la rosa di candidati da proporre all'azienda viene individuata grazie al programma ministeriale NetLabor, nonché a specifiche segnalazioni provenienti dai partner dei programmi di inserimento.

I tempi di inserimento del disabile vengono comunque monitorati tramite contatto diretto con l'azienda. L'esito del processo di inserimento viene monitorato in modo completo col supporto del programma NetLabor per il cliente-disabile e in modo molto limitato per il cliente-azienda.
Il monitoraggio, che è un atto dovuto e comunque un processo indispensabile per il rilascio del certificato di ottemperanza alle aziende, avviene in modo completo con un controllo manuale delle pratiche.
La pubblicizzazione del servizio avviene via Internet (sul sito della Provincia), tramite opuscoli informativi e annunci su reti televisive locali, nonché tramite le associazioni di rappresentanza.
Le domande e le offerte di lavoro per i disabili sono rese note solo in ambito locale.
Il cliente riceve le informazioni in merito alle esigenze di professionalità delle aziende e in merito all'andamento del mercato del lavoro in ambito locale durante il colloquio. L'ufficio fornisce anche informazioni in merito alle possibilità di percorsi formativi specifici per i disabili, alla normativa del lavoro e alle modalità di accesso ai concorsi pubblici. Non esiste, presso l'ufficio, stampa quotidiana inerente la domanda/offerta di lavoro

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico è operante dal 2001 e si è riunito con regolarità. La composizione è stata definita da una delibera di Giunta sulla base di una convenzione con l'ASL di Sondrio.
Il Comitato Tecnico comprende: un operatore del Servizio Collocamento Mirato, un operatore referente del SIL, un medico legale, un medico del lavoro, il responsabile del Servizio Collocamento Disabili , due componenti del Sottocomitato per le Politiche attive dei Disabili.
È attiva una rete di relazioni informali con i diversi servizi presenti sul territorio.

IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI DELLA PROVINCIA DI VARESE

STRUTTURA E RISORSE DEL SERVIZIO

Il servizio di Collocamento Mirato Disabili è articolato in quattro aree:

1. Area Sportello Iscrizioni, dove lavorano 4 persone, 3 diplomate (di cui 2 interinali) e 1 laureata in lettere (interinale).

2. Spazio Aziende, strutturato in 2 sezioni, una dedicata alla stipulazione delle convenzioni, dove lavorano 3 persone, 1 diplomato e 2 educatori professionali, tutte dipendenti, e l'altra dedicata allo svolgimento delle pratiche complesse, dove lavora 1 persona diplomata e dipendente.

3. Area Inserimento Mirato, seguita da 3 persone, 1 laureato in scienze dell'educazione, 1 psicologo, 1 educatore professionale. Entrambi i laureati sono liberi professionisti, mentre l'educatore e' dipendente.

4. Area progetto interviste, seguita da 2 persone, entrambe laureate in psicologia e libere professioniste.

Il responsabile del servizio del collocamento mirato è laureato in psicologia ed è un dipendente.

Complessivamente il servizio viene erogato grazie al contributo di 14 persone, 7 delle quali lavorano a contratto. Il grado di istruzione delle risorse è medio alto, considerando che 6 persone sono laureate, 3 sono educatori professionali e le restanti 5 sono diplomate.

Il servizio si può inoltre avvalere dell'apporto di un consulente legale interno al settore e di operatori professionali su progetti FSE per azioni di orientamento, gestione tirocini nonché di informazione di gruppo.

L'ufficio ha ospitato 7 stagisti, prevalentemente psicologi, provenienti da diverse università con le quali sono state stipulate specifiche convenzioni.

L'ufficio risulta facilmente raggiungibile, sia con il treno (essendo ubicato di fronte alla stazione delle ferrovie Nord di Casbeno) sia con la macchina (vi è un ampio parcheggio proprio a latere dell'edificio).

L'ufficio è ubicato al piano terra dell'edificio e non presenta ostacoli o barriere all'accesso. Per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico, l'ufficio e' sempre aperto la mattina e due giorni a settimana, lunedì e giovedì, anche di pomeriggio.

MODALITÀ OPERATIVE

Alla persona disabile che si rivolge all'ufficio viene fornita una prima accoglienza, consistente nell'erogazione di informazioni sulla legge 68/99, sulle nuove modalità di accesso al lavoro, sulle opportunità di effettuare dei tirocini in aziende ed enti pubblici, sui servizi erogati dall'ufficio e su quelli esterni disponibili.

Il disabile, per trovare un lavoro, conformemente ai dettami dell'art.8 della legge 68/99, deve iscriversi al collocamento mirato e, a tal fine, presenta i seguenti documenti:

- il certificato originale che attesta la condizione di invalido civile, invalido del lavoro, invalido per servizio, non vedente, sordomuto, profugo, orfano, vedovo, vittima del terrorismo o della criminalità organizzata;
- copia della relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità dell'ASL;
- un documento personale -
- il codice fiscale
- il permesso di soggiorno valido per cittadini extracomunitari .

Il disabile dichiara di essere privo di occupazione e immediatamente disponibile al lavoro e inoltre il proprio reddito personale e il proprio carico familiare.

Il Collocamento Mirato Disabili (CMD) utilizza due strumenti per facilitare l'inserimento lavorativo delle persone disabili: la preselezione e l'abbinamento mirato.
La preselezione consiste nell'incrocio tra le caratteristiche della figura professionale indicata dall'azienda richiedente e quelle desumibili dalla documentazione presentata dal disabile quando si è iscritto al CMD. La rosa di nominativi delle persone in possesso delle caratteristiche ricercate viene quindi segnalata all'azienda, a cui spetta la selezione finale.

L'abbinamento mirato prevede l'effettuazione della ricerca dei candidati idonei alla mansione considerata con lo strumento informatico MATCH messo a punto e continuamente migliorato dalla Fondazione Don Gnocchi di Milano.

La ricerca dei candidati idonei viene effettuata fra i lavoratori inseriti nella banca dati del sistema operativo. Il software analizza le caratteristiche individuali articolate in trentatre parametri e le confronta con gli stessi parametri rilevati sulla mansione.

Per ottenere le informazioni che vanno a comporre i parametri di confronto, ai lavoratori viene proposto il percorso di valutazione chiamato "progetto interviste" e sul fronte delle aziende viene effettuata, da parte di operatori specializzati del CMD, una analisi delle mansioni indicate dai datori di lavoro.

Il Progetto Interviste è un percorso articolato in 3 incontri.
Nel primo incontro, ai disabili vengono spiegati i contenuti, le novità e le finalità della legge 68/99 e vengono presentati i servizi per il collocamento mirato: particolare attenzione viene dedicata alla presentazione del **dossier autocandidatura**, strumento operativo ricco di suggerimenti utili alla stesura della domanda di lavoro da presentare alle aziende. Con questo manuale, il disabile può imparare a proporsi alle aziende che di fatto possono assumere direttamente tra le persone autocandidate o segnalate tramite l'ufficio collocamento mirato.

Durante il secondo incontro, viene somministrata al disabile una batteria di test psicoattitudinali che indagano le variabili di attitudine al lavoro .

Il terzo incontro è dedicato allo svolgimento del colloquio individuale e alla redazione della scheda anagrafica che ricostruisce l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione e dove vengono riportate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del soggetto disabile nonché le caratteristiche fisico-funzionali per la determinazione delle funzionalità residue.

Di ogni disabile, se già visto con le procedure per la valutazione della disabilità, l'ufficio, in virtù dell'accordo siglato con l'ASL in data 17.10.2002, ha già ricevuto:

- MOD A/SAN (verbale di accertamento della invalidità del disabile)
- Scheda sulla diagnosi funzionale, ovvero la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale (redatta dalla commissione medica ASL)
- Scheda socio-lavorativa (redatta dalla commissione medica ASL)
- La relazione conclusiva

Le informazioni ottenute sono imputate in una banca dati, dove vengono inseriti anche i dati delle aziende convenzionate con il CMD: in questo modo, quando le aziende segnalano esigenza di personale, gli operatori del CMD effettuano l'analisi della mansione, imputano i dati nel software ed impostano l'incrocio tra le caratteristiche richieste e le informazioni sugli iscritti, per ottenere un abbinamento mirato che tenga conto di tutte le variabili.

L'ufficio possiede una banca dati sui disabili iscritti che hanno ultimato il percorso di valutazione contenente anche i dati relativi alle loro caratteristiche personali e professionali.

IL C.M.D. ha recentemente attivato un servizio aggiuntivo consistente in un colloquio di accoglienza ed orientamento della durata di un'ora, durante il quale al disabile vengono insegnate le tecniche di ricerca attiva del lavoro (redigere il proprio curriculum, scrivere una lettera di autocandidatura) e viene garantito l'accesso ai prospetti informativi dai quali e' possibile individuare le aziende con posizioni disponibili.

Coloro che non arrivano a terminare il percorso previsto dal progetto intervista, così come coloro che permangono a lungo nella banca dati, vengono riconvocati presso l'ufficio per ulteriori incontri al fine di promuovere specifici progetti di intervento con il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari territoriali.

In fase di avviamento, se il disabile ha caratteristiche tali da essere incluso tra quelli con particolari condizioni di difficoltà di avviamento nel ciclo lavorativo ordinario, allora viene richiesto l'intervento dei servizi di accompagnamento al lavoro.

Al 30.6.2003, risultano iscritte all'ufficio collocamento mirato 2750 persone, di cui disponibili circa 1.800. Le nuove iscrizioni crescono: nel 2002 sono state 900 e nel 2003 si stima che raggiungeranno quota 1200.

Per quanto riguarda le aziende, al 31.12.2002 sono stati inviati all'ufficio collocamento mirato circa 2000 prospetti e le aziende obbligate sono circa 1000; 810 aziende hanno stipulato una convenzione, pari all'80% delle aziende con scoperture attive.
Gli avviamenti avvengono in netta maggioranza attraverso le richieste nominative.

Per la stipula delle convenzioni, le aziende vengono contattate prima telefonicamente e poi viene convocato in sede il datore di lavoro o il direttore del personale, quando si tratta di grandi aziende. Durante l'incontro, sono spiegati: la finalità della legge 68, il sistema delle convenzioni, delle agevolazioni, (esoneri parziali, sospensione temporanea, certificati di ottemperanza, vantaggi fiscali..) e vengono promossi i servizi territoriali di inserimento lavorativo.
Le assunzioni, effettuate dall'entrata in vigore della L.68-99, mostrano carattere di relativa stabilità, rappresentando le cessazioni il 33% dei casi.
L'ufficio di collocamento mirato rilascia il certificato di ottemperanza della legge 68/99 a ciascuna azienda o ente pubblico che faccia richiesta di verifica a campione delle autocertificazioni dei datori di lavoro.

Dati sulle persone disabili

I disabili iscritti presso l'ufficio collocamento mirato a giugno 2003 sono 2.702, contro i 2.625 del 2002, i 2.704 del 2001 e i 2.524 del 2000.

Legge 68/99: dati relativi all'attuazione della legge dall'entrata in vigore

	2000	2001	2002	1°semestre 2003	Totale
Totale iscritti	2524	2704	2625	2702	-
Nuovi iscritti	845	1073	843	640	3401
Assunti	149	271	390	226	1036
Computi	-	-	130	45	175
Cess.Rapp.Lavoro		52	182	110	344
Prospetti	1370	1502	1845	1970	-
Convenzioni	42	257	239	189	727
Assunz.in Conv.	33	145	308	178	664
Posti Esonerati	15	111	78	54	258
Cert.Ottemperanza	8	81	110	75	274
Bilanci attitudinali	101	503	540	315	1459
Preselezioni	-	48	140	113	301
Nr.soggetti segnalati con presel.	-	-	398	531	929
Nr.soggetti assunti con presel.	-	-	81	63	144

Fonte: Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale –Collocamento Mirato Disabili

Considerando il **genere** dei disabili iscritti, non si rileva una grande differenza nel numero di iscritti uomini e donne, essendo queste ultime pari al 50,9%, contro il 49,1% degli uomini.

Molto importante appare l'esame dell'**età** delle persone iscritte: si evidenzia che il 54,5% ha un'età superiore ai 40 anni e quindi difficilmente occupabile (il 29,1% ha oltre 50 anni, il 25,4% ha un'età compresa tra i 41 e i 50 anni). Il 24,7% ha un'età compresa tra i 31 e i 40 anni e il 20,8% ha meno di 30 anni.

Per quanto riguarda la **scolarizzazione** dei disabili iscritti, si rileva che la maggior parte risulta in possesso della sola licenza media inferiore (il 43,7%), seguita da coloro che hanno conseguito la licenza elementare (29,4%). Soltanto il 19,7% degli iscritti risulta in possesso di una qualifica conseguita dopo la licenza media inferiore (9,4%) o del diploma di maturità (10,3%). I laureati sono pari all'1,1% degli iscritti.

Analizzando il **grado di disabilità** dei disabili iscritti, il 64,3% presenta una disabilità grave (il 33,9% ha una disabilità rientrante tra 67 e i 79; il 30,4% presenta una disabilità di 80 e oltre).
La percentuale dei disabili psichici e' pari al 23,2% degli iscritti.

La crescita costante, con valori di incremento del + 82% dal 2000 al 2001 e del + 45% dal 2001 al 2002, ha determinato complessivamente la realizzazione di più di 1000 assunzioni effettive.

Altro dato interessante, che raramente viene monitorato, è il numero delle cessazioni, cioè dei rapporti di lavoro che si interrompono, il quale consente di comprendere qual è il livello di tour-over dei lavoratori disabili collocati. Tale dato, che dal 2002 ha una pesatura di circa 200 unità all'anno, rappresenta attualmente circa il 50% delle assunzioni effettuate.

QUADRO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI NETWORKING

Il Comitato Tecnico è stato istituito nel maggio 2002 e nell'ottobre dello stesso anno è stata convocata la prima riunione. Il Comitato tecnico è composto da 5 persone: dal responsabile dell'ufficio Collocamento Mirato, da un segretario, 1 medico del lavoro, 1 medico legale, 1 esperto di servizi di accompagnamento al lavoro.

Il Comitato Tecnico interagisce con l'ASL durante la trattazione dei casi per la verifica in tempo reale di tutti i documenti sanitari relativi al disabile. Vi è un preciso accordo che prevede l'accesso telefonico alle segreterie delle Commissioni di Accertamento della Invalidità per verificare la congruenza tra la documentazione in possesso dell'ufficio e gli eventuali aggiornamenti prodotti dall'ASL.

Tra Provincia e ASL è stato raggiunto il 17.10.2002 un protocollo di intesa che regola il recupero dell'accertamento della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile per i casi di lavoratori iscritti senza la relazione conclusiva nel periodo in cui non erano ancora attive le Commissioni ai sensi del DPCM 13/01/00.
L'accordo, che ha validità fino al 31.12.04, stabilisce che per quanto riguarda l'arretrato storico, nel periodo considerato dal 18.1.00 al 30.9.01, abbiano priorità al recupero dell'accertamento della disabilità :

- i soggetti avviati al lavoro
- i soggetti in percorso di formazione al lavoro
- i soggetti che hanno concluso il percorso MATCH
- i soggetti beneficiari dell'assegno di inabilità
- le richieste di intervento del Comitato Tecnico per particolari soggetti.
- i rimanenti soggetti iscritti.

Per far fronte all'arretrato storico, la Provincia si impegna ad inviare alla ASL-U.O. Amministrativa delle Invalidità, un elenco su supporto informatico dei soggetti suddivisi per area distrettuale ed inoltre invia la sintesi valutativa delle componenti lavorative e relazionali relativa al programma MATCH per ciascuna persona iscritta al collocamento mirato che sia stata valutata con tale strumento.

L'ASL invece, si impegna a trasmettere alla Provincia le schede contenenti la diagnosi funzionale, ovvero la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, la scheda socio-lavorativa della persona disabile e il Mod. A/SAN (verbale di accertamento della disabilità), elaborate dalla Commissione Medica per ciascun disabile.

Per quanto riguarda l'arretrato fisiologico, periodo 1.10.01- 30.4.02, i segretari di commissione convocheranno gli utenti che hanno presentato domanda a partire dal 1.10.01 insieme a quelli che hanno inoltrato l'istanza dopo il 1.5.02.

collocamento mirato, ossia la stipula di convenzioni. Realtà come Brescia hanno integrato la lettera di sollecito all'ottemperanza con la presentazione e la promozione delle diverse opportunità offerte dalla nuova legge. Anche la provincia di Lecco, per esempio, tende in prima battuta a inviare una lettera che segnala l'obbligo e presenta le finalità del servizio.

Questa attività di comunicazione e promozione del nuovo ruolo del C.M.D. è stata svolta, in questi primi anni di applicazione, da tutte le province anche se con diverse declinazioni. Province come Varese o Milano ma anche Lecco hanno realizzato campagne di informazione, con convegni, dibattiti e momenti formativi e informativi rivolti sia al pubblico aziendale che al pubblico dei disabili. Di particolare nota è il caso del servizio C.M.D. di Sondrio che ha realizzato anche annunci sui principali media locali.
Per quanto oggi si convenga che il mondo delle aziende è a conoscenza delle novità introdotte dalla l. 68/99, alcune province, come Lodi, mantengono particolarmente attiva la comunicazione, per esempio attraverso una campagna di promozione che prevede l'invio di un operatore presso ogni azienda, allo scopo di sensibilizzarle alla stipula delle convenzioni.

Tutte le province hanno, o sono in procinto di avere, un sito Internet (entro gli spazi del sito della provincia o delle politiche attive) che presenta le finalità e le opportunità offerte del sevizio - si segnala che, per esempio, Milano ha un vero e proprio portale dedicato -. Più carente, se non in alcune province praticamente assente (si vedano per esempio Pavia, Sondrio) è il materiale informativo in formato cartaceo - come opuscoli, modulistica o prospetti informativi - messo a disposizione delle aziende presso i centri. Va notato però che alcune province prevedono la possibilità di scaricare materiale e modulistica direttamente dal sito.
Se è poco diffuso il materiale informativo per le aziende ancora più scarso è quello dedicato ai disabili. Si ritiene probabilmente che le informazioni sulle finalità del servizio e sulle opportunità che esso offre siano trasferite con più efficacia durante i colloqui individuali.

La mediazione tra domanda e offerta di lavoro presuppone un contatto diretto con gli interlocutori, pertanto il momento consulenziale con l'azienda è propedeutica al collocamento mirato. Con o senza l'invio della lettera si invitano le aziende a fissare un appuntamento con un operatore del servizio che si propone come consulente in relazione alla 68/99.
Un'indagine del Servizio Collocamento Disabili della provincia di Varese ha rilevato che è più efficace, ai fini della stipula della convenzione, avere come interlocutore il datore di lavoro.

Dall'analisi comparata delle modalità operative di realizzazione del primo contatto con le aziende si può notare che, salvo il caso di Pavia che non ha standardizzato il processo, tutte le province hanno definito come attivare il rapporto.

Como, Varese, Lecco, Cremona e Mantova prevedono un contatto telefonico diretto finalizzato a fissare un incontro con un operatore; Brescia, Lodi, Sondrio, Milano e Bergamo si affidano in prima battuta a una lettera di presentazione dei servizi offerti, oltre che a un memorandum sull'obbligo di ottemperanza. Solo in un secondo momento e solo

qualora l'azienda non provveda direttamente, attivano una sorta di recall telefonico. In particolare il servizio della provincia di Lodi verifica tutti i prospetti informativi e invia per lettera una sorta di "fotografia", eventualmente corretta, della situazione aziendale.

Inoltre si percepisce come le province più piccole tendono a gestire il rapporto con le aziende con una certa flessibilità ossia l'azienda, quando manifesta l'interesse verso i servizi offerti, diventa un cliente "privilegiato": tempi e procedure si "adeguano" alle richieste aziendali.

In relazione alla gestione del rapporto con le aziende, emergono diverse interpretazioni. Infatti le *grandi* province hanno previsto: spazi logistici e organizzativi; manuali delle procedure, come Milano e Varese; l'assegnazione di un consulente dedicato per ogni azienda, come Brescia; manualistica e reportistica, anche informatizzata, dei dati relativi alle aziende in grado di interagire con i programmi di abbinamento - come il programma creato dal servizio C.M.D. di Bergamo, di prossima introduzione.
Le altre province sono ancora piuttosto approssimative sotto questo profilo. Infatti molte tra queste non prevedono che le informazioni relative al contesto lavorativo, al profilo ricercato e ai diversi e innumerevoli aspetti che contribuiscono a realizzare un collocamento mirato vengano raccolte, archiviate e monitorate con la stessa attenzione dedicata ai dati relativi all'offerta di lavoro. Va segnalata l'eccezione del caso di Lecco che ha creato un software in access per la generazione delle liste.

La minor tensione sul lato della domanda di lavoro può essere generata probabilmente, dal numero ridotto di aziende e dalle limitate opportunità del territorio che fanno concentrare l'attenzione sulla gestione del patrimonio di informazioni del disabile che è e rimane il punto di partenza dell'attività di collocamento mirato disabile. E' opportuno sottolineare che comunque i limiti di NetLabor, o forse i limiti della conoscenza dello strumento, non aiutano le province a standardizzare un aspetto del servizio fondamentale.

QUALI ATTIVITÀ VENGONO POSTE IN ESSERE

La finalità, dichiarata della legge 68/99, di collocare "l'uomo giusto al posto giusto" allo scopo di conseguire l'integrazione lavorativa dei disabili, trova nell'attività di consulenza alle aziende il principale strumento di realizzazione.

Gli operatori delle province, salvo in casi sporadici, hanno correttamente reinterpretato il loro ruolo e oggi sono consulenti aziendali, con diversi orientamenti, che non solo informano ma propongono soluzioni sulla base delle diverse esigenze aziendali.

Tutte le province svolgono un'attività di informazione e assistenza relativa alla:

- stipula delle convenzioni,
- presentazione dei prospetti informativi,
- agevolazioni fiscali,
- procedure più idonee di assunzione dei disabili,
- altri adempimenti previsti dalla 68/99

Solo alcune province si occupano degli aspetti che attengono alle problematiche della sicurezza e dell'organizzazione degli spazi nel caso dell'inserimento delle diverse disabilità. Pur essendo un aspetto "a margine" del collocamento mirato sarebbe forse opportuno non dimenticare che il successo di un collocamento dipende anche dalla soddisfazione reciproca delle parti e quindi anche dalla sua stabilità temporale. E senza dubbio un "difficile" inserimento non aiuta a porre le basi per un duraturo rapporto di lavoro.

Con diversa intensità di indagine, tutte le province attuano un'analisi del numero e in particolare delle caratteristiche dell'universo clienti-impresa. Risulta evidente che una conoscenza puntuale delle particolarità del territorio e delle richieste professionali che emergono dal complesso delle aziende è una condizione imprescindibile per rispondere alla funzione di mediatori di domanda e offerta di lavoro alla quale il servizio collocamento mirato disabili è chiamato.
Si evidenzia il caso di Brescia che provvede periodicamente a segnalare agli operatori, che gestiscono i colloqui con i disabili, come si "muove" il mercato, allo scopo di orientare correttamente all'interno delle opportunità presenti e di evidenziare le eventuali necessità di percorsi formativi. Inoltre, tale attività è importante per rendere consapevole l'utente delle condizioni del mercato e quindi per non generare false aspettative.

A questo proposito sono da segnalare inoltre i tre progetti di mappatura delle richieste del territorio che sono stati svolti nell'ultimo anno dalle province di Mantova, Cremona e Milano. In particolare quest'ultima ha creato sinergie con gli enti di formazione che hanno potuto rispondere adeguatamente alle reali esigenze del mercato, attraverso la formulazione di specifici percorsi di formazione .

Como e Milano denunciano comunque la difficoltà a conoscere correttamente i fabbisogni del mercato provinciale in quanto spesso le aziende continuano a modificarsi e non sempre sono attente a comunicare questi cambiamenti.
A tal proposito il servizio C.M.D. di Milano sta attivando un progetto di nome SINTESI finalizzato a creare un modello unico di sistema informatico che agevoli anche il monitoraggio sul tessuto aziendale esistente sul territorio di riferimento. Il termine ultimo per produrre questo sistema è il 2006. E' un progetto realizzato in collaborazione con la Regione Puglia e la città di Catanzaro.

Tra le attività svolte dal C.M.D. si evidenza come quasi la totalità delle province mettano a disposizione di coloro che ne facciano richiesta le liste che riportano i riferimenti delle aziende che risultano scoperte. Tra i servizi connessi a questa attività segnaliamo che Brescia prevede anche l'affissione in bacheca delle liste e Mantova pre-seleziona le opportunità da diffondere sulla base della disabilità dell'utente.

"Pubblicizzare", o comunque rendere disponibili, i nominativi delle aziende è uno strumento per stimolare l'auto-candidatura, ossia un comportamento attivo e responsabile del disabile. Pertanto, soprattutto nelle *piccole* province, il servizio di collocamento è di supporto anche nella predisposizione dei curriculum vitae.

L'auto-candidatura però sembra dare risultati fortemente discordanti a seconda del territorio. Il servizio C.M.D. di Pavia motiva infatti con il rilevato insuccesso la non diffusione delle richieste aziendali mentre Sondrio lo incentiva perché ne valutata positivamente il ritorno.

COME VIENE MONITORATO IL RAPPORTO

Il nulla osta previsto dal D.M. del 22 novembre 1999 è l'atto conclusivo e imprescindibile del rapporto stesso.
Il rapporto con l'azienda trova nei programmi di gestione anagrafica, come NetLabor, uno strumento di monitoraggio importante perché fornisce una fotografia puntuale delle vicende aziendali relative al collocamento mirato.
Un aspetto di particolare importanza risulta però essere quello della gestione ordinaria del contatto, infatti se NetLabor registra i dati più significativi, o meglio quelli che hanno una rilevanza esterna, come l'assunzione, non è però in grado di tenere traccia degli incontri, delle telefonate e delle diverse caratteristiche dell'azienda.

Se alcune province si sono attrezzate creando data base in excel o in access per registrare e presidiare tutti quegli aspetti del processo utili per un collocamento mirato, altre prevedono di creare un fascicolo o una scheda cartacea per ogni azienda che racchiuda tutte le informazioni rilevanti.

Alcune realtà denunciano la difficoltà, per scarsa collaborazione delle aziende, di monitorare l'andamento delle selezioni e dei colloqui. Benché nelle convezioni siano definiti tempi e modi dell'inserimento e comunque ogni assunzione sia registrata in NetLabor e sottoposta a nulla osta, questo rimane comunque un aspetto delicato del processo.
Alcune province, come Varese e Milano, hanno standardizzato le procedure e quindi ne hanno definito i tempi; altre come Brescia, hanno previsto che l'operatore responsabile di una pratica contatti preventivamente il candidato per verificarne la disponibilità e successivamente per approfondirne la conoscenza attraverso il colloquio. Altre ancora, come Pavia, ogni sei mesi attivano un monitoraggio delle aziende convenzionate e altre, come Mantova, presidiano l'andamento delle convenzioni con l'ausilio di un data base.
Le province che comunque gestiscono i piccoli numeri tendono a monitorare le aziende secondo modalità che possiamo definire "artigianali" in quanto poggiano sulla memoria storica e sul contatto diretto. Se da un lato il sistema è senza dubbio efficace, dall'altro rischia di cedere nel momento in cui dovessero mancare le persone che detengono la conoscenza.

L'ATTIVITA' DEL COLLOCAMENTO MIRATO

PREMESSA

L'art. 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 recita testualmente : "Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione". Il collocamento mirato si sostanzia in definitiva "nell'attivazione di un processo sinergico orientato a favorire l'incrocio tra domanda e offerta".

In rapporto alla vecchia normativa (L. 482/68) che regolamentava il "collocamento obbligatorio", il collocamento mirato si pone in assetto diametralmente opposto, trasformando il concetto di collocamento da passivo e assistenzialista ad attivo.
Con l'avvento della nuova legge (l. 68/99), infatti, il collocamento da **obbligatorio** si è trasformato in **mirato**, due concetti sostanzialmente molto diversi.
Con il **collocamento mirato** , il disabile viene inserito in relazione alla sua concreta capacità ed abilità lavorativa.
Analizzato il nuovo approccio, tenuto dagli uffici provinciali nei confronti del disabile e dell'azienda e regolamentato dalla l. 68/99, andiamo ora a specificare in cosa si sostanzia l'attività di collocamento mirato, ovvero quali sono le procedure di matching fra domanda e offerta, adottate dalle varie province, per la selezione dei candidati più rispondenti alle esigenze aziendali esplicitate dalle imprese agli operatori degli uffici del CMD.

INDIVIDUAZIONE DELLA ROSA DI CANDIDATI DA PROPORRE

La procedura più innovativa di incrocio tra domanda e offerta è quella relativa al progetto MATCH, un programma software di inserimento mirato dei disabili, attraverso l'analisi dei

fabbisogni e dei desiderata degli attori del rapporto che si va a porre in essere. MATCH permette di incrociare in modo informatizzato le domande e le offerte di lavoro, in base a determinati criteri di compatibilità. Il risultato è una sorta di screening effettuato sulla totalità dei dati inseriti nel data base per giungere, attraverso una scrematura basata su parametri ben definiti, alla selezione di una rosa di candidati da proporre all'azienda che ne ha fatto richiesta.

La provincia di Milano è stata la prima in Italia, attraverso la procedura MATCH, a sperimentare e approfondire un progetto concreto di inserimento mirato disabili. Il progetto MATCH è stato successivamente adottato anche dalle province di Brescia, Varese e a breve sarà sperimentato anche da Como.

Coloro che accettano di rientrare nel progetto MATCH vengono convocati presso gli uffici provinciali per sottoporsi a una serie di test psicoattitudinali di gruppo, sotto la supervisione di un'equipe di psicologi. Successivamente vengono organizzati dei colloqui individuali e personalizzati, che approfondiscono la patologia, la natura della disabilità, le competenze, le inclinazioni, le potenzialità e le attitudini della persona. Un sistema di note consente a questo strumento di memorizzare qualsiasi tipo di informazione ritenuta rilevante ai fini di un collocamento mirato studiato appositamente per quel individuo .

E' bene precisare che il servizio non opera in riferimento alle qualifiche professionali ma coniuga domanda e offerta sulla base della compatibilità tra le caratteristiche della mansione, le abilità operative e le eventuali potenzialità da affinare del disabile. Pertanto, il Servizio comunica alle aziende interessate i nomi delle persone con caratteristiche idonee alla mansione e, viceversa, rende note ai disabili le aziende potenzialmente interessate.

Oltre all'incrocio domanda/offerta, la provincia di Varese utilizza un altro strumento interessante per il collocamento mirato dei disabili: il Progetto Intervista.
Il Progetto Intervista è un percorso articolato in 3 incontri:

- Durante il primo incontro, vengono chiarite al disabile tutte le novità e opportunità introdotte dalla l.68/99, proponendo, attraverso un dossier appositamente studiato, le modalità e le tecniche più idonee per autocandidarsi presso le aziende.
- Il secondo incontro è dedicato ai test psicoattitudinali.
- Il terzo incontro è dedicato allo svolgimento del colloquio individuale e alla redazione della scheda anagrafica.

Gli uffici provinciali del CMD di Brescia, invece, sono organizzati in modo decisamente originale rispetto alle altre province. E' stato deciso di affidare a ogni operatore l'intero processo di collocamento mirato: dall'analisi dell'azienda e delle mansioni richieste, alla selezione dei candidati da proporre attraverso l'utilizzo di Match, al preventivo contatto con tutti coloro che sono stati selezionati, per avvertirli dell'opportunità emersa e valutare le loro reali motivazioni e il loro eventuale interesse, prima di presentarli in azienda. In caso di esito negativo, lo stesso operatore incontra le parti per chiarire le motivazioni della mancata assunzione per poi procedere alla presentazione di una nuova candidatura. Il controllo da parte dello stesso operatore di tutte le fasi del processo agevola notevolmente il monitoraggio dell'intero percorso che ha come fine ultimo il Collocamento Mirato.

Alcune province come Bergamo, Como, Cremona e Lecco, hanno sviluppato un software proprietario, in grado di rispondere, in modo più adeguato rispetto a Netlabor, alle loro esigenze di gestione, archiviazione e selezione dei dati .
In particolare, gli uffici provinciali del CMD di Bergamo e Lecco, grazie al loro sistema informatico, sono in grado, oltre che di generare liste sulla base di determinati parametri, anche di incrociare i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro, in modo poi da estrapolare la rosa di candidati.
E' bene precisare che ai fini di un'adeguata integrazione lavorativa dei disabili nell'ambito della l. 68/99, per le suddette province, oltre al supporto di strumenti informatici, sono di fondamentale importanza la conoscenza diretta dei singoli utenti e tutta una serie di preziose informazioni, difficilmente incasellabili in un data base, che costituiscono la memoria storica degli operatori e che si vanno ad aggiungere a quelle già informatizzate .

Infine gli uffici del CMD di Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, a differenza delle province precedentemente analizzate, pur utilizzando un data base per l'archiviazione dei dati, tendono a trattare i singoli casi personalmente, preferendo la conoscenza diretta dei fruitori del servizio, in modo da gestire ogni singolo caso in maniera più approfondita e mirata, la qual cosa risulterebbe più difficile se fosse lasciata in custodia esclusivamente ad uno sterile e schematizzato programma informatico. D'altro canto strumenti performanti come MATCH, che necessitano di numeri ben più elevati, in queste realtà sarebbero inapplicabili.

ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE PER "L'AFFIDO" DEL DISABILE A SERVIZI ESTERNI AL CMD

L'invio dei disabili ad altri servizi esterni al CMD in generale è previsto per l'utenza svantaggiata, che necessita di supporto attraverso strumenti di mediazione quali tutoraggio, formazione, accompagnamento, borsa lavoro o per coloro che decidono di specializzarsi seguendo determinati percorsi formativi per rendersi più facilmente collocabili. Gli uffici provinciali che utilizzano MATCH sono in grado, grazie al supporto di questo strumento informatico, di scegliere i servizi più appropriati o le strutture esterne più adatte ad accogliere il disabile, affinché possa essere formato e orientato verso il mercato del lavoro. Per tutte le altre province, l'orientamento verso i servizi di supporto esterni viene fatto a discrezione degli operatori del CMD grazie alla conoscenza approfondita e diretta dell'utenza che si rivolge ai loro uffici.

MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA

Il monitoraggio delle procedure è attuato automaticamente da MATCH, nelle province che adoperano questo programma.
La procedura MATCH contatta periodicamente le aziende che devono fare inserimenti o che hanno in corso inserimenti ed è comunque in grado di tenere traccia di tutti gli atti posti in essere.
Nelle altre province, vi è un'attenta azione di monitoraggio soprattutto nei confronti delle aziende che hanno avuto agevolazioni fiscali o nei confronti dei "disabili deboli", in quanto

il numero di operatori è insufficiente a garantire un presidio generale; per gli altri l'azione di monitoraggio si conclude generalmente con l'assunzione del disabile in azienda.
Le aziende sono comunque tenute per legge (l. 68/99) a comunicare tempestivamente agli uffici provinciali del collocamento mirato l'intero iter di inserimento del disabile, l'eventuale modifica del rapporto di lavoro o la sopraggiunta interruzione dello stesso.

GLI INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

LA RAGGIUNGIBILITÀ E LA VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

Gli uffici del Servizio per il Collocamento Mirato dei Disabili generalmente sono ubicati in posizione centrale, in due casi semicentrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. Solo nel caso di Milano si segnalano difficoltà, a causa del traffico intenso e della mancanza di parcheggi dedicati ai clienti disabili che si rivolgono al servizio.
La segnaletica esterna è spesso carente o comunque non emerge, in qualche caso è in via di approntamento e solo a Bergamo e a Lecco è ben visibile sulle strade che conducono al servizio.
La cartellonistica e la segnaletica interna sono invece presenti ovunque, anche se talvolta (Brescia) non sembrano evidenti. Gli orari di apertura sono comunque chiaramente specificati e, a Milano, è attivo un call centre per la diffusione di tali informazioni.
Il materiale informativo su supporto cartaceo non è molto diffuso, solo in sei casi è disponibile e talvolta si tratta di stampati tratti dal sito. Comunque l'edizione di materiale informativo è stimolata dall'esigenza di diffondere l'informazione sulle novità legislative, quindi essa assume un andamento ciclico. In alcuni casi la mancanza di documenti cartacei è compensata dalla presenza di un sito Internet efficace, come a Sondrio.
Le iniziative di diffusione dell'informazione, come convegni, comunicati stampa o a mezzo radio e video, nonché seminari e altre azioni che hanno riguardato le associazioni dei datori di lavoro e dei disabili, sono avvenute soprattutto nel periodo immediatamente successivo l'introduzione della nuova normativa, rarefacendosi in seguito. Tuttavia non mancano interventi occasionali di rafforzamento dell'informazione.
Gli operatori generalmente non indossano il cartellino di riconoscimento, anche se in alcuni casi è a disposizione.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere al C.M.D. è previsto l'appuntamento solo per particolari attività, quali i colloqui di orientamento o comunque per gli interventi di maggiore delicatezza. Fa eccezione Lodi, che richiede preferibilmente l'appuntamento per l'accesso al servizio.
In tutte le province è possibile contattare il servizio sia tramite telefono che tramite fax durante gli orari di apertura, che sono chiaramente definiti e in qualche caso prevedono una modalità continuativa (es. Lecco).
Il tempo massimo di attesa non è definito né per l'accesso libero, né per la prenotazione di un appuntamento ma in generale non si registrano attese significative.

SPAZI E ARREDI DEL SERVIZIO

In quattro casi non è predisposta una sala d'attesa, mentre tutti i C.M.D., tranne uno (Pavia), sono dotati di apposito spazio per i colloqui individuali, per lo più si tratta di uffici dedicati. Talvolta l'ufficio non dispone di spazio sufficiente per l'attività di back office, che viene dunque svolta in concomitanza ad altre attività.
Non sempre gli arredi sono adeguati, o perché non sono a norma di legge, oppure perché sono insufficienti rispetto alle necessità.
Si segnala la presenza di barriere architettoniche in diversi uffici, anche se sono state predisposte modalità di ingresso più agevoli per chi non sia deambulante, come ascensori oppure entrate secondarie prive di gradini (Mantova). A Sondrio, i bagni non sono agibili per i non deambulanti, poiché l'edificio che ospita il servizio non è di recente costruzione e non è stato adeguatamente ristrutturato.

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE RELATIVA AI SERVIZI OFFERTI

La comunicazione delle informazioni relative al servizio, riguardanti le finalità, le prestazioni fornite, le modalità e gli orari di accesso avviene attraverso una pluralità di strumenti, come le pubblicazioni, gli opuscoli, i leaflet, il sito Internet, conferenze e convegni, incontri con i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei disabili, colloqui diretti e altro. L'uso di questi strumenti è estremamente variabile nelle diverse realtà locali.
Le domande e le offerte di lavoro sono comunicate e diffuse solo in ambito provinciale. Per rafforzare l'azione di mediazione tra domanda e offerta, il C.M.D. di Lecco si avvale anche di Lecco Lavoro s.r.l., una struttura autonoma del centro per l'impiego, attraverso la quale sono raccolti gli annunci pubblicati sui giornali e le richieste delle aziende che si rivolgono al Centro per l'Impiego.
Alle aziende sono comunicate le caratteristiche e, qualora siano disponibili, le qualifiche delle persone iscritte e disponibili.
Durante i colloqui, a loro volta i clienti disabili ricevono informazioni sulle tipologie professionali richieste dalle aziende e sulla situazione del mercato a livello locale per favorire l'allineamento delle loro attese alla domanda di lavoro. Sempre durante i colloqui, i clienti disabili ricevono informazioni sulle aziende interessate al proprio profilo lavorativo

e possono consultare presso il Servizio gli elenchi delle aziende sottoposte all'obbligo di assunzione.
I Servizi forniscono informazioni relative alle caratteristiche del sistema di formazione professionale, generalmente a livello locale, più raramente a livello regionale, inviando solitamente gli interessati ai centri per la formazione professionale e anche al Centro per l'Impiego.
Più raramente i Servizi per il Collocamento dei Disabili forniscono informazioni relative alla normativa del lavoro, alle modalità di accesso ai bandi pubblici e alle opportunità e modalità di lavoro autonomo, per le quali i clienti interessati sono generalmente inviati al Centro per l'Impiego.
Non è presente manualistica specifica per la ricerca del lavoro, disponibile invece presso il collocamento ordinario, ma il Servizio fornisce consigli e informazioni durante i colloqui; in considerazione della tipologia dell'utenza si ritiene generalmente opportuno che vi sia un contatto diretto, che risulta decisamente più rassicurante.
Alcuni Servizi, come Sondrio, segnalano su una apposita bacheca le opportunità professionali rivolte specificamente ai disabili, in altri casi, come a Lecco e a Lodi, la bacheca è generica, poiché essendo condivisa con il Centro per l'Impiego non è dedicata specificamente al profilo "disabile". Non è comunque presente stampa quotidiana e specializzata per la ricerca di lavoro presso i C.M.D.. Le informazioni relative alle borse di studio, ai master e agli stage all'estero sono fornite dai Centri per l'Impiego e solo occasionalmente dal C.M.D. durante i colloqui di orientamento.

RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI

Tutti i centri per l'impiego dispongono di un software per la gestione dei clienti, NetLabor ovvero una versione più evoluta, ProLabor. Tuttavia, questo applicativo non sembra in grado di gestire l'incrocio tra domanda e offerta e quindi alcuni Servizi per il Collocamento Mirato hanno sviluppato un software proprietario, come a Lecco, oppure hanno introdotto programmi avanzati, specificamente Job Catch, a Milano, e MATCH, attualmente utilizzata a Milano, Brescia e Varese.
Il lavoro d'ufficio è supportato dal pacchetto di applicativi Office.
Tutti i C.M.D. dispongono di casella di posta elettronica e fax, mentre la segreteria telefonica è operante solo in poche sedi.
Raramente è a disposizione dei clienti un PC con stampante e collegamento Internet, con assistenza dell'operatore, mentre la maggior parte dei Servizi è dotata di fotocopiatrice accessibile ai clienti.

LE RISORSE UMANE

Il numero di operatori effettivamente impegnati nella gestione del C.M.D. varia considerevolmente tra le diverse province, in funzione delle dimensioni della popolazione iscritta ma anche delle risorse destinate dall'Ente pubblico allo svolgimento dei compiti istituzionali. Non sempre quindi a parità di carico di lavoro corrisponde una identica dotazione di risorse umane: si va dai 2 operatori effettivi di Lodi, ai 3 di Como e di Sondrio, i 5 Pavia e i 6 di Mantova, gli 8 di Cremona e Lecco, i 14 di Varese, i 15 di

Bergamo, i 19 di Brescia e infine i 40 di Milano. Si deve però osservare che solo in parte questi operatori sono stati assunti a tempo indeterminato, mentre una quota non trascurabile ha contratti di collaborazione, per loro natura non stabili ma in grado di soddisfare il fabbisogno quantitativo e qualitativo di risorse del Servizio.

A livello aggregato, il titolo di studio prevalente tra gli operatori è il diploma di scuola media superiore, tuttavia la presenza di laureati è preponderante a Bergamo, Cremona, Brescia e, comunque, non trascurabile in altre province, come a Lecco, Milano e Varese; solo in due casi non vi sono operatori con laurea.

I Servizi generalmente predispongono percorsi di affiancamento dei neoassunti agli operatori più esperti; in particolare a Brescia il processo è molto curato per ogni ruolo professionale.

Allegato B: Tabella TREND COLLOCAMENTI

Di seguito sono allegate le tabelle relative ad alcuni indicatori quantitativi dell'attività operativa svolta dai Servizi del Collocamento Obbligatorio.
I dati riportati sono stati gentilmente comunicati a cura dei responsabili provinciali degli uffici CMD.

BERGAMO : Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	820	1141	1632
avviamenti numerici	2	6	104
avviamenti nominativi	333	237	197
avviamenti nominativi con convenzione cri	89	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	22	87	261
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	0	331	193
ammissione agli incentivi ex art.13	93	153	269
esoneri (DPR 357/2000)	35	131	159
compensazioni in entrata	10	11	13
compensazioni in uscita	16	37	42
certificazioni di ottemperanza rilasciate	298	342	387
inadempienze soggette a sanzioni	5	15	49
numero di sospensioni temporanee	13	18	21
numero di contenziosi	n.r.	n.r.	n.r.
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	no	sì
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

n.r.: dato non rilevato

BRESCIA: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	4124	4179	3859
prospetti informativi annuali ENTI PRIVATI	1812	2237	2514
prospetti informativi annuali ENTI PUBBLICI	92	90	110
avviamenti numerici (ENTI PUBBLICI)	3	8	13
avviamenti nominativi	440	308	246
avviamenti nominativi con convenzione cri e avviamenti nominativi in convenzione art. 11	13	139	281
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11 con aziende private ed enti pubblici economici	33	253	607
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11 con enti pubblici non economici	0	0	5
ammissione agli incentivi ex art.13	16	74	130
esoneri (DPR 357/2000)	0	0	116
compensazioni in entrata	n.r.	n.r.	n.r.
compensazioni in uscita	n.r.	n.r.	n.r.
certificazioni di ottemperanza rilasciate	n.r.	n.r.	n.r.
numero di sospensioni temporanee	n.r.	n.r.	n.r.
numero di contenziosi	n.r.	n.r.	n.r.
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	sì	sì
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

n.r.: dato non rilevato

COMO: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	1480	1789	1672
avviamenti numerici		2	3
avviamenti nominativi	104	118	89
avviamenti nominativi con convenzione cri	0	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	47	81	136
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	47	186	239
ammissione agli incentivi ex art.13	47	52	70
esoneri (DPR 357/2000)	0	7	10
compensazioni in entrata	0	8	12
compensazioni in uscita	0	0	0
certificazioni di ottemperanza rilasciate	100	166	212
inadempienze soggette a sanzioni	0	0	3
numero di sospensioni temporanee	42	45	58
numero di contenziosi	0	0	0
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	0	0	643
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

CREMONA: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	717	814	964
avviamenti numerici	4	14	6
avviamenti nominativi	72	52	50
avviamenti nominativi con convenzione cri	2	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	17	32	47
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
incentivi	€ 13.552,80	€ 83.088,16	€ 159.379,76
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	0	22	74
ammissione agli incentivi ex art.13	14	14	20
esoneri (DPR 357/2000)	0	7	11
compensazioni in entrata	0	0	0
compensazioni in uscita	0	1	0
certificazioni di ottemperanza rilasciate	63	46	53
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

LECCO: Trend Collocamenti 2000 - 2003			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	758	859	819
avviamenti numerici	0	1	3
avviamenti nominativi	0	92	27
avviamenti nominativi con convenzione cri	31	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	0	42	193
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	1
incentivi ed esoneri			
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	0	236	142
ammissione agli incentivi ex art.13	31	34	82
esoneri (DPR 357/2000)	0	42	60
compensazioni in entrata	0	3	9
compensazioni in uscita	0	0	0
certificazioni di ottemperanza rilasciate	0	0	286
inadempienze soggette a sanzioni	0	0	4
numero di sospensioni temporanee	0	0	0
numero di contenziosi	0	0	0
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	no	sì
operatività dei comitati tecnici	no	no	no

LODI: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	573	623	676
avviamenti numerici	6	2	4
avviamenti nominativi	35	41	34
avviamenti nominativi con convenzione cri	0	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	2	11	49
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
incentivi ed esoneri	0	0	0
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	8	57	38
ammissione agli incentivi ex art.13	2	4	14
esoneri (DPR 357/2000)	0	17	10
compensazioni in entrata	0	0	9
compensazioni in uscita	0	12	53
certificazioni di ottemperanza rilasciate	43	37	41
inadempienze soggette a sanzioni	0	0	0
numero di sospensioni temporanee	0	0	0
numero di contenziosi	0	0	0
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	no	no
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

MANTOVA: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	736	1850	1329
avviamenti numerici	n.r.	171	15
avviamenti nominativi	n.r.		80
avviamenti nominativi con convenzione cri	n.r.		69
avviamenti in convenzioni ex art.11	n.r.	nr	69
avviamenti in convenzioni ex art.12	n.r.	nr	1
incentivi ed esoneri	n.r.	nr	
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	0	18	31
ammissione agli incentivi ex art.13	0	53	86
esoneri (DPR 357/2000)	n.r.	n.r.	n.r.
compensazioni in entrata	n.r.	n.r.	n.r.
compensazioni in uscita	n.r.	n.r.	n.r.
certificazioni di ottemperanza rilasciate	n.r.	n.r.	n.r.
inadempienze soggette a sanzioni	n.r.	n.r.	n.r.
numero di sospensioni temporanee	n.r.	n.r.	n.r.
numero di contenziosi	n.r.	n.r.	n.r.
operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	n.r.	n.r.	n.r.
operatività dei comitati tecnici	no	sì	sì

n.r.: dato non rilevato

MILANO: Trend Collocamenti 2001 - 2003		
	2002	**2003**
andamento delle liste	16957	18195
avviamenti numerici	136	95
avviamenti nominativi	1967	2530
avviamenti nominativi con convenzione cri	0	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	1174	1023
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0
incentivi ed esoneri	320	461
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	1444	655
ammissione agli incentivi ex art.13	652	682
esoneri (DPR 357/2000)	320	461
compensazioni in entrata	0	544
compensazioni in uscita	0	5
certificazioni di ottemperanza rilasciate	2065	1097
Inadempienze soggette a sanzioni	130	86
numero di sospensioni temporanee	261	336
numero di contenziosi	5	8
Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	si	si
Operatività dei comitati tecnici	si	si

n.b.: i dati del C.M.D. di Milano si riferiscono agli anni 2002 e 2003 anziché al triennio 2000-2002.

PAVIA: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	1450	1189	1408
avviamenti numerici	0	0	0
avviamenti nominativi	111	113	134
avviamenti nominativi con convenzione cri	2	1	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	0	7	53
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
incentivi ed esoneri	0	0	0
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	0	15	48
ammissione agli incentivi ex art.13	0	6	45
esoneri (DPR 357/2000)	0	11	11
compensazioni in entrata	3	3	4
compensazioni in uscita	35	39	45
certificazioni di ottemperanza rilasciate	118	138	162
Inadempienze soggette a sanzioni	0	0	0
numero di sospensioni temporanee	2	3	4
numero di contenziosi	0	0	0
Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	no	sì
Operatività dei comitati tecnici	no	no	sì

SONDRIO: Trend Collocamenti 2000 - 2002			
	2000	**2001**	**2002**
andamento delle liste	987	1033	767
avviamenti numerici	2	2	0
avviamenti nominativi	70	49	23
avviamenti nominativi con convenzione cri	8	2	0
avviamenti in convenzioni ex art.11	0	36	80
avviamenti in convenzioni ex art.12	0	0	0
Incentivi e esoneri	0	2	2
convenzioni effettivamente stipulate ex art. 11	prelim. 8	59	43
ammissione agli incentivi ex art.13	13	35	in istruttoria
esoneri (DPR 357/2000)	0	2	2
compensazioni in entrata	2	3	2
compensazioni in uscita	2	14	14
certificazioni di ottemperanza rilasciate	27	81	78
Inadempienze soggette a sanzioni	0	10	3
numero di sospensioni temporanee	0	1	0
numero di contenziosi	0	0	0
Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità	no	no	sì
Operatività dei comitati tecnici convocazioni	no	sì	sì

VARESE: Trend Collocamenti 2001 - 2003				
	2000	2001	2002	1°semestre 2003
Totale iscritti	2524	2704	2625	2702
Nuovi iscritti	845	1073	843	640
Assunti	149	271	390	226
Computi	0	0	130	45
Cess.Rapp.Lavoro	n.r.	52	182	110
Prospetti	1370	1502	1845	1970
Convenzioni	42	257	239	189
Assunz.in Conv.	33	145	308	178
Posti Esonerati	15	111	78	54
Cert.Ottemperanza	8	81	110	75
Bilanci attitudinali	101	503	540	315
Preselezioni	0	48	140	113
Nr.soggetti segnalati con presel.	0	0	398	531
Nr.soggetti assunti con presel.	0	0	81	63

n.r.: dato non rilevato

Allegato C: Tabella RISORSE/INDICATORI

Quadro Sinottico delle Province Lombarde

RISORSE IMPEGNATE	LODI	BRESCIA	MILANO	PAVIA	BERGAMO	MANTOVA	LECCO	COMO	SONDR
totale risorse	2	19	40	5	15	5	8	3	3
risorse a tempo indeterminato	1	8	13	2	6	3	2	3	3
INDICATORI QUANTITATIVI ANNO 2002									
numero prospetti	467	2624	8222	*1000*	*2400*	*850*	*1000*	*800*	*417*
convenzioni stipulate	38	612	1444	48	193	86	142	239	43
tasso di incidenza delle aziende convezionate	8,1	23,3	17,6	4,8	8	11	14,2	29,9	10,3
numero disabili	676	3859	16957	1408	1632	1329	819	1672	767
totale avviamenti	87	540	3277	187	562	234	224	228	103
tasso d'avviamento	12,9	14	19,3	13,3	34,4	17,6	27,2	13,6	13,4
avviamenti in convenzione ex art. 11	49	281	1174	53	261	69	193	136	80
tasso di incidenza degli avviamenti in convenzione	56%	52%	36%	28%	46%	29%	86%	60%	78%

Allegato D: SCHEMA DELL'INTERVISTA

INTERVISTA SULLE INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI
MODALITA' DI APPROCCIO DEL CLIENTE DISABILE
Come avviene il primo contatto del cliente con il servizio, puo' descrivere le operazioni che hanno luogo?
accoglienza diretta o telefonica del cliente
presentazione dell'operatore
presentazione delle finalità del servizio e modalità di funzionamento
analisi della domanda del cliente, delle sue esigenze e attese nei confronti del servizio
Viene effettuato un incontro di orientamento?
Se sì, viene effettuata un' analisi della storia lavorativa e formativa del cliente, delle sue acquisizioni professionali ed extra professionali?
Viene fatto un bilancio delle competenze del cliente?
E' stato predisposto un prospetto descrittivo delle caratteristiche del cliente (interessi, risorse, abilità)?
Le informazioni raccolte sono registrate in una scheda professionale del cliente?
Il cliente riceve assistenza nella ricerca di informazioni utili?
Per quanto riguarda l'attività di accompagnamento e sostegno all'inserimento lavorativo del cliente, può evidenziare quali tra le seguenti operazioni vengono svolte?
valutazione dell'effettiva spendibilità professionale del cliente, avvalendosi anche del supporto di altri servizi interni o esterni
definizione, di concerto con il cliente, di un piano operativo realistico e coerente di inserimento professionale (obiettivi, iniziative, tempi)
contatti con le imprese per promuovere l'inserimento lavorativo del cliente e per valutare i fabbisogni, le aspettative, le condizioni di lavoro offerte.
assistenza nella presentazione delle candidature: stesura curricula, lettere di candidatura..
assistenza nella individuazione di percorsi formativi brevi, compreso il tirocinio e programmi di politica del lavoro
definizione e gestione del piano di tutoring
informazioni su opportunità e modalità per la creazione di impresa e lavoro autonomo.
assistenza nella definizione di progetti per la creazione di impresa (business plan)
eventuale invio ad altri servizi interni/esterni alla struttura, attivando specifiche procedure concordate con tali servizi
Qualora il cliente sia inviato ad altri servizi, viene fatto un monitoraggio di tale percorso?
Come viene monitorato nel suo complesso il processo di accoglimento, orientamento, accompagnamento e sostegno all'inserimento del cliente disabile?

MODALITA' DI APPROCCIO DEL CLIENTE-IMPRESA
Come avviene il contatto con il cliente- impresa e quali operazioni sono svolte?
accoglienza diretta o telefonica del cliente, presentazione dell'operatore, presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio
inserimento dei dati generali del cliente-impresa su apposita modulistica e in banca dati
colloquio diretto o telefonico finalizzato all'analisi del fabbisogno di informazione e consulenza in relazione alla l.68/99
assistenza e consulenza relativa agli adempimenti e alle procedure di assunzione dei lavoratori disabili
assistenza e consulenza relativa alla gestione delle problematiche della sicurezza in caso di inserimento in azienda di portatori di handicap
assistenza e consulenza relativa alla stipula di convenzioni con i servizi provinciali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili
predisposizione e diffusione di materiali informativi sulla l.68/99 per le imprese, sia in formato cartaceo che elettronico, da diffondere secondo diverse modalità.
analisi del numero e delle caratteristiche dei clienti-imprese
come viene monitorato l'approccio al cliente impresa?
ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO MIRATO
Quali attività vengono svolte per l'integrazione lavorativa dei disabili nell'ambito del collocamento mirato?
acquisizione della richiesta aziendale su apposita modulistica
contatto con l'azienda per puntualizzare le richieste e verificare l'interesse all'assunzione
diffusione della richiesta aziendale
come avviene l'individuazione di una rosa di candidati da proporre all'azienda?
invio all'azienda di un estratto del profilo professionale dei candidati individuati
eventuale invio ad altri servizi interni/esterni alla struttura, attivando specifiche procedure concordate con tali servizi
monitoraggio dei tempi di inserimento in azienda
monitoraggio del rapporto di lavoro instaurato (durata e tipologia contrattuale)
come avviene il monitoraggio degli esiti del processo?

INDICATORI DI QUALITÀ
VISIBILITÀ' DEL SERVIZIO
posizione geografica della struttura all'interno della città
segnaletica esterna di presenza del servizio
cartellonistica e segnaletica interna
indicazione degli orari di accesso al servizio
disponibilità di materiale informativo-divulgativo
iniziative di diffusione dell'informazione
cartellino di riconoscimento degli operatori
MODALITÀ' DI ACCESSO AL SERVIZIO
accesso al servizio con appuntamento
accesso al servizio senza appuntamento
possibilità di contattare il servizio tramite telefono
possibilità di contattare il servizio tramite fax
possibilità di contattare il servizio tramite Internet
definizione degli orari di apertura e chiusura
definizione del tempo massimo di attesa

SPAZI E ARREDI AL SERVIZIO
sala di attesa
spazio per colloqui individuali
spazio per attività di back office
arredi adeguati
assenza di barriere architettoniche
osservanza delle norme igenico-sanitarie e di sicurezza
PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE AL SERVIZIO
In che modo vengono pubblicizzati/comunicati i servizi ai clienti in termini di: finalità del servizio prestazioni fornite modalità di accesso recapiti e orari di accesso
In che modo vengono pubblicizzate le domande e offerte di lavoro nei seguenti ambiti? Locale regionale nazionale comunitaria ex L.68/99
In che modo si informa sulle tipologie di professioni e di qualifiche esistenti?
In che modo si pubblicizza il sistema delle imprese?
Come sono fornite:
informazioni relative ai fabbisogni di professionalità locali regionali
informazioni relative all'andamento del mercato del lavoro a livello locale regionale
Informazioni relative alle caratteristiche del sistema di formazione professionale
Informazioni relative all'offerta di formazione professionale destinata ai clienti della 68/99: locale regionale Relativa alla normativa del lavoro Relativa alla modalità di accesso a bandi pubblici Relativa alle opportunità e modalità di lavoro autonomo
Presenza di manualistica per la ricerca del lavoro
Presenza di stampa quotidiana e specializzata per la ricerca di lavoro
Informazioni relative a borse di studio, master e stage all'estero
RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI
esiste un software per la gestione dei clienti?
Se sì, come si chiama il software per la gestione dei clienti?
Come si chiama il software per la gestione del lavoro d'ufficio?
E' previsto un telefono con segreteria telefonica e fax?
Esiste un indirizzo di posta elettronica?
C'e' almeno 1 PC con stampante e collegamento a Internet a disposizione dei clienti con assistenza dell'operatore?
C'e' una fotocopiatrice a disposizione dei clienti?

RISORSE UMANE
numero minimo degli operatori
numero dipendenti effettivi a tempo indeterminato
altri collaboratori
Quale è il loro titolo di studio?
laurea
lic.sup
lic.inf
sono previsti meccanismi di affiancamento di operatori seniores a giovani operatori?

PARTE TERZA: I MODELLI

I MODELLI ORGANIZZATIVI E GLI SCHEMI OPERATIVI

LA COMPLESSITÀ DEL SERVIZIO

L'analisi delle realtà provinciali ha verificato l'esistenza di un panorama assai articolato di modelli organizzativi e di modalità operative attraverso cui l'azione di collocamento mirato si realizza.
Le caratteristiche del Servizio si differenziano sotto diversi profili: da quello logistico a quello strutturale, dalle caratteristiche geografiche ed economiche del territorio in cui i clienti disabili si collocano alla tipologia di aziende sottoposte all'obbligo di assunzione, dalla quantità e qualità delle risorse umane dedicate al servizio alla dotazione di risorse tecnologiche e strumentali, dalle priorità delle politiche attive del lavoro alla rete di relazioni stabili con gli altri enti la cui azione converge all'inserimento lavorativo dei disabili.
La molteplicità di fattori che intervengono nella definizione del servizio e determinano la qualità degli interventi induce a valutare attentamente il grado di complessità che contraddistingue l'attività di questi organismi, individuati dalle regioni al fine di programmare, attuare e verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento degli uomini e delle donne disabili.
Ogni schema attuato dalle province risponde, attraverso un adattamento che si realizza progressivamente nel tempo, alle istanze del contesto ambientale e normativo di riferimento, attuando specifiche soluzioni volte al governo dell'articolazione dei processi operativi. Lo schema organizzativo infatti tende a concentrare le risorse e l'attenzione dei responsabili del servizio verso gli aspetti dell'ambiente esterno e del funzionamento interno che rivestono un ruolo critico o comunque influente dal punto di vista dei risultati perseguiti, secondo criteri di priorità che non sono omogenei ma si diversificano presumibilmente in ragione dell'orientamento culturale e della professionalità dei responsabili del CMD.
Questa analisi conferma l'influenza determinante del fattore umano e professionale nel conseguimento dei risultati verso cui il servizio è proteso, risultati che non rappresentano un approdo stabile, permanente, definitivo ma configurano piuttosto una tensione costante verso un livello accettabile di soddisfazione dei clienti, siano essi aziende o

soggetti disabili, destinatari questi ultimi di specifici benefici previsti dalla legge. Le risorse umane, come soggetti portatori di preziose competenze e sensibilità, rappresentano il fattore principale su cui si impernia la generazione di valore pubblico: il Servizio del collocamento obbligatorio è parte di quel complesso sistema di attori pubblici, individuato dal corpo di norme sul lavoro, che crea opportunità di lavoro per categorie di uomini e donne con disabilità o svantaggiati, altrimenti difficilmente collocabili nelle realtà produttive, determinando quindi una utilità sociale che va ben oltre l'aspetto meramente economico e raggiunge la sfera della realizzazione e dell'equilibrio personale dei cittadini verso cui l'intervento si rivolge.

Da questa considerazione si evince l'estrema importanza delle risorse umane attribuite al Servizio, sia in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, in particolare le competenze del vertice risultano cruciali perché da questa posizione ha origine l'impulso all'azione, che si traduce in concrete iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di coloro che il mercato del lavoro collocherebbe spontaneamente in posizione marginale o addirittura escluderebbe.

La gamma di competenze richieste al responsabile del servizio si rivela piuttosto ampia, benché non necessariamente profonda, potendosi avvalere del contributo di altre figure specialistiche; in particolare emerge l'importanza di due ordini di competenze che rappresentano i principali, ma non esclusivi, requisiti professionali determinanti per l'efficacia dell'attività di collocamento mirato: le abilità di azione e conseguimento e le abilità di gestione delle persone, seguendo la classificazione proposta da Boyatzsis (1982).

Le abilità di azione e conseguimento rappresentano i fattori professionali che permettono di raggiungere i risultati attesi, ma che non sono sufficienti a predisporre le condizioni essenziali per una gestione efficace del progetto: esse sono l'orientamento all'efficienza, l'abilità di pianificazione, la capacità di iniziativa, l'autocontrollo e la flessibilità e assumono una valenza distintiva nella figura di vertice.

Le abilità di gestione delle persone costituiscono in realtà una sorta di precondizione per l'attivazione dei processi di collocamento mirato e devono risiedere diffusamente all'interno dell'organizzazione, tra tutti i collaboratori come competenze di soglia, legate cioè a un livello accettabile di servizio. Esse rappresentano un requisito professionale essenziale rispetto a un'attività che ha il suo focus nella complessità e nella originalità della persona umana, sia essa il soggetto disabile destinatario dell'intervento o l'interlocutore aziendale, piuttosto che un operatore di un servizio complementare al collocamento mirato. Le abilità di gestione delle persone che appaiono più importanti possono essere individuate nell'empatia, cioè quella capacità di entrare in sintonia con l'interlocutore, nella capacità di persuasione, di negoziazione, nella costruzione di reti di relazioni, nella capacità di gestire i gruppi di lavoro, nei contesti in cui questa modalità organizzativa si sta affermando, nell'abilità di comunicare anche in condizioni di recettività limitata.

Non si possono tuttavia trascurare altre competenze che in casi specifici possono rivelarsi fondamentali, quali l'uso appropriato di apparati concettuali o la capacità di pensiero sistemico, che consente la rielaborazione critica di fatti e situazioni all'interno di un paradigma interpretativo in grado di attribuire significati importanti rispetto ai processi attivati.

L'analisi delle competenze rappresenta quindi un passaggio fondamentale per comprendere i modelli attraverso cui si manifestano le logiche operative dei servizi provinciali. Dove le competenze sono più radicate e la loro combinazione produce un effetto sinergico, il modello risulta più efficace e pertanto atto a generare valore per i

clienti, siano essi i disabili o le aziende interessante. Un allineamento non ottimale delle competenze determina l'insorgere di modelli di azione meno soddisfacenti.
In questo senso, si può affermare la necessità di una presidio attento dei sistemi di selezione e di sviluppo professionale degli operatori impegnati nell'erogazione del servizio, sia sotto il profilo normativo e regolamentare, sia dal punto di vista delle priorità di politica del lavoro. Si deve osservare, infatti, che dopo l'entrata in vigore della legge 68/99, gli operatori e in particolare i responsabili dei Servizi del Collocamento Obbligatorio, hanno potuto contare soprattutto sulle competenze personali e sull'esperienza acquisita sul campo.

I MODELLI EMERGENTI

Come si constata dalle informazioni raccolte ed elaborate, l'emergere di specifici modelli organizzativi e operativi risulta influenzato da una combinazione di fattori di complessità la cui importanza relativa varia a seconda del contesto di riferimento.
L'ambiente geografico, la dimensione dell'utenza, la dispersione territoriale dei clienti, la disponibilità di aziende sottoposte all'obbligo nonché la struttura del tessuto produttivo, più o meno terziarizzato, inducono ad adattare gli schemi d'intervento dei C.M.D. alle esigenze locali per mantenere un livello di efficacia adeguato o, auspicabilmente, per conseguire risultati di maggiore soddisfazione dei clienti. Tale processo di adeguamento trova però il suo limite nella disponibilità di risorse, sia umane che strumentali, che le province dedicano stabilmente al Servizio del Collocamento Obbligatorio. Dunque, altri fattori di ordine politico e congiunturale esercitano la loro influenza sulla definizione dei modelli organizzativi e operativi.
Questa combinazione mutevole e contingente di condizioni sia esterne che interne favorisce l'emergere di alcuni paradigmi operativi ricorrenti, ove le caratteristiche del contesto siano più simili.
Si possono pertanto individuare tre macromodelli di riferimento nell'ambito dei servizi realizzati nelle undici province lombarde, al cui interno ciascuno presenta coerenza e relativa omogeneità di criteri operativi. Trattandosi di modelli interpretativi, dunque di semplificazioni della realtà, essi rappresentano solo nelle linee essenziali la complessità operativa del servizio.
I tre macromodelli corrispondono a tre grandi aree geografiche ed economiche e, mutuandone la definizione dalla disciplina dell'organizzazione aziendale, essi potrebbero essere indicati come modello artigianale, modello burocratico e modello professionale. Questa classificazione ha lo scopo di fissare alcuni concetti fondamentali, utilizzando termini evocativi ma senza alcun intento valutativo.

Lo schema artigianale si ritrova nelle realtà periferiche di dimensioni medie, nelle quali il numero delle aziende sottoposte a obbligo risulta inferiore o prossimo alle mille unità, analogamente alla consistenza delle liste di disabili. Gli operatori sono pochi, le attività hanno carattere complesso, richiedono una forte capacità di elaborare informazioni, conoscenze, esperienze, quale può essere garantita da una professionalità diffusa all'interno del servizio, con competenze condivise tra tutti gli operatori. In questo contesto, la struttura organizzativa prevede ruoli e compiti degli operatori scarsamente differenziati

e meccanismi di coordinamento poco formalizzati ma ugualmente efficaci, basati su una visione condivisa del servizio e su una comune matrice culturale. L'elemento fondamentale per garantire un livello di efficacia costante nel tempo è la trasmissione delle conoscenze e delle informazioni tra tutti gli operatori e la capacità di selezionare operatori con le qualità adatte. Il modello richiede una visione integrata del processo e un'azione precisa di pianificazione, realizzazione e verifica dei processi inerenti il collocamento dei disabili.
I rapporti personali con i clienti, disabili o aziende, rappresentano un fattore determinante per il successo degli interventi di collocamento mirato. Le informazioni risiedono prevalentemente nella memoria personale degli operatori, anche se questa viene affiancata sempre più da sistemi informatizzati di elaborazione dei dati.
Destinato a realtà di dimensioni contenute, consente di rispondere con flessibilità alle istanze degli interlocutori garantendo un buon livello di efficacia e di efficienza. Esso si riscontra in cinque province lombarde: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio.

Il modello burocratico sposa le caratteristiche principali del paradigma weberiano ed è orientato al raggiungimento dell'efficienza per mezzo della standardizzazione dei processi operativi. Tutte le componenti del servizio presentano una specializzazione e i criteri operativi sono applicati uniformemente a tutte le parti dell'organizzazione, limitando la ricerca di soluzioni differenziate che rispondano flessibilmente alle istanze degli interlocutori. La specializzazione degli operatori e la standardizzazione delle routine operative è particolarmente indicata nei contesti caratterizzati da un dinamismo assai contenuto. Le decisioni strategiche e operative sono accentrate al vertice ed è attribuito un peso determinante alle relazioni di tipo gerarchico. Questo modello appare una eredità delle modalità organizzative tradizionali della pubblica amministrazione ed esprime le sue qualità in contesti altamente stabili e prevedibili, caratterizzati da un numero piuttosto elevato di interlocutori da soddisfare. Sembra introdotto solo in due province, Mantova e Pavia, che presentano condizioni di sostanziale stabilità economica e istituzionale e un settore industriale notevolmente sviluppato, che pertanto offre opportunità concrete di collocamento mirato.

Il modello professionale si sta diffondendo in Lombardia. Esso si è consolidato in quelle realtà provinciali caratterizzate da maggiore dinamismo e dalle dimensioni quantitative più consistenti. Il personale è generalmente più numeroso rispetto ai servizi caratterizzati da modelli diversi ed è altamente qualificato, in grado di attuare metodologie complesse. È il modello tipico del terziario avanzato, in particolare dei servizi destinati alle persone e alle imprese. L'attività presenta caratteristiche relativamente stabili e richiede competenze specialistiche. Gli operatori sono responsabilizzati sul conseguimento dei risultati e godono di relativa autonomia; le norme comportamentali derivano prevalentemente dalle professioni di riferimento degli operatori. I processi operativi tendono a diventare più sofisticati e a fronte di ciò si manifesta una maggiore formalizzazione delle procedure per garantire un livello adeguato di efficacia e di efficienza. Il numero più elevato di operatori impegnati nel servizio, sia come dipendenti, sia come prestatori d'opera, rende cruciale il processo di coordinamento delle risorse umane e il trasferimento di conoscenze e informazioni. In questo contesto, il ruolo del responsabile del servizio CMD si esprime nella definizione di uno schema di azione integrato che consenta una visione sistemica e un attento monitoraggio degli esiti del processo. Grazie alle professionalità presenti, il modello

professionale riesce a garantire un buon grado di flessibilità come risposta a istanze diversificate.
Questo schema organizzativo è rintracciabile nell'azione svolta dai servizi del collocamento di Milano, Varese, Bergamo, Brescia.

CONCLUSIONI

Gli elementi raccolti ed elaborati nel corso delle interviste realizzate con la collaborazione dei responsabili dei Servizi del Collocamento Obbligatorio rappresentano un materiale ampio e prezioso che consente di interpretare la realtà regionale sotto molteplici profili.
Il più evidente, appare l'aspetto quantitativo, riferito agli indicatori che rivelano le dimensioni del servizio e il trend dei collocamenti. I dati numerici non illustrano però le modalità organizzative e gli schemi per l'azione sottesi a ciascuna realtà provinciale.
Dalla descrizione dei processi operativi, in particolare dall'analisi delle modalità di attuazione del collocamento mirato, si comprendono invece con maggiore profondità le caratteristiche dei modelli operativi e le linee evolutive del servizio, proiettato sempre più verso la generazione di valore pubblico attraverso la sperimentazione di criteri di intervento innovativi che favoriscano la convergenza delle istanze del diente disabile e del diente impresa, attraverso la creazione di sinergie che derivano dall'apporto congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel sostegno al lavoratore disabile.
Emerge un panorama diversificato e in evoluzione, caratterizzato dalla compresenza di modelli organizzativi che sono storicamente determinati da una serie di fattori di complessità ambientale: in particolare il tessuto produttivo locale, le caratteristiche ambientali, la cultura, le dimensioni dell'utenza. Quest'ultimo fattore, pur non essendo l'unica determinante, si rivela di grande rilevanza nella definizione delle modalità operative del Servizio: un numero contenuto di interlocutori consente infatti di mantenere rapporti personali con i clienti, di fare affidamento sulla memoria degli operatori, di mantenere reti di relazioni informali ma ugualmente efficienti con altri enti del territorio, confidando nella disponibilità e nelle competenze dei responsabili. L'aumento delle dimensioni genera una tensione sulle risorse del Servizio e crea l'esigenza di razionalizzare gli interventi per garantire un livello di trattamento omogeneo e qualitativamente conforme alle aspettative dei clienti, rendendo più sistematici gli interventi e garantendo un flusso regolare e certo di informazioni. Dunque, al crescere del numero di interlocutori, si manifestano modelli organizzativi più sofisticati, nei quali il rapporto con i clienti non è più diretto ma viene mediato attraverso regole e procedure, specialmente con l'ausilio della tecnologia informatica, le informazioni sono raccolte ed elaborate in modo sistematico, affidandosi non più alla memoria del singolo ma alle potenzialità dello strumento informatico, le reti di relazioni con gli altri enti del territorio sono formalizzate.
In questo quadro le competenze degli operatori, in particolare dei responsabili del Servizio, si rivelano di fondamentale importanza: in esse risiede la chiave della generazione di valore pubblico e perciò meritano una considerazione particolarmente attenta nel quadro delle politiche attive del lavoro.

BIBLIOGRAFIA

Albini P., Crespi M., Di Seri E., *Il nuovo diritto al lavoro dei disabili*, CEDAM, Padova 2000

Albini, P. Di Seri E., a cura di, *Diritto del lavoro*, Guerini, Milano, 1999

Amoroso G., Di Cerbo V., Maresca A. *Il diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2001

Ballestrero, M. V. *Diritto del lavoro : domande e percorsi di risposta* , Giuffrè, Milano 2001

Battafarano G., Fontana G. P., *I nuovi lavori dell'handicap. Un percorso attraverso la Legge n. 68 per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili* Franco Angeli 2001

Boyatzis R. E., *The competent manager*, John Wiley & Sons, New York, 1982

Canevaro A. - Ianes D., *Diversabilità. Storie e dialoghi nell'anno europeo delle persone disabili*, Centro Studi Erickson 2003

Carinci F. [et al.], *Diritto del lavoro*, UTET, Torino, 2003

Causin P., De Pieri S., *Disabili e società. L'integrazione socio-lavorativa in prospettiva europea* , FrancoAngeli 1999

Cervellin D., *Disabili. Come trasformare un limite in un'opportunità* , Marsilio Editori, Venezia, 2003

Cinelli M., Sandulli P., Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla Legge n. 68 del 1999 Giappichelli, Torino

Delle Chiaie M. C. *Disabilità e garanzie sociali. Integrazione e opportunità della persona disabile*, Edizioni Interculturali 2002

Galantino L., *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino 2003

Ghera, E., *Diritto del lavoro : il rapporto di lavoro* , Cacucci, Bari, 2002

Giordani M. G., *Disabili, tecnologie e mercato del lavoro. Opportunità e vincoli per l'inserimento*, Etas, Milano, 1995

Istat, *I disabili / Sistema statistico nazionale*, Istituto nazionale di statistica, Roma, 1995

Lucifredi di Clara E., *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2002

Mintzberg H., *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1986

Pera G., *Diritto del lavoro* , Cedam, Padova, 2000

Provincia di Torino, *Disabilità e apprendimento. L'esperienza di un laboratorio per la massima autonomia dei disabili psichici*, 1993

Rebora G., *Manuale di Organizzazione Aziendale*, Carocci, Roma, 2002

Rusciano M., Treu T., *Diritto del lavoro* , Giappichelli, Torino,1995

Allegato 6

Progetto "Esecutore dei servizi amministrativi"
realizzato dal Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo della Fondazione Don Gnocchi-Onlus.

Anno formativo 2002/03

Struttura
n. ore 200 teorico/pratiche
n. ore 250 stage
Totale ore 450

Utenza
8 allievi disabili fisici, in possesso del titolo di scuola media inferiore che hanno superato una prova di selezione.

L'attività, iniziata il 09 ottobre 2002 e conclusa il 03 aprile 2003, è stata finanziata con il Fondo sociale europeo 2002.

Obiettivi
Il corso ha avuto come obiettivo generale quello di promuovere l'integrazione di giovani soggetti disabili ed è stato finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esecuzione, quanto più autonoma possibile, delle mansioni tipiche del lavoro di Esecutore dei Servizi Amministrativi e più comunemente d'ufficio.
Inoltre il Comune di Milano ha dato la sua disponibilità attraverso una partnership, in funzione della figura professionale in uscita, alla frequenza agli stage e ad una futura, eventuale assunzione, presso i propri servizi.
In considerazione della tipologia dell'utenza, della motivazione generalmente manifestata e, soprattutto, della finalità ultima del corso – l'inserimento nel mondo del lavoro – si è scelto di avvicinare il più possibile l'esperienza formativa a quella della realtà aziendale.

Il corso è stato diviso in due fasi distinte per organizzazione e metodologia: una prima fase di formazione di base (in aula), ed una successiva dedicata alla realizzazione dei tirocini lavorativi.
Nella fase di tirocinio l'obiettivo è stato di mettere in pratica in ambiente lavorativo, tutte le conoscenze acquisite.
I corsisti hanno sperimentato i tempi e i modi dell'attività produttiva, abbandonando la situazione "protetta" del corso.
E' stato effettuato un monitoraggio dell'attività di stage. A questo proposito sono state predisposte delle schede per l'osservazione degli allievi durante tale attività. Questa attività ha avuto lo scopo di analizzare l'inserimento dell'allievo da un punto di vista relazionale, comunicativo e di capacità operativa.

Oltre a questo si è voluto misurare il clima aziendale in relazione all'inserimento di un disabile.
Durante il percorso formativo e lo stage in azienda inoltre sono state richieste agli allievi, nell'ottica della certificazione di qualità ISO 9001, delle valutazioni riguardanti i docenti e i tutor e proposti dei questionari di customer satisfaction rivolti ad allievi e alle aziende.

I tirocini lavorativi, che hanno coinvolto tutti e otto gli allievi iscritti al corso, sono stati realizzati grazie alla stipula di una convenzione con il Comune di Milano, tranne per due allievi, che hanno svolto l'attività presso Trenitalia.
La maggior parte degli allievi ha avuto mansioni del tutto coerenti con il percorso formativo svolto in aula.

Gli stage hanno avuto un'alternanza tra l'attività di segreteria/informatica, l'archivazione, la gestione del protocollo e altro.

Complessivamente, è possibile sostenere che la frequenza agli stage ha consentito agli allievi, oltre che di consolidare, di ampliare ulteriormente le proprie competenze professionali.

Risultati
In genere le aziende si sono dimostrate molto disponibili nei confronti degli allievi, sia nella identificazione del tipo di lavoro da assegnare loro, sia nella attenzione rivolta alla crescita professionale di ciascun tirocinante.

Per quanto concerne gli **esiti occupazionali**, quattro degli otto allievi idonei sono stati assunti o sono in borsa lavoro, presso le aziende.

Riferimenti:
Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS – Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo
Direttore Dott. Saverio Lorini – Coordinatore Massimo Carlet Tel. 02 40308328 -424
www.dongnocchi.it cefos@dongnocchi.it

Allegato 7

"Operatore lavori ufficio, operatore cartotecnico, operatore florovivaista"
Corso formazione al lavoro allievi disabili (Flad) polivalente in più figure professionali
realizzato dal Centro di formazione professionale Padre Piamarta di Milano - Associazione Formazione G. Piamarta (A.F.G.P)

Anno formativo 2002/03 IV annualità
Il progetto quadriennale è stato avviato nell'anno formativo 1999/2000

Struttura del corso di durata quadriennale
totale ore corso annuale 1050 di cui
ore di formazione di base 150 ore (cultura)
ore di abilità trasversali 280 (educazione fisica e motoria, espressività grafica, abilità sociali)
ore di formazione tecnico specialistica 280 (laboratorio cartotecnica, laboratorio florovivaismo, laboratorio ufficio, laboratorio manutenzione)
ore di tirocinio formativo 340

Utenza persone con disabilità psichica-difficoltà di apprendimento
24 allievi in uscita dall'obbligo scolastico; presenza femminile 25%.

Finanziamento:
Finanziamento Regione Lombardia/Provincia di Milano.

Metodologia
Il percorso formativo degli Allievi, dopo il primo anno in cui si privilegia l'osservazione del comportamento e la rilevazione delle abilità personali, viene personalizzato in relazione alle attitudini ed alla situazione personale dell'allievo.
Vengono costituiti dei gruppi omogenei in relazione agli obiettivi ed abilità da raggiungere.
Al termine del 2° anno gli allievi vengono inviati in un primo periodo di tirocinio formativo allo scopo di valutare le loro capacità lavorative.
L'allievo è inviato in azienda con accompagnamento di un docente. La presenza del docente si riduce a mano a mano che prosegue il tirocinio.
Al quarto anno l'obiettivo del corso è l'inserimento lavorativo: 340 ore di tirocinio con monitoraggio di un docente.
Ogni allievo è seguito da un Tutor che si occupa di tenere collegati il C.F.P. e tutti gli Enti che si occupano dell'utente.
Alle famiglie degli utenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie al collocamento lavorativo dei propri figli.

Monitoraggio/mantenimento

Gli allievi inseriti sono stati monitorati dal coordinatore di settore nelle prime settimane di lavoro, oltre che fornire l'opportuna assistenza alle aziende e alle famiglie.
Il Centro è un punto di riferimento costante nel tempo per le aziende e per l'utenza, intervenendo a richiesta nelle situazioni di difficoltà che possono insorgere.

Risultati:

Al termine del corso nell'anno formativo 2002-2003 risultano collocati 11 allievi di cui:

2 in aziende del settore industriale
6 in aziende del settore grande distribuzione
2 in una cooperativa sociale
1 in una azienda del settore editoriale.

Le aziende sono ubicate in Milano e nell'immediato hinterland (Vimodrone, Cernusco, Cormano).

Referenti :

Coordinatore Generale A.F.G.P. e Direttore C.F.P: Padre Giacomo Marietti
Coordinatore di Centro: Prof.Vincenzo Radaelli
Coordinatore di settore : Prof.Lorenzo Cuomo

Centro Padre Piamarta
Via Pusiano 52 Milano
Tel. 02/26300686 fax 02/26300231
E-mail : piamarta@afgp.it

Allegato 8

Progetto "Formazione inserimento lavorativo disabili"
realizzato dal Centro di formazione professionale Fondazione Clerici di Lodi

Anno formativo 2002/03.

Struttura del corso

Totale ore corso	550 di cui
Formazione	200
Tirocinio	350

Obiettivi

Questo progetto, finalizzato all'inserimento lavorativo di disabili maggiori di 18 anni, è nato dall'esigenza di promuovere l'inserimento in ambito lavorativo dei soggetti iscritti al collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/99. Infatti tale legge, avendo aumentato le opportunità di integrazione lavorativa per i soggetti invalidi, ha evidenziato la necessità di gestire il rapporto domanda/offerta in modo da salvaguardare sia i bisogni dei contesti lavorativi aziendali che le caratteristiche peculiari delle persone.

Il progetto non si è configurato come un'attività corsuale tradizionale con obiettivi di apprendimento già chiari e predefiniti, ma gli obiettivi sono dati per ciascun utente dal gap esistente fra le conoscenze e le abilità pregresse e le competenze necessarie per ricoprire una posizione lavorativa individuata. Infatti il progetto non ha fatto riferimento ad una particolare figura professionale, ma a concrete postazione di lavoro individuate in specifici contesti aziendali.

Di conseguenza, pur essendo stato un percorso di gruppo, ha rimandato a una forte personalizzazione del processo di apprendimento e quindi gli obiettivi specifici erano da ricercarsi nelle singole progettazioni individualizzate.

In termini generali, comunque, il progetto ha mirato al

- rafforzamento delle autonomie personali,
- acquisizione di una positiva immagine di sé,
- sviluppo di competenze comunicativo-relazionali funzionali all'integrazione in un ambiente di lavoro,
- potenziamento di abilità professionali di base spendibili in contesti lavorativi, anche attraverso la formazione in azienda.

La metodologia di base

La metodologia adottata per realizzare un funzionale ed efficace intervento di formazione per disabili è basata sulla creazione di un progetto specifico per ciascun allievo intenzionalmente costruito a misura del soggetto e capace di orientarne il percorso formativo verso traguardi concreti e spendibili nella prospettiva dell'inserimento lavorativo.

Un progetto che nasce in continuità educativa con le precedenti esperienze scolastiche e/o professionali e che mira all'educazione globale della persona e non unicamente all'aspetto lavorativo o professionale. Il punto di partenza per la costruzione del progetto personalizzato è rappresentato dalla fase di "osservazione e valutazione" preliminare all'avvio del vero e proprio processo di formazione.

Tale fase risponde all'esigenza di effettuare una più approfondita e sistematica rilevazione in situazione delle abilità e dei deficit dell'allievo disabile in ingresso e si conclude con la definizione del profilo funzionale del soggetto, ossia con la rielaborazione e riformulazione in termini operativi dei dati di conoscenza provenienti dalla sua diagnosi funzionale.

In altre parole, dalla conoscenza teorica e documentale del soggetto, grazie alla fase di "valutazione ed osservazione" si perviene alla "misurazione effettiva e contestualizzata" dei punti di forza e debolezza dell'allievo.

Il passo successivo è costituito dalla determinazione dei fabbisogni formativi, cui si perviene mettendo a confronto gli elementi contenuti nel profilo personale dell'allievo (così come sono emersi dalla fase osservativa) con gli obiettivi formativi traguardo propri del percorso di formazione professionale di riferimento.
I fabbisogni formativi esprimono il gap di abilità e competenze che il soggetto sarà chiamato ad annullare durante la formazione ed al tempo stesso indicano le mete di apprendimento da tradurre in obiettivi formativi.
Proprio la definizione degli obiettivi formativi, di lungo, medio e breve periodo, conclude la fase iniziale di valutazione e segna l'inizio della fase di programmazione dell'intervento, che si realizza di norma attraverso questi passaggi:

- definizione degli obiettivi generali educativi e professionali;
- definizione degli obiettivi formativi delle diverse aree di apprendimento;
- disposizione in ordine gerarchico degli obiettivi;
- costruzione del programma di insegnamento specifico delle diverse aree di apprendimento.

Proprio per la presenza di soggetti che incontrano difficoltà insormontabili nelle fasi della concettualizzazione e generalizzazione degli apprendimenti, si privilegiano didattiche centrate sull'operatività, sulla dimostrazione d'arte dell'insegnante, sulla ripetitività dei gesti e delle prestazioni, sul rinforzo verbale, sulla motivazione al fare, su compiti di breve durata ed immediatamente gratificanti dal punto di vista degli esiti.
Lo Stage in azienda è presente in tutti i percorsi e rappresenta il completamento dell'attività formativa.
Costituisce un vero e proprio strumento di professionalizzazione, importante non solo per verificare gli apprendimenti acquisiti e la tenuta in ambito lavorativo, ma per sviluppare competenze professionali, capacità personali e comportamenti organizzativi che favoriscono anche il futuro del processo di transizione al lavoro.
Inoltre, ogni progetto formativo per disabili non può essere portato avanti senza un lavoro di rete con diverse agenzie esterne. In particolare:

- le famiglie che devono condividere gli obiettivi, i contenuti e le modalità dell'azione formativa e collaborare con l'equipe dei formatori per l'educazione degli allievi nel periodo extrascolastico;
- i servizi Socio-assistenziali per la diagnosi funzionale, per interventi di supporto, e la gestione della fase in uscita dal percorso formativo e di accompagnamento al lavoro;
- i Servizi per l'Inserimento Lavorativo, Centri per l'impiego per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili;
- le aziende, le Associazioni imprenditoriali e sindacali per facilitare la realizzazione degli stage, l'inserimento degli allievi al lavoro e garantire un ritorno di informazioni in termini di spendibilità reale della formazione proposta.

Ultima fase – ma soltanto per ordine di esposizione - è quella del controllo e della valutazione dei risultati. In realtà infatti essa accompagna in modo trasversale l'intero iter formativo e si sviluppa con il concorso dell'intera equipe dei formatori, sulla base di una metodologia condivisa, che ricorre a specifici strumenti e tecniche per la verifica dei risultati di apprendimento

Attività/Organizzazione
Poiché il progetto perseguiva gli inserimenti lavorativi "Mirati" in aziende, era strettamente radicato nella realtà produttiva del lodigiano, e in connessione con i servizi per l'impiego di riferimento.
In questo modo il CFP è diventato partner dell'azienda e ha messo in essere le seguenti attività:

- ξ analisi del contesto e dell'organizzazione aziendale per individuare le postazioni di lavoro, le mansioni, i compiti, i tutor, e raccogliere informazioni utili alla buona riuscita del progetto;
- ξ analisi delle caratteristiche professionali e personali dei soggetti invalidi iscritti alle liste del collocamento obbligatorio;
- ξ una formazione finalizzata ad acquisire conoscenze ed abilità necessarie per ricoprire la postazione di lavoro individuata anche con momenti di formazione in azienda e tirocinio;
- ξ adeguate azioni di accompagnamento e supporto alla transizione;
- ξ monitoraggio dell'inserimento lavorativo.

Facendo sempre riferimento alla logica di una programmazione individualizzata, nel rispetto delle potenzialità dei singoli utenti, il percorso formativo era così strutturato:
accoglienza/orientamento
formazione
tirocinio
accompagnamento al lavoro
follow-up

Monitoraggio/Mantenimento occupativo
Il monitoraggio costante nel tempo, anche oltre il percorso formativo, è indispensabile per il mantenimento occupativo, infatti permette di intervenire tempestivamente nelle situazioni critiche che si possono verificare in quanto la struttura formativa che ha collaborato alla realizzazione del progetto di inserimento diventa il punto di riferimento per qualsiasi problema sia per l'utente che per l'azienda. Paradossalmente il numero di utenti in carica alla struttura formativa aumenta ogni anno, ma senza che siano presenti momenti formalizzati e strutturati di monitoraggio. Il follow-up, che è una delle fasi più importanti dell'inserimento e del mantenimento occupativo di persone in difficoltà, viene generalmente fatto nei ritagli di tempo e in modo informale dal personale del CFP.
Le metodologie adottate e il "servizio" di mantenimento occupativo (comuni per altro ai vari centri della Fondazione Clerici che si occupano di disabili) sono gli elementi cardine di risultati importanti ottenuti negli ultimi quattro anniche si riassumono in n. 78 inserimenti lavorativi nelle aziende del territorio di Lodi attivando 78 convenzioni ai sensi della L. 68/99.

Risultati
I principali risultati ottenuti dal progetto sono stati per 4 utenti:

- ξ inserimento mirato di 4 utenti in azienda, in ambiente di lavoro reale, e non semplicemente in contesti "protetti" (Cooperative sociali di lavoro ecc...) di soggetti invalidi, valorizzandone il potenziale e le capacità residue;
- ξ servizio alle aziende soggette all'obbligo di assunzione di lavoratori invalidi che hanno in questo modo la possibilità di avvalersi di personale formato e preparato a svolgere mansioni realmente utili ai processi lavorativi.
- ξ superamento di stereotipi culturali, che fanno sì che il disabile venga considerato come assolutamente incapace di produrre lavoro utile all'azienda, e pertanto destinato a rimanere in strutture socio-educative.

Gli allievi sono stati occupati presso aziende nei settori della meccanica, della grande distribuzione, in ente pubblico.

Referente
Ganassali Rosalba
CFP Fondazione Clerici
Via P. Gorini, 6
26900 Lodi
Tel. 0371426505
ganassali@clerici.lombardia.it

Allegato 9

Progetto "Transito" (Formazione e accompagnamento al lavoro- addetto/a lavorazioni artigiane)
realizzato dal Centro di formazione professionale polivalente del Comune di Lecco

Anno formativo 2002/03

Dispositivo multimisura svantaggio FSE Bando n. 51

Struttura corso:

modulo teoria e cultura del lavoro	ore 32
modulo laboratorio	ore 268
modulo stage	ore 300
Allievi	9

Le attività del Centro di Formazione Professionale Polivalente si inscrivono nell'azione di sistema svolta dal Centro Servizi Formativi del Comune di Lecco nell'ambito di un "accordo di programma" fra ASL, Provincia, Comune di Lecco, Comunità Montana e settanta Comuni del territorio.
Gli interventi rientrano nella programmazione territoriale approvata annualmente dalla Conferenza degli Enti.
Il Centro interviene esclusivamente sulle fasce deboli del sistema e ai suoi servizi si accede solo nel quadro di un intervento sociale complessivo che vede l'interazione fra i diversi soggetti coinvolti (Centro, Comuni, Servizi specialistici e territoriali, Scuole, Comunità).

Il finanziamento dell'attività è costituito dalle risorse degli Enti aderenti e dai dispositivi regionali e provinciali del Fondo sociale europeo.

Il Centro gestisce nell'area dei disabili offerte di orientamento, formazione, inserimento lavorativo.

Gli interventi sono svolti in stretta relazione con il Centro per l'Impiego-Servizio Collocamento Obbligatorio/Servizio Collocamento Mirato Fasce Deboli che opera su delega dei Comuni, con il quale si confrontano le ipotesi di lavoro per evitare sovrapposizioni di interventi, ottimizzare le risorse e le informazioni, scambiare le competenze.
Esiste una forte relazione col sistema locale della Cooperazione Sociale (Consorzio CONSOLIDA) caratterizzato dalla presenza di convenzioni, da collaborazioni operative e progettuali.
Il Centro è insieme strumento e volano di interventi per i Servizi sociali e specialistici del territorio (Comuni, ASL, CPS, Neuropsichiatrie, Comunità) e quindi fortemente connesso con l'intervento socio-sanitario. Il Centro, inoltre, lavora con le famiglie su percorsi di auto-aiuto e formazione alla genitorialità.

L'AZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELL'AREA DISABILITA'

Il Centro si caratterizza per un rapporto con le aziende che le riconosce interlocutori importanti nei processi di inserimento e non solo destinatari dell'intervento. Questo significa che l'assolvimento dell'obbligo di legge viene interpretato come occasione per convenire insieme, Centro e Azienda, su quali ipotesi di inserimento siano possibili e opportune all'interno del ciclo produttivo/organizzativo, e quindi la scelta del soggetto da inserire viene concordata, condivisa e preparata.
Questo consente da un lato di avere più aziende disponibili all'inserimento all'interno delle quali operare la scelta di chi e come inserire, dall'altro di curare una specifica fase formativa dei soggetti, preliminare all'ingresso al lavoro, già conoscendo le caratteristiche dell'azienda verso la quale orientare il soggetto. Il tirocinio viene seguito dall'operatore che modula la sua presenza sulle *esigenze del soggetto e del contesto* con presenze che possono essere continuative per una fase e di monitoraggio costante in quelle successive. Si fa dapprima compagno di lavoro e poi supervisore dell'intervento. Questa modalità rassicura molto sia il soggetto che l'ambiente. Lungo il percorso sono previste tappe di verifica anche attraverso schede di

valutazione e autovalutazione che consentono di leggere il grado di coinvolgimento, motivazione e integrazione del soggetto, nonché il livello di gradimento e percezione da parte dell'Azienda.

Il Centro si pone anche in un'ottica consulenziale (soprattutto per le piccole aziende) per quanto riguarda la normativa, la formulazione dei contratti, le prassi amministrative, fungendo da interfaccia con il Centro per l'impiego, le organizzazioni Sindacali, i Servizi.

Mantenimento al lavoro

Altro aspetto fondamentale è rappresentato dal ruolo di mediazione costante dei problemi che emergono con il soggetto, con il gruppo di lavoro, con le famiglie e l'azienda, svolgendo un compito di facilitatore delle situazioni. L'Azienda si vede in questo modo tutelata dal riverberarsi di tutti quegli aspetti che pur non essendo di natura lavorativa si ripercuotono sulla vita aziendale (dinamiche relazionali, comportamenti problema, interferenze familiari, pratiche amministrative connesse a esigenze di salute e certificazioni diverse ecc.).
Parallelamente questo ruolo consente di contenere al minimo assenze e difficoltà del soggetto originate dalla limitata capacità di gestire problemi e situazioni.

Elemento fondamentale è la scelta del Centro di ***garantire nel tempo, anche ad assunzione avvenuta***, un rapporto periodico e all'esigenza con il soggetto e con l'azienda. Questo permette di intervenire in caso di riorganizzazione aziendale, di cambio di ruolo e mansioni, di crisi. In questo senso la collaborazione con il Centro per l'impiego rappresenta un importante elemento di forza.

In termini culturali il Centro considera l'accesso al lavoro del disabile non come un fine ultimo dell'intervento ma come uno strumento importante del processo abilitativo e di integrazione. Per questa ragione le scelte sono individualizzate e orientate a favorire meccanismi di benessere e realizzazione.
In questa ottica sono stati anche avviati percorsi "alternativi " all'inserimento lavorativo ordinariamente considerato.

RISULTATI

Dei 9 allievi n. 4 sono stati collocati con la L. 68, n. 3 sono stati inseriti in aziende artigiane con altri contratti, n. 2 si sono trasferiti. Le aziende sono prevalentemente metalmeccaniche del territorio lecchese.

COMUNE DI LECCO - Settore Famiglia e Servizi alla Persona
Dirigente : FLAVIO POLANO tel.0341/481225 – fax 0341/366237 – servizisociali@comune.lecco.it

CENTRO SERVIZI FORMATIVI
Responsabile CSF e direttore CFPP : Ruggero Plebani tel. 0341/362051 – fax 0341/286039 – centroserviziformativi@comune.lecco.it

Allegato 10

Il Centro di Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese si colloca come luogo di mediazione tra le persone disabili e il mondo del lavoro, erogando servizi integrati di informazione, valutazione e orientamento, nonché di formazione, integrazione lavorativa e monitoraggio post-assunzione, che permettono ai disabili di conseguire e mantenere una stabile e proficua collocazione lavorativa.

Dal 2000 ad oggi sono stati realizzati 112 inserimenti lavorativi, prevalentemente in aziende private operanti nella provincia di Varese attraverso le facilitazioni previste dal Collocamento Mirato Disabili, legge 68/99. A tutt'oggi il 100% delle persone inserite mantiene la collocazione lavorativa grazie anche alle azioni di monitoraggio che hanno supportato l'utente e, in alcuni casi, hanno facilitato un cambio mansione e/o azienda.

Gli utenti disabili in carico nell'anno 2003 sono stati circa 150, ripartiti nelle seguenti attività:

1. **corso di Formazione al Lavoro Allievi Disabili** (F.L.A.D.) finalizzato all'acquisizione di un semplice profilo professionale (articolato in 2/4 anni per un totale massimo di 4.000 ore);
2. **corso di Formazione per l'Inserimento al Lavoro** (F.I.L.D.), finalizzato a fornire una preparazione professionale di base realizzato all'interno dell'Azienda Bticino di Varese (la durata del corso varia dai 3 mesi ad un anno);
3. **inserimento Lavorativo** (I.L.) suddiviso in tre progetti: il Progetto di "Tirocinio Formativo", Il Progetto di "Borsa Lavoro" e "l'Inserimento Socio-assistenziale in Ambito Lavorativo – ILSA", realizzati in aziende, enti pubblici e cooperative di lavoro (con un percorso variabile dai 3 mesi ai 3 anni);
4. **corso di Informatica per disabili fisici** finalizzato alla formazione di professionisti in grado di utilizzare lo strumento informatico per attività in ambito di lavori d'ufficio e di segreteria ;
5. **percorso di osservazione ed orientamento per disabili psicofisici** vengono realizzati percorsi di valutazione psico-attitudinale effettuate dall'équipe multidiscipinare. L'attività realizzata durante tutto l'arco dell'anno permette di orientare correttamente utenti con disabilità psico-fisica verso percorsi formativi interni o ad altre strutture più congruenti alle caratteristiche emerse;

Di questi 150, 28 sono stati inseriti nel mondo del lavoro:

24 sono stati collocati in aziende del territorio varesino che interessano diversi settori: dalla produzione (ad esempio Siac di Cavaria, Tecar di Varese, Publicenter di Vedano, ecc) al terziario (ad esempio Esselunga di Varese, Leroy Merlin di Solbiate Arno, Iper di Varese, Autogril di Varese);

4 sono stati inseriti in progetti speciali di "Inserimento Socio-Assistenziale in Ambito Lavorativo - ILSA" (ad esempio scuola materna di Laveno Mombello, Comune di Marchirolo).

E' importante sottolineare che i progetti ILSA sono un'esperienza particolare ed unica, progettata e consolidata da questo servizio, che ha permesso l'inserimento di molti giovani

disabili, che, al termine della formazione, mantengono abilità lavorative particolarmente ridotte.
Il Progetto è finalizzato a trasformare le risorse sociali ed ambientali (scuole materne, comuni, ecc) in opportunità di integrazione per il disabile che acquisisce un ruolo sociale attivo.

Metodologie e prassi
Tutti i progetti realizzati e perfezionati in questo ultimo periodo, sono basati su metodologie e prassi che prendono in considerazione quattro livelli d'intervento:

- con le famiglie che si sentono accolte e partecipi del progetto formativo, lavorativo e più in generale di vita del figlio disabile;
- con i disabili per i quali vengono realizzati progetti individualizzati che tengono conto dei bisogni personali, delle caratteristiche e delle potenzialità professionali nonché delle autonomie personali e sociali. Tale lavoro di progettazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi viene garantito in modo sistematico dall'équipe multidisciplinare (educatori, psicologo e assistente sociale);
- con le aziende che trovano nel servizio consulenti che effettuano un sistematico lavoro di progettazione, monitoraggio e verifica del percorso di integrazione lavorativa, occupandosi di aspetti amministrativi e legislativi (Legge 68/99) oltre che di interventi tecnico-educativi che, a partire dalla ricerca di mansioni congruenti alle caratteristiche del disabile, curano lo sviluppo della professionalità e delle relazioni nel contesto, attraverso la formazione in situazione, gruppi di lavoro tra colleghi e responsabili aziendali, colloqui di sostegno, incentivi economici al disabile, ecc.;
- con il territorio che viene coinvolto per garantire una efficace e sinergica azione educativa nel "progetto complessivo" elaborato per ciascun allievo disabile.

Monitoraggio-Mantenimento al lavoro
Un punto di forza del servizio è la garanzia che viene offerto alle famiglie, ai disabili e alle aziende un costante monitoraggio successivo all'assunzione. La finalità di questo intervento è quella di garantire:
un supporto ed un affiancamento continuo nella gestione delle criticità;
un orientamento al disabile e alla famiglia nell'utilizzo delle risorse del territorio in termini di informazioni legislative e servizi preposti;
possibilità di, in caso di interruzione dell'attività lavorativa, di effettuare un percorso di nuova collocazione al lavoro.

La Responsabile del CFPIL
Dr.ssa Anna Sculli
telefono 0332.261524
fax 0332.260865
E.Mail cfpil@tin.it

Allegato 11

Progetto "Formazione per l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici: corso di restauro" realizzato dal Centro di formazione professionale "Rodolfo Vantini" di Rezzato (BS)

Anno formativo 2003/04

Struttura corso

Modulo valutazione dell'esperienza	ore 32
Formazione in situazione	ore 568

Allievi 8

Finanziamento
Fondo sociale europeo 2003

Obiettivi
Il corso si rivolge a pazienti psichiatrici seguiti dai servizi dell'Azienda ospedaliera "Mellino Mellini" di Chiari (BS). L'obiettivo del progetto è quello di fornire competenze in materia di restauro di mobili antichi da acquisire attraverso una formazione in situazione nei laboratori della cooperativa sociale ISPARO di Adro (BS) che opera da anni nell'ambito dell'inserimento lavorativo, promovendo, inoltre, iniziative di inclusione sociale di pazienti psichiatrici in stretta collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Ospedaliera di Chiari.

Il corso si articola intorno a più dimensioni che ne costituiscono anche gli obiettivi:
- acquisire le competenze specifiche che possono permettere un inserimento lavorativo all'interno del laboratorio della cooperativa , assicurandone il consolidamento, la continuità e la qualità della produzione, non escludendo la possibilità di un inserimento in laboratori artigiani della zona;
- prestare una particolare attenzione agli allievi e alle loro problematiche che nel corso possono trovare uno spazio di "accoglienza";
- permettere di trovare, o ritrovare, una dimensione lavorativa consona alle problematiche degli allievi. attraverso l'impegno su un compito manuale non banale.

Il lavoro di restauro presenta delle caratteristiche particolari: richiede pazienza, precisione, capacità di previsione e permette di vedere i risultati del proprio intervento dall'inizio alla fine, lavorando su un materiale vivo. La formazione avviene in un ambiente dove gli elementi legati alla responsabilità e alla concretezza del lavoro sono già presenti e agiscono quali fattori di maturazione, di riabilitazione e di raggiungimento di forme di autonomia più avanzate.

L'intreccio delle dimensioni relazionali e di competenze trasversali e specifiche fa sì che l'attenzione degli operatori sia bilanciata su questi tre aspetti: la presenza di personale eterogeneo (a formazione tecnica e a formazione psico pedagogica) mette in campo una varietà di competenze e permette di sviluppare una delle funzioni più importanti, quella dell'accoglienza, intesa come realizzazione di uno spazio in cui i malati hanno la possibilità di esprimersi e stabilire relazioni, trovando il senso delle cose cioè partecipando.

I servizi psichiatrici, dal canto loro, non restano sullo sfondo del corso. Insieme a questi servizi sono state individuate le persone che avrebbero potuto frequentare, e a quali condizioni ed insieme si cerca di far combaciare i pezzi come in un puzzle, ciascuno dal proprio osservatorio, e di integrarli in un progetto.

Il corso di restauro è la messa in campo di una possibilità diversa, non alternativa alla cura, ma che integra il percorso terapeutico – riabilitativo e a volte ne decide la direzione.

Il corso è basato su una forte collaborazione con la cooperativa sociale ISPARO, facente parte di un partenariato di sviluppo locale, formato da cooperative sociali ed istituzioni locali, che sta realizzando due Iniziative Comunitarie Equal con l'obiettivo di sperimentare percorsi di inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici e azioni trasformazione di aree del territorio abbandonate o degradate per riqualificarle in luoghi della qualità sociale in linea con gli indirizzi di Agenda 21 relativi allo sviluppo sostenibile. Attraverso queste azioni si cerca di realizzare nuovi posti di lavoro, anche attraverso l'espansione di settori produttivi in cui opera la cooperativa.
Il corso finanziato dal FSE, permettendo l'acquisizione di professionalità specifiche, è quindi funzionale alle Iniziative Equal che per loro natura tendono a definire le condizioni generali, le buone prassi e le azioni di sistema.

Risultati attesi
Solo fra alcuni mesi sarà possibile fare bilanci rispetto al futuro lavorativo dei pazienti, che già da adesso è una delle questioni più forti da essi poste.
Indicazioni importanti sono, invece, emerse circa le modalità da attuare per realizzare l'integrazione tra servizi del comparto sanitario e quelli della formazione, del lavoro e del sociale. Integrazione che è indicata dalla comunità scientifica come condizione indispensabile per dare una risposta corretta e articolata alla complessità della malattia mentale. Complessità che deriva da problematiche che investono diversi ambiti della vita, da quello famigliare a quello sociale, da quello clinico-sintomatologico a quello relazionale, da quello lavorativo a quello residenziale.

Ente Promotore:
Centro di Formazione Professionale "Vantini"
Via Caduti di P.zza Loggia 7/B
25086 REZZATO (BS)
tel 030 2791576
Direttore: Roberto Zini

Sede formazione in situazione:
Cooperativa Soc. Isparo
Cascina Ca' de Pole
25049 ISEO (BS)
Tel 030 98221902
Presidente: Claudio Vavassori
Referente per il corso di restauro: Claudia Gerelli

Dipartimento di Salute Mentale
Azienda Ospedaliera M.Mellini
Viale Mazzini 4
25032 CHIARI
tel 030 71021
Responsabile Dipartimento: Dott. Andrea Materzanini
Direttore Generale: Gabriele Tonini

All. 1

REGIONE LOMBARDIA · LA GIUNTA ·

DELIBERAZIONE N° VII / 13628 Seduta del 14 LUG. 2003

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
~~GUIDO DELLA FRERA~~
ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO
Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore Alberto Guglielmo

REGIONE LOMBARDIA · SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE ·

CONFRONTO UFFICIO

Oggetto CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 68/99 PER LE AGEVOLAZIONI A FAVORE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER LE ASSUNZIONI DI DISABILI

Il Dirigente Formazione e Mercato del Lavoro Renato Pirola

Il Direttore Generale Formazione Istruzione e Lavoro Renzo Ruffini

L'atto si compone di 4 *pagine*
di cui 2 *pagine di allegati,*
parte integrante

N° 489
2-7-03

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n° 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59" ed in particolare l'art.4 c.1 che stabilisce che con legge regionale vengano disciplinate l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti col decreto medesimo, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

VISTO inoltre le lett.a) ed e) del c.1. del citato art. 4 che prevedono l'attribuzione – tra l'altro - delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili alle Province e la gestione ed erogazione dei servizi connessi a tali funzioni e compiti tramite le strutture provinciali denominate "Centri per l'impiego" ;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1999 n.1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" attuativa del citato d.lgs.469/97 ed in particolare:

- l'art. 6 - lett. b) e c) - che attribuisce alle Province le funzioni e i compiti relativi – tra l'altro – alla costituzione delle rete dei centri per l'impiego ed al collocamento obbligatorio dei disabili
- l'art.9 - c.12 e 13 – che stabilisce che le province, per la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti alle stesse attribuiti ai sensi del citato art. 6, si avvalgano dei centri per l'impiego e che fino all'attivazione completa della rete, i centri per l'impiego sono costituiti dalle strutture delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, trasferite alle province ai sensi del citato d.lgs.469/97;

VISTA la legge 12 marzo 1999 n.68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili" finalizzata alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e che prevede strumenti e modalità per l'erogazione dei servizi del collocamento obbligatorio;

VISTO in particolare l'art. 13 della citata legge 68/99 che istituisce il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili con apposita dotazione finanziaria annuale per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l'inserimento mirato dei disabili attraverso la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art.11 della legge medesima, nei limiti della disponibilità del Fondo stesso;

RICHIAMATI :

- il Programma regionale di sviluppo, approvato con d.c.r. VII/39 del 10 ottobre 2000 ed in particolare l'obiettivo specifico 5.3.2. che pone – tra l'altro- il duplice obiettivo dell'attivazione di politiche attive rivolte alle fasce deboli nonché al sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili attraverso l'applicazione dei benefici messi a disposizione dalla L.68/99;
- la d.c.r. 355 del 20 novembre 2001 "Piano d'azione regionale per l'occupazione 2001/2003" che al fine di sostenere e migliorare la situazione occupazionale dei disabili pone l'obiettivo dell'attivazione di percorsi integrati che accompagnino contestualmente l'inserimento lavorativo e quello sociale, favorendo l'uscita dal circuito assistenziale con il consolidamento dell'integrazione culturale, sociale e produttiva;

- il D.P.E.F.R. 2003/2005, approvato con d.c.r. 620 del 22 ottobre 2002, laddove il processo di riforma del mercato del lavoro conseguente anche alla riforma delle modalità di incrocio domanda offerta di lavoro poggia - tra gli altri - il suo fondamento sulla centralità dell'utente e sull'approccio preventivo nei confronti della disoccupazione con particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei disabili;
- il Programma operativo della Regione Lombardia 2000/2006, approvato dalla Commissione con decisione C (2000) 2070 CE del 18/9/00, e il Complemento di programmazione, approvato con d.g.r.2793 del 22 dicembre 2000, che promuovono interventi rivolti all'inserimento lavorativo e reinserimento dei gruppi svantaggiati con particolare attenzione ai disabili con il FSE ob.3 Misura B1;
- il Programma triennale della formazione professionale della Regione Lombardia, approvato con d.c.r. VII/631 del 19 novembre 2002 che richiama in particolare fra le "funzioni"sviluppate nell'ambito delle politiche del lavoro quelle a sostegno di soggetti appartenenti a categorie deboli attraverso incentivi alle imprese per l'assunzione, azioni di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro;

VISTO il D.M. n. 91 del 13 gennaio 2000 recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale ed in particolare l'art. 6 che individua criteri per la valutazione dei programmi presentati dai datori di lavoro privati per l'inserimento lavorativo di disabili, ai fini dell'ammissione agli incentivi previsti dall'art.13 della citata l.68/99;

VISTA la dgr. 2 luglio 2001 n.5341 che in fase di prima applicazione della richiamata legge 68/99 provvede:

- ad individuare le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni previste ex art.13 della citata l. 68/99 e a ripartire alle Province, sulla base di omogenei indicatori, la quota del Fondo nazionale assegnata alla Regione Lombardia per l'annualità 2000 con D.M. 26 settembre 2000 pari a euro 7.461.148,00
- a prevedere l'erogazione delle risorse finanziarie alle Province con modalità a rimborso in relazione alle assunzioni in convenzione fiscalizzate poste in essere nell'anno di riferimento

VISTI inoltre:

- il d.d.g. 12 dicembre 2002 n. 25021 che in conformità alla citata d.g.r. 5341/01 provvede:
  - a ripartire fra le Province la quota del Fondo nazionale pari ad euro 5.197.381,36 assegnata per l'anno 2001 con D.M. 12 luglio 2001
  - a confermare nella disponibilità delle Province - a seguito dei rimborsi effettuati alle aziende convenzionate - le quote residue del Fondo nazionale per le annualità 2000 e 2001 impegnando a favore delle Province stesse la somma complessiva residua di euro 9.693.980,88

- il decreto Ministeriale 15 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. del 20/9/02, di assegnazione alla Regione Lombardia della quota del Fondo per l'annualità 2002 per un importo pari ad euro 5.727.856,70;

CONSIDERATO che la fase di prima applicazione della legge 68/99 può ritenersi conclusa e che le Province hanno provveduto – pur con le oggettive difficoltà attuative della legge in questione data

la debole tipologia di utenza - a consolidare l'attivazione di programmi di inserimento di disabili nel mondo del lavoro, con modalità e risultati diversificati in relazione alle singole specificità territoriali;

ATTESA la necessità, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse, di modificare gli indicatori di riparto del Fondo annuale previsti dalla richiamata dgr. 5341/01, adeguandoli maggiormente agli effettivi esiti delle politiche territoriali provinciali di inserimento di disabili, attraverso l'uso dello strumento convenzionale fiscalizzato e non, secondo gli indicatori riportati nell'all.1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del consolidato processo di decentramento di compiti e funzioni alle Province a seguito del quale il momento erogativo del servizio all'utenza si qualifica come la effettiva attuazione delle politiche territoriali provinciali finalizzate a promuovere e a migliorare sempre più l'occupabilità dei disabili in attuazione degli obiettivi fissati dagli interventi di programmazione regionale e che in coerenza al principio di sussidiarietà si ponga in diretta disponibilità delle Province le risorse del Fondo nazionale a decorrere dall'annualità 2002 nonché i fondi residui delle annualità 2000 e 2001 affinchè ciascuna Provincia provveda a costituire un Fondo unico provinciale sul quale far affluire tali risorse da utilizzarsi secondo le modalità previste dall'all.1 al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità di procedere annualmente ad un monitoraggio finanziario per la verifica del funzionamento dei Fondi Unici provinciali e che nella fase di prima applicazione del presente provvedimento, tale verifica verrà effettuata a decorrere dall'anno 2004;

RITENUTO che ad integrazione e a sostegno delle politiche di intervento di cui al presente provvedimento, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale soprarichiamati nonché con le raccomandazioni comunitarie, si provveda a destinare una quota del Fondo Nazionale per l'Occupazione di cui alla l. 236/93 - pari ad euro 258.228,45 – per il rimborso forfetario fino ad un massimo dell'80% delle spese di cui all'art. 13 c.1 lett. c) della citata L.68/99 e comunque per un importo non superiore a euro 7.500,00 per ogni intervento destinato al singolo disabile per la trasformazione del posto di lavoro o per l' apprestamento di tecnologie di telelavoro del singolo disabile;

SENTITA la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro di cui all'art. 7 della l.r. 1/99;

SENTITO il Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui all'art. 8 della l.r..1/99

A voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare - per le finalità di cui all'art.13 della legge 68/99 - i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare la somma di euro 258.228,45 a valere sulla quota del Fondo Nazionale per l'Occupazione di cui alla l. 236/93 - UPB 2.5.3.1.2.79 cap. 5323 - per il rimborso forfetario fino ad un massimo dell'80% delle spese di cui all'art. 13 c.1 lett. c) della citata L.68/99 e comunque per un importo non superiore a euro 7.500,00 per ogni intervento per la trasformazione del posto di lavoro o per l' apprestamento di tecnologie di telelavoro del singolo disabile, secondo modalità da definirsi con successivo provvedimento;

3. di incaricare il Direttore Generale della Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro affinchè provveda:
   a. alla verifica di possibili intese con l'Inps e l'Inail al fine di agevolare le procedure connesse al riconoscimento da parte delle Province della fiscalizzazione ai datori di lavoro
   b. all'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala

Allegato alla deliberazione
n. 13688 del 14 LUG. 2003

Allegato "1"

CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART.13 DELLA LEGGE 68/99 PER LE AGEVOLAZIONI A FAVORE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER LE ASSUNZIONI DI DISABILI.

1. Gli indicatori al fine del riparto annuale alle Province del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99 art.13, sono i seguenti:
   a) numero assunzioni in convenzione fiscalizzate ex art.13, in essere alla data del 31/12 dell'anno antecedente all'annualità del Fondo da ripartire, per una quota pari al 50%
   b) numero delle assunzioni in convenzione non fiscalizzate intervenute nell'anno immediatamente antecedente all'annualità del Fondo da ripartire, per una quota pari al 40%,
   c) quota fissa pari al 10% per tutte le Province

2. Gli indicatori di cui al precedente punto 1 vengono applicati a partire dall'assegnazione alla Regione Lombardia, con decreto Ministeriale 15 luglio 2002, della quota di risorse del Fondo nazionale ex art.13 L.68/99 riferita all'annualità 2002, per un importo pari ad euro 5.727.856,70;

3. Ciascuna Provincia provvede ad istituire un Fondo unico sul quale la Regione farà affluire le risorse indicate al precedente punto 2 nonché le risorse residue del Fondo Nazionale riferite alle annualità 2000 e 2001, per una somma pari ad euro 9.693.980,88, già assegnate alle Province con decreto direttoriale 25021/02;

4. Le risorse confluite nel Fondo unico sono utilizzate per:
   a) proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni in convenzione già in essere nei termini stabiliti dall'art.13 della l.68/99 ovvero per fiscalizzare le assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento;
   b) provvedere al rimborso forfettario fino all'80% delle spese di cui all'art. 13 comma1 lettera c) della citata L.68/99 e comunque non superiore all'importo di euro 7.500,00 per ogni intervento destinato alla trasformazione del posto di lavoro o all'apprestamento di tecnologie di telelavoro, fino ad un tetto massimo del 30% delle risorse annualmente assegnate;
   c) provvedere al rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti, in attuazione del comma 3 dell'art.13 della L.68/99, dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile relativamente allo svolgimento di tirocini finalizzati all'assunzione.

5. Per le assunzioni in convenzione, ancora in essere, insorte nel 2000 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 3 anni e per le assunzioni in convenzione, ancora in essere,

insorte nel 2001 e nel 2002 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 2 anni, nel limite delle risorse disponibili;

6. A decorrere dall'annualità 2003, per le assunzioni in convenzione riferite a lavoratori con invalidità superiore al 89% e a lavoratori disabili psichici e intellettivi la fiscalizzazione nella misura del 100% dovrà proseguire per almeno tre anni, nel limite delle risorse disponibili;

7. A partire dall'anno 2004, viene attivato il monitoraggio annuale finanziario, in ordine al funzionamento del Fondo Unico provinciale; in caso di residui sul Fondo stesso in quanto non destinati ad alcuno dei benefici previsti al precedente punto 4, verranno portati in detrazione dalla quota delle risorse finanziarie spettanti alla Provincia per l'annualità successiva e ridistribuiti tra le Province che non abbiano potuto soddisfare tutte le richieste ammissibili di agevolazione, in quota proporzionale al fabbisogno non coperto da finanziamento.

All. 2

Regione Lombardia
GIUNTA REGIONALE

Anno 2003

DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE ISTRUZIONE
LAVORO

OGGETTO: Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"

SETTORE E 1 - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro.

SERVIZIO PROPONENTE E 111 - U/O Formazione e Mercato del lavoro

Protocollo		Annotazioni
N.	Data	

L'Estensore
D.ssa Valentina Schinetti.
(int. 22134)

La Dirigente
della Struttura
Politiche attive e
preventive del lavoro
(D.ssa M.G. Merler)

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA
FORMAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO
(Dr. Renato Pirola)

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO
(Dr. Renzo Ruffini)

RegioneLombardia

DECRETO N° 12578 Del 28.7.03

6038

Oggetto

Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 13 "Agevolazioni per le assunzioni", che istituisce il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili con apposita dotazione finanziaria annuale per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l'inserimento mirato dei disabili attraverso la stipula di convenzioni;

VISTA la d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 " Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili" finalizzata a semplificare e a razionalizzare il sistema di utilizzo delle risorse messe a disposizione annualmente dal Fondo nazionale per i disabili di cui all'art 13 della citata legge 68/99 e in particolare ad agevolare la pianificazione da parte delle Province degli interventi destinati all'inserimento lavorativo a favore dell'utenza disabile;

VISTO il d.d.g. 12263 del 23 luglio 2003 "Ripartizione alle Province, in attuazione della d.g.r. 13628/03, della quota- annualità 2002- del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla legge 68/99 pari a complessivi Euro 5.727.857,70" finalizzata a ripartire la quota del Fondo attribuita alla Regione Lombardia per l'annualità 2002 alle Province secondo i criteri fissati dalla citata d.g.r. ;

PRESO ATTO del testo, all'uopo predisposta dalla competente Struttura, della Circolare attuativa della d.g.r. 13628/03 finalizzata a fornire alle Province indicazioni operative e procedurali;

VISTE.:

- la l.r. 23/7/97 n.16 "Ordinamento della Struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e succ. modd. e integr.;
- la d.g.r. 22/12/00 n. 2764 "Aggiornamento organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000) con la quale, tra l'altro, è stato nominato Direttore Generale della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro il Dott. Renzo Ruffini;
- la d.g.r. 27/12/01 n. 7622 "Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001).

DECRETA

1. di approvare il testo della Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 " Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili" come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Direttore Generale
Dott. Renzo Ruffini

CIRCOLARE ATTUATIVA della D.G.R. 13628 del 14 luglio 2003
"Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"

La presente circolare è diretta a fornire indicazioni e precisazioni in ordine alle innovazioni introdotte con la d.g.r n. 13628 del 14 luglio 2003"Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili" modificativa della precedente dgr. 5341 del 2 luglio 2001 che provvedeva a disciplinare la prima fase di attuazione della richiamata legge 68/99.
Il processo graduale di applicazione della normativa sui disabili ha suggerito, d'intesa con le Province, alcune sostanziali modificazioni che mirano ad avviare un percorso di semplificazione e razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Nazionale che consenta una pianificazione degli interventi a favore della categoria dei disabili più aderente alle specificità del singolo territorio e conseguentemente delle politiche provinciali, nel rispetto ovviamente delle finalità e dei vincoli posti dalla legge 68/99 e in conformità agli obiettivi e agli indirizzi fissati dagli atti di programmazione regionale.

Punti innovativi:

1. modifica degli indicatori di riparto della quota del Fondo Nazionale ex art. 13 l.68/99 assegnata annualmente alla Regione Lombardia
2. modalità innovativa di gestione delle risorse attraverso la costituzione di un Fondo unico provinciale
3. trasferimento al Fondo unico provinciale delle risorse annuali del Fondo nazionale, a decorrere dall'annualità 2002, ivi compresi i residui delle annualità 2000 e 2001

Nuovi indicatori di riparto della quota del Fondo Nazionale

Vengono modificati gli indicatori, previsti dalla d.g.r. 5341/01, di assegnazione alle Province della quota delle risorse del Fondo nazionale come segue:

- il 50% in proporzione al numero di assunzioni in convenzione fiscalizzate ex art. 13; a tal fine s'intendono: il n° di assunzioni di disabili che a seguito della valutazione operata dai competenti Uffici provinciali siano state ammesse ai benefici previsti dall'art. 13 insorte nell'anno immediatamente precedente all'annualità del fondo da ripartire e il n° di assunzioni ammesse ai benefici dell'art. 13 insorte negli anni pregressi ed ancora in essere nell'anno antecedente all'annualità del Fondo da ripartire;
- il 40% in proporzione al numero delle assunzioni in convenzione non fiscalizzate; s'intendono il numero delle assunzioni in convenzione ai sensi dell'art. 11e segg. della L68/99 ma per le quali il datore di lavoro privato non ha beneficiato delle agevolazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13 e che sono insorte nell'anno antecedente all'annualità del Fondo da ripartire;
- il 10 % viene assegnato alle Province in parti uguali.

Il provvedimento deliberativo ha inteso con l'adozione di tali indicatori utili al riparto annuale rendere più aderente la quota delle risorse rese disponibili alla reale dinamica sul territorio dell'andamento delle assunzioni in convenzione di disabili, anche ai fini della loro ammissione - o prosecuzione - ai benefici della fiscalizzazione, nei limiti temporali fissati dall'art. 13 (8 anni al

100% per riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% e per handicap intellettivo e psichico, ovvero 5 anni per riduzione di capacità lavorativa fra il 67% e il 79%).

Fondi unici provinciali

Viene prevista la costituzione e la gestione da parte delle singole Province del Fondo unico provinciale. A decorrere dall'anno 2003 tale Fondo viene alimentato annualmente con la quota delle risorse del Fondo nazionale ex art. 13 della legge 68/99, attribuita dal Ministero del Welfare alla Regione Lombardia, ripartita tra le Province lombarde sulla base dei parametri di riparto sopra esplicitati.
Nel corrente anno 2003 confluiranno nel Fondo unico così costituito dalle Province:

- le quote residue delle risorse del Fondo Nazionale riferite alle annualità pregresse 2000 e 2001, già ripartite ed assegnate alle Province con i criteri della precedente d.g.r. 5341/01.
- la quota delle risorse del Fondo Nazionale relativa all'annualità 2002, ripartita secondo i parametri individuati dalla delibera n. 13628/03 e sopra esplicitati (vedi d.d.g.12263 del 23 luglio 2003).
- la quota delle risorse del Fondo Nazionale relativa all'annualità 2003 ripartita secondo i parametri di cui alla richiamata delibera n°13628/03 ad avvenuta emanazione del Decreto ministeriale di riparto e trasferimento alla Regione Lombardia delle relative risorse.

A decorrere dall'anno 2004 , ai sensi del punto 7 della richiamata dgr.n. 13628/03, la competente Direzione Generale procederà al monitoraggio finanziario in relazione all'utilizzo delle risorse confluite sul Fondo unico con le modalità sopraripportate; laddove si siano verificati residui a seguito di risorse non impegnate, sull'assegnazione della quota dell'annualità successiva spettante alla Provincia verrà operata una detrazione di pari importo ai residui accertati.
L'insieme di tali residui sarà ridistribuito a favore di quelle Province cui si sia determinata una carenza di risorse da destinare in via prioritaria alla fiscalizzazione di assunzioni in convenzione ex art. 13, in misura proporzionale ai fabbisogni e trasferite quindi sui Fondi unici delle Province stesse.

Utilizzo delle risorse dei fondi unici provinciali

L'istituzione del Fondo unico e le modalità di alimentazione dello stesso stabilite dalla dgr 13628 /03 consentono alle Province di conformare l'utilizzo delle risorse finanziarie alle peculiari esigenze che anno per anno il territorio può rappresentare e consentire quindi alle Province stesse di perseguire più efficacemente le finalità della legge 68/99, pur nella sua oggettiva complessità di attuazione per la particolare e difficile categoria di utenza cui la legge stessa si rivolge.
In conformità alle finalità previste dall'art. 13 della l.68/99 ed alle norme di cui al Decreto Ministeriale 91/00 le risorse confluite sul Fondo Unico possono essere utilizzate per:

a) ammettere ad agevolazione – previa valutazione dei relativi programmi - le assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento ovvero proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi, già in corso di fiscalizzazione nell'anno antecedente all'annualità considerata e ancora in essere nell'anno di riferimento;

b) prevedere il rimborso forfettario fino all'ottanta per cento delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabili. Tale rimborso non può superare l'importo

di euro 7.500,00 per ogni intervento destinato alla trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso complessivo annuale per i datori di lavoro privati dovrà essere contenuto nel tetto massimo del trenta per cento delle risorse annualmente assegnate. Si precisa inoltre che il rimborso verrà riconosciuto a quei datori di lavoro che non hanno usufruito di altri benefici economici per la stessa finalità;

c) provvedere al rimborso ai datori di lavoro a decorrere dal 2004 degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile relativi allo svolgimento di tirocini finalizzati all'assunzione per le convenzioni insorte nel 2003.

Procedure per il monitoraggio annuale finanziario (punto 7 dgr.n. 13628/03)

A tali fini, a decorrere dall'anno 2004, relativamente alle assunzioni in convenzione fiscalizzate nonché ad altri interventi effettuati con le risorse assegnate con l'annualità 2003, gli uffici provinciali competenti provvederanno a comunicare alla competente struttura regionale entro il termine del 15 marzo di ogni anno:

- i dati relativi alle assunzioni in convenzione insorte nell'anno antecedente
- i dati relativi alle assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi e ancora in essere al 31 dicembre dell'anno da monitorare, distinti nelle singole annualità.

I dati rilevati dovranno contenere:

a) il dettaglio numerico delle convenzioni fiscalizzate nella misura del 100% (lett.a, c.1 art.13) con distinzione tra maschi e femmine e gli importi dei relativi rimborsi
b) il dettaglio numerico delle convenzioni fiscalizzate nella misura del 50%(lett.b, c.1 art.13) con distinzione tra maschi e femmine e gli importi dei relativi rimborsi
c) il dettaglio degli importi relativi ai rimborsi delle spese di adeguamento del posto di lavoro (lett.c, c.1 art.13) come precisato al punto b) del paragrafo seguente
d) il dettaglio degli importi relativi ai rimborsi degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per responsabilità civile relativamente allo svolgimento di tirocini finalizzati all'assunzione. (c.3 art.13)
e) analogo dettaglio di cui ai precedenti punti a, b, c e d deve essere fornito per le assunzioni in convenzione ammesse ma non ammissibili agli incentivi previdenziali ed assistenziali per carenza di risorse.

In via transitoria il primo monitoraggio finanziario che si avvierà con l'anno 2004, dovrà comprendere anche tutti i dati di cui sopra, relativi all'anno 2002.
La Regione Lombardia alla fine del mese di marzo di ogni anno provvederà a relazionare alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro sui risultati del monitoraggio annuale finanziario relativo al funzionamento del Fondo unico provinciale.

Indicazioni in merito al riconoscimento delle agevolazioni

I competenti Uffici provinciali, nell'ambito dei programmi inerenti alle convenzioni stipulate con i datori di lavoro privati ai sensi dell'art.11 della legge 68/99, individuano ogni anno i programmi delle assunzioni effettuate idonei a beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99
Tali programmi sono sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento, sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi, ancora in essere e già in corso di fiscalizzazione nell'anno antecedente all'annualità considerata.

Tali programmi da ammettere alle agevolazioni vengono valutati in base ai criteri previsti dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 91/00 che dispone – com'è noto - una valutazione prioritaria per quei programmi che prevedono l'avviamento lavorativo di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario – come previsto dall'art. 11 c.4 - in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
Tra le persone con particolari difficoltà di inserimento possono rientrare: i disabili con invalidità superiore al 79%, i disabili ultracinquantenni, i disabili con scarsa professionalità, i disabili con bassa scolarità, i disabili disoccupati di lunga durata.
Il citato art. 6 stabilisce inoltre altre tipologie di programmi che i competenti uffici, nell'attività di valutazione degli stessi e nella predisposizione della conseguente graduatoria, debbono tenere in debito conto e precisamente:

- programmi che prevedono forme di inserimento stabile;
- programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare dirette a settori innovativi di attività;
- programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
- programmi che favoriscano l'inserimento di donne disabili;

Si ritiene quindi, in linea con quanto peraltro già previsto dalla precedente dgr. 5341/01, che la valutazione dei programmi dovrà avvenire tenuto conto in primo luogo del richiamato criterio di priorità e successivamente della presenza del maggior numero delle tipologie di programmi sopra indicate.
A parità di presenza di tali requisiti, gli uffici competenti dovranno tenere conto del criterio cronologico di presentazione delle domande.

Per i programmi di assunzioni in convenzione, ancora in essere, insorte nel 2000 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 3 anni e per i programmi di assunzioni in convenzione, ancora in essere, insorte nel 2001 e 2002 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 2 anni nel limite delle risorse disponibili. Tale disposizione trova fondamento nei risultati emersi dalle proiezioni per singola provincia fatte sulla base dei rimborsi effettuati per le annualità 2000, 2001 e 2002 nel limite delle disponibilità finanziarie per l'annualità di riferimento.

Dall'annualità 2003 per i programmi di assunzioni in convenzione, relative a lavoratori con invalidità superiore al 89% e per i disabili psichici e intellettivi la fiscalizzazione nella misura del 100% dovrà proseguire per almeno tre anni nel limite delle risorse disponibili..
La delibera ha inteso con tale disposizione predisporre uno strumento a specifica garanzia dell'utenza maggiormente in difficoltà, assicurando in tal modo una continuità del rapporto di lavoro, nello spirito della legge 68/99.

Per tutte le fiscalizzazioni riconosciute le Province dovranno ipotizzare per quanti anni proseguirà l'agevolazione affinchè tutti i soggetti coinvolti a vario titolo possano disporre degli elementi che consentono un'adeguata programmazione in materia.

Si precisa che a decorrere dall'annualità del Fondo nazionale 2003, a seguito dei risultati del monitoraggio finanziario, la procedura di assegnazione delle agevolazioni ai datori di lavoro privati è da ritenersi conclusa quando le Province avranno agevolato con i residui non ancora assegnati dell'annualità successiva a quella monitorata i datori di lavoro ai quali non erano state concesse le agevolazioni per carenza di risorse finanziarie.

Gli uffici provinciali dovranno inoltre comunicare ai datori di lavoro privati non ammessi ai benefici l'esclusione motivata.

Al fine di fornire indicazioni in merito a problematiche ricorrenti rilevate dalle Province nella procedura di fiscalizzazione si precisa quanto segue:

- si considerano escluse dalle agevolazioni le assunzioni in convenzione fiscalizzate di lavoratori disabili effettuate mediante passaggi diretti, ossia effettuati senza soluzione di continuità da un datore di lavoro ad un altro, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio;

- si considerano ammissibili alle agevolazioni le richieste dei datori di lavoro che non abbiano avuto alle loro dipendenze negli ultimi sei mesi un lavoratore disabile per il quale si richiede il rimborso,al fine di evitare che i datori di lavoro riassumano in convenzione un lavoratore disabile assunto nei mesi precedenti senza convenzione;

- nel caso in cui un datore di lavoro avesse già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99 per l'assunzione in convenzione di un lavoratore, successivamente cessata, e instaurasse un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore, sempre mediante convenzione, lo stesso datore di lavoro avrà la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni solamente per le annualità spettanti nel corso del precedente rapporto di lavoro di cui non avesse ancora beneficiato.

Termini di scadenza

Ai fini del rimborso ai datori di lavoro degli importi corrispondenti alle agevolazioni concesse, di cui all'art. 13 della legge 68/99, si assume come anno di riferimento l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione in convenzione.

Il termine per la presentazione ai competenti uffici provinciali da parte dei datori di lavoro che hanno stipulato convenzioni delle richieste di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99 si intende fissato al 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione.

Il termine per la comunicazione alla DG Formazione Istruzione e Lavoro da parte dei competenti uffici provinciali dei dati relativi alle assunzioni in convenzione ammesse a fiscalizzazione e alle assunzioni in convenzione non ammesse a fiscalizzazione per carenza di risorse si intende fissato al 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione.

Interventi informativi

Gli Uffici provinciali contestualmente al rilascio del Nulla Osta all'assunzione di un lavoratore in convenzione, provvedono a fornire ai datori di lavoro con adeguata comunicazione, le informazioni relative alle modalità di accesso alle agevolazioni e alla durata delle medesime, con l'indicazione degli adempimenti a carico dell'azienda e l'indicazione della modulistica da trasmettere agli Uffici provinciali.

Si precisa che, a seguito del rilascio del citato Nulla Osta, i datori di lavoro procedono al perfezionamento dell'assunzione della persona disabile e, contestualmente alla conseguente comunicazione dell'avvenuta assunzione, possono presentare agli Uffici provinciali la richiesta di ammissione alle agevolazioni.

All. 3

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 8 AGOSTO 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 11 (3.1.0)
Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» 3

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 12 (3.2.0)
Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica 4

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 13 (3.1.0)
Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate 5

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 14 (5.1.1)
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) 8

REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 16 (5.4.0)
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» . . . 8

REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2003 - N. 17 (4.6.1)
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» 13

Anno XXXIII - N. 182 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

(BUR2003021) (3.1.0)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 11

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31)

1. Alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: «*L'intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore.*»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 7 le parole «a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell'incarico» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«*Art. 12-bis*
(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione e accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di un'attività sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione;

b) da € 15.000 a € 150.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione;

c) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

d) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;

e) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

f) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate;

g) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

2. I requisiti che consistono nell'esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

4. L'accertamento dell'assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di 60 giorni.

5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è composto da più unità operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più unità operative.

6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni.

7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, determinano l'applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento, di cui al comma 6.

8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall'ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accreditamento.».

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «entro il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il 31 ottobre 2003*»;

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «alla scadenza del 30 settembre 2003» e «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «*alla scadenza del 31 ottobre 2003*» e «*entro il 31 gennaio 2004*»;

c) al comma 4 dell'articolo 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004*».

d) al comma 10 dell'articolo 18 il primo periodo è sostituito dal seguente: «*In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente.*»;

e) al comma 12 dell'articolo 18 le parole «e comunque non oltre il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «*e comunque non oltre il 31 ottobre 2003*».

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/863 del 30 luglio 2003)

(BUR2003022) (3.2.0)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 12

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.

Art. 2
(Certificazioni sanitarie)

1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

a) il certificato di sana e robusta costituzione;

b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;

b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).

4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3
(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.

Art. 4
(Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari))

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.
L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/864 del 30 luglio 2003)

(BUR2003023) (3.1.0)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 13

Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

2. A tale fine la Regione:

a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;

b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

Art. 2
(Destinatari ed ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), d'ora in poi definite «persone disabili».

Art. 3
(Iniziative)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui all'articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;

c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

Art. 4
(Organizzazione dei servizi e monitoraggio)

1. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla l.r. 1/1999.

2. È istituito l'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

3. Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazione degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 1/1999 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 8 della l.r. 1/1999.

4. L'Osservatorio, costituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro, presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale in ordine all'applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all'inserimento lavorativo mirato delle persone disabili.

5. Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l'Osservatorio regionale.

Art. 5
(Strumenti del collocamento mirato)

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;

b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);

c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;

e) agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;

f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;

g) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

Art. 6
(Convenzioni)

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

2. Per favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla l.r. 1/1999 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

3. Le province possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

Art. 7
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 della legge 68/1999, istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito nominato «Fondo», ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l'organo amministrativo.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

3. La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 8
(Organo amministrativo del fondo)

1. È istituito il «Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», di seguito denominato «Comitato», in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

e) tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari

a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l'espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.

Art. 9
(Rete dei servizi d'inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale)

1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r. 1/1999 e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio.

2. A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

Art. 10
(Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate)

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla l.r. 1/1999.

2. Ai fini della presente legge per «persone svantaggiate» si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.

Art. 11
(Disciplina delle unità d'offerta)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d'intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d'offerta preposte all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» a fronte degli introiti di cui all'articolo 7, comma 2 del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» di cui all'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

2. Alle spese per l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

3. Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 10 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

4. Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.

5. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/865 del 30 luglio 2003)

(BUR2003024) (5.1.1)
Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 14

Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

«Art. 9-bis
(Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)

1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 51/1975.

2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 51/1975 e all'articolo 10 della l.r. 23/1997.

3. A seguito dell'efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l'articolo 27 della l.r. 51/1975 e l'articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/866 del 30 luglio 2003)

(BUR2003025) (5.4.0)
Regolamento regionale 4 agosto 2003 - n. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

CAPO II
ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ALLENAMENTO E ALL'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E ALLE PROVE CINOFILE
(Art. 21 comma 9)

Art. 2
(Tipologia delle zone)

1. Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate in zone A, B e C, come specificato nei successivi articoli.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani nelle zone di cui al comma 1 può avvenire da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Art. 3
(Zone A)

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone A.

2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone A la delegazione provinciale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e le società specializzate riconosciute dall'ENCI.

3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.

4. Nelle zone A è vietate lo sparo.

Art. 4
(Calendario delle prove nelle zone A)

1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette alla Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.

2. Le prove sono riservate esclusivamente a cani iscritti ai libri genealogici dell'ENCI o che debbono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.); per questi ultimi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ENCI.

Art. 5
(Zone B)

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone B di durata triennale, temporanee e giornaliere.

2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonché l'autorizzazione a gestire zone B di durata triennale o temporanea.

3. La Provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone B giornaliere di interesse sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani iscritti e non iscritti ai libri genealogici. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore. Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati più di 1000 ettari di superficie territoriale.

4. La Provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L'estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova.

5. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.

Art. 6
(Zone C)

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone C.

2. Sono classificate C le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.

3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.

4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.

6. Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

Art. 7
(Domanda di autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C, gli aventi diritto di cui all'art. 5, comma 2 inoltrano richiesta in carta legale alla Provincia competente per territorio 30 giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone A e B, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone C.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
- consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale (a esclusione delle zone di tipo A);
- polizza assicurativa di cui all'art. 11;
- parere dell'ATC o CAC competente per territorio;
- consenso dell'ENCI, per le gare tipo A;
- regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
- marca da bollo del valore di Euro 10,33 da destinare al provvedimento di autorizzazione;
- in mancanza di specifiche intese fra Provincia ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.

Art. 8
(Segnalazione delle zone)

1. Le zone A, B e C sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell'autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20 x 30 cm recanti l'indicazione della tipologia di appartenenza.

2. Le tabelle sono esenti da tasse regionali.

Art. 9
(Rilascio permessi)

1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere, e nelle zone C, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della Provincia, trattenendone la matrice.

2. I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.

Art. 10
(Quote di accesso)

1. Per l'accesso alle zone A e alle zone B giornaliere il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

a) sino a € 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;

b) sino a € 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a 10 cani da seguita.

2. Per l'accesso alle zone B di durata triennale e per quelle temporanee il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

a) sino a € 100,00 per permesso annuale;

b) sino a € 15,00 per 10 turni;

c) sino a € 3,00 per ogni turno.

3. Per l'accesso alle zone C il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

a) sino a € 35,00 per permesso annuale;

b) sino a € 15,00 per 10 turni.

4. Per ogni accesso in zona C è fatto obbligo di immettere almeno un capo previo pagamento del relativo costo come di seguito indicato:

a) sino a € 3,00 per ogni quaglia;

b) sino a € 10,00 per ogni anatra germanata;

c) sino a € 15,00 per ogni fagiano o starna.

Art. 11
(Copertura assicurativa)

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata.

CAPO III
RICHIAMI VIVI DI CATTURA
(Art. 26, comma 3)

Art. 12
(Possesso dei richiami vivi di cattura)

1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile costituito da una fascetta di plastica numerata che ne legittima il possesso, sono forniti ai cacciatori dalle Province.

2. In caso di rimozione dell'anello, il cacciatore ne dà comunicazione alla Provincia che ha fornito i richiami, indicando il numero di uccelli, suddivisi per specie. Tale comunicazione ne legittima il possesso.

3. Ogni Provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l'indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.

Art. 13
(Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria)

1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:

a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 30, larghe cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, ceste o cassette, aventi il tetto in tela, dimensioni rapportate al numero dei capi trasportati e altezza non inferiore a cm 40.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.

CAPO IV
ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI
(Art. 27, comma 4)

Art. 14
(Comparti venatori)

1. Nell'ambito di ciascun comprensorio le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti venatori, denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minor tutela (B), ed anche individuare al loro interno entità territoriali omogenee, di limitata estensione, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria di una o più specie stanziali e disciplinati di concerto con il Comitato di gestione interessato.

2. Nell'intero territorio della zona Alpi e nei territori collinari e montani contigui, le Province, anche su proposta e d'intesa con i Comitati di gestione, possono emanare disposizioni limitative all'esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unità di gestione (comprensori, settori, ecc.).

Art. 15
(Organizzazione del prelievo)

1. Le Province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto di impiantare gli stessi appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela.

2. Per l'esercizio della caccia in zona Alpi, il cacciatore deve portare con sé, qualora previsto dalle disposizioni provinciali, l'inserto aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato per tipo di caccia prescelto. L'inserto aggiuntivo al tesserino è predisposto e distribuito a cura dei Comitati di gestione dei Comprensori Alpini di Caccia, su indicazioni fornite dalla Provincia. Tale inserto aggiuntivo deve essere restituito al Comprensorio Alpino di Caccia competente per territorio entro il 31 marzo successivo all'utilizzo.

3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.

Art. 16
(Caccia di specializzazione)

1. La caccia di specializzazione, se prevista dalla Provincia nel proprio calendario venatorio integrativo, viene esercitata in esclusiva per specie o gruppi di specie.

Art. 17
(Calendario venatorio)

1. La caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento provinciale.

2. La caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore e, comunque, non può protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresì eccezione la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel comparto di minor tutela, da effettuarsi nelle zone individuate dalle Province e nel rispetto delle disposizioni da esse emanate.

3. Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.

4. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono individuare delle zone, nell'ambito dei comparti di maggior tutela ove istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto, nelle quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta.

Art. 18
(Caccia agli ungulati)

1. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;

b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;

c) distribuzione programmata della pressione venatoria;

d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;

e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;

f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo

istituito presso ogni singola Provincia. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale.
Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona Alpi, è istituito, presso ogni Provincia, l'albo degli accompagnatori.
A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla Provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.
Le Province regolamentano l'attività degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

3. L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi è disciplinata dal regolamento provinciale.

Art. 19
(Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo)

1. La Provincia, d'intesa con i Comitati di gestione, determina, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell'equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le Province, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i Comitati di gestione, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell'apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1.

Art. 20
(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani nella zona Alpi è consentito nelle zone e nei giorni indicati dalle Province, di concerto con i Comitati di gestione.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti soltanto ai cacciatori ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all'art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia.

3. L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupero degli ungulati feriti è normato da regolamento provinciale.

Art. 21
(Strumenti di caccia)

1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.

2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse.

3. È vietata la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.

4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri.
È vietato l'uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
È altresì vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.
È parimenti vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12.

5. L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.

CAPO V
ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA, LIMITATAMENTE ALLE CLASSI MAMMIFERI E UCCELLI, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE E AMATORIALE
(Art. 39, comma 1)

Art. 22
(Allevamenti)

1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della Provincia territorialmente competente.

2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell'allevamento e l'elenco delle specie che intende allevare.

3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1.

4. La Provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione, può stabilire il numero massimo di capi per ogni specie allevabile.

5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.

6. L'allevamento del cinghiale è consentito unicamente per fini alimentari.

7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:

a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;

b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;

c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.

8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario.

9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.

Art. 23
(Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale)

1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, storna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.

4. L'anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonché l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.

5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell'anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del luogo di provenienza.

Art. 24
(Allevamenti di mammiferi)

1. Negli allevamenti di mammiferi, tutti gli animali, ad esclusione della lepre comune, sono marcati mediante apposito microchip rilasciato dall'ASL.
La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un mese dalla nascita.
La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è preventivamente autorizzata dalla Provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale.
I dati contenuti nel microchip sono comunicati, entro dieci giorni dalla marcatura, a cura dell'allevatore, alla Provincia competente.

2. La Provincia può inoltre vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticità e prolificità che possano causare danni alle colture agricole.

CAPO VI
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA DI ETÀ NON SUPERIORE A 15 MESI
(art. 43, comma 2)

Art. 25
(Modalità e limiti)

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l'esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:

a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì;

b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;

c) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia in cui il cacciatore è residente, nonché nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore è iscritto, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:

a) nella zona Alpi di maggior tutela, comparto A.

b) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio.

3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, le Province, sentiti i Comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 26
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché dei regolamenti provinciali comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13853 del 29 luglio 2003)

(BUR2003026) (4.6.1)
Regolamento regionale 5 agosto 2003 - n. 17

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2)

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» è inserito il seguente:

«Art. 6-bis
(Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione)

1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;

e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002.

Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

Devono essere necessariamente convocate:

– l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

– l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

– il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

– l'Ente proprietario della strada;

– l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;

– la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90.

In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla L.r. n. 18/97.

6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.»

2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente:

«Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 5 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13878 dell'1 agosto 2003)

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

Il **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA** si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:
- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Serie Ordinaria bis** che esce di solito il lunedì e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali e gli avvisi anche di gara, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità;
- **Serie Inserzioni bis**, pubblica gli atti delle Province, Consorzi e Comunità Montane assunti per delega della Regione;
- **Serie Inserzioni Concorsi**, che esce il mercoledì in cui sono pubblicati i bandi di concorso.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2003

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,**
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213
o con carta di credito CARTASÌ MASTERCARD VISA

Gli abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1° ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

☐ **CUM 1**	Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. A1-D1-E1) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, sistematica e per parole (hypertestuale) (v. A3)	€ 506,13 (i.i.)

SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO

	CARTACEO	CD-ROM
A) Serie ordinaria, Supplementi ordinari, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis	**A1** € 131,70	**A3** € 361,52 (i.i.)
B) Serie ordinaria, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis	**B1** € 105,87	
C) Supplementi ordinari (Leggi e regolamenti regionali)	**C1** € 52,68	
D) Serie inserzioni (gare d'appalto), Serie inserzioni bis (1)	**D1** € 74,37	
E) Serie inserzioni concorsi (2)	**E1** € 36,15	
F) Abbonamento D + E	**F1** € 99,16	
Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,39 / per ogni ulteriore sedicesimo € 0,83 / costo massimo per copia € 8,86		

Note: (1) Riservato alle aziende interessate alle sole gare di appalto. Librerie ed altri sottoscrittori sono invitati a chiedere ulteriori precisazioni.
(2) Riservato ai privati interessati ai soli concorsi pubblici.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Il testo degli annunci da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.
Il prezzo della pubblicazione degli avvisi è di € 48,55 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa.
La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 25,30 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.
I pagamenti devono essere effettuati sul **conto corrente postale n. 12085213** intestato a **B.U.R.L. – La Tipografica Varese S.p.A. – Via Cherso, 2 – 21100 Varese**
La consegna del testo degli annunci da pubblicare può essere effettuata:
- **alla postazione BURL presso SpazioRegione – via Fabio Filzi 22 – Milano,**
  nei seguenti orari: **– lunedì e martedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; – mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,00.**
- **allo sportello del protocollo federato di Milano – via Pirelli 12,**
  nei seguenti orari: **– da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; – venerdì dalle 9,00 alle 12,00.**
- **allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali provinciali** come sottoindicato:
  Bergamo – viale Papa Giovanni XXIII 106
  Brescia – via Dalmazia 92/94C
  Como – viale Varese (angolo via Benzi)
  Cremona – via Dante 136
  Lecco – corso Promessi Sposi 132
  Lodi – via Haussman 7/11
  Mantova – corso Vittorio Emanuele 57
  Pavia – via Cesare Battisti 150
  Sondrio – via del Gesù 17
  Varese – viale Belforte 22
  nei seguenti orari: **– da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; – venerdì dalle 9,00 alle 12,00.**

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali provinciali entro mercoledì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie

Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26
Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2
Milano - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. s.r.l. - p.zza Duomo 21
Milano - Sportello BUR presso SpazioRegione - via Fabio Filzi 22
Brescia - Libreria Corridoni - via Corridoni 11
Como - Libreria Giuridica Bernasconi DECA - via Mentana 15
Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - via Albuzzi 8
Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli - p.zza Risorgimento 10

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: *www.infopoint.it* - Indirizzo e-mail: *burl@infopoint.it*
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

Prezzo € 1,39 (i.i.)
(Fascicoli arretrati il doppio)

All. 4)

RegioneLombardia

DECRETO N° 22851 **Del** 23.12.03

1918

Oggetto Nomina dei componenti del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione disabili di cui all'art. 8 della l.r. 4 agosto 2003 n. 13.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

VISTA la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 " Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

VISTO l'art. 8 della citata l.r. 13/03 ed in particolare:
- il co.1 che istituisce il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- il co.2 che individua la composizione del Comitato;
- il co.3 che prevede che ciascuna delle componenti provveda a designare i componenti effettivi e relativi supplenti;
- il co. 4 che prevede la nomina dei componenti del Comitato stesso con decreto del Direttore Generale competente;

VISTE:
- la d.g.r. 26 febbraio 1999 n. 41745 che individua le organizzazioni datoriali (Federlombardia, Apilombardia, Unione Regionale Lombardia Commercio Turismo e Servizi e Confartigianato Lombardia) e sindacali (Confederazione generale Italiana dei Lavoratori – CGIL Lombardia, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL Lombardia, Unione Generale del Lavoro – UGL e Unione Italiana del Lavoro –UIL Lombardia) comparativamente più rappresentative a livello regionale e riconosce altresì l'ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili quale associazione delle categorie protette maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- la d.g.r. 9 giugno 2003 n. 13225 che riconosce l'ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro tra le associazioni più rappresentative a livello regionale delle categorie protette;
- la d.g.r. 28.11.2003 n. VII/15292 con la quale vengono riconosciute tra le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale l'Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti e Unione Italiana Ciechi e tra le

Dellantonio Enzo	membro effettivo	
Licciardi Salvatore	membro supplente	designati da Unione Generale del Lavoro – UGL – Unione Territoriale del lavoro
Urrata Gianfranco	membro effettivo	designato da Unione Italiana del Lavoro –UIL Lombardia
Zerbini Emanuele	membro effettivo	
Dorval Clarisse	membro supplente	designati da ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Bettoni Franco	membro effettivo	
Tagliabue Aurelio	membro supplente	designati da ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
Castelnuovo Virginio	membro effettivo	designato da ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA SORDOMUTI
Lisi Franco	membro effettivo	
Benzoni Osvaldo	membro supplente	designati da UNIONE ITALIANA CIECHI
Gravina Cosma	membro effettivo	
Poma Vittorio	membro effettivo	
Marelli Alfredo	membro effettivo	
Pini Diego	membro supplente	
Pellicini Andrea	membro supplente	
Minini Riccardo	membro supplente	designati dalla UNIONE PROVINCE LOMBARDE - UPL
Bazzoni Giacomo	membro effettivo	
Maffè Pierfranco	membro supplente	designati da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Bova Francesco	membro effettivo	
Grossi Eugenia	membro supplente	designati da Lega delle Autonomie Locali
Pirovano Ettore	membro effettivo	designati da CONORD – Confederazione delle
Zani Giuseppe	membro supplente	Province e dei Comuni del Nord

2. di stabilire che le funzioni di segreteria vengono svolte dalla competente Struttura in materia di politiche del lavoro della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renzo Ruffini

associazioni dei comuni maggiormente rappresentative a livello regionale l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Lega delle Autonomie locali e la CoNord - Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord;

ACQUISITI, in attuazione del richiamato 3 comma – art. 8 della l.r. 13/03, i nominativi dei componenti designati dalle organizzazioni e associazioni sopra elencate;

VISTA la l.r. 23 luglio 1997 n°16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e succ.modd. e int.;

VISTA la d.g.r. 22 dicembre 2000 n°VII/2764 "Aggiornamento organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000)" con la quale, tra l'altro, è stato nominato Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro il dott. Renzo Ruffini;

DECRETA

1. di nominare quali componenti del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione disabili, di cui all'art. 8 della l.r. 13/03 i rappresentanti di seguito elencati:

Bui Marco	membro effettivo	
Scotti Giuseppe	membro supplente	designati da Federlombardia
Messedaglia Aldo	membro effettivo	
Cuzzi Paolo	membro supplente	designati da Apilombardia
Gallina Lino	membro effettivo	
Pagaria Paolo	membro supplente	designati da Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi
Valoroso Eugenio	membro effettivo	
Panciroli Paolo	membro supplente	designati da Confartigianato Lombardia
Roversi Giorgio	membro effettivo	
Mandreoli Corrado	membro supplente	designati da Confederazione generale Italiana dei Lavoratori – CGIL Lombardia
Di Stefano Pasquale	membro effettivo	
Gallardo Luciano	membro supplente	designati da Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL Lombardia

RegioneLombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Formazione,
Istruzione e Lavoro

Al Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali
Direzione Generale
per l'Impiego
Divisione III
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

E1.2003.0160023 14 OTT. 2003

OGGETTO: Legge 68/99 art. 21 Dati per la Relazione al Parlamento anno 2002.

In riferimento alla nostra nota del 22 aprile 2003 prot. E1.2003.0072472 si ritrasmette la tabella, relativa ai dati in oggetto, in cui sono state apportate alcune modifiche.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Maria Giuseppina Merler

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
24 NOV. 2003
Prot. N. 1525/01.15.001

All/ c.s.d.

Referente: Valentina Schinetti (tel. 02-67652134)

Regione Lombardia Legge 68/99 art.21 "Relazione al Parlamento" anno 2002

| Province | N. accertamenti ASL | N. iscritti al 31/12/02 | | | | N. iscritti anno 2002 | | | | avviamenti | | | N. convenzioni | N. assunzioni in convenzione | | N. assunzioni ammesse a fiscalizz. | | | Tipologia delle assunzioni in convenzione | | | |

REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 68/99 AI SENSI DELL'ART. 21

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

SITUAZIONE ATTI REGIONALI DI REGOLAZIONE ED INDIRIZZO

A due anni dall'entrata in vigore delle legge n. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro d disabili" lo stato di avanzamento dei provvedimenti di competenza della Regione è il seguente:

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABI LI - p quanto attiene gli specifici interventi di agevolazione economica e contributiva delle assunzioni Giunta regionale della Lombardia ha adottato la delibera n.VII/5341 del 2/7/2001, recante ripartizione tra le Province lombarde delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro d disabili, con la quale si è inteso individuare le prime modalità applicative per il riconoscimen delle agevolazioni, previste dalla L.n.68/99, destinate ai datori di lavoro privati.
In assenza di convenzione con INPS e INAIL relativa alla gestione delle erogazioni alle imprese, Regione, raccolto il parere positivo degli organi di concertazione e di confronto istituzionale, l attuato, tramite assegnazione alle Province, un rimborso a conguaglio dei contributi e delle spe per assunzioni ammesse ad agevolazione negli anni 2000 e 2001. Tale modalità, che non ha previs la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali, è in fase di valutazione da parte del Regione e delle Province al fine di vagliare con attenzione il mantenimento o meno del model adottato.

STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO DELL'AZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Tutti i servizi provinciali utilizzano il programma Netlabor con integrazioni e adattamenti al problematiche derivanti dal collocamento mirato dei disabili.
E' in corso una sperimentazione presso due realtà provinciali di utilizzo di uno strumen informatico mirato l'incontro domanda/offerta rivolto a lavoratori disabili. Il software M.A.T.C.I tiene conto, da un lato, delle caratteristiche socio-psico-professionali dei disabili stessi e, dall'altr delle caratteristiche delle mansioni e dei posti disponibili presso le aziende. L'obiettivo è estendere l'utilizzo dello strumento gradualmente a tutte le Province Lombarde.

In tutte le Province i Servizi competenti forniscono ai datori di lavoro, utilizzando l'archiv informatico, gli elenchi nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

In alcune realtà provinciali si sono organizzati incontri di lavoro con le imprese finalizz all'attivazione delle Convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'a 11 della legge in questione.
In particolare una Provincia ha attuato interviste ad aziende finalizzate alla redazione di una sche dettagliata sulle mansioni richieste da inserire in una "banca dati aziende"; e un'altra provincia avviato una collaborazione con Enti di formazione per attuare stages scolastici in aziende che so

OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI ACCERTAMENTO E DEI COMITATI TECNICI

Le Commissioni ASL sono state costituite a fine 2001 e sono operative in otto province su undici.
Le circolari regionali della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale hanno stabilito le modalità per il riconoscimento di "persona disabile" ai sensi del DPCM13,01,2001.
Alcune Province stanno definendo forme di collaborazione con le ASL in merito alla trasmissione delle informazioni sui disabili e in merito alla gestione amministrativa .
Il Comitato tecnico è stato istituito in dieci province lombarde su undici.

INIZIATIVE FINANZIATE CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

La Regione ha approvato e finanziato n. 139 progetti di formazione e accompagnamento al lavoro con le risorse Fondo Sociale , anno 2000/2001, obiettivo 3 misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati" sottomisura B.1.1 "Interventi di formazione rivolti a persone portatrici di handicap fisici e mentali che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, non ascrivibili alla formazione interna all'obbligo scolastico", per un totale di euro 22.680.633,06.

Per i punti e, f, g e h richiesti con nota dell'11 marzo 2002 n. 352/15 si rimanda all'allegato n.1.

2) ATTIVITA' DI GESTIONE

GRADUATORIE PROVINCIALI (ART. 8 L.68/99) - i criteri per l'elaborazione delle graduatorie provinciali sono stati definiti con deliberazione della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro (n.1 del 5/3/2001).Con la delibera sono state date indicazioni omogenee a tutte le Province Lombarde al fine di assicurare procedure certe e trasparenti per la quota residua di collocamento al lavoro di disabili che ancora si avvale dell'avviamento numerico; da rilevazioni più recenti l'avviamento numerico risulta in evidente diminuzione.

ESONERI PARZIALI (ART. 5 L.68/99) - la Regione ha definito con deliberazione della Giunta regionale (D.G.R. n. VII49786 del 5/5/00) e con decreto (n.14063 del 13/6/01) le modalità di pagamento dei contributi da versare sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle imprese autorizzate dalle province.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI (ART.5 L.68/99) – La Regione con decreto (D.D.G.13/6/01, N.14062) ha disciplinato le compensazioni territoriali tra più sedi della stessa impresa e definito le modalità di raccordo tra i Servizi provinciali competenti

PROGRAMMI REGIONALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO – FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14 L.68/99) – la Regione ha predisposto un Progetto di legge regionale finalizzato alla istituzione e regolamentazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Gli aspetti principali sono:

- la costituzione di un "Comitato" che garantisca l'aspetto paritetico dell'organo amministrativo del Fondo composto dai rappresentanti delle parti sociali (4 rappresentanti) e delle associazioni degli invalidi (4 rappresentanti) dall'UPL (3 rappresentanti) e dall'ANCI (3 rappresentanti).
-

- la saldatura del modello individuato con il contesto delle politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego di cui alla legge regionale n. 1/1999
- l'attribuzione degli aspetti gestionali alla Giunta regionale.

A tutt'oggi la dotazione finanziaria del Fondo regionale è di circa 3 milioni di Euro.

3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA

Sono state rilasciate 3432 certificazioni di ottemperanza e adottati 46 provvedimenti sazionatori per inosservanza dei termini previsti dalla legge.

Regione Lombardia Legge 68/99 art.21 "Relazione al Parlamento" anno 2002

| Provincia | Accertamenti ASL N. | N. iscritti al 31/12/02 | | | | | | N. iscritti anno 2002 | | | | avviamenti | | | | N. assunzioni in convenzione | | N. assunzioni ammesse a fiscalizzaz. | | | | Tipologia delle assunzioni in convenzione | | | | | |

VOLUME 8

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

GIUNTA REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Formazione Professionale
e Problemi del Lavoro

RELAZIONE ATTUAZIONE LEGGE 68/99

La Legge Regionale n.38 del 9/11/98 ha determinato il nuovo assetto delle funzioni in tema di collocamento, di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro.
Con questa legge la regione Marche ha intrapreso un percorso di decentramento in tema di collocamento, attribuendone le funzioni alle Province.
Con la stessa legge, oltre alla istituzione della Commissioni Provinciali per il Lavoro (CPL), ha determinato i gli ambiti, le funzioni e gli strumenti per la costituzione da parte delle Amministrazioni Provinciali dei Centri Per l'Impiego e la Formazione (CIF).
Il CIF è il punto di riferimento, sul territorio, per assolvere all'obiettivo primario di un inserimento mirato a vantaggio delle persone disabili , offrendo una serie di servizi che hanno determinato un modello comune di interventi specialistici che si esplicano nelle seguenti attività:

- Accoglienza e presa in carico del lavoratore diversamente abile;
- Consulenza alle aziende;
- Orientamento;
- Mediazione;
- Incrocio domanda/offerta;
- Progettazione di percorsi di inserimento mirato;
- Supporto e sostegno per il mantenimento del posto di lavoro;
- Monitoraggio e verifica.

Si è proseguito nell'obiettivo di migliorare ed implementare l'offerta dei servizi offerti, promovendo la costruzione di un sistema sinergico con gli altri organismi deputati dalla normativa. Nell'anno 2003 i CIF hanno operato per un maggiore coinvolgimento delle strutture sanitarie e dei servizi sociali operanti sul territorio.

Ha continuato ad operare il Gruppo Tecnico costituito dalla Regione fin dall'anno 2000, gruppo composto dai responsabili dei 12 CIF, dai coordinatori provinciali per l'applicazione della legge 68/99 e coordinato dal responsabile regionale.
Oltre alla attività di supporto tecnico per la disposizione di atti di indirizzo, ha svolto un ruolo di coordinamento delle attività provinciali, di proposta per la predisposizione di progetti e punto di riferimento per la soluzione delle varie problematiche che la gestione di una normativa complessa come la legge 68/99 comporta.

I Comitati Tecnici anche nell'anno trascorso sono stati pienamente operativi all'interno delle Commissioni Provinciali per il Lavoro. Nelle loro funzioni di integrazione delle Commissioni Sanitarie ex legge 104/92, sono un supporto tecnico indispensabile alla determinazione delle capacità residue di lavorative dei disabili e danno quindi un contributo indispensabile ai CIF per un percorso personalizzato di inserimento lavorativo.

Le tredici Commissioni Sanitarie ex legge 104/92 hanno effettuato accertamenti per la disabilita con diagnosi funzionale di oltre 3800 iscritti, diminuendo la percentuale dei disabili iscritti e non valutati al di sotto del 30%.

Nella nostra Regione sono stati avviati quattro progetti I.C. Equal, dei quali, due con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni provinciali, nei quali è prevista l'attivazione della misura 1.1 "creazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro".
Tali progetti, promuovono azioni sperimentali di sensibilizzazione, formazione ed accompagnamento che tendono alla rimozione delle barriere per l'accesso al mercato del lavoro ed alla promozione dello sviluppo occupazionale dei lavoratori a maggior rischio di esclusione.
Attraverso i progetti, relativamente alla creazione di buone prassi, il partenariato diffuso sta consentendo, a vantaggio dei CIF, l'obiettivo della creazione di una rete integrata dei servizi.

Il numero complessivo degli inserimenti lavorativi, lievemente superiore nell'anno 2003 rispetto al precedente anno, (anno 2002 n° 776 – anno 2003 n° 778), segna un consolidamento dell'utilizzo del sistema della convenzione così come prevista dall'art.11 della legge 68/99.
Si ritiene ulteriormente positivo il risultato ottenuto, anche in considerazione delle caratteristiche dell'utenza a carico dei Servizi per l'Impiego, formata da soggetti con maggiori difficoltà di inserimento in contesti produttivi non protetti e quindi a maggiore rischio di esclusione.
Sta emergendo, da parte delle aziende, un incremento al ricorso del contratto a termine, o comunque a forme di ingresso flessibile.
Nella maggior parte dei casi è utilizzato, da parte dell'azienda, come strumento di maggior conoscenza del lavoratore; ma anche dal lavoratore come strumento conoscitivo e di gradualità di inserimento in un contesto lavorativo a volte sconosciuto.
Gli inserimenti fatti negli ultimi due anni rivelano sicuramente una maggiore facilità di ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti con disabilita di tipo fisico ed una maggiore difficoltà per quei disabili interessati da patologie di tipo psichico intellettivo.
Per superare queste difficoltà le amministrazioni provinciali e la Regione stanno sperimentando progetti territoriali di raccordo sul tema di inserimento lavorativo di soggetti in situazione di disagio mentale, tra i Servizi Sociali regionali e Provinciali ed i Servizi per le Politiche Attive del Lavoro.
Tali progetti prevedono il coinvolgimento anche dei CIF, dei Servizi Sociali degli enti locali, dei DSM e delle aziende USL.

PROTOCOLLO DI INTESA

PER UNA POLITICA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INSERIMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SISTEMA DEL WELFARE LOCALE

TRA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE SERVIZI SOCIALI
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
E PROBLEMI DEL LAVORO

E

COMUNE DI FERMO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XIX

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XX

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI

COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII

COMUNE DI OFFIDA
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIII

COMUNE DI AMANDOLA
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIV

VISTA
Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA
Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA
Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO
Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 concernente "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA
Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTO
D.M. 9 agosto 1999, n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della L. 9/99, concernente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTA
Legge 12 marzo 1999 n, 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare gli artt. 1,2,6 comma 1;

VISTA
Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative per i giovani dal quindicesimo al diciottesimo anno di età";

VISTA
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 concernente "Disposizioni modificate e corrette del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTA
Legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale";

VISTA
Legge regionale 4 giugno 1996, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate";

VISTA
Legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 "Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro";

VISTA
Legge regionale 4 novembre 1998, n. 38 "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro";

VISTA
Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";

VISTO
D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 "Linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali";

VISTO
POR Regione Marche dell'Ob.3 FSE 2000-2006

PREMESSO

- che la legge 328/2000 prevede che le Province "concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
  - *a)* alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
  - *b)* all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
  - *c)* alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
  - *d)* alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona";

- che nell'ambito del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" (d'ora in poi Piano Sociale Regionale) viene ribadito che la Provincia concorre alla programmazione sociale soprattutto nella lettura del territorio e nella rilevazione dei bisogni sociali;

- che il Piano Sociale Regionale e la Legge 328/2000 – in particolare all'art.7 – prevedono che i governi regionali disciplinino il ruolo delle Province nei punti relativi alla:
  - costituzione di un quadro conoscitivo dei bisogni, delle risorse e degli interventi attivati sui territori di pertinenza;
  - individuazione dei fenomeni sociali più rilevanti sulla base di un'attenta analisi dell'offerta assistenziale;
  - promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative formative, con particolare riferimento alla formazione professionale di base;
  - partecipare alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona;

- che in conformità alle Linee guida regionali per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003, per la realizzazione delle sopra riportate indicazioni operative le quattro Province della Regione Marche si dotino, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, di Osservatori Provinciali per la rilevazione dei bisogni e dei servizi sulla base di indicazioni regionali e istituiscano, con proprio atto, un "Coordinamento provinciale delle Politiche Sociali" che svolga anche una funzione di raccordo tra i coordinamenti provinciali di settore già istituiti;

- che nel Piano Sociale Regionale si specifica che "E' compito della Regione e delle Province indirizzare le risorse della formazione professionale ed attuare stabili forme di coordinamento con le principali agenzie formative (scuole, centri ed Università) ai fini della progettazione e della realizzazione di corsi mirati alle diverse figure di *operatore*

di base, così come di "*operatore tecnico di medio livello,* operatori sociali consapevoli delle esigenze di continuo cambiamento della rete dei servizi essenziali, così come della necessità di un dialogo e di uno scambio multidisciplinare a tutti i livelli" [...] "Una attenzione particolare va inoltre dedicata alle esigenze dell'aggiornamento e della formazione continua, intendendosi con ciò l'attivazione di percorsi formativi dedicati a chi già opera nei servizi: si tratta di attività di estrema importanza che debbono coinvolgere in un lavoro comune operatori del pubblico e del privato";

- che rispetto alla analisi delle necessità formative, viene altresì prevista una attività formativa finalizzata ad una necessità nei confronti della più generale cittadinanza: "attivare comportamenti solidali, essere disponibili a realizzare una effettiva reciprocità, sapersi inserire attivamente nei "nodi" della rete dei servizi, adottare una cultura pro-sociale, devono diventare elementi costituitivi della nuova cittadinanza". A tale scopo si prevede una attività che vada a sfociare in veri e propri "laboratori di cittadinanza" in una logica di orientamento diffuso, con diversificati apporti di competenza e di esperienza;

- che nel territorio provinciale forte ed evidente si pone la necessità di attività formative rispetto a tutti i differenti ambiti ed elementi interessati dal processo di riforma del Welfare, ed in particolare:
  - nuova formazione ed aggiornamento professionale per le professionali di base e per quelle intermedie per adeguarle alla nuova organizzazione del sistema dei servizi ed ai nuovi standard di qualità previsti negli interventi;
  - riqualificazione del personale che nel sistema pubblico e privato è chiamato a partecipare a processi di concertazione territoriale delle politiche con la finalità di dare competenze per la partecipazione a sistemi di progettazione partecipativa;
  - animazione culturale, nella funzione di laboratori di cittadinanza, da destinare alla popolazione provinciale con la funzione di sensibilizzare la comunità ad una innovata capacità di approccio verso le problematiche sociali;
  - orientamento indirizzato ai vari target di utenza giovanili ed adulti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente protocollo attiene alla programmazione sociale integrata con particolare riferimento alla lettura del territorio attraverso la rilevazione dei bisogni sociali nonché alla regolamentazione degli interventi di formazione finanziati tramite i fondi del FSE obiettivo 3 e inserimenti lavorativi tramite i servizi offerti dal Centro per l'Impiego, specificatamente:

- riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali presenti sul territorio;
- riqualificazione dei gruppi svantaggiati;
- interventi di formazione e di orientamento;
- inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati.

ARTICOLO 2
Finalità

Il presente protocollo intende promuovere una logica di concertazione e dialogo sociale per una proposta di ripartizione delle risorse assegnate alle Province in funzione di supporto alla riforma del sistema locale di Welfare, come conseguente dalla legge 328/2000, nonché organizzare un sistema di ~~"rete sociale integrata"~~ tra i servizi sociali degli Ambiti Territoriali e i Centri per l'Impiego in direzione di una progettazione di percorsi di ~~inserimento~~ lavorativo dei soggetti individuati di cui all'art. 1 della Legge 68/99, ~~comprendendo~~, oltre ai soggetti firmatari del presente protocollo, prioritariamente le Unità ~~Multidisciplinari~~ per l'Età Evolutiva – UMEE – delle locali Aziende Sanitarie e altro soggetto pubblico o privato che a vario titolo interviene nell'arco della vita del disabile.

ARTICOLO 3
Misure

Si promuovono in tal senso le seguenti misure:

- prevedere rilevatori di territorio per ciascun ambito da coordinare a livello provinciale al fine di monitorare costantemente i dati e servizi relativi al Sociale;
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura C.4 da destinarsi alla formazione della cittadinanza adulta con funzione di sensibilizzazione ed informazione rispetto ai temi della riforma sociale, con interventi stile "laboratori della cittadinanza";
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura D.2 da riservare alla formazione continua del personale della Pubblica Amministrazione rispetto alle competenze relative al Government del sistema di Welfare;
- prevedere e promuovere azioni di qualificazione e aggiornamento nel campo dei servizi sociali e culturali da destinarsi a iniziative rivolte ai cittadini;
- definire criteri di valutazione preferenziale per progetti formativi nell'ambito delle professionalità sociali – per quanto riguarda gli Assi A ed E - di carattere innovativo e in conformità dagli standard professionali che si stanno progressivamente definendo sia nell'ambito della regolamentazione nazionale delle professionalità sociali (vedi ad es. profilo dell'Operatore Socio-Sanitario), che della definizione regionale di criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie;
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura D.1 per le cooperative sociali e le imprese del terzo settore che operano in campo socio-sanitario, al fine di aggiornare il proprio personale alle mutate esigenze;
- concordare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti al fine di progettare percorsi di pre-inserimento e integrazione lavorativa, fermo restando i Centri per l'Impiego i referenti principali per l'attività di mediazione e inserimento lavorativo;
- promuovere e progettare attività di orientamento diffuso sul territorio rivolto a giovani ed adulti nella logica di favorire l'integrazione sociale con particolare attenzione a contrastare la dispersione scolastica e attività di promozione del successo scolastico e formativo di adolescenti e giovani.

ARTICOLO 4
Gruppo di coordinamento

Allo scopo di meglio regolamentare le misure di cui sopra e la più complessiva materia delle attività sociali e formative di accompagnamento alle politiche sociali, si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro misto del quale facciano parte:

- due membri della Amministrazione Provinciale – Servizio Formazione Professionale -;
- due membri della Amministrazione Provinciale – Servizio Servizi Sociali -;
- i coordinatori degli ambiti territoriali sociali 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- un rappresentante dei Centri per l'Impiego;
- un rappresentante della Commissione Provinciale del Lavoro – C.P.L.-;
- tre rappresentanti della cooperazione sociale provinciale delegati dalle associazioni di categoria;
- un rappresentante dell'associazionismo individuato dall'AVM regionale e CSV locali.

Il Gruppo di coordinamento individua i soggetti che interagiscono nella rete sociale, le modalità di collaborazione, le procedure e gli strumenti da attivare per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Tale coordinamento svolge anche l'importante compito di valutare l'efficacia e l'impatto delle misure dopo il loro effettivo assolvimento, al fine di migliorare l'impostazione delle stesse misure previste.

Il Gruppo di coordinamento si riunisce di norma ogni mese, con convocazione scritta a cura della Amministrazione Provinciale (anche via fax o telematica) da effettuarsi almeno una settimana prima della data fissata.

La convocazione del Gruppo di coordinamento può essere altresì effettuata (anche via fax o telematica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni di urgenza lo richiedano.

Le prestazioni del Gruppo di coordinamento sono da considerarsi a titolo gratuito.

ARTICOLO 5
Competenze dei soggetti partecipanti

L'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si impegna a:

- costituire, con proprio atto, il Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 4 della presente convenzione e a redigerne relativo regolamento di funzionamento;
- nominare propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento;
- recepire le indicazioni che emergeranno dai soggetti di cui all'art. 4;
- concertare con il Gruppo di coordinamento l'utilizzo delle risorse finanziarie;
- orientare la propria programmazione sulla base delle esigenze emerse dal territorio.

Gli Ambiti Territoriali si impegnano tramite i Coordinatori di Ambito a:

- collaborare con l'Amministrazione Provinciale nel recepire gli indirizzi programmatori della stessa e fornire indicazioni circa i bisogni rilevati dal territori, sulla base dei singoli Tavoli di Concertazione;
- orientare la programmazione di Ambito anche sulla base degli indirizzi emersi dal Gruppo di coordinamento.

Le Associazioni di categoria si impegnano a:

- garantire che gli operatori inseriti nei servizi oggetto delle presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento

delle attività servizio o delle prestazioni specifiche relativamente alle abilitazioni professionali riconosciute nelle Regioni di appartenenza;
- vigilare che gli operatori incaricati svolgano la propria attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- indirizzare le proprie risorse finanziarie destinate alla formazione sulla base delle indicazioni emerse in sede di Gruppo di coordinamento;
- divulgare congiuntamente le informazioni circa gli obiettivi e gli indirizzi emersi dal Gruppo di coordinamento;

L'AVM tramite i Centri Servizi Volontariato locali si impegna a:
- sostenere e promuovere le iniziative concordate in sede di Gruppo di coordinamento;
- collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- garantire la presenza dei propri delegati in seno al Gruppo di coordinamento;
- indirizzare le proprie risorse secondo la strategia individuata nel Gruppo di coordinamento;
- informare il Gruppo di coordinamento circa la propria programmazione annuale;
- supportare gli Ambiti Territoriali nelle fasi della concertazione.

ARTICOLO 6
Durata dell'intesa

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 (uno) ed è rinnovabile per ulteriori anni 3.

ARTICOLO 7
Verifiche

Il presente accordo viene sottoposto annualmente a verifica a partire dalla data della stipula al fine di rilevarne l'efficacia e le eventuali necessità di integrazioni.

ARTICOLO 8
Risoluzione

L'Amministrazione Provinciale può risolvere parzialmente o totalmente la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte di uno o più soggetti sottoscrittori degli impegni previsti nei precedenti articoli.
Gli altri soggetti sottoscrittori possono altresì risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte della Amministrazione Provinciale, degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 9
Esecutività dell'atto

Il presente protocollo d'intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti.

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
Il Presidente
Pietro Colonnella

Ambito Territoriale Sociale 19
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Saturnino Di Ruscio

Ambito Territoriale Sociale 20
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Petrini Paolo

Ambito Territoriale Sociale 21
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Pasqualino Piunti

Ambito Territoriale Sociale 22
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Piero Celani

Ambito Territoriale Sociale 23
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Lucio D'Angelo

Ambito Territoriale Sociale 24
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Franco Rossi

ALL. 8

PROTOCOLLO DI INTESA

fra:

- **il Comune di Pesaro** quale Ente capofila dell'Ambito n.1 e in rappresentanza dell'Ambito n.2

e

- **l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino** - Servizio Politiche Sociali e Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione

per

- **l'attuazione di inserimenti lavorativi di soggetti in situazione di disagio mentale, con particolare attenzione agli inserimenti in Aziende private**
- **l'attuazione di un progetto di prevenzione "alcol" nelle scuole**

Con il presente atto

tra

- Il Comune di Pesaro con sede in

e

- L'Amministrazione Provinciale - Servizio Politiche Sociali con sede in via Gramsci 4 a Pesaro e Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione con sede in Largo Moro 13 a Pesaro

PREMESSO

Il bisogno di consolidare gli interventi per gli inserimenti lavorativi dei

disabili psichici, segnalato sia da parte dei Servizi Sociali degli Enti territoriali (vedi Piani di Zona 2003, degli Ambiti sociali) e sia da parte del DSM dell'Ausl n.1.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazione del progetto unico "SERVIZI di SOLLIEVO"(DGR n.2966/01)per il territorio provinciale di Pesaro e Urbino per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie.Tenendo conto che tale accordo è stato stipulato tra l'Amministrazione provinciale e **il Comune di Pesaro (Ente capofila per gli ambiti territoriali di Pesaro e Novafeltria)**,la Comunità Montana di Urbania (Ente capofila per gli ambiti territoriali di Urbino,Cagli e Macerata Feltria) e il Comune di Fano (Ente capofila per gli ambiti territoriali di Fano e Fossombrone) in rappresentanza di tutto il nuovo assetto territoriale previsto dal piano Sociale Regionale.

Che tale accordo è in piena sintonia sia con la riforma del welfare nazionale (L.328/00, DPCM integrazione socio sanitaria) che con le linee regionali (Piano Sociale e nuovo Piano sanitario) e che tale intervento rientra nella progettazione"tra più ambiti" e nelle strategie di integrazione sociale e sanitaria.

Visto il progetto di prevenzione "Alcol" presentato dall'Ambito territoriale n.1 che vede un intervento condiviso e integrato tra Enti Locali, Azienda USL, Istituti scolastici e privato sociale, con il Comune di Pesaro Ente capofila

CONSIDERATO

- che l'art. 6 comma 1 della legge 68/99 prevede che "... gli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 23 dicembre 1997, n. 469", ossia i Centri per l'Impiego..." provvedono, in raccordo con i Servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge 68/99, nonché "... alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato".
- che per l'attuazione del collocamento mirato si rende indispensabile il supporto delle competenze della rete territoriale di Enti e Servizi competenti onde rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'inserimento fattivo dei soggetti
- la necessità di individuare procedure e prassi che realizzino in modo funzionale ed efficiente tale sistema di rete dei servizi e in particolare per l'inserimento di soggetti con disagio psichico (notoriamente situazioni più complesse specie per inserimenti lavorativi nelle aziende private)
- che in data 1.4.2001 è stato sottoscritto apposito protocollo di intesa tra Comune di Pesaro e Azienda U.S.L. n.1 di Pesaro per la gestione integrata dei servizi socio assistenziali e sanitari a tutela della salute mentale, per il quale è già in fase di studio, l'elaborazione di un testo da estendersi all'Ambito Territoriale n. 1.

SI CONCORDA

1. di condividere il progetto provinciale in allegato denominato "Azioni di raccordo sul tema inserimento lavorativo di soggetti in situazione di disagio mentale" che prevede azioni di sostegno della rete dei servizi per il raccordo e "tutoraggio" degli interventi territoriali di integrazione lavorativa.
2. di individuare con successivi accordi la definizione di procedure condivise di competenza dell' "équipe di lavoro" integrata, tra operatori del D.S.M., della mediazione dei Centri per l'Impiego e dei Servizi sociali del territorio, nel rispetto e riconoscimento delle diverse competenze e professionalità, attraverso apposito protocollo tra Amministrazione Provinciale, Azienda U.S.L. n. 1 e Comune di Pesaro in nome e per conto degli Ambiti di Pesaro e Novafeltria, integrando le seguenti funzioni:
   a) segnalazione e accoglienza dei soggetti disabili psichici
   b) analisi e prima valutazione (stesura prima ipotesi di piano di inserimento lavorativo);
   c) ricerca delle aziende disponibili all'inserimento;
   d) formulazione congiunta del "Progetto di Integrazione Lavorativa" (ai sensi dell' art. 11 comma 7 della L. 68/99),;
   e) monitoraggio e verifiche in itinere e post
3. Di utilizzare come strumento di ingresso in azienda, per i soggetti disabili psichici iscritti negli elenchi provinciali ai sensi

dell'art. 8 della legge 68/99, i percorsi previsti dalle normative sul collocamento mirato.

4. Di prevedere la figura del tutor per l'inserimento lavorativo tra le professionalità presenti nelle equipe di lavoro.
5. Di concordare momenti di verifica tra "l'équipe di lavoro" e il gruppo integrato dell'Amministrazione Provinciale (Servizi Sociali e Politiche del Lavoro) e i gruppi tecnici attivati in sede degli ambiti territoriali, volti alla valutazione degli interventi previsti dal progetto provinciale.

SI CONCORDA INOLTRE

6. Di contribuire per la realizzazione del progetto, in allegato, Prevenzione "Alcol" nelle scuole, realizzato in modo integrato fra i diversi soggetti territoriali, in quanto vera emergenza che coinvolge in modo sempre più pericoloso il mondo giovanile con evidenti rischi di uso e abuso con scarsa percezione dei rischi connessi e con modelli culturali spesso conniventi.
7. Il contributo dell' Amministrazione Provinciale di euro 7.500,00 mirato all'inserimento lavorativo di persone con disagio mentale e di euro 3.925,39 quale fondo per le tossicodipendenze mirato al progetto prevenzione "Alcol" nelle scuole: per un totale di euro 11.425,39
8. Che il presente protocollo viene attuato in via sperimentale per la durata di 1 anno dalla data di approvazione dello stesso

Pesaro, ...

Direttore Area 1 Provincia di Pesaro e Urbino

Dott. Massimo Grandicelli .....

Dirigente 1.2 Provincia di Pesaro e Urbino

Dott. Walter Mariani .....

Direttore Servizi Sociali Comune di Pesaro

Dott.ssa Mirella Simoncelli .....

Progetto

" IL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - CENTRI PER L'IMPIEGO"

Indice

I - OBIETTIVI

II - ATTIVITA'
a) **Servizi al disabile**
b) **Servizi all'azienda**
c) **Costruzione della rete territoriale**
d) **Costruzione di uno strumento informatizzato per il maching disabile - azienda**
e) **Attività di back-office**

III - MODELLO OPERATIVO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
a) **Metodologia**
b) **Fasi**
1. Conoscenza del disabile
2. Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro
3. Ipotesi di abbinamento disabile-azienda
4. Definizione del progetto di inserimento lavorativo
5. Il "contratto"
6. Accompagnamento
7. Risoluzione del progetto

c) **Strumenti**

IV - INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

V – TIMING

BIBLIOGRAFIA

L'Art.2 della legge 68/99 definisce il collocamento mirato come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che consentono di valutare le capacità lavorative della persona disabile, analizzare il posto di lavoro e produrre un adeguato inserimento lavorativo, attraverso forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi riguardanti gli ambienti di lavoro, gli strumenti e le relazioni interpersonali.

Il **Servizio di Inserimento Lavorativo** è chiamato ad assolvere tale compito tramite strumenti e metodologie proprie: permettere l'inserimento lavorativo di persone disabili nel sistema produttivo facilitando l'incontro tra le diverse esigenze delle due realtà.

L'operatore della mediazione (professionista che opera in raccordo, anche di rete, ed in èquipe con gli altri specialisti dell'area del collocamento mirato) progetta e sostiene il percorso del disabile nel mondo del lavoro:

- garantendo aiuto e sostegno nella scoperta e comprensione di bisogni, inclinazioni e competenze e nell'elaborazione di un progetto personale;
- fornendo informazioni ed interventi che permettano di tracciare il proprio percorso formativo oppure di scegliere una professione, acquisire le competenze per svolgerla, ricercare l'inserimento lavorativo;
- stimolando l'acquisizione di competenze trasversali inerenti alla crescita globale della persona, al livello dell'autonomia, alla maturità professionale;
- garantendo l'accompagnamento nel processo di inserimento;
- promovendo una rete territoriale che favorisca il superamento della chiusura del mondo del lavoro verso le persone in difficoltà.

L'obiettivo prioritario è offrire una serie di servizi finalizzati alla realizzazione di inserimenti lavorativi mirati vantaggiosi per le persone disabili coinvolte che, grazie ad essi, aumentano le probabilità di una soddisfacente vita professionale, e convenienti per le imprese, che in tal modo possono assolvere nel modo più produttivo agli obblighi imposti dalla legge 68/99.

Le attività di seguito distinte illustrano i diversi interventi che il servizio realizza per il pieno raggiungimento degli obiettivi:

A) SERVIZI AL DISABILE

I servizi offerti ai disabili sono volti ad una adeguata valutazione delle caratteristiche dei soggetti e alla messa a punto di progetti personalizzati in vista di un successivo inserimento nel mondo del lavoro:

- accoglienza e informazione
- orientamento
- sostegno all'inserimento lavorativo
- progetti di orientamento presso le scuole per alunni disabili in fase di completamento dell'obbligo formativo
- progetti di orientamento presso i Centri Locali della Formazione nell'ambito dell'attività formativa rivolta ai disabili

B) SERVIZI ALL'AZIENDA

I servizi offerti alle aziende corrispondono all'esigenza di realizzare inserimenti lavorativi efficaci e produttivi e pertanto sono i seguenti:

- informazione e consulenza in materia di assolvimento agli obblighi della legge 68/99 e per l'accesso alle agevolazioni;
- studio e analisi delle posizioni lavorative e delle mansioni;
- ricerca dei soggetti più idonei alla mansione da ricoprire;
- supporto nell'adattamento del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile;
- azioni di accompagnamento e supporto in azienda.

C) COSTRUZIONE DELLE RETE TERRITORIALE

Un elemento costitutivo dei processi di "mediazione" è la presenza di un sistema di servizi (rete) capace di operare in modo cooperato e sinergico su obiettivi condivisi di maturazione della personalità e di integrazione sociale del disabile.
Si prevede quindi lo sviluppo di collegamenti con gli Enti Istituzionali e con i Servizi con i quali il disabile viene in contatto nell'arco della vita e che a più livelli intervengono nei diritti che gli sono riconosciuti.

La connessione della rete permette di avere una conoscenza reciproca fra i vari servizi (ruoli e funzioni) ed una sinergia degli stessi per una migliore gestione di un sistema nel quale *il Centro dell'Impiego diviene il fulcro, nel suo ruolo di mediatore tra l'universo della disabilità ed il sistema produttivo.*

Per l'avvio della rete territoriale si prevede la realizzazione di incontri con i diversi servizi a seconda delle aree di appartenenza.

Per quanto *riguarda l'area socio-sanitaria,* in questa fase di riforma nazionale dei servizi sociali (L 328/2000) e attuazione del Piano Sociale Regionale, si prevede l'organizzazione di un incontro provinciale con i servizi sociali e sanitari del territorio, quali: Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e rappresentanti dei Comuni aderenti, Coordinatori delle UMEA –A.USL, Responsabili della Medicina Legale - ASL, Responsabili dei Servizi di Dipartimento di Salute Mentale – A.USL.

Per *l'area lavorativa* si prevedono incontri con le associazioni di categoria, associazioni sindacali, consulenti del lavoro, Inail, INPS,...

Per *l'area formativa* si prevede il coinvolgimento dei Centri Locali della Formazione e le scuole.

D) COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATIZZATO PER IL MACHING DISABILE-AZIENDA

Si intende realizzare una procedura standardizzata di archiviazione di tutti i dati utili riguardanti da un lato le Aziende con obbligo di assunzione di categorie protette sulla base delle indicazioni previste dalla L.68/99 e di tutte quelle Ditte che fanno richiesta di assunzione di persone con disabilità, dall'altro i lavoratori disabili con tutte le informazioni utili circa le loro capacità migliori al fine dell'inserimento lavorativo.
Scopo ultimo è quello di fornire uno strumento informatizzato con caratteristiche di flessibilità in grado di facilitare l'individuazione dei disabili idonei ad una determinata mansione e al tempo stesso a quale richiesta di lavoro può essere indirizzato il disabile.

Per raggiungere tale scopo viene realizzato un programma basato su un database e un interfaccia web facilmente accessibile alle persone addette al suo utilizzo e allo stesso tempo protetto da policy (parametri) di sicurezza multilivello.
Si possono individuare almeno tre fasi di lavoro:

- progettazione,
- realizzazione,
- test

Progettazione

a) Studio dei moduli cartacei che individuino le voci per poi archiviare dati sensibili che siano funzionali all'incrocio domanda/offerta in base a categorie da definirsi. Tali categorie dovranno essere definite e catalogate in base ai parametri di flessibilità nella ricerca e di rispondenza agli standard stabiliti dagli Enti preposti e dalla normativa vigente.
b) Valutazione degli obiettivi da conseguire organizzati secondo criteri di priorità.
c) Strutturazione dei dati attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso per il controllo dei collegamenti logici e funzionali.

Tutto questo allo scopo di avere una struttura coerente che faccia da base alla fase della successiva realizzazione.

Realizzazione

Si divide in due branche:

a) Sviluppo del database

Il database verrà implementato, almeno nella prima parte, con il software MS Access 2 a 2 compatibile con la piattaforma Window nel quale verranno realizzate le tabelle atte a contenere i dati relativi alle aziende, ai lavoratori disabili, e agli utenti autorizzati all'utilizzo del software.

Tramite lo stesso software sarà possibile utilizzare delle query capaci di filtrare, estrarre gli incroci utili utilizzando i parametri stabiliti e standardizzati in fase di progettazione e comuni sia alle aziende sia ai lavoratori disabili.

Allo scopo di acquisire la prima mole di dati si valuterà l'opportunità di realizzare le banche dati Netlabor importando un primo stock di dati direttamente da Netlabor. Una volta testata la funzionalità del database e la sua rispondenza alle esigenze di lavoro, si valuterà l'eventuale migrazione verso il software SQL Server 2000 qualora ci sia bisogno di un sistema di gestione del database più performante ed efficace.

b) Sviluppo dell'interfaccia Web che preveda l'implementazione di un server interno.

Parallelamente allo sviluppo del database verrà realizzata l'interfaccia di lavoro in tecnologia MS ASP. I vantaggi offerti dall'utilizzo di un sistema web-based sono innanzitutto la fruibilità da diverse piattaforme ed in secondo luogo la centralità dei processi di elaborazione per ottenere una estrema facilità di aggiornamento.

Essendo virtualmente svincolata dalle restrizioni di un software tradizionale, l'interfaccia verrà sviluppata in modo da venire incontro alle esigenze degli utenti secondo canoni di necessità e usabilità. Allo scopo di far funzionare il sistema bisognerà implementare un server web interno residente nella macchina //server dati.

Test

Terminate le due precedenti fasi il software verrà testato in regime di semi operatività per valutare la funzionalità del programma, l'effettiva rispondenza alle esigenze e le eventuali correzioni di errori di programmazione. In base a questa valutazione verranno effettuati le relative aggiunte e correzioni.

E) ATTIVITÀ DI BACK-OFFICE

Il servizio svolge infine l'attività di raccolta, archiviazione e aggiornamento delle informazioni utili riguardanti diversi settori: la formazione, la normativa, metodologie di inserimento lavorativo, settore sociale e sanitario, etc....

Va inoltre considerato tutto l'aspetto legato agli adempimenti amministrativi del collocamento mirato (tenuta delle liste, rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri, stipula convenzioni...) la cui gestione è di esclusiva competenza del responsabile del collocamento obbligatorio.

A) METODOLOGIA

L'integrazione lavorativa del disabile ha senso se costituisce una opportunità di crescita personale del soggetto. Il percorso di inserimento nel sistema produttivo viene programmato in armonia con il progetto di vita complessivo di quella persona. Il conseguimento di una occupazione stabile rappresenta un fattore fondamentale per la costruzione di una identità personale e sociale positiva

Costruire un modello operativo per il collocamento mirato vuol dire, anche, realizzare un'azione di rete tra i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro e le politiche formative, i servizi socio-sanitari, educativi e formativi del territorio al fine di realizzare un inserimento lavorativo stabile e soddisfacente per il disabile e per l'azienda.

A tale scopo il Servizio per l'inserimento lavorativo opera a diversi livelli:

- esplora, osserva ed individua mansioni per inserimenti mirati, nei singoli contesti lavorativi;
- prepara il sistema sociale aziendale e rassicura l'organizzazione aziendale;
- seleziona le persone in situazione di handicap
- studia abbinamenti idonei e reciprocamente gratificanti;
- sceglie gli strumenti della mediazione da abbinare ad ogni singolo progetto
- studia la fattibilità operativa dei progetti
- supporta e verifica l'inserimento

B) FASI

Il modello operativo per il collocamento mirato è caratterizzato da diverse fasi:

1. Conoscenza del disabile
2. Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro
3. Ipotesi di abbinamento disabile-azienda
4. Definizione del progetto di inserimento lavorativo
5. Accompagnamento e supporto in azienda

Nelle diverse fasi diviene indispensabile la collaborazione ed il supporto del. **Comitato Tecnico.** A tale proposito si prevede un incontro con il Comitato Tecnico per concordare modalità di lavoro integrate e sinergiche.

Si procede ora a sviluppare ciascuna di queste fasi.

1. *Conoscenza del disabile*

Tale fase inizia con un colloquio di orientamento con il disabile diretto alla verifica della presenza di un progetto personale di inserimento professionale e alla sua eventuale definizione e messa a punto.
In questa fase vengono verificati i bisogni, le motivazioni, gli interessi e le attitudini dell'utente e vengono conseguentemente concordati i percorsi da attivare. Il concetto di acquisizione del "ruolo lavorativo", assume una importanza centrale.
Si tratta di un processo di orientamento, in cui il soggetto è supportato nell'individuazione, valutazione e selezione delle opportunità educative, professionali e lavorative e nella successiva definizione ed attuazione del piano di azione.

La raccolta di informazioni sull'utente avviene in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, secondo le loro specifiche competenze.

Per la "conoscenza del disabile" si elabora uno strumento di raccolta dati. Lo strumento consiste in una griglia operativa di raccolta dati suddivisa per aree (dati personali, certificazione di invalidità, diagnosi funzionale, situazione socio-economica, profilo socio-lavorativo, capacità, competenze e conoscenze, capacità utili per l'inserimento lavorativo). I dati vengono elaborati ed archiviati su supporto informatico in modo da renderli abbinabili con le richieste delle aziende attraverso l'utilizzo dello strumento informatizzato per il maching disabile-azienda

Nella fase di avvio si effettuano colloqui con i disabili iscritti L 68/99 presentatisi al servizio o convocati in base al D.Lgs n.181/2000 e D.Lgs. n.297/02.
In un secondo momento si prevede la convocazione dei rimanenti iscritti L.68/99 per completare la mappatura quali/quantitativa dell'utenza.

Il ***colloquio iniziale*** con il disabile si struttura nel seguente modo:

	Obiettivi	**Contenuti**
1	Autopresentazione e presentazione del servizio con creazione di un clima di collaborazione e empatia	Gli obiettivi del servizio
2	Ricostruzione del percorso professionale e identificazione e valutazione personale delle competenze acquisite	✓ Condizione attuale ✓ Esperienze lavorative effettuate ✓ Competenze acquisite e valutazioni personali
3	Ricostruzione del percorso di studi e formazione, identificazione e valutazione personale delle competenze acquisite	✓ Titolo di studio ✓ Corsi di formaz. profes., specializzazione..... ✓ Conoscenze/competenze acquisite e valutazioni personali
4	Ricostruzione di cosa fa al di fuori del lavoro	Capacità maturate e sua valutazione
5	Un primo bilancio personale delle competenze	- Sintesi delle conoscenze e competenze frutto della storia formativa, professionale ed extra professionale - Verifica competenze sociali in situazione lavorativa e capacità lavorative residue
6	Colloquio di analisi dell'obiettivo professionale mirato ad esplorare i reali bisogni del disabile	✓ che cosa vuole fare ✓ dove ✓ a quali condizioni
7	Valutazione delle risorse personali necessarie per raggiungere l'obiettivo professionale	✓ Che cosa ha già ✓ Che cosa deve acquisire
8	Responsabilizzazione del disabile alla scelta del percorso. Riflessione e individuazione dei possibili percorsi da attivare per inserirsi nel mercato del lavoro, tenendo conto del suo obiettivo professionale.	✓ Analisi dei possibili percorsi orientativi, formativi e/o lavorativi ✓ Disponibilità a fare percorsi ✓ Pianificazione del percorso
9	Acquisizione di informazioni più approfondite	✓ Disabilità ed anamnesi ✓ Condizione sociale ✓ Locomozione sul territorio ✓ Eliminazione delle barriere architettoniche
1	Chiusura del colloquio	✓ Ricordare obiettivo e piano ✓ Definizione degli impegni reciproci ✓

2. Analisi delle caratteristiche del posto di lavoro delle aziende

L'analisi del "posto di lavoro" tiene conto dei seguenti aspetti: caratteristiche ambientali ed organizzative dell'azienda; orario di lavoro; requisiti richiesti dalla mansione lavorativa (conoscenze, competenze, capacità necessarie).
Tale attività si realizza attraverso l'analisi dei prospetti informativi inviati dall'azienda, la richiesta epistolare di approfondimento, i colloqui con l'azienda.
Risulta utile la visita presso le aziende al fine di stabilire un colloquio con i Titolari o le figure professionali da essi delegate al fine di chiarire eventuali dubbi e di pubblicizzare le opportunità previste dalla legge e sostenute dal Centro per l'Impiego (promozione delle convenzioni, tirocini formativi e di orientamento, contratti di formazione e lavoro, agevolazioni fiscali, etc).
Per l'analisi del posto di lavoro è stata elaborata una griglia di rilevazioni dati suddivisa per aree (anagrafica dell'azienda, caratteristiche della mansione , titolo di studio richiesto, conoscenze richieste, informazioni aggiuntive su modo e luogo di lavoro e caratteristiche della mansione in riferimento alle capacità del lavoratore disabile)
I dati vengono elaborati ed archiviati su supporto informatico in modo da renderli abbinabili con le richieste delle aziende attraverso l'utilizzo dello strumento informatizzato per il maching disabile-azienda

2. *Ipotesi di abbinamento disabile/azienda*

Tale fase prevede l'analisi della compatibilità delle caratteristiche del posto di lavoro con le esigenze/capacità della persona disabile.
Il sistema informatico per il maching disabile-azienda facilita l'individuazione dei disabili più idonei ad una determinata mansione e al tempo stesso a quale richiesta di lavoro può essere indirizzato il disabile.
Con il supporto dello strumento informatico vengono ipotizzati abbinamenti disabile-azienda che vanno valutati e verificati.

3. *Definizione del progetto di inserimento lavorativo*

La fase di definizione del progetto di inserimento lavorativo vede coinvolti attivamente il disabile e l'azienda.
La definizione del progetto di inserimento lavorativo prevede l'utilizzo dei diversi strumenti di mediazione (vedi paragrafo C).

4. *Accompagnamento e supporto in azienda*

Obiettivo prioritario è valutare l'abbinamento tra i requisiti richiesti dall'azienda e le abilità e competenze del lavoratore disabile inserito ed attivare eventuali adattamenti e correzioni.
Pertanto saranno oggetto di valutazione:

- il raggiungimento di una adeguata maturazione relazionale;
- l'acquisizione di una sufficiente autonomia e di una corretta socializzazione lavorativa;
- l'acquisizione di adeguate capacità operative in relazione allo svolgimento delle mansioni individuate all'interno dell'azienda.

Le azioni sono:

a) verificare in itinere la congruenza tra le competenze sociali e le abilità tecniche del disabile con l'ambiente di lavoro;
b) individuare ed attivare gli interventi che agiscano sulle eventuali discrepanze che emergano dall'osservazione;
c) analizzare la presenza di eventuali abilità mancanti nel disabile e decidere eventualmente se proporre all'organizzazione di lavoro determinate modificazioni che consentano all'individuo di vivere comunque nel sistema azienda.

Tali azioni vengono svolte attraverso un lavoro di équipe che coinvolga oltre alle diverse figure professionali del gruppo, anche dai rappresentanti dell'azienda.

C) STRUMENTI DI MEDIAZIONE

Diversi sono gli *strumenti che rendono attiva e ed efficace la mediazione* allo scopo di addestrare/integrare utenti disabili all'interno del sistema produttivo ed in diretta collaborazione con esso.
Essi consentono sia di avere un rapporto più "adulto" e mediato con l'utenza, sia di effettuare in modo più obbiettivo un'analisi sulla congruenza dei progetti.
In generale si possono individuare i seguenti strumenti, definibili anche progetti in quanto sono da adattarsi alle specifiche realtà del soggetto e da realizzarsi in collaborazione con la rete dei servizi:

- mediatori all'occupazione
- osservativi/formativi

Gli **strumenti mediatori all'occupazione** hanno l'obiettivo finale dell'assunzione per cui vengono rivolti a soggetti disabili che abbiano acquisito, in maniera soddisfacente, l'assunzione del proprio ruolo lavorativo.
Lo strumento della convenzione previsto dall'art.11 e dall'art. 12 L. 68/99 si configura quale idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo tra le aspettative dei lavoratori disabili a un impiego compatibile con le proprie condizioni e capacità di lavoro e di relazione e l'esigenza delle aziende a un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva.

Tra gli **strumenti osservativi/formativi** rientrano:

- i tirocini orientativi e formativi (L 196/197- D.M. 142/98 e L.R. 31/97)
- le borse lavoro L.R.18/96 modificata con la L.R. 28/2000 (da attivare in collaborazione con i servizi sociali comunali e provinciali)

Questi strumenti permettono di aumentare le competenze sociali dell'utente rispetto alle necessità del sistema produttivo realizzandole direttamente all'interno dello stesso.
Rappresentano dei veri e propri momenti di "test" per valutare il livello di crescita e di "tenuta" del disabile per consentirne gradualmente l'assunzione del ruolo di lavoratore.
Questo strumento, non vincolante per l'azienda, consente di far proseguire la formazione del ruolo lavorativo del disabile direttamente all'interno del sistema produttivo

La finalità è quella di migliorare la conoscenza dell'attività svolta dal servizio di mediazione per l'inserimento lavorativo dei disabili e degli strumenti introdotti dalla L. 68/99 e dalle LL.RR. 18/96, 24/2000 e 28/2000.
Adeguato rilievo andrà attribuito alle iniziative di diffusione dello strumento ***"Convenzioni"*** intendendo con questo termine
-gli accordi con i datori di lavoro per la definizione di un programma mirato e cadenzato di inserimenti lavorativi di persone disabili, con possibilità per le aziende di fruire anche di agevolazioni contributive;
_ gli accordi con le aziende e le cooperative sociali finalizzate ad un inserimento temporaneo del disabile presso la cooperativa stessa ma con contestuale assunzione del lavoratore da parte dell'azienda obbligata.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevedono le seguenti azioni:

a) incontri di sensibilizzazione e divulgazione del servizio di mediazione con:
   - Consulenti del Lavoro, realtà aziendali e Associazioni datoriali e sindacali
   - Servizi sociali e sanitari
   - cooperative sociali, associazioni
   - servizi formativi ed educativi

b) pubblicizzazione telematica nel sito web della Provincia (collaborazione con i servizi informatici della Provincia)

c) "Carta dei servizi": redazione di un documento che descrive tutti i servizi erogati, le loro specifiche finalità, le loro modalità di produzione e fruizione, i tempi di rilascio. Il documento costituisce un impegno del servizio nei confronti degli utenti ma al contempo rappresenta uno *strumento di informazione e di sollecitazione* verso gli utenti ad un utilizzo appropriato e consapevole di tutti gli istituti previsti dal collocamento mirato. Oltre ad un formato cartaceo, il documento potrebbe essere pubblicato nel sito web della provincia e accompagnato da un servizio di forum per raccogliere pareri e proposte degli utenti.

Si propone una temporalizzazione delle azioni previste nel progetto, tenendo conto che in alcuni casi si intende l'impianto di un servizio la cui durata è quindi prevista per tutto il periodo del progetto, mentre in altri casi l'avvio di alcune azioni dipende in maniera diretta dalla realizzazione e durata di altre, da ciò consegue la difficoltà ad assicurarne la scansione temporale.
In particolare si evidenzia che, per le azioni Colloqui con i disabili, Analisi dei posto di lavoro delle aziende ed Elaborazione dei progetti di inserimento lavorativo, è difficile definire la durata in quanto dipendono dalle caratteristiche dell'utenza (n° disabili, n° aziende, bisogni/esigenze territoriali dei ciascun Centro per l'Impiego).

AZIONI	OTT'02 GEN'03	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Servizio di accoglienza, informazione e orientamento al disabile										
Servizio di consulenza alle aziende										
Attività di back-office										
Incontro con il Comitato Tecnico per condivisione modalità di lavoro										
Collaborazioni con i servizi/enti *(area formativa e area socio-sanitaria)*										
Incontri formali con i servizi/enti per costruzione Rete Territoriale										
Costruzione strumento di rilevazione dati azienda e disabile										
Costruzione strumento informatizzato per maching disabile/azienda: prima operatività										
Colloqui con i disabili iscritti L 68/99 presentatisi al servizio o convocati in base al D.Lgs n.181/2000 e D.Lgs. n.297/02										
Convocazione dei rimanenti iscritti L. 68/99 per completamento della mappatura quali/quantitativa dell'utenza.										
Analisi dei posti di lavoro delle aziende										
Elaborazione dei progetti di inserimento lavorativo										
Accompagnamento e supporto in azienda per inserimento lavorativo										
Iniziative di promozione e sensibilizzazione										
Interventi di orientamento presso le scuole e i centri locali della formazione										

1. ", Lavoro e fasce deboli - Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o sociali", C.Lepri, E. Montobbio, Ed. Franco Angeli, 1993

2. "L'adattamento all'ambiente di lavoro nei soggetti deboli" C. Calkins, H.Walker Ed. Erickson 1994

3. "Linee guida per la sperimentazione di un servizio di supporto all'inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap denominato N.I.L.H. (Nucleo Inserimento Lavorativo Handicap) di Ascoli Piceno" elaborato dagli operatori nell'ambito del Progetto Iniziativa Comunitaria Occupazione Horizon "Integrazione & Occupazione" gestito dalla Regione Marche Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro Anno 2000

PAGINA BIANCA

Diversità e Sviluppo

Guida sull'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

Nell'Anno Europeo delle Persone con Disabilità, la Provincia di Macerata avvia un azione destinata a favorire una piena integrazione nel mondo del lavoro di questi cittadini spesso dimenticati dalle Politiche per lo Sviluppo. Questo avviene in un quadro di costante attenzione verso i più deboli che tiene conto delle mutevoli condizioni sociali ed economiche.

Il progetto "Diversità e Sviluppo" attraverso la collaborazione tra i partner provenienti dai diversi settori quali le associazioni, le aziende e le strutture pubbliche, pone le basi per un concreto cambiamento di attitudine verso le disabilità che porti ad un reale Diritto di Cittadinanza per tutti.

Le informazioni riportate in questa pubblicazione vogliono porre l'attenzione su una lettura positiva della disabilità e fornire strumenti per l'effettiva partecipazione delle persone disabili al processo di sviluppo del nostro territorio.

Carla Monachesi
Assessore Provinciale
alla Formazione Professionale
alle Politiche Attive del Lavoro
e alle Pari Opportunità

SOMMARIO

Introduzione

Il Progetto: Partenariato di Sviluppo locale "Diversità e Sviluppo"

Disabilità e tutela dei diritti
- In ambito sovranazionale
- In ambito nazionale

I nomi della disabilità
- Le parole che fanno la differenza

Disabili e Lavoro: il collocamento mirato
- Premessa
- Le procedure
- I datori di lavoro
- I Centri per l'impiego e il collocamento mirato
- Trattamento giuridico del rapporto di lavoro

L'Ombudsman dei disabili (OD)

Storie Personali

Informazioni utili
- Centri per l'impiego
- Centro Documentazione Handicap
- Altre Risorse

Partner del Progetto "Diversità e Sviluppo"
- Capofila
- Enti locali
- Associazioni datori di lavoro
- Associazioni disabili
- Aziende sanitarie locali
- Sindacati dei lavoratori
- Altri organismi

INTRODUZIONE

Lo scopo di una guida ad uso delle persone con disabilità e dei loro familiari non è soltanto quello di fornire notizie utili e informazioni necessarie, quanto quello di sensibilizzare ulteriormente la società civile su una presenza viva e attiva e, anche, necessaria allo sviluppo economico e sociale del nostro paese.

L'anno europeo delle persone disabili non finirà nel 2003 ma sarà un anno di inizio per un lavoro che deve vedere impegnati tutti gli attori chiamati in causa: i disabili, le loro associazioni di tutela, gli amministratori, gli imprenditori, i cittadini.

Nel presentare la guida sull'integrazione lavorativa delle persone con disabilità abbiamo ritenuto opportuno descrivere in sintesi il progetto "Diversità e Sviluppo", che rappresenta un grande sforzo locale ed europeo per cercare di rendere i diritti più uguali e più concreti.

Nel riassumere alcuni diritti fondamentali come quello al lavoro, abbiamo considerato utile far parlare i disabili con le loro storie e con le loro vite vissute nella quotidianità. Crediamo che in questo modo la vita delle persone con disabilità debba sempre costituire il centro di qualunque politica che parta dalla condizione del disabile per arrivare alle condizioni della società tutta.

Abbiamo anche pensato di fornire informazioni, indirizzi, e-mail e siti per orientare quanto più possibile le persone con disabilità e i loro familiari nella ricerca degli uffici giusti per una piena tutela dei loro diritti.

Questo documento vuole essere uno stimolo per fare meglio in futuro anche con l'indispensabile aiuto delle persone disabili, dei loro familiari e delle associazioni dei cittadini.

Corrado Stillo
Ombudsman dei disabili

IL PROGETTO: PARTENARIATO DI SVILUPPO LOCALE "DIVERSITÀ E SVILUPPO"

Il Progetto d'Iniziativa Comunitaria "Diversità e Sviluppo", avviato in Provincia di Macerata, è indirizzato a migliorare le condizioni per l'accesso al mercato del lavoro dei disabili attraverso l'integrazione ed il coinvolgimento dei principali attori chiave del territorio. Tale obiettivo si basa su una strategia che parte dalla considerazione che reali pari opportunità lavorative per i "diversamente dotati" non richiedono specifiche ed ulteriori azioni assistenziali a loro favore, quanto piuttosto una rilettura degli elementi di diversità in chiave positiva, quindi quali punti di forza e non di debolezza. Occorre perciò un modo "diverso" di valorizzare le potenzialità insite in ciascun persona attraverso un modello di sviluppo capace di esprimere a pieno ed in maniera flessibile tutte le risorse disponibili, garantendo così ampie opportunità di sviluppo, crescita sociale ed economica, sia al singolo individuo che al suo territorio.

Partendo da tali elementi **"Diversità e Sviluppo"** intende, da un lato, valorizzare le azioni già in atto, come quelle previste dalla legge 68/99, e dall'altro attivare ulteriori interventi ad alto valore aggiunto, mirando al raggiungimento di tre obiettivi specifici che corrispondo ad altrettanti fattori critici:

- il **cambiamento delle attitudini** nei confronti della disabilita e più in generale in relazione alla diversità;
- **l'innalzamento delle competenze** possedute tanto dai disabili quanto dagli operatori dei servizi coinvolti (servizi sociali, formative del lavoro);
- il **miglioramento dell'efficacia ed efficienza del sistema dei servizi.**

Sono quindi state definite tre diverse tipologie di azioni: di sensibilizzazione, formative e di accompagnamento.

Le azioni di **sensibilizzazione** sono rivolte ai disabili e alle loro famiglie, ai datori di lavoro ed ai lavoratori "normodotati", agli operatori della formazione e dei servizi connessi al lavoro, con l'obiettivo di elevare il livello

di coscienza sociale di quei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo che porta ad un ottimale inserimento lavorativo dei disabili.

Le azioni **formative** sono dirette sia ai disabili, allo scopo di sviluppare in essi il concetto dell'occupabilità (ponendo l'accento su modelli formativi personalizzati e ad alto valore innovativo), che agli operatori, per figure professionali capaci di supportare il disabile nel suo percorso formativo e lavorativo con strumenti adeguati (orientamento, mediazione, ecc.).

Le azioni di **accompagnamento** sono mirate, da un lato, a favorire l'inserimento occupazionale ed a rimuovere le barriere di acceso al mercato del lavoro e, dall'altro, a promuovere lo sviluppo occupazionale; fra esse rientrano, ad esempio, l'adeguamento dei posti di lavoro, il supporto all'implementazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come strumento d'integrazione, l'utilizzo dei tirocini formativi, dei tirocini e scambi transnazionali.

Sono anche previste ulteriori misure di accompagnamento a garanzia della qualità e coerenza dell'intervento e della diffusione dell'informazione e sostegno al processo di **mainstreaming** (cioè il trasferimento permanente al sistema locale delle prassi innovative sviluppate durante l'iniziativa).

Fra le prime rientrano: l'azione iniziale di **mappatura** del territorio (analisi locale del fenomeno della disabilità e dei servizi offerti territorialmente); l'introduzione della figura innovativa dell'**Ombudsman dei disabili**, mutuata dalla Svezia, quale garante tecnico e della qualità, che assicura alle azioni specifiche ed alle diverse fasi di sviluppo del progetto la massima coerenza con gli obiettivi definiti. Alle seconde appartengono: la costruzione di un **sistema informativo** attraverso il quale diffondere costantemente i risultati e le informazioni specifiche di progetto e permettere la discussione e l'assistenza on-line, la pubblicazione delle guide (informative e sulle buone prassi) con particolare attenzione ai supporti per disabili, gli **incontri di dimostrazione e diffusione dei risultati, i forum di discussione.**

In coerenza alla complessità della problematica, il progetto si basa su un ampio **partenariato** capeggiato dalla Provincia di Macerata e al quale partecipano la quasi totalità dei Comuni della Provincia, le quattro Comunità Montane presenti sul territorio, le Associazioni dei datori di

lavoro, le centrali delle cooperative, le AUSL, le Associazioni dei disabili, i Sindacati dei lavoratori, l'Istituto Santo Stefano, la Ce.s.co.t ed il Centro Servizi Amministrativi (ex provveditorato) tramite il Centro Documentazione sull'Handicap.

Alla Partnership di Sviluppo (PS) locale si affianca una **PS transnazionale** (Svezia, Olanda, Irlanda) allo scopo di sperimentare **strumenti e metodi innovativi**: per una qualificazione delle competenze più rispondente ai bisogni del sistema produttivo ed alle reali possibilità di **inserimento dei disabili**; per un processo di inserimento più efficace (orientamento e mediazione) e per lo sviluppo di un approccio innovativo del sistema produttivo quale attore principale dell'inserimento dei diversamente dotati.

Questo metodo di forte **integrazioni fra i vari attori** nazionali ed internazionali costituisce l'elemento in grado di dare maggiore impulso qualitativo ai risultati di progetto ed, in ultima analisi, al completo riconoscimento del concetto di **diversità come fattore di sviluppo**.

DISABILITÀ E TUTELA DEI DIRITTI

In ambito sovranazionale

La necessità di porre particolare attenzione ai bisogni della persone con disabilità è stata riconosciuta in ambito internazionale con la proclamazione della Dichiarazione dei Diritti delle Persone Disabili da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1975, che portò all'istituzione nel 1981, dell'Anno Internazionale delle Persone Disabili. Questa fu l'occasione per sottolineare il diritto delle persone con disabilità a godere delle stesse opportunità degli altri cittadini, e ad un'eguale partecipazione al miglioramento della qualità della vita risultante dallo sviluppo economico e sociale. In quella stessa occasione l'handicap, per la prima volta, fu definito come il risultato della relazione tra le persone con disabilità e il loro ambiente. Nel 1993 la stessa Assemblea ha adottato una serie di regole standard per l'uguaglianza di opportunità per le persone con disabilità. Nel 1996 queste regole sono state fatte proprie da una risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

Nel frattempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lavorato per favorire il miglioramento della qualità della vita e delle eque opportunità per le persone con disabilità, giungendo con la "classificazione delle menomazioni, disabilità e handicap" del 1999 a "rovesciare" le parole chiave, trasformando il termine *disabilità* in *attività* e sostituendo il termine *handicap* con *partecipazione*. Questo che può sembrare un semplice gioco di parole, denota in realtà la volontà di ragionare in termini positivi, identificando il livello di partecipazione concesso da una data situazione di salute, piuttosto che fermarsi all'impossibilità di svolgere una vita "normale".

Grazie all'impegno delle associazioni di cittadini disabili, riferimenti specifici ai bisogni particolari delle persone con disabilità sono entrati a far parte del Trattato di Amsterdam del 1997 che definisce gli impegni politici dell'Unione Europea. Qui vengono riconosciuti i diritti alla non discriminazione, al rispetto delle esigenze dei disabili nella legislazione sul mercato unico, alla promozione dell'occupazione. Con la Carta dei Diritti

Fondamentali dell'Unione Europea del 2000, viene esplicitato l'impegno dell'unione a riconoscere e rispettare "il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità" (art. 26).

Questo percorso normativo corre parallelo all'attuazione di iniziative europee quali HORIZON, ADAPT o EQUAL che mirano a favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle categorie a rischio di emarginazione tra cui quella delle persone con disabilità che rappresenta il 10% della popolazione dell'Europa dei 15.

In ambito nazionale

La **legislazione italiana** contiene un importante corpo di norme rivolte alle persone con disabilità prevedendo una serie di diritti specifici della persone con disabilità. La quantità di leggi esistenti, e il fatto che queste siano spesso integrate da normative regionali che ne consentano una applicazione effettiva fanno sì che la conoscenza e la comprensione di questi diritti sia spesso una cosa riservata agli addetti ai lavori.

Un **aiuto** importante al beneficiari di questi diritti può venire dalle **associazioni**, dai **patronati** e dai **servizi pubblici** che conoscendo la normativa sono in grado di individuare gli strumenti più adatti a situazioni specifici. Rimandiamo perciò a questi limitandoci ad elencare i riferimenti legislativi principali, in una lista certamente non esaustiva, allo scopo di identificare, almeno a grandi linee, gli scopi del legislatore, tenendo sempre a mente che la compilazione di questi testi di legge ha sempre fatto riferimento alle indicazioni provenienti dalle rappresentanze della società civile. Nel caso specifico dalle varie associazioni di persone con disabilità operanti in Italia.

La **legge quadro sull'"handicap"**, identificata come **Legge 104/1992**, garantendo la piena integrazione nel rispetto della dignità umana, mira a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti, perseguire il recupero funzionale e sociale della persona con minorazioni fisiche e predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone disabili[1]. Questa legge quadro enuncia, a volte solo come principio, una serie di diritti, la cui attuazione è affidata ad altre normative nazionali o regionali.

Già nel 1989 la **Legge 13/1989** prevedeva l'eliminazione delle **barriere architettoniche** attraverso finanziamenti a soggetti pubblici e privati.

A chi è rivolto

- **Legge 13/89**: eliminazione delle barriere architettoniche
- **Legge 104/92**: legge quadro sui diritti dei disabili
- **Legge 68/99**: legge sul collocamento lavorativo delle persone con disabilità
- **Legge 53/00**: legge sui permessi di lavoro
- **Legge 328/00**: legge sull'integrazione dei servizi

Non tutti sanno che qualunque difficoltà di accesso a un edificio pubblico o privato aperto al pubblico può essere segnalata in forma scritta e dettagliata tramite il commando locale dei Carabinieri.

La **legge 53/2000** integra la già menzionata 104/1992 per quanto riguarda i **permessi dal lavoro** quando in famiglia vi siano situazioni di disabilità che richiedano assistenza. La stessa persona con disabilità può usufruire di questi diritti al fine di rendere meglio compatibile il lavoro con le proprie necessità personali.

Il cittadino che debba rivolgersi ai servizi si ritrova spesso di fronte ad un sistema complesso di interlocutori non sempre complementari. Lo Stato, cosciente di questa difficoltà mira, attraverso la **Legge 328/2000** a migliorare il livello di **integrazione dei vari servizi**, allo scopo di ottimizzarne il funzionamento e renderlo più accessibile al cittadino. La legge menziona esplicitamente l'impegno ad assicurare progetti di vita individuali per le persone con disabilità che servano da linea guida agli interventi messi a disposizione dalle risorse presenti sul territorio.

Riassumendo, lo **Stato** si impegna, con queste leggi, a **favorire l'integrazione dell'operato dei vari servizi pubblici e privati** disponibili sul territorio affinché, con il coinvolgimento attivo della persona con disabilità, vengano assicurati una serie di **diritti e garanzie**, che tenendo conto delle maggiori difficoltà che questa persona può incontrare nel perseguire un piena **integrazione sociale**, mettano a disposizione degli strumenti atti a favorirne lo **sviluppo individuale**, nel pieno rispetto della propria dignità di essere umano.

1. Dall'art. 1 L104/1992

I NOMI DELLA DISABILITÀ

Le parole oltre a rappresentare cose e situazioni trasportano immagini, emozioni e sentimenti collettivi ed è con questa forza che le accompagna che esse segnano l'identità.

Il dibattito è aperto su questo tema: i nuovi termini sono mascheramenti della realtà o spinte al cambiamento?

La nuova classificazione approvata dall'OMS nel 2001 denominata ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)[2] ripensa e cambia le parole legate alla disabilità ed apre prospettive nuove rispetto alla percezione del mondo ad essa collegato.

L'ICF parla di "**caratteristiche della SALUTE** delle persone all'interno del contesto delle loro situazioni di vita individuali e degli impianti ambientali"; non riguarda quindi solo le persone con disabilità, riguarda tutti, ha dunque uso e valore **UNIVERSALE**.

Come sostiene Andrea Canevaro nel testo "Informazioni sulla disabilità"[3]:

"L'attenzione delle parole è importante, non tanto per un fatto estetico o formale, ma perché nelle parole è contenuto il modello operativo a cui si fa riferimento.

In questo caso è molto importante non fare confusione fra deficit, disabilità e handicap: utilizzare termini impropri e fare confusioni linguistiche può essere un modo per aumentare l'handicap anziché ridurlo.

Al centro sta la persona, che chiamiamo in vari modi (handicappato, in situazione di handicap, disabile) e ciascuna di queste definizioni ha i propri vantaggi e svantaggi.

Il punto di partenza deve però essere chiaro: l'individuo è *relativamente* handicappato, cioè l'handicap è un fatto relativo e non assoluto, al contrario di ciò che si può dire per il deficit. In altri termini, un'amputazione non può essere negata ed è quindi assoluta; lo svantaggio (handicap) è invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro, in una parola della realtà in cui

l'individuo amputato è collocato.

L'handicap è dunque un incontro fra individuo e situazione. E' uno svantaggio riducibile o (purtroppo) aumentabile. Queste riflessioni fanno capire quanto sia importante il fatto che le definizioni dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tengano conto della distinzione già indicata.

Il nuovo ICIDH 2 è uno sviluppo coerente di questo pensiero, perché non smentisce l'impostazione già data permettendo, anzi, di evidenziare gli aspetti propositivi, e quindi di valorizzazione del singolo.

Il rovesciamento dei termini, parlando in positivo (di funzioni, strutture, attività e partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap), è un importante passo in questa direzione. Osservando le parole chiave della classificazione internazionale, bisogna rilevare che il termine *disabilità* che era usato nella versione del 1980, è stato, appunto, sostituito da *attività* e che *handicap* è stato sostituito dalla parola *partecipazione*, ad indicare proprio quelle trasformazioni di positività che erano implicite. Gli altri termini che vengono utilizzati sono i seguenti: condizione di salute, menomazione, limitazione dell'attività, restrizione della partecipazione, fattori contestuali, fattori ambientali, fattori personali. Si costruisce, quindi, uno schema che vede al centro l'attività, che può essere più o meno sviluppata a seconda delle condizioni proprie dell'individuo, ma anche derivanti dal mondo esterno".

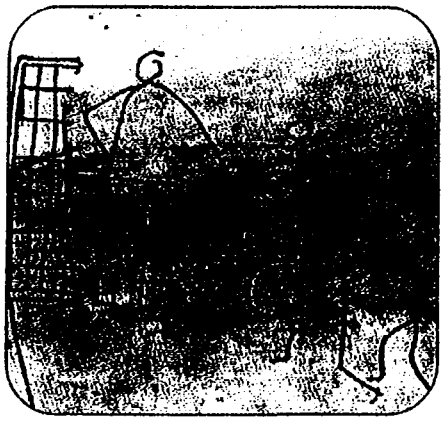

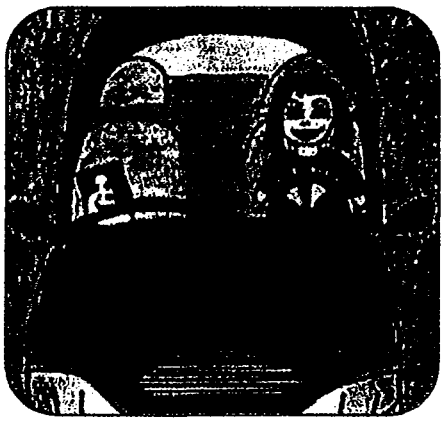

2. Organizzazione Mondiale della Sanità - ***ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*** - Ed. Erickson, 2002

3. **www.asphi.it/Documenti/InfoDisabilita.pdf**, 18 aprile 2002, documento di informazione generale sulla disabilità.

DISABILI E LAVORO: IL COLLOCAMENTO MIRATO

Premessa

Il diritto al lavoro dei disabili trova disciplina organica nelle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, così come adeguata dal regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. 10 ottobre 2000, n. 333 e da successive norme di modifica e/o integrazione.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

A chi è rivolto

- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%
- Non vedenti e non udenti
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio

Le procedure:

Il riconoscimento dell'invalidità è affidato alle commissioni mediche competenti a cui i cittadini interessati devono rivolgersi per ottenere una diagnosi con cui è possibile individuare le capacità globali della persona per il collocamento al lavoro.

I passi da seguire

- Presso la ASL del territorio di appartenenza richiedere **l'accertamento delle condizioni di disabilità** (Diagnosi funzionale).
- Il Comitato Tecnico Provinciale, assieme alla Commissione sanitaria, provvederà alla **valutazione delle residue capacità lavorative.**
- Presso il Centro per l'impiego del territorio di appartenenza si compilerà una **domanda di iscrizione** per un'unica graduatoria che verrà presentata assieme ai due sovracitati certificati.
- Seguirà un **colloquio di orientamento.**
- Verrà infine rilasciata una scheda professionale personale.

N.B.: I prospetti informativi dati dalle aziende indicanti i posti di lavoro e le mansioni disponibili sono pubblici e pertanto liberamente consultabili presso i Centri per l'impiego. Ogni domanda di assunzione può essere presentata personalmente.

Quale lavoro?

- Il lavoratore disabile, una volta assunto dall'azienda, sarà soggetto al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi. Pertanto anche la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo è estensibile ai lavoratori avviati con le forme previste dalla legge 68/99.

- Anche per i lavoratori avviati con il collocamento obbligatorio è prevista la visita preassuntiva del medico aziendale atta a verificare l'idoneità dell'ambiente di lavoro e la mansione proposta al lavoratore da assumere – che deve essere **compatibile con lo stato di salute del lavoratore.**

- Qualora le condizioni del lavoratore si aggravino in costanza di rapporto, sarà possibile verificare che le mansioni assegnate continuino ad essere compatibili con lo stato di salute dello stesso.

I datori di lavoro

La legge 68/99 stabilisce gli obblighi che hanno le aziende ad assumere un determinato numero di lavoratori disabili i funzione del numero complessivo dei loro dipendenti. Sarà cura dei Centri per l'impiego valutare le competenze e le attitudini dei disabili e metterli in contatto con i datori di lavoro.

I Centri per l'impiego

I Centri per l'impiego sono competenti per il territorio di domicilio dei lavoratori. Essi curano la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori disabili, forniscono consulenza e informazioni, redigono la graduatoria annuale, stipulano con i datori di lavoro pubblici e privati le convenzioni di programma e quelle per l'integrazione lavorativa di soggetti con difficoltà di inserimento.
Il collocamento mirato viene gestito dai Centri che si avvalgono dell'opera professionale di operatori socio-sanitari.

I Centri per l'impiego e il collocamento mirato

I Centri per l'impiego hanno il compito di favorire quanto previsto dalla legge 68/99 in materia di collocamento mirato. In modo particolare è cura dei Centri per l'impiego individuare mansioni e condizioni di lavoro adatte e compatibili con le condizioni delle persone con disabilità.

Attraverso il ruolo di mediazione tra richiesta di lavoro e offerta di lavoro i Centri hanno lo scopo di far incontrare sul mercato del lavoro le persone disabili e le imprese pubbliche e private.

Le aziende obbligate all'assunzione dei lavoratori disabili (datori di lavoro con più di 15 dipendenti) inviano al Centro per l'Impiego competente sulla sede legale o operativa la denuncia annuale sul personale in forza all'azienda (prospetto informativo previsto dall'art. 9 legge 68/99), indicando il numero complessivo di lavoratori dipendenti, i nominativi dei disabili già in forza, la quota di lavoratori da scomputare per il calcolo della quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Proprio l'indicazione delle mansioni e del numero di posti disponibili per lavoratori disabili rende l'invio del prospetto equivalente a richiesta di avviamento da parte delle imprese. I prospetti informativi sono pubblici e, pertanto, liberamente consultabili dagli interessati presso i locali del Centro per l'Impiego.

Gli inserimenti lavorativi possono essere nominativi o numerici, a seconda del numero dei dipendenti delle singole imprese. Per le **imprese** può risultare particolarmente interessante l'avviamento al lavoro attraverso lo strumento delle convenzioni stipulate tra i Centri per l'Impiego e i datori di lavoro; con le convenzioni vengono concordati i tempi e le modalità di assunzione dei lavoratori disabili, lo svolgimento di tirocini formativi, l'assunzione a tempo determinato, l'estensione del periodo di prova previsto dal contratto collettivo, le deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro. Nei casi di disabili con particolari difficoltà di inserimento, possono essere concordate misure di sostegno, tutoraggio e controllo dell'andamento lavorativo. Le convenzioni sono strumenti di accesso agli incentivi concessi alle aziende sotto forma di sgravi contributivi, in misura e per un tempo variabile a seconda della percentuale di invalidità del lavoratore assunto, o di rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'apprestamento di ausili, all'adozione di tecnologie di telelavoro, all'abbattimento delle barriere architettoniche o alla modificazione del posto di lavoro. I fondi a copertura di tali agevolazioni vengono attinti dal Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

Trattamento giuridico del rapporto di lavoro

Il trattamento economico e normativo per i lavoratori disabili è quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Anche la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo contenuta in via generale nello Statuto dei lavoratori è estensibile ai lavoratori avviati con le forme previste dalla legge 68/99.

Con riferimento alle particolari condizioni dei lavoratori disabili, è previsto che il datore di lavoro non possa adibire tali soggetti a mansioni incompatibili con le loro minorazioni. Per questo l'istanza di assunzione da parte del datore di lavoro deve essere particolarmente circostanziata in riferimento alla qualifica e alla mansione da affidare ai disabili da assumere. Ciò favorisce la predisposizione dei progetti di inserimento da parte degli uffici competenti ed evita di creare pregiudizi al disabile ed ai suoi colleghi a seguito del suo avviamento al lavoro.

L'OMBUDSMAN DEI DISABILI (OD)

Chi è l'OD:

Corrado Stillo, 50 anni, laureato in discipline giuridiche ed economiche, esperto in attività di tutela civica e sociale, autore di articoli sulla difesa delle persone appartenenti alle fasce sociali deboli, e da anni impegnato in organizzazioni nazionali di protezione dei diritti.

Origini del termine ombudsman:

Il termine Ombudsman fu usato ai primi del 1800 per indicare un organo costituzionale svedese che aveva due compiti principali: sorvegliare l'applicazione delle leggi e proporre emendamenti nel caso in cui la legislazione non fosse adeguata. Nonostante i campi di applicazione dell'Ombudsman siano diventati poi svariati (per la parità dei sessi, per la libertà nel commercio e nell'industria) la definizione data oggi dall'International Ombusdman Institute è quella di un Ufficio, previsto dalla Costituzione o dal Parlamento, diretto da un pubblico ufficiale indipendente che accoglie reclami da parte di persone che hanno subito un danno e che ha il potere di verificare, di raccomandare azioni correttive e di pubblicare rapporti.

Nel progetto Equal l'Ombudsman dei disabili (comunemente chiamato OD) agisce secondo l'obiettivo di agevolare l'orientamento e l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Per questo sono previsti contatti costanti con il volontariato, le associazioni di categoria, i sindacati, le istituzioni e i cittadini.

L'ombudsman dei Disabili della Provincia di Macerata agisce nel quadro del progetto EQUAL "Diversità e Sviluppo" con l'obbiettivo di agevolare l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. In particolare, il suo ruolo consiste nel rafforzare tra gli organismi, gli enti e le imprese locali la convinzione dei benefici apportati dalla piena valorizzazione di TUTTE le risorse umane disponibili. L'attenzione alla Diversità è, infatti, il solo modo per garantire, all'intero sistema locale, cosi come alle singole imprese, innovazione e Sviluppo.

L'OD svolge un ruolo di mediazione indipendente a garanzia di una tutela imparziale dei diritti delle persone con disabilità.

STORIE PERSONALI

Di seguito vengono riportati i racconti di alcune persone con disabilità incontrate nello svolgimento del progetto.

Mauro N.

Spero che la mia testimonianza sia utile affinché chi ha dei problemi simili o diversi dai miei trovi la forza per continuare, lottare e di conseguenza aiutare chi ha dei problemi ancora più grandi.

Fortunatamente non ho vissuto tragicamente la perdita della vista (arrivata due anni fa all'età di 19 anni) questo perché negli anni precedenti ho svolto dèl volontariato dove mi sono accorto che i disabili hanno qualcosa in più degli altri, o gli altri qualcosa di meno.

Confesso che la perdita della vista non mi ha tolto la voglia di vivere, anzi proprio grazie a questo mi sono avvicinato a degli hobby che svolgo con passione e che fino a qualche tempo fà non conoscevo.

Credo tuttavia che per superare questi problemi sia importante l'appoggio delle persone care e la partecipazione alla vita sociale che però di conseguenza deve essere preparata ad accoglierci.

(Mauro è "iscritto alla 68" e collabora occasionalmente con una radio della sua città)

Mauro P.

Mi chiamo Mauro, ho 37 anni e sono di *******. Ho trovato alquanto positivo questo incontro perché, per la prima volta, ho la possibilità di informare altre persone della mia esperienza di vita puntualizzando l'aspetto lavorativo in quanto frutto di un percorso terapeutico riabilitativo al quale ho creduto ed ottemperato.

La mia disabilità è psichica e l'esordio dei primi sintomi si è presentato in giovane età quando, dopo la scuola dell'obbligo, iniziai a lavorare in una fabbrica che produceva utensili in legno.

L'impatto con l'ambiente lavorativo è stato negativo, così riiniziai a frequentare la scuola superiore IPSIA, fino ad ottenere l'attestato di frequenza del primo triennio come congeniatore meccanico.

Dopo il servizio militare mi reinserii nel mondo del lavoro che mi

obbligava a turni di notte e poi, presso un'altra ditta, ho svolto turni diurni, ma non ressi e il disturbo si fece più evidente fino ad essere costretto a lasciare il lavoro. In quel periodo persi entrambi i genitori nel giro di due anni.

Seguirono periodi di ricoveri ospedalieri, di chiusura in me stesso e fui preso in carico dall'équipe psichiatrica dell'ASL che propose un percorso riabilitativo in una struttura del Privato Sociale per circa un anno di tempo. Dopo di che, con l'apertura della struttura SRR della ASL a *****, mi avvicinai al mio paese e potei proseguire il programma iniziato e, per l'aspetto lavorativo, iniziai un tirocinio volontario presso una cooperativa sociale di tipo B.

Nel 2000 entrai come ospite in un Gruppo Appartamento, struttura della ASL aperta come un'abitazione e basata sul lavoro di gruppo come terapia che mi ha dato maggior possibilità di lavorare sull'acquisizione di abilità sociali, gestione della vita quotidiana, aumento dell'autostima, recupero della razionalità. Ho potuto proseguire il tirocinio accompagnato per tre giorni a settimana dagli operatori del centro di salute mentale, tirocinio che da volontario si è tramutato in lavorativo, sempre con la stessa cooperativa e, grazie alle figure di riferimento della casa ed agli amici, ho trovato un ambiente accogliente, stimolante al lavoro.

Attualmente è in corso la domanda per il riconoscimento della disabilità tramite la legge 68 del '99 ed in breve tempo potrò entrare come socio-lavoratore della cooperativa oltre ad avere altre opportunità di lavoro nel mio paese, dove tornerò ad abitare il prossimo anno, nella casa dei miei genitori che è in corso di ristrutturazione con la compagnia di mio fratello e mia sorella che risiedono vicino.

Michele D.

Mi chiamo Michele, sono nato a Bari 37 anni fa e sono poliomielitico dall'età di tre anni.

Ho vissuto per lungo tempo in un centro riabilitativo e poi in un Istituto per poliomielitici in provincia di Avellino, fino a quando entrambi sono stati chiusi per mancanza di fondi.

Purtroppo non ho mai ricevuto molto supporto né dalla famiglia, né dalla scuola dove, solo grazie alla mia forza di volontà, sono riuscito a diplomarmi come segretario d'azienda.

Ho vissuto poi diversi anni in quella sorta di limbo dove, per mancanza

di stimoli e di effettive possibilità di lavoro, non sapevo più quale direzione dare alla mia vita.

Un giorno però un mio amico, anche lui disabile, mi ha offerto la possibilità di entrare a far parte di una squadra di basket in carrozzina. Dopo due anni di allenamento, durante una partita contro la squadra dell'Associazione Sportiva Santo Stefano, sono stato notato per le mie capacità e mi è stato proposto di entrare a far parte della società come atleta-giocatore e di trasferirmi a Porto Potenza. Sempre grazie alla stessa Associazione ho trovato alloggio in una casa comunitaria e lavoro in una fabbrica di calzature della zona, dove sono stato assunto come invalido e dove ho lavorato per 12 anni. Durante questo periodo ho sempre coltivato la mia passione per il basket giocando anche per la nazionale. Inoltre, grazie alla legge 104/92, ho avuto la possibilità di lavorare 6 ore al giorno e di continuare così le terapie di sostegno.

Un giorno, durante un incontro di basket in carrozzina, ho conosciuto mia moglie; nel 1990 mi sono sposato e dopo due anni è nato mio figlio Davide; la mia seconda figlia si chiama Ilaria.

Dopo qualche tempo, sfogliando un quotidiano locale, mi capita di leggere un annuncio di vendita di un' edicola. Dopo aver valutato tutti i pro e i contro che un investimento di questo tipo avrebbe comportato, decidiamo, assieme a mia moglie, di accettare il rischio e chiedere un prestito in banca per comprare l'edicola e avviare il lavoro. All'inizio è stato molto duro: debiti, tante ore di lavoro, niente vacanze, sacrifici e rinunce; ora posso dire che la mia edicola è la più fornita della città, fra poco avrò estinto il mio debito e potrò di nuovo visitare la mia famiglia a Bari e andare in vacanza con mia moglie e i miei figli.

Lo sport ha dato la svolta alla mia vita e ringrazio il Santo Stefano per avermi aiutato a realizzare tutto questo; l'attività di imprenditore mi ha reso più forte e mi ha permesso di guardare al futuro con più serenità e ottimismo.



Chi volesse raccontare la propria esperienza di inserimento lavorativo può farlo contattando una delle associazioni partner del progetto. Le informazioni personali verranno riportate solo previa espressa autorizzazione.

INFORMAZIONI UTILI

Al fine di fornire un'informazione aggiornata sulle risorse e gli strumenti orientati all'integrazione lavorativa, è stato attivato il sito internet

www.equalmacerata.it

Qui si possono trovare informazioni di vario tipo, tra cui i riferimenti di enti e associazioni che possono fornire informazioni utili su disabilità, formazione e lavoro.

Per contatti: **info@equalmacerata.it - Tel. 0733.248314**

CENTRI PER L'IMPIEGO

Riportiamo di seguito gli indirizzi dei Centri per l'Impiego della provincia di Macerata, che potranno fornire informazioni dettagliate sui percorsi di inserimento lavorativo.

Macerata

via Lorenzoni, 8/12 - Macerata 62100 (MC)
Tel. +39 733.405511 - Fax 0733.235185
orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì 15.00 - 17.00
e-mail: cimacerata@sinp.net

Sportello di **Cingoli**
via Borgo Paolo Danti, 46 - Cingoli 62011 (MC)
Tel. +39 733.602686 - Fax 0733.604011
orario: dal martedì al venerdì 9.00 - 12.00
martedì e giovedì 15.00 - 17.00
e-mail: sportellocingoli@sinp.net

Civitanova

via F.T. Marinetti, 1 - Civitanova Marche 62012 (MC)
Tel. +39 733.783411 - Fax 0733.783410
orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì 15.00 - 17.00
e-mail: cicivitanova@sinp.net

Sportello di **Monte S. Giusto**
p.zza Aldo Moro - Monte San Giusto 62015 (MC)
Tel. +39 733.837648 - 838986 - Fax 0733.837264
orario: martedì e giovedì 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
e-mail: sportellomontesangiusto@sinp.net

Sportello di **Recanati**
p.zza Leopardi - Recanati 62019 (MC)
Tel. +39 71.981304 - Fax 071.7576290
orario: martedì e giovedì 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
e-mail: sportellorecanati@sinp.net

Tolentino

c.da Santa Lucia, 5 - Tolentino 62029 (MC)
Tel. +39 733.968257 - Fax 0733.953406
orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì 15.00 - 17.00
e-mail: citolentino@sinp.net

Sportello di **Matelica**
p.zza Mattei, 1 - Matelica 62024 (MC)
Tel. +39 737.781811 - Fax 0737.781835
orario: tutti i giorni 8.00 - 13.30, mercoledì 15.00 - 18.00
e-mail: urp@matelica.sinp.net

Sportello di **Passo S. Angelo**
via Picena, snc - Sant'Angelo in Pontano 62020 (MC)
Tel. +39 733.663104 - Fax 0733.664112
orario: martedì e giovedì 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
e-mail: sportellopassos.angelo@sinp.net

Sportello di **Camerino**
via Buongiovanni, 13 - Camerino 62032 (MC)
Tel. +39 737.632643 - Fax 0737.631154
orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì 15.00 - 17.00
e-mail: sportellocamerino@sinp.net

Sportello di **S. Severino**
via Eustacchio, 24 - San Severino Marche 62024 (MC)
Tel. +39 733.633434 - Fax 0733.644026
orario: martedì e giovedì 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
e-mail: sportellos.severino@sinp.net

Ulteriori informazioni reperibili sul sito **www.formazionelavoro-mc.it**





CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP

A Macerata, presso l'IPCT Pannaggi, è funzionante il Centro Documentazione per l'Handicap che si occupa delle tematiche legate all'integrazione scolastica e svolge un servizio di consulenza, progettazione, formazione.
Per informazioni:

www.cdh.mercurio.it

ALTRE RISORSE

L'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) ha predisposto una guida intitolata "I DIRITTI DEGLI INVALIDI CIVILI - Guida di pratica consultazione". L'indirizzo dell'associazione è reperibile nelle pagine che seguono.

l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sul suo sito **www.handylex.org** mette a disposizione una serie di informazioni normative divise per argomento.

Un altro sito contenete utili informazioni relative ai diritti è **www.disabili.it**

La normativa sulla disabilità nella Regione Marche è reperibile all'indirizzo **www.servizisociali.marche.it/leggi/default.asp?set=7**

Il progetto Lettura Agevolata **www.letturagevolata.it** del Comune di Venezia, permette di ricevere in posta elettronica un ampia rassegna stampa sui temi legati alla cecità.

L'INAIL ha predisposto un portale rivolto alle tematiche della disabilità riportante anche utili informazioni pratiche.
Per accedervi: **www.superabile.it**

Questa è una lista di risorse non esaustiva e dinamica che verrà continuamente aggiornata sul sito **www.equalmacerata.it**



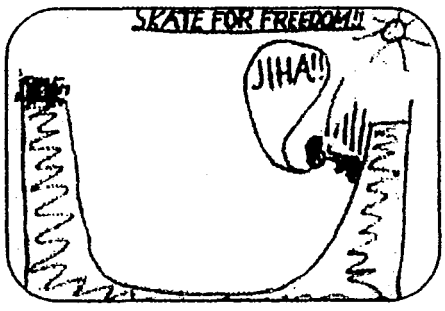

PARTNER DEL PROGETTO "DIVERSITÀ E SVILUPPO"

Capofila

Provincia di Macerata
c.so della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.2481 Fax 0731.260788
portale@sinp.net www.sinp.net

Enti locali

- Comune di Appignano
- Comune di Civitanova Marche
- Comune di Corridonia
- Comune di Macerata
- Comune di Mogliano
- Comune di Monte San Giusto
- Comune di Montecassiano
- Comune di Montecosaro
- Comune di Montefano
- Comune di Montelupone
- Comune di Morrovalle
- Comune di Pollenza
- Comune di Porto Recanati
- Comune di Potenza Picena
- Comune di Recanati
- Comune di Tolentino
- Comune di Urbisaglia
- Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino - Zona H
- Comunità Montana Camerino
- Comunità Montana del San Vicino - Zona G
- Comunità Montana Monti Azzuri - S. Ginesio

Associazioni datori di lavoro

Confartigianato Macerata
via Santa croce - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.3661 Fax 0733.366223
macerata@macerata.confartigianato.it
www.macerata.confartigianato.it

Confcooperative Macerata
via Roma, 362 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.36109 Fax 0733.269581
confcoop.mc@mercurio.it
www.confcooperative.it

Confederazione Italiana Agricoltori - Provincia di Macerata
CIA PRO.LE Macerata
c.so Cavour, 106 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.261976 Fax 0733.232579
cia-marche@interbusiness.it

Confederazione Nazionale dell'Artigianato
CNA Macerata
via Zincone, 20 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.27951 Fax 0733.279527
lramadori@mc.cna.it www.mc.cna.it

Confindustria Macerata
via Weiden, 35 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.27961 Fax 0733.279666
pietroni@assind.mc.it www.assind.mc.it

Federazione Regionale Marchigiana
UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane)
UNCI Macerata
via Lorenzoni, 18 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.261308 Fax 0733.261308
unci@unci.org www.unci.org

Associazioni disabili

Associazione Nazionale
Famiglie Fanciulli Disabili Intelletivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S. Macerata
via Vanvitelli, 34 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.36170-36180 Fax 0733.36180
anffas.macerata@mercurio.it

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
A.N.M.I.C. Macerata
via Silone, 14/16 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.35366 Fax 0733.35366
anmicmacerata@libero.it

Associazione Nazionale Mutilati invalidi del lavoro
A.N.M.I.L. Macerata
via Prezzolini, 19 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.30414 Fax 0733.30414
anmilmc@tin.it

Ente Nazionale Protezione e assistenza sordomuti
Sezione provinciale Macerata
E.N.S.- O.N.L.U.S. Macerata
via Trento, 90/92 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.235894 Fax 0733.233898
ensonlusmc@tin.it

Unione Italiana Ciechi - ONLUS - Sezione di Macerata
U.I.C. O.N.L.U.S. Macerata
via Lauro Rossi, 59 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.230669 Fax 0733.230669
uicmc@uiciechi.it www.uiciechi.it

Aziende sanitarie locali

Ausl 8 - Civitanova Marche
via Aristotele, 1 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733.894700 Fax 0733.890189
direzionegenerale@asl8.marche.it
www.asl8.marche.it

Ausl 10 - Camerino
viale Betti, 15 A - 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737.6391 - 638560 Fax 0737.639209
ausl10@regioni.marche.it

Sindacati dei lavoratori

Confederazione Generale del Lavoro - Macerata
C.G.I.L. Macerata
via Garibaldi, 45 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.232097 Fax 0733.231754
cgilmc@tin.it

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CISL Macerata
via Santa Maria della porta, 3 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.230463 - 0733.237928 Fax 0733.235928
cislmc@tin.it www.cisl.it

Altri organismi

Centro servizi amministrativi
Centro di Documentazione Handicap
CSA Macerata - CDH
via Capuzi, 40 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.263861 Fax 0733.263861
cdh.macerata@mercurio.it
www.cdh.mercurio.it

Centro Servizi Commercio e Turismo Pesaro
CESCOT
via Salvo D'acquisto, 5 - 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721.21421 Fax 0721.21404
corsi@cescotpesaro.com
www.cescotpesaro.com

Eurocentro SRL
viale Don Minzoni, 3/ter - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731.215564 Fax 0731.215572
equal@eurocentro.it
www.eurocentro.it

Riabilitazione S.Stefano SRL
via Aprutina, 194 - 62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733.6891 Fax 0733.881085
formazione@santostefano.org
www.santostefano.org

ALL. 4

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Assessorato Affari Sociali e Sanitari
Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

PROGETTO PROVINCIALE

AZIONI DI RACCORDO SUL TEMA "INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO MENTALE"

A cura del Gruppo integrato
Servizi Sociali e Formazione professionale e Politiche del Lavoro:
Sabrina Banzato
Roberto Drago
Paolo Dionigi
Flavio Nucci
Giancarlo Faillaci

SETTEMBRE 2003



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

1. PREMESSA

In questi ultimi mesi le normative nazionali e, in particolar modo quelle regionali, hanno indicato l'importanza di percorsi e di azioni a favore degli "inserimenti lavorativi" di soggetti in situazione di disagio mentale.
Il nuovo Piano Sanitario Regionale **"Un'alleanza per la salute"** sottolinea nel paragrafo sulla tutela dei soggetti fragili - area salute mentale - che *"l'elevata frequenza e l'origine multifattoriale dei disturbi psichici rendono inefficacie qualunque strategia tesa ad affrontare il problema sulla base dei soli interventi di carattere sanitario."*
Il Piano prosegue indicando nel coinvolgimento di una pluralità di soggetti sociali (famiglia, scuola, associazioni del terzo settore, enti locali...) l'unica strada per rendere efficaci i processi di integrazione.
"Inoltre - afferma ancora il Piano - *le persone affette da disturbi psicotici, svantaggiate in termini di capacità lavorativa, relazionale, sociale in genere, determinano spesso un elevatissimo carico familiare sia di tipo emotivo che materiale, per cui dovrà essere formulata una strategia socio-assistenziale complessiva, non limitata solamente ai servizi specialistici".*

È in questo contesto che si capisce la portata della DGR n.2966/2001 -"Individuazione degli interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie", da cui è nata la progettazione dei **"Servizi di sollievo"** attualmente in corso anche nel nostro territorio provinciale e che prevedeva tra le azioni di sostegno quelle *"finalizzate a favorire la massima partecipazione alla vita sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi mentali".*

Questa nuova progettualità ha le sue radici sia nella **legge** di riforma dei Servizi Sociali **328/00** e sia nel **Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali** 2000-02, il quale pone tra gli obiettivi dello stesso, il facilitare l'inserimento lavorativo nel campo della disabilità: *"Nell'ambito delle politiche di Welfare Comunitario, l'inserimento lavorativo richiede il coinvolgimento degli Enti Locali, delle Aziende USL, delle Province e dei Centri per l'impiego..... Un impegno particolarmente intenso deve essere dedicato al rapporto con il mondo delle imprese, rispetto al quale occorre porsi non solo con azioni di stimolo e sensibilizzazione, ma coinvolgendo gli imprenditori in momenti di concertazione e di condivisione delle scelte finalizzati alla realizzazione di inserimenti lavorativi che siano il meno possibile assistenziali ed orientati invece a definire soluzioni di massima utilità per il disabile quanto per le imprese".*

A fianco della normativa in questi mesi, seguendo le indicazioni della riforma del welfare, sono stati elaborati i **Piani di Zona 2003**, frutto di un lavoro di consultazione e concertazione con tutti i soggetti coinvolti.
Da una lettura dell'area di intervento **"Salute mentale"**, dei Piani dei 7 ambiti territoriali della nostra Provincia, viene più volte segnalata la difficoltà di inserimenti lavorativi nelle



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

"aziende private", la necessità di ampliare tali percorsi e la segnalazione di questa tematica come una delle priorità delle prossime progettazioni / interventi.

In sintesi questi i punti riguardanti gli inserimenti lavorativi -Area Salute mentale- dei 7 ambiti:

Ambito 1 di Pesaro

criticità: difficoltà nei processi di inserimento lavorativo; è necessario un servizio strutturato di orientamento, accompagnamento e sostegno nel rapporto utente / azienda; priorità del Comitato dei Sindaci: promuovere la rete (Ambito, ASL, Ente Provincia, Aziende ...) per favorire gli inserimenti lavorativi, con particolare attenzione a soggetti in situazione di disagio psichico.

Ambito 2 di Novafeltria

obiettivo prioritario: promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Ambito 3 di Cagli

Obiettivi specifici: prevedere interventi di inclusione sociale (borse lavoro o altro) in continuità con precedenti esperienze, laddove attivate, ovvero estenderle dove non sono state sperimentate.

Ambito 4 di Urbino

Individua come priorità la disponibilità di risorse per il sostegno di percorsi di inserimento sociale e lavorativo a forte integrazione sociale e sanitaria

Ambito 5 di Macerata Feltria

bisogni: inserimento lavorativo

azioni progetto: facilitare l'integrazione lavorativa con attività di coordinamento, per raccordo fra i vari attori sociali - e attivazione progetto individuale con tutor di sostegno - tirocini o borse lavoro

Ambito 6 di Fano

Un forte impulso deve essere dato alla creazione di uno specifico programma di inserimento lavorativo che preveda l'offerta di impiego manuale e intellettuale, da sostenersi sia attraverso tirocini, sia attraverso lo sviluppo della Cooperazione sociale di tipo B ma soprattutto tramite l'applicazione della L.68/99.

Ambito 7 di Fossombrone

L'adesione al progetto Servizi di Sollievo per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali.

Il nuovo quadro offerto sia dalle normative vigenti che dal lavoro avviato dai Coordinatori di ambito risulta quello di sviluppare il ruolo strategico e le risorse degli enti locali (in particolare dei Comuni, associati negli Ambiti Territoriali), nel contribuire alla definizione e alla realizzazione di innovative politiche di salute mentale intersettoriali, con particolare sensibilità alle tematiche degli inserimenti lavorativi (ruolo fondamentale dell'Amministrazione provinciale) con percorsi pilota innovativi rivolti alle Aziende private.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

2. MOTIVAZIONE

Tenendo conto delle esigenze espresse dal territorio (Ambiti Sociali), l'Amministrazione provinciale ha ritenuto fondamentale indirizzare alcune proprie risorse all'interno della progettualità dei "Servizi di Sollievo" per favorire progetti/percorsi di inserimento lavorativo e di coordinare tali risorse con altri fondi, già individuati da tempo, su segnalazione dei DSM delle 3 AUSL.

Nell'ambito della più ampia programmazione degli interventi socio-sanitari e delle politiche attive per il lavoro, mirate all'inclusione ed al sostegno occupazionale del soggetto disabile psichico, una particolare rilevanza riveste la struttura e l'organizzazione dei servizi in un'ottica di "rete" nel territorio, per rendere pienamente agibile ed efficace il collocamento mirato. Quest'ultimo è individuato come strumento cardine, privilegiato e di raccordo tra i servizi nel territorio per un intervento integrato a più livelli.
In questa direzione si muove l'integrazione tra i Servizi Sociali e di Politiche attive del lavoro all'interno dell'Amministrazione Provinciale.
Un sistema, quello dei Servizi per l'Impiego che ruota oggi intorno alle nuove competenze dei Centri per l'Impiego, luoghi fisici dell'incontro (*matching*) fra le aspettative e i bisogni della persona disabile e le esigenze delle realtà produttive, ma che va completato con azioni ed interventi mirati alla creazione di sinergie con gli altri organismi deputati dalla normativa a sostenere ed integrare la realizzazione di un modello di intervento di tipo specialistico:

- le scuole medie e superiori
- la formazione professionale
- i servizi sociali e sanitari
- le associazioni di categoria (datori di lavoro, sindacati, associazioni disabili)
- il terzo settore (ONLUS)

Questo sistema darà vita ad una serie di azioni miranti alla concertazione e programmazione con le aziende soggette all'obbligo, alla selezione delle mansioni idonee, alla progettazione di un percorso di inserimento individualizzato, al monitoraggio ed alle verifiche sugli esiti dello stesso.

L'esperienza nel mercato del lavoro e dei processi a tutt'oggi conosciuti nell'inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di disagio e l'attuazione della legge n. 68/99 , rendono necessaria la creazione di una metodologia comune che, attraverso azioni positive da parte di operatori adeguatamente preparati, e con la collaborazione attiva della rete dei servizi , abbia come finalità principale quella del **collocamento mirato** (art.2 legge 68/99).



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

Nei tre anni di erogazione dei nuovi servizi e di applicazione degli strumenti di inserimento mirato, il contesto provinciale ha evidenziato come elemento critico di un progetto lavorativo la parte dedicata all'accompagnamento del disabile e quindi alla sua

valutazione in progress, quale il monitoraggio continuo del percorso dal suo momento iniziale ad un punto che chiamiamo di inserimento finale.
Spesso per situazioni di grave handicap psichico o intellettivo lo strumento maggiormente utilizzato è quello del tirocinio, un'esperienza di durata variabile dedicata all'osservazione ed al primo approccio del disabile con il mondo del lavoro. Il **tirocinio** in situazione (*on the job*) permette al soggetto inserito di prendere dimestichezza con un ambiente lavorativo non protetto (l'azienda privata), di apprendere informazioni e nozioni concernenti il tipo di postazione lavorativa e di acquisire competenze, sulle mansioni svolte, spendibili in un mercato del lavoro sempre più specializzato. Un periodo di formazione che deve essere utilizzato anche per monitorare l'andamento dello stesso.

L'inserimento lavorativo di persone disabili nel mondo produttivo è definibile come un fenomeno complesso in una società complessa.
L'organizzazione sociale e il mercato del lavoro sono sempre più rarefatti e sottoposti a mutamenti così veloci da apparire, spesso, difficilmente interpretabili in una logica di strategie e obiettivi di lungo periodo.
I disabili, con le loro storie personali e con le loro situazioni fortemente disgregate, sono continuamente alla ricerca di una integrazione reale e tangibile nel sistema produttivo e nella società.

Spesso le variabili che intervengono in un processo di inserimento al lavoro sono molteplici. Variabili che se non prevenute o non corrette ne determinano il fallimento:

- la postazione lavorativa
- le mansioni
- la relazione con colleghi e superiori
- il grado di soddisfazione delle parti (azienda e disabile)

Il difficile risultato dell'integrazione lavorativa è conseguibile mettendo in comunicazione, salvaguardando la neutralità e l'obiettività del progetto, **il sistema azienda** con **l'universo della disabilità**.

Per questo oltre a parlare di collocamento mirato occorre cominciare ad individuare modalità operative finalizzate ad una fase successiva, quella del "***mantenimento mirato***".

Allo stato attuale appare evidente come raccordo, sostegno, supporto, verifica e monitoraggio siano elementi mancanti nel processo di inserimento lavorativo dei disabili all'interno delle aziende private (**follow-up**); in soggetti in stato di disagio mentale diventa importante la presenza di figure professionali adeguate (**tutor**) che sappiano colmare il vuoto lasciato per sostenere le funzioni dell'io psicologico, attraverso una relazione costruttiva ed un percorso formativo personalizzato.



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

Il ***tutor*** accompagna il disabile durante il periodo di tirocinio: osserva e sostiene ed è individuato come fulcro di tutto il processo: per i rapporti con l'azienda, con il disabile, con gli operatori della mediazione dei Centri per l'Impiego e con i servizi sociali e sanitari.

Allo stato attuale, questo punto è una criticità nel panorama dei servizi per l'impiego. Sono ormai evidenti le difficoltà ad individuare e impiegare, con continuità, figure professionali che accompagnano il progetto di inserimento.
Questo è uno dei motivi per cui molti inserimenti si interrompono, ovvero non si creano i presupposti per creare reali opportunità di lavoro, in particolare per soggetti disabili psichici e intellettivi.
Da qui nasce la consapevolezza di doversi impegnare per completare la costruzione della "rete" territoriale di tutti i protagonisti del collocamento mirato, implementando un Servizio per l'Impiego integrato e multidisciplinare che sappia operare in rete coinvolgendo le figure professionali di volta in volta necessarie per uno specifico tipo di utenza, qual è quello della disabilità psichica.

3. FINALITÀ

La finalità generale di questo progetto è quella di supportare e accompagnare il territorio provinciale nella creazione e sperimentazione di un modello di intervento per l'inserimento lavorativo di soggetti in carico al dipartimento di salute mentale (DSM):

- facilitando la costruzione di una rete territoriale provinciale di servizi integrati per raggiungere il miglior risultato nei processi di inserimento lavorativo;
- individuando procedure condivise al fine di facilitare l'integrazione lavorativa dei disabili psichici nelle aziende interessate dall'obbligo della legge 68/99;
- sostenendo nel contempo sia il soggetto inserito che l'azienda interessata dal progetto.

4. OBIETTIVI

Creazione e sperimentazione di un modello di intervento omogeneo e condiviso per il territorio provinciale, capace di superare l'attuale frammentazione degli interventi, per un effettivo accompagnamento e sostegno del soggetto nel contesto lavorativo mediante:

- coinvolgimento attivo dei soggetti competenti in materia di inserimento lavorativo come previsto dalla legge 68/99, e in particolare realizzazione di azioni di raccordo con: i tre Centri per l'impiego della Provincia, i tre DSM delle A.S.L., gli enti capofila del progetto unico "Servizi di Sollievo" in rappresentanza degli ambiti territoriali sociali
- studio dei modelli di intervento attivati nei vari territori anche attraverso la partecipazione di un referente provinciale, come osservatore attivo, ai lavori delle

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

équipe territoriali nelle fasi di progettazione e conduzione dei percorsi individualizzati dei soggetti

- realizzazione di azioni di supporto all'individuazione e attivazione di tutte le risorse necessarie all'inserimento lavorativo,

- elaborazione di un report finale

5. METODOLOGIA

Per lo svolgimento di tale progetto la Provincia costituisce un gruppo di lavoro integrato, formato da esperti dell'Ufficio dei Servizi Sociali e del Servizio Formazione e Politiche del Lavoro.
Ha individuato una figura professionale, esperta in materia di inserimento lavorativo (ricercatore-tutor), da affiancare alle équipe territoriali multidisciplinari che operano sul territorio, con la funzione di raccordare le diverse fasi del progetto sperimentale provinciale.
Ulteriore compito del ricercatore-tutor sarà quello di affiancare il lavoro dell'équipe territoriali individuando sia i problemi e le criticità che emergono nel percorso di inserimento lavorativo, sia le buone prassi e le metodologie innovative realizzate dalle équipe stesse.

6. TEMPI

Durata del progetto : 9 mesi

Settembre 2003 :
confronto e organizzazione del lavoro con i soggetti interessati dal progetto.

Ottobre 2003 :
azioni di ricerca e partecipazione alla predisposizione dei progetti di intervento.

Entro la fine del 2003 :
partenza operativa dei progetti e azioni di accompagnamento territoriale

Aprile/maggio 2004:
valutazione dei risultati del progetto
stesura del report di ricerca

7. RISORSE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Assessorato Affari Sociali e Sanitari

Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro

L'Amministrazione provinciale mette a disposizione del progetto esperti dell'Ufficio dei Servizi Sociali e del Servizio Formazione e Politiche del Lavoro e la figura del tutor - ricercatore finanziato all'interno del Progetto provinciale: "Azioni di raccordo formativo: formazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti Servizi di Sollievo" (Totale € 9.000,00).

La Provincia mette a disposizione ulteriori risorse provenienti dal proprio bilancio (€15.000) e da ulteriori fondi provinciali dei Servizi di Sollievo (€16.000) per incentivare e sostenere i progetti individualizzati di inserimento lavorativo per disabili psichici all'interno di Aziende private.

Per il raggiungimento di tali obiettivi verranno sottoscritti appositi protocolli d'intesa o accordi di programma.

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. 183 LEGISLATURA N. VII

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

seduta del 18/11/2003
delibera 1551

pag. 1

DE/AS/FPR 3 NC
Prot. Segr. 1777

Oggetto: Approvazione protocollo di intesa per la realizzazione del progetto interregionale "Mantenimento mirato: permanenza in azienda del disabile" POR Ob. 3 - FSE 2000/2006 - Asse B - Misura 1.

L'anno duemilatre addì 18 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Ascoli Ugo	Assessore
- Melappioni Augusto	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore
- Secchiaroli Marcello	Assessore

Sono assenti:

- D'Ambrosio Vito	Presidente
- Agostini Luciano	Assessore
- Silenzi Giulio	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Ascoli Ugo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127 Il ..... IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127 Il ..... IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Inviata per gli adempimenti di competenza - al servizio ..... - all'U.O.O. di spesa area n. ..... - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale Il ..... L'INCARICATO	Inviata alla Commissione statale di controllo il ..... prot. n. ..... L'INCARICATO La Commissione statale di controllo con decisione n. ..... del ..... ha: ☐ ESAMINATO SENZA RILIEVI ☐ RINVIATO ☐ ANNULLATO IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il ..... prot. n. ..... L'INCARICATO	

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

seduta del 18 NOV 2008

delibera n. 1551

pag. 2

OGGETTO: **Approvazione Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto Interregionale "MANTENIMENTO MIRATO: PERMANENZA IN AZIENDA DEL DISABILE". P.O.R. OB. 3 – FSE 2000/2006 – ASSE B – MISURA 1.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal servizio Formazione professionale e problemi del lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento "Sviluppo Economico";

VISTA la Legge di Bilancio n. 4 dell'11 Marzo 2003,

VISTO l'articolo 25 dello Statuto Regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- Di aderire al Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto Interregionale finalizzato al sostegno di una progettualità, innovazione e scambio di buone pratiche nel campo della inclusione sociale, sullo specifico tema del "Mantenimento mirato:

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

seduta del 18 NOV 2003 | pag. 4

delibera n. 1551

dell'intervento di cui al punto 3.2.1 "Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", a valere sull'Asse B del P.O.R. ob. 3, essendo le finalità del progetto interregionale in oggetto coerenti e assimilabili con tale asse. Per la realizzazione del progetto interregionale si prevede l'utilizzo, quindi, di una quota parte dei fondi già stanziati per l'intervento 3.2.1 del Piano Annuale del lavoro, per un importo massimo di € 250.000,00 come di seguito indicato:

CAPITOLO	RESIDUI DA STANZIAMENTO 2001	
32008204	Decreto a trasporto residui n. 965 del 14/2/03	**112.500,00**
32008202	Decreto a trasporto residui n.946 del 14/02/03	**110.000,00**
32006702	Decreto a trasporto residui i n.936 del 14/2/03	**27.500,00**
	TOTALE	**250.000,00**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
~~(Dott. Vito D'Ambrosio)~~
(Dott. Gian Mario Spacca)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
"SVILUPPO ECONOMICO"
(Dott. Fabrizio Costa)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. _____

seduta del 18 NOV 2005

delibera 1551

pag. 6

individuato come focale il tema del sostegno al mantenimento mirato in azienda dei soggetti diversamente abili, nella promozione della concezione del disabile come "risorsa continua.". Le regioni coinvolte inoltre hanno puntato su tale tematica pensando anche alla creazione di una rete di esperienze, eventualmente da mettere in linea sul sito di Tecnostruttura.

Tale progetto si inquadra inoltre nello specifico contesto nazionale inerente la Legge 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" con la quale è stato istituito il sistema di collocamento obbligatorio per disabili, e sulla scorta della quale le Regioni hanno disciplinato, con atto autonomo normativo gli istituti introdotti dalla legge stessa, e hanno emanato normative territoriali a tutela del diritto al lavoro dei disabili e a sostegno della loro partecipazione ed integrazione nella vita lavorativa.

Il Protocollo di intesa del progetto interregionale interessa al momento le seguenti regioni:

-Lombardia, indicata quale regione capofila , in considerazione del fatto che la stessa ha da tempo maturato esperienze nel settore e questo progetto rappresenta l'occasione per metterle a confronto con le altre regioni;
-Valle d'Aosta;
-Provincia Autonoma di Bolzano;
-Campania;
-Marche;
-Sicilia;
-Lazio;
-Liguria;
-Sardegna:

Nello specifico il progetto prevede le seguenti macro-aree di attività, inerenti il tema del mantenimento mirato in azienda del disabile con particolare attenzione al disabile psichico, sulla base delle quali sono stati formati i Gruppi tecnici regionali che lavoreranno sui contenuti del progetto:

- ✓ Area "Strumenti, metodologie e modelli";
- ✓ Area "sistema di valutazione delle Performance";
- ✓ Area "Interazione con l'utenza e il territorio";
- ✓ Area" Valorizzazione delle Buone prassi".

Ciascuna Regione, nel corso delle riunioni di progettazione partecipata svoltesi lo scorso giugno-luglio, ha sposato un'area tematica di intervento

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
GIUNTA N. _____ LEGISLATURA N. _____

16 NOV 2005 seduta del

delibera 1551

pag. 8

Per quanto concerne la Regione Marche, la sezione del progetto interregionale che le è stata assegnata riguarda "Strumenti metodologie e modelli per il mantenimento mirato", di cui si occuperà insieme alla Regione Valle D'Aosta.
In sede di incontri interregionali di progettazione di massima, le regioni aderenti al progetto hanno stabilito che non si prevedano azioni di sistema da attuare in comune, e che pertanto il budget sarà strutturato su:
-Azioni di sistema , a carico delle regioni partecipanti
-Azioni specifiche a carico delle singole regioni.
Tuttavia entrambe le tipologie di azioni saranno oggetto di confronto al fine di adottare modalità di progettazione e valutazione condivise.
Per quanto attiene le specifiche attività e le azioni da attivare da parte della Regione Marche, nonché il relativo budget, le stesse verranno individuate in seguito alla rilevazione dello studio tematico attualmente in corso inerente le applicazioni della Legge 68/99 e della L.R. 24/00.
Anche se il progetto interregionale in oggetto non è previsto dal Piano Annuale del Lavoro- in quanto è stato proposto alla regione Marche in un momento successivo alla approvazione dello stesso Piano-, vista l'opportunità e l'interesse delle attività previste dal progetto, e vista la coerenza con gli interventi di cui all'Asse prioritario B del P.O.R ob. 3 FSE 2000-2006, si è ritenuto di provvedere alla copertura finanziaria di tale progetto utilizzando una quota parte delle risorse stanziate in seno al Piano Annuale del Lavoro 2003 -di cui alla D.G.R. 860/2003- a valere sull'intervento di cui al punto 3.2.1. "Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Sulla scorta delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione della deliberazione avente ad oggetto:

Approvazione Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto Interregionale "MANTENIMENTO MIRATO: PERMANENZA IN AZIENDA DEL DISABILE". P.O.R. OB. 3 – FSE 2000/2006 – ASSE B – MISURA 1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Raffaella Triponsi)
Raffaella Triponsi

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. 6 LEGISLATURA N. _____

seduta del 16 NOV 2005

delibera 1551

pag. 10

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO "SVILUPPO ECONOMICO"

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del lavoro in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Allegato "A" alla D.G.R. n. 155 del 18 NOV 2003

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

PROTOCOLLO D'INTESA FRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE LAZIO
LA REGIONE LIGURIA
LA REGIONE LOMBARDIA
LA REGIONE MARCHE
LA REGIONE SARDEGNA
LA REGIONE SICILIANA
LA REGIONE VALLE D'AOSTA

In attuazione e nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi operativi regionali 2000-2006 ed in particolare di quelli finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo o il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale

la Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del Presidente della Giunta Provinciale Dr. Luis Dürnwalder
la Regione Campania nella persona dell'Assessore alla Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche giovanili, Problemi dell'immigrazione Dr.ssa Adriana Buffardi
la Regione Lazio, nella persona dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Dr. Giorgio Simeoni
la Regione Liguria, nella persona dell'Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro Dr. Nicola Abbundo
la Regione Lombardia nella persona dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro dr. Alberto Guglielmo
la Regione Marche nella persona dell'Assessore alla Formazione Professionale e Lavoro dr. Ugo Ascoli
la Regione Sardegna, nella persona dell'Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dr. Matteo Luridiana
la Regione Siciliana nella persona dell'Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale ed all'Emigrazione ed immigrazione Dr. Raffaele Stancanelli
la Regione Valle D'Aosta, nella persona dell'Assessore all'Industria, Artigianato ed Energia Dr. Piero Ferraris

PREMESSO CHE

il Consiglio dell'Unione europea, con risoluzione n.9688 del 2/3 giugno 2003, invita gli Stati Membri e la Commissione europea a rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e, in particolare, alla vita lavorativa, e impedire la creazione di nuovi ostacoli attraverso la promozione di adeguata progettazione per tutti;

nella Dichiarazione politica di Malaga dell'8 maggio 2003, dal titolo: "Procedere verso la piena partecipazione come cittadini", adottata in occasione della seconda Conferenza europea dei Ministri responsabili delle Politiche per l'integrazione delle persone disabili, viene affermato che uno dei principali obiettivi dei prossimi dieci anni è il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

il Consiglio Europeo, con decisione del 3 dicembre 2001, ha eletto il 2003 come "anno europeo dei disabili", con l'obiettivo di incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure specifiche da promuovere per garantire ai diversamente abili parità di opportunità e godimento pieno di diritti, favorire lo scambio a livello locale, nazionale e europeo di esperienze, buone prassi e strategie

il Consiglio Europeo, con la risoluzione del 17/06/1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha sollecitato i governi nazionali ad elaborare adeguate politiche a carattere preventivo per l'accesso al lavoro delle persone disabili, richiedendo una particolare attenzione per gli aspetti riguardanti l'accesso all'occupazione e l'organizzazione del posto di lavoro, la permanenza nello stesso e il diritto alla promozione, l'accesso alla formazione, all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento, l'apprendimento permanente e la protezione dai licenziamenti ingiustificati Inserire i riferimenti nazionali

la Legge 12 marzo 1999 n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", istituisce un sistema di collocamento mirato per i disabili, al fine di incentivarne la partecipazione al mercato del lavoro attraverso strumenti di inserimento personalizzato, attraverso il coinvolgimento degli organismi preposti al sistema regionale dei servizi per l'impiego

le Regioni e le Province Autonome hanno disciplinato, con autonomo atto normativo, gli istituti introdotti dalla legge 68/99, e hanno emanato normative territoriali a tutela del diritto al lavoro dei disabili e a promozione della loro partecipazione e integrazione nella vita attiva

che i POR, sia delle Regioni ob.3 che dell'ob.1, prevedono che alcune iniziative possano essere realizzate tramite progetti interregionali, definendo come tali "quei progetti collocati in reti regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono obiettivi formativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale" e prevedendo per la loro realizzazione "forme specifiche di coordinamento interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e valutazione"

tale procedura, ancorché definita per le azioni cofinanziate tramite Fondo Sociale Europeo, può essere utilmente adottata anche qualora le azioni siano finanziate con altre risorse nazionali o regionali

CONSIDERATO CHE

coerentemente con gli indirizzi contenuti nel Piano di Azione Nazionale contro la Povertà e l'Esculsione sociale 2003-2005 (PAN Inclusione 2003-2005), tali Regioni/PA ritengono rilevante sviluppare iniziative con l'obiettivo di superare le spesso invisibili barriere culturali e sociali e di restituire un'immagine della persona disabile come soggetto valido e autonomo che contribuisce con la propria opera al processo di crescita economica e sociale

il progetto potenzialmente si integra e si collega con altri interventi comunitari in materia di inclusione sociale (PIC EQUAL)

PRESO ATTO

della comune volontà di promuovere azioni coordinate intese a facilitare la creazione di una rete tra i soggetti coinvolti, anche per favorirne la progettualità, l'innovazione e l'impegno in percorsi d'intervento e di scambio di buone pratiche ed esperienze in sintonia con gli obiettivi e le finalità espresse dalla politica europea per l'occupazione (Strategia europea per l'Occupazione) e per

l'inclusione sociale, così come tradotta nel Piano nazionale d'azione occupazione e il Piano nazionale d'azione integrazione;

dell'opportunità di designare una Regione Capofila del progetto, individuata nella Regione Lombardia, vista la precedente e consolidata esperienza progettuale in materia

SI IMPEGNANO A

- realizzare un progetto interregionale denominato **"Mantenimento mirato: permanenza in azienda dei disabili"** le cui motivazioni, obiettivi e contenuti sono riportati nell'allegato A, che di questo protocollo d'intesa è parte integrante.

- istituire un Comitato di Pilotaggio che abbia il compito di confrontare ed analizzare le esperienze attuative condotte dalle Amministrazioni firmatarie del presente protocollo. In particolare il Comitato sarà chiamato ad operare con lo scopo di:
  - definire le linee di indirizzo e gestione dell'intero progetto;
  - garantire l'omogeneità metodologica delle singole azioni realizzate a livello regionale;
  - valorizzare e riportare a "modello" i migliori progetti (best practices) realizzati;
  - realizzare una analisi comparativa dei risultati via via conseguiti (benchmarking);
  - verificare ed adattare in itinere, laddove necessario, le metodologie d'intervento e di monitoraggio e valutazione adottate.
  - verificare le sinergie e le opportune integrazione con altri interventi interregionali attuati o in corso di avviamento afferenti tali tematica

  Sono membri di questo Comitato fino a due rappresentanti per ogni Regione/PA partner del progetto. Il Comitato potrà altresì essere affiancato da esperti e integrato da rappresentanti delle eventuali partnership attivate a livello locale e/o nazionale.

  Ciascuna Amministrazione si assume gli oneri relativi al coinvolgimento di eventuali esperti di propria nomina ed alla mobilità dei propri componenti il Comitato di Pilotaggio.

- Affidare i compiti di Segreteria Tecnica e Organizzativa per il Comitato di Pilotaggio, coerentemente con quanto previsto nel progetto istituzionale di AT ai Comitati di Sorveglianza, a Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede a Roma in Via Volturno, 58.

- Estendere la partecipazione alle altre Regioni/PA che manifestano interesse al progetto e che in prima istanza non hanno ritenuto di aderire, al fine di favorire l'allargamento della rete interregionale.

I costi riferibili alla dimensione interregionale sono quelli sostenuti dalle singole Regioni/PA aderenti al presente Protocollo per l'attivazione delle azioni regionali - azioni fatte oggetto di confronto in merito a modalità di progettazione e valutazione condivisa - nonché quelli relativi alle azioni di sistema.

Il presente protocollo si intende valido per un periodo corrispondente al ciclo di programmazione comunitaria 2000 – 2006, fatta salva la facoltà di recesso che ciascuna Amministrazione aderente può motivatamente esercitare.

Letto approvato e sottoscritto .....

Allegato al Protocollo di Intesa

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO INTERREGIONALE

Titolo del Progetto: "Mantenimento mirato: permanenza in azienda dei disabili"

Regioni Proponenti: LOMBARDIA (capofila), P.A. di BOLZANO (coadiuvante), CAMPANIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, SARDEGNA, SICILIA, VALLE D'AOSTA

Contesto generale

Le azioni d'inserimento lavorativo dei disabili nel mondo del lavoro e nell'azienda sono oggi normate a livello centrale e periferico e sono perseguite ed implementate sia nell'ambito funzionale di specifiche strutture e servizi pubblici che di enti privati.
Numerose ricerche dimostrano che il tasso di permanenza dei disabili in azienda è molto basso a causa di abbandono spontaneo o di allontanamento con conseguenze rilevanti sull'utenza finale e sull'efficienza ed efficacia complessiva delle politiche; da qui l'esigenza di creare un dialogo/dibattito sul territorio che attraverso lo scambio di analisi e di esperienze individui una serie di problematiche e di azioni comuni .

Obiettivi del Progetto

Il Progetto, che si inserisce nell'ambito del *"Anno europeo delle persone con disabilità 2003"*, individua nel tema del *"Mantenimento mirato: permanenza in azienda dei disabili"* un elemento di analisi e di studio per la definizione di una linea metodologica, normativa e funzionale di sostegno specificatamente dedicata a supportare la permanenza in azienda del disabile
Il Progetto è mirato a contribuire alla soluzione di un'ampia serie di problemi considerati come prioritari che sono stati individuati dai partner - tramite modalità partecipative e partenariali - con il supporto dell'OIS – ISFOL-Regioni .

Azioni previste

- Valorizzazione, scambio e diffusione delle buone prassi di mantenimento mirato, sperimentate nei diversi contesti regionali
- Definizione di un sistema comune di valutazione delle politiche e delle azioni mirate al mantenimento.

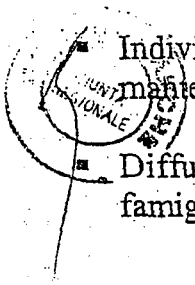

- Individuazione di modelli, metodologie e strumenti per favorire il mantenimento
- Diffusione della cultura del mantenimento a livello di sistema (disabile, famiglia, azienda, pubblica amministrazione).

L'ampliamento delle azioni proposte saranno definite nel 1° workshop di raccordo, saranno dettagliate nel documento di progettazione esecutiva e succesivamente saranno diffuse alle altre regioni

Prodotti e risultati attesi

Indicativo- in attesa delle indicazioni regionali

- Realizzazione e pubblicazione di Linee guida a supporto del mantenimento del disabile in azienda;
- Messa in rete di indicazioni metodologiche, buone prassi, etc.
- Seminari per la diffusione e la disseminazione della cultura del mantenimento
- Indirizzi operativi per la progettazione di interventi formativi sulle specificità delle azioni di mantenimento (es. tutoraggio del disabile in azienda, mediazione domanda/offerta, integrazione inserimento/mantenimento....)
- Indirizzi operativi per la valutazione ed il monitoraggio delle azioni di mantenimento

Valore aggiunto dell'interregionalità

- Diffusione della cultura del mantenimento a livello nazionale
- Individuazione di metodologie comuni di approccio alle problematiche di mantenimento del disabile nel lavoro
- Miglioramento degli standard qualitativi e della sostenibilità delle azioni di inserimento lavorativo

Proposte procedurali per l'attivazione del Progetto interregionale:

Saranno individuate nel Protocollo d'intesa in corso di definizione. Il Protocollo sarà definito in concomitanza con l'ultimazione del progetto esecutivo (30.9.2003). La formalizzazione del Protocollo è prevista entro il 15.10.2003.

Tipologia di monitoraggio previsto per l'interregionalità

Il monitoraggio del progetto a livello di interregionalità sarà curato dal Comitato di pilotaggio, con assistenza.....
La valutazione intermedia del Progetto è prevista per il dicembre 2004. La valutazione sarà utilizzata anche per la disseminazione e la pubblicizzazione dei primi risultati,

Durata del Progetto

La presentazione pubblica del Progetto è prevista per la prima settimana di novembre 2003. La durata complessiva del Progetto è stimata in 18/20 mesi complessivi, con decorrenza novembre/dicembre 2003 e completamento al giugno 2005.

Budget

in corso di definizione

In linea di massima, il progetto non prevede la realizzazione di azioni di sistema da attuare in comune. Il budget sarà pertanto strutturato su:

- azioni di sistema, a carico delle regioni partecipanti
- azioni a carico delle singole regioni

REGIONE MARCHE

RELAZIONE ATTUAZIONE LEGGE 12.03.1999 , n.68

Situazione atti regionali di regolazione e di indirizzo

Con d.p.g.r. n.130/99 la regione ha costituito la Commissione Regionale per il Lavoro ed a tutt'oggi in base alla Legge regionale 9 novembre 1998 n.38 (assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro) sono state istituite le Commissioni Provinciali per le Politiche del Lavoro in tutte quattro le amministrazioni provinciali marchigiane.

La legge regionale del 3 aprile 2000, n.24 ha istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed ha dettato i criteri e le modalità di accesso ai contributi.
Con la stessa legge il Consiglio Regionale ha approvato le modalità relative all stesura del piano triennale per l'inserimento dei disabili.

La D.G.R. del 12.06.2000 n.1174 sono stati emanati i criteri relativi alla costituzione dei Comitati Tecnici di cui all'art.6 comma 2 della legge 68/99, in base ai quali tutte e quattro le amministrazioni provinciali hanno costituito i Comitati Tecnici operanti all'interno delle rispettive Commissioni Provinciali per le Politiche Attive per il Lavoro.

Con D.G.R. del 20.11.2001, n.2756 la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all'art.8 della legge 68/99.

Con D.G.R. del 16.01.2002, n.253 la Giunta Regionale ha approvato gli schemi di protocollo d'intesa fra la Regione Marche e le direzioni regionali dell' INPS e dell'INAIL per la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

13 Nella regione le Amministrazioni Provinciali hanno istituito, come previsto con la L.R. 38/98 tredici Centri per l'Impiego, con riferimento ai sistemi locali per l'occupazione, alla dimensione de bacini di utenza ed al numero delle imprese.
Il Centro per l'Impiego (CPI) è punto di riferimento per i bisogni e le aspettative delle persone disabili e le esigenze delle locali realtà produttive.
All'interno del Centro per l'Impiego si svolgono attività di:

- accoglienza e presa in carico del lavoratore disabile;
- consulenza alle aziende;
- orientamento;
- incrocio domanda/offerta;
- progettazione percorsi di inserimento lavorativo mirato;
- monitoraggio e verifica;
- certificazioni.

Nell'anno in corso si è proseguito nel progetto di decentramento, promovendo con maggiore efficacia ed incisività.l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato con il supporto dei servizi territoriali competenti, attraverso anche protocolli d'intesa tra i CPI, gli enti locali ed i servizi delle A.S.L. (Sert, Umea, DSM).

Il gruppo di lavoro tecnico, costituito con delibera della Giunta Regionale, composto dai rappresentati della Amministrazioni Provinciali e coordinato dal funzionario regionale responsabile del procedimento relativo agli adempimenti previsti dalla L. 68/99 ha continuato la sua attività di supporto tecnico per la predisposizione degli atti di indirizzo e di programmazione regionale per coordinare le attività e le procedure per il collocamento dei lavoratori disabili.

I Comitati Tecnici sono stati pienamente operanti all'interno delle Commissioni Provinciali per il Lavoro, nelle loro funzioni di integrazione con le Commissioni Sanitarie ex legge 104/92, sono state un supporto tecnico indispensabile nel determinare la residua capacità lavorativa del disabile, partendo dalla valutazione di ordine generale, rilasciata dalla Commissione sanitaria, danno una valutazione di tale capacità in relazione alla specifica opportunità lavorativa.

Nel mese di marzo ed aprile 2002, sono stati stipulati tra la Regione e le direzioni regionali di I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., i protocolli d'intesa per la gestione della fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali derivati dalle convenzioni stipulate dalle Amministrazioni Provinciali con i datori di lavoro per i programmi mirati di inserimento.

Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità

Nella Regione sono operanti 13 commissioni sanitarie ex legge 104/92 di accertamento delle disabilità per la Legge 68/99.
Alla data del 31.12. 2002 sono stati valutati per l'accertamento alla disabilità di cui al DPCM 13/01/2000 con (stesura diagnosi funzionale e della relazione conclusiva) n°**4476** disabili (2179-AN, 384-PU,1108-AP, 805-MC) su un totale di iscritti di n°8.836.
Risulta quindi che al 31.12.2002 il 50% circa dei disabili iscritti sono stati valutati dalle commissioni sanitarie, mantenendo rispetto all'anno 2001(35%), seppure attenuato, quell'aspetto di criticità.
Questo determina difficoltà al collocamento mirato dei disabili non ancora sottoposti a visita, e per mancanza di un profilo socio funzionale compatibile con le mansioni evidenziate nei prospetti informativi delle aziende e per la determinazione dell'autonomia di locomozione del disabile, elemento importante per la formazione della graduatoria.

Numero degli iscritti negli elenchi provinciali al 31.12.2002

Provincia	n° iscritti	(art.18)	Donne	Uomini
AN	**2199**	**(101)**	**1393 (76)**	**806 (25)**
AP	**2331**	**(184)**	**1284(127)**	**1047 (57)**
MC	**1455**	**(114)**	**839 (72)**	**616 (42)**
PU	**2860**	**(97)**	**1710 (62)**	**1150 (35)**
TOTALE	**8845**	**(496)**	**5226 (337)**	**3619(159)**

avviamenti al lavoro effettuati nell'anno 2002

Provincia	n° avviamenti		
	2000	2001	**2002**
AN	246	238	**198**
AP	99	214	**169**
MC	150	248	**210**
PU	150	213	**199**
TOTALE	645	913	**776**

Convenzioni ex art.11

Prov.	n°conv.	n°fiscalz.	%fiscalizz. 100 / 50		n°non fiscalizz.
AN	**116**	61	**35**	**26**	55
AP	**86**	38	**26**	**12**	48
MC	**95**	53	**39**	**14**	42
PU	**95**	71	**46**	**25**	24
TOT.	**392**	223	**146**	**77**	169

Le convenzioni stipulate (392) hanno riguardato l'inserimento di n° 497 lavoratori disabili, poco più di un avviamento al lavoro per convenzione.
Riteniamo di aver raggiunto, pur nelle difficoltà di attuazione della legge e nei ritardi dovuti dalla notevole mole di lavoro da parte delle Commissioni sanitarie, un buon risultato, raggiunto certamente grazie ad un costante lavoro di mediazione operato localmente dai Centri per l'Impiego nei confronti delle aziende.

Convenzioni ex art.12

Non sono state stipulate convenzioni;
gli inserimenti di lavoratori disabili presso le cooperative sociali sono stati finanziati utilizzando il Fondo Regionale(art.14) gestito attraverso la L.R.24/2000.

Stato di aggiornamento delle graduatorie

Le amministrazioni provinciali di Pesaro-Urbino e Macerata hanno approvato le graduatorie dell'anno 2002 al 31.03.2003
Le amministrazioni provinciali di Ancona ed Ascoli Piceno stanno approntando le graduatorie per l'anno 2002 è prevista la loro definitiva approvazione dalle Commissioni Provinciali per il Lavoro entro il mese di maggio 2003.

Volume delle esenzioni dagli obblighi nell'anno 2002

Compensazioni territoriali Intraregionali	**5**
Esoneri parziali	**15**
Sospensioni degli obblighi	7
Certificazioni di ottemperanza	**953**
Contenzioso e richieste di accertamento	**9**

Stato di costituzione del Fondo Regionale(art.14).

Con L.R. 24/2000 il Consiglio Regionale ha costituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, finanziato nei primi due anni di attività da finanziamenti regionali per un importo complessivo di 155.000,00 Euro.

Il complesso degli esoneri parziali e delle sanzioni amministrative hanno contribuito al finanziamento del Fondo Regionale per un importo relativo alla data del 31.12.2001 di 86.764.00 Euro e per l'anno 2002 di circa 73.423,00 Euro.

All. 4

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

Prot. Gen. N. 48791 / 2003 **Deliberazione N. 457 / 2003**

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: **L. 68/99: APPROVAZIONE PROPOSTA PER L'ACCERTAMENTO CONGIUNTO DELLO STATO DI INVALIDITA' CIVILE, PORTATORE DI HANDICAP E DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE AI FINI DEL COLLOCAMENTO MIRATO.**

L'anno **duemilatre** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **08.00** in Pesaro in una sala del Palazzo Provinciale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	*PRESENTE*	
UCCHIELLI PALMIRO	X	*PRESIDENTE*
CECCONI GIOVANNA	X	*VICE PRESIDENTE*
BORGIANI ROBERTO	X	*ASSESSORE*
CAPPONI SAURO	X	"
GAMBINI GLORIANA	X	"
RICCI MIRCO	X	"
RONDINA GIOVANNI	X	"
SORCINELLI PAOLO	X	"
TALOZZI LEONARDO	X	"

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.
Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.2
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Premesso:

- la Legge 5 febbraio 1992 n° 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
- l'art. 4 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 recante "atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999 n° 68;

Considerato:

- che l'Amministrazione Provinciale ha avviato con le A.U.S.L. provinciali un progetto per procedere in via sperimentale ad unificare gli accertamenti medico-legali e sociali nei confronti dei cittadini invalidi al fine di rendere più agevoli i percorsi per gli utenti, più celeri gli accertamenti e agevolare e snellire le procedure inerenti il collocamento mirato del soggetto disabile, come da schema di "descrizione del processo" allegata che fa parte integrante della presente delibera ;
- che tale progetto prevede il coinvolgimento dei Servizi Sociali, del Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione di questa Amministrazione oltre che delle Aziende Sanitarie Locali di Pesaro, Fano e Urbino e che per la sua messa a regime occorrerà circa 1 anno;
- che questo progetto è garanzia di operatività della Commissione Medica e dell'attività amministrativa e per i cittadini si traduce in completezza e tempestività delle informazioni per ogni richiesta in quanto il rilascio dei verbali di valutazione dell'invalidità civile, del grado di handicap e della diagnosi funzionale ai fini del collocamento mirato avviene nell'ambito di un unico accertamento;

Visto che per la realizzazione di tale progetto sono necessari:

- consulenze informatiche specialistiche in materia di accertamento sanitario per lo sviluppo di un software adeguato;
- azioni informative e formative: per l'acquisizione di competenze specifiche e trasversali tra gli operatori sanitari e sociali degli Enti individuati; diffusione e pubblicizzazione delle nuove procedure di accertamento, nuova documentazione e modulistica cartacea e informatica a supporto dell'attività amministrativa;

- dotazione informatica: computer portatile (notebook) con stampante (per consentire l'elaborazione di verbali durante le sedute), personal computer con stampanti (1 per ogni tavolo di lavoro più 1 per il front-office); collegamento in rete con i Centri per l'Impiego intra-aziendale, software adeguato;
- risorse umane: personale esperto in informatica, operatori amministrativi, medico con funzione di Presidente, medico con funzione di Commissario, medici di Categoria, medici specialistici in neurologia, psichiatria, fisiatria, medicina interna, otorinolaringoiatria ed oculistica; operatori sociali;

Considerato che gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati utilizzando la somma di € 22.500,00 attingendo dai diversi capitoli di spesa, come esposto nella sottostante "proposta";

Vista la delibera della A.U.S.L. n° 1 di Pesaro (n. 153/03) concernente l'approvazione del progetto di cui trattasi e l'adesione allo stesso da parte da parte della U.S.L. n° 2 di Urbino e U.S.L. n° 3 di Fano;

Ritenuto opportuno procedere alla sperimentazione delle azioni previste nel progetto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

1. approvare per le motivazioni ed argomentazioni espresse in narrativa il progetto per l'accertamento congiunto dello stato di invalidità civile, dello stato di portatore di handicap e della diagnosi funzionale ai fini del collocamento mirato (Allegato);
2. di stanziare allo scopo una somma pari a € 22.500,00 dai seguenti capitoli: Cap. 31385 per € 9.500,00, Cap. 60540 per € 8.000,00, Cap. 28800/1 per € 5.000,00;
3. di dare atto che il progetto esecutivo, con l'indicazione delle modalità di attuazione e di utilizzo delle risorse, sarà approvato con specifico atto del Dirigente del Servizio 1.2 (Formazione Professionale e Politiche del Lavoro) che provvederà all'impegno delle relative risorse finanziarie ed agli adempimenti conseguenti;
4. di individuare quale Ente Capofila l'A.U.S.L. n° 1 di Pesaro, il cui rappresentante legale è il Direttore Generale Dott. Angelino Guidi;
5. di stabilire che sarà compito dell'A.U.S.L. n° 1 trasmettere al Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione della Provincia la proposta circa l'utilizzazione del finanziamento per sostenere le spese di funzionamento del citato servizio di accertamento unico.

3. di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. in relazione al fatto che è necessario procedere con rapidità all'attuazione del progetto di accertamento unico.

IL DIRIGENTE

f.to **Walter Mariani**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000.

FN/cs

L. 68_99 ACCERTAMENTO UNICO.doc

ALLEGATO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO:

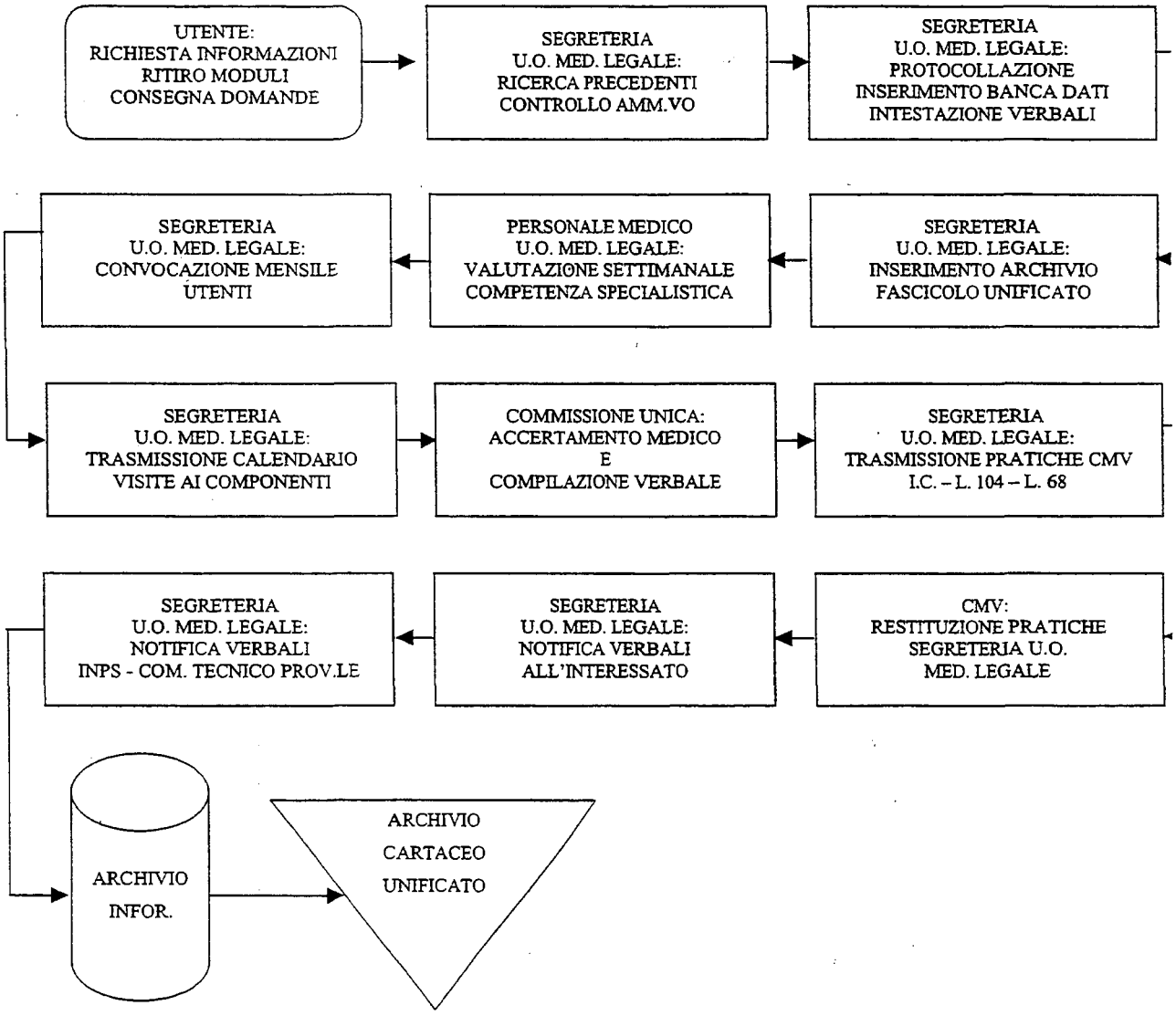

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO** — F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale conservato in atti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO	**ESECUTIVITA'**

All. 5

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

Prot. Gen. n. 53075 / 2003 **Determinazione n. 5091** **del 31/12/2003**

OGGETTO: **DEFINIZIONE PROGETTO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA' ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.**

AREA 1 – POLITICHE DEL LAVORO, SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.2
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
(Mariani Walter)

Visti:

- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;
- il titolo V – ordinamento degli Uffici e Servizi – dello Statuto di questa Amministrazione provinciale, che stabilisce le competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 420 del 17/11/98, esecutivo dall'1/12/98, e successive modificazioni;
- la L.R. n. 38/98, concernente "assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche del lavoro", con la quale sono state attribuite alle province, oltre alle funzioni in materia di Formazione Professionale, anche quelle in tema di Servizi per l'Impiego e Politiche Attive del Lavoro;

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 con il quale vengono delegate alle Amministrazioni Provinciali le competenze alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento al lavoro dei soggetti disabili;
- la delibera di Giunta Provinciale n° 457 del 5 dicembre 2003 avente ad oggetto "L. 68/99: approvazione proposta per l'accertamento congiunto dello stato di invalidità civile, portatore di handicap e della diagnosi funzionale ai fini del collocamento mirato";

Ritenuto che è necessario a tal fine impegnare l'importo complessivo di € 22.500,00 approvato con la sopraccitata delibera;

Per quanto sopra esposto;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 117 del 11 aprile 2003 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2003-2005 ai sensi dell'art. 169, comma 2 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- l'art. 183 del TUEL.;
- l'art. 151, comma 4 del TUEL.;
- gli artt. 31, 35, e 36 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;
- l'art. 5 della legge 241/90;

Ritenuto di dover predisporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 22.500,00, nel seguente modo:
   - € 9.500,00 al capitolo 31385 impegno n° 2712 esercizio 2003
   - € 5.000,00 al capitolo 28800/1 impegno n° 2713 esercizio 2003
   - € 8.000,00 al capitolo 60540 impegno n° 3163/2002 sub impegno n° 355 esercizio 2003;
2. di approvare la seguente articolazione del progetto con l'indicazione delle modalità di attuazione e di utilizzo delle risorse:
   - DEFINIZIONE ED ATTIVAZIONE PROGETTO:
     - nomina gruppo di lavoro misto Azienda Sanitaria / Provincia di Pesaro e Urbino;

- formalizzazione convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio Formazione Professionale Politiche del Lavoro, Servizi Sociali e A.U.S.L. n° 1 quale Ente capofila e rappresentante anche le A.U.S.L. n° 2 di Urbino e n° 3 di Fano;
- definizione delle modalità e dei tempi per l'organizzazione del progetto;
- attivazione progetto secondo il piano di lavoro condiviso;

- ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI /INFORMATIZZAZIONE:
  - analisi del processo di lavoro finalizzato all'accertamento unico: - attività commissioni mediche art. 4 L. 104/92 – attività commissioni mediche di valutazione – attività comitato tecnico – attività Centri per l'Impiego e la Formazione;
  - recupero dati di archivio e valutazione procedure esistenti;
  - codifica nuove procedure e sviluppo software;
- SPERIMENTAZIONE ATTIVITA', COLLEGAMENTI FRA ENTI, FORMAZIONE PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI – INFORMAZIONE E DIFFUSIONE BUONE PRATICHE:
  - analisi dei bisogni informatici per l'acquisizione di competenze specifiche trasversali;
  - interventi formativi congiunti per operatori sociali e sanitari degli Enti individuati;
  - definizione processi, regole e adempimenti amministrativi coordinati;
  - sperimentazione e studio azioni di sistema;
  - sicurezza, privacy delle informazioni e dati trasferiti tra i vari soggetti;
  - studio verbale unificato ed informatizzazione procedure;
- UTILIZZO DELLE RISORSE:
  - € 9.500,00 al Capitolo 31385 impegno n° 2712 esercizio 2003 per consulenze informatiche e specialistiche in materia di accertamento sanitario: Sviluppo di un software specifico, con utilizzo di personale esperto in informatica, personale medico e operatori sociali;

- € 5.000,00 al Capitolo 28800/1 impegno n° 2713 esercizio 2003 per le azioni informative e formative e per l'acquisizione di competenze specifiche e trasversali tra gli operatori sociali e sanitari degli enti individuati;
- € 8.000,00 al Capitolo 60540 impegno n° 3163/2002 sub impegno n° 355 esercizio 2003 per l'acquisto di dotazione informatica: computer portatile (notebook) con stampante per consentire l'elaborazione del verbale durante le sedute, personal computers con stampanti, collegamento in rete con i Centri per l'Impiego intra-aziendale, software adeguato;

3. di dare atto che per l'acquisto delle dotazioni informatiche si provvederà con apposito atto come previsto dalle norme vigenti;
4. di riservarsi la liquidazione della somma di € 14.500,00, dietro presentazione della prevista documentazione, all'A.U.S.L. n° 1 di Pesaro, rappresentata dal Dr. Angelino Guidi Direttore Generale, Partita Iva 01316910411, quale Ente Capofila di riferimento provinciale (c/c n° 000000022852 presso la Banca delle Marche Sede Centrale ABI: 06055 CAB: 13310 CIN: T), individuato con la citata delibera di Giunta Provinciale n° 457/2003;
5. di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della Legge 241/90 è il dott. FLAVIO NUCCI e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione
7. di dare atto che, della presente determinazione, viene data comunicazione ai soggetti interessati, e per quanto riguarda questo Ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
8. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con il ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

F.to **MARIANI WALTER**

VISTO DI REGOLARITA'
CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA
(ART. 151 COMMA 4 DEL TUEL)
Pesaro, lì .....

Dott.. Marco Domenicucci
DIRETTORE DELL'AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
SISTEMA INFORMATIVO

La presente copia, composta di n. 5 fogli, è conforme all'originale conservato in atti.

Pesaro, _____

FN/cs

GIUNTA REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Formazione Professionale
e Problemi del Lavoro

Ancona lì .....

11202|06/04/2004|DIP3|R_MARCHE|FPR|P

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
l'Orientamento e la Formazione Professionale
Divisione III
Via Fornivo, 8
00192 Roma

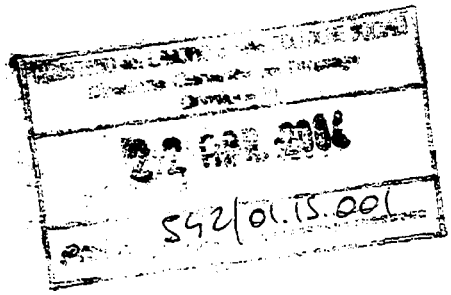

Oggetto: legge 12.03.99 n°68 – relazione sullo stato di attuazione.

In riferimento alla vs. comunicazione del 12.02.2004, prot. n.128/01.15.001, si invia la relazione sullo stato di attuazione della legge 68/99 con allegato il questionario compilato (all.2 sezione I e II).

Si allega la relativa documentazione pervenuta dalle amministrazioni Provinciali.

Distinti saluti

Il responsabile del procedimento
(Anna Maria Rossini)

Il responsabile del procedimento
(Dr. Piero Sunzini)

pln

Atti di regolazione e di indirizzo

Con d.p.g.r. n.130/99 la regione ha costituito la Commissione Regionale per il Lavoro ed a tutt'oggi in base alla Legge regionale 9 novembre 1998 n.38 (assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro) sono state istituite le Commissioni Provinciali per le Politiche del Lavoro in tutte quattro le amministrazioni provinciali marchigiane.

La legge regionale del 3 aprile 2000, n.24 ha istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed ha dettato i criteri e le modalità di accesso ai contributi.
Con la stessa legge il Consiglio Regionale ha approvato le modalità relative all stesura del piano triennale per l'inserimento dei disabili.

La D.G.R. del 12.06.2000 n.1174 sono stati emanati i criteri relativi alla costituzione dei Comitati Tecnici di cui all'art.6 comma 2 della legge 68/99, in base ai quali tutte e quattro le amministrazioni provinciali hanno costituito i Comitati Tecnici operanti all'interno delle rispettive Commissioni Provinciali per le Politiche Attive per il Lavoro.

Con D.G.R. del 20.11.2001, n.2756 la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all'art.8 della legge 68/99.

Con D.G.R. del 16.01.2002, n.253 la Giunta Regionale ha approvato gli schemi di protocollo d'intesa fra la Regione Marche e le direzioni regionali dell' INPS e dell'INAIL per la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Protocolli d'intesa per l'attivazione dei servizi territoriali

Provincia di Ascoli Piceno
Protocollo tra la provincia di Ascoli Pieno ed i comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Affida ed Amandola.
Per una politica della formazione professionale per l'inserimento al lavoro nell'ambito delle competenze relative al sistema de Welfare locale;

Provincia di Pesaro Urbino
Protocollo tra la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e la Comunità Montana di Urbania
Azioni di raccordo sul tema inserimento lavorativo di soggetti in situazioni di disagio mentale;

Provincia di Ancona
Protocollo tra la Provincia di Ancona i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.13, la Usl 7.
Integrazione sociale e lavorativa delle categorie deboli;

Protocollo tra la Provincia di Ancona, la Coop.va Caselvecchio, il comune di Fabriano e la USL 6.
Attivazione rete SIL;

Regione Marche
Protocollo tra le regioni Marche,Valle D'Aosta, Provincia di Bolzano, Campania, Sicilia, Lazio, Liguria e Sardegna.
Mantenimento mirato, permanenza in azienda del disabile;

Progetti innovativi

- Progetto I.C.EQUAL IT-G-MAR-021, "diversità e viluppo" referente la Provincia di Macerata;

- Progetto I.C.EQUAL IT-G-MAR-0009, "patto per l'economia sociale, l'innovazione delle iniziative locali di sviluppo" referente la provincia di Ascoli Piceno.

- Progetto Interregionale per il "mantenimento mirato e permanenza in azienda del disabile, capofila la Regione Lombardia

Iniziative finanziate con il F.S.E. misura B1

- Progetto Interregionale per il "mantenimento mirato e permanenza in azienda del disabile, capofila la Regione Lombardia
  €. 450.000,00 (fse) 440.000,00(fr) 110.000,00(reg);

- Interventi a sostegno delle attività ludico motorie addestrative per disabili
  €. 135.000,00 (fse) €. 132.000,00 (fr) €. 33.000,00 (reg);

Allegato 1

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   - Regione **MARCHE (Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro)**

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito **SI**
   b. Il Comitato tecnico è operativo **SI**

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° **16** di Commissioni sanitarie operative
   b. N° **3.803** di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	10.661	6.074
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18, al 31 dicembre 2003	631	412
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	11.292	6.486

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2.791	1.301
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18	63	37
c.	N° totale di iscritti (a + b)	2.854	1.338

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

Data ultimo aggiornamento	31.12.2002

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	19	4
b.	Per richiesta nominativa	251	97
c.	Tramite convenzione	508	202
d.	Totale avviamenti lavorativi	778	303

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	0	0
b.	Per richiesta nominativa	16	7
c.	Totale avviamenti lavorativi	16	7

9. Risoluzioni del rapporto di lavoro registrate dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°
Risoluzioni	96

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	N°
Avviamenti lavorativi	41

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate, al 31 gennaio 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	1.230	800
b.	Da 36 a 50 dipendenti	715	369
c.	Oltre 50 dipendenti	4.461	2.181
d.	Totale	6.406	3.350

12. Convenzioni (art.11 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	389	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	384	213

13. Durata delle convenzioni (art.11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	214	127
b.	Da 13 a 24 mesi	73	36
c.	Oltre i 24 mesi	97	50
d.	Totale	384	213

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art.11 Legge 68/99 – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N° disabili interessati
a.	Tirocini formativi	34
b.	Tirocini d'orientamento	0
c.	Contratti di formazione lavoro	6
d.	Contratti di apprendistato	13
e.	Iniziative ex art.11, c.5 L. 68/99	0
f.	Totale	53

15. Convenzioni (art.12 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art.12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0
d.	Totale	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art.5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	10
b.	Compensazioni intraregionali	1
c.	Sospensioni temporanee (art.3, c.5 L. 68/99)	26

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	648

19. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria del Fondo come da Bilancio di Previsione Iniziale dell'anno 2003	59.401,62
b.	Risorse complessive affluite al Fondo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	61.935,00
c.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	0

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99) nell'anno 2003

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	8
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	9
c.	Totale sanzioni	17

Prov.	Regione	Provincia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
042	MARCHE	ANCONA	si	si	6	540	2553	1562	86	62	2639
041	MARCHE	PESARO	si	si	3	528	3226	1981	97	68	3323
043	MARCHE	MACERATA	si	si	4	484	1654	899	133	83	1787
044	MARCHE	ASCOLI PICENO	si	si	3	2251	3228	1632	315	199	3543
		Regione Marche			**16**	**3.803**	**10.661**	**6.074**	**631**	**412**	**11.292**

1624	1485	892	36	27	1521	919	31/12/2001	1		109	48
2049	524		9		533		31.12.2002	0	0	34	11
982	281	136	9	5	290	141	31/12/2002	0	0	67	26
1831	501	273	9	5	510	278	31/12/2002	18	4	41	12
6.486	**2.791**	**1.301**	**63**	**37**	**2.854**	**1.338**		**19**	**4**	**251**	**97**

164	62	274	110			6	2	6	2	35
117	43	151	54	0	0	1	0	1	0	18
104	54	171	80	0	0	5	2	5	2	29
123	43	182	59	0	0	4	3	4	3	14
508	**202**	**778**	**303**	**0**	**0**	**16**	**7**	**16**	**7**	**96**

7	333	191	252	63	1605	938	2190	1192	178	178
17	395	256	146	94	765	477	1306	827	62	62
5	234	163	194	105	931	353	1359	621	66	66
12	268	190	123	107	1160	413	1551	710	83	78
41	**1.230**	**800**	**715**	**369**	**4.461**	**2.181**	**6.406**	**3.350**	**389**	**384**

79	32	45	37	16	49	18	178	79	6
56	24	22	13	11	25	23	62	56	13
37	37	24	9	6	20	7	66	37	1
41	61	36	14	3	3	2	78	43	14
213	**214**	**127**	**73**	**36**	**97**	**50**	**384**	**215**	**34**

	2	3		11					
0	0	6	0	19	0	0	0	0	0
0	0	2	0	3	0	0	0	0	0
0	4	2	0	20	0	0	0	0	0
0	6	13	0	53	0	0	0	0	0

	3			146			
0	1	0	7	54	0	0	0
0	1	1	19	54	5	9	14
0	5	0	0	397	3	0	3
0	**10**	**1**	**26**	**648**	**8**	**9**	**17**

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE III

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI
MOLISANI NEL MONDO, RIFORME ISTITUZIONALI, ISTRUZIONE
Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro

TRASMESSO DA: **Servizio lavoro - Via Toscana, 63**

TRASMESSO A: MIN. LAVORO P.S. DIP. POLIT. LAV. DIR. GEN. IMP. DIV.

CORTESE ATTENZIONE DI: Dott. GAROFALO

fax n°. 06/86754951

OGGETTO: Trasmissione questionario - L. 68/99
Art. 21 - Relazione al Parlamento

N.° DI PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 19

Campobasso, lì 20/05/04

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
20 MAG. 2004
Prot N. 427/01.15.004

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE III
POLITICHE DEL LAVORO-FORMAZIONE PROFESSIONALE-MOLISANI NEL MONDO- RIFORME ISTITUZIONALI- POLITICHE GIOVANILI- DELLA FAMIGLIA E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Via Toscana,63

PROT.N. 7829 Campobasso,li 14 MAG. 2004

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI- DIREZ.GEN. PER L'IMPIEGO- DIV.III
R O M A

OGGETTO: LEGGE 68/99 –Art. 21 – Relazione al Parlamento.

In relazione all'adempimento cui, annualmente, sono tenute le regioni, ai sensi dell'art.21 della legge indicata in oggetto, concernente l'invio dei dati relativi allo stato di attuazione della legge medesima, necessari per la predisposizione della relazione al parlamento da parte di codesto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si trasmette, in allegato, il questionario richiesto e si forniscono le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo.

Ai sensi della legge regionale 28.10.2002, n.26, che ha istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, nel corso dell'anno 2003, sono state espletate le procedure relative all'attivazione del citato Fondo e alla costituzione del Comitato regionale per la gestione del fondo medesimo. Tale Comitato, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso, è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27.5.2003, n.58.

La Giunta regionale con deliberazione del 15.12 2003, n. 1631 ha provveduto ad approvare le direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, di riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/99.

Allo scopo di agevolare i soggetti preposti a contribuire alla realizzazione delle finalità della normativa di cui alla suddetta legge 68/99, è stato predisposto apposito bollettino, già intestato

e munito di numero di conto corrente postale, istituito ad hoc- da utilizzare ai fini dell'applicazione delle direttive summenzionate.

La Regione Molise, al fine di favorire la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso il finanziamento di programmi regionali di inserimento al lavoro e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili, ha provveduto a dotare il Fondo di significative risorse finanziarie proprie ammontanti a circa Euro 600.000,00.

Parte di tali risorse saranno utilizzate per finanziare un progetto sperimentale denominato "Integrazione lavorativa dei disabili, approvato recentemente dalla Giunta regionale con deliberazione del 15 marzo 2004, n. 387. Tale progetto, da realizzare nelle more dell' adozione del programma regionale triennale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, è finalizzato a promuovere l'occupazione dei disabili nonché a favorire la loro permanenza stabile nell'ambiente di lavoro mediante misure dirette ad agevolarne la formazione e le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L'obiettivo prioritorio del progetto è quello di offrire un'opportunità lavorativa e/o formativa ai lavoratori disabili residenti nel territorio della Regione Molise, mediante la creazione di occasioni di incontro tra la domanda di lavoro della persona di disabile e le strutture produttive locali, al fine di favorire l'integrazione lavorativa del disabile nel territorio in cui vive ed è inserito.

Per quanto concerne l'attuazione della legge 68/99 nell'ambito del territorio regionale , si fa presente che i Centri per l'impiego, a supporto dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili, utilizzano i seguenti strumenti operativi:

- Convenzioni di integrazione e/o inserimento lavorativo;
- tirocini formativi e di orientamento.

In particolare, in Provincia di Campobasso sono state promosse esperienze formative in azienda, accompagnate da un'attività di sostegno durante tutto il percorso formativo. La suddetta Provincia, oltre a partecipare al progetto Equal, ha provveduto a realizzare, con la collaborazione di Italia Lavoro, un progetto innovativo sulla disabilità, avente ad oggetto: il monitoraggio dei fenomeni che ostano all'inserimento/ reinserimento lavorativo dei disabili e la promozione di migliori servizi a cittadini e imprese, attraverso l'implementazione di banche dati. L'utilizzo dei suddetti strumenti tecnici , l'analisi dei posti di lavoro e delle dinamiche occupazionali, l'attuazione di adeguate forme di sostegno ed efficaci azioni positive hanno consentito, soprattutto nell'ambito territoriale della citata Provincia, di realizzare percorsi formativi e lavorativi personalizzati, aderenti alle capacità dell'utente ai fini dell'inserimento nella struttura lavorativa più idonea.

Le Commissioni Provinciali Tripartite operano regolarmente; la Provincia di Campobasso ha provveduto nel corso del 2003 alla costituzione del comitato tecnico.

La Commissione Provinciale Tripartita di Campobasso ha segnalato che le Commissioni sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale ancora non provvedono alla redazione della scheda funzionale di cui D.P.C.M. 13.1.2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Salvatore PANARO)

Si allega la seguente documentazione:

- Copia del Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato Regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- Copia della deliberazione della Giunta regionale del 15.12.2003 n. 1631, concernente l'adozione delle direttive riguardanti i criteri e le modalità di pagamento, di riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/99.

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE III
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, TURISTICHE, SPORTIVE,FORMAZIONE PROFESSIOANLE,OCCUPAZIONE E POLITICHE CULTURALI
SETTORE LAVORO

PROT.N. 9202 Campobasso,li 8 AGO. 2003

OGGETTO:LEGGE 12.3.1999,N.68 -ART.21. Relazione al Parlamento.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI- DIREZ.GEN. PER L'IMPIEGO- DIV.III

In relazione all'adempimento cui , annualmente, sono tenute le regioni, ai sensi dell'art.21 della legge indicata in oggetto, concernente l'invio dei dati relativi alo stato di attuazione della legge medesima, necessari per la predisposizione della relazione al parlamento da parte di codesto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo.

La Regione Molise, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 della legge 68/99, ha provveduto con legge regionale del 28.10.2002,n.26 ad istituire il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. E' in corso l'iter procedimentale per la costituzione del Comitato di gestione del Fondo medesimo. Il Fondo regionale si prefigge l'obiettivo di favorire la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso il finanziamento di programmi regionali di inserimento al lavoro e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili.
Nel corso dell'anno 2002 è stata completata la predisposizione dei provvedimenti amministrativi per l'adozione degli schemi di convenzioni-tipo, utilizzati dai Centri per l'impiego per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.
Per la soluzione delle diverse problematiche in materia sono stati organizzati diversi incontri ed attivati appositi tavoli tecnici con i rappresentanti delle Province e dei Centri per l'Impiego. Indirizzi operativi sono stati concordati con i suddetti attori istituzionali anche in merito alla costituzione dei Comitati tecnici.

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo
Sono state attivate iniziative in tal senso. Il Comitato Tecnico operante presso la Commissione Tripartita di Isernia ha adottato, ad esempio, una scheda riepilogativa , da compilare a cura dell'Azienda, per la comparazione con la diagnosi funzionale della persona disabile.

Le Commissioni Provinciali Tripartite operano regolarmente; la Provincia di Campobasso non ancora provvede a costituire il comitato tecnico.

c) operatività delle Commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità

La Commissione sanitaria non provvede alla redazione della scheda funzionale di cui D.P.C.M. 13.1.2000.
Numero di accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2002: 1993 (DATO PARZIALE)

d) Totale numero disabili iscritti negli elenchi a livello regionale : Uomini n.1628- Donne 1592 – Totale n.3220.
Soggetti di cui all'art.18: Uomini n.106- Donne n.177 –Totale n.283;

e) numero avviamenti effettuati: 179

f) **CONVENZIONI EX ART.11**

Convenzioni stipulate n.36: Durata 24 mesi;
Convenzioni ammesse agli incentivi n.4

g) **CONVENZIONI EX ART.12 N.1**

h) Progetti ammessi agli incentivi n.2; lavoratori interessati n.2.

i) iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo: in corso di valutazione

ATTIVITA' DI GESTIONE

1) stato di aggiornamento delle graduatorie: le graduatorie vengono aggiornate nel rispetto dei termini fissati dalle vigenti disposizioni.
2) esoneri n.16, di cui n.2 parziali;
compensazioni interregionali n.1
sospensioni totali temporanee n. 3
3) Rilascio certificazioni di ottemperanza n.1280;
4) Contenzioso: nessuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORO
(dott.Salvatore PANARO)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ISERNIA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Provincia di Isernia

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito ~~SI~~ NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative: 2
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili al 31 dicembre 2003	848	393
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	90	50
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	938	443

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	250	89
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	26	11
c.	N° totale di iscritti (a + b)	276	100

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	15/03/04

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	16	3
b.	Per richiesta nominativa	42	12
c.	Tramite convenzione	16	7

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	-	-
b.	Per richiesta nominativa	7	3
c.	Tramite convenzione	-	-

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	47

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

15

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	**10**

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	**67**	**1**
b.	Da 36 a 50 dipendenti	**48**	**0**
c.	Oltre 50 dipendenti	**349**	**0**

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**16**	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	**16**	1

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	**12**	**1**
b.	Da 13 a 24 mesi	**4**	-
c.	Oltre i 24 mesi	-	-

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	**2**
b.	Tirocini d'orientamento	-
c.	Contratti di formazione lavoro	**4**
d.	Contratti di apprendistato	-
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	-

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	-
b.	Convenzioni stipulate	-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	-
b.	Da 13 a 24 mesi	-
c.	Oltre i 24 mesi	-

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	-
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	4

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	300

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	-
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	-

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	-
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

63

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Provincia di Campobasso
   c.
2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito ~~SI~~ NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative **6**
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	2622	1375
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	197	135
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	2891	1510

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	424	196
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	21	17
c.	N° totale di iscritti (a + b)	445	213

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	55	34
b.	Per richiesta nominativa	42	5
c.	Tramite convenzione	18	6

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	1
b.	Per richiesta nominativa	3	1
c.	Tramite convenzione	1	-

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	28

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	6

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	9	6
b.	Da 36 a 50 dipendenti	8	5
c.	Oltre 50 dipendenti	84	4

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	14	
b.	Convenzioni stipulate	14	7

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	-	-
b.	Da 13 a 24 mesi	14	7
c.	Oltre i 24 mesi	-	-

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	4
b.	Tirocini d'orientamento	-
c.	Contratti di formazione lavoro	5
d.	Contratti di apprendistato	2
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	-

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	-
b.	Convenzioni stipulate	-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 03

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	-
b.	Da 13 a 24 mesi	-
c.	Oltre i 24 mesi	-

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	4
b.	Compensazioni intraregionali	-
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	6

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	-

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	-
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	-

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	-
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	-

Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

ASS. LAVORO (All.)

Seduta del 15 DIC. 2003 Deliberazione n. 1631

OGGETTO:

Legge 68/99-art.5 – Legge regionale n.26/2002- art.1 - Fondo regionale per l'occupazione dei disal DIRETTIVE.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 15 DIC. 2003 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

			Pres.	Ass.
1) IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE	X	
2) PATRICIELLO	Aldo	VICEPRESIDENTE	X	
3) CHIEFFO	Antonio	ASSESSORE		X
4) DE MATTEIS	Rosario	"	X	
5) DI SANDRO	Filoteo	"	X	
6) PICCIANO	Michele	"	X	
7) ROMANO	Angelo Pio	"	X	
8) SOZIO	Antonino	"	X	
9) VITAGLIANO	Gianfranco	"	X	

SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI

HA DECISO

sull'argomento di cui all'oggetto quanto di seguito riportato (facciate interne):

Assessorato: ALLE POLITICHE DEL LAVORO Servizio: PROMOZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Si esprime proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50 primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Campobasso, 9/12/03

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul seguente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Eserc. _____ Es/Impegno _____ Importo € _____ Data _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art.5, comma 7, secondo il quale le regioni determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art.14, dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative irrogate ai dei datori di lavoro :-

PREMESSO che con decreto ministeriale del 7 luglio 2000, n.357, è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità di concessione dell'esonero parziale dagli obblighi occupazionali prescritti dalla citata legge 68/99;

VISTO l'art.1 della legge regionale 28.10.2002, n.26 in particolare l'art.1 che istituisce il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge n.68/1999, le cui risorse sono costituite, tra l'altro, dagli importi relativi ai contributi esonerativi e alle sanzioni amministrative di cui all'art.5 della ripetuta legge 68/99;

PREMESSO che l'art.5 della suddetta legge regionale n.26/2002 istituisce il Comitato Regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso;

CHE il suddetto Comitato è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 27 maggio 2003, n.58;

VISTA la bozza di direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei suddetti importi dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla ripetuta legge 68/99, elaborata dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal summenzionato Comitato regionale per la gestione del fondo;

CONSIDERATO che con la legge regionale del 2.12.2003 n.35 concernente, l' assestamento del bilancio regionale 2003, sono stati individuati i capitoli nn.9275 e 34250, rispettivamente di entrata nell'ambito dell'U.P.B. n.62 e di spesa nell'ambito della U.P.B. n.304, per le finalità di cui alla presente deliberazione;

ATTESA la necessità di procedere all'adozione delle suddette direttive al fine di consentire alle istituzioni preposte di procedere ad una puntuale attuazione della normativa di che trattasi;

RITENUTO urgente provvedere in merito;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL LAVORO

UNANIME DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di adottare le direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla legge 68/99, predisposte dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro ai sensi dell'art.5, comma 7 della innanzi citata legge n.68/99 e allegate alla presente deliberazione;

- di stabilire che per le finalità di cui alla presente deliberazione verranno utilizzati i capitoli nn. 9275 e 34250, rispettivamente di entrata operante nell'ambito dell'U.P.B. n.62 e di spesa operante nell'ambito della U.P.B. n.304, del bilancio regionale relativo all'anno 2003;

- di dare mandato al Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro di provvedere in merito ai conseguenti e relativi adempimenti;

- di dare mandato al Servizio stampa per la pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

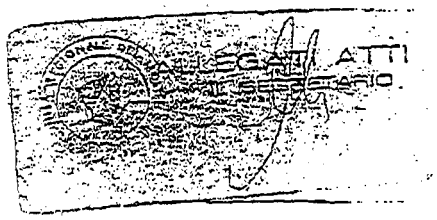

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

f.to Campolieti — f.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, li 17 dicembre 2003

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE - SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 1681 del 15-XII-2003

DIRETTIVE CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI

L.R n. 27/99 " Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego".
Legge regionale 26/02 "Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge 68/99.
~~Art.5, comma~~ 7, della legge 68/99 e art.8 della l.r.26/02
D.M.7 luglio 2000, n.357

Procedure per l'esonero parziale

1. La domanda di esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione di datori di lavoro privati ed enti pubblici economici è presentata al Centro per l'Impiego della Provincia in cui hanno sede; se localizzati in più Province, la domanda, è rivolta al Centro per l'impiego della Provincia in cui l'impresa ha sede legale.

La domanda di autorizzazione all'esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:
- dati di identificazione del datore di lavoro;
- numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si chiede l' esonero;
- caratteristiche dell'attività svolta;
- periodo per il quale si chiede l' esonero;
- informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni;
- stabilità sul territorio delle unità operative interessate;
- speciali condizioni che determinano la richiesta.

2. Per quanto riguarda la misura percentuale massima di esonero il Centro per l'Impiego competente può autorizzare l' esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle speciali condizioni di attività rappresentate dal richiedente, aventi, almeno una delle caratteristiche indicate dall'art.3 , comma 1, del D.M. 357/2000. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Decadenza dell'autorizzazione all'esonero:

A seguito di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, perdurante anche a seguito di diffida del competente Centro per l'impiego, il Servizio Ispettivo ~~della DPL, a~~ cui sono state trasmesse le comunicazioni da parte del CPI, provvede, tenuto conto dell'infrazione rilevata, al calcolo delle maggiorazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.5, comma 5 della legge 68/), previa notifica del verbale contravvenzionale all'interessato e al Centro per L'impiego competente.

Il Centro per l'Impiego interessato dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale del datore di lavoro che non ottemperi al versamento del contributo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, anche a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

Versamento contributi esonerativi e sanzioni amministrative

Il contributo esonerativo di Euro 12,91 (£.25.000) per ogni giorno lavorativo, per singola unità lavorativa e gli importi delle sanzioni amministrative irrogate devono essere versati sul conto corrente postale o bancario .....intestato a "Regione Molise....."
Il contributo esonerativo dovrà essere versato dai datori di lavoro in due rate semestrali, con scadenza 30 aprile e 31 ottobre.

Relativamente ai contributi esonerativi il prospetto riepilogativo annuale relativo a:
- numero delle unità per le quali è stato richiesto I 'esonero,
- numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo,
- estremi del versamento effettuato (data codice banca, importo per singolo versamento),
dovrà essere presentato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, entro il (30 novembre)

Controlli

L' Azienda invia al Centro per l'Impiego che ha emesso il Decreto di autorizzazione all'esonero parziale, la ricevuta di attestazione dell 'avvenuto pagamento.

La Regione trasmette alle Province i prospetti riepilogativi delle somme riscosse a titolo di versamento dei contributi, le Province effettuano i controlli sul rispetto delle procedure e dei pagamenti.
Qualora il controllo accerti un'omissione totale o parziale del versamento dovuto, il Centro per l'Impiego competente provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente e, in caso di inutile decorso del termine di diffida, trasmette le relative comunicazioni al Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, per i relativi adempimenti di competenza.

Rinnovo richiesta

Alla scadenza del periodo di durata dell'autorizzazione, il rinnovo della stessa potrà avvenire mediante autocertificazione del datore di lavoro che attesti la permanenza della situazione già autorizzata.

Revoca dell'autorizzazione all'esonero parziale

In caso di mutamento dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, rilevati a seguito dei controlli o comunicati dall'impresa, il Centro per l'impiego competente verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di autorizzazione, in caso contrario provvede alla revoca dello stesso.

Sanzioni (Art. 15, Legge 68/99)

Le risorse provenienti dall'irrogazione delle sanzioni, effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla l.r.26/02.

RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO REGIONALE

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è costituito:
- dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99;
- dagli importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'art.5 della legge68/99,
- da eventuali contributi di fondazioni , enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali risorse stanziate dalla Regione Molise.

Comitato Regionale per la gestione del Fondo regionale

Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili svolge i seguenti compiti:
- promuove iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;
- propone alla Giunta regionale i programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'art.4 della legge regionale 26/02;
- formula proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione alle agevolazioni finanziarie e ai contributi previsti nei programmi regionali;
- valuta i progetti presentati ai sensi della legge regioanle 26/02;
- provvede all'assegnazione degli importi a favore dei soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'art.4, comma 2 della l.r.26/02.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003 - n. 56.

Contratto d'Area del "MOLISE INTERNO" – (1° Protocollo) — Ditta: "CIAFARDINI Nicolino D.L." – Progetto n. CA/08/09 — PROVVEDIMENTO DEFINITIVO di concessione agevolazioni – Legge n. 662/1996.

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

(omissis)

DECRETA:

Art. 1

In relazione agli investimenti ammissibili, indicati in premessa, è concesso in via definitiva alla *Ditta sopra citata* in contributo in conto capitale

DI

Euro 192.513,39

al netto degli oneri di accertamento ex punto 3.3 – Delibera CIPE n. 69/2000, per quanto concerne i beni di acquisto diretto.

Art. 2

In via definitiva è determinato

IN

Euro 96.256,70

l'importo di ciascuna delle 2 quote annuali erogabili per quanto concerne i beni di acquisto diretto.

Art. 3

In relazione a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 527/1995, art. 8, comma 1, lett. b), è assunta per l'entrata in funzione dell'impianto ovvero di blocchi funzionali autonomi, la data del 20 maggio 2001 e per l'entrata a regime la data del 31 dicembre 2002, in base agli accertamenti finali sulla realizzazione dell'iniziativa.

Campobasso, 16 maggio 2003

Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003 - n. 57.

Contratto d'Area del "MOLISE INTERNO" – (1° Protocollo) – Progetto n. CA/08/20 — PROVVEDIMENTO DEFINITIVO di concessione agevolazioni – Legge n. 662/1996.

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

(omissis)

DECRETA:

Art. 1

In relazione agli investimenti ammissibili, indicati in premessa, è concesso in via definitiva alla *Ditta sopra citata* in contributo in conto capitale

DI Euro 1.351.119,58

al netto degli oneri di accertamento ex punto 3.3 – Delibera CIPE n. 69/2000, per quanto concerne i beni di acquisto diretto.

Art. 2

In via definitiva è determinato

IN Euro 675.559,70

l'importo di ciascuna delle 2 quote annuali erogabili per quanto concerne i beni di acquisto diretto.

Art. 3

In relazione a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 527/1995, art. 8, comma 1, lett. b), è assunta per l'entrata in funzione dell'impianto ovvero di blocchi funzionali autonomi, la data del 20 giugno 2001 e per l'entrata a regime la data del 31 dicembre 2001, in base agli accertamenti finali sulla realizzazione dell'iniziativa.

Campobasso, 16 maggio 2003

Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2003 - n. 58.

LEGGE REGIONALE N. 26/2002 – ART. 6 — *NOMINA del Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.*

IL PRESIDENTE

della

GIUNTA REGIONALE

- che con Decreto Legislativo n. 469/1967 sono state trasferite alla Regione ed agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro;
- che la Regione Molise ha provveduto a recepire la normativa, di cui al citato Decreto Legislativo n. 469/1997, mediante la Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 27;
- che la Legge n. 68/1999, concernente: *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* si prefigge l'obiettivo di favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- che la Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 68/1999, ha provveduto ad istituire, con Legge Regionale del 28 ottobre 2002 n. 26, il Fondo per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili;

VISTI in particolare, l'art. 5 della citata Legge Regionale n. 26/2002, che istituisce il Comitato regionale per la gestione del suddetto Fondo regionale, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo e il successivo art. 6, concernente la composizione dell'anzidetto Comitato e la costituzione dello stesso organo con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che il citato art. 6, comma 2 della Legge Regionale n. 25/2002 prevede per la costituzione del citato Organo collegiale la designazione di un supplente per ogni componente effettivo;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale del 6 dicembre 1999 n. 1842, sono state attribuite all'*ASSESSORATO al Lavoro*, a far data del 26 novembre 1999, le competenze relative alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione in materia di mercato del lavoro dal citato Decreto Legislativo n. 469/1997;

VISTA la deliberazione del 5 maggio 2003 n. 528, della Giunta Regionale, con la quale sono stati designati i componenti del predetto Comitato, di cui alla Legge Regionale n. 26/2002;

ATTESO che le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato sono assicurate dalla competente *DIREZIONE GENERALE – Settore Lavoro* – ai sensi del ripetuto art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 26/2002;

VISTO il comma 6 del suddetto art. 6 della Legge Regionale n. 26/2002, che disciplina in merito alla durata del suddetto Organo collegiale;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa nomina;

DECRETA:

Art. 1

Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 5 della Legge Regionale del 28 ottobre 2002 n. 26, è così composto:

✔ ASSESSORE REGIONALE
alle Politiche del Lavoro
PRESIDENTE;

✔ SIGNOR
Nicandro D'APOLLONIO
ESPERTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNORA
Carmela BARANELLO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Michele COLAVITA
ESPERTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNORA
Ornella SPINA
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Ilario GUIDONE
RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Massimo IACOBUCCI
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Vinicio D'AMBROSIO
RAPPRESENTANTE CONFCOOPERATIVE M.
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Domenico CALLEO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Guido DI NINNO
RAPPRESENTANTE C.N.A.
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Carmine MACORETTA
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNORA
Patrizia CARNEVALE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Sabino LO BUONO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Ernesto CRESCITELI
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Carlo GENTILE
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Nicola IANNITTO
RAPPRESENTANTE U.G.L.
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Giuseppe BRUSCIANO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Angelo FRATANGELO
RAPPRESENTANTE PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Angelo MAIO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Armando D'ASCENZO
RAPPRESENTANTE
COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA
CAMPOBASSO
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Nicola DI NIRO
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Francesco FACCENDA
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Antonio SANTORO
COMPONENTE SUPPLENTE;

✔ SIGNOR
Francesco DE ADAMO
RAPPRESENTANTE
COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA
ISERNIA
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Marco CONDIDORIO
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNOR
Salvatore AZZOLINI
RAPPRESENTANTE PROVINCIA DI ISERNIA
COMPONENTE EFFETTIVO;

✔ SIGNORA
Maria Anna DI PIETRO
COMPONENTE SUPPLENTE.

Art. 2

Le funzioni svolte dalla

✔ DOTTORESSA
Giuseppina SALLUSTIO
DIPENDENTE IN SERVIZIO
PRESSO L'ASSESSORATO AL LAVORO.

Art. 3

Il Comitato dura in carica tre anni e sarà ricostituito nel rispetto di quanto indicato dall'art. 6, comma 6 della Legge Regionale n. 26/2002.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise.*

Campobasso, 27 maggio 2003

Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2003 - n. 59.

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 12 GENNAIO 2000: *"Nuove norme in materia di promozione culturale"* — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA:

> l'

▶ ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"TURISTICA PRO VINCHIATURO"
CON SEDE
NELLA REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all'*Associazione Culturale iscritta*, alla Provincia ed al Comune interessati e sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise.*

Campobasso, 27 maggio 2003

Il Presidente

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE III

POLITICHE DEL LAVORO-FORMAZIONE PROFESSIONALE-MOLISANI NEL MONDO- RIFORME ISTITUZIONALI- POLITICHE GIOVANILI- DELLA FAMIGLIA E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Via Toscana,63

PROT.N. 7829 Campobasso,li 14 AGO. 2004

MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
7 GIU. 2004
Prot N. 8001.01.15.001

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI- DIREZ.GEN. PER L'IMPIEGO- DIV.III
R O M A

OGGETTO: LEGGE 68/99 –Art. 21 – Relazione al Parlamento.

In relazione all'adempimento cui, annualmente, sono tenute le regioni, ai sensi dell'art.21 della legge indicata in oggetto, concernente l'invio dei dati relativi allo stato di attuazione della legge medesima, necessari per la predisposizione della relazione al parlamento da parte di codesto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si trasmette, in allegato, il questionario richiesto e si forniscono le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo.

Ai sensi della legge regionale 28.10.2002, n.26, che ha istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, nel corso dell'anno 2003, sono state espletate le procedure relative all'attivazione del citato Fondo e alla costituzione del Comitato regionale per la gestione del fondo medesimo. Tale Comitato, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso, è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27.5.2003, n.58.

La Giunta regionale con deliberazione del 15.12 2003, n. 1631 ha provveduto ad approvare le direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, di riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/99.

Allo scopo di agevolare i soggetti preposti a contribuire alla realizzazione delle finalità della normativa di cui alla suddetta legge 68/99, è stato predisposto apposito bollettino, già intestato

e munito di numero di conto corrente postale, istituito ad hoc- da utilizzare ai fini dell'applicazione delle direttive summenzionate.

La Regione Molise, al fine di favorire la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso il finanziamento di programmi regionali di inserimento al lavoro e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili, ha provveduto a dotare il Fondo di significative risorse finanziarie proprie ammontanti a circa Euro 600.000,00.

Parte di tali risorse saranno utilizzate per finanziare un progetto sperimentale denominato "Integrazione lavorativa dei disabili, approvato recentemente dalla Giunta regionale con deliberazione del 15 marzo 2004, n. 387. Tale progetto, da realizzare nelle more dell' adozione del programma regionale triennale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, è finalizzato a promuovere l'occupazione dei disabili nonché a favorire la loro permanenza stabile nell'ambiente di lavoro mediante misure dirette ad agevolarne la formazione e le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L'obiettivo prioritorio del progetto è quello di offrire un'opportunità lavorativa e/o formativa ai lavoratori disabili residenti nel territorio della Regione Molise, mediante la creazione di occasioni di incontro tra la domanda di lavoro della persona di disabile e le strutture produttive locali, al fine di favorire l'integrazione lavorativa del disabile nel territorio in cui vive ed è inserito.

Per quanto concerne l'attuazione della legge 68/99 nell'ambito del territorio regionale , si fa presente che i Centri per l'impiego, a supporto dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili, utilizzano i seguenti strumenti operativi:

- Convenzioni di integrazione e/o inserimento lavorativo;
- tirocini formativi e di orientamento.

In particolare, in Provincia di Campobasso sono state promosse esperienze formative in azienda, accompagnate da un'attività di sostegno durante tutto il percorso formativo. La suddetta Provincia, oltre a partecipare al progetto Equal, ha provveduto a realizzare, con la collaborazione di Italia Lavoro, un progetto innovativo sulla disabilità, avente ad oggetto: il monitoraggio dei fenomeni che ostano all'inserimento/ reinserimento lavorativo dei disabili e la promozione di migliori servizi a cittadini e imprese, attraverso l'implementazione di banche dati. L'utilizzo dei suddetti strumenti tecnici , l'analisi dei posti di lavoro e delle dinamiche occupazionali, l'attuazione di adeguate forme di sostegno ed efficaci azioni positive hanno consentito, soprattutto nell'ambito territoriale della citata Provincia, di realizzare percorsi formativi e lavorativi personalizzati, aderenti alle capacità dell'utente ai fini dell'inserimento nella struttura lavorativa più idonea.

Le Commissioni Provinciali Tripartite operano regolarmente; la Provincia di Campobasso ha provveduto nel corso del 2003 alla costituzione del comitato tecnico.

La Commissione Provinciale Tripartita di Campobasso ha segnalato che le Commissioni sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale ancora non provvedono alla redazione della scheda funzionale di cui D.P.C.M. 13.1.2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Salvatore PANARO)

Si allega la seguente documentazione:

- Copia del Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato Regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- Copia della deliberazione della Giunta regionale del 15.12.2003 n. 1631, concernente l'adozione delle direttive riguardanti i criteri e le modalità di pagamento, di riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/99.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Provincia di Isernia

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito ~~SI~~ NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative: 2
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	**848**	**393**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	**90**	**50**
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	**938**	**443**

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	**250**	**89**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	**26**	**11**
c.	N° totale di iscritti (a + b)	**276**	**100**

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	**15/03/04**

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**16**	3
b.	Per richiesta nominativa	**42**	12
c.	Tramite convenzione	**16**	7

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	-	-
b.	Per richiesta nominativa	7	3
c.	Tramite convenzione	-	-

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	47

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	**10**

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	**67**	**1**
b.	Da 36 a 50 dipendenti	**48**	**0**
c.	Oltre 50 dipendenti	**349**	**0**

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**16**	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	**16**	**1**

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	**12**	**1**
b.	Da 13 a 24 mesi	**4**	-
c.	Oltre i 24 mesi	-	-

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	**2**
b.	Tirocini d'orientamento	-
c.	Contratti di formazione lavoro	**4**
d.	Contratti di apprendistato	-
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	-

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	-
b.	Convenzioni stipulate	-

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	-
b.	Da 13 a 24 mesi	-
c.	Oltre i 24 mesi	-

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	-
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	4

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	300

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	-
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	-

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	-
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	-

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Provincia di Campobasso
   c.
2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito ~~SI~~ NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 6
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	**2622**	**1375**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	**197**	**135**
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	**2891**	**1510**

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	**424**	**196**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	**21**	**17**
c.	N° totale di iscritti (a + b)	**445**	**213**

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**55**	**34**
b.	Per richiesta nominativa	**42**	**5**
c.	Tramite convenzione	**18**	**6**

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**1**	**1**
b.	Per richiesta nominativa	**3**	**1**
c.	Tramite convenzione	**1**	-

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	**28**

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	6

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	9	6
b.	Da 36 a 50 dipendenti	8	5
c.	Oltre 50 dipendenti	84	4

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	14	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	14	7

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	-	-
b.	Da 13 a 24 mesi	14	7
c.	Oltre i 24 mesi	-	-

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	4
b.	Tirocini d'orientamento	-
c.	Contratti di formazione lavoro	5
d.	Contratti di apprendistato	2
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	-

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	-
b.	Convenzioni stipulate	-

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	-
b.	Da 13 a 24 mesi	-
c.	Oltre i 24 mesi	-

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	4
b.	Compensazioni intraregionali	-
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	6

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	-

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	-
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	-

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	-
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	-

ANNO XXXIII NUMERO 23

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MOLISE

Parte I, III, IV CAMPOBASSO, 31 OTTOBRE 2002 Si pubblica normalmente il 1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429983/429985 – FAX 0874.429982

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella parte prima le leggi ed i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta, le deliberazioni consiliari di rilevante interesse, le disposizioni ed i comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio; nella parte seconda le leggi ed i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari, gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione; nella parte terza le decisioni della Corte Costituzionale e le ordinanze introduttive di giudizi di legittimità riguardanti la Regione, le decisioni della Commissione di Controllo sugli atti della Regione e del Comitato di Controllo sugli Enti locali e delle due Sezioni, nonché gli annunzi e gli avvisi degli Enti controllati; nella parte quarta l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Palazzo di Giustizia – Campobasso. Prezzo di vendita di un fascicolo € 1,03.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 36,15. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 13463864 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – 86100 Campobasso.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticate, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 13463864 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – Campobasso.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 25.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Pag. 2715

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.

Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.

Pag. 2727

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 27.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: *"Riordino e ridefinizione delle Comunità montane"*.

Pag. 2730

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 28.

Istituzione del servizio delle professioni sanitarie

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.

Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise, riconoscendo di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento lavorativo dei disabili, con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato: "Fondo regionale".

2. La presente normativa costituirà parte integrante e si raccorderà con la generale disciplina di cui si doterà la Regione Molise in attuazione della legge n. 68/1999 e per la ridefinizione generale delle regole del mercato del lavoro.

Art. 2

Risorse del fondo regionale

1. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da:

   a) importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999;

   b) importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'articolo 5 della legge n. 68/1999;

   c) eventuali contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali ulteriori risorse stanziate dalla Regione.

Art. 3

Destinazione del fondo regionale

1. Il fondo regionale è destinato al finanziamento dei

programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili di cui al successivo articolo 4.

2. I soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente comma 1, sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge n. 68/1999.

Art. 4

Programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili

1. I programmi regionali, della durata di un triennio, definiscono, in armonia con la generale pianificazione regionale delle politiche del lavoro:

   a) le modalità generali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e delle forme di collocamento mirato, dei disabili;

   b) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

   c) i criteri per la valutazione, la concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

   d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali raggiunti.

2. I programmi regionali devono prevedere agevolazioni finanziarie e contributi da destinare:

   a) ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione, di cui alla legge n. 68/1999;

   b) alle cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991 iscritte all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

   c) ai consorzi, di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381/1991 iscritti all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

   d) alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3;

   e) agli organismi, di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 104 del 5 febbraio 2002;

   f) altri soggetti pubblici e privati indicati nella legge n. 68/1999 che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili residenti nella regione o che siano comunque idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 68/1999.

3. Le agevolazioni finanziarie e i contributi previsti nei programmi regionali non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge n. 68/1999.

4. I programmi triennali regionali, di cui al precedente comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni triennio.

5. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali triennali, su proposta del Comitato regionale per la gestione del fondo di cui all'articolo 5, provvede entro il 30 gennaio di ciascun anno alla emanazione dei relativi bandi per l'ammissione delle domande. La Giunta regionale provvede, altresì, alla ripartizione delle somme ai soggetti beneficiari, sulla base delle decisioni di assegnazione adottate dal Comitato regionale per la gestione del fondo.

6. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge il programma triennale, di cui al comma 1 è approvato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5

Organo amministrativo per la gestione del fondo regionale

1. Per l'indirizzo, la gestione e l'amministrazione del fondo regionale è istituito il Comitato regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso.

2. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso la competente Direzione generale della Regione.

Art. 6

Composizione del Comitato

1. Il Comitato di cui al precedente articolo è composto da:

   a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato con funzioni di Presidente;

   b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro designato dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

   c) un esperto in materia di interventi socio-assisten-

ziali designato dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;

d) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

f) n. 3 componenti designati dalle associazioni di disabili presenti in ognuna delle Commissioni provinciali tripartite, di cui 2 per la provincia di Campobasso ed 1 per la provincia di Isernia;

g) n. 1 rappresentante di ciascuna Provincia.

2. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.

3. Ai lavori del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il dirigente responsabile del Settore lavoro della Direzione Generale VI, competente per materia o suo delegato.

4. Per le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato, nonché per l'espletamento delle funzioni e dei compiti relativi all'attuazione della presente legge e della legge n. 68/1999, è istituito presso la Direzione generale VI – Settore lavoro, l'Ufficio per l'inserimento lavorativo dei disabili.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute. Qualora le designazioni non siano pervenute entro il termine di sessanta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede alla integrazione dei componenti del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica tre anni.

7. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 7

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato, di cui al precedente articolo 5, svolge i seguenti compiti e funzioni di:

a) promozione di iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;

b) proposizione dei programmi regionali, di cui all'articolo 4;

c) formulazione di proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione per le agevolazioni finanziarie e per i contributi previsti nei programmi regio-

d) valutazione dei progetti presentati, ai sensi della presente legge;

e) assegnazione delle somme in favore dei soggetti, di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

Art. 8

Pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare i criteri e le modalità relative al pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici dei contributi esonerativi previsti dalla legge n. 68/1999.

Art. 9

Disposizioni finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede mediante i proventi di cui all'articolo 2 che confluiranno in un apposito capitolo dell'entrata di nuova istituzione, denominato: *"Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"*.

2. La Regione assegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge, al fondo regionale 200.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2002.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con parte dello stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 2002 sulla U.P. di B. n. 5.4.480.

4. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

Art. 10

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 11

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vi-

zione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise.*

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione.* È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 ottobre 2002

Il Presidente
IORIO

Regione Molise

DECRETO N° 58

OGGETTO: LEGGE 26/2002 –ART.6 –NOMINA DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto legislativo 469/97 sono state trasferite alle Regione e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro;

CHE la Regione Molise ha provveduto a recepire la normativa di cui al citato d.lgs 469/97, mediante la legge regionale 3.8.1999, n.27;

CHE la legge 68/99 concernente " Norme per il diritto al lavoro dei disabili" si prefigge l'obiettivo di favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

CHE la Regione Molise, ai sensi dell'art.14 della citata legge 68/99, ha provveduto ad istituire, con legge regionale del 28.10.2002,n.26, il Fondo per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili;

VISTI in particolare, l'art.5 della citata legge regionale 26/02 , che istituisce il Comitato regionale per la gestione del suddetto Fondo regionale, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo e il successivo art.6 concernente la composizione dell'anzidetto Comitato e la costituzione dello stesso organo con decreto del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che il citato art.6, comma 2, della legge regionale 26/02 prevede per la costituzione del citato Organo collegiale la designazione di un supplente per ogni componente effettivo;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale del 6.12.1999, n.1842, sono state attribuite all'Assessorato al lavoro, a far data dal 26.11.1999, le competenze relative alle funzioni e ai compiti conferiti alla regione in materia di mercato del lavoro dal citato d.lgs.469/97;

VISTA la deliberazione del 5-5-03 n. 528 della Giunta Regionale, con la quale sono stati designati i componenti del predetto Comitato, di cui alla legge regionale n.26/02;

ATTESO che le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato sono assicurate dalla competente Direzione Generale- Settore Lavoro- ai sensi del ripetuto art.6, comma 4, l.r.26/02;

Regione Molise

VISTO il comma 6 del suddetto ar.6 della l.r.26/02, che disciplina in merito alla durata del suddetto organo collegiale;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa nomina;

DECRETA

Art.1

Il Comitato regionale per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'art.5 della legge regionale 28.10.2002, n.26, è così composto:

• Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro	PRESIDENTE
• Nicandro D'Apollonio	Esperto politiche attive del Lavoro- Componente effettivo
• Carmela BARANELLO	Componente supplente
• Michele COLAVITA	Esperto interventi socio-assisetnziali Componente effettivo
• Ornella SPINA	Componente supplente
• Ilario GUIDONE	Rappresentante Assoc.Industriali componente effettivo
• Massimo IACOBUCCI	componente supplente
• Vinicio D'AMBROSIO	Rappresentante Confcooperative M. Componente effettivo
• Domenico CALLEO	Componente supplente
• Guido DI NINNO	Rappresentante C.N.A. Componente effettivo
• Carmine MACORETTA	Componente supplente
• Patrizia CARNEVALE	Rappresentante C.G.I.L Componente effettivo
• Sabino LO BUONO	Componente supplente
• Ernesto CRESCITELI	Rappresentante C.I.S.L. Componente effettivo
• Carlo GENTILE	Componente supplente
• Nicola IANNITTO	Rappresentante U.G.L. Componente effettivo
• Giuseppe BRUSCIANO	Componente supplente
• Angelo FRATANGELO	Rapp. Provincia Campobasso Componente effettivo

Regione Molise

• Angelo MAIO	Componente supplente
• Armando D'ASCENZO	Rapp.Commissione Prov.le.Tripartita Campobasso -Componente effettivo
• Nicola DI NIRO	Componente effettivo
• Francesco FACCENDA	Componente supplente
• Antonio SANTORO	Componente supplente
• Francesco DE ADAMO	Rapp.Comm.Prov.Tripart.ISERNIA Componente effettivo
• Marco CONDIDORIO	Componente supplente
• Salvatore AZZOLINI	Rapp.Provincia ISERNIA Componente effettivo
• Maria Anna DI PIETRO	Componente supplente

Art.2

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa SALLUSTIO Giuseppina, dipendente in servizio presso l'Assessorato al lavoro.

Art.3

IL comitato dura in carica tre anni e sarà ricostituito nel rispetto di quanto indicato dall'art.6, comma 6 della legge regionale 26/2002.

ART.4

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise

Campobasso, 27 MAG. 2003

IL PRESIDENTE

Iorio

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE
SETTORE GABINETTO E AA. GG.
P.C.D. 27 MAG. 2003
Campobasso,
Il Responsabile della Sezione AA. GG.
(Dr. Giuseppe Campolieti)

1261

Ciani Mirella

Da: Ciani Mirella
Inviato: martedì 8 giugno 2004 13.45
A: 'avvdefrancesco@tiscali.it'
Oggetto: Relazione al Parlamento art.21 legge n.68/88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione
Divisione III

Con la presente le comunico che è pervenuta la documentazione cartacea
Della Regione Molise – Prot.7829 datata 14 maggio 2004
Pervenuta via fax in data 20 maggio 2004 e consegnatavi in fotocopia
Saluti.
Mirella Ciani

Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

ASS. LAVORO (All.)

eduta del 15 DIC. 2003 Deliberazione n. 1631

OGGETTO:

egge 68/99-art.5 – Legge regionale n.26/2002- art.1 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili IRETTIVE.

LA GIUNTA REGIONALE

unitasi il giorno 15 DIC. 2003 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

			Pres.	Ass.
1) IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE	X	
2) PATRICIELLO	Aldo	VICEPRESIDENTE	X	
3) CHIEFFO	Antonio	ASSESSORE		X
4) DE MATTEIS	Rosario	"	X	
5) DI SANDRO	Filoteo	"	X	
6) PICCIANO	Michele	"	X	
7) ROMANO	Angelo Pio	"	X	
8) SOZIO	Antonino	"	X	
9) VITAGLIANO	Gianfranco	"	X	

SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI

HA DECISO

argomento di cui all'oggetto quanto di seguito riportato (facciate interne):-

idenza/Assessorato: Alle Politiche del Lavoro Servizio: Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro

resenza proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ne alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50 primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

pobasso, 9/12/03

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

esta ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l' impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul nente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

tolo _____ Eserc. _____ Es/Impegno _____ Importo € _____ Data _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

f.to Campolieti — f.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, li 17 dicembre 2003

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE - SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

Campobasso, li

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; in particolare l'art.5, comma 7, secondo il quale le regioni determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art.14, dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative irrogate ai dei datori di lavoro ;-

PREMESSO che con decreto ministeriale del 7 luglio 2000, n.357, è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità di concessione dell'esonero parziale dagli obblighi occupazionali prescritti dalla citata legge 68/99;

VISTO l'art.1 della legge regionale 28.10.2002, n.26 in particolare l'art.1 che istituisce il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge n.68/1999, le cui risorse sono costituite, tra l'altro, dagli importi relativi ai contributi esonerativi e alle sanzioni amministrative di cui all'art.5 della ripetuta legge 68/99;

PREMESSO che l'art.5 della suddetta legge regionale n.26/2002 istituisce il Comitato Regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso;

CHE il suddetto Comitato è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 27 maggio 2003, n.58;

VISTA la bozza di direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei suddetti importi dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla ripetuta legge 68/99, elaborata dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal summenzionato Comitato regionale per la gestione del fondo;

CONSIDERATO che con la legge regionale del 2.12.2003 n.35 concernente, l' assestamento del bilancio regionale 2003, sono stati individuati i capitoli nn.9275 e 34250, rispettivamente di entrata nell'ambito dell'U.P.B. n.62 e di spesa nell'ambito della U.P.B. n.304, per le finalità di cui alla presente deliberazione;

ATTESA la necessità di procedere all'adozione delle suddette direttive al fine di consentire alle istituzioni preposte di procedere ad una puntuale attuazione della normativa di che trattasi;

RITENUTO urgente provvedere in merito;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL LAVORO

UNANIME DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di adottare le direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla legge 68/99, predisposte dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro ai sensi dell'art.5, comma 7 della innanzi citata legge n.68/99 e allegate alla presente deliberazione;

- di stabilire che per le finalità di cui alla presente deliberazione verranno utilizzati i capitoli nn. 9275 e 34250, rispettivamente di entrata operante nell'ambito dell'U.P.B. n.62 e di spesa operante nell'ambito della U.P.B. n.304, del bilancio regionale relativo all'anno 2003;

- di dare mandato al Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro di provvedere in merito ai conseguenti e relativi adempimenti;

- di dare mandato al Servizio stampa per la pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

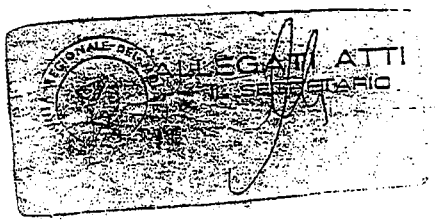

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 1681 del 15 XII 2003

DIRETTIVE CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI

L.R n. 27/99 " Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego"
Legge regionale 26/02 "Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge 68/99.
~~Art.5, comma 7, della legge 68/99~~ e art.8 della L.r.26/02
D.M.7 luglio 2000, n.357

Procedure per l'esonero parziale

1. La domanda di esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione di datori di lavoro privati ed enti pubblici economici è presentata al Centro per l'Impiego della Provincia in cui hanno sede; se localizzati in più Province, la domanda, è rivolta al Centro per l'impiego della Provincia in cui l'impresa ha sede legale.

La domanda di autorizzazione all'esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:
- dati di identificazione del datore di lavoro;
- numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si chiede l' esonero;
- caratteristiche dell'attività svolta;
- periodo per il quale si chiede l' esonero;
- informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni;
- stabilità sul territorio delle unità operative interessate;
- speciali condizioni che determinano la richiesta.

2. Per quanto riguarda la misura percentuale massima di esonero il Centro per l'Impiego competente può autorizzare l' esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle speciali condizioni di attività rappresentate dal richiedente, aventi, almeno una delle caratteristiche indicate dall'art.3 , comma 1, del D.M. 357/2000. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Decadenza dell'autorizzazione all'esonero:

A seguito di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, perdurante anche a seguito di diffida del competente Centro per l'impiego, il Servizio Ispettivo ~~della DPL, a cui sono~~ state trasmesse le comunicazioni da parte del CPI, provvede, tenuto conto dell'infrazione rilevata, al calcolo delle maggiorazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.5, comma 5 della legge 68/), previa notifica del verbale contravvenzionale all'interessato e al Centro per L'impiego competente.

Il Centro per l'Impiego interessato dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale del datore di lavoro che non ottemperi al versamento del contributo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, anche a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

Versamento contributi esonerativi e sanzioni amministrative

Il contributo esonerativo di Euro 12,91 (£.25.000) per ogni giorno lavorativo, per singola unità lavorativa e gli importi delle sanzioni amministrative irrogate devono essere versati sul conto corrente postale o bancario ..... intestato a "Regione Molise ....."
Il contributo esonerativo dovrà essere versato dai datori di lavoro in due rate semestrali, con scadenza 30 aprile e 31 ottobre.

Relativamente ai contributi esonerativi il prospetto riepilogativo annuale relativo a:
- numero delle unità per le quali è stato richiesto l 'esonero,
- numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo,
- estremi del versamento effettuato (data codice banca, importo per singolo versamento),
dovrà essere presentato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, entro il (30 novembre)

Controlli

L' Azienda invia al Centro per l'Impiego che ha emesso il Decreto di autorizzazione all'esonero parziale, la ricevuta di attestazione dell 'avvenuto pagamento.

La Regione trasmette alle Province i prospetti riepilogativi delle somme riscosse a titolo di versamento dei contributi, le Province effettuano i controlli sul rispetto delle procedure e dei pagamenti.
Qualora il controllo accerti un'omissione totale o parziale del versamento dovuto, il Centro per l'Impiego competente provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente e, in caso di inutile decorso del termine di diffida, trasmette le relative comunicazioni al Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, per i relativi adempimenti di competenza.

Rinnovo richiesta

Alla scadenza del periodo di durata dell'autorizzazione, il rinnovo della stessa potrà avvenire mediante autocertificazione del datore di lavoro che attesti la permanenza della situazione già autorizzata.

Revoca dell'autorizzazione all'esonero parziale

In caso di mutamento dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, rilevati a seguito dei controlli o comunicati dall'impresa, il Centro per l'impiego competente verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di autorizzazione, in caso contrario provvede alla revoca dello stesso.

Sanzioni (Art. 15, Legge 68/99)

Le risorse provenienti dall'irrogazione delle sanzioni, effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro tenitorialmente competente, confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla l.r.26/02.

RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO REGIONALE

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è costituito:
- dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99;
- dagli importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'art.5 della legge68/99,
- da eventuali contributi di fondazioni , enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali risorse stanziate dalla Regione Molise.

Comitato Regionale per la gestione del Fondo regionale

Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili svolge i seguenti compiti:
- promuove iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;
- propone alla Giunta regionale i programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'art.4 della legge regionale 26/02;
- formula proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione alle agevolazioni finanziarie e ai contributi previsti nei programmi regionali;
- valuta i progetti presentati ai sensi della legge regioanle 26/02;
- provvede all'assegnazione degli importi a favore dei soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'art.4, comma 2 della l.r.26/02.

VOLUME 9

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Industria, Lavoro, New Economy, Personale e Organizzazione e Servizi Informatici, Politiche Comunitari, Commercio interno, Bilanci e Programmazione, Controllo di gestione

L'Assessore

Prot. 11063/15/15

Torino, lì 01 APR. 2004

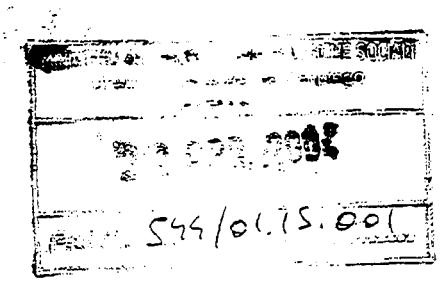

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per L'Impiego
L'Orientamento e la Formazione
Divisione III
v. Fornovo, 8
ROMA

Oggetto: legge 12.3.99 n. 68 - art. 21- Relazione al Parlamento.

Con riferimento alla Vs. lettera del 10 febbraio 2004 prot. n. 128/01.15.001 si inviano, in allegato cartaceo e su floppy disk, i dati relativi allo stato di attuazione della legge 68/99.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi , eventuale integrazione ritenuta opportuna.

Cordiali saluti.

Dott. Gilberto Pichetto Fratin

EDP/CM/LVT

Attività promosse dall' Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte a favore dell'integrazione al lavoro di persone con disabilità.

Per quanto attiene le attività promosse dalla Regione a favore dell'integrazione lavorativa delle persone disabili va sottolineato prima di tutto che esse vengono a collocarsi nel più ampio **contesto** di messa a regime **dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in Piemonte** .
Quindi tutte le politiche previste per i disabili **non prevedono un percorso parallelo e diverso da quello per i soggetti disoccupati in genere, ma si connotano come una specializzazione di quello standard.**

Le politiche attive del lavoro per i disabili promosse dalla Regione Piemonte sono riconducibili essenzialmente a tre ambiti:

1. **Le politiche regionali di attuazione della L.68/99 sul collocamento mirato**
2. **La realizzazione delle azioni previste dalla Misura B1 del POR FSE 2000-2006**
3. **I progetti Equal**

1) Le politiche regionali di attuazione della L.68/99 sul collocamento mirato

La Regione Piemonte ha concentrato il suo agire essenzialmente su 3 punti :

a) **L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Nazionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (L.68/99)**
b) **L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Regionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (art.14 L.68/99, L.r.51/2000)**
c) **La definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i diversi servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) interessati all'inserimento lavorativo dei disabili secondo quanto previsto dalla L.68/99**

a) L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Nazionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (L.68/99)

La legge 68, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale da essa previsto, riconosce alle imprese la fiscalizzazione degli oneri sociali ed assicurativi che dovrebbero versare agli istituti INPS ed INAIL per ogni lavoratore assunto; riconosce inoltre parzialmente le spese che le imprese possono sostenere per l'adeguamento del posto di lavoro, per le barriere architettoniche ed il telelavoro.

La Regione ha definito i criteri di riparto e le modalità di utilizzo di queste risorse da parte delle Province Piemontesi; sinora sono state ripartite le risorse relative alle annualità 2000, 2001 e 2002; **le risorse relative al FN 2003 saranno ripartite nei prossimi mesi.**

L'ammontare delle risorse per annualità è il seguente:

- Fondo Nazionale 2000 : € 3.513.680,93
- Fondo Nazionale 2001 : € 2.301.101,45
- Fondo Nazionale 2002 : € 2.739.796,96
- Fondo Nazionale 2003 : € 2.751.981,47

Totale : € 11.306.560,81

Al 31/12/03 **gli iscritti** al collocamento mirato a seguito della rilevazione dell'APL sono **22.422** (in aumento di 1552 unità rispetto all'anno precedente); le persone con disabilità **psichica ed intellettiva iscritte sono 6772**, gli **invalidi del lavoro sono 265,** la differenza pari a **15.395** (circa i 2/3) sono per la maggior parte **invalidi fisici** (*la cifra comprende anche i sensoriali che però sono in numero poco consistente).*

Per quanto riguarda sempre l'anno 2003 sono stati assunti **2330** disabili.

Così ripartiti:

448 disabili assunti nelle imprese che hanno stipulato **convenzioni** fruendo delle **fiscalizzazioni del Fondo Nazionale;**
994 assunzioni sono invece avvenute **in convenzione ma senza agevolazioni finanziarie.**
888 assunti non in convenzione

Dal quadro riepilogativo del monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte Lavoro nel corso degli anni **2000/2003** risulta che:

Le **assunzioni, indipendentemente dai benefici** erogati alle imprese dal Fondo Nazionale, sono state complessivamente **tra l'anno 2000 e il 31/12/2003 8998** di cui:

tramite **convenzione 4710** (con **finanziamento** a carico del Fondo Nazionale **1729,**
senza finanziamento 2981),
fuori convenzione 4288.

Attività promosse dall' Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte a favore dell'integrazione al lavoro di persone con disabilità.

Per quanto attiene le attività promosse dalla Regione a favore dell'integrazione lavorativa delle persone disabili va sottolineato prima di tutto che esse vengono a collocarsi nel più ampio **contesto** di messa a regime **dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in Piemonte** .
Quindi tutte le politiche previste per i disabili **non prevedono un percorso parallelo e diverso da quello per i soggetti disoccupati in genere, ma si connotano come una specializzazione di quello standard.**

Le politiche attive del lavoro per i disabili promosse dalla Regione Piemonte sono riconducibili essenzialmente a tre ambiti:

1. **Le politiche regionali di attuazione della L.68/99 sul collocamento mirato**
2. **La realizzazione delle azioni previste dalla Misura B1 del POR FSE 2000-2006**
3. **I progetti Equal**

1) Le politiche regionali di attuazione della L.68/99 sul collocamento mirato

La Regione Piemonte ha concentrato il suo agire essenzialmente su 3 punti :

a) **L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Nazionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (L.68/99)**
b) **L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Regionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (art.14 L.68/99, L.r.51/2000)**
c) **La definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i diversi servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) interessati all'inserimento lavorativo dei disabili secondo quanto previsto dalla L.68/99**

a) L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Nazionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (L.68/99)

La legge 68, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale da essa previsto, riconosce alle imprese la fiscalizzazione degli oneri sociali ed assicurativi che dovrebbero versare agli istituti INPS ed INAIL per ogni lavoratore assunto; riconosce inoltre parzialmente le spese che le imprese possono sostenere per l'adeguamento del posto di lavoro, per le barriere architettoniche ed il telelavoro.

La Regione ha definito i criteri di riparto e le modalità di utilizzo di queste risorse da parte delle Province Piemontesi; sinora sono state ripartite le risorse relative alle annualità 2000, 2001 e 2002; **le risorse relative al FN 2003 saranno ripartite nei prossimi mesi.**

L'ammontare delle risorse per annualità è il seguente:

- Fondo Nazionale 2000 : € 3.513.680,93
- Fondo Nazionale 2001 : € 2.301.101,45
- Fondo Nazionale 2002 : € 2.739.796,96
- Fondo Nazionale 2003 : € 2.751.981,47

Totale : € 11.306.560,81

Al 31/12/03 **gli iscritti** al collocamento mirato a seguito della rilevazione dell'APL sono **22.422** (in aumento di 1552 unità rispetto all'anno precedente); le persone con disabilità **psichica ed intellettiva iscritte sono 6772**, gli **invalidi del lavoro sono 265,** la differenza pari a **15.395** (circa i 2/3) sono per la maggior parte **invalidi fisici** (*la cifra comprende anche i sensoriali che però sono in numero poco consistente).*

Per quanto riguarda sempre l'anno 2003 sono stati assunti **2330** disabili.

Così ripartiti:

448 disabili assunti nelle imprese che hanno stipulato **convenzioni** fruendo delle **fiscalizzazioni del Fondo Nazionale;**
994 assunzioni sono invece avvenute **in convenzione ma senza agevolazioni finanziarie.**
888 assunti non in convenzione

Dal quadro riepilogativo del monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte Lavoro nel corso degli anni **2000/2003** risulta che:

Le **assunzioni, indipendentemente dai benefici** erogati alle imprese dal Fondo Nazionale, sono state complessivamente **tra l'anno 2000 e il 31/12/2003 8998** di cui:

tramite **convenzione 4710** (con **finanziamento** a carico del Fondo Nazionale **1729,**
senza finanziamento 2981),
fuori convenzione 4288.

b) L'utilizzo delle risorse previste dal Fondo Regionale per l'inserimento al lavoro dei disabili (art.14 L.68/99, L.r.51/2000)

Il Fondo, per il biennio 2002/03, è costituito da risorse **provenienti dal bilancio regionale** in parte autonome (**€ 3.098.741,39**) ed in parte derivanti dagli esoneri parziali e dalle sanzioni versate dalle aziende che non ottemperano all'obbligo dell'assunzione alla Regione (**€ 3.190.925,43**); a queste devono ancora aggiungersi le quote relative agli esoneri e sanzioni dell'anno 2003 pari ad € **3.962.063,18** circa. Complessivamente le risorse disponibili ammontano ad € **10.251.730.00.**

La Regione ha emanato una legge per regolare la materia, la L.R. 51/2000 , ed ha specificato con appositi atti gli obiettivi da perseguire con le risorse del Fondo regionale, i criteri di riparto territoriale e le modalità di utilizzo di dette risorse da parte delle Province Piemontesi .

A loro volta le Province hanno presentato alla Regione specifici Programmi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili (Piani di utilizzo del Fondo Regionale) con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse loro assegnate. Attualmente le Province stanno avviando i Piani approvati dalla Regione, anche attraverso la messa a bando delle azioni previste.

Di seguito si riportano gli ambiti d'azione finanziabili e le risorse disponibili.

• Assistenza tecnica (informazione, promozione, tutoraggio)	**€ 2.065.827,80**
• Contributi agli Enti per la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo • Contributi aggiuntivi art.14 c.4 lett.b l. 68/99 (adeguamento posto di lavoro, telelavoro) • Atre provvidenze (tutor aziendale, adeguamento competenze professionali, trasporto, borse lavoro)	**€ 4.223.839,02**
Totale	**€ 6.289.666,82**

c) La definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i diversi servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) interessati all'inserimento lavorativo dei disabili secondo quanto previsto dalla L.68/99 (DGR 57- 9631 del 9 giugno 2003)

Sulla base dei lavori di una apposita Commissione Interassessorile Regionale (Sanità, Lavoro, Politiche Sociali) che ha operato in stretto raccordo con rappresentanti delle Province, la Regione Piemonte ha deliberato un atto d'indirizzo interassessorile avente per oggetto la definizione delle modalità di **raccordo ed armonizzazione tra i servizi del territorio dalla cui azione integrata scaturisce l'esito dell'inserimento lavorativo dei disabili.**

2) La realizzazione delle azioni previste dalla Misura B1 del POR FSE 2000-2006

La Regione Piemonte ha definito nel 2001 con apposito atto (DGR 20-3574 del 23 /7/2001) le modalità mediante le quali le Province Piemontesi utilizzano le risorse previste dalla Linea 2 della Misura B1 del POR FSE 2000-2006.

Si tratta di azioni volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che si raccordano agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo incentivato per i disabili specificatamente previsti a tale scopo dal Fondo Nazionale e dal Fondo Regionale (in attuazione della L.68 e dalle leggi regionali cui si è già fatto riferimento).

Le risorse messe a disposizione delle Province per il triennio 2000-2003 vengono ripartite secondo la tipologia dei disabili:

- disabili intellettivi e psichiatrici € 4.668.150,62
- disabili fisici e sensoriali € 1.807.599,17

TOT. € 6.475.749,79

Inoltre al fine di aiutare ad organizzare al meglio l'utilizzo di queste risorse la Regione ha erogato per il 2002 e 2003 (tramite l'attivazione della **Linea 4** del POR FSE 2000-2006) una somma **di € 1.549.370,70** (di cui l'80% pari a € 1.239.496,56 alle Province Piemontesi) per azioni tese a :

- sostenere l'integrazione dei diversi attori che operano al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ;
- permettere alla Regione e alle Province di dotarsi di consulenze professionali specialistiche di sostegno alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi sullo svantaggio.

La problematica della integrazione e delle reti operative che siano in grado di partecipare alla definizione ed alla realizzazione di "progetti integrati" di inserimento lavorativo rappresenta un punto nodale delle politiche attive del lavoro rivolte a favore dei disabili .

Ricordiamo inoltre che con la linea 3 cosiddetta dei "piccoli sussidi al capitale sociale delle cooperative" la Regione è intervenuta per rinforzare il ruolo delle cooperative sociali sia dal punto di vista delle capacità imprenditoriali, sia dal punto di vista del rapporto tra impresa e soci con particolare riferimento all'inserimento in queste imprese di persone provenienti dall'area dello svantaggio sociale e della disabilità.

In questo periodo la Regione sta riprogrammando le risorse del POR FSE Ob.3 per il triennio 2004-2006. L'intenzione è quella di riconfermare un forte impegno a favore dei soggetti svantaggiati: a tale proposito verrà **aumentata la dotazione finanziaria della Misura B1 del 18%.**

Verranno inoltre rafforzate le sinergie con le altre Misure del POR: ciò anche per portare a termine tutte le azioni di adeguamento delle strutture dei CPI , al fine di eliminare tutti gli ostacoli (ad es. **eventuali barriere architettoniche**) che ancora rendono difficile una fruizione piena da parte dei disabili dei servizi per loro previsti e garantire anche per i disabili le pari opportunità donna-uomo.

3) I progetti Equal

La Regione Piemonte sta monitorando e accompagnando con particolare attenzione alcuni progetti Equal relativi agli assi "occupabilità" e "adattabilità" che prevedono la sperimentazione di metodologie innovative d'inserimento lavorativo dei disabili, anche con il contributo di professionalità specialistiche. Lo scopo è di facilitare il mainstreaming delle buone prassi, ritenute trasferibili e sostenibili, all'interno della programmazione ordinaria della Regione.
Segnaliamo specificamente come problematiche di particolare valore ai fini delle politiche rivolte ai disabili trattate in questi progetti quelle del mantenimento nel tempo del posto di lavoro, del miglioramento delle modalità di lavoro in rete, delle competenze professionali degli operatori necessarie per organizzare e seguire iniziative complesse, del rapporto tra inserimento lavorativo di persone disabili e fabbisogni e contesto organizzativo aziendale, del ruolo delle cooperative sociali.

Progetto Reti

La Regione ha inoltre promosso, con il partenariato di tutte le Province Piemontesi, un progetto sperimentale presentato alla commissione europea sull'analisi del funzionamento delle reti che intervengono in azioni complesse che interessano persone disabili. Questo progetto è stato approvato e finanziato con risorse FSE nel quadro di una iniziativa comunitaria (ART.6 FSE) che concerne azioni innovative.
Questo *"Progetto Reti* : sostegno alle reti di operatori e di servizi coinvolti in iniziative integrate rivolte a persone e imprese in programmi di politiche attive del lavoro" è attualmente in via di realizzazione e se ne prevede la conclusione entro il 2004.

CONVEGNO

Nelle giornate dell'8 e 9 ottobre 2004, in una logica di continuità e di sviluppo con le problematiche affrontate nel corso dell'"Anno europeo della disabilità", la Regione Piemonte ha promosso ed organizzato a Torino il Convegno Nazionale delle Regioni "L'altra abilità" con l'obiettivo di fare il punto sulle politiche territoriali di sostegno all'inclusione sociale e lavorativa dei lavoratori diversamente abili e sulla loro integrazione.
Tale convegno è organizzato con la partecipazione attiva del governo e delle sue agenzie tecniche, e si prefigge di contribuire al confronto tra i diversi attori delle politiche, stimolare l'integrazione delle politiche (in particolare lavoro, formazione e servizi sociali) e dei diversi livelli di governo nella realizzazione di programmi unitari rivolti al target della popolazione disabile.

Relazione al Parlamento - Legge 12.3.1999,n.68, art.21.

1) **Informazioni generali sull'attuazione della legge 68/99**

a) situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo

Leggi/atti amministrativi della Regione Piemonte in attuazione della L.68/99

Legge regionale n.51 del 29/8/2000
"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili"

DGR n. 41 – 2738 del 9 aprile 2001
"L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili . Criteri di riparto , a favore delle Province piemontesi , dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art.14 della L.68/99"

DGR n. 49 – 3602 del 23 luglio 2001
"Criteri e modalità relativi al pagamento , alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della L.68/99"

DGR n . 57 – 5529 dell' 11/03/2002
"Stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INAIL per il Piemonte per l'integrazione delle iniziative INAIL ex art. 24 del D.lgs n. 38/2000 nell'ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L.68/99"

DGR n . 58 – 5530 del 11/03/2002
"Stipula della convenzione tra la regione Piemonte e la Direzione INAIL del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della Legge n.68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)"

DGR n . 59 – 5531 del 11/03/2002
"Stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione INPS del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)"

DGR n. 56-5967 del 7/5/2002
"Legge 12/02/1999 n.68 – Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili"

DGR n. 31-6461 del 1 luglio 2002"Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo nazionale di cui alla L.68/99. Accantonamento delle relative risorse a favore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art.13 L.68/99"

DGR n. 54-7604 del 4 novembre 2002
"L.R.51/2000:Criteri di riparto a favore delle Province Piemontesi del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani provinciali per l'accesso ai finanziamenti"

DGR n. 60-7668 dell'11 novembre 2002
"Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo nazionale 2002 di cui alla L.68/99. Assegnazione mediante accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro per un ammontare di € 2.793.796,96 sul cap.11122 del bilancio 2002 . Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art.13 L.68/99"

DGR n. 43-7721 del 18 novembre 2002
"Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.13 della L.68/99 anno 2001. Fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell'Inail . revisione delle modalità di finanziamento"

DGR n.71-7748 del 18 novembre 2002
"LR 41/98 - POR 2000/2006 FSE Ob.3 –Misura B1 Linea 4). Assegnazione mediante accantonamento di € 774.685,35 sui cap. . n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004 a favore della Direzione 15 Form.Prof.le-Lav. e prenotazione di € 774.685,35 sui cap n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio previsionale 2003 a favore della medesima direzione. Criteri di riparto delle risorse alle Province"

Sono state approvate varie Deliberazioni della Giunta Regionale sui criteri di riparto del FN e di trasferimento delle risorse alle province ed agli istituti INPS e INAIL.

Si sta predisponendo l'atto di indirizzo regionale relativo alle convenzioni ex art.11 L.68/99.

b) strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

Con apposita Commissione Interassessorile Regionale (Sanità ,Lavoro, Politiche Sociali) integrata da rappresentanti delle Province , la Regione Piemonte ha predisposto un atto d'indirizzo interassessorile avente per oggetto la definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i servizi del territorio dalla cui azione integrata scaturisce l'esito dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Tale atto ha ricevuto il parere favorevole del Comitato al Lavoro e della Commissione Tripartita nel maggio 2003 e sta per essere approvato dalla Giunta Regionale.
La Commissione Interassessorile sta inoltre ultimando, sulla stregua di quanto previsto dal DPCM 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68." la definizione di modelli

di Diagnosi Funzionale, Relazione Conclusiva e Profilo Socio Lavorativo da adottare a livello regionale.

Tutti i modelli sono stati realizzati con il supporto attivo dei servizi socio-assistenziali e sanitari competenti in materia e recepiscono quindi le migliori pratiche operative che si sono venute evidenziando negli ultimi anni nel campo dell'inserimento lavorativo dei disabili.

L'intento principale è stato quello di definire strumenti scientificamente corretti ,ma che siano anche concretamente fruibili da tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei disabili.

Il Settore Politiche Attive del Lavoro dell'Assessorato al Lavoro, di concerto con le Province piemontesi,perdurando lo stato di difficoltà relativo all'adeguatezza dei software messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, sta inoltre valutando l'acquisizione di un software specifico per la gestione di tutti gli aspetti procedurali legati alla gestione della L.68/99 e a supporto della realizzazione del matching dei disabili.

Detto software consentirebbe , tra l'altro ,di poter finalmente dare piena operatività alla DGR n. 56-5967 del 7/5/2002 relativa alla creazione della graduatorie prevista dall'art.8L.68/99.

c) operatività delle commissioni di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati.

Commissione Provinciale	*Numero visite effettuate*
Torino	*76*
Vercelli	*27*
Biella	*209*
Novara	*135*
Verbania	*145*
Cuneo	*897*
Asti	*162*
Alessandria	*920*
TOTALE REGIONE PIEMONTE ANNO 2002	*2571*

d) totale numero di iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso , con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18

	Iscritti al 31/10/2002
Maschi	9948
Femmine	10922
Totale	20870

Non sono disponibili i dati relativi agli iscritti di cui all'art.18

e) numero avviamenti effettuati

	Assunti
Maschi	1370
Femmine	870
Totale	2240

f) convenzioni (art. 11): numero , qualità ,durata nel tempo, natura delle iniziative formative, distinguendo tra convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo disabili e convenzioni non finanziate

Regione Piemonte	N° convenzioni stipulate tra il 31/10/2001 e il 31/10/2002	Con richiesta finanziamento	Senza finanziamento (privati)	Senza finanziamento (enti pubblici)
totale	1643	1249	345	37

g) convenzioni (art.12)

Nessuna ; ad oggi la Regione Piemonte non ha dato indicazioni per l'attuazione dell'art.12 .

h) numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati

Assunzioni in convenzione	1234
Assunzioni in convenzione con fiscalizzazioni	413
Assunzioni in convenzione senza fiscalizzazioni	821

Assunzioni in convenzione con fiscalizzazioni	413
Relative a disabili intellettivi o psichiatrici (fiscalizzazione del 100%)	179
Relative a disabili con una % di invalidità > 79% (fiscalizzazione del 100%)	111
Relative a disabili con una % di invalidità tra il 67 e 79% (fiscalizzazione del 50%)	123

i) iniziative finanziate con risorse del FSE

Numerosi progetti Equal sviluppati da PS geografiche piemontesi hanno tra i loro beneficiari finali disabili sia fisici , che sensoriali , intellettivi e psichiatrici.

Con la DGR 20-3574 del luglio 2001 la Regione Piemonte ha deliberato l'avvio delle attività relative alla linee 2 (incontro tra domanda e offerta di lavoro) della Misura B1 del Complemento di Programmazione POR FSE Ob.3 .Tali azioni comprendono anche quelle per disabili "occupabili" e "non occupabili" , prevedendo percorsi differenziati tra disabili fisici e sensoriali e disabili intellettivi e psichiatrici.

2) Attività di gestione

a) stato di aggiornamento delle graduatorie

A seguito dell'approvazione della DGR n. 56-5967 del 7/5/2002 "Legge 12/02/1999 n.68 – Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili" la definizione delle graduatorie doveva avvenire a partire dal gennaio 2003 , ma non è ancora disponibile il software che consenta la loro realizzazione.

b) volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali,compensazioni intraregionali)

Con la DGR n. 49 – 3602 del 23 luglio 2001 la Regione ha definito i criteri e le modalità relativi al pagamento , alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della L.68/99"

L'ufficio competente della Ragioneria Regionale ha comunicato che al **31/5/2003** l'ammontare degli esoneri e delle sanzioni riferito al periodo 2000/3 (fino al 31/5/2003)era di € 7.086.266,82

Il numero di esenzioni parziali autorizzate nel periodo 31/10/2001 – 31/10/2002 è stato il seguente

esoneri	Durata 3 mesi	Durata 6 mesi	Durata 9 mesi	Durata 12 mesi	Durata oltre 12 mesi
richiesti	4	11	11	104	62
nuove concessioni	2	8	10	38	26
proroghe	1	3	1	66	36
totali concessi	3	11	11	98	57

Il numero di compensazioni intraregionali autorizzate nel periodo 31/10/2001 – 31/10/2002 è stato il seguente

Compensazioni	Su base provinciale	Su base subregionale	Su base nazionale	Totale
Totali compensazioni ditte private	24	533	805	1362
Totali compensazioni EE.PP.	0	0	5	5

Leggi/atti amministrativi della Regione Piemonte in attuazione della L.68/99 (alla data del 31 Marzo 2004)

Legge regionale n.51 del 29/8/2000
"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili"

DGR n. 41 – 2738 del 9 aprile 2001
"L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili . Criteri di riparto , a favore delle Province piemontesi , dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art.14 della L.68/99"

DGR n. 49 – 3602 del 23 luglio 2001
"Criteri e modalità relativi al pagamento , alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della L.68/99"

DGR n . 57 – 5529 dell' 11/03/2002
"Stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INAIL per il Piemonte per l'integrazione delle iniziative INAIL ex art. 24 del D.lgs n. 38/2000 nell'ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L.68/99"

DGR n . 58 – 5530 del 11/03/2002
"Stipula della convenzione tra la regione Piemonte e la Direzione INAIL del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della Legge n.68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)"

DGR n . 59 – 5531 del 11/03/2002
"Stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione INPS del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)"

DGR n. 56-5967 del 7/5/2002
"Legge 12/02/1999 n.68 – Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili"

DGR n. 31-6461 del 1 luglio 2002
"Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo nazionale di cui alla L.68/99. Accantonamento delle relative risorse a favore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art.13 L.68/99"

DGR n. 54-7604 del 4 novembre 2002
"L.R.51/2000:Criteri di riparto a favore delle Province Piemontesi del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani provinciali per l'accesso ai finanziamenti"

DGR n. 60-7668 dell'11 novembre 2002
"Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo nazionale 2002 di cui alla L.68/99. Assegnazione mediante accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro per un ammontare di € 2.793.796,96 sul cap.11122 del bilancio 2002 . Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art.13 L.68/99"

DGR n. 43-7721 del 18 novembre 2002
"Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.13 della L.68/99 anno 2001. Fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell'Inail . revisione delle modalità di finanziamento"

DGR n.71-7748 del 18 novembre 2002
"LR 41/98 - POR 2000/2006 FSE Ob.3 –Misura B1 Linea 4). Assegnazione mediante accantonamento di € 774.685,35 sui cap. . n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004 a favore della Direzione 15 Form.Prof.le-Lav. e prenotazione di € 774.685,35 sui cap n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio previsionale 2003 a favore della medesima direzione. Criteri di riparto delle risorse alle Province"

DGR n. 58– 9334 del 12 maggio 2003
Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L.68/99 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Nazionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle quote regionali del Fondo Nazionale Disabili 2000/2001/2002 di cui all'art. 13 della L. 68/99.

DGR n. 59-9335 del 12 maggio 2003
Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L.R. 51/2000 " Fondo regionale per l'occupazione dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse.

DGR n.57-9631 del 9 giugno 2003
"Atto d'indirizzo interassessorile in merito alla definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili (L.68/99).

DGR n.90-10148 del 28 luglio 2003
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (L.R. 51/2000). Modifica alla DGR 54-7604 de 04/11/2002. Approvazione delle indicazioni per la gestione dei Piani Provinciali 2002-2003.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

Punto 1 del questionario

Dati identificativi Regione

Regione Piemonte Assessorato al Lavoro Direzione Formazione Professionale – Lavoro
via Pisano, 6 TORINO

Punti 2 e 3 del questionario

p. 2) Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett. b)

p. 3) Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1 , c.4)

	COMITATO TECNICO		COMMISSIONI SANITARIE	
PROVINCE	ISTITUITO	OPERATIVO	N° COMM.OPERATIVE	N° ACCERTAMENTI EFFETTUATI
ALESSANDRIA			1	406
ASTI	1	0	1	146
BIELLA	1	1	1	192
CUNEO	1	1	4	711
NOVARA	1	1	1	372
TORINO	1	1	1	190
VCO	1	1	1	135
VERCELLI	1	1	2	87
TOTALE REGIONE	7	6	12	2239

COMITATO TECNICO = 1 SI / 0 NO

Punti 4 e 5 del questionario

p. 4) Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

p. 5) Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

PROVINCE	AL 31/12/2003 ISCRITTI ELENCO UNICO PROV. (ART. 8 L.68/99)						DAL 01/01/2003 AL 31/12/2003 ISCRITTI ELENCO UNICO PROV. (ART. 8 L.68/99)					
	ISCRITTI		ART.18		TOT.		ISCRITTI		ART.18		TOT.	
	TOT	FEMM	TOT	FEMM	TOT	FEMM	TOT	FEMM	TOT	FEMM	TOT	FEMM
ALESSANDRIA	3055	1701			3055	1701	232	99			232	99
ASTI	978	483	34	29	1012	512	35	34	10	8	45	26
BIELLA	866	435	15	8	881	443	15	6	1	0	16	6
CUNEO	1897	993	0	0	1897	993	258	167	0	0	258	167
NOVARA	1174	594	5	1	1179	595	154	76	3	0	157	76
TORINO	12263	6149	575	369	12838	6518	715	265	55	27	770	292
VCO	723	358	22	13	745	371	11	5	7	3	18	2
VERCELLI	812	420	3	2	815	422	35	19	21	14	56	33
TOTALE REGIONE	21768	11133	654	422	22422	11555	1455	581	97	52	1552	633

P.S. Le caselle evidenziate in celeste non sono state completate a causa del dato mancante

Punto 6 del questionario

Stato di aggiornamento delle graduatorie

PROVINCE	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
ALESSANDRIA	31/12/2003
ASTI	31/12/2003
BIELLA	31/12/2003
CUNEO	01/03/2004
NOVARA	31/12/2002
TORINO	09/06/2003
VCO	31/12/2002
VERCELLI	31/12/2003

Punto 7 del questionario

Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

PROVINCE	AVVIAMENTI LAV. DISABILI DAL 01/01/03 AL 31/12/03					
	CHIAMATA NUMERICA		RICHIESTA NOMINATIVA		TRAMITE CONVENZIONE	
	TOTALE	DI CUI FEMM	TOTALE	DI CUI FEMM	TOTALE	DI CUI FEMM
ALESSANDRIA	7	0	106	56	145	55
ASTI	2	0	16	6	93	26
BIELLA	4	2	28	0	63	0
CUNEO	0	0	108	38	162	56
NOVARA	1	0	126	50	214	82
TORINO	0	0	545	207	360	159
VCO	0	0	123	47	21	4
VERCELLI	0	0	63	13	123	53

TOT.REGIONE	14	2	1115	417	1181	435

Punto 8 del questionario

Avviamenti lavorativi ex art. 18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

AVVIAMENTI LAV.EX ART. 18 DAL 01/01/03 AL 31/12/03

PROVINCE	CHIAMATA NUMERICA		RICHIESTA NOMINATIVA		TRAMITE CONVENZIONE	
	TOTALE	DI CUI FEMM	TOTALE	DI CUI FEMM	TOTALE	DI CUI FEMM
ALESSANDRIA						
ASTI	1	0	2	0	0	0
BIELLA	4	2	94	38	66	29
CUNEO	0	0	8	2	0	0
NOVARA	0	0	6	3	0	0
TORINO	0	0	33	17	11	5
VCO	0	0	0	0	0	0
VERCELLI	0	0	0	0	6	2
TOT.REGIONE	5	2	143	60	83	36

Punto 9 del questionario

Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

PROVINCE	AVVIAMENTI FALLITI DAL 01/01 AL 31/12/03
ALESSANDRIA	0
ASTI	18
BIELLA	22
CUNEO	37
NOVARA	17
TORINO	32
VCO	9
VERCELLI	4
TOTALE REGIONE	139

Punto 10 del questionario

Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art. 3 Legge 68/99)

PROVINCE	AVVIAMENTI C/O AZ. NON SOGGETTE DAL 01/01 AL 31/12/03
ALESSANDRIA	0
ASTI	1
BIELLA	6
CUNEO	25
NOVARA	13
TORINO	26
VCO	24
VERCELLI	4

TOTALE REGIONE	99

Punto 11 del questionario

Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	QUOTE DI RISERVA						
PROVINCE	DA 15 A 35 DIPENDENTI		DA 36 A 50 DIPENDENTI		OLTRE 50 DIPENDENTI		TOT SCOPERTURE
	TOT QUOTA	N°SCOPERT	TOT QUOTA	N°SCOPERT	TOT QUOTA	N°SCOPERT	
ALESSANDRIA							619
ASTI	133	39	50	13	699	414	466
BIELLA	175		152				1281
CUNEO							1956
NOVARA							936
TORINO							9765
VCO	145	63	63	16	611	123	202
VERCELLI	121	66	76	27	936	320	413
TOTALE REGIONE	574	168	341	56	2246	857	15638

P.S. Le caselle evidenziate in celeste non sono state completate a causa del dato mancante

Punto 12 del questionario

Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

	CONVENZIONI art. 11			
PROVINCE		STIPULATE		
	RICHIESTE PERVENUTE	TOTALE	DI CUI FINANZIATE EX ART. 13	
ALESSANDRIA	87	87		83
ASTI	91	91		26
BIELLA	65	65		64
CUNEO	178	178		84
NOVARA	218	180		81
TORINO	517	517		167
VCO	36	36		12
VERCELLI	123	123		35
TOTALE REGIONE	1315	1277		552

Punto 13 del questionario

Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

PROVINCE	FINO A 12 MESI N° CONVENZIONI	FINO A 12 MESI DI CUI FINANZ. EX ART. 13	DA 13 A 24 MESI N° CONVENZIONI	DA 13 A 24 MESI DI CUI FINANZ. EX ART. 13	OLTRE 24 MESI N° CONVENZIONI	OLTRE 24 MESI DI CUI FINANZ. EX ART. 13
ALESSANDRIA	87	83	0	0	0	0
ASTI	76	26	11	0	4	0
BIELLA	0	0	0	0	65	64
CUNEO	178	84	0	0	0	0
NOVARA	180	81	0	0	0	0
TORINO	0	0	517	167	0	0
VCO	36	12	0	0	0	0
VERCELLI	123	35	0	0	0	0
TOTALE REGIONE	680	321	528	167	69	64

Punto 14 del questionario

Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art 11 Legge 68/99 - periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2003

PROVINCE	TIROCINI FORMATIVI	TIROCINI ORIENTAMENTO	CFL	APPRENDISTATO	EX ART. 11 C.5 L.68/99
ALESSANDRIA	8	0	0	0	0
ASTI	20	0	1	1	0
BIELLA	70	0	0	0	0
CUNEO	79	0	0	0	0
NOVARA	12	0	4	3	0
TORINO	11	0	7	10	0
VCO	7	0	1	2	0
VERCELLI	35	0	0	0	0
TOTALE REGIONE	242	0	13	16	0

Punti 15 e 16 del questionario

p. 15) Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) - periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2003

p. 16) Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

Non si rilevano convenzioni di questo genere

Punto 17 del questionario

Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

PROVINCE	ESONERI	COMPENSAZIONI INTRAREG.	SOSPENSIONI ART. 3 CO 5
ALESSANDRIA	1	3	0
ASTI	5	0	0
BIELLA	6	3	0
CUNEO	49	2	0
NOVARA	26	0	0
TORINO	78	2	0
VCO	21	0	0
VERCELLI	22	0	0
TOTALE REGIONE	208	10	0

Punto 18 del questionario

Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

PROVINCE	CERTIFICAZIONI OTTEMP. RILASCIATE
ALESSANDRIA	72
ASTI	490
BIELLA	147
CUNEO	1255
NOVARA	60
TORINO	824
VCO	49
VERCELLI	520
TOTALE REGIONE	3417

Punto 19 del questionario

Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

Il Fondo,per il biennio 2002/03 ,è costituito da risorse provenienti dal bilancio regionale (€ 3.098.741,39) e risorse derivanti dagli esoneri parziali e dalle sanzioni versate dalle aziende alla Regione (€ 3.190.925,43); a queste devono ancora aggiungersi le quote relative agli esoneri e sanzioni dell'anno 2003 pari ad € 3.962.063,18 (queste ultime risorse saranno ripartite nel corso del corrente anno tra le Province piemontesi, a seguito del monitoraggio che l'Agenzia Piemonte Lavoro effettuerà in ordine all'utilizzo delle risorse precedenti)

La Regione ha emanato una legge , la L.R. 51/2000 , e appositi atti per la definizione delle obiettivi del Fondo regionale e dei criteri di riparto e di utilizzo di dette risorse alle Province Piemontesi .

A loro volta le Province hanno presentato alla Regione specifici Programmi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili (Piani di utilizzo del Fondo Regionale) con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse loro assegnate. Attualmente le Province stanno avviando i Piani approvati dalla Regione , anche attraverso la messa a bando delle azioni previste.

Di seguito si riportano gli ambiti d'azione finanziabili e le risorse disponibili.

- Assistenza tecnica (informazione,promozione,tutoraggio) € 2.065.827,80

- Contributi agli Enti per la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo
- contributi aggiuntivi art.14 c.4 lett.b l. 68/99 (adeguamento posto di lavoro, telelavoro)
- altre provvidenze (tutor aziendale ,adeguamento competenze professionali, trasporto, borse lavoro)

€ 4.223.839,02

Totale FR (Dgr 54/2002) € 6.289.666,82

Punto 20 del questionario

Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

	SANZIONI	
PROVINCE	RITARDO INVIO PROSPETTO INF.	RITARDO ADEMPIM. OBBLIGHI ASSUNZ.
ALESSANDRIA	22	30
ASTI	0	0
BIELLA	0	0
CUNEO	0	0
NOVARA	0	4
TORINO	19	12
VCO	0	0
VERCELLI	6	8
TOTALE REGIONE	47	54

Divisione III
14 APR. 2004
Prot. N. 515/01.15.001

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO: Università, Formazione D'Eccellenza, Diritto allo Studio, Formazione Professionale, Politiche per l'Occupazione, Cooperazione

SETTORE: LAVORO E COOPERAZIONE

Prot. n. 42/ 2032 /L

Bari, 06-04-2004

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direz. Gen. per l'Impiego
l'Orientamento e la Formazione
Divisione III
Via Fornovo
00100 ROMA

OGGETTO: L. 68/99 art. 21. Relazione al Parlamento.

Con riferimento alla nota prot. n. 128/01.15.001 del 10/2/2004 si trasmette, in allegato, quanto in essa richiesto.

Il Dirigente di Settore

(Dr. Edoardo Abbruzzese)

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA

1. **Dati identificativi**:

   Regione Puglia - Assessorato Lavoro e Cooperazione, Settore Lavoro e Cooperazione - Via Corigliano n. 1 Z.I., 70125 Bari. C.F. 80017210727

   Referenti:

   - Dirigente di Settore dr. Edoardo Abbruzzese, E- mail *settorelavoro@regione.puglia.it*, tel. e fax n. 0805407609;
   - Dirigente Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione dr.ssa Maria Antonietta Liddi, E - mail *ma.liddi@regione.puglia.it*; tel. e fax n. 0805407618;
   - Responsabile U.O. L. 68/99 sig. Nicola Marasco, tel. 0805407675, fax 0805407536.

2. **Relazione illustrativa**.

   Nelle allegate schede sono riportate tutte le indicazioni, Provincia per Provincia, così come richiesto da codesto Ministero.

3. **Atti di normazione primaria e secondaria**.

   Con riferimento alle predette normative si comunica che questa Regione si è attenuta strettamente alle indicazioni della normativa Nazionale e alla L. 68/99 in particolare.

   Si allegano le LL.RR. n. 19/99 e gli artt. 48 e 49 della L.R. 9/2000.

4. **Delibere di Giunta**.

   Si allegano le delibere di Giunta Regionale nn. 91/2001, 2073/2001 e 307/2002.

5. **Circolari.**

   Nessuna.

6. **Protocolli di intesa per l'attivazione della rete dei servizi territoriali.**

   E' all'attenzione delle 5 province il documento di intesa per la gestione dei fondi ex art. 14, già definita a livello tecnico.

7. **Materiale informativo e/o di sensibilizzazione**.

   Nessuno.

8. **Progetti innovativi**.

   Approvazione e finanziamento di un progetto denominato "Filoamico" finalizzato ai non vedenti.

9. **Iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo (misura di riferimento nel POR; importo di finanziamento FSE e del cofinanziamento nazionale e/o regionale)**.

   Azioni della misura 3.11 POR 2000 - 2006.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia BARI

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)

a.	Il Comitato tecnico è stato istituito	SI X	NO	
b.	Il Comitato tecnico è operativo	SI	NO X	

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	15438	7273
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1503	899
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	16941	8172

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2208	1094
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	94	51
c.	N° totale di iscritti (a + b)	2300	1145

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	53	7
b.	Per richiesta nominativa	170	25
c.	Tramite convenzione	94	19

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	12	2
b.	Per richiesta nominativa	6	2
c.	Tramite convenzione		

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	17

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	26

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	NON REPERIBILE	NON REPERIBILE
b.	Da 36 a 50 dipendenti	"	"
c.	Oltre 50 dipendenti	"	"

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	64	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	72*	19**

*di cui n. 22 relative a richieste inoltrate nell'anno 2002.

** di cui n. 9 relative ad aziende che hanno stipulato convenzioni nell'anno 2002.

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	50	9
b.	Da 13 a 24 mesi	11	0
c.	Oltre i 24 mesi	11	1

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	24
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	9
d.	Contratti di apprendistato	2
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	14
b.	Compensazioni intraregionali	2
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	50*

* da istruire

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	316

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	/
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	/

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia Taranto

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI X NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI X NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 8
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) NON RILEVABILE

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	5624	3071
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	284	172
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5908	3243

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1226	534
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	56	35
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1282	569

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	18/3/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	7	1
b.	Per richiesta nominativa	143	24
c.	Tramite convenzione	48	5

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	1
b.	Per richiesta nominativa	14	4
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	8

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	7

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	78	27
b.	Da 36 a 50 dipendenti	62	19
c.	Oltre 50 dipendenti	1963	814

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	48	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	23	8

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	60	22
b.	Da 13 a 24 mesi	24	16
c.	Oltre i 24 mesi	11	/

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	11
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	21
d.	Contratti di apprendistato	10
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	16
b.	Compensazioni intraregionali	/
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	7

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	103

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	/
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	NON RILEVABILE
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	NON RILEVABILE

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia BRINDISI

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI X NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI X NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4762	2310
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	339	213
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5101	2523

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	569	287
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	22	12
c.	N° totale di iscritti (a + b)	591	299

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	5	1
b.	Per richiesta nominativa	20	2
c.	Tramite convenzione	80	19

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	0	0
b.	Per richiesta nominativa	0	0
c.	Tramite convenzione	12	5

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	15

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	4

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	113	20
b.	Da 36 a 50 dipendenti	49	9
c.	Oltre 50 dipendenti	1074	95

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	34	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	34	0

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	34	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0	0
c.	Oltre i 24 mesi	0	0

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	15
b.	Tirocini d'orientamento	0
c.	Contratti di formazione lavoro	3
d.	Contratti di apprendistato	1
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	63
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	19

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	23

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

trumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia LECCE

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI X NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI X NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 2
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 81

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	14653	7434
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	732	468
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	15385	7902

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2462	1348
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	46	26
c.	N° totale di iscritti (a + b)	2508	1374

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	289	141
b.	Per richiesta nominativa	111	25
c.	Tramite convenzione	07	02

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	10	08
b.	Per richiesta nominativa	03	/
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	229

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	08

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	478	177
b.	Da 36 a 50 dipendenti	314	135
c.	Oltre 50 dipendenti	203	108

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	11	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	11	11

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	/	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/	/
c.	Oltre i 24 mesi	11	11

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	03
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	07
d.	Contratti di apprendistato	/
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	/

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	/
b.	Compensazioni intraregionali	/
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	39

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	96

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	/
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	67 DENUNCIATE D.P.L.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia FOGGIA

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)

a.	Il Comitato tecnico è stato istituito	SI X	NO	
b.	Il Comitato tecnico è operativo	SI	NO X	

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 15
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	7100	3103
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	632	393
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7732	3496

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	750	282
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	18	6
c.	N° totale di iscritti (a + b)	768	288

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	83	24
c.	Tramite convenzione	2	/

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	5	1
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	2

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	2

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti		
b.	Da 36 a 50 dipendenti		
c.	Oltre 50 dipendenti		

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	21	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	8	

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	7	
b.	Da 13 a 24 mesi	1	
c.	Oltre i 24 mesi		

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	344

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19

"NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

Art. 2
(Sistema regionale per l'impiego)

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per l'impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:

a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b) l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l'Osservatorio regionale banche - imprese;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'"Agenzia regionale per il lavoro" di cui all'art. 5 e i "Centri territoriali per l'impiego" costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II
FUNZIONE DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:

a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - EURES;
b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - SAL);
d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della

normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;

b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.

4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 4

(Piano pluriennale e annuale per l'occupazione)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

2. Il piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno:

a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;

b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;

c) le modalità di verifica e di monitoraggio.

3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.

4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;

c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;

e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;

f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);

g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.

6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.

7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.

9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:

a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;

b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;

c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;

d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6
(Funzioni delle Province)

1. Alle Amministrazioni provinciali compete l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (SAL);

e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

f) collocamento dei lavoratori a domicilio;

g) collocamento dei lavoratori domestici;

h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;

d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);

e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;

f) risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7
(Centri territoriali per l'impiego)

1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate "Centri territoriali per l'impiego".

2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.

3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l'impiego.

4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

5. I Centri territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:

a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;

b) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego;

c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

7. In sede di prima costituzione sono allocate all'interno dei Centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

TITOLO IV
RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.

7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 9
(Comitato istituzionale di coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:

a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
b) un rappresentante dell'ANCI;
c) un rappresentante dell'UNCEM.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono la Commissione

provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.

2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per l'impiego (CRI) Puglia, per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO V
RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 11
(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12
(Risorse strumentali e SILP)

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:

a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;

a) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue.

2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di "entrata" ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di "spesa" per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

a) parte ENTRATA: c.n.i. "Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue";

b) parte SPESA: c.n.i. "Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego".

4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.

4. È istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.

5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.

6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Art. 15

(Poteri sostitutivi)

1. In riferimento al Titolo I, Capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 Maggio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Note all'art. 1

– Si riporta il testo del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 pubblicato nella Gazz. Uff. 8-1-1998, n. 5.

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzionari responsabili in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I

Conferimento di funzioni

1. Oggetto – 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:

a) *vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;*
b) *conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;*
c) *risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;*
d) *conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;*
e) *raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.*

2. Funzioni e compiti conferiti. – 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) *collocamento ordinario;*
b) *collocamento agricolo;*
c) *collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;*
d) *collocamento obbligatorio;*
f) *collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;*
g) *collocamento dei lavoratori a domicilio;*
h) *collocamento dei lavoratori domestici;*
i) *avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;*
l) *preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;*
m) *iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.*

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) *programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;*
b) *collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.*
c) *programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;*
d) *programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;*
e) *indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini, formativi e di orientamento e borse di lavoro;*
f) *indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI BARI, 13 APRILE 2000 N. 48 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 19% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2000, n. 9
«BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002».
Pag. III

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2073 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: LAV/DEL/2001/00 20 **Costituzione Commissione Regionale per il Fondo per l'Occupazione dei Disabili art. 14 L. 68/99 e art. 48 L.R. 9/2000 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000/2002.**

L'anno 2001 addì _____ del mese di 27 DIC. 2001 in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei signori:

		PR.	AS.			PR.	AS.
Fitto Raffaele	Presidente	//		*Mazzaracchio Salvatore*	Assessore		//
	V. Presidente			*Palese Rocco*	"	//	
Amodio Felice	Assessore	//		*Ruocco Roberto*	"	//	
Copertino Giovanni	"	//		*Saccomanno Michele*	"	//	
Franzoso Pietro	"	//		*Santaniello Enrico*	"	//	
Lospinuso Pietro	"	//		~~*Sardelli Luciano*~~	"		
Marmo Nicola	"	//		SILVESTRI ANDREA	"	//	

Assiste il dr. Dott. Romano DONNO segretario redigente

L'Assessore alla Formazione Professionale e alle Politiche dell'Occupazione, Avv. Andrea Silvestri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Sig.ra Hovasapian Elia, responsabile del procedimento finale, confermata dal Dirigente Responsabile Dr. Ignazio Corvasce e dal Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione Dott. Edoardo Abbruzzese, riferisce che:

- La legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" all'art. 14, 1°comma, determina l'obbligo, per le Regioni, dell'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali d'inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- La legge regionale n. 9/2000, all'art. 48, ai commi 1°, 2° e 3°, prevede l'istituzione del Fondo e ne individua la finalità;
- Lo stesso art. 48, al comma 4°, prevede, altresì, l'istituzione della Commissione Regionale per il Fondo, determinandone la durata in carica per cinque anni;

- Quindi, al comma 5°, viene stabilito che "La Giunta Regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti della Commissione e se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione";
- Il Settore Lavoro e Cooperazione, al fine di dare attuazione al summenzionato dettato normativo, ha invitato, con note n. 42/4449/L del 28/11/2000, n. 42/4641/L del 12/12/2000, n. 42/546/L del 05/02/2001 e n. 42/1731/L del 10/04/2001, gli organismi interessati ad individuare i propri rappresentanti unitamente ai dati relativi alla propria rappresentatività in ambito regionale e nazionale per assicurare il rispetto della pariteticità come stabilito con atto di G.R. n. 91/2001.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI

La spesa inerente il funzionamento della Commissione, stimata in £. 5.000.000, graverà sul Cap. 2020 del Bilancio Regionale e sarà impegnata con successivo atto dirigenziale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto di competenza della G.R. ai sensi della lettera K del 4° comma, art.4 L.R. 7/97 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- Di prendere atto delle designazioni inviate dagli organismi di cui alla L.R. n. 9/2000 art. 48 e come dettagliatamente specificate in narrativa;
- Di considerare le stesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Di costituire la Commissione Regionale per il Fondo per l'Occupazione dei Disabili, art. 48, comma 4, L.R. n. 9/2000, nelle persone di:

a)	**Presidente**	Dr. Andrea Silvestri	Assessore Reg.le al Lavoro
b)	**Medico del Lavoro**	D.ssa Elisabetta Allegretta	Ispettorato del Lavoro
c)	**Per i Lavoratori:**		
	C.I.G.L.	Trizio Filomena	Componente Effettivo
		Alberini Ugo	" Supplente
	C.I.S.L.	Nicoli Antonio	" Effettivo
		Salamitro Benedetto	" Supplente
	U.I.L.	Saracino Leopoldo	" Effettivo
		Stellacci Michele	" Supplente
d)	**Per i Datori di Lavoro:**		
	Ass.ne Piccole M.I.	Figliolia Riccardo	Componente Effettivo
		Spilotros Fabio	" Supplente
	Lega Reg. Coop. Mutue	Bonifazi Donato	" Effettivo
		Palombo Giuseppe	" Supplente
	Confcooperative Puglia	Milone Irene	" Effettivo
		Lorenzo M. Adriana	" Supplente

e) Per le Org.ni di categoria:

Ass. Naz. Mut. Inv. Lav.	D'Ambrosio Antonio	Componente	Effettivo
	Capoccia Luigi	"	Supplente
Unione Italiana Ciechi	Simone Giuseppe	"	Effettivo
	Mangia Luigi	"	Supplente
Libera Ass.ne Inv. Civili	Marsullo Luigia	"	Effettivo
	Di Lernia Saverio A.	"	Supplente

f) Segretaria Hovasapian Elia Assessorato Reg.le Lavoro

- Di provvedere, con successivo atto di G.R., ad integrare la Commissione per il Fondo con eventuali ulteriori designazioni;
- Di dichiarare che il presente provvedimento ~~non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.127/97~~; è esecutivo -
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
Dott. Romano DONNO	– Dott. Raffaele Fitto –

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Copia del presente atto, una volta esecutivo, verrà notificata ai soggetti interessati.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Sig.ra Hovasapian Elia) .....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dr. Corvasce Ignazio) .....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dr. Abbruzzese Edoardo) .....

L'ASSESSORE PROPONENTE (Avv. Andrea Silvestri) .....

RAGIONERIA

VISTO

☒ SI PROVVEDE 15-11-2001

☐ SI OSSERVA

☐ SI RESTITUISCE

Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 91 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: LAV/DEL/2001/000 4 Costituzione della Commissione regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili. Art. 14 – L.R. 68/99, artt. 48 e 49 L.R. 9/2000. Criteri di individuazione rappresentanti designati dalle parti sociali.

L'anno 200___ addì _____ del mese di 13 FEB. 2001 in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei signori:

		PR.	AS.			PR.	AS.
Fitto Raffaele	Presidente	//		*Mazzaracchio Salvatore*	Assessore		//
Brienza Giuseppe	V. Presidente	//		*Palese Rocco*	"	//	
Amodio Felice	Assessore		//	*Ruocco Roberto*	"		//
Copertino Giovanni	"	//		*Saccomanno Michele*	"	//	
Franzoso Pietro	"	//		*Santaniello Enrico*	"	//	
Lospinuso Pietro	"	//		*Sardelli Luciano*	"	//	
Marmo Nicola	"	//					

Assiste il dr. Dott. Romano DONNO **segretario redigente**

L'Assessore Regionale alla Formazione Professionale, Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione, Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio, Sen. Giuseppe Brienza, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario direttivo, dr. Corvasce Ignazio, confermata dal Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione – dott.Edoardo Abbruzzese – riferisce:

> il D.lvo n. 469/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro", all'art. 2 – comma 1 – lettera d) prevede, tra gli altri il conferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento obbligatorio;

- la L. 12.3.1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", all'art. 14 – 1° comma, determina l'obbligo, per le regioni, dell'istituzione del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi";
- il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, assicurando la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili;

- con L.R. 12.4.2000 n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000 – 2002" – artt. 48 e 49, la Regione Puglia ha istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ed ha previsto la costituzione e composizione della Commissione regionale per l'utilizzo dello stesso Fondo (art. 48 – comma 4 e art. 49 comma 1), quindi, la durata della stessa che ha durata di anni cinque;
- Alla luce di quanto sopra, e nel rispetto del principio della pariteticità delle posizioni delle parti sociali, è necessario procedere all'individuazione dei criteri con i quali garantire la più ampia presenza possibile dei rappresentanti sia dei lavoratori che dei datori di lavoro e dei disabili.

Tanto premesso, l'Assessore al ramo, Sen. Giuseppe Brienza, propone che siano adottati i criteri di seguito riportati:

a) i rappresentanti dei lavoratori devono essere individuati tra le organizzazioni "sindacali proporzionalmente più rappresentative" anche in ambito regionale sulla base dei criteri CNEL;
b) le organizzazioni dei datori di lavoro devono comprendere un numero di rappresentanti che possano soddisfare una maggiore presenza di categorie produttive da individuarsi tra i seguenti settori:
   - industria
   - piccola e media impresa
   - commercio
   - cooperazione

c) i rappresentanti della categoria dei disabili vanno individuati secondo criteri obiettivi quali la consistenza numerica degli iscritti, numero delle sedi operanti nel territorio regionale, connotazione territoriale (nazionale, regionale, provinciale) e configurazione del tipo di categoria tutelata.

L'Assessore relatore, inoltre, su proposta del funzionario responsabile del procedimento amministrativo dr. Ignazio Corvasce e confermata dal Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione, dr. Edoardo Abbruzzese, sulla base della dichiarazione resa in calce e sottoscritta dagli stessi, con la quale, tra l'altro attestano che il presente atto è di competenza della Giunta Regionale – ai sensi della lett. D) del 4° comma, dell'art. 4 della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98 – considerate le risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone di sottoporre alla giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivolgersi alla Regione".

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell'Assessore al ramo ;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente responsabile ~~per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente~~ e del Dirigente del Settore;
- a voti ~~consenzienti~~ unanimi espressi nei modi di legge ;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui s'intende integralmente riportato;
2. di adottare i criteri così come esplicitati in premessa relativi alla designazione dei rappresentanti delle parti sociali;
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/97.

IL SEGRETARIO DELLA G.R.
Dott. Romano DONNO

IL PRESIDENTE
– Dott. Raffaele Fitto –

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento ,dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie .
Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione dichiara, altresì,che la presente proposta è di competenza della Giunta Regionale ,ai sensi della lett. K) del 4° comma dell'art,4 della L.R. n° 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3268 /98.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(Dr. Ignazio CORVASCE) ..... Ignazio Corvasce .....

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dr. Edoardo ABBRUZZESE) .....

L'ASSESSORE PROPONENTE
(Sen. Giuseppe BRIENZA) .....

RAGIONERIA
VISTO
☒ SI PROVVEDE 26-1-2001
☐ SI OSSERVA
☐ SI RESTITUISCE
DIRIGENTE COORDINATORE

Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g., ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 307 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: LAV/DEL/2002/000... – ADOZIONE CRITERI PER LA GESTIONE DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI L.68/99 ART.14 E L.R. 9/2000 ART. 48.

L'anno 2002 addì 19 del mese di MAR. 2002 in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
Raffaele FITTO	Presidente	//		*Enrico SANTANIELLO*	Assessore	//	
Giovanni COPERTINO	V. Presidente	//		*Pietro FRANZOSO*	"	//	
Nicola MARMO	Assessore	//		*Salvatore MAZZARACCHIO*	"	//	
Pietro LOSPINUSO	"	//		*Michele SACCOMANNO*	"	//	
Roberto RUOCCO	"		//	*Andrea SILVESTRI*	"	//	
Rocco PALESE	"	//			"		
Felice AMODIO	"	//					

Assiste il dr. *Dr. Romano Donno* segretario redigente

L'Assessore alla Formazione Professionale, Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione, Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio, avv. Andrea Silvestri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, Sig.ra Elia Hovasapian, confermata dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale, dr. Ignazio Corvasce, e confermata dal Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione, dott. Edoardo Abbruzzese, riferisce quanto segue:

- ✓ La L. 12/03/99 N. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" al 1° comma dell'art. 14 determina l'obbligo, per le Regioni, dell'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al funzionamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- ✓ La legge regionale n. 9/2000 all'art. 48 ai commi 1, 2, 3 prevede l'istituzione del Fondo e ne individua le finalità;
- ✓ Con deliberazione di G.R. n. 2073 del 27/12/01, esecutiva è stata costituita la Commissione Regionale per il "Fondo per l'occupazione dei disabili", in seguito per brevità chiamata Commissione Regionale;

- ✓ La legge n. 68/99 stabilisce che le Regioni destinino lo stanziamento del Fondo alle richieste di convenzione di cui agli artt. 11 e 13, stipulate con gli Uffici Provinciali competenti, nonché a quanto previsto dal 4° comma lettera b) e c) art. 14;

La Commissione Regionale, presieduta dall'Assessore, si è insediata in data 22/01/02 e nel corso delle sedute successive ha deliberato di fare propri i criteri di gestione del suddetto Fondo così come indicati all'art. 5 lett. a, b, c del D.M. n.91/2000;.
Premesso quanto sopra l'Assessore relatore propone alla Giunta di adottare ai fini della gestione dei fondi, i medesimi criteri individuati dall'art.5 del D.M. n.91/2000 dando mandato al Settore Lavoro di curare l'espletamento di tutte le procedure attuative e di adottare i conseguenti atti dirigenziali per le assegnazioni delle risorse.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.N.17/97 E SUCC.MOD.ED INTEGRAZ.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto di competenza della G.R. ai sensi del 1° comma lettera c) art. 14 della legge regionale 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal dirigente responsabile e dal dirigente del settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- ➢ di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- ➢ di adottare quali criteri per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili quelli indicati all'art. 5 lett. a, b, c del D.M. n.91/2000;
- ➢ di dare mandato al Settore Lavoro di curare l'espletamento di tutte le procedure attuative e di adottare specifici atti dirigenziali;
- ➢ di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ~~non soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97~~.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dott. Romano Donno)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dott. Raffaele Fitto)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Reg.le, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Sig.ra Elia Hovasapian).....

IL DIRIGENTE DELL'INCLUSIONE SOCIALE (dr. Ignazio Corvasce) .....

Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione dichiara altresì che la presente proposta è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della lett. c) del 1° comma dell'art.4 della L.R. n.7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (dr. Edoardo Abbruzzese) .....

L'ASSESSORE PROPONENTE (avv. Andrea Silvestri) .....

RAGIONERIA

VISTO

18/09/2002

☒ SI PROVVEDE

☐ SI OSSERVA

☐ SI RESTITUISCE

DIRIGENTE COORDINATORE

Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)



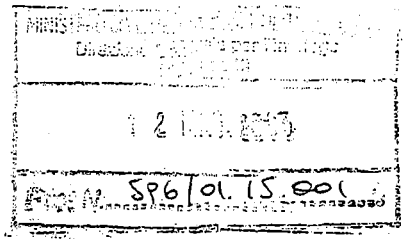

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO: Università, Formazione D'Eccellenza, Diritto allo Studio, Formazione Professionale, Politiche per l'Occupazione, Cooperazione

SETTORE: LAVORO E COOPERAZIONE

UFFICIO GESTIONE L. 68/99

Prot. n. 42/1964 /L

Bari, 06 MAG. 2003

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
Via Fornovo, 8
ROMA

OGGETTO: L. 12/3/1999, n. 68, art. 21. Relazione al Parlamento.

Con riferimento alla nota prot. n. 145/01.15.001 del 29/1/2003 si trasmette, in allegato, la scheda informativa per la relazione al Parlamento L. 68/99, riportante i dati trasmessi dalle Province della Puglia, da cui si evincono anche quelli relativi alle convenzioni stipulate e al numero degli interessati.

Per quanto riguarda l'art. 14 della L.68/99, circa l'aggiornamento degli impegni di spesa assunti, si riferisce che nell'E.F. 2002 il Fondo -costituito ai sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. n. 9/2000 - ammontava a € 562.837,38 e con determine dirigenziali n. 158 del 19/6/2002 e n. 281 del 13/11/2002 è stata impegnata la complessiva somma di € 356.645,69, per favorire un'occupazione di complessive 14 unità.

Mentre gli oneri di fiscalizzazione per l'anno 2002, impegnati con determina dirigenziale n. 336/02* e liquidati con successivo atto dirigenziale n. 47 del 18/3/2003, ammontano a € 277.653,94 in favore dell'INPS e a € 27.078,17 in favore dell'INAIL.

Si coglie l'occasione per comunicare che, a causa di trasferimenti e altre circostanze imprevedibili, le unità operative addette alla L. 68/99 sono state completamente sostituite; si trascrivono di seguito i nominativi degli attuali incaricati della gestione:

- Dr. Edoardo Abbruzzese, dirigente di Settore (tel. e fax n. 0805407609);
- Dr.ssa Maria Antonietta Liddi, dirigente di Ufficio (tel. e fax n. 0805407618);
- Sig. Nicola Marasco, responsabile U.O. (tel. n. 0805407675);
- Sig. Costantino Fanelli, istruttore (tel e fax n. 0805407536).

Il Dirigente di Ufficio
Dr. ssa Maria Antonietta Liddi

Il Dirigente di Settore
Dr. Edoardo Abbruzzese

N.B. - SI PRECISA CHE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336/02 SI E' PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 526.163,36.

Informazioni su Legge 68/99 per relazione al Parlamento

SCHEDA INFORMATIVA PER RELAZIONE AL PARLAMENTO L.68/99

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Punto d) Lettera Min.Lavoro:
Totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18

ISCRITTI:	BA	BR	FG	LE	TA
TOTALE (al 31/12/2002)	15'421	4'541	7208		5'215
-M	8'062	2'308	3843		2'315
-F	7359	2'233	3215		2'900
Di cui A)Totale disabili	13828	4'219	6566	12'816	4'933
-M	7409	2'191	3597	6'526	2'201
-F	6419	2'028	2'969	6'290	2'732
Di cui B)Totale art.18	1593	322	642	760	282
-M	653	117	246	281	114
-F	940	205	396	479	168
TOTALE (dal 1.01.02 al 31.12.02)	2773	482	600		937
-M	1404	243	339		546
-F	1369	239	261		391
Di cui A)Totale disabili	2683	471	560	2'300	864
-M	1360	239	314	1'118	514
-F	1323	232	246	1'182	350
Di cui B)Totale art.18	90	11	40	65	73
-M	44	4	25	36	32
-F	46	7	15	29	41

Punto e)

AVVIAMENTI EFFETTUATI (Anno 2002)	BA		BR		FG		LE		TA	
Disabili	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Numerici	25	7	4	1	26	3	142	86	4	1
Nominativi	199	40	19	1	49	16	133	33	80	26
Tramite convenzione	23	8	36	10	—	—	19	7	66	43
Totale	247	55	61	12	75	19	294	126	150	43

AVVIAMENTI EFFETTUATI (Anno 2002)	BA		BR		FG		LE		TA	
(Soggetti art.18)	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Totale	3	3	2	1	3	3	13	5	15	6

Informazioni su Legge 68/99 per relazione al Parlamento

Punti f) g) Convenzioni: numero, qualità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative

Convenzioni (ex Art.11-12) (Anno 2002)	BA	BR	FG	LE	TA
N°Convenzioni ammesse agli incentivi Fondo disabili (1)	6 33 (*)	17	—	21	14
N° Convenzioni non finanziate (2)	—	65	—	10	55
N° Convenzioni ex art.12	—	—	—	—	—
Numero totale convenzioni stipulate	39	82	—	31	69

(1)Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.11 con ammissione agli incentivi di cui all'art.13 L.68/99
(2) Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.11 senza ammissione agli incentivi

Qualità, natura delle iniziative formative:
Indicare particolari programmi di inserimento e/ o formazione – convenzioni con contenuti particolarmente innovativi – convenzioni di integrazione lavorativa (art.11, co.4), collaborazioni con strutture e servizi per azioni di sostegno e tutoraggio

- IN FASE DI STUDIO E PROGETTAZIONE (PROV. DI BR)
- L'INSERIMENTO LAVORATIVO RIGUARDA LAVORATORI DISABILI SOPRATUTTO DI NATURA PSICHICA E' AVVENUTO PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON COLLABORAZIONE DEL C.I.M. (CENTRO IGIENE MENTALE) NELLE DIVERSE SEDI OPERATIVE (PROV. DI LE.)

Punto h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati

Progetti ammessi incentivi Anno 2002	BA	BR	FG	LE	TA
Numero totale progetti		17	—	21	14
Numero totale lavoratori		18	—	21	16

Specificare tipologia progetti di inserimento

Durata convenzioni (indicare l'arco temporale prevalente)

	BA	BR	FG	LE	TA
Fino a 12 mesi	22	X	—	X (11)	
Da 12 a 24 mesi	13	X	—	X (12)	X
Altro (specificare) 30 MESI	4		—	X (3)	

(barrare la casella interessata)

(*) PER LE QUALI NON CI SONO STATE ASSUNZIONI O LE AZIENDE NON HANNO FATTO RICHIESTA DI BENEFICI AD ASSUNZIONE AVVENUTA.

Informazioni su Legge 68/99 per relazione al Parlamento

Tipologia Assunzioni in Convenzione (Anno 2002)	BA		BA		FG		LE		TA	
	Conv. Incentivi (1)	**Conv. non finanziat (2)**	**Conv. incentivi**	**Conv. non finanziat**	**Conv. incentivi**	**Conv. non finanziat**	**Conv. incentivi**	**Conv. non finanziat**	**Conv. incentivi**	**Conv non finanzi**
Tempo indeterm	29		16	24	—	—	8		14	60
-di cui Part time	7			8	—	—	8		6	14
Tempo determin			2	4	—	—	3		—	7
-di cui Part time							1		—	2
Apprendistato							—		—	—
CFL	2			1	—	—	—		—	1
Telelavoro							—		—	—
Tirocinio	6			1	—	—	1		* V. NOTA	
Totale	37		18	30	—	—	21		14	68

(1) Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.11 con ammissione agli incentivi di cui all'art.13 L.68/99

(2) Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.11 – 12 senza ammissione agli incentivi

* N.B. AL TOTALE DELLE ASSUNZIONI SOPRA RIPORTATO SONO DA AGGIUNGERE N° 16 TIROCINI FORMATIVI IN QUANTO, PUR COSTITUENDO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE (ART. 17 C. 3 L. 68/99). NON SI CONFIGURANO COME RAPPORTI DI LAVORO (ART. 18 C. 1 LETT. A) DELLA L. 196/97.

Punto i) Iniziative finanziate con risorse Fondo Sociale Europeo

Iniziative finanziate FSE	BA	BA	FG	LE	TA
Numero		0	—		—
Descrivere sinteticamente la tipologia delle iniziative finanziate con FSE :					

Informazioni su Legge 68/99 per relazione al Parlamento

2. ATTIVITA' DI GESTIONE

a) Stato di aggiornamento graduatorie

	BA	BR	FG	LE	TA
Stato aggiornamento graduatorie	31.12.01	AL 31/12/02	SI - AI SENSI DPR 333/2000 ART. 5 C.3	SONO IN ATTO DI PERFEZIONAMENTO LE GRADUATORIE AL 31/12/02	APPROVATA 08/04/2003

b) Volume delle esenzioni dagli obblighi

Anno 2002	BA	BR	FG	LE	TA
Esoneri parziali	4	1	2	6	15
Compensazioni intraregionali	—	—	64	11	1
Sospensioni totali temporanee	—	7	2	54	8

3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA:

punti a) e b)

Anno 2002	BA	BR	FG	LE	TA
Rilascio certificazioni di ottemperanza	312	47	367	175	145

Contenzioso (Anno 2002)	BA	BR	FG	LE	TA
Segnalazioni Servizio Ispettivo	560	6	53	//	34
Altro(*)					

(*) Ricorsi avverso atti o procedimenti (specificare)... NESSUNO (PROV. DI FG).....

Relativamente ai punti b) e c) della comunicazione del Ministero del Lavoro si prega di descrivere nello spazio sottostante:

- gli strumenti operativi attivati a supporto dell'azione di inserimento lavorativo (indicare esperienze di particolare interesse, attività di formazione e orientamento, progetti pilota, servizi e collaborazioni attivati, delibere emanate)

- IN FASE DI STUDIO E PROGETTAZIONE (PROV. DI BR)
- NEL MAGGIO DEL 2000 È STATO SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROV. DI TA E LA AUSL TA/1 CHE PREVEDE UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA A FAVORIRE IL COLLOCAMENTO DEI DISABILI
- la operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità (profili di criticità, n. accertamenti effettuati)
- IN FASE DI DEFINIZIONE L'ACCORDO CON LA USL BR 1 PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ (PROV. BI)
- VEDI NOTA ALLEGATA (A) – PROV. DI TA –
- FUNZIONANO REGOLARMENTE (PROV. DI LE) – VEDI ALLEGATO (D) –
- NON È STATA ANCORA COSTITUITA LA COMMISSIONE TECNICO (PROV. DI BA)
- N° 314 M E N° 246 F = TOTALE 560. TUTTE SECONDO LE LEGGI 482/68 E L. 104/92 PER NESSUNA È STATO APPLICATO IL DPCM 13/1/2000. ATTO DI INDIRIZZO 4 (PROV. FG)

ALLEGATO "A"

Nota riferita a: l'operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento delle disabilità ...etc -

Come già comunicato con nota n. 1637 del 17/04/03 questo Servizio ha richiesto dati ufficiali alla Direzione Generale della AUSL TA/1 in merito alla operatività delle Commissioni Sanitarie, ma ad oggi non c'è stato alcun riscontro.

Ad ogni buon conto, e per quanto è possibile dedurre dall'andamento delle iscrizioni dei disabili già in possesso del profilo socio-lavorativo (solo 169), redatto dalle Commissioni Sanitarie costituite ai sensi dell'art. 4 L. 104/92 e secondo i criteri indicati nel D.P.C.M. del 13/01/00, le Commissioni medesime registrano notevolissimi ritardi. Risulta che le stesse sono state costituite solo nel 2001 e che in alcune zone (Taranto – Castellaneta) sono più attive di altre, che solo recentemente, hanno iniziato ad operare.

Questo Servizio si riserva di comunicare ulteriori notizie non appena la Direzione Generale della AUSL/TA1 avrà riscontrato la richiesta di cui in premessa.

ALLEGATO "B"

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo.

Nel corso dell'a.2002, la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro (definita d'ora in avanti "Commissione") ha continuato ad esprimere parere favorevole alla stipula di convenzioni tra la Provincia e le aziende interessate all'assunzione nominativa di lavoratori disabili, ai sensi dell'art.11 della L.68/99.
La Provincia ha avviato un progetto, con la collaborazione dei Centri per l'Impiego (CPI) per l'individuazione delle aziende che non hanno ottemperato all'obbligo della denuncia ai sensi della L.68/99.
Sono stati promossi tirocini formativi per l'utilizzazione di disabili.
E stato permanentemente garantito, sia dall'Assessorato Provinciale al Lavoro che dalla Commissione, un attento monitoraggio delle opportunità di lavoro reali nel territorio, attraverso un'azione di stimolo e sensibilizzazione delle Istituzioni e del tessuto sociale. Parimenti, è stata attuata una concertazione permanente tra le parti sociali, in seno alla Commissione, per l'elaborazione di modelli adeguati di sviluppo per l'attuazione piena delle previsioni normative in rapporto alle reali esigenze del territorio, formulate in seno all'organismo medesimo, che ha assolto pienamente al suo compito di meccanismo di orientamento delle scelte occupazionali, in un'ottica essenzialmente pedagogico-propositiva più che repressiva, al fine di correggere le eventuali distorsioni del sistema.
La Commissione ha poi, sulla base delle elaborazioni statistiche dell'Ufficio (secon= do cui nel corso dell'a.2002 sono stati effettuati n. 421 avviamenti, di cui n.113 rinunce), effettuato una disamina particolareggiata delle cause che oggigiorno inducono il disabile a non voler più lavorare. Ciò al fine di proseguire in un'azione a livello pedagogico e promozionale, per l'attuazione della normativa sui disabili, nei confronti delle Istituzioni preposte alla vigilanza e delle aziende.
E' stato chiesto alla Commissione di sollecitare la Regione Puglia all'attuazione della L.68/99 art. 4 comma 6 in materia di "riqualificazione professionale dei disabili". E' stato parimenti chiesto all'organismo in questione di esprimersi in relazione alle esigenze, espresse da alcuni Sindaci del territorio, di modificare gli indirizzi della Provincia per un utilizzo ragionevole dello strumento delle convenzioni da parte degli Enti Pubblici non economici.
Sono state avviate iniziative per la formazione professionale dei lavoratori disabili.

c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati.

Presso la Provincia si è riunito regolarmente il Comitato Tecnico dei Disabili di cui all'art. 6 della L.68/99 (chiamato d'ora in avanti "Comitato") che ha sempre assolto ai propri compiti istituzionali connessi all'individuazione delle residue capacità lavorative dei lavoratori disabili, da sottoporre successivamente all'esame delle Commissioni sanitarie di cui alla L.104/92, le quali hanno regolarmente e

successivamente accertato la percentuale d'invalidità dei disabili medesimi.
Il Comitato ha pertanto redatto le "schede professionali" di cui all'art.8 della L.68/99, relativamente ai lavoratori disabili da sottoporre al successivo esame delle Commissioni di cui alla L.104/92.
Il Comitato ha esaminato n.58 lavoratori disabili nel corso dell'a.2002.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE - ANNO 2003

L'anno 2003 ha costituito per la Regione Sardegna un punto di svolta per l'attuazione della legge n° 68/1999: ciò è dovuto, in primo luogo, ad un nuovo e forte impegno organizzativo legato alla istituzione, nell'ambito dell'Assessorato del Lavoro, del nuovo Servizio "Politiche per l'impiego" avente - tra le altre – competenze specifiche relative alla materia.
Il citato Servizio ha posto in essere nell'arco di soli quattro mesi - il trasferimento delle funzioni è avvenuto in data 4.9.2003 - una intensa e proficua attività che non solo ha colmato il ritardo in cui la Regione Sardegna versava, ma ha posto le basi per lo svolgimento futuro di una corretta ed efficace attività di gestione amministrativa della legge stessa.
In particolare si è inteso dare priorità alla predisposizione dei testi di una serie di Delibere già approvate dalla Giunta Regionale, presupposto necessario allo svolgimento delle successive attività, con le quali si sono definiti:

- i criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale per la gestione del Fondo stesso di cui all'art. 1, comma 12 della L.R. n° 20/2002 (Delibera G.R. n° 37/13 del 17.10.2003): sulla base dei dati pervenuti si è proceduto all'individuazione delle organizzazioni di categoria risultanti più rappresentative sul territorio in base ai parametri previsti dalla Delibera stessa. La stesura del relativo provvedimento è in fase di ultimazione;
- i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3 (Delibera G.R. n° 38/6 del 24.10.2003).

Ciò ha permesso di far confluire al citato Fondo Regionale la somma accertata di Euro 489.184,65=.

Per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo legata ai suddetti contributi è stata predisposta una scheda analitica per il monitoraggio continuo dei flussi ed è stato elaborato un database per la classificazione dei decreti di autorizzazione agli esoneri rilasciati dagli Uffici competenti per anno di emanazione e per territorio di competenza.

- Con la Delibera n° 44/28 del 28.11.2003 si è inteso incentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento della convenzione per l'assunzione dei lavoratori disabili, attraverso la definizione della durata della fiscalizzazione concessa a favore del datore di lavoro, allineandola con i termini massimi previsti dalla legge (otto e cinque anni rispettivamente nei casi di fiscalizzazione totale o parziale); per la stessa finalità si è esteso tale beneficio anche ai datori di lavoro non obbligati all'assunzione e si è chiarita la possibilità di poter cumulare le agevolazioni contributive di cui alla L. n° 68/1999 con altri benefici previsti dall'ordinamento vigente, in ottemperanza al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003.

  Si è, pertanto, elaborato un modello standard di domanda di accesso ai benefici per la fiscalizzazione degli oneri contributivi e si è proceduto all'invio di 120 lettere di invito ai datori di lavoro interessati a presentare la relativa richiesta sul fac-simile allegato. A seguito della specifica attività istruttoria - considerata l'esiguità del lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione della suddetta Delibera ed il 31.12.2003 - entro la fine dell'anno sono stati emessi 11 provvedimenti di autorizzazione alla fiscalizzazione, ma già al 31.3.2004 il numero delle domande di ammissione ai benefici approvate ammontava globalmente a 29.

  E' in fase di ultimazione la predisposizione di un software per l'elaborazione dei dati relativi alle fiscalizzazioni e per il loro monitoraggio continuo.

- Con la Delibera n° 41/4 del 14.11.2003 si è provveduto alla parziale modifica ed alla integrazione dell'analogo provvedimento n° 35/8 del 2001 al fine di razionalizzare le risorse utilizzabili per le iniziative a favore dei disabili. Sono perciò stati definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) e comma 3 della L. n° 68/1999 e di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) e c) della L.R. n° 20/2002, con i seguenti interventi:

- abbattimento costi mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro;
- acquisto beni strumentali e apprestamento tecnologie finalizzati al telelavoro;
- rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche;
- tirocini formativi;
- contributi per la creazione di attività imprenditoriali.

Per ogni tipologia di richiesta di benefici sono stati predisposti i relativi modelli standard di domanda.

Per sottolineare il risalto che si è inteso attribuire all'ultima iniziativa elencata nella D.G.R. n° 41/4 l'Assessore del Lavoro ha emanato, in data 16.12.2003, uno specifico atto di indirizzo politico amministrativo.

L'intervento prevede la partecipazione attiva dei 55 "Centri di servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti presso i Comuni allo scopo convenzionati con la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della misura 3.4. del P.O.R. Sardegna 2000-2006 al fine di migliorare l'efficacia degli interventi delle amministrazioni locali nel campo delle politiche per l'inserimento sociale e per dare concrete e capillari risposte all'emergenza "disabili" in zone con elevati indici di svantaggio economico e alti tassi di non occupazione.

Ai suddetti Centri, nell'ambito dell'iniziativa di cui si tratta, spetta il compito di supportare i richiedenti nella predisposizione dei progetti d'impresa, svolgere funzioni di tutoraggio, erogare i contributi, nonché curare la raccolta dei documenti di spesa e la loro trasmissione all'Assessorato del Lavoro per la rendicontazione.

Ogni Centro è destinatario della somma di Euro 65.454,55 da utilizzare per il finanziamento di progetti imprenditoriali per un ammontare massimo di Euro 15.000,00 ciascuno.

Al riguardo si ribadisce anche in questa sede – come già evidenziato con nota n° 3243 del 3.2.2004 – che il ricorso a tale intervento è dettato dalla peculiarità della realtà socio-economica della Regione Sardegna, in considerazione della quale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri contributivi a favore del datore di lavoro non può essere considerato l'unico strumento atto a incentivare l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

E poiché l'utilizzo esclusivo dei parametri legati alla fiscalizzazione ha penalizzato la Sardegna – alla quale nell'anno 2003 non è stata attribuita alcuna risorsa – si è ritenuto necessario ricorrere all'utilizzo delle risorse regionali derivanti da fondi propri e dai versamenti sul "Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili" dei contributivi esonerativi delle aziende.

Infine l'Assessorato del Lavoro, in data 30.5.2003, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'I.N.S.A.R. S.p.a. per l'assistenza tecnica relativa alla promozione delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n° 68/99, per l'assistenza alla elaborazione del piano annuale degli interventi, l'elaborazione di proposte per l'integrazione lavorativa dei disabili, e la promozione del necessario raccordo con gli Uffici competenti (ASL, Direzione Regionale e Direzioni Provinciali del Lavoro).

Con la collaborazione della citata Società tutta la legislazione statale e regionale in materia, le Delibere approvate dalla Giunta ed i modelli di domanda predisposti sono stati raccolti in una brochure informativa dal titolo "Guida pratica per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili" - che è attualmente in fase di pubblicazione – e che costituirà per i soggetti interessati un agile strumento di consultazione sulle opportunità offerte dalla Regione Sardegna in attuazione delle finalità previste dalla Legge n° 68/1999.

Il citato documento e tutto il materiale inerente l'attività dell'Assessorato del Lavoro sulla Legge n° 68/1999 saranno a breve inseriti nelle pagine Web del SIL Sardegna istituito presso il Servizio "Politiche per l'Impiego".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emerenziana Silenu

Resp. Unità Org.: A.M. Molinari

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Lavoro e Politiche Degli Incentivi
- Settore Lavoro -

OGGETTO: INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/1999.

SITUAZIONE ATTI REGIONALI DI REGOLAZIONE ED INDIRIZZO:

Attualmente la Commissione Consiliare competente sta svolgendo l'esame del disegno di legge sui servizi per l'impiego; pertanto non risultano ancora istituiti gli organismi e gli uffici competenti previsti dalla L. 68/99, cioè i centri per l'impiego.

Per ovviare a tale carenza l'Assessore del Lavoro ha firmato un protocollo d'intesa con le quattro province per organizzare alcuni servizi innovativi e sperimentali partendo prioritariamente dai 15 Comuni sedi di SCICA, che hanno già adeguato le strutture per ospitare detti servizi.

I servizi innovativi che verranno sperimentati dalle Province riguardano:

- l'orientamento;
- l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- la promozione dell'imprenditorialità;
- **il collocamento disabili L.68/99.**

La Regione ha inoltre, con la legge regionale n° 20 del 28/10/2002, istituito il fondo per i disabili ed il relativo comitato di gestione, prevedendo uno stanziamento di € 516.000,00 per il suo funzionamento.

Il Fondo regionale sarà, inoltre, alimentato dalla quota del Fondo nazionale, le entrate derivanti dalle sanzioni e dai contributi sostituitivi.

Le categorie svantaggiate, compresi i disabili, sono destinatari anche della L.R. n: 36/98, che prevede un contributo pari allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro, che assumano personale anche nell'ambito di tale categoria.

Al momento, proprio per la mancata istituzione dei centri per l'impiego, non è stato possibile acquisire tutti i dati sulle assunzioni, sanzioni, contributi compensativi, etc..., in possesso degli U.P.L.M.O.

STRUMENTI OPERATIVI E SUPPORTO DELL'AZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

L'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili ha consentito di attivare alcuni atti di programmazione come la stipula delle Convenzioni con gli Istituti INPS ed INAIL, destinando a questi una quota dei finanziamenti importante per la fiscalizzazione alle Imprese, considerata la retroattività delle provvidenze di cui alla L. 68/99 (art. 13 c. 1 e 2); infatti le Convenzioni già in essere in numero di 180 creano delle obbligazioni da parte di questa Amministrazione per garantire la copertura finanziaria per la durata di 8 anni ovvero 5 anni.

Ulteriori € 1.023.570,87 sono stati impegnati per destinarli alle Imprese, che ne hanno fatto o ne faranno richiesta per gli interventi previsti nel programma stralcio approvato dalla Giunta Regionale (Delibera n° 35/8 del 16.10.2001), che prevede:

1) contributi ai datori di lavoro per l'adattamento strutturale delle postazioni di lavoro destinate al disabile assunto;
2) acquisto beni strumentali finalizzati al tele-lavoro;
3) contributo forfetario per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
4) l'abbattimento del costo dei mezzi pubblici per il raggiungimento del posto di lavoro;
5) contributi per la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che impediscono l'integrazione sociale ai disabili;
6) contributi ad enti che svolgono attività rivolta al sostegno od all'integrazione (con corsi propedeutici o periodici, istituzione di tutor e del mediatore per il lavoro);

7) forme di sostegno, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale, finalizzate all'inserimento al lavoro di persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi e che a tale causa hanno perso il posto di lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta alle utenze particolarmente critiche, quali quelle portatrici di disagio psichico, prevedendo figure professionali come il "mediatore per il lavoro", che deve svolgere il ruolo per facilitare l'incontro tra le esigenze dell'azienda, dei colleghi di lavoro, della famiglia e quelle dell'individuo e contemporaneamente avere il compito di prevenire e gestire eventuali crisi o ricadute del soggetto.

Sono stati inoltre programmati interventi (per € 665.000,00) da attuare attraverso apposite convenzioni con il coinvolgimento delle Cooperative sociali, dei loro Consorzi, delle associazioni di volontariato e di categoria ed altri soggetti che operano nel sociale. L'Amministrazione regionale ha previsto, attraverso le suddette convenzioni, in particolare per quei portatori di handicap che presentano maggiori difficoltà di inserimento, esperienze di tirocinio formativo finalizzati ad un inserimento graduale ed ad un successivo collocamento mirato. Ciò inoltre consentirà, una volta trascorso il periodo "convenzionale", che il disabile possa sentirsi pronto per entrare nel ciclo produttivo anche in attività autonoma.

Per una applicazione ottimale della L.68/99 e della citata L.R. 20/2002, l'Assessorato del Lavoro ha stipulato apposita convenzione con INSAR S.p.a., partecipata da Italia Lavoro, per le opportune sinergie col competente Ministero e con le migliori prassi di altre Regioni.

Infine, con deliberazione della Giunta Regionale n° 13/85 del 29.04.2003 in attuazione della L.R. 20/2002 è stato istituito l'Albo regionale, ai sensi della L. 104/92, art. 18, fissandone le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento.

Strumenti di raccordo e razionalizzazione

La Regione Sardegna ha svolto azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione del posto di lavoro dei disabili anche attraverso il POR – Piano Operativo Regionale, misura 3.4, per il periodo 2000-2006.

In tale ambito è in fase di conclusione la campagna di sensibilizzazione "Un vantaggio per tutti", che per un anno ha diffuso nel territorio sardo le opportunità dell'inclusione lavorativa e sociale dei gruppi svantaggiati.

Per l'annualità 2000-2001-2002 sono stati istituiti n. 55 Centri Servizi itineranti presso i Comuni della Sardegna, che hanno lo scopo di programmare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, attraverso programmi personalizzati d'intervento.

Nell'ambito del POR misura 3.1 "Riforma dei servizi per l'impiego", la Regione ha avviato la creazione del SIL Sardegna, come rete informativa e di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione e come supporto ai processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alle categorie sociali in stato di svantaggio compresi i disabili.

La Regione prosegue l'impegno al programma di aggiornamento per i funzionari, organizzato dall'ISFOL, per l'istituzione dell'Osservatorio (OIS) inclusione sociale, finalizzato all'individuazione di metodi e contenuti innovativi nella progettazione e programmazione volta all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati (compresi i disabili).

L'OIS sarà disseminato nel territorio attraverso una rete interregionale e nazionale, in cui tutte le Regioni possano avviare un comune perseguimento di obiettivi, strategie e strumenti; l'OIS si avvarrà per tale scopo delle azioni del Laboratorio permanente ISFOL-Regione.

La Regione Sardegna ha inteso promuovere la razionalizzazione delle risorse da investire nell'attuazione di tutte le iniziative prevedibili, al fine di accrescere l'efficacia e sviluppare la sensibilità per tale problematica, dando importanza ad una forte collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali che si occupano dei disabili, sia all'interno della stessa Amministrazione regionale che tra questa e gli enti locali, nonché con le Associazioni di categoria, delle famiglie, delle parti sociali, ecc..

Il Direttore del Servizio Lavoro e Politiche degli Incentivi
- Dott. Andrea Segundu -

Regione Autonoma della Sardegna
ssessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego

Via XXVIII Febbraio n. 5 – Cagliari

SCARICATO

Prot. N. 13661 Cagliari, 19. APR. 2004

Risposta al foglio N. ..... del .....

Oggetto: **Legge 12.03.1999 n. 68 - art. 21 - Relazione al Parlamento.**

Raccomandata A.R

Dott. ssa Lea Battistoni
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III°

Via Fornovo, 8

00192 R O M A

In riferimento alla nota n. 128 del 10.02.2004 avente ad oggetto "Legge 12.03.1999 n. 68 - art. 21- Relazione al Parlamento", si trasmette su supporto cartaceo la sottoelencata documentazione afferente lo stato di attuazione della Legge 68/1999 nella Regione Sardegna:

1) dati identificativi;
2) relazione illustrativa;
3) L. R. 28.10.2002, n. 20 "Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili";
4) delibere della Giunta Regionale n. 37/13 del 17.10.2003, n. 38/6 del 24.10.2003, n. 41/4 del 14.11.2003 e n. 44/28 del 28.11.2003;
5) atto di indirizzo politico amministrativo a firma dell'Assessore del Lavoro per l'accesso ai contributi a fondo perduto per la creazione di nuove attività imprenditoriali da parte delle persone disabili in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1 della L. 68/1999;
6) circolare esplicativa di accesso ai contibuti di cui al p. 5;
7) elenco dei 55 Comuni che hanno istituito i "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

Il questionario informatizzato debitamente compilato viene restituito in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato nella suddeta nota ed allegato anche in versione cartacea.

Si allegano inoltre le tabelle A) e B), di cui al Verbale della riunione del 15.03.2004, compilate con i dati rilevanti per il riparto del "Fondo nazionale disabili" per l'anno 2004.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Resp. Unità Org.: A.M.MOLINARI

della Consulta delle elette della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento della Consulta, che ne disciplina l'organizzazione interna e le regole di funzionamento, è approvato dal Consiglio regionale.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 19.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna).

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art 1

Ulteriore finanziamento
dei centri storici

1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di euro 9.582.000 per le finalità di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni (UPB S04.068 - Cap. 04214). Tale integrazione è prioritariamente utilizzata per consentire il completamento degli interventi già programmati dagli enti locali, contenuti e approvati nella delibera della Giunta regionale n. 55/93 del 29 dicembre 2000.

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.068

Politiche per le aree urbane

Cap. 04214 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico

2002	euro	9.582.000
2003	euro	———
2004	euro	———

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.039

2002	euro	3.752.000
2003	euro	———
2004	euro	———

UPB S03.042

2002	euro	5.830.000
2003	euro	———
2004	euro	———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 20.

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Fondo regionale per l'occupazione
dei diversamente abili

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro.

2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un'organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:

a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei diversamente abili;

b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del diversamente abile;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e aggiornamento biennale dell'Albo e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo 18.

5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 104 del 1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge 68 del 1999.

6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l'inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per trasporto.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati.

8. E' istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.

9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.

11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l'intera legislatura.

14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro.

15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l'anno 2002, si fa fronte a' termini dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e fanno carico all'UPB S10.023 del bilancio della Regione per lo stesso anno. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si fa fronte con le risorse annualmente assegnate dallo Stato a' termini dell'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le risorse derivanti dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende e con quelle derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 21.

Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 feb-

SAM/sp

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 8909 *Cagliari* 5 NOV 2003

Oggetto: L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8). Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del fondo per l'occupazione dei diversamente abili.

All'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE
12 NOV 2003
ARRIVATO

All'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

e. p. c. **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del **17 ottobre 2003.**

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
12 NOV 2003
Prot. N. 39380

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 17 OTTOBRE 2003.

Presiede: L'On.le Italo MASALA.

Sono presenti gli Assessori:

~~Pietro FOIS~~	~~Affari Generali, Personale e Riforma della Regione~~
Interim del Presidente	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Interim del Presidente	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Emilio PANI	Difesa dell'Ambiente
~~Felice CONTU~~	~~Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale~~
~~Roberto FRONGIA~~	~~Turismo, Artigianato e Commercio~~
~~Pasquale ONIDA~~	~~Lavori Pubblici~~
Interim del Presidente	Industria
Matteo LURIDIANA	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Interim del Presidente	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Roberto CAPELLI	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Salvatore AMADU	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
17.10.2003 (37/13)

OGGETTO: **L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8).**
Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di dare attuazione alla normativa sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, anche in considerazione del fatto che l'anno corrente 2003 è stato proclamato dalla Commissione UE come "l'anno del disabile".

Il dettato normativo della L.R. 20/2002 (art. 1 comma 8) prevede l'istituzione del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili e la predisposizione di un programma annuale di interventi (art.1 comma 7), mirati all'inserimento lavorativo dei disabili da sottoporre al Comitato stesso.

L'Assessore pertanto sottolinea l'importanza di procedere alla istituzione del Comitato Regionale del Fondo e di dare a tal fine avvio a tutte le procedure di legge che presiedono alla costituzione dello stesso, rimarcando l'esigenza di razionalizzare le risorse da investire nell'attuazione di tutte le iniziative prevedibili, allo scopo di accrescerne l'efficacia e sviluppare la sensibilità che comporta tale problematica.

Il Comitato è costituito dall'Assessore del Lavoro con funzioni di presidente, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e da due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili, comparativamente più rappresentative a livello regionale (art.1 comma 9).

L'Assessore quindi sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le modalità e i criteri di individuazione dei componenti, così come previsto dall'art. 1 comma 12.

Regione Autonoma della Sardegna

In relazione al COMMA 9 PUNTO B "un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale" l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

1) numero degli iscritti a livello regionale rilevato su base annua;

2) numero delle sedi operative a livello regionale rilevato su base annua;

3) numero delle categorie rappresentate rilevato su base annua.

In relazione al COMMA 9 PUNTO C "un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale" l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

1) numero degli imprenditori iscritti rilevato su base annua;

2) numero delle sedi operative a livello regionale rilevato su base annua;

3) numero delle categorie rappresentate rilevato su base annua.

In relazione al COMMA 9 PUNTO D "due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale" l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

1) numero delle categorie di disabilità rappresentate da ciascuna associazione;

2) numero di sedi operative e degli iscritti in ciascuna provincia su base annua;

3) continuità operativa a favore degli associati svolta in Sardegna da almeno tre anni.

L'Assessore sottopone all'attenzione della Giunta il problema riguardante la rappresentatività delle associazioni di categoria inferiori nel numero degli iscritti e delle sedi operative, portatrici tuttavia di problematiche di alta valenza sociale e propone che le stesse siano discusse nel corso di una conferenza annuale indetta dall'Assessorato del Lavoro nei giorni precedenti la prima riunione del Comitato del Fondo, il quale potrà prenderle in considerazione quali contributi sostanziali per la predisposizione degli atti di competenza.

Regione Autonoma della Sardegna

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; preso atto del concerto favorevole espresso dall'Assessore della Programmazione, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Duranti

IL PRESIDENTE
F.to Masala

per copia conforme
ad uso amministrativo

PRESIDENZA DELLA REGIONE SARDA - DIREZIONE GENERALE

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 8954 *Cagliari* 7 NOV 2003

Oggetto: L. 12 marzo 1999, n. 68, art.5, comma 7: definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3.

All' Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

c, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione

SEDE

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 24.10.2003.

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE
10 NOV 2003
ARRIVATO

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
12 NOV 2003
Prot. N. 39379

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 24 OTTOBRE 2003.

Presiede: L'On.le Italo MASALA.

Sono presenti gli Assessori:

Pietro FOIS	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Interim del Presidente	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Interim del Presidente	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Emilio PANI	Difesa dell'Ambiente
Felice CONTU	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Roberto FRONGIA	Turismo, Artigianato e Commercio
Pasquale ONIDA	Lavori Pubblici
Interim del Presidente	Industria
~~Mattee LURIDIANA~~	~~Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale~~
Interim del Presidente	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Roberto CAPELLI	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Salvatore AMADU	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.

È assente:

L'Assessore FRONGIA per le deliberazioni nn. 7 e 8.

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
24.10.2003 (38/6)

OGGETTO: L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5 comma 7: **definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 7, della L. 12 marzo 1999 n°. 68, alla definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi di cui al citato art. 5, comma 3, della medesima legge, a cui dovranno attenersi i datori di lavoro autorizzati all'esonero.

Le suddette somme, prosegue l'Assessore, confluiranno nel Fondo Regionale per l'Occupazione dei Diversamente Abili istituito con la L.R. n. 20/02, e saranno destinate al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili.

L'Assessore informa inoltre che con Decreto del Ministro del Lavoro n. 357 del 7 luglio 2000, è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/1999.

Pertanto, l'Assessore, sulla base di quanto sopra esposto, propone di fissare i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento dei contributi esonerativi, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 357/00, secondo quanto di seguito riportato.

Sono soggetti interessati i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, e richiedano agli uffici competenti di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.

Per quanto riguarda i termini, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del D.M.L. 7.7.2000, n° 357, l'**obbligo del pagamento** del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, **decorre** dal momento della presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Regione Autonoma della Sardegna

Il contributo esonerativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n° 68/99 e dell'art. 2, comma 3, del D.M.L. n° 357/2000, **ammonta a** € **12,91** per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, sabato compreso se lavorativo, escludendo la giornata di sabato se non lavorativo, la domenica, le feste nazionali e la festività patronale.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero **sia stata accolta** e che abbiano ricevuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio il relativo decreto di autorizzazione, devono versare le somme dovute:

a. per il periodo pregresso (intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione):
   - in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'esonero;
   - in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.

b. per il periodo intercorrente dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di esonero e fino al termine della validità dello stesso:
   - in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di esonero;
   - in alternativa in due rate semestrali posticipate con le seguenti scadenze:
     - entro il 30/06;
     - entro il 31/12.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero **non sia stata accolta**, devono versare le somme dovute per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione di esito negativo dell'istruttoria:
   - in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione;
   - in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.

Regione Autonoma della Sardegna

I versamenti devono avvenire sul **Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. – Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale "Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti dai Contributi Esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 punto 3, della legge 12.3.1999, n. 68".**

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, i **datori di lavoro devono inviare copia** della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del Decreto di Autorizzazione all'esonero parziale e relativa notifica.

In caso di inadempienze, relative alle entità degli importi o alle scadenze, la somma dovuta potrà essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 5, della L. 68/99, del:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati;
- 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati.

Il versamento delle sanzioni irrogate deve avvenire:

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo - competente per territorio, del verbale contravvenzionale;
- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo – del suddetto verbale contravvenzionale, la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.

Il versamento deve avvenire sul **Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. – Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale "Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti da sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 5 punto 5, della legge 12.3.1999, n. 68".**

Regione Autonoma della Sardegna

~~Contestualmente~~ ad ogni scadenza ~~di pagamento~~, i **datori di lavoro devono inviare copia** della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del verbale contravvenzionale notificato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame:

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Duranti

IL PRESIDENTE
F.to Masala

SAM/sp

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 9569 *Cagliari* 28 NOV 2003

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n° 68, art. 13 comma 1, lett. c) e comma 3, e L.R. 28 ottobre 2002 n° 20, art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

All'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale -

e, p. c. **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 14 **novembre 2003.**

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE
02 DIC 2003
ARRIVATO

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
- 5 DIC 2003
Prot. N. 42168

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 14 NOVEMBRE 2003.

Presiede: L'On.le Italo MASALA.

Sono presenti gli Assessori:

Pietro FOIS	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Interim del Presidente	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Interim del Presidente	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Emilio PANI	Difesa dell'Ambiente
Felice CONTU	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Roberto FRONGIA	Turismo, Artigianato e Commercio
Pasquale ONIDA	Lavori Pubblici
Interim del Presidente	Industria
Matteo LURIDIANA	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Interim del Presidente	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Roberto CAPELLI	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Salvatore AMADU	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.

È assente:

L'Assessore FRONGIA per la deliberazione n. 12.

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
14.11.2003 (41/4)

OGGETTO: **Definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n° 68, art. 13, comma 1, lett. c) e comma 3, e L.R. 28 ottobre 2002 n° 20, art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6.**
Parziale modifica ed integrazione della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di dare attuazione alle iniziative a favore dei disabili previste dalla legge n° 68/99 e sull'importanza di una razionalizzazione delle risorse da investire per realizzare tali iniziative.

Al riguardo l'Assessore evidenzia la necessità di sviluppare gli interventi previsti dall'art. 13, comma 3 e comma 1, lett. c) della Legge n° 68/99 e dall'art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6 della L.R. n° 20/02, attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei relativi benefici e la predisposizione di programmi integrativi, finanziabili anche attraverso il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, che comprendano interventi mirati per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Inoltre l'Assessore propone di integrare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "Approvazione primo stralcio di interventi", individuando i criteri attuativi per le seguenti iniziative:

- abbattimento costi mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro;
- acquisto beni strumentali e apprestamento di tecnologie finalizzati al telelavoro;
- rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche;
- tirocini formativi;
- contributi per la creazione di attività imprenditoriali.

Pertanto l'Assessore ritiene di fissare i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei suddetti benefici secondo quanto di seguito riportato:

Regione Autonoma della Sardegna

ABBATTIMENTO COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO.

I soggetti interessati sono i lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n° 68/99 che, in costanza di un rapporto di lavoro, utilizzano linee di trasporto pubbliche e private o il noleggio auto per il raggiungimento del posto di lavoro.

Sono riconosciute, per la durata di dodici mesi, le spese sostenute per tutti i tipi di abbonamento per tutte le linee pubbliche e private dietro presentazione di apposita domanda, del relativo documento di spesa e di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti del disabile, la costanza del rapporto di lavoro e le modalità di utilizzo del mezzo.

Per il noleggio auto, il rimborso è equiparato all'importo speso per l'utilizzo delle linee pubbliche e private.

Il rimborso delle suddette spese avverrà con cadenza semestrale.

ACQUISTO BENI STRUMENTALI E APPRESTAMENTO DI TECNOLOGIE FINALIZZATI AL TELE-LAVORO.

Per la creazione di postazioni di lavoro a distanza è previsto un contributo a favore di tutti i datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Viene riconosciuto il rimborso forfettario pari all'80% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00 a fondo perduto per ogni disabile assunto.

Per ottenere il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare all'Assessorato del Lavoro apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assunzione del disabile;
- programma di inserimento lavorativo;
- relazione illustrativa dei lavori eseguiti comprendente l'elenco dei beni acquistati e di ogni altra spesa sostenuta;
- quadro economico riepilogativo.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati.

TRASFORMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

E' previsto, a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o abbiano avviato percorsi formativi attraverso tirocini, un contributo. Tale contributo è concesso per:

Regione Autonoma della Sardegna

- interventi di innovazione tecnologica e di supporto logistico finalizzati a diffondere la familiarità con le nuove tecnologie lavorative;
- opere strutturali destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per assicurare al lavoratore disabile la massima accessibilità ai luoghi di lavoro.

Viene riconosciuto il rimborso forfettario pari al 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00 per ogni disabile assunto.

Per ottenere il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assunzione del disabile;
- programma di inserimento lavorativo;
- relazione illustrativa dei lavori eseguiti comprendente l'elenco dei beni acquistati e di ogni altra spesa sostenuta;
- quadro economico riepilogativo.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati.

TIROCINI FORMATIVI.

E' previsto, a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, un contributo forfettario, per ogni tirocinante, fino ad un massimo di € 3.000,00 per la copertura delle spese sostenute per il percorso formativo individuale in azienda, comprensivo di eventuali spese di tutoraggio.

Il beneficio viene concesso per la durata di dodici mesi rinnovabile per una sola volta; in caso di durata inferiore, lo stesso beneficio verrà ridotto in misura proporzionale.

E' prevista per il soggetto disabile tirocinante una indennità giornaliera di presenza e di mensa e il rimborso delle eventuali spese di trasporto sostenute per il raggiungimento del posto di lavoro secondo le tabelle vigenti per i corsi di formazione professionale ai sensi della L.R. n° 47/79.

Per ottenere il contributo il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assicurazione INAIL e responsabilità civile;
- progetto formativo personalizzato.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del periodo di tirocinio formativo.

CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

E' previsto un contributo a favore dei disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n° 68/99 per le spese di investimento connesse alla creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale.

La predisposizione dei progetti e il percorso personalizzato di formazione verrà effettuato dai "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti con i fondi della misura 3.4 dei P.O.R., presso i comuni allo scopo convenzionati con l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Regione Autonoma della Sardegna

Per ottenere il finanziamento il richiedente dovrà presentare ai suddetti "Centri di Servizi" la domanda di contributo corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende intraprendere, da un programma contenente le voci di spesa e un quadro economico finanziario riepilogativo.

L'agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto, è concessa fino ad un massimo del 80% dell'importo richiesto e comunque per un ammontare non superiore a € 15.000,00 per progetto d'impresa.

L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni:

- la prima, pari al 70% della spesa ammessa, a seguito di approvazione e avvio del progetto imprenditoriale;
- la seconda, a saldo, dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati, che dovranno pervenire all'Assessorato entro e non oltre 120 giorni dalla data di erogazione della prima rata di contributi, pena la revoca del finanziamento.

E' escluso dal finanziamento l'acquisto di beni immobili.

I beni acquistati con il contributo non potranno essere alienati o distolti dalle finalità previste dal progetto approvato per un periodo minimo di 36 mesi.

I Centri di Servizio sono tenuti a svolgere funzioni di tutoraggio per i primi 6 mesi di avvio del progetto d'impresa approvato e finanziato e oggetto di contributo regionale.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame; dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE — Il Presidente

F.to Duranti — F.to Masala

SAM/sp

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 9878 *Cagliari* 16 DIC 2003

Oggetto: Legge 12 marzo 1999 n° 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) – Agevolazioni per le assunzioni. Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

All'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

All'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

e, p. c. **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del **28 novembre 2003.**

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)

REGIONE AUT. della SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO
DIREZ.
16 DIC 2003
ARRIVATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO
17 DIC 2003
Prot. N. 63385

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 28 NOVEMBRE 2003.

Presiede: On.le Italo MASALA.

Sono presenti gli Assessori:

~~Pietro FOIS~~	~~Affari Generali, Personale e Riforma della Regione~~
Interim del Presidente	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del... ... Territorio
Interim del Presidente	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
~~Emilio PANI~~	~~Difesa dell'Ambiente~~
Felice CONTU	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Roberto FRONGIA	Turismo, Artigianato e Commercio
~~Pasquale ONIDA~~	~~Lavori Pubblici~~
Interim del Presidente	Industria
Matteo LURIDIANA	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Interim del Presidente	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Roberto CAPELLI	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Salvatore AMADU	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
28.11.2003 (44/28)

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n° 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) – Agevolazioni per le assunzioni.
Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sulla necessità di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "Approvazione primo stralcio di interventi", relativamente al punto primo del "programma di interventi" allo scopo di definire la durata della fiscalizzazione concessa ai datori di lavoro che abbiano stipulato, con le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio, una convenzione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti diversamente abili.

Detta delibera infatti prevedeva la "fiscalizzazione totale, per una durata di anni tre, dei contributi previdenziali e assistenziali concernenti ogni lavoratore disabile con invalidità superiore al 74% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (handicap intellettivo e psichico)" e la "fiscalizzazione, nella misura del 50% per la durata di un anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 47% ed il 74%".

Poiché è intendimento della Regione Sardegna favorire il più possibile l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili e in particolare modo il loro mantenimento attivo in azienda, l'Assessore ritiene necessario aumentare gli anni di fiscalizzazione disposti nella suindicata delibera portandoli a quelli massimi previsti dalla legge n° 68/99.

Questo anche in considerazione della presenza, nella Regione Sardegna, di altre forme di incentivi all'assunzione che prevedono la fiscalizzazione degli oneri contributivi a vantaggio di tutte le categorie di soggetti per una durata più ampia rispetto a quella prevista nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001, che creerebbero così una situazione di ulteriore svantaggio nei confronti delle persone diversamente abili.

Pertanto l'Assessore propone di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "L. 12.3.1999 n° 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione primo stralcio di interventi" - punto primo del "programma degli interventi" - come di seguito si espone:

Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, l'Amministrazione Regionale può concedere ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 68/99:

Regione Autonoma della Sardegna

a) la fiscalizzazione totale, per la durata di **otto anni** e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla suddetta legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n° 915 del 23.12.1978, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) la fiscalizzazione parziale, nella misura del 50%, per la durata di **cinque** anni e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla medesima legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo obbligati, comunque procedono all'assunzione di disabili.

L'Assessore, inoltre, intende chiarire la questione relativa alla cumulabilità dei suddetti benefici con le altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente.

In merito l'Assessore informa che l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso in data 24 giugno 2003 prot. n° 90655/16/99, un parere concernente la disciplina della "cumulabilità delle agevolazioni contributive correlate all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ai sensi delle Legge n° 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente" in cui viene stabilita la possibilità di cumulo dei diversi benefici statali, purchè contestuali ed entro il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

Sulla base del parere sopra citato, l'Assessore precisa quindi che la fiscalizzazione concessa ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 68/99 potrà essere cumulata ed applicata contestualmente ad altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente, purché non superi il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

In particolare:

- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione totale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse per il periodo residuo riconosciuto sulla base della legge medesima e nella misura autorizzata dall'Assessorato del Lavoro.

Regione Autonoma della Sardegna

- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione parziale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse:
  1. per il periodo di cumulo, ad integrazione del beneficio e fino alla concorrenza dello sgravio massimo autorizzato;
  2. per il periodo residuo autorizzato, nella misura riconosciuta dall'Assessorato del Lavoro.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, udito il concerto espresso dall'Assessore della Programmazione in corso di seduta, e constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità alla proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale **Il Presidente**

F.to Duranti **F.to Masala**

Regione Autonoma della Sardegna

ssessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

Prot. N......

Cagliari, li 16 DIC. 2003

Oggetto: **Atto di indirizzo politico amministrativo per l'accesso ai contributi ai sensi della L. 68/99 art. 1, comma 1 e L. R. 20/02, art. 1 comma 3 lett. c).**
Delibera Giunta Regionale n° 41/4 del 14.11.2003.

Al Direttore del Servizio Politiche per l'Impiego
Dott.ssa Emerenziana Silenu
per il tramite del Direttore Generale
Dott. Roberto Neroni

SEDE

Il presente intervento finanziato ai sensi della L. 68/99, è finalizzato alla promozione dell'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti destinati alla creazione di nuova attività imprenditoriale.

Sono beneficiari della presente iniziativa i soggetti disabili disoccupati appartenenti alle categorie indicate al comma 1, dell'art. 1, della L. 68/99 e iscritti nelle SCICA/ Centri per l'Impiego nei modi previsti dal decreto legislativo 297/2002, che vogliano intraprendere un attività imprenditoriale.

Il finanziamento verrà concesso dietro presentazione di apposita domanda corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende intraprendere, da un programma contenente le voci di spesa e dal relativo quadro economico finanziario.

Tale richiesta dovrà essere presentata all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego tramite i "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti presso i comuni allo scopo convenzionati con la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della misura 3.4 del P.O.R. Sardegna 2000-2006.

Ai "Centri di Servizi" spetta il compito di supportare i richiedenti nella predisposizione dei progetti di impresa, svolgere funzioni di tutoraggio, erogare i contributi, nonché curare la raccolta dei documenti di spesa e la loro trasmissione all'Assessorato del Lavoro per la rendicontazione.

Le suddette iniziative saranno finanziate fino ad un massimo del 80% dell'importo richiesto e ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a € 15.000,00 per progetto d'impresa.
La somma disponibile a favore di ciascun "Centro di Servizi" ammonta ad € 65.454,55.

I beni acquistati con il presente contributo non potranno essere alienati o distolti dalle finalità previste dal progetto approvato per un periodo minimo di 36 mesi.

Spese ammissibili e non ammissibili

Per la realizzazione dei progetti imprenditoriali sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni e prestazioni di servizi collegati all'avvio dell'attività produttiva.
Non sono ammesse le spese sostenute per la ristrutturazione e l'acquisto dei beni immobili.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ai contributi deve essere inviata tramite i "Centri di Servizi" all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
La stessa domanda, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile del "Centro di Servizi" competente per territorio, deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali necessari alla verifica di ammissibilità, ed in particolare:

1) I dati anagrafici del richiedente;
2) Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, art. 46 comprovante l'iscrizione alla SCICA/Centro per l'Impiego competente per territorio ai sensi della L. 68/99 art. 1, nei modi previsti dal Decreto legislativo 297/2002 ;
3) Fotocopia del documento di identità del disabile richiedente;
4) Progetto imprenditoriale;
5) Il programma finanziario dell'iniziativa;
6) Quadro economico finanziario riepilogativo.

Nel caso di domande incomplete i richiedenti e i "Centri di Servizi" responsabili verranno invitati ad integrare le notizie e/o i documenti mancanti entro i termini che verranno comunicati.

Verifiche

L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche accertando i requisiti di ammissibilità e la fattibilità delle idee progettuali proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Ammissione alle agevolazioni

L'atto di concessione del finanziamento è emesso dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avverrà in due soluzioni:

- la prima, pari al 70% della spesa ammessa, ad avvio del progetto imprenditoriale approvato;
- la seconda a saldo, dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati, che dovranno pervenire all'Assessorato entro e non oltre 120 giorni dalla data di erogazione della prima rata di contributi, pena la revoca del finanziamento.

L'ASSESSORE
Dott. Matteo Luridiana

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego

Via XXVIII Febbraio n. 5 – Cagliari

SCANNED

Prot. N. 13466 *Cagliari, li* 17. DIC. 2003

Risposta al foglio N. ..... *del* .....

Oggetto: **Legge 12 marzo 1999 n° 68 art.1, comma 1 e L. R. 28 ottobre 2002, n° 20 art. 1, comma 3, lett. c). Trasmissione Direttive Assessoriali.**

Raccomandata A.R.

Al Sindaco del Comune Capofila
del "Centro di Servizi" misura 3.4 P.O.R.
Corso Cattedrale, 53
09091 ALES (OR)

Con la presente nota si comunica che è in via di pubblicazione sul Buras la Deliberazione n° 41/4 adottata dalla Giunta Regionale in data 14.11.2003 avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici di cui alla Legge 12.3.1999 n° 68 e alla L. R. 28.10.2002, n° 20.

Al riguardo si informa che tra le diverse agevolazioni finalizzate ad incentivare l'inserimento lavorativo dei diversamente abili, sono previsti dei contributi a fondo perduto per le spese di investimento per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali.

Il contributo verrà concesso nella misura massima dell'80% dell'importo richiesto e ammissibile, comunque per un ammontare non superiore ad € 15.000,00, dietro presentazione di apposita domanda all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende intraprendere, da un programma contenente le voci di spesa e un quadro economico finanziario, tramite i "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti presso i comuni allo scopo convenzionati con la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della misura 3.4 del P.O.R. Sardegna 2000-2006.

I suddetti "Centri di Servizi" dovranno supportare i disabili nella predisposizione dei progetti di impresa e svolgere funzioni di tutoraggio per i primi 6 mesi di avvio delle iniziative imprenditoriali approvate, allo scopo di permettere agli stessi disabili un concreto inserimento nel mondo del lavoro.

Unitamente all'Atto di indirizzo politico amministrativo si allegano:
formulario di domanda;
delibera della Giunta Regionale n° 41/4 del 14.11.2003.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere ottenuti contattando i referenti dell'unità organizzativa competente Dott. R. Taras al n° 070/6065781 e Sig.A.M. Molinari al n° 070/6065516.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Centro Servizi per l'inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati
Comune di _____
Provincia di _____

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego
Via XXVIII febbraio, 5
09100 Cagliari

Oggetto: LEGGE 12 MARZO 1999 n° 68 e L. R. 28 OTTOBRE 2002 n° 20.
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.

Nome_____**Cognome**_____

Data e luogo di nascita_____

Codice Fiscale_____

Residenza - *Via*_____ *n°*____ *Città*_____

*Tel.*_____ *Fax*_____ *E-mail*_____

Iscritto alle SCICA/Centro per l'Impiego di_____

dal_____

Breve profilo del/la richiedente con riguardo ai seguenti aspetti:

Titolo di studio: _____

conseguito il: _____ a: _____

Eventuale altro titolo e/o specializzazione: _____

_____

Conoscenze lingue straniere SI ☐ NO ☐

Lingua/e conosciuta/e: _____

Conoscenze informatiche SI ☐ NO ☐

Programmi conosciuti: _____

_____

Descrizione dell'idea imprenditoriale, con indicazione delle motivazioni e degli obiettivi:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Obiettivo economico dell'iniziativa in termini di volume d'affari annuo

€: _____

Obiettivo economico dell'iniziativa in termini di utile netto annuo

€: _____

Settore di intervento: _____

Ubicazione dell'iniziativa: _____

Disponibilità dell'immobile in cui si realizzerà l'iniziativa SI ☐ NO ☐

Se no specificare i tempi massimi previsti per l'acquisizione della disponibilità (mesi):_____

Titolo di disponibilità Locazione ☐ Proprietà ☐

Comodato ☐ Altro ☐

Se altro specificare: _____

Tempo presumibile di realizzazione dell'investimento (mesi): _____

Ammontare investimento previsto: € _____

Ammontare investimento richiesto: €_____
Ripartito fra le seguenti spese:

	Importo €
Totale €	

Il richiedente

_____

Il responsabile Centro di Servizi

_____

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

Servizio Politiche per l'Impiego

COMUNI CHE HANNO ISTITUITO I CENTRI DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, L. 68/99

N°	COMUNI CAPOFILA	COMUNI ASSOCIATI
1	THIESI	BANARI – BESSUDE – BONNANNARO – BONORVA – BORUTTA – CHEREMULE – COSSOINE – MARA – PADRIA – POZZOMAGGIORE – SEMESTENE – SILIGO - TORRALBA
2	OZIERI	SINGOLO
3	SEGARIU	SUELLI - LUNAMATRONA – PAULI ARBAREI - BARUMINI
4	BOSA	MONTRESTA – SUNI – MAGOMADAS – TINNURA – MODOLO – SAGAMA - TRESNURAGHES
5	SANTADI	NUXIS – PISCINAS - VILLAPERUCCIO
6	CAPOTERRA	SARROCH
7	QUARTU S. ELENA	SINGOLO
8	SENNORI	SINGOLO
9	NUORO	SINGOLO
10	CASTELSARDO	SINGOLO
11	OSCHIRI	BERCHIDDA
12	SAMATZAI	GUASILA – NURAMINIS – PIMENTEL - SERRENTI
13	GIRASOLE	LOTZORAI – TALANA – TRIEI - URZULEI
14	SINNAI	SINGOLO
15	SORSO	SINGOLO
16	ORROLI	ESCOLCA – SERRI – GERGEI – NURRI – SADALI – SEULO - ESTERZILI
17	GHILARZA	ABBASANTA – PAULILATINO – SEDILO - NORBELLO
18	ALES	MASULLAS – MORGONGIORI – POMPU – RUINAS – SIRIS – VILLAVERDE – PAU – VILLA S.ANTONIO
19	SINISCOLA	SINGOLO

20	CARBONIA	SINGOLO
21	OROSEI	SINGOLO
22	GAVOI	OLLOLAI – OLZAI – SARULE - LODINE
23	ORGOSOLO	MAMOIADA
24	OLIENA	SINGOLO
25	SAN SPERATE	SINGOLO
26	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA	DOLIANOVA – BARRALI – DONORI – SERDIANA – SETTIMO S.PIETRO - SOLEMINIS
27	LOCULI	GALTELLI' – LULA - OSIDDA
28	SAN BASILIO	BALLAO – GONI – S.ANDREA FRIUS – S.NICOLO' GERREI - SILIUS.
29	SASSARI	SINGOLO
30	ORISTANO	SINGOLO
31	PORTO TORRES	SINGOLO
32	ASSEMINI	ELMAS - DECIMOMANNU
33	LACONI	MEANA SARDO – NURALLAO – VILLANOVATULO – NURAGUS – ASUNI – RUINAS - SAMUGHEO
34	MILIS	S.VERO MILIS – TRAMATZA – BAULADU – RIOLA SARDO
35	NUGHEDU S.VITTORIA	BIDONI' – BORONEDDU – FORDONGIANUS – SORRADILE – ULATIRSO – BUSACHI - ALLAI
36	SINI	ALBAGIARA – NURECI –ASSOLO – BARADILI – BARESSA – GONNOSCODINA – GONNOSNO' – MOGORELLA – SENIS – SIMALA - USELLUS
37	VILLACIDRO	VALLERMOSA
38	TERTENIA	CARDEDU
39	SAN GAVINO MONREALE	SINGOLO
40	GUSPINI	SINGOLO
41	FLUMINIMAGGIORE	BUGERRU - ARBUS
42	ULASSAI	GAIRO - ARZANA
43	BOTTIDA	BURGOS – ESPORLATU – BENETUTTI - ANELA
44	PALMAS ARBOREA	ZEDDIANI – SIMAXIS - OLLASTRA
45	TORTOLI'	SINGOLO
46	CABRAS	SINGOLO
47	ATZARA	MEANA SARDO - TONARA

48	TEMPIO	AGGIUS – AGLIENTU – CALANGIANUS – LURAS – S.TERESA – S.ANTONIO – VALLEDORIA – BORTIGIADAS – ARZACHENA – TRINITA' D'AGULTU – LUOGOSANTO VIDDALBA – SIDINI – G.ARANCI
49	SANLURI	TUILI – LASPLASSAS – SIDDI – USSARAMANNA – VILLAMAR – COLLINAS – SARDARA – PABILLONIS – SERRAMANNA – GESTURI – SAMASSI – TURRI – GENURI – SETZU – VILLANOVAFORRU - VILLASOR
50	TISSI	OSSI – USINI – MUROS - CARGEGHE
51	VILLAMASSARGIA	DOMUSNOVAS – MUSEI - SILIQUA
52	CAGLIARI	SINGOLO
53	IGLESIAS	SINGOLO
54	MONSERRATO	SINGOLO
55	SELARGIUS	SINGOLO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b.
2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO
3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 38
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 3.933
4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	18494	9692
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	3121	1844
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	21615	11536

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2943	1380
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	96	54
c.	N° totale di iscritti (a + b)	3039	1434

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	160	68
b.	Per richiesta nominativa	372	128
c.	Tramite convenzione	111	55

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	13	3
b.	Per richiesta nominativa	18	13
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	124

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	41

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	370	81
b.	Da 36 a 50 dipendenti	250	57
c.	Oltre 50 dipendenti	1960	556

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	73	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	62	11

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	24	/
b.	Da 13 a 24 mesi	20	1
c.	Oltre i 24 mesi	18	4

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	20
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	2
d.	Contratti di apprendistato	5
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	12

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	37
b.	Compensazioni intraregionali	28
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	21

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	263

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	1.000.000,00
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	1.000.000,00

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	31
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	45

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Funz.: Dott. R. Taras
Resp. U.O.: Sig. A.M. Molinari

ANOMALIE E OSSERVAZIONI

Regione / Province	Codice domanda	Anomalie e Osservazioni
Provincia di Cagliari	3.b	I dati comprendono n. 865 pratiche evase ai sensi della L. 104/92
	14.a	Alle 20 iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 L. 68/99, sono da aggiungere 18 tirocinanti disabili avviati tramite convenzione con l'Agenzia Regionale del Lavoro
Provincia di Nuoro	6.a	Lo stato di aggiornamento delle graduatorie nella provincia di Nuoro è relativa al 31.03.03
	11.a	I dati non sono stati forniti perché risultano ancora in rilevazione
	11.b	I dati non sono stati forniti perché risultano ancora in rilevazione
	11.c	I dati non sono stati forniti perché risultano ancora in rilevazione
Provincia di Sassari	6.a	Lo stato di aggiornamento delle graduatorie nella provincia di Sassari è relativa al 31.12.02

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Sitenu



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento, la Formazione
Divisione 3a

FAX

AT: Avv. De Francesco

N. FAX 06.45.42.71.45

MITTENTE: Mirella Ciani

MESSAGGIO: E' pervenuta la documentazione con i dati della Regione Sardegna (art.21 legge 12.3.1999, n.68) via posta ordinaria, mentre quella che le avevo consegnato era pervenuta via fax ed era incompleta.
Le vostre copie sono pronte, e le trasmetto via fax le tabelle (dati per province).

N. PAG. COMPRESA LA PRESENTE 18

DATA 30 aprile 2004

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. ~~Provincia di Cagliari~~

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito [X] NO [ ]
   b. Il Comitato tecnico è operativo [X] NO [ ]

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 9
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1925

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4362	2650
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1696	968
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6058	3618

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1248	596
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	33	20
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1281	616

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	11.12.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	52	38
b.	Per richiesta nominativa	165	73
c.	Tramite convenzione	50	35

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	9	6
c.	Tramite convenzione		

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	25

10. **Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)**

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	15

11. **Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)**

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	155	20
b.	Da 36 a 50 dipendenti	122	27
c.	Oltre 50 dipendenti	679	65

12. **Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	35	
b.	Convenzioni stipulate	29	2

13. **Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi**

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	5	
b.	Da 13 a 24 mesi	19	
c.	Oltre i 24 mesi	5	2

14. **Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	20
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	2
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. **Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	29
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	10

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	124

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	17
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	39

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Funz.: Dott. R. Taras
Resp. U.O.: Sig.ra A.M. Molinari

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	/
b.	Compensazioni intraregionali	/
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	/

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	24

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	/

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Funz.: Dott. R. Taras
Resp.U.O.: Sig. A.M. Molinari

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Sassari

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 17
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1510

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili al 31 dicembre 2003	6945	3607
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	555	348
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7500	3955

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	895	438
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	27	16
c.	N° totale di iscritti (a + b)	922	454

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	101	27
b.	Per richiesta nominativa	117	32
c.	Tramite convenzione	46	15

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	12	3
b.	Per richiesta nominativa	7	5
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	83

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	16

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	169	38
b.	Da 36 a 50 dipendenti	111	21
c.	Oltre 50 dipendenti	908	383

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	19	
b.	Convenzioni stipulate	18	1

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	17	
b.	Da 13 a 24 mesi	1	
c.	Oltre i 24 mesi	/	1

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	/
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	/
d.	Contratti di apprendistato	3
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	/

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

10. **Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)**

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	3

11. **Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)**

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti		
b.	Da 36 a 50 dipendenti		
c.	Oltre 50 dipendenti		

12. **Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	14	
b.	Convenzioni stipulate	14	1

13. **Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi**

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	1	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/	/
c.	Oltre i 24 mesi	13	1

14. **Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	/
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	/
d.	Contratti di apprendistato	2
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	12

15. **Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003**

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. **Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi**

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. **Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)**

		N°
a.	Esoneri parziali	8
b.	Compensazioni intraregionali	22
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	10

18. **Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)**

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	109

19. **Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)**

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. **Sanzioni (art.15 Legge 68/99)**

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	14
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	6

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Sulenu

Funz.: Dott. R. Taras
Resp.U.O.: Sig. A.M. Molinari

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Nuoro

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 9
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 442

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4494	2193
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	541	335
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5035	2528

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	512	225
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	23	11
c.	N° totale di iscritti (a + b)	535	236

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.03.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	/
b.	Per richiesta nominativa	69	14
c.	Tramite convenzione	14	4

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	/	/
b.	Per richiesta nominativa	1	1
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	2

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Sassari

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito
   b. Il Comitato tecnico è operativo

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	6945	3607
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	555	348
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7500	3955

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	895	438
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	27	16
c.	N° totale di iscritti (a + b)	922	454

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	101	27
b.	Per richiesta nominativa	117	32
c.	Tramite convenzione	46	15

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	12	3
b.	Per richiesta nominativa	7	5
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	83

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	15

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	155	20
b.	Da 36 a 50 dipendenti	122	27
c.	Oltre 50 dipendenti	679	65

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	35	
b.	Convenzioni stipulate	29	2

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	5	
b.	Da 13 a 24 mesi	19	
c.	Oltre i 24 mesi	5	2

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	20
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	2
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	29
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	10

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	124

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	17
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	39

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Funz.: Dott. R. Taras
Resp. U.O.: Sig.ra A.M. Molinari

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. ~~Provincia di Cagliari~~

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 9
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1925

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4362	2650
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1696	968
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6058	3618

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1248	596
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	33	20
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1281	616

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

Totale	Di cui Femmine



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento, la Formazione
Divisione 3a

FAX

AT: Avv. De Francesco

N. FAX 06.45.42.71.45

MITTENTE: Mirella Ciani

MESSAGGIO: E' pervenuta la documentazione con i dati della Regione Sardegna (art.21 legge 12.3.1999, n.68) via posta ordinaria, mentre quella che le avevo consegnato era pervenuta via fax ed era incompleta.
Le vostre copie sono pronte, e le trasmetto via fax le tabelle (dati per province).

N. PAG. COMPRESA LA PRESENTE 18

DATA 30 aprile 2004

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Nuoro

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 9
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 445

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4494	2193
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	541	335
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5035	2528

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	512	225
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	23	11
c.	N° totale di iscritti (a + b)	535	236

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.03.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	/
b.	Per richiesta nominativa	69	14
c.	Tramite convenzione	14	4

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	/	/
b.	Per richiesta nominativa	1	1
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	2

16. **Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi**

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. **Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)**

		N°
a.	Esoneri parziali	8
b.	Compensazioni intraregionali	22
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	10

18. **Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)**

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	109

19. **Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)**

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. **Sanzioni (art.15 Legge 68/99)**

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	14
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	6

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Sileru

Funz.: Dott. R. Taras
Resp.U.O.: Sig. A.M. Molinari

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Sassari

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito
   b. Il Comitato tecnico è operativo

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	6945	3607
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	555	348
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7500	3955

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	895	438
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	27	16
c.	N° totale di iscritti (a + b)	922	454

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	101	27
b.	Per richiesta nominativa	117	32
c.	Tramite convenzione	46	15

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	12	3
b.	Per richiesta nominativa	7	5
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	83

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. Provincia di Sassari

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 17
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1550

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	6945	3607
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	555	348
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7500	3955

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	895	438
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	27	16
c.	N° totale di iscritti (a + b)	922	454

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	101	27
b.	Per richiesta nominativa	117	32
c.	Tramite convenzione	46	15

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	12	3
b.	Per richiesta nominativa	7	5
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	83

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	16

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	169	38
b.	Da 36 a 50 dipendenti	111	21
c.	Oltre 50 dipendenti	908	383

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	19	
b.	Convenzioni stipulate	18	1

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	17	
b.	Da 13 a 24 mesi	1	
c.	Oltre i 24 mesi	/	1

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	/
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	/
d.	Contratti di apprendistato	3
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	/

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	/
b.	Compensazioni intraregionali	/
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	/

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	24

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	/

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Sileru

Funz.: Dott. R. Taras
Resp.U.O.: Sig. A.M. Molinari

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	29
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	10

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	124

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	17
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	39

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Emerenziana Silenu

Funz.: Dott. R. Tarus
Resp. U.O.: Sig.ra A.M. Molinari

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma della Sardegna
   b. ~~Provincia di Cagliari~~

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 9
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1925

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4362	2650
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1696	968
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6058	3618

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1248	596
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	33	20
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1281	616

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	52	38
b.	Per richiesta nominativa	165	73
c.	Tramite convenzione	50	35

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	9	6
c.	Tramite convenzione		

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	25

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

LEGGE 68/99, ART. 21, Relazione al Parlamento- Anno di riferimento 2003.

Con riferimento a quanto in oggetto si forniscono qui di seguito gli elementi necessari alla redazione della relazione annuale al Parlamento da parte di codesto Spett.le Ministero.

Azioni svolte.

Premesso che a seguito dell'emanazione della legge 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, la Regione siciliana ha, con legge 24/2000, recepito la normativa in materia.

-che in attuazione delle precitate leggi, con circolare 4/2001 sono state emanate le direttive per consentire l'applicazione del collocamento lavorativo dei disabili in Sicilia e sono state assegnate ai vari uffici le rispettive competenze.

-che detta circolare intesta, al Dipartimento Agenzia Regionale per l'impiego, i compiti derivanti dall'applicazione delle norme sopracitate, in virtù delle competenze assegnate alla stessa Agenzia dall'art.9, lettera c, della L.R.36/90.

-che, nel corso del 2002 sono stati costituiti i comitati provinciali per il sostegno dei disabili, previsti dall'art.26 della L.R. n. 24 ed integrati ai sensi dell'art.10 della L.R. n.9/2002.

-che detti Organi, operanti in seno agli Uffici provinciali del Lavoro, consentono la realizzazione del collocamento mirato previsto dall'art.2 della Legge 68/99 e favoriscono l'incontro domanda/offerta di lavoro, nelle more dell'istituzioni di Comitati tecnici previsti dal D.lgs 469/97.

-che inoltre è stato costituito il comitato di gestione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili.

-che sono state stipulate le convenzioni con l'INPS e l'INAIL per consentire la fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro privati che, a seguito di stipula di convenzione ex art.11 L.68/99, effettuano assunzioni dei disabili con particolari caratteristiche, per le quali hanno diritto ai benefici ex art.13 della stessa legge.

Nel corso del 2003 si è posta in essere ogni iniziativa ulteriore volta alla concretizzazione piena del collocamento dei disabili, in primo luogo attraverso la regolamentazione delle procedure, per l'attuazione del concetto cardine del " collocamento mirato" previsto dall'art.2 della L.68/99.

A tale scopo l'ufficio ha provveduto a predisporre la circolare assessoriale n.27/2003, del 3/3/2003, in allegato, che finalmente ha chiarito non solo le fasi procedurali, prodromiche all'inserimento lavorativo dei disabili, ma ha anche chiarito i ruoli che ciascun organo istituzionale, chiamato in causa dalla legge quadro, deve svolgere nel rispetto anche delle direttive emanate con DPCM 10/01/2000.

Pertanto nella considerazione che per l'applicazione della stessa, svolgono un ruolo determinante le commissioni ASSL, previste dall'art.4 della legge 104/92, si sono presi contatti con l'Assessorato regionale alla Sanità affinché si nominasse un coordinatore regionale che consentisse l'uniforme indirizzo delle stesse, nel rispetto del predetto DPCM e che si sollecitassero all'operatività le Aziende Sanitarie per costituire e/o rendere operative le medesime.

Dopo innumerevoli solleciti nei primi giorni di febbraio del 2004, finalmente l'ufficio è riuscito in questo duplice intento.

Risulta che tale figura già si sta adoperando fattivamente.

A fine dicembre, per avere contezza della effettiva operatività delle commissioni in parola, si è invece proceduto al relativo monitoraggio; è scaturito che in tutte le provincie le commissioni sanitarie sono operative, in numero di 70, e che hanno esitato n.2.103 accertamenti.

Questo dato, considerato che prima dell'emanazione della circolare n.27/2003 non erano ancora state nemmeno costituite le commissioni sanitarie, è da reputare più che soddisfacente se si tiene conto anche delle difficoltà iniziali e della mancanza di un coordinamento a livello regionale.

Ciononostante, queste iniziali difficoltà oggettive hanno un po' rallentato, rispetto all'anno precedente, l'iter delle assunzioni, ma in compenso si è riusciti almeno ad avviare il sistema per il collocamento mirato nei modi voluti dalla legge, e sono stati effettuati n. 566 avviamenti, con le modalità standard.

Va chiarito, per dovere d'ufficio, che in diverse provincie, considerato che le commissioni sono state costituite tardivamente nell'ultimo scorcio dell'anno 2003, gli avviamenti si sono potuti effettuare soltanto nell'anno in corso.

Pertanto tale traguardo non appare indicativo e non rende l'idea delle attività condotte nel 2003, i cui risultati invece si potranno verificare nella prossima relazione.

Evidenziato questo essenziale aspetto applicativo, in secondo luogo occorre mettere in risalto l'attività di impulso svolta dalla Regione, per far si che tutti i soggetti obbligati osservassero quanto imposto dalla norma di coprire le quote riservate alle categorie protette.

A tal fine, l'Ufficio ha instaurato un rapporto di collaborazione con l'INAIL regionale per l'attuazione di un programma di riqualificazione professionale che lo stesso Istituto conduce e al quale l'Assessorato al Lavoro ha contribuito segnalando, nelle varie province, le qualifiche non reperite negli elenchi e richieste dai datori di lavoro.

Sulla scia di tale intesa, lo scrivente ha chiesto i tabulati di tutte le ditte e di tutti gli enti pubblici con più di 15 dipendenti operanti in Sicilia.

Sulla scorta di tali elementi il Servizio ha inviato a ciascun ufficio periferico (SS.UU.PP.L e SS.II.PPL) detti elenchi, sollecitando continuamente interventi più capillari su tutti i soggetti obbligati, sia pubblici che privati.

Tali attività, condotte su tutte le provincie, molto spesso con impegno ed in modo sinergico tra SS.UU.PPL e SS.II.PPL, hanno fatto registrare risultati di grandissimo rilievo sia qualitativo che quantitativo; basti pensare che sono state irrogate da questi ultimi sanzioni nei confronti delle ditte inadempienti per un importo complessivo di euro 1.008.011,87 a fronte dei 500.000 euro dell'anno 2002 e che le stesse sono soltanto un terzo dell'effettivo, per effetto dell'applicazione dell'art.8 del DPR 333/2000.

Tali attività, inoltre, hanno portato alla individuazione di n. 70 ditte inadempienti, su un totale di 517 ditte ispezionate e di 554 segnalate dagli SS.UU.PP.L, con un numero di unità non assunte pari n.126 invalidi e n. 12 soggetti ex art. 18 della L. 68/99.

Non minore attenzione meritano i dati relativi alle attività condotte nei confronti degli enti pubblici: gli Ispettorati ne hanno individuato 24 inadempienti, su 84 ispezionati, per un numero di disabili non assunti pari a 24 e di soggetti ex art. 18 della L. 68/99 pari a 4.

A quest'ultimo dato, pur significativo, ma non ancora tale da svelare le attese sull'effettiva entità del fenomeno dell'elusione degli obblighi di legge, da parte degli enti pubblici, attualmente in fase di sviluppo e oggetto di ricognizione, va aggiunto quello conseguito direttamente dai SS.UU.PP.L., che secondo quanto già preannunciato, ha portato all'individuazione di decine di enti pubblici inottemperanti per parecchie decine di posti di lavoro da coprire, ed in esito all'attività di rilascio delle concessioni degli esoneri parziali dall'obbligo di assunzione da parte di alcune ditte, e all'introito di risorse finanziarie per un totale di euro 685.462,38.

In terzo luogo, inoltre, il Servizio ha promosso e preso parte, in occasione dell'anno europeo del disabile, a diversi convegni e tavoli tecnici, per la promozione e la divulgazione delle misure di politica attiva del lavoro che le norme nazionali e regionali offrono ai datori di lavoro obbligati o meno alle assunzioni di disabili, coinvolgendo in questo anche gli uffici periferici dell'Amministrazione, le associazioni di categoria e datoriali e collaborando con le società incaricate da codesto Ministero.

Questa attività ha consentito di registrare un aumento delle convenzioni promosse dalle ditte per l'assunzione di disabili gravi, per i quali sono previste le agevolazioni ex art. 13 della L. 68/99; infatti si è passati da n. 6 convenzioni per l'assunzione di n. 9 disabili relative all'anno 2002 a n.20 convenzioni promosse nell'anno 2003 per un totale di n.35 lavoratori disabili.

Conseguentemente si è passati da un impegno complessivo, nel **2002**, di euro **353.321,34** (di cui 209.456,19 sul cap.322114 -Fondo nazionale- ed euro 143.865,15 sul cap.321701- Fondo regionale) ad un impegno complessivo, nel **2003**, di euro **1.704.887,11**, di cui euro 1.206.065,66 sul cap.322114 ed euro 498.821,45 sul cap. 321701 con un residuo disponibile sul fondo nazionale di euro 3.928.653,91.

La Regione Sicilia ha costituito un tavolo tecnico per la formulazione di proposte al Parlamento regionale per la redazione del piano triennale per le politiche sull' handicap.

Lo scrivente ha partecipato alle varie riunioni, evidenziando dei punti di criticità per la piena attuazione della legge 68/99, formulando alcune proposte di risoluzione dei problemi individuati. (vedi allegato) .

Da quanto sin qui esposto ed alla luce dei contenuti degli allegati, emerge chiaramente che il problema fondamentale da risolvere per la piena attuazione della legge risiede nella quasi assoluta mancanza di una cultura della disabilità, da parte dei datori di lavoro, sia privati che pubblici.

Infatti, i primi, pur potendo fruire delle agevolazioni previste, sono più propensi a pagare le multe per remorare le assunzioni; a tale proposito si fa rilevare che l'aver esteso con l'art. 8 del DPR 333/2000 la depenalizzazione degli illeciti amministrativi, previsti dalla legge 689/81, anche alla fattispecie dell'art. 15 comma 1, della legge 68/99, ha favorito questo fenomeno, stante che la sanzione di lire 100.000 per ogni giornata lavorativa non occupata, può essere pagata in misura ridotta ad un terzo.

Pertanto si chiede agli organi legislativi competenti di rivedere tale norma, stante che la specialità della legge, a nostro avviso, meriterebbe una severità maggiore, nella considerazione degli sgravi che prevede per i privati.

Ciò condurrebbe ad un'effettiva applicazione della legge, che com'è noto, è finalizzata all'inserimento lavorativo dei disabili e non già ad una tiepida misura coercitiva.

I secondi non risultano più disponibili dei primi, essendo stata riscontrata nel corso del 2003, una notevole resistenza all'obbligo di assumere.

Detti enti, ed in particolare gli EE.LL., dopo essere stati individuati e diffidati, sia dai servizi per l'impiego che dagli ispettorati, molto spesso adducono motivazioni, per il mancato adempimento, che appaiono quasi sempre speciose e prive di qualsivoglia fondamento giuridico, tra le quali, sovente, ricorrono le difficoltà finanziarie.

Questo sostanziale rifiuto, cui i servizi sono costretti ad assistere, è diventato insostenibile, perché si è giunti in una fase in cui, se nel giro di qualche mese tali enti non dovessero procedere alle assunzioni, i nostri servizi dovrebbero intraprendere iniziative ben più severe, informando gli organi individuati dalla norma.

Bisogna, tuttavia, tenere in considerazione, specialmente per i piccoli comuni,l'insostenibile costo di una o più unità lavorative e, pertanto, si propone di rivedere la norma art. 13, estendendo la fiscalizzazione anche agli enti locali di piccola dimensione.

In conclusione, si ritiene che, pur in presenza delle iniziali difficoltà attuative insite nel disposto legislativo e pur in presenza di difficoltà oggettive, dovute alla complessità del quadro normativo e ad ogni altra resistenza da parte dei soggetti obbligati, si ritiene che sia stato intrapreso un percorso virtuoso, che nel futuro non può che portare verso una più puntuale applicazione della legge, anche negli aspetti più speciali, avendo condotto ed essendo nostra intenzione condurre, nel futuro, un'azione capillare di repressione del fenomeno sopra specificato e, contemporaneamente, un'azione volta a promuovere l'occupazione, attraverso la mediazione, l'informazione ed il sostegno sia ai disabili che ai datori di lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
ARCH. GIUSEPPE CORRENTI

ALLEGATO "A"

PUNTI DI CRITICITÀ PER L'INCENTIVAZIONE ALLE ASSUNZIONI

1. SCARSA INFORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI DISABILI;
2. SCARSA SENSIBILITÀ ALL'OBBLIGO SOCIALE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI E PUBBLICI;
3. SCARSA INFORMAZIONE SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO;
4. NON OTTIMALE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ E SCARSO COORDINAMENTO FRA LE VARIE AA.SS.LL;
5. NECESSITÀ DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO;
6. NECESSITÀ DI CREAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO NEI CASI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO;
7. NECESSITÀ CHE I REFERENTI OPERINO OLTRE CHE COME FUNZIONARI, COME MEDIATORI E/O PARTNER PER FAVORIRE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO.

AZIONI
PROPOSTE DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ

1. INSERIMENTO IN RETE DELLE INFORMAZIONI SUI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE, SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO, IN BASE AI PROSPETTI INFORMATIVI APPROVATI;
2. PROGRAMMAZIONE DI PIÙ CONVEGNI CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI DATORIALI, DI CATEGORIA E PROFESSIONALI;
3. AZIONI DI MEDIAZIONE TRA UFFICI COMPETENTI (UU.PP.L E SCICA, SERVIZI E CENTRI PER L'IMPIEGO) E DATORI DI LAVORO;
4. AZIONE DI INFORMAZIONE DEGLI SPORTELLI MULTIFUNZIONALI DISLOCATI PRESSO VARI UFFICI DELL'ASSESSORATO NEL TERRITORIO E PRESSO VARIE ISTITUZIONI, NEI CONFRONTI DEI DISABILI E DEI DATORI DI LAVORO;
5. PIENO FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI SPORTELLI PER I DISABILI, ISTITUITI PRESSO I SERVIZI ED I CENTRI PER L'IMPIEGO PREVISTI NEL MASTERPLAN PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO;
6. INDOTTRINAMENTO DEGLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI (GIÀ IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ESPERTI IN INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DISABILI E DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI;
7. COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO AZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'OTTEMPERANZA DEI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI.
8. MONITORAGGIO SUL BUON FINE DELLE ASSUNZIONI (PERMANENZA IN AZIENDA), DELLE AZIONI SANZIONATORIE DA PARTE DEGLI ISPETTORATI E MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLE ASSUNZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE;
9. POLITICHE FORMATIVE INIZIALI:
   PROTOCOLLO D'INTESA CON L'INAIL VOLTA AL COLLOCAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ART 4, COMMA 6, L.68/99 PER QUEI

SOGGETTI DIVENUTI INABILI DURANTE IL LAVORO, CON FONDI PROPRI DELL'INAIL (D. LGS. N. 38/00) CHE A TALE ATTIVITÀ RISERVA DEI FONDI SPECIFICI PER L'INAIL.
INOLTRE È IN ITINERE UN'INIZIATIVA VOLTA ALLA RIMODULAZIONE DI ALCUNI CORSI DEL SETTORE SOCIALE, INCLUSE NEL PIANO FORMATIVO REGIONALE GIÀ VARATO, PER LA CREAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE AVENTE COMPETENZE SPECIFICHE PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO NEI CASI DI CONVENZIONI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO.

10. PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PRESSO LE OO.SS. E DATORIALI.
11. ACCORDO TECNICO TRA ESPERTI DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI MULTIFUNZIONALI E I REFERENTI DEI SERVIZI UU.PP.L.
12. AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE INDIRIZZATA ALL'ASSESSORATO SANITÀ AFFINCHÉ CREI UN COORDINAMENTO TRA LE AA.SS.LL.

RISULTATI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE

1. CONSENTIRE A TUTTI I DISABILI DI ACCEDERE AD UNA BANCA DATI SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO (ANCHE SE NON È POSSIBILE, AL MOMENTO, CHE SIA AGGIORNATA IN CONTINUO) COINVOLGENDO I SERVIZI INFORMATIVI DEL SITO DELL'ASSESSORATO REG.LE LAVORO.
2. DIVULGARE AL MASSIMO LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA LEGGE IN ORDINE ALLE MISURE DI POLITICA ATTIVA PREVISTE;
3. SENSIBILIZZARE LE ASSOCIAZIONI DATORIALI AFFINCHÉ PRENDANO COSCIENZA DEL PROBLEMA LAVORATIVO DEI DISABILI E LO CONSIDERINO, TUTTAVIA , NON UN PESO MA UNA RISORSA;
4. RIUSCIRE NELL'INTENTO DI FAR FUNZIONARE BENE LA COMMISSIONI MEDICHE (STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E TEMPESTIVO RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DELLA DISABILITÀ E DI CHIAMARE ALL'OBBLIGO TRAMITE IL MINISTERO DEL LAVORO E IL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ DEI DISABILI PER SERVIZIO COMMA 1, ART. 1, LETTERA D) L. 68/99;
5. CONSENTIRE L'OCCUPABILITÀ DEI DISABILI DEL LAVORO TRAMITE UNA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ SPENDIBILE A SEGUITO DELLE AZIONI DI RIQUALIFICAZIONI CONCORDATE CON L'INAIL E A CARICO DELLO STESSO ISTITUTO;
6. MAGGIORE PERCENTUALE DI SUCCESSO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE;
7. CONSENTIRE AGLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI MULTIFUNZIONALI UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ SEMPLICI SULLA LEGGE;
8. RIUSCIRE AD AVERE UN QUADRO EVOLUTIVO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE ASSUNZIONI E, TRAMITE LE AZIONI DI VIGILANZA, A FAR SI CHE TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI NEL RICOPRIRE LE QUOTE DESTINATE AI LAVORATORI DISABILI SIANO A TALE OBBLIGO OTTEMPERANTI.

MISURE DEL RISULTATO

1. MESSA A REGIME ENTRO IL 2004 DI UN SISTEMA INFORMATIVO IN RETE CAPACE DI FORNIRE NOTIZIE SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO;
2. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DA PROGRAMMARE E PROGRAMMATI DA ALTRI SOGGETTI;
3. AUMENTO DEL NUMERO DI CONVENZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI GRAVI O CON PARTICOLARE DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE;
4. AUMENTO DEL NUMERO DI ASSUNZIONE DI DISABILI DEL LAVORO A SEGUITO DI AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE OPERATA DALL'INAIL;
5. RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ;
6. RIDUZIONE DRASTICA, DEL NUMERO DELLE DITTE E DEGLI ENTI PUBBLICI INADEMPIENTI.

RILEVAZIONI ANNUALI

AREA VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	**AREA ISPETTIVA** REPARTI ISPETTIVI
(DA COMPILARE PER PROVINCIA): 1) N° AZIENDE CHE GIÀ HANNO ADEMPIUTO; 2) N° AZIENDE SOGGETTE AD ADEMPIMENTI; 3) N° AZIENDE INADEMPIENTI; 4) N° CONVEGNI CON INDICAZIONE O.D.; 5) N° SOGGETTI CONTATTATI DA STRUTTURE PERIFERICHE; 6) N° ASSUNZIONI PRODOTTE PER OGNI STRUTTURA; 7) N° AVVIAMENTI A FORMAZIONE PRODOTTA PER OGNI STRUTTURA;	N° ISPEZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE; N° ASSUNZIONI CONSEGUITE; AMMONTARE DELLE SANZIONI EFFETTUATE COMMINATE PER LE PREDETTE VIOLAZIONI; AMMONTARE DELLE SANZIONI PAGATE.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERV. III
Inserimento lavorativo fasce deboli e marginali del mercato

Prot. n °516 del 14 APR. 2004

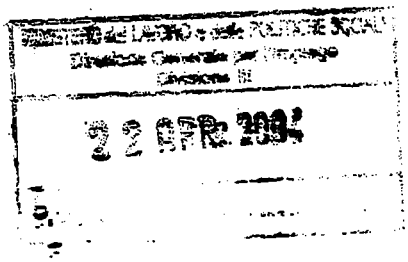

Oggetto: Trasmissione Relazione Parlamento ex art. 21 L.68/99 – Anno 2003

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l'Impiego
L'Orientamento e la Formazione
Divisione III
Via Fornovo, 8
00100 **ROMA**

Si fa seguito alla nota Prot. 441, del 31-3-2004, con la quale sono state trasmesse, soltanto via e-mail, le tabelle relative al monitoraggio provinciale e regionale, per inviare la relazione al Parlamento, l'allegato A, la circolare 27/2001, nonché copie cartacee delle stesse tabelle.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Giuseppe Correnti)

DATI REGIONALI

Regione	Referente	E-mail	Telefono
ABRUZZO			
BASILICATA			
CALABRIA			
CAMPANIA			
EMILIA ROMAGNA			
FRIULI VENEZIA GIULIA			
LAZIO			
LIGURIA			
LOMBARDIA			
MARCHE			
MOLISE			
PIEMONTE			
PUGLIA			
SARDEGNA			
SICILIA	ARCH. GIUSEPPE CORRENTI	correntig@tiscali.it	0916969553-554
TOSCANA			
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			
UMBRIA			
VALLE D'AOSTA			
VENETO			



1979

3713

15858

35873

2103

70

0916969553

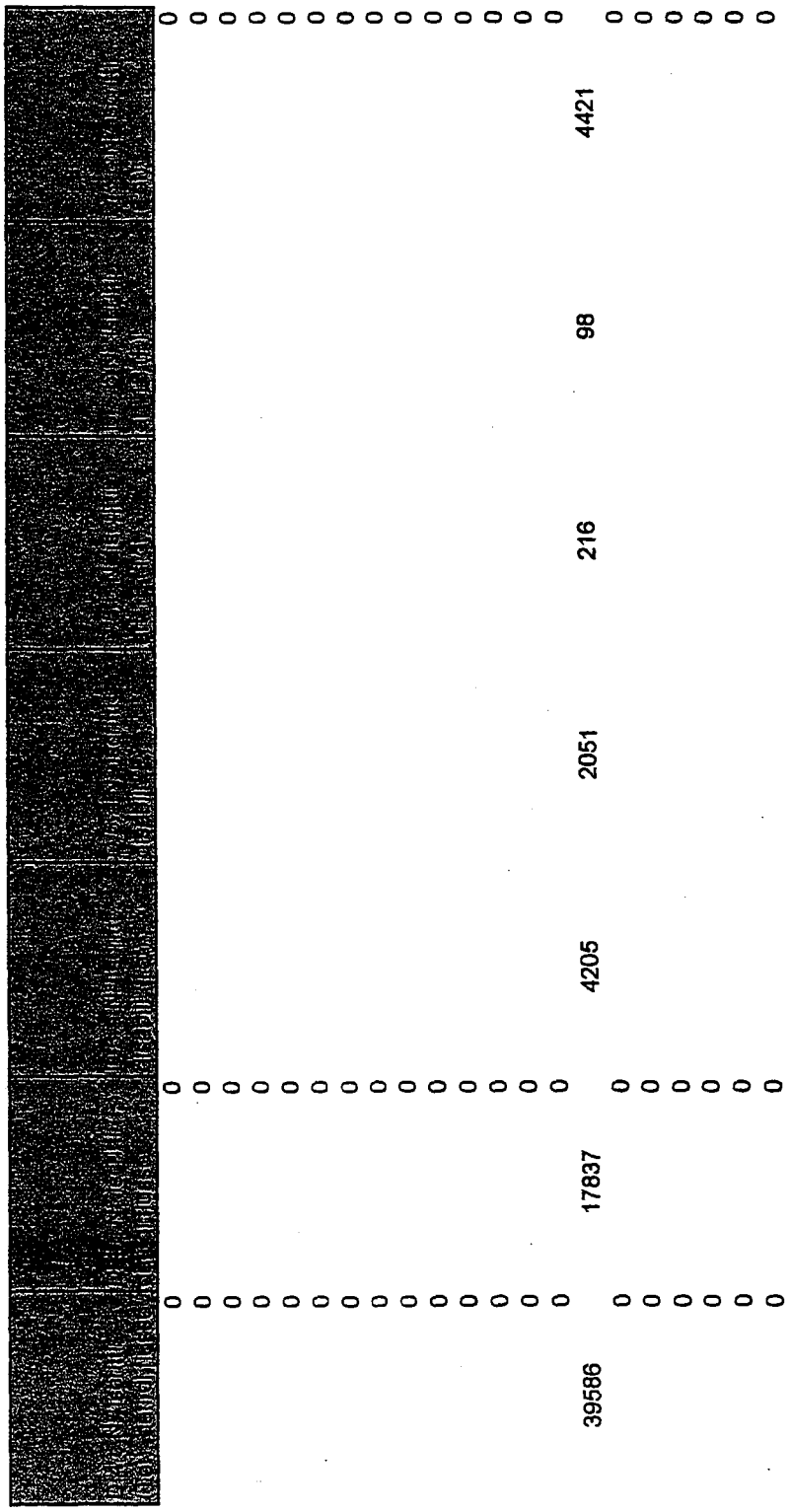
4421
98
216
2051
4205
17837
39586

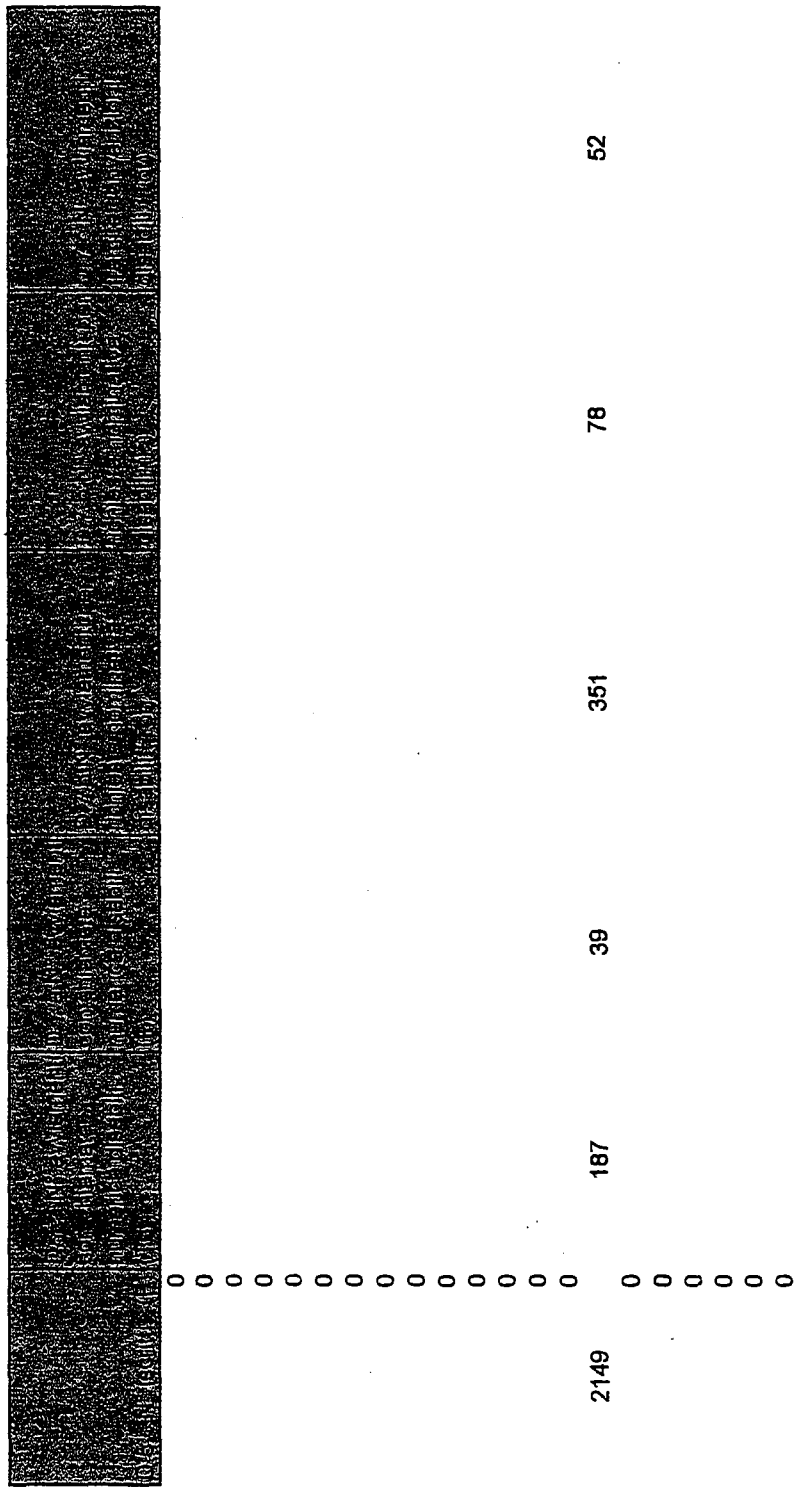
52
78
351
39
187
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2149

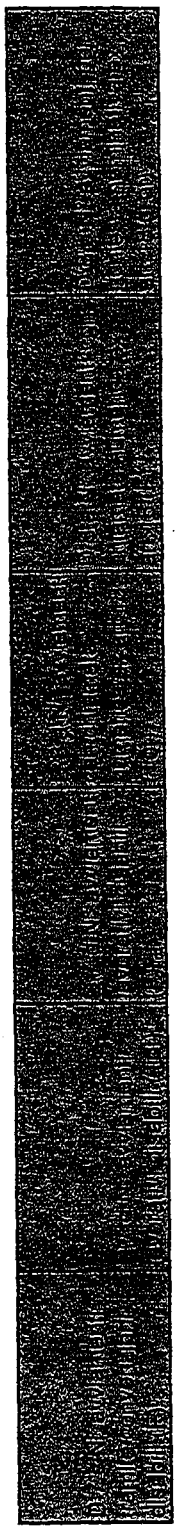

15

8

25

120

566

52

						N.D.
						N.D.
						0
						0
						15
						40
						7



45

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

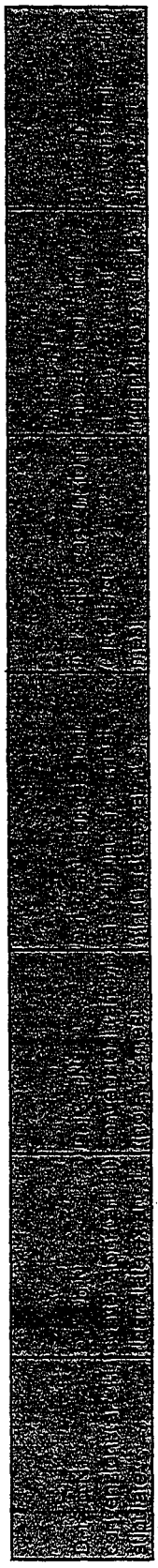

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

12

25

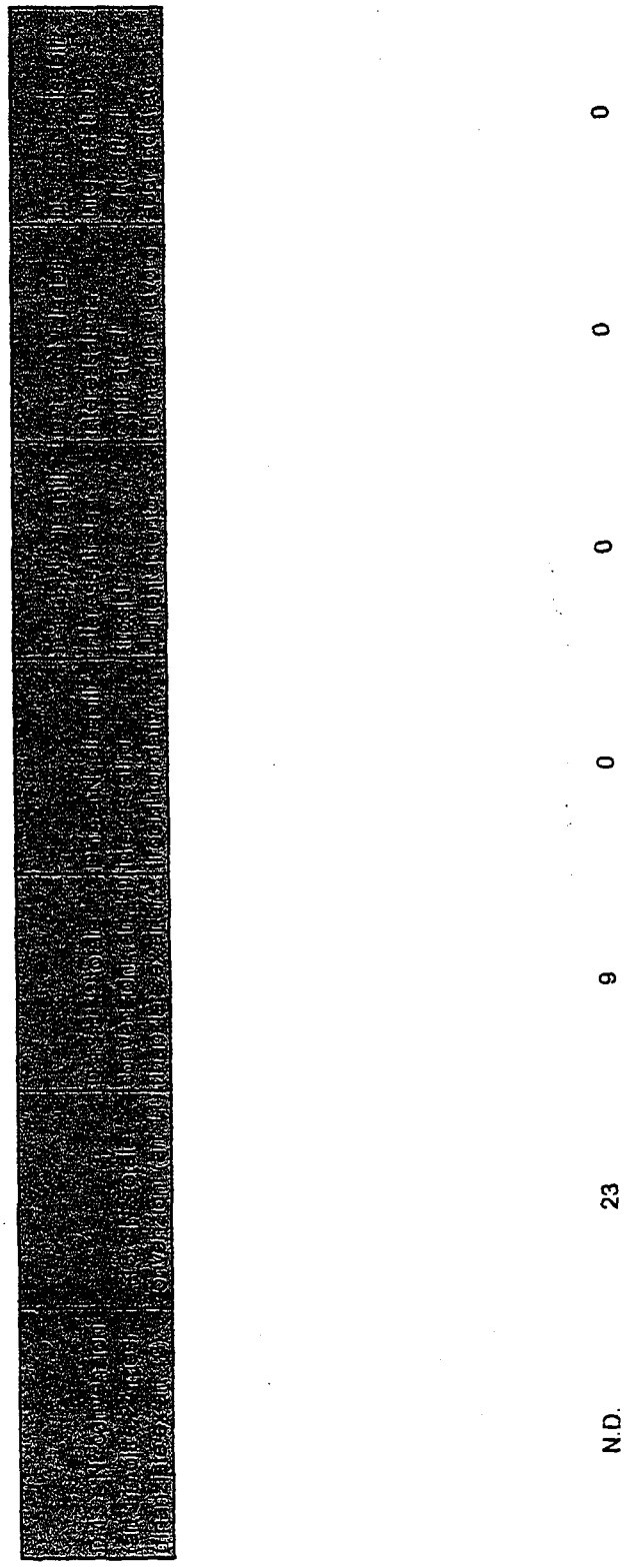



0

0

0

0

0

0

0

0

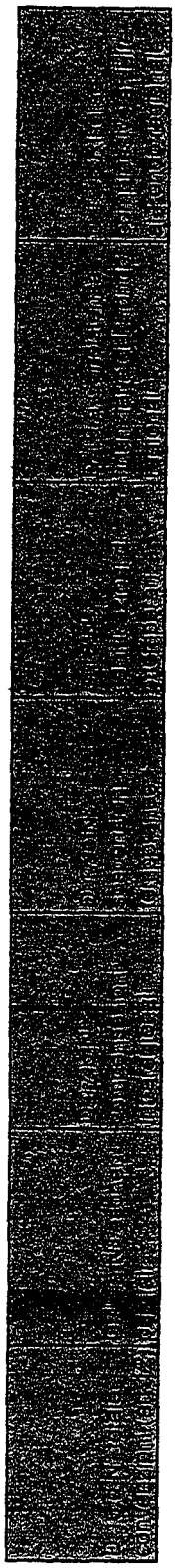

€ 6.854.652,38

€ 500.000,00

1182

60

61

45

0

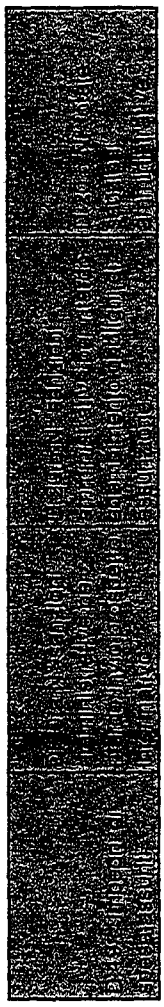

571

490

81

€ 498.821,00

PARTE PROVINCIALE

087	SICILIA	CATANIA	si	si	si
085	SICILIA	CALTANISSETTA	si	si	si
082	SICILIA	PALERMO	si	si	si
081	SICILIA	TRAPANI	si	si	si
086	SICILIA	ENNA	si	si	si
084	SICILIA	AGRIGENTO	si	si	si
083	SICILIA	MESSINA	si	si	si
088	SICILIA	RAGUSA	si	si	si
089	SICILIA	SIRACUSA	si	si	si

	11	61	5549	3015	92	46	5641	3061
	4	145	1664	500	125	63	1789	563
	19	441	16785	7034	1578	825	18363	7859
	5	223	743	234	67	26	810	260
	4	87	903	105	159	41	1062	146
	4	85	2765	1325	1420	855	4185	2180
	15	433	3416	1654	140	79	3556	1733
	3	213	1905	856	45	13	1950	869
	5	415	2143	1135	87	31	2230	1166
	70	2103	35873	15858	3713	1979	39586	17837

	880	351	47	11	927	362		31/12/2002	53			
	325	195	35	14	360	209		12/05/2003	0			
	840	415	47	24	887	439		14/07/2003	0			
	171	71	13	3	184	74		11/06/2003	2			
	52	16	11	8	63	24		24/11/2003	9			
	256	117	10	5	266	122		01/05/2003	2			
	539	346	33	20	572	366		05/06/2003	88			
	488	236	7	7	495	243		07/05/2003	33			
	654	304	13	6	667	310		31/12/2003	0			
	4205	2051	216	98	4421	2149		340175	187			

| | | |

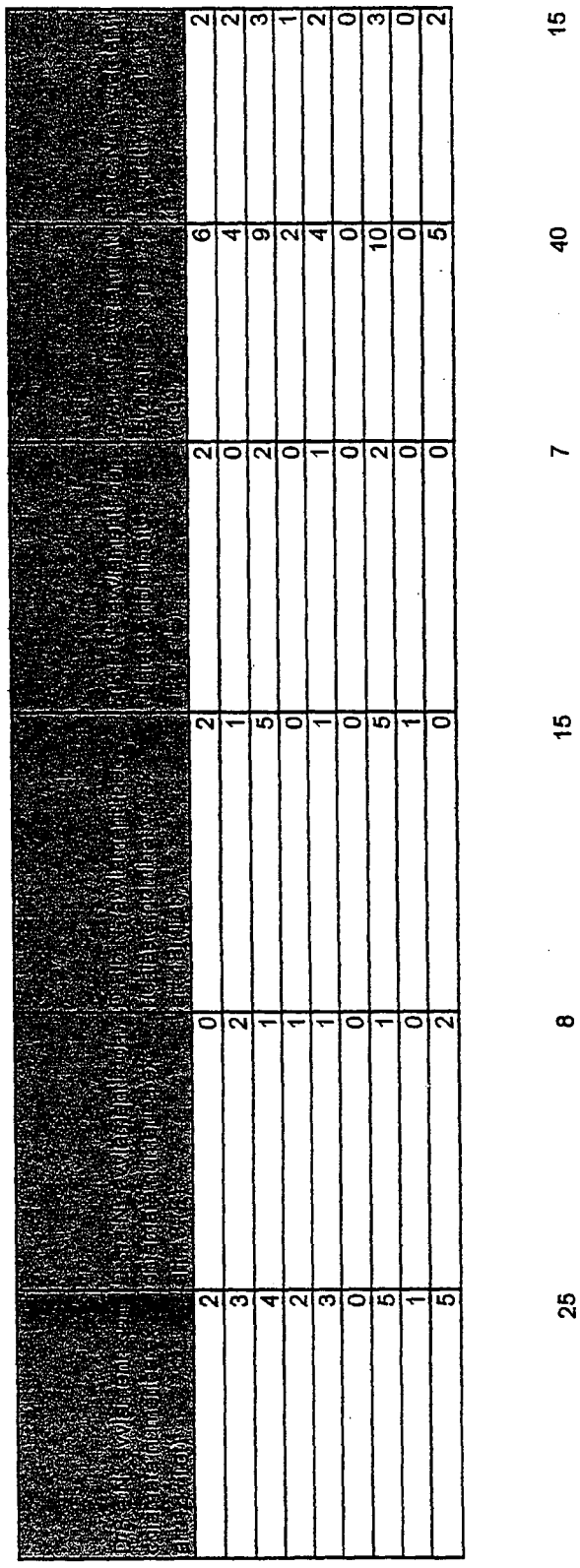
2 2 3 1 2 0 3 0 2
6 4 9 2 4 0 10 0 5
2 0 2 0 1 0 2 0 0
2 1 5 0 1 0 5 1 0
0 2 1 1 1 0 1 0 2
2 3 4 2 3 0 5 1 5
15
40
7
15
8
25

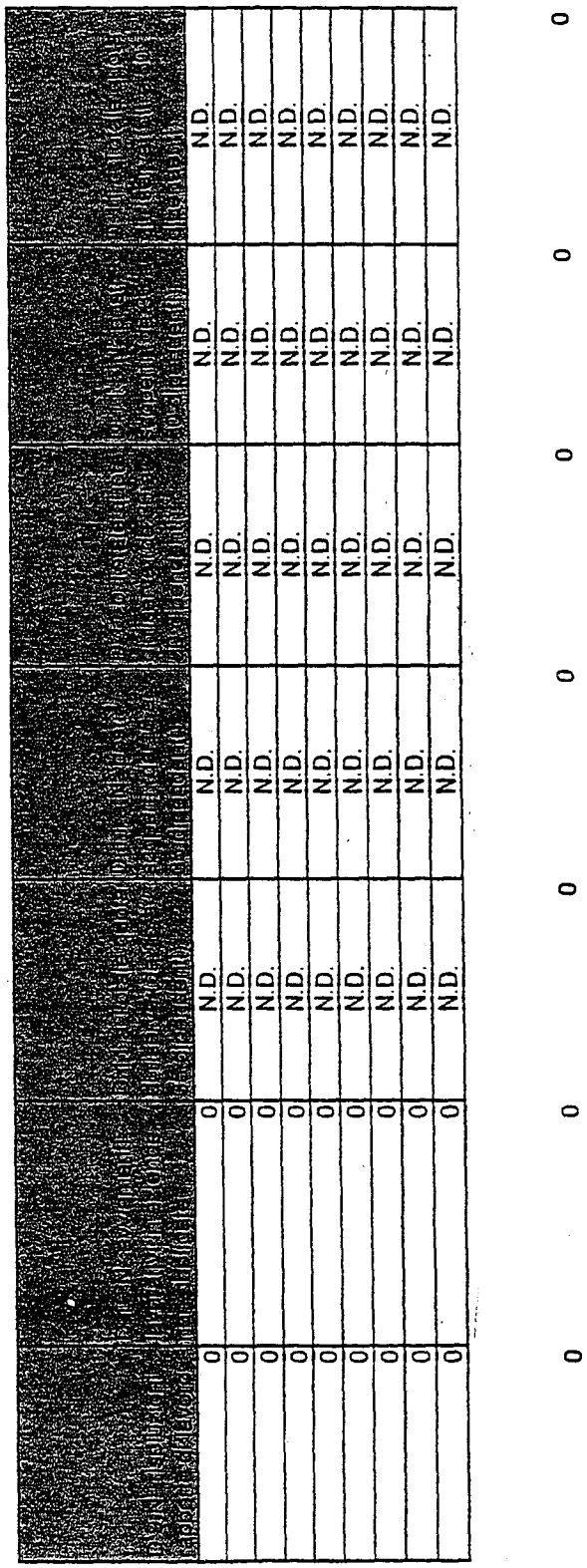

| | | |

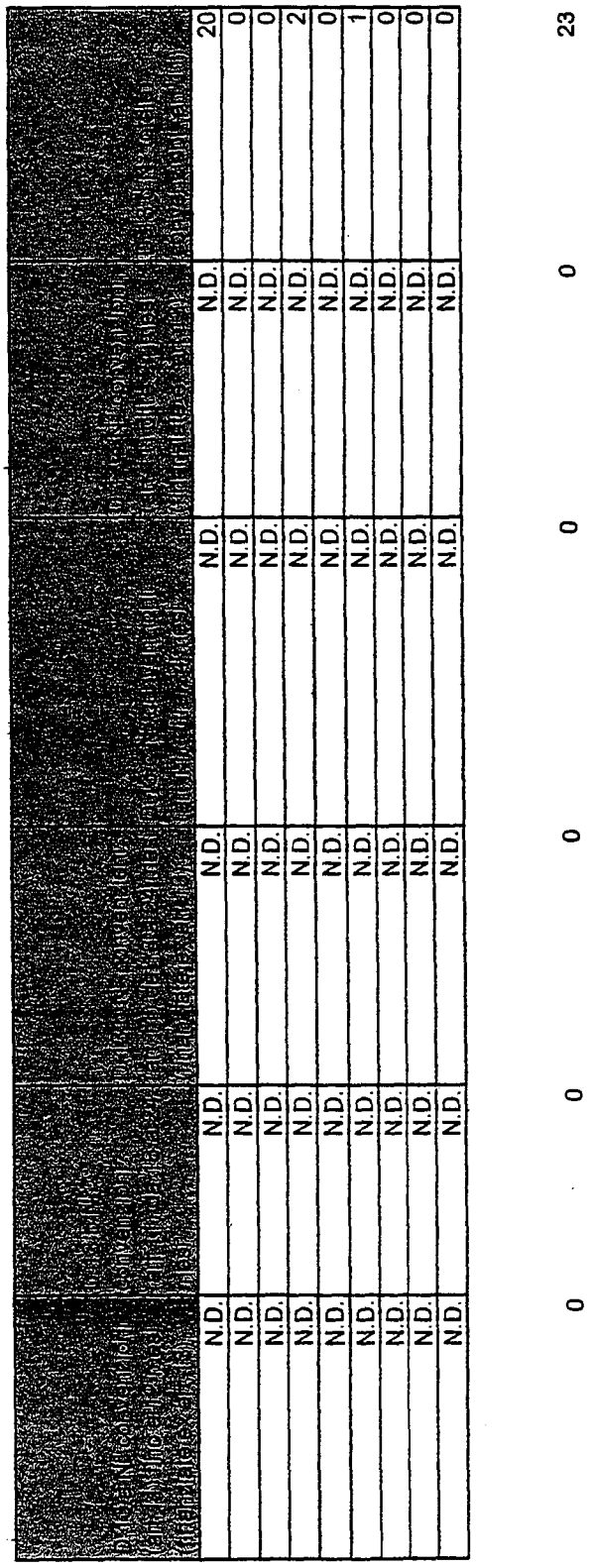

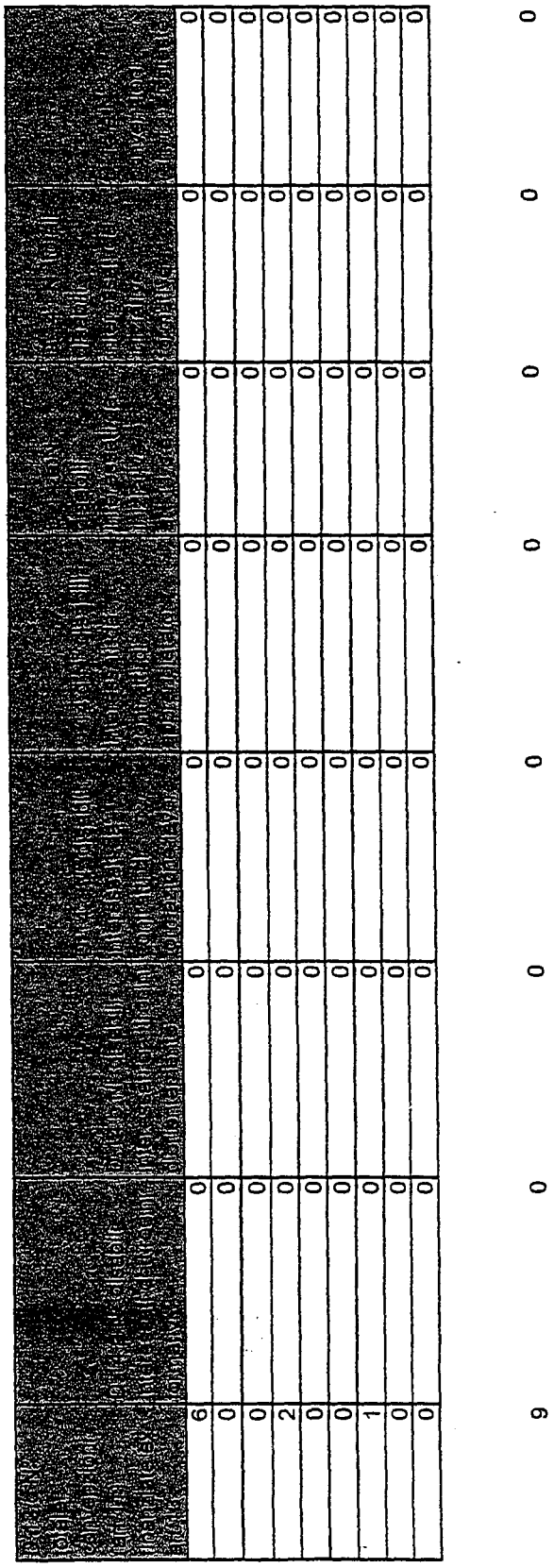
0
0
0

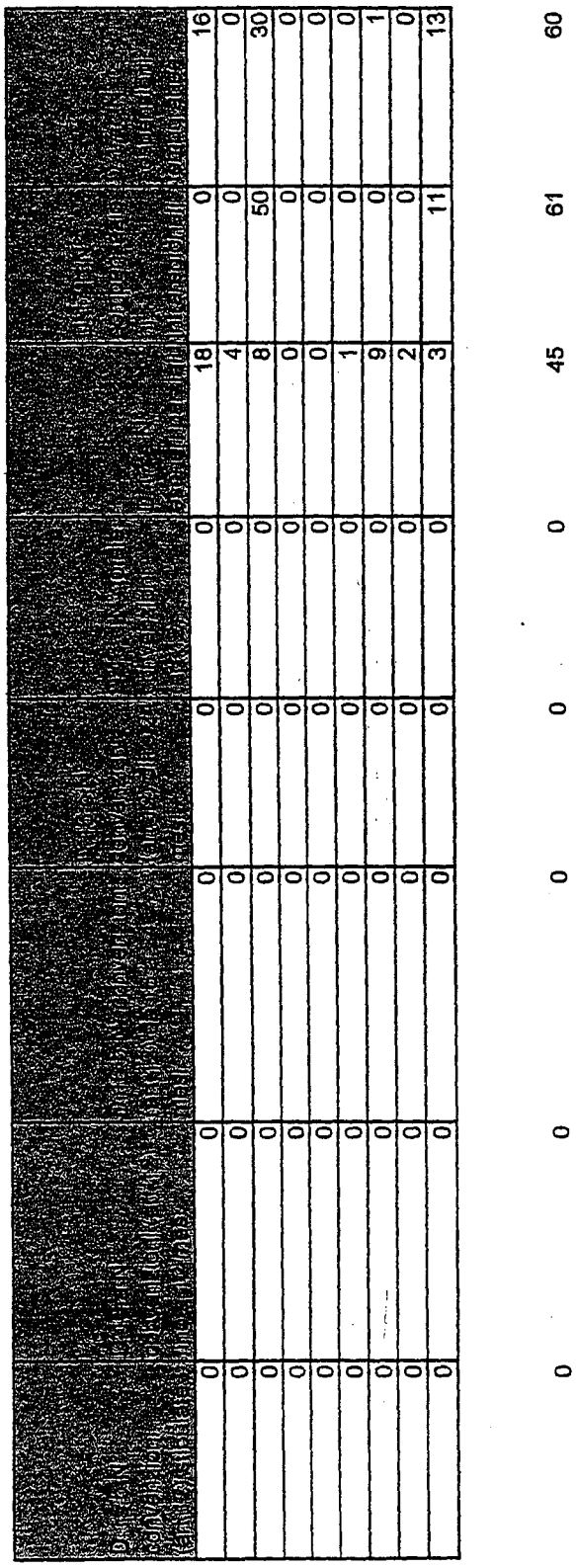

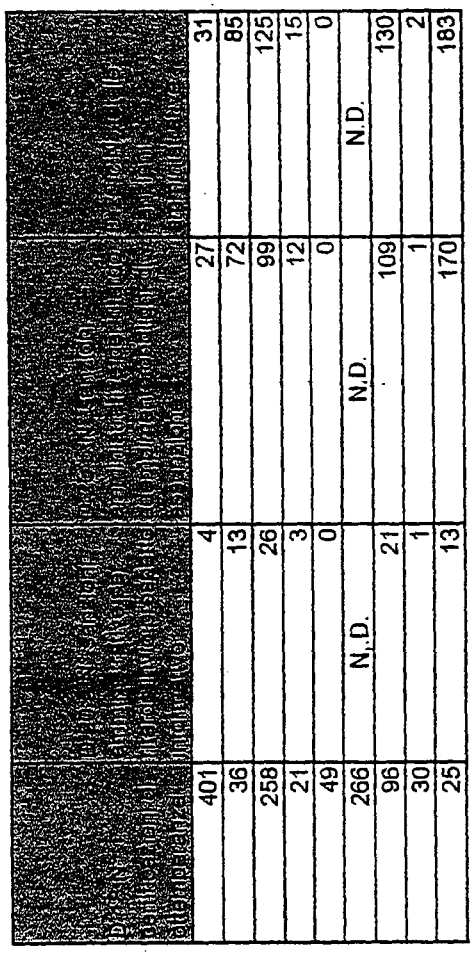

	401	4	27	31
	36	13	72	85
	258	26	99	125
	21	3	12	15
	49	0	0	0
	266	N.D.	N.D.	N.D.
	96	21	109	130
	30	1	1	2
	25	13	170	183
	1182	81	490	571

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO III - Inserimento lavorativo fasce deboli e marginali del mercato

N° 353 *del* .3/3/2003 CIRCOLARE 27 / AGENZIA

Oggetto: Applicazione in ambito regionale della L.68/99, adempimenti previsti dall'art.1, comma 4 per le finalità dell'art.2 della legge medesima- D.P.C.M. del 13/01/00.

Alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Sicilia
LORO SEDI
All'Ispettorato Regionale Sanità
Via Vaccaro
PALERMO
All'Ufficio Regionale Lavoro
PALERMO
Agli UU.PP.L. della Sicilia
LORO SEDI
All'Ispettorato Regionale Lavoro
PALERMO
Agli Ispettorati provinciali Lavoro
LORO SEDI
All'INAIL-sede regionale di PALERMO

e p.c. **Alle Associazioni di categoria dei disabili della Sicilia**
LORO SEDI
Alle Organizzazioni sindacali della Sicilia
LORO SEDI
All'On.le Assessore Reg.le alla Sanità
PALERMO
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione per l'Impiego
Divisione III
ROMA

Com'è noto, con l'entrata in vigore della L.68/99, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono state apportate, fra l'altro, sostanziali modifiche in ordine all'apprestamento di strumenti tecnici che consentono di valutare adeguatamente le persone con disabiltà, nelle loro capacità lavorative residue e di inserirle nel posto di lavoro più congeniale, concretizzando in tal modo il cosiddetto "collocamento mirato", di cui all'art.2 della medesima legge.

Uno di questi strumenti tecnici, di fondamentale importanza ai fini predetti, è costituito dall'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art.1, c.4 della Legge 68/99, in mancanza del quale, il disabile non ha alcun diritto di accesso al sistema per l'inserimento nel mondo del lavoro, riservato alla propria categoria.

La norma precitata onera di tale adempimento le Commissioni di cui all'art.4 della legge 5 febbraio 92, n.104, che operano, secondo il disposto medesimo, in seno alle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni operative e le modalità dettate dal D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 concernente "atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a noma dell'art.1, c.4, della L.68/99".

Ai fini esemplificativi si evidenzia che i compiti assegnati ai predetti organismi riguardano:

- l'acquisizione di notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la situazione familiare, scolare e lavorativa;
- la formulazione della diagnosi funzionale della persona disabile e la compilazione dell'apposita scheda(allegata al D.P.C.M. del 13 gennaio 2000) e definizione delle capacità globali della persona disabile;
- la relazione conclusiva, contenente suggerimenti sulle forme di sostegno e sugli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo della persona disabile.

Espletati i superiori compiti, le Commissioni, tramite gli uffici delle AA.SS.LL, trasmettono agli Uffici provinciali del lavoro, le risultanze delle visite effettuate, delle quali si avvarranno,in attesa dell'istituzione dei Comitati tecnici previsti dal D.lgs. n.469/97, i Comitati provinciali per il sostegno dei disabili, operanti in seno ai predetti uffici.

Questi ultimi Comitati, acquisite le schede di ogni singolo disabile, che intenda accedere al sistema del collocamento mirato, valuteranno le residue capacità lavorative di ciascuno di essi; definiranno gli strumenti e le prestazioni atte al loro inserimento lavorativo; predisporranno controlli periodici sulla permanenza delle loro condizioni di disabilità; analizzeranno i posti da assegnare ai lavoratori disabili, espletando un'azione volta a favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro; espleteranno altre attività meglio specificate dalla circolare Assessoriale n.4/2001.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente che il sistema del collocamento mirato si realizza, tecnicamente, attraverso le azioni combinate delle Commissioni mediche e dei Comitati provinciali per il sostegno lavorativo dei disabili.

Orbene essendo già stati costituiti, ai sensi dell'art.26 della L.R.n.24/2000, ed integrati ai sensi dell'art.10 della L.R. n.9/2002, tutti i Comitati provinciali di sostegno, è necessario che anche le Commissioni mediche, ex L.104/92, collaborino fattivamente per l'applicazione della legge.

Pertanto, stante che si ha notizia che soltanto in alcune province, l'attività delle stesse risulta iniziata, è necessario che gli organi individuati dalla legge (AA.SS.LL.) si adoperino per costituire, o far si che diventino operative, le Commissioni in parola, significando che l'inattività delle stesse preclude la possibilità di inserimento lavorativo, sia dei soggetti che intendano iscriversi al collocamento dei disabili per la prima volta, sia dei soggetti che, pur iscritti ai sensi della legge 482/68 o della legge 68/99, stanno per essere avviati con riserva di essere sottoposti a visita, prima di prendere servizio.

Per evitare che le Commissioni mediche ex L. 104/92 vengano onerate di migliaia di accertamenti, si ritiene conveniente che siano sottoposti a visita soltanto coloro che, già iscritti al collocamento disabili, in quanto in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (D.lgs 509/88), debbono essere avviati. Ciò comporterebbe uno snellimento delle

attività delle Commissioni ex L.104/92, che si tradurrebbe sicuramente in una economia di tempi di attesa per i soggetti avviandi.

A partire dalla data di pubblicazione della presente Circolare, gli Uffici Provinciali Lavoro, per dare piena attuazione al disposto degli artt.1, comma 4 e 8, comma 1, della L.68/99, iscriveranno negli appositi elenchi, esclusivamente, le persone disoccupate che, in possesso della documentazione relativa all'accertamento delle condizioni di disabilità, rilasciato dalle competenti Commissioni di cui all'art.4 della 5 febbraio 92 n.104, aspirino ad un'occupazione.

Restano salvi gli avviamenti effettuati dagli Uffici Provinciali Lavoro in sede di prima applicazione della legge, non potendosi vanificare le legittime aspettative dei lavoratori della categoria già avviati fino alla data di pubblicazione della presente Circolare.

Si evidenzia che, per l'esame dei non vedenti e dei sordomuti, le Commissioni ex L.104/92 dovranno essere integrate da uno specialista in materia, mentre per i soggetti invalidi di guerra o per servizio, detto esame continuerà ad essere effettuato secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 6, della L. 68/99.

Infine, si ricorda che i compiti assegnati alle Commissioni di cui alla L.104/92, nel caso di invalidi del lavoro, saranno svolti, secondo il disposto della circolare ministeriale n.66/2001, dall'INAIL, di certo in possesso di idonei strumenti tecnici adatti allo scopo.

L'Assessore Regionale della Sanità, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà valutare l'adozione di ogni utile intervento, al fine di rendere operativa la norma in parola, anche per le connesse refluenze sotto il profilo economico e sociale per gli stessi disabili.

La presente sostituisce integralmente la precedente numero 129 del 30 gennaio 2003.

L'Assessore regionale Lavoro
(On.le Avv.Raffaele Stancanelli)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERV. III

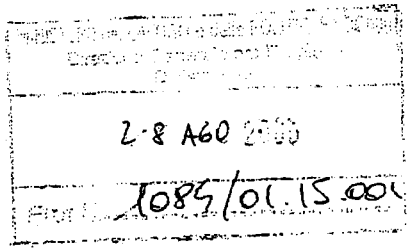

Prot. n° 1051 *del* ……

Oggetto: Legge 68/99 art. 21 Relazione al Parlamento.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione tutela dei lavoratori direzione generale per l'impiego
Divisione III

In relazione alle informazioni richieste con la nota 145/01.15.00 del 29/01/2003 di pari oggetto si forniscono qui di seguito gli elementi necessari alla formulazione della relazione annuale al parlamento da parte di Codesto spett.le Ministero.
Si sottolinea che i dati richiesti riguardano l'anno 2002.
Pertanto, alla luce dell' evoluzione che la materia ha subito di recente, i predetti dati sono il più delle volte superati in senso positivo, e quindi la loro lettura è da considerare, ormai non più rispondente alla situazione attuale. Infatti, in ordine al punto 1) lettera a) nel corso del 2002 si sono costituiti tutti i comitati provinciali di sostegno dei disabili ed è stato istituito il fondo regionale mentre attualmente gli stessi sono pienamente operativi.
In ordine al punto 1) lettera b), mentre nel 2002 l'attenzione si è rivolta nel costituire gli organi di sostegno, nel 2003 quest'Amministrazione ha emanato una serie di circolari volte a regolamentare e rendere operativo il sistema del collocamento mirato, che ha impresso un'accelerazione alle attività delle commissioni previste dalla legge 104/92, art. 4, che in molti casi non erano ancora state costituite od operavano a rilento.
Allo stato risulta che in diverse province nell'arco di 1-2 mesi il disabile riesce ad avere la scheda funzionale, in molte province invece le commissioni non riescono a smaltire le migliaia di visite da

espletare. In atto le commissioni eseguono le visite, prioritariamente, dei soggetti disabili che hanno avuto un offerta di lavoro.
Riguardo agli altri punti si allega la tabella dei risultati che dimostrano un incremento degli iscritti e degli avviamenti effettuati rispetto agli anni precedenti.

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Giuseppe Correnti

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO

SERVIZIO UFFICIO REGIONALE LAVORO
PALERMO

PROV.	OP.COMMISS.SANITARIE	ISCR. DIS.	UOMINI	DONNE	ISCR. ART.18	UOMINI	DONNE	AVVIAMENTI	CONVENZIONI	STATO DI AGG.	ESONERI	COMPENS.	SOSPENS.	RIL.CERTIF.	CONTENZ.
	PROF.CRIT. NUM. ACCERT.	TOTALE			TOTALE			EFFETTUATI	EX ART. 11	GRADUATORIA	PARZIALI	TERRITOR	OBBLIGHI	OTTEMPER.	
AG	LE COMM. OPERANO CON CADEN.	6908	3138	2773	1385	648	847	180	NESSUNA	GRAD. UNICA	2	NESSUN	NESSUN	270	NESSUNO
	ZA SETTIMANALE									AL 31/12/02		DATO	DATO		
ME	LE COMM.NON SONO OPERATIVE	2677	1569	1308	107	48	59	468	20	A CADENZA	39	NESSUN	NESSUN	95	NESSUNO
										REGOLARE			DATO		
PA	NON DI COMPETENZA	15867	9353	6804	1526	725	801	118	27	IN CORSO	3	50	30	211	10 PREGRES
CL	NON OPERATIVE FINO AL 28/03/03	6142	3367	2775	895	492	403	38	8	AGGIORNATA	13	NESSUN	11	87	NESSUNO
										AL 28/05/03		DATO			
EN	SCARSA PER L'ANNO 2002	270	127	143	18	10	8	30	NESSUNA	DA 01/01/03	NESSUN.	NESSUNA	NESSUNA	170	NESSUNO
										GRAD. P.A.					
SR	IN ATTESA RISPOSTA PER OPERAT.	8377	5167	3210	858	508	350	176	13	GRAD.E.P.	4	NESSUNA	NESSUNA	65	NESSUNO
	DA PARTE DELL'A.SL.									AL 31/12/01					
										GRAD.AZ. PR.					
										AL 31/03/02					
TP	REGOLARMENTE COSTITUITE	2575	1544	1031	347	211	136	106	2	CAD. REGOL.	NESSUN.	1	1	54	NESSUNO
RG	REGOLARMENTE COSTITUITE														
	E OPER. N. ACCERTAMENTI 827	5408	2827	2581	466	280	208	111	12	IN FASE DI	1	24	6	20	NESSUNO
										ISTRUTTORIA					
CT	NON DI COMPETENZA														
	N. ACCERT. RICHIESTI 59	17107	9353	7754	2862	1120	1742	232	33	GRAD.E.P.e	55	30	46	1368	NON
										AZIENDE PRIV.					ESISTENT
										AL 31/12/02					
TOTAL	886	84622	38443	28179	8472	3922	4550	1407	116		117	105	99	2338	CIRCA 10

Il Direttore del Servizio
Ufficio Regionale del Lavoro
- Castellana -

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

VOLUME 10

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 IN TOSCANA

Anno 2003

Premessa

L'Unione Europea, proclamando il 2003 "anno europeo delle persone con disabilità" ha attivato un processo teso a diffondere in tutta Europa le azioni positive a loro favore.
In questo contesto anche la Regione Toscana, da sempre impegnata sul tema dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità dei disabili, ha accolto l'invito dell'Unione Europea dedicando la Festa della Toscana ad una riflessione sui problemi dei disabili e le politiche a sostegno della loro integrazione.
Il 27/28 novembre 2003, la Giunta ha promosso la Conferenza Regionale delle persone con disabilità. La Conferenza ha rappresentato un momento importante di approfondimento delle politiche attivate nella nostra Regione. In particolare sono state affrontate le tematiche relative ai diritti umani, all'integrazione sociale, ai percorsi di autonomia delle persone disabili nonché alle azioni promosse dalla Regione in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro.

La valutazione sulla applicazione della Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" nella sessione **sul lavoro possibile**, ha mirato a verificare il funzionamento del raccordo fra i vari servizi competenti dai servizi lavoro, a quelli socio-sanitari (per l'accertamento sanitario) agli Istituti previdenziali ecc... A questa riflessione hanno partecipato le istituzioni pubbliche competenti (Province, Comuni, ASL, INPS, INAIL, ecc), le parti sociali, le associazioni dei disabili.

In questo contesto la Conferenza ha tracciato un bilancio positivo della riforma del collocamento avviata con L. 68/99, riconfermando il valore del collocamento mirato sostenuto dall'azione di tirocinio e formazione professionale individualizzata.
E' emersa, con forza, anche l'esigenza che il Governo nazionale avvii al più presto il processo di semplificazione delle procedure per l'assegnazione degli incentivi, così come da tempo propongono unitariamente le Regioni.
E' stato sottolineato inoltre, da tutte le componenti presenti alla Conferenza, l'insufficienza degli incentivi finanziari previsti dal Fondo nazionale della Legge 68/99 (fermi al 2000) e l'esigenza che queste risorse non siano più vincolate ad un tetto di spesa rigido ma ad un processo di accesso legato al solo criterio di qualità e difficoltà di inserimento della persona disabile nel lavoro.

A livello regionale la Conferenza ha evidenziato la necessità di procedere in modo più spedito alla realizzazione del modello funzionale di raccordo fra i vari servizi territoriali: integrando in una ottica di rete di servizi la scuola, l'orientamento, la formazione, il lavoro ed i servizi socio-sanitari.

In attuazione degli impegni programmatici presi dalla Giunta nel corso della Conferenza Regionale delle persone con disabilità, la Giunta Regionale sta lavorando alla definizione del "PIANO d'Azione Disabilità" che coinvolge gli Assessorati alle Politiche di Solidarietà; del Diritto alla Salute; all'Educazione- Formazione - Lavoro e Trasporti. L'obiettivo del Piano è quello di arrivare a raccordare le competenze interfunzionali di ciascun settore in modo stabile.

Il processo di integrazione sarà supportato dalla realizzazione del sistema informatico IDOL e, soprattutto, da una metodologia di raccordo condivisa e strutturata che individui nei rispettivi servizi operanti, funzioni e tempi di lavoro affinché si operi in équipe ed in rete. Questa metodologia di lavoro sarà raccordata anche con il lavoro di valutazione dei vari Comitati tecnici. (art. 6 Legge 68/99).

Il Piano dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale entro il mese di giugno p.v..

Peraltro, in seguito all'introduzione del sistema di collocamento mirato previsto dalla L. 68/99 e alla luce delle competenze normative attribuite alle Regioni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione Toscana è intervenuta sul tema del diritto al lavoro dei disabili, con atti normativi e di indirizzo contenuti nella Legge Regionale 32/02.
L'obiettivo dichiarato di questa L.R. è quello di costruire un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e l'integrazione sociale dei cittadini.

In particolare il Testo unico della normativa della Regione Toscana in merito promuove il diritto all'istruzione, formazione ed accesso al lavoro anche dei disabili.
Istituisce, inoltre, le Commissioni Tripartite e il Comitato tecnico Provinciale per il collocamento dei disabili e gli artt. 26 e 27 prevedono rispettivamente l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e l'istituzione del relativo Comitato regionale. Questo Testo unico assorbe le precedenti Leggi Regionali 52/98; 12/00; 62/01 (in materia di lavoro e di collocamento dei disabili).

La recente riforma generale del collocamento ordinario (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 contenente disposizioni modificative e correttive del D.Lgs n. 181/00) è stata raccordata con la disciplina dettata dalla Legge 68/99, dal Regolamento regionale di attuazione degli artt. 22 bis e 22 ter della L.R. n. 32/02 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione è stato approvato con D.P.G.R. n. 7/R del 4 febbraio 2004, così come prevedeva l'atto d'indirizzo (Deliberazione C.R. n. 137/03).
Il "Regolamento" permette il raccordo delle norme e fa sì che le persone disabili possono continuare a beneficiare dei servizi di informazione, consulenza ed orientamento, ecc.. resi disponibili da parte dei Centri per l'Impiego a favore delle persone in cerca di occupazione. Infatti questo testo detta le modalità per la sussistenza dello stato di disoccupazione e definisce i servizi che il sistema pubblico dovrà mettere a disposizione dei lavoratori disoccupati, anche disabili, al fine di individuare un piano di azione individuale per favorire l'integrazione professionale e l'accesso al lavoro.
E' necessario tuttavia considerare il fatto che una discreta percentuale di disabili sono iscritti al collocamento per ottenere benefici socio/assistenziali. Ad esempio per gli assegni di invalidità, (art.13 Legge 118/1971) che vengono erogati ad invalidi civili di età fra 18 e 64 anni solo a disabili che risultino "incollocati al lavoro". l'iscrizione al collocamento è necessaria anche per l'esenzione di un ticket sanitario e tale possibilità è stata mantenuta anche dal Regolamento n. 7/04.

Questo è stato possibile in quanto in sede di Conferenza Unificata nel mese di dicembre 2003 è stato trovato un accordo fra Governo, Regioni e Province al fine di coordinare le rispettive competenze in attesa che si completi il processo di riordino complessivo delle norme legate alla condizione del disabile, dando la potestà alle Regioni di stabilire, in via provvisoria, che per i disabili le certificazioni, comunque connesse ai suddetti benefici, siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente alla sola iscrizione all'elenco di cui all'articolo 8 della Legge 68/99.

Pertanto il suddetto Regolamento Regionale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ha contemplato una sorta di tutela dei lavoratori disabili attraverso le previsioni di cui all'art. 25 comma 2 e l'art. 27 comma 3 che consente di mantenere, per talune situazioni, il diritto di godere del sistema protettivo individuato dalla L. 68/99 anche se il lavoratore disabile non è immediatamente disponibile a svolgere un lavoro.

Peraltro, il Coordinamento delle Regioni ha chiesto al Governo che il provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali venga emanato al più presto.

Nel frattempo la Regione, in attuazione del suddetto Regolamento e del Piano di Indirizzo (Deliberazione C.R. n. 137/03), continuerà a realizzare "il modello organizzativo" del collocamento dei disabili decentrato ed integrato con il collocamento ordinario riformato.

Infatti prosegue il decentramento gestionale alle Province, tramite i Centri per l'impiego, del collocamento mirato, nonostante permanga la difficoltà data dall'elenco e dalla graduatoria unica provinciale, ma, con il sistema informatico si può ovviare a tale difficoltà. Infatti l'art. 9 co. 5 della Legge 68/99 prevede le modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. Pertanto anche gli avviamenti numerici si possono fare in modo decentrato.

La competenza per la gestione del collocamento mirato di disabili continuerà ad essere progressivamente decentrata dai Servizi Lavoro Provinciali ai Centri per l'Impiego, i quali potranno individuare misure di politica attiva del lavoro peculiari e idonee al fine dell'inserimento lavorativo delle persone disabili ed inoltre offriranno i medesimi servizi offerti ai lavoratori disoccupati, così come indicato nel Regolamento regionale n. 7/04, nel "Piano" delle politiche attive del lavoro e nel Masterplan regionale.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

L'avvio dell'attuazione della Legge 68/99 in Toscana risale al *dicembre 1999*, con l'approvazione della prima *Deliberazione G.R. n. 1397, che* stabiliva che le Province potevano prevedere un operatore specifico per il "collocamento mirato", un operatore della mediazione che doveva integrarsi con gli addetti all'orientamento e alla formazione professionale, raccordarsi con le altre professionalità socio/sanitarie già presenti nel territorio e con i referenti delle imprese, al fine di individuare metodologie e strumenti di supporto adeguati per l'inserimento al lavoro del disabile. Tale indirizzo è stato realizzato in tutte le Province.
Attualmente siamo in fase di revisione della *Deliberazione G. R. n. 489 dell'11 aprile 2000* che individuava, in via transitoria, procedure, ancora valide.

Oggi siamo in grado di stabilizzare tali procedure. raccordando in modo funzionale le norme previste dall'art.1. comma 4 DPCM 13.1.2000. con le nuove normative del collocamento e semplificare le "schede" relative al profilo socio lavorativo e alla relazione conclusiva relativa dell'accertamento sanitario del disabile. tutto questo è necessario. anche. al fine di poter procedere alla informatizzazione di tali schede.

L'obiettivo è quello di far comunicare gli strumenti gestionali del sistema di accertamento sanitario con il sistema dell' incontro domanda/offerta di lavoro (IDOL). per migliorare il collocamento mirato.
Inoltre il sistema informatico IDOL verrà arricchito. entro l'anno. con l'acquisizione dei prospetti aziendali per via telematica.
Per completare il sistema informatico è necessaria l'integrazione della rete regionale dei servizi all'impiego con i progetti di informatizzazione realizzati dall'INPS e dall'INAIL e promossi dalle associazioni dei disabili. cooperative. ecc.

2) In Toscana sono operativi fin dal 2002 gli organismi consultivi previsti dal D.Lgs. 469/97: la *Commissione Regionale Permanente Tripartita* e le *Commissioni Provinciali Tripartite.*

- *La Commissione Regionale Tripartita*

La C.R.P.T. è stata insediata fin dal 6 dicembre 1999. Si riunisce periodicamente. concertando le politiche attive del lavoro. dell'orientamento. della formazione professionale e dell'istruzione. nonché proposte in materia di collocamento ordinario e dei disabili.
La Commissione Regionale Tripartita è stata rinnovata all'inizio della nuova legislatura. inoltre. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 dell'11 febbraio 2003 è stata integrata con i tre componenti. e i relativi supplenti. designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

- *Commissioni Provinciali Tripartite sono state costituite in tutte le Province.*

Ogni Provincia ha autonomamente individuato il numero dei componenti. secondo quanto stabilito dalla legge: "Le Province garantiscono. con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio. l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate. dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un ispettore medico del lavoro". Le commissioni sono state integrate con rappresentanti delle categorie dei disabili. Il numero dei membri delle Associazioni dei disabili varia a seconda delle Province.

**3) Operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento delle disabilità.
Numero di accertamenti effettuati. *Comitato tecnico.***

La Delibera G.R. n. 489/00 ha definito il modulo di accertamento. e la relativa scheda conclusiva. con la quale la Commissione Sanitaria definisce la diagnosi funzionale e la capacità globale. attuale e potenziale. del disabile.
Con Delibera G.R. n. 908/01 la Regione Toscana ha ribadito che le Commissioni di accertamento sanitario debbono fornire ai Centri per l'Impiego la relazione conclusiva individuale contenente la diagnosi funzionale con allegato il profilo socio lavorativo del disabile.
In tutte le Province sono state costituite le "Commissioni di accertamento" articolate in zone sanitarie.

- *Situazione degli accertamenti sanitari*

Arezzo: Commissioni **Sanitarie 5**; richieste di accertamento presentate **1934**; accertamenti **effettuati 1527**: richieste accettate **1521**: **richieste respinte 6.**
Firenze: Commissioni **sanitarie 2;** accertamenti effettuati: **dato non pervenuto:**
Grosseto: Commissione **sanitaria 1**; accertamenti effettuati **n. 53;**
Livorno : Commissioni **sanitarie 4;** accertamenti effettuati **n. 879;**
Lucca: Commissioni **sanitarie 3** ; accertamenti sanitari **n. 638;**
Massa – Carrara: Commissione **sanitarie 3;** accertamenti sanitari **n. 280;**
Pisa: Commissioni **sanitarie 4;** accertamenti sanitari **n. 325;**
Pistoia: Commissioni **sanitarie 2;** accertamenti sanitari **n. 611;**
Prato: Commissione **sanitaria 1;** accertamenti sanitari **n. 99;**
Siena: Commissioni **sanitarie 4;** accertamenti effettuati: **dato non pervenuto.**
N.B.: il dato relativo agli accertamenti sanitari varia in quanto alcune Province hanno fornito il dato complessivo degli accertamenti effettuati dalla data di insediamento della Commissione sanitaria altre. invece. hanno fornito il dato annuale.

Segnaliamo l'esperienza positiva della Commissione sanitaria della VALDINIEVOLE che ha nella sua composizione anche un esperto in "analisi del lavoro". Questa figura professionale si è rivelata utile nella predisposizione della relazione conclusiva al fine di individuare la compatibilità fra handicap e posizione lavorativa. Conseguentemente riteniamo opportuno. con la revisione della delibera G.R. n. 489/00. inserire tale figura nella composizione di tutte le Commissioni sanitarie della regione.

- *Comitato Tecnico*

Ogni Provincia ha individuato in modo autonomo le modalità di applicazione della Delibera G.R. n. 489/00. che stabiliva la composizione del Comitato Tecnico. così come la definizione delle procedure.

Il Comitato tecnico è stato istituito in tutte le Province. ad eccezione di Firenze. In questa Provincia infatti. per l'attività di supporto alle autorizzazioni previste dalla L. 68/99. ci si avvale della Commissione Provinciale Tripartita integrata dai rappresentanti delle associazioni dei disabili e da un medico del lavoro.
Per i disabili psichici. la Provincia di Firenze. con il "Progetto 68". ha costituito uno specifico "Comitato tecnico" in collaborazione con l'ASL n. 10 per l'inserimento mirato dei disabili psichici e intellettivi. Tale gruppo è composto da uno psichiatra. coordinatore del progetto. due operatori del collocamento mirato. un medico del lavoro. un assistente sociale. un educatore professionale.
Questo "gruppo" garantisce agli operatori del collocamento mirato una consulenza qualificata per la valutazione delle problematiche sanitarie. delle attitudini al lavoro. delle necessità formative del disabile.
Partendo da questa esperienza "tecnica" positiva. la Provincia di Firenze pensa di decentrare ed estendere a tutti i disabili le attività di questo specifico "Comitato Tecnico" costruendo una serie di "sottocomitati" dislocati sul territorio. a cui possono partecipare tutti gli operatori già presenti nei vari servizi collocati nell'area territoriale di riferimento del Centro per l'impiego.
La Provincia di Firenze. infatti. sta operando il decentramento di alcune funzioni dal Servizio Lavoro Provinciale verso i singoli Centri per l'impiego: la creazione a livello decentrato dei sottocomitati "sul Modello Progetto 68" risponde all'obiettivo di estendere la metodologia del

collocamento mirato nel territorio e di fare in modo che vi partecipino di volta in volta tutti gli operatori direttamente interessati alla singola persona disabile.

Attività svolta dai Comitati Tecnici:

- **Arezzo**: il C.T. si è riunito **14** volte ed ha espresso **101** pareri:
- **Firenze**: Il Comitato progetto 68 si riunisce una volta la settimana. ha preso in carico **210** disabili psichici:
- **Grosseto**: il C.T. si è riunito per l'espressione dei pareri 9 volte:
- **Lucca:** il C.T. si è riunito 1 volta ed ha espresso 58 pareri:
- **Massa Carrara:** il C.T. si è riunito 6 volte ed ha espresso 57 pareri;
- **Pisa:** il C.T. si è riunito 7 volte ed ha espresso 108 pareri:
- **Prato:** il C.T. si è riunito 6 volte per l'espressione dei pareri.

Livorno. Pistoia e Siena: dati non pervenuti.

4) Il sistema regionale dei servizi per l'impiego e le buone prassi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili

In Toscana la metodologia specifica per l'inserimento delle persone disabili prevede:

Informazione

Attraverso la messa a disposizione degli utenti disabili di informazioni sulle opportunità formative. professionali e lavorative. presenti nel territorio di ciascuna Provincia.

Orientamento

Attraverso colloqui individuali che hanno l'obiettivo di valutare le competenze. le attitudini. le aspettative al lavoro del disabile ma. soprattutto. di valutare la possibilità di intraprendere un percorso formativo adatto a sviluppare le competenze mancanti al disabile.

Servizio di preselezione e inserimento lavorativo

Attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

a- informazione rivolta alle imprese sulle possibilità di contributi per le assunzioni. per l'adeguamento del posto di lavoro. per l'abbattimento delle barriere. la possibilità di realizzare la formazione individuale del disabile nell'impresa:
b- analisi dei posti di lavoro. anche con incontri in azienda con i referenti aziendali:
c- raccolta dei nominativi per la preselezione per soddisfare la domanda delle imprese:
d- inserimento lavorativo mirato: il disabile. selezionato dall'azienda. che segue uno specifico progetto:
e- monitoraggio dell'inserimento lavorativo. realizzato dagli operatori dei servizi per l'impiego mediante periodici contatti con il disabile e con i referenti aziendali. al fine di verificare l'andamento. cercando eventualmente di aggiornare il progetto.

In diverse Province questa metodologia è stata avviata attraverso Progetti Sperimentali sostenuti dal Fondo Sociale Europeo: pertanto stiamo verificando i tempi per passare da una politica di progetti speciali ad un modello funzionale strutturato che consolidi le buone prassi. Per realizzare ciò è indispensabile che nel sistema in rete dei servizi pubblici venga coinvolto il sistema privato delle imprese e delle cooperative sociali. in particolare quelle di tipo B.

5) Disabili: Dati statistici - anno 2003

Nelle tabelle qui inserite sono riportati i dati riassuntivi dell'anno 2003 relativi al: **numero degli iscritti** legge 68/99 compresi i riservatari art.18. co 2. età e titoli di studio. dati di flusso e di stock. **numero di avviamenti**. tipologie contratti di assunzione. **numero "convenzioni"**.

Anno 2003 - Iscritti L. 68/99 - dati di flusso e dati di stock

Tabella n. 1

	DATI DI FLUSSO						DATI DI STOCK					
Province	D.4.a N° iscritti disabili (Tot), dati di flusso	D.4.a N° iscritti disabili (F), dati di flusso	D.4.b N° iscritti art.18 (Tot), dati di flusso	D.4.b N° iscritti art.18 (F), dati di flusso	D.4.c N° iscritti (Tot), dati di flusso	D.4.c N° iscritti (F), dati di flusso	D.5.a N° iscritti disabili (Tot)	D.5.a N° iscritti disabili (F)	D.5.b N° iscritti art.18 (Tot)	D.5.b N° iscritti art.18 (F)	D.5.c N° iscritti (Tot)	D.5.c N° iscritti (F)
AREZZO	451	236	17	11	468	247	1774	940	124	88	1898	1028
FIRENZE	895	427	39	22	934	449	5989	3177	331	203	6320	3380
GROSSETO	290	173	5	1	295	174	1713	999	103	71	1816	1070
LIVORNO	384	168	21	7	405	175	3187	2039			3187	2039
LUCCA	497	233	31	20	528	253	2414	1346	253	179	2667	1525
MASSA CARRARA	299	163	14	10	313	173	1901	1153	117	80	2018	1233
PISA	350	185	15	7	365	192	2553	1561	161	106	2714	1667
PISTOIA	453	240	10	7	463	247	2202	1068	66	38	2268	1106
PRATO	317	144	7	6	324	150	1340	780	41	29	1381	809
SIENA	257	123	18	8	275	131	1407	812	74	47	1481	859
TOTALE	**4193**	**2092**	**177**	**99**	**4370**	**2191**	**24480**	**13875**	**1270**	**841**	**25750**	**14716**

La Tabella n. 1 evidenzia il numero totale degli iscritti negli elenchi a livello regionale Legge 68/99, dati di flusso e di stock, distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18 co. 2:

Gli iscritti dati di **stock** al collocamento della legge 68/99 al 31/12/2003 in Toscana sono **25750**: questo dato comprende i **1.270** cittadini iscritti come riservatari ex art. 18 co.2 Legge 68/99 di questi 841 sono donne.

Mentre i disabili iscritti alla data del 31.12.2003 sono **24.480**, di cui **13.875** donne, con una percentuale del **56,68%** sul totale. (Nel 2002 gli iscritti disabili erano 21.795 di cui donne 12.413. il dato dimostra l'aumento del numero dei disabili al collocamento). Relativamente ai dati degli **flusso** al 31. 12 2003. i nuovi iscritti sono **4370** di questi **177** sono cittadini iscritti all'art.18 co.2 della Legge 68/99 mentre i nuovi iscritti disabili sono **4193 di cui 2092 donne**, con una percentuale del **49,89%. Le donne disabili si iscrivono in meno ma nei dati di stock sono il 6,78% in più.**

Anno 2003 flusso iscritti disabili divisi tipologie di disabilità
Tabella 2

Province	Dis. dal 46% al 66%		Dis. dal 67% al 79%		Dis. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra/serv.		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Riservatari art. 18		Totale generale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	112	217	63	100	56	110	**231**	**427**	0	1	2	19	0	1	3	3	11	17	**247**	**468**
Firenze	155	320	161	319	102	230	**418**	**869**	0	2	1	7	2	6	6	11	22	39	**449**	**934**
Grosseto	38	86	50	74	83	124	**171**	**284**	0	2	0	2	1	1	1	1	1	5	**174**	**295**
Livorno							**0**	**0**	0										**175**	**405**
Lucca	105	212	56	113	70	146	**231**	**471**	0	0	0	20	1	4	1	2	20	31	**253**	**528**
Massa C.	37	77	78	132	46	82	**161**	**291**	0	2	1	5	1	1	0	0	10	14	**173**	**313**
Pisa	77	154	71	118	34	67	**182**	**339**	0	0	2	10	0	0	1	1	7	15	**192**	**365**
Pistoia	73	160	84	144	83	141	**240**	**445**	0	1	0	5	0	2	0	0	7	10	**247**	**463**
Prato	69	146	49	89	23	63	**141**	**298**	0	1	1	13	1	2	1	3	6	7	**150**	**324**
Siena	60	127	24	50	37	69	**121**	**246**	0	2	1	6	0	2	1	1	8	18	**131**	**275**
Toscana	**726**	**1499**	**636**	**1139**	**534**	**1032**	**1896**	**3670**	**0**	**11**	**8**	**87**	**6**	**19**	**14**	**22**	**92**	**166**	**2191**	**4370**
		38%		29%		26%		93%		0%		2%		0%		1%		4%		

Dalla Tabella n. 2 si evidenzia che il 55% degli invalidi civili iscritti al collocamento sono con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% e ben il 26% è oltre il 79% di disabilità.
Il 2% dei nuovi iscritti è rappresentato dagli invalidi del lavoro .

N.B.: Le percentuali sono calcolate con l'esclusione della Provincia di Livorno in quanto di questa provincia mancano le specifiche delle tipologie di disabilità

Anno 2003 – Specifiche Stock iscritti - Età
Tabella n.3

Province	Età 15-26 anni		Età 27-40 anni		Età 40 - 55 anni		Età oltre 55 anni		Totale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	83	187	360	697	418	719	79	171	**940**	**1.774**
Firenze	214	475	918	2.047	1.261	2.196	784	1.271	**3.177**	**5.989**
Grosseto	52	133	271	519	491	761	185	300	**999**	**1.713**
Livorno									**2.039**	**3.187**
Lucca	65	153	363	690	559	973	359	598	**1.346**	**2.414**
Massa C.	62	141	152	310	447	750	492	700	**1.153**	**1.901**
Pisa	113	261	398	763	625	960	425	569	**1.561**	**2.553**
Pistoia	75	220	261	625	496	894	236	463	**1.068**	**2.202**
Prato	50	112	184	357	341	566	205	305	**780**	**1.340**
Siena	62	160	219	428	385	597	146	222	**812**	**1.407**
Toscana	**776**	**1.842**	**3.126**	**6.436**	**5.023**	**8.416**	**2.911**	**4.599**	**13.875**	**24.480**
	5,59%	7,52%	22,5%	26,29%	36,2%	34,38%	21,0%	18,79%	**56,7%**	**100%**

N.B.: Le percentuali sono calcolate con l'esclusione della Provincia di Livorno in quanto di questa provincia mancano le specifiche dell'età.

Anno 2003 – Specifiche Stock Iscritti – Titolo di studio
Tabella n.4

Province	Nessuno		Scuola dell'obbligo		Diploma di qualifica		Diploma scuola super.		Laurea		Totale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	4	12	646	1.222	24	62	226	402	40	76	940	1.774
Firenze	154	279	2.276	4.333	87	141	535	1.009	125	227	3.177	5.989
Grosseto	143	214	553	1.008	67	99	208	353	28	39	999	1.713
Livorno											2.039	3.167
Lucca	56	99	1.147	2.050	54	102	77	145	12	18	1.346	2.414
Massa C.	42	75	874	1.416	40	75	186	317	11	18	1.153	1.901
Pisa	62	93	1.205	1.958	4	23	251	421	39	58	1.561	2.553
Pistoia	131	240	786	1.644	32	76	111	213	8	29	1.068	2.202
Prato	60	101	602	1.051	21	28	87	146	10	14	780	1.340
Siena	59	87	567	993	27	38	139	253	20	36	812	1.407
Toscana	711	1.200	8.656	15.675	356	644	1.820	3.259	293	515	13.875	24.480
	6,01%	5,64%	73,13%	73,62%	3,01%	3,02%	15,38%	15,31%	2,48%	2,42%	55,59%	100%

N.B.: Le percentuali sono calcolate con l'esclusione della Provincia di Livorno in quanto di questa provincia mancano le specifiche del titolo di studio.
Da questi dati emerge che il 40% degli iscritti ha una *età* compresa fra i 40- 55 anni e ben il 21% ha oltre 55 anni, quindi il **61%** degli iscritti al collocamento mirato in Toscana hanno una età superiore ai 40 anni; se a questo dato aggiungiamo l'alta percentuale di disabilità, ciò rende più complicato il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Da questi dati emerge con chiarezza che i Centri per l'impiego dovranno individuare percorsi personalizzati, di orientamento e qualificazione professionale, per superare gli ostacoli oggettivi alla collocabilità di questi lavoratori.

I dati relativi ai *titoli di studio* evidenziano che ben il 74% dei disabili iscritti ha un diploma di scuola dell'obbligo, mentre il 5%, non ha nessun titolo di studio, soltanto il 2% è laureato: 317 donne e 226 uomini (nel 2002 erano 235 uomini e 289 donne i laureati sono 21 in più in un anno).

Avviamenti effettuati dal 1.1.2003 alla data del 31.12.2003.

Anno 2003 - Flusso avviamenti disabili riferiti alle specifiche delle varie disabilità.
Tabella n. 5

Province	Disab. dal 46% al 66%		Disab. dal 67% al 79%		Disab. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra/servizio		Dis. psich./intell. dal 46% al 67%		Dis. psich./intell. oltre 67%		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Totale generale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	55	104	8	25	16	30	79	159	0	0	1	4	5	8	1	9	0	1	6	7	92	188
Firenze	N.P.		N.P.		N.P.		0	0	N.P.		N.P.		N.P.		N.P.		N.P.		N.P.		***117	***291
Grosseto	10	30	6	17	2	5	18	52	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	2	2	20	62
Livorno	42	95	25	50	8	18	75	163	0	1	0	5	1	9	1	11	1	4	10	12	88	205
Lucca	32	77	20	45	15	27	67	149	0	0	8	18	7	16	0	16	1	3	0	1	83	203
Massa C.	10	18	8	17	0	3	18	38	0	0	1	10	0	2	0	1	0	0	0	0	19	51
Pisa	14	44	11	24	0	7	25	75	0	1	0	1	5	10	0	5	1	1	1	3	32	96
Pistola	20	58	13	25	8	21	41	104	0	1	6	20	7	13	0	5	0	2	1	3	55	148
Prato	26	69	5	23	11	17	42	109	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	43	116
Siena	17	38	8	14	3	17	28	69	0	1	2	7	2	8	0	1	0	1	3	4	35	91
Toscana	226	533	104	240	63	145	393	918	0	5	18	66	27	68	2	55	4	14	23	34	584	1451
		37%		17%		10%		63%		0%		5%		5%		4%		1%		2%		

***La suddivisione dei dati di Firenze non è pervenuta pertanto le percentuali sono state calcolate sul totale di 1189 di cui 487 donne, cioè sul totale con l'esclusione la Provincia di Firenze.

Di questi 1451 disabili avviati al lavoro le donne sono 584. Da segnalare che rispetto al totale le donne inserite al lavoro risultano essere circa un terzo, mentre nelle liste degli iscritti le donne rappresentano circa la metà. In merito ai dati della tabella n.5 si evidenzia che 533 disabili sono stati avviati al lavoro con percentuali di disabilità fra il 46% e il 66% per una percentuale del 37%; i disabili psichici avviati al lavoro sono 134 (10%); non vedenti 14 (1%); sordomuti 34 (2%); invalidi del lavoro 55 (4%)
Il numero totale degli avviati nel 2003, con la L.68/99, è stato di 1501 di cui 50 "riservatari" ex art.18.

Questi dati confermano che le imprese assumono preferibilmente disabili fra coloro i quali hanno un handicap sotto il 67%.

Anno 2003 – Tipologia di avviamento
Tabella n. 6

Province	TIPOLOGIA AVVIAMENTO										
	Tempo indeterm.	*Tempo indeterm. Part-time*	*Tempo determ.*	*C.F.L.*	*Tirocini convertiti*	*Apprendistato*	*Tele Lavoro - lav. a domicilio*	*Art. 18 (*)*	**Totale**	**Totale generale**	*Tirocini in corso (**)*
AREZZO	60	38	78	3	7	2	0	0	**188**	**188**	
FIRENZE	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	0	**291**	**291**	
GROSSETO	49	9	0	4	0	0	0	0	**62**	**62**	18
LIVORNO	101	27	41	2	28	6		0	**205**	**205**	
LUCCA	94	52	53	12	0	4	0	-12	**215**	**203**	
MASSA CARRARA	11	21	17	0	0	1	1	0	**51**	**51**	2
PISA	70	11	17	0	0	0	0	-2	**98**	**96**	24
PISTOIA	52	21	69	2	0	8	1	-5	**153**	**148**	4
PRATO	54	17	40	4	0	6	0	-5	**121**	**116**	
SIENA	51	13	29	2	0	1	0	-5	**96**	**91**	
TOTALE	**542**	**209**	**344**	**29**	**35**	**28**	**2**	**-29**	**1480**	**1451**	**48**
	37,35%	14,40%	23,71%	2,00%	2,41%	1,93%				100%	

(*) Nella colonna "totale" della tabella, il numero degli avviamenti è comprensivo anche dei 29 avviamenti relativi all'art.18, riferiti alle sole Province di Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.
(**) L'ultima colonna è relativa al n. dei disabili inseriti in tirocini che dovrebbero trasformarsi in contratti di lavoro.

Le modalità di assunzione sono state:
- a tempo indeterminato per **751** disabili, pari al **51,75%;**
- di cui **209** a part-time pari al **14,40%;**
- contratti a termine per **344** disabili, pari a **23,71%;**
- contratti Formazione lavoro per **29** disabili, pari al **2%;**
- tirocini trasformati in rapporto di lavoro **35**, pari al **2,41%;**
- tirocini ancora in corso **48;**
- contratti di apprendistato per **28** disabili, pari al **1,93%;**
- telelavoro/lavoro a domicilio **2.**

Anno 2003 - Avviamento per tipologia di enti e qualifiche
Tabella n. 7

Province	Impresa privata		Pubbliche Amministrazioni		Enti non tenuti all'obbligo		Totale		Operai		Impiegati		Totale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	72	147	18	36	2	5	**92**	**188**	61	127	31	61	**92**	**188**
Firenze							**0**	**0**					***117	***291
Grosseto	15	49	3	8	2	5	**20**	**62**	15	51	5	11	**20**	**62**
Livorno	77	184	9	15	2	6	**88**	**205**	53	143	35	62	**88**	**205**
Lucca	75	181	7	14	8	20	**90**	**215**	78	184	12	31	**90**	**215**
Massa C.	14	38	4	6	1	7	**19**	**51**	8	34	11	17	**19**	**51**
Pisa	30	92	4	6	0	0	**34**	**98**	12	54	22	44	**34**	**98**
Pistoia	57	140	0	6	3	7	**60**	**153**	39	114	21	39	**60**	**153**
Prato	43	113	4	8	0	0	**47**	**121**	27	85	20	36	**47**	**121**
Siena	32	81	5	15	0	0	**37**	**96**	17	60	20	36	**37**	**96**
Toscana	**415**	**1025**	**54**	**114**	**18**	**50**	**487**	**1189**	**310**	**852**	**177**	**337**	**604**	**1480**
		86%		10%		4%				72%		28%		

***La suddivisione dei dati di Firenze non è pervenuta.

Gli avviamenti effettuati in Toscana, nel corso del 2003, sono stati **1451.** Le percentuali sono state calcolate sul totale di 1189 di cui 487 donne, con l'esclusione del dato di Firenze. Di questi avviamenti l'86% riguarda le imprese private, il 10% la Pubblica Amministrazione e il 4% aziende o Enti non soggetti all'obbligo (+1% rispetto al 2002). Segnaliamo, inoltre, le 50 assunzioni in aziende non tenute all'obbligo di assunzione rappresentano un segnale significativo del buon rapporto fra Centri per l'Impiego e settori della piccola e media industria e artigianato nella nostra regione.

Di queste assunzioni le qualifiche sono: 852 operai, pari al 72% e 337 impiegati, pari al 28%.

Anno 2003 - Avviamento per età

Tabella n. 8

Province	Età 15-26 anni		Età 27-40 anni		Età 40 - 55 anni		Età oltre 55 anni		Totale	
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
Arezzo	12	22	53	107	27	51	0	8	**92**	**188**
Firenze	N.P.								**117**	**291**
Grosseto	2	7	14	41	4	12	0	2	**20**	**62**
Livorno	8	26	54	119	23	46	3	14	**88**	**205**
Lucca	14	27	56	140	12	26	1	10	**83**	**203**
Massa C.	0	9	14	25	0	5	5	12	**19**	**51**
Pisa	4	14	21	51	7	26	0	5	**32**	**96**
Pistoia	12	45	31	78	7	15	5	10	**55**	**148**
Prato	4	11	39	105	0	0	0	0	**43**	**116**
Siena	5	16	18	44	12	29	0	2	**35**	**91**
Toscana	**61**	**177**	**300**	**710**	**92**	**210**	**14**	**63**	**584**	**1451**
		12%		49%		14%		4%		

N.B.: Le Percentuali sono state calcolate con l'esclusione della Provincia di Firenze.

In riferimento all'età delle persone avviate al lavoro il 49% è compreso nella fascia 27 e 40 anni, il 12% fra 15 e 26 anni, il 14% fra 40 e 55 anni e solo il 4% oltre 55 anni.

Anno 2003 – Convenzioni stipulate ex art. 11 comma 1 e 2 e artt. 11 comma 4 e 13 L. 68/99

Anno 2003 – Convenzioni stipulate ex artt. 11 e 13 L. 68/99

Tabella n. 9

Province	*conv. art. 11 co. 1 e 2*	*Disabili avviati*	***Punti***	*conv. art. 11 e 13*	***Punti***	**Totale punti**
AREZZO	28	32	**58**	20	**63**	**121**
FIRENZE	113	180	**324**	56	**180**	**504**
GROSSETO	12	13	**24**	8	**22**	**46**
LIVORNO	51	57	**87**	25	**83**	**170**
LUCCA	63	106	**169**	20	**67**	**236**
MASSA CARRARA	14	28	**42**	8	**20**	**62**
PISA	19	29	**50**	20	**61**	**111**
PISTOIA	92	101	**142**	11	**38**	**180**
PRATO	30	55	**91**	10	**31**	**122**
SIENA	49	68	**111**	6	**21**	**132**
TOTALE	471	669	**1098**	184	**586**	**1684**

Il totale delle persone disabili avviati al lavoro nell'anno 2003. tramite le convenzioni art.11. commi 1 e 2. sono 669. sono stati avviamenti tramite la stipula di 471 convenzioni. di cui 425 stipulate nell'anno 2003.
Le convenzioni programmatiche. nella nostra regione. possono avere una durata di quattro anni.
Rispetto al 2002. registriamo un aumento (+93) del numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della L. 68/99.

6) Fondo Nazionale art.13 L. 68/99

Anche per l'anno 2003 il budget del Fondo Nazionale è rimasto fermo a € 30.987.414.00. mentre è migliorata la gestione della Legge 68/99 in tutte le Regioni italiane.
Ciò ha comportato un ulteriore riduzione delle risorse nazionali che sano state assegnate alla nostra regione.

Infatti dal Fondo Nazionale. per l'anno 2003. sono state complessivamente assegnate alla Regione Toscana EURO 2.436.916.75 (Decreto Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15/9/2003).
Il Fondo nazionale 2002 era pari ad Euro 2.706.065.66.

Le convenzioni stipulate. nell'anno 2003. ai sensi degli artt.11 comma 4 e 13 L. 68/99 sono state complessivamente 208 di cui 184 con avviamento al lavoro a tempo indeterminato e 24 a tempo determinato. Sono state stipulate + 37 convenzioni rispetto all'anno scorso. nonostante il forte ridimensionamento dell'importo assegnato sul Fondo nazionale 2003.

Anno 2003 – Inserimenti e tipologie di assunzione (ex art. 11, co. 4 e art. 13 L. 68/99)
Tabella 10

Province	*Convenzioni*	*Disabili 100%*	*Disabili 50%*	*Tempo indeterm.*	*Tempo indeterm. Part-time*	*Tempo determ.*	***Totale inserimenti***	*di cui C.F.L. Tirocini Apprend.*	*di cui donne*	*di cui psichici*	*Agevolazioni abbattimento barriere*
AREZZO	26	20	6	19	1	6	26	0	12	12	1
FIRENZE	59	44	15	55	1	3	59	0	23	14	6
GROSSETO	8	4	4	6	2	0	8	*2	2	1	0
LIVORNO	25	22	3	15	10	0	25	0	9	14	1
LUCCA	26	16	10	14	6	6	26	2*/***	12	3	0
MASSA CARRARA	12	5	7	6	2	4	12	0	1	4	1
PISA	22	14	8	15	5	2	22	0	9	5	0
PISTOIA	11	11	0	10	1	0	11	0	1	11	1
PRATO	11	8	3	6	4	1	11	0	5	1	1
SIENA	8	6	2	4	2	2	8	0	5	3	0
TOTALE	**208**	**150**	**58**	**150**	**34**	**24**	**208**	**4**	**79**	**68**	**11**

* = C.F.L.
*** = Apprendistato

La tabella n. 10 riassume i dati dell'inserimento mirato attraverso convenzioni (artt.11 e 13 Legge 68/99) che nel 2003 hanno interessato 208 disabili. di cui 79 donne. (Da segnalare che anche nel collocamento mirato viene confermata la tendenza di una % di inserimento di 2/3 di uomini).
I disabili psichici sono 68.

Per favorire l'inserimento stabile dei disabili psichici. continua ad essere utilizzato lo strumento dei tirocini ed il raccordo fra Centro per l'impiego e operatori socio-sanitari delle ASL. I tirocini vengono utilizzati e strutturati sia per un iniziale periodo di orientamento al lavoro in azienda sia per consentire un'attività formativa. finalizzata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Dei 208 inserimenti. 11 riguardano l'adeguamento del posto di lavoro. ed abbattimento di barriere. Dei 208 inserimenti 150 sono avviamenti con "fiscalizzazione totale" dei contributi previdenziali e assistenziali. mentre per 58 con fiscalizzazione nella misura del 50%.

Quanto alla tipologia delle assunzioni. emerge la netta prevalenza dei contratti a tempo indeterminato. che risultano essere 184. di cui 34 contratti part time.
I contratti a termine sono 24. 12 in più rispetto allo scorso anno. I Servizi competenti evidenziano che tutti i 24 inserimenti mirati. con contratto a termine. hanno la caratteristica di consentire un periodo di flessibilità più ampio. in quanto il disabile presenta serie difficoltà di inserimento lavorativo. ma esiste l'impegno dell'impresa a trasformare il contratto a tempo indeterminato.

4 sono i disabili avviati con il concorso di altre agevolazioni esempio apprendistato e CFL.

Regione e Province sono impegnate a monitorare costantemente. e in modo ancora più preciso. lo stato di applicazione e di avanzamento delle convenzioni per migliorarne l'uso. per sostituire i disabili che prematuramente possono cessare il rapporto di lavoro. In questa attività esiste il supporto di INPS e INAIL Regionali. che hanno sottoscritto le convenzioni. Ciò consentirà. anche con la collaborazione delle imprese. di utilizzare correttamente tutte le risorse assegnate alla Regione.

Regioni. Toscana compresa. più volte hanno sollecitato. a livello nazionale. l'esigenza di aumentare il budget in favore dei disabili oltre all'opportunità di semplificare le procedure per l'assegnazione degli incentivi.

La Toscana. in accordo alle altre Regioni. ha chiesto al Ministero del Lavoro di riesaminare anche gli "indicatori di qualità" con i quali vengono individuati i parametri per la ripartizione delle risorse dal Fondo Nazionale Occupazione.

- **Convenzioni articolo 12 Legge 68/99**

Le Convenzioni tra le Aziende e Cooperative Sociali di tipo B. finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili. è stato poco utilizzato. Nella sperimentazione fatta. la Convenzione si è dimostrata uno strumento che presenta elementi di rigidità che induce le imprese a non ricorrervi. Tale elemento di criticità è stato rilevato dalle parti sociali e pertanto si prevede di apportare una parziale modifica a questa tipologia di Convenzione introducendo l'istituto della "prova". in analogia ai contratti collettivi di lavoro ed alle Convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/99. Inoltre è allo studio. (con Legge Regionale) oltre alla modifica dell'art. 12 della Legge 68/99 anche un'ipotesi di raccordo di questo strumento con l'articolo 14 del Decreto Legislativo 276/03 al fine di chiarire la tipologia del tipo di contratto il periodo di prova. la deroga alle durate delle Convenzioni ecc.

7) Attività di gestione Legge 68/99

Anno 2003 – Esenzione dagli obblighi (esoneri, compensazioni, sospensioni), sanzioni e certificazioni
Tabella n. 11

Province	D.17.a N° esoneri parziali	D.17.b N° compensazioni intraregionali	D.17.c N° sospensioni temporanee	D.18 N° certificazioni di ottemperanza	D.20.a N° sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo
AREZZO	8	48	14	657	0
FIRENZE	46	N.P.	N.P.	69	N.P.
GROSSETO	6	26	2	53	2
LIVORNO	15	N.P.	18	N.P.	3
LUCCA	3	0	18	132	0
MASSA CARRARA	3	12	3	36	2
PISA	9	0	12	94	N.P.
PISTOIA	5	2	0	123	0
PRATO	34	0	9	34	5
SIENA	5	0	0	590	0
TOTALE	133	88	76	1788	12

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'istituto dell'esonero parziale, nella nostra regione sono state autorizzate 133 aziende.
Le compensazioni sono 88.
Le sospensioni sono 76. 14 in più rispetto allo scorso anno.
Le "sanzioni" richieste dai Servizi Lavoro Provinciali agli Uffici Provinciali dell'Ispettorato del Lavoro sono 12 (escluse le Province di Firenze e Pisa).
Le Province sono in grado di fornire solo il dato relativo alle segnalazioni che le Province stesse trasmettono alle Direzioni Provinciali del Lavoro, in quanto mancano riscontri sul numero delle sanzioni effettivamente comminate dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
La conoscenza di questo dato, è importante non solo per fini statistici ma anche e soprattutto per controllare gli effettivi introiti sul Fondo Regionale e per avere un quadro completo della corretta gestione della L. 68/99.
Pertanto, a livello regionale, si stanno attivando opportune procedure di raccordo con la Direzione Regionale del Lavoro che consentano di superare questa problematica.

Inoltre, al fine, sempre, di controllare la correttezza degli introiti sul Fondo Regionale, la Giunta Regionale, constatata la necessità di procedere al monitoraggio delle sanzioni e degli esoneri parziali, con propria delibera n. 172 dell'1/3/04 ha stabilito di richiedere alle Province la trasmissione alla Regione stessa, dei dati necessari, utilizzando un "modello di rilevazione" predisposto e messo a disposizione dalle competenti strutture della Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni e Attività Culturali.

Certificati di Ottemperanza

I certificati di ottemperanza rilasciati sono 1788, in diminuzione rispetto ai certificati dello scorso anno che furono ben 2.556 .

- **Stato di aggiornamento delle Graduatorie;**

Relativamente alla formazione delle graduatorie, si segnala che alcune Province (Grosseto, Massa-Carrara, Pisa e Pistoia) redigono una graduatoria annuale e la pubblicano il 31/03/04, come previsto dall'art. 8 L. 68/99, altre Province (Arezzo, Firenze, Livorno, Prato e Siena) pubblicano un elenco degli iscritti e la graduatoria viene aggiornata al momento della presentazione del bando, come previsto dall'art. 9 comma 5.

8) Fondo regionale art. 14 legge 68/99

La Toscana ha istituito il Fondo Regionale nel 2000 e il relativo Comitato Regionale è stato insediato fin dal luglio 2001.
Le risorse affluite al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, provenienti dai pagamenti effettuati dalla imprese relativi agli esoneri parziali e alle sanzioni, nell'anno 2003 sono state pari a euro 1.138.903,63.

Le risorse finanziarie del Fondo Regionale, come negli anni precedenti, sono state ripartite dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato Regionale, con propria delibera n. 172/04. Tali risorse devono essere rendicontate, dalle Province, alla Regione entro il 30 novembre 2004.

Anno 2003 - Riepilogo delle attività approvate dalle Province secondo le priorità indicate dalla Delibera G.R. n. 1391/02.
Tabella n. 12

PROVINCIA	Corso di formazione/Azioni di tutoraggio		Rimborso forfettario parziale adeguamento p.l.		Rimozione barriere architettoniche		Programmi presentati da Coop sociali tipo B		Telelavoro e contr. acquisto attrezzature		Progetti ritenuti ammissibili dalle Province		Altri contributi		Tot. N. Dis.	Totale spese
	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo	N. Dis	Importo		
AREZZO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2	47.162,79		0,00	2	47.162,79
FIRENZE		0,00	5	15.490,00		0,00	17	87.788,00		0,00		88.000,00		0,00	22	191.278,00
GROSSETO		0,00		0,00		0,00	9	15.500,00		0,00	40	87.335,11		0,00	49	102.835,11
LIVORNO	8	8.764,16		0,00	1	10.329,00		0,00		0,00	8	78.192,83	7	775,70	24	98.081,69
LUCCA	2	10.164,00		0,00		0,00	1	5.164,00		0,00		0,00		0,00	3	15.328,00
**MASSA CARRARA	1	5.164,57		0,00	1	1.800,00		0,00		0,00	14	104.807,07		0,00	16	111.771,64
PISA	18	46.808,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18	46.808,80
PISTOIA	8	32.170,50	1	3.098,74		0,00	6	22.200,00		0,00		0,00		0,00	15	57.469,24
***PRATO	39	154.321,00	4	10.935,03	2	20.632,00	6	24.456,00			670	281.749,79		0,00	721	492.093,82
SIENA	19	123.209,13		0,00		0,00		0,00		0,00	2	16.000,00		0,00	21	139.209,13
TOTALE	95	380.622,16	10	29.523,77	4	32.761,00	39	155.108,00	0	0,00	736	703.247,59	7	775,70	891	1.302.038,22

**MS Determinazione Dirigenziale n. 2702 del 17.02.03 Euro 101807,07 per 14 inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi

***PO Autorizzati ad utilizzare il Fondo 2001 Euro 33141,58 e il Fondo 2002 Euro 262606,33 in forma congiunta per un Totale di Euro 595947,91

- **Attività del Fondo Regionale (Stanziamento 2002 – Gestione 2003)**

Le risorse del Fondo Regionale 2002 sono state pari a € 1.360.057.48. Nel corso del 2003 sono stati concessi contributi dalle Province per l'inserimento al lavoro dei disabili pari a € 1.302.038.22 che hanno interessato:

- *corsi di formazione ed azioni di tutoraggio* per un importo pari a **€ 380.622,16, relativo a 95 disabili.**
  I corsi di tirocinio formativo con il sostegno di tutor aziendali ed esterni comprendono anche mediatori del linguaggio e sono tutti finalizzati all'inserimento lavorativo. In molte Province per sostenere l'inserimento, soprattutto per portatori di handicap psichico, è stato attivato un rapporto di collaborazione con i servizi ASL.
- rimozione *delle barriere architettoniche* per un importo pari a **€ 32.761,00 per la rimozione di 4 barriere;**
- creazione di nuovi posti di lavoro nelle *cooperative sociali di tipo B.* attraverso il sostegno ad investimenti pari ad un costo di **€. 155.108,00 per la creazione di 39 posti di lavoro;**
- *rimborso forfettario* per l'adeguamento di posti di lavoro per un costo pari a di € **29.523,77 per 10 rimborsi forfettari;**

Ci sono stati anche alcuni progetti ritenuti ammissibili dalle Province per un importo pari a € **730.247,59.**

9) Iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo

La Regione Toscana, nel piano operativo Fondo Sociale Europeo, Ob.3, per il periodo 2004/2006, ha previsto interventi di politica attiva del lavoro a sostegno di iniziative in favore dei disabili.
Per il suddetto periodo 2004/2006, per la misura B1, alla Regione è stata assegnata la riserva di performance pari a euro 1.565.368.00 che verrà messa a bando, unitamente al residuo del F.S.E. mis. B1 pari a euro 42.578.00, nel mese di ottobre. Nella ripartizione performance – 2004/2006 - alle Province è stata assegnata, per la mis. B1, la somma di Euro 4.322.469.00.

Nel 2003, con la mis.B1, sono stati realizzati i seguenti progetti sperimentali:

a) HOMERUS progetto di formazione, rivolto a disabili non vedenti, con l'obiettivo dell'inserimento lavorativo nel settore della radiofonia e/o della registrazione audio di persone non vedenti.Lo scopo del bando era quello di assicurare pari opportunità in un campo di lavoro nel quale i non vedenti sono discriminati ma possono avere spazi nel lavoro se opportunamente formati. Al Bando della Regione Toscana ha risposto l'Istituto formativo dell'Unione Italiana Ciechi che ha realizzato il progetto con il sostegno della RAI radiotelevisione italiana di Firenze, del CNR di Firenze, dell'Istituto di fisica applicata di Firenze, della Mediateca e della Tipografia braille della Regione Toscana, del Sindacato attori italiani, Provincia di Firenze e della Consigliera regionale di Parità. Al corso vi hanno partecipato 10 disabili non vedenti: 5 donne e 5 uomini dai 22 ai 44 anni, in possesso di un titolo di studio di scuola superiore e laurea. Il corso si è concluso ad aprile 2004 con gli esami conclusivi per la qualifica, dopo 900 ore di formazione e 300 di stage. Lo stage si sta svolgendo per 8 disabili presso gli studi Rai di Firenze, per un disabile presso la sede Rai di Roma e per uno presso una cooperativa di doppiaggio di Roma.

b) FENICE progetto di formazione, rivolto a 45 soggetti svantaggiati, persone in età lavorativa che hanno subito trapianti di organi e che effettuano terapie croniche. Fra gli obiettivi del

progetto vi è quello di un percorso formativo mirato alla rivalutazione e riqualificazione del trapiantato nel mondo del lavoro.

A livello Provinciale segnaliamo fra i progetti sperimentali più significativi:
Nella Provincia di Firenze il Progetto "OIL" obiettivo inserimento lavorativo, analisi degli avviamenti realizzati nella Provincia. Nel corso del 2003 il progetto ha realizzato interviste a 50 persone e 50 aziende per riflettere sui progetti di collocamento mirato.

-il Progetto "NET-MET": Network per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli, in particolare rivolto a disabili nell'area metropolitana toscana (Provincia di Firenze, Prato, Circondario Empolese Valdelsa, Comuni, ASL, imprenditori, terzo settore e parti sociali). Finanziato con i fondi Equal

All'interno del Programma Equal la Regione Toscana ha approvato il progetto COAST REVITALIZATION. Il progetto presentato dalle cinque Province della Toscana costiera (Livorno, Pisa Lucca, Grosseto e Massa-Carrara) ha come capofila Livorno e rappresenta un partenariato che comprende 94 soggetti. I beneficiari finali del progetto sono: disabili, disoccupati, over40, tossicodipendenti, detenuti e immigrati. Obiettivo del progetto è la sperimentazione di iniziative di sistema rivolte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Nel corso dell'anno 2003 si sono realizzati i progetti sperimentali delle singole province relativi all'apertura di sportelli del collocamento mirato e tali progetti si sono consolidati nell'ordinaria attività del collocamento.

Conclusioni

Rispetto allo scorso anno possiamo confermare il giudizio positivo sul lavoro svolto nella nostra regione per migliorare la qualità degli interventi rivolti ai disabili.
Infatti i Servizi territoriali per l'impiego stanno cercando, per migliorare il collocamento dei disabili, di applicare in modo continuo la metodologia della mediazione dell'incontro fra domanda ed offerta di lavoro partendo dalla scheda del disabile nella quale vi sono registrate le capacità professionali e potenziali del disabile, incrociandole e confrontandole con i prospetti aziendali o con le esigenze indicate dalle imprese, in particolare dalle aziende dichiaratesi disponibili all'accoglienza di un lavoratore disabile.
Inoltre, in diverse imprese è cresciuta la disponibilità ad accogliere un disabile attraverso l'inserimento mirato con tirocinio di orientamento o professionalizzante. Per questo diventa sempre più importante avere dei referenti aziendali e progettare con loro percorsi di orientamento e formazione professionale personalizzati.
Ben 87 disabili nel 2003 hanno usufruito di un corso individualizzato di formazione, con azione di sostegno del tutor per una spesa di Euro 348.451,66

A livello nazionale
Permane ancora l'esigenza di:

- aumentare le dotazioni finanziarie per il diritto al lavoro dei disabili previste dal Fondo nazionale, risorse ferme al 1999;
- semplificare, a livello nazionale, le procedure per assegnare, alle imprese, gli incentivi del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Infatti non è stato ancora modificato l'articolo 13 della Legge 68/99, nonostante la forte richiesta al Ministero del Lavoro fatta da parte del Coordinamento delle Regioni ". (Nodo questo affrontato anche a livello tecnico dal Gruppo di lavoro costituito fra Regioni e Ministero nel quale erano state formulate due proposte tecniche

di modifica dell'articolo 13 ed era stato trovato l'accordo tecnico per riesaminare il D.M. 91/00. per adeguare i criteri di ripartizione degli incentivi e ridefinire le scadenze per agevolare la predisposizione delle convenzioni mirate):

- raccordare la disciplina dell'articolo 12 della Legge 68/99 con l'articolo 14 del D.Lgs.276/03:
- sollecitare la discussione al Parlamento per l'emanazione di un provvedimento che raccordi la disciplina del collocamento al lavoro dei disabili non vedenti (L. 28 marzo 1985. n. 113) con la Legge 68/99:
- Procedere all'abrogazione dell'art. 13 della Legge n. 118/71. Tale esigenza è diventata urgente alla luce della nuova definizione di "Stato di disoccupazione" esigenza questa sottolineata anche nell'accordo del 10 dicembre 2003 della Conferenza: Stato –Regioni:

A livello regionale

- La Giunta Regionale Toscana è impegnata nella revisione della Legge Regionale n. 32/02 per raccordare la riforma del collocamento ordinario (D.Lgs 181/00 cosi come modificato dal D.lgs. 297/02. alla luce anche del D.Lgs n. 276/03) con la Legge 68/99 per armonizzare il sistema di avviamento al lavoro dei disabili. migliorarne le procedure possibilmente ampliando la rete dei servizi pubblici e privati.

Firenze. 31 maggio 2004.

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 IN TOSCANA

Anno 2002

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

A) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo:

La Regione Toscana ha emanato la L.R. 32 del 26 luglio 2002 " *Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".*
Questo Testo unico assorbe le leggi regionali anche in materia di lavoro.
L'obiettivo dichiarato della L.R. n.32/02 è quello di costruire un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e l'integrazione sociale dei cittadini. Sotto il profilo delle politiche del lavoro, il testo unico tende innanzitutto a creare un sistema regionale per l'impiego costituito dalla rete delle strutture organizzate ai fini di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'accesso al lavoro anche delle persone disabili.

E' già stato approvato dalla Giunta regionale, e trasmesso al Consigli per l'approvazione il *"Piano di indirizzo integrato 2003-2005"* che delinea il sistema integrato regionale dell'educazione, istruzione, orientamento, formazione e politiche del lavoro. Esso contiene obiettivi, priorità, ambiti territoriali di riferimento, tipologie e contenuti degli interventi, criteri e procedure per i finanziamenti, strumenti di valutazione del sistema regionale integrato.

Sul tema specifico del diritto al lavoro dei disabili, già la Regione era intervenuta con precedenti atti normativi e di indirizzo per agevolare le politiche di sostegno, di promozione e di programmazione specifiche, nonché mediante l'attivazione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (attivato con *L.R. n. 12/00* ed operativo dal 2001).
La Regione Toscana vuole cogliere l'opportunità dell'anno europeo per i diritti delle persone disabili, e a tre anni dall'approvazione della legge 68/99, come occasione di riflessione e rilettura delle politiche, fin qui promosse, per favorire la gestione della legge stessa.
Per favorire l'applicazione della legge 68/99 la Regione Toscana ha proceduto approvando specifiche delibere di indirizzo, secondo il nuovo assetto organizzativo definito dal D. Lgs. 469/97 e dalle nuove leggi sul collocamento.

La recente riforma generale del collocamento ordinario (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 contenente disposizioni modificative e correttive del D.Lgs n.181/00) dovrà essere raccordata con la disciplina dettata dall'art.8, comma 1 della legge 68/99.
La Giunta Regionale ha approvato la decisione n. 6 del 3 luglio 2003, relativa alla proposta di legge regionale recante modifiche alla L,R. n, 32/02 affinchè venga avviata, quanto prima, la discussione di un Regolamento, in materia di incontro domanda/ offerta di lavoro, nel quale affrontare il raccordo delle due leggi in merito alla nuova definizione dello " stato di disoccupazione".

Tra gli atti più significativi adottati , ricordiamo:

- *D.G.R. n. 1397 del 12 dicembre 1999,*
  stabiliva che le Province potevano prevedere un operatore specifico per il "collocamento mirato", un operatore della mediazione che doveva integrarsi con gli addetti all'orientamento e alla formazione professionale, raccordarsi con le altre professionalità socio/sanitarie già presenti nel territorio e con i referenti delle imprese, al fine di individuare metodologie e strumenti di supporto adeguati per l'inserimento al lavoro del disabile,
- *D. G. R. n. 489 dell'11 aprile 2000*
  individuavano le procedure, in via transitoria, del collocamento obbligatorio. Con questa delibera è stato definito il raccordo fra le Commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità, di cui all'art.1, comma 4 DPCM 13.1.2000, i Servizi provinciali competenti e le Commissioni Provinciali Tripartite integrate; approva il modulo di accertamento socio-sanitario e la relativa scheda conclusiva, con cui la Commissione definisce la diagnosi funzionale e la capacità globale, attuale e potenziale, del disabile.

Oggi, dopo tre anni di sperimentazione, stiamo verificando se la strumentazione prodotta dall'intero sistema regionale, per l'accertamento sanitario, il raccordo socio lavorativo, il collocamento dei disabili al lavoro, sia funzionante o necessiti di ulteriori aggiustamenti.
In questa riflessione sono coinvolte anche le parti sociali, le associazioni dei disabili, le Province, le ASL, ecc.
Nel "Piano di indirizzo generale integrato" previsto dalla legge n.32/02 per gli anni 2003/2005, in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale ha proposto i seguenti "obiettivi" per migliorare il processo di inserimento mirato dei disabili al lavoro :

- semplificare le attuali procedure per rendere più agile l'iter del collocamento mirato;
- proseguire il decentramento del collocamento mirato nei Centri per l'impiego e sedi territoriali;
- consolidare il processo di integrazione delle funzioni di politica attiva dei Centri per l'impiego con il collocamento dei disabili ,
- elaborare un modello funzionale fra i vari servizi territoriali (scuola, formazione, lavoro, con i servizi socio-sanitari) per favorire il collocamento mirato,
- migliorare il sistema di raccordo in rete tra Regione, Province e sistema delle imprese per passare da una politica di progetti speciali ad un modello funzionale e permanente che consolidi le "buone prassi",
- consolidare e completare il sistema informatico regionale IDOL per l'acquisizione dei prospetti aziendali per via telematica, nonché delle relazioni di accertamento sanitario;
- integrare la rete regionale dei servizi all'impiego con i progetti di informatizzazione promossi dalle associazioni dei disabili, cooperative, Inail ecc.

La Regione Toscana, inoltre, in considerazione del fatto che da tre anni non viene incrementato il Fondo Nazionale per i disabili, ritiene necessario riesaminare i criteri per definire la "durata massima" delle "convenzioni" , contenenti i programmi di inserimento mirato (art.11, comma 4 art.13 della legge 68/99) e definiti con Delibera Giunta Regionale n. 1224 del 12/11/2001.

In Toscana sono operativi gli organismi consultivi previsti dal D.Lgs. 469/97: la *Commissione Regionale Permanente Tripartita* e le *Commissioni Provinciali Tripartite.*

- *Commissione Regionale Tripartita*

Legge di riferimento: L.R. 52/98, ex art.7, integrata con la L.R n. 62/01 per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 68/99.

Articolazione:
La Commissione è composta: a) dall'Assessore regionale competente per materia che la presiede o da altro componente della Giunta regionale a ciò delegato; b) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale; c) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale; d) dal Consigliere di parità regionale nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125; e) da tre componenti, e relativi supplenti, designati dalle Associazioni dei disabili più rappresentative e da n. 2 consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Stato di funzionamento:
La C.R.P.T. si è insediata il 6 dicembre 1999. Si riunisce periodicamente, concertando le politiche attive del lavoro, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'istruzione, nonché proposte in materia di collocamento ordinario e dei disabili.
La Commissione Regionale Tripartita è stata rinnovata all'inizio della nuova legislatura, inoltre; con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 dell'11 febbraio 2003 è stata integrata con i tre componenti, e i relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

- *Commissioni Provinciali Tripartite*

Legge di riferimento: L. R. 52/98 art. 9.

Articolazione:

Le Commissioni garantiscono la presenza delle parti sociali in composizione paritetica e del Consigliere provinciale di parità. Ogni Provincia ha autonomamente individuato il numero dei componenti, secondo quanto stabilito dalla legge: "Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un ispettore medico del lavoro".

Stato di funzionamento:

Alla data odierna le Commissioni Provinciali Tripartite sono operative in tutta la Regione e sono state integrate con rappresentanti delle categorie dei disabili.
Il numero dei membri delle Associazioni dei disabili varia a seconda delle Province.

B) Strumenti di supporto dell'azione di inserimento lavorativo.

- *Il sistema regionale dei servizi per l'impiego in Toscana*

La Toscana ha scelto il decentramento gestionale alle Province, tramite i Centri per l'impiego, anche per l'attuazione della legge 68/99. Il completamento del decentramento è in atto; permane la difficoltà data dall'elenco e dalla graduatoria unica provinciale, la quale non permette di operare in sintonia con la riforma del collocamento ordinario.
La Regione, al fine di raccordare il sistema del collocamento ordinario con quello mirato, sta elaborando un "Regolamento" per il raccordo fra la legge 68/99 e il D.Lgs. 297/02 per consentire alle persone disabili di continuare a beneficiare dei servizi di orientamento, informazione, consulenza ecc., resi disponibili da parte dei Centri per l'Impiego a favore delle persone in cerca di

occupazione, così come indicato nel "Piano" delle politiche attive del lavoro e nel Masterplan regionale.

Nelle Province. anche nel corso dell'anno 2002, sono proseguiti i colloqui di orientamento mirati, per disabili.

C) Operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati. Comitato tecnico.

La Delibera G. R. n. 489/00 ha definito il modulo di accertamento, e la relativa scheda conclusiva, con la quale la Commissione Sanitaria definisce la diagnosi funzionale e la capacità globale, attuale e potenziale, del disabile.
Con Delibera G.R. n. 908/01 la Regione Toscana ha ribadito che le Commissioni di accertamento sanitario debbono fornire ai Centri per l'Impiego la relazione conclusiva individuale contenente la diagnosi funzionale con allegato il profilo socio lavorativo del disabile.
In tutte le Province sono state costituite le "Commissioni di accertamento" articolate in zone sanitarie.

Situazione degli accertamenti sanitari

Arezzo	Cinque Commissioni. Accertamenti effettuati 1234 su 1596 richieste. 70 disabili, non si sono presentati alla visita
Firenze	Due Commissioni: Comprensorio di Empoli (ASL 11), area di Firenze (ASL 10). Gli accertamenti fatti sono più di 2000.
Grosseto	Una Commissione che opera dal febbraio del 2001. Ha effettuato 117 accertamenti nel 2001 e 112 nel 2002 su 358 richieste.
Livorno	Sono operanti più Commissioni le quali hanno rilasciato 2.298 relazioni conclusive.
Lucca	Tre Commissioni operanti. Rilasciate 658 relazione, di cui: 502 indicano un collocamento mirato senza interventi di supporto; 75 con l'indicazione del servizio di mediazione, 19 con collocamento mirato utilizzando il supporto di mediazione e strumenti tecnici; 32 indicando la necessità di un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato. 30 disabili sono stati giudicati non collocabili. Il Servizio Lavoro sta operando con i servizi socio-sanitari della provincia e con le cooperative sociali per individuare la formulazione di progetti di integrazione lavorativa con specifiche azioni di tutoraggio per inserimenti mirati.
Massa	Sono quattro le Commissioni. Nel 2000/2001 sono stati accertati 1.000 disabili, nel 2002 sono stati accertati 289, di questi 80 sono stati respinti.
Pisa	Te Commissioni. Nel 2000/2001 sono stati accertati 2.328 disabili, nel 2002 gli accertamenti sono stai 455, di questi 34 disabili sono stati respinti.
Pistoia	Due Commissioni. Quella operante nella zona Valdinievole (ASL 3), per migliorare la collaborazione tra l'équipe socio-sanitaria e il Servizio lavoro, è stata integrata con un esperto del lavoro per delineare il profilo professionale dei disabili.
Prato	Commissione operante. Nel 2000/2001 sono stati accertati 806 disabili; nel 2002 139 disabili su 391 richieste di accertamento.
Siena	Sono operanti quattro Commissioni. Le richieste di accertamento presentate sono state 555; gli accertamenti effettuati 489, di questi 23 sono stati respinti; diversi accertamenti sono stati fatti su segnalazione del Comitato Tecnico.

Sono segnalate difficoltà di lettura delle "relazioni conclusive" non solo per la calligrafia dei medici ma anche per la genericità dei giudizi.
Talvolta nelle relazioni sono riportate espressioni generiche, senza specificare il tipo di supporto necessario per un inserimento mirato.

Comitato Tecnico

Ogni Provincia ha deciso in modo autonomo, le modalità di applicazione della Delibera G.R. n. 489/00, che stabiliva la composizione del Comitato Tecnico, così come la definizione delle procedure.

Attività

Il Comitato tecnico è stato istituito in tutte le Province della regione, esclusa Firenze, la quale, per l'attività di supporto alle autorizzazioni si avvale della Commissione Provinciale Tripartita integrata.
La Provincia di Firenze, inoltre, sta sperimentando un progetto di collaborazione con l'ASL n. 10 per l'inserimento mirato dei disabili psichici e intellettivi.
In Provincia di Livorno l'insediamento del Comitato Tecnico è avvenuto il 12/12/2000, nel corso del 2001 si è riunito 42 volte, nel 2002 si è riunito 40 volte ed ha espresso 187 pareri per rilascio di nulla-osta e di valutazioni per le convenzioni mirate. Ha elaborato la scheda professionale del disabile.

Attività svolta dai Comitati Tecnici:
- Arezzo: il C.T. si è riunito 10 volte ed ha espresso 159 pareri;
- Grosseto: il C.T. si è riunito 8 volte, non abbiamo il dato sui pareri espressi;
- Livorno: il C.T. si è riunito 40 volte ed ha espresso 187 pareri;
- Lucca: il C.T. si è riunito 1 volta, non abbiamo il dato sui pareri espressi;
- Massa Carrara: il C.T. si è riunito 10 volte ed ha espresso 61 pareri
- Pisa: il C.T. si è riunito 8 volte ed ha espresso 131 pareri;
- Prato: il C.T. si è riunito 5 volte, non abbiamo il dato sui pareri espressi;
- Siena: il C.T. si è riunito 25 volte ed ha espresso 135 pareri,

D) Totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18;

Nelle tabelle qui inserite sono riportati i dati riassuntivi dell'anno 2002 relativi a :
- numero iscritti nella lista unica comprensivo dei riservatari art.18, età e titoli di studio, dati di flusso e di stock, numero di avviamenti, tipologie contratti di assunzione, numero "convenzioni", numero esenzioni, etc.

Tabella 1 - Stock numero iscritti nella lista "unica" della legge 68/99, anno 2002.

Province	Disab.dal 46%-66%		Disab.dal 67%-79%		Disab. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra/ servizio		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Riservatari art. 18°		Totale generale		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Arezzo	323	397	205	216	176	234	704	847	8		40	11	2	1	5	13	32	78	791	950	1741
Firenze	951	1070	950	1114	657	646	2458	2830	6	1	43	6	11	8	26	41	127	198	2671	3084	5755
Grosseto	199	314	206	297	178	247	583	858	4		26	1	1	2	9	12	33	73	656	946	1602
Livorno	345	565	361	765	210	269	916	1599	3		30	3	1	1	4	23	59	178	1813	1804	2817
Lucca	281	392	376	632	286	292	943	1316	2		34	5	2	7	7	9	67	171	1855	1588	2563
Massa C.	179	251	264	529	158	220	601	1000	12		24	1	1	2	6	11	38	78	682	1092	1774
Pisa	347	562	348	704	216	258	911	1524	4		25	6			13	16	51	106	1804	1652	2656
Pistoia	320	238	285	361	284	222	889	821	3		23	2			4	7	25	31	944	861	1805
Prato	151	225	151	300	134	149	436	674	2		13		4	2	2	7	10	26	467	789	1176
Siena	198	261	138	254	170	218	506	733	4		18	4	3		10	9	21	42	562	788	1358
Toscana	3294	4275	3184	5172	2469	2755	8947	12202	48	1	276	39	25	23	86	148	463	981	9845	13394	23239

n.b.:

- **colonna "riservatari art. 18" (orfani, coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio ecc...).**
- **Le specifiche (età, titoli di studio) riguardano lo stock n° iscritti nella lista unica.**

Tabella 2 stock iscritti disabili al 31.12.2002

Province	Disab. dal 46%-66%		Disab. dal 67%-79%		Disab. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra / servizio		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Totale generale	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	323	720	205	421	176	410	704	1551	8	8	40	51	2	3	5	18	759	1631
Firenze	951	2021	950	1964	657	1303	2458	5288	6	7	43	49	11	19	26	67	2544	5430
Grosseto	199	513	206	503	178	425	583	1441	4	4	26	27	1	3	9	21	623	1496
Livorno	345	910	361	1126	210	479	916	2515	3	3	30	33	1	2	4	27	954	2580
Lucca	281	673	376	1008	286	578	943	2259	2	2	34	39	2	9	7	16	988	2325
Massa C.	179	430	264	793	158	378	601	1601	12	12	24	25	1	3	6	17	644	1658
Pisa	347	909	348	1062	216	474	911	2435	4	4	25	31			13	29	953	2499
Pistoia	320	558	285	646	284	506	889	1710	3	3	23	25			4	11	919	1749
Prato	151	376	151	451	134	283	436	1110	2	2	13	13	4	6	2	9	457	1140
Siena	198	459	138	392	170	388	506	1239	4	4	18	22	3	3	10	19	541	1287
Toscana	3294	7569	3184	8356	2469	5224	8947	21149	48	49	276	315	25	48	86	234	9382	21795
%		34,73%		38,34%		23,97%		97,04%		0,22%		1,45%		0,22%		1,07%		100,00%

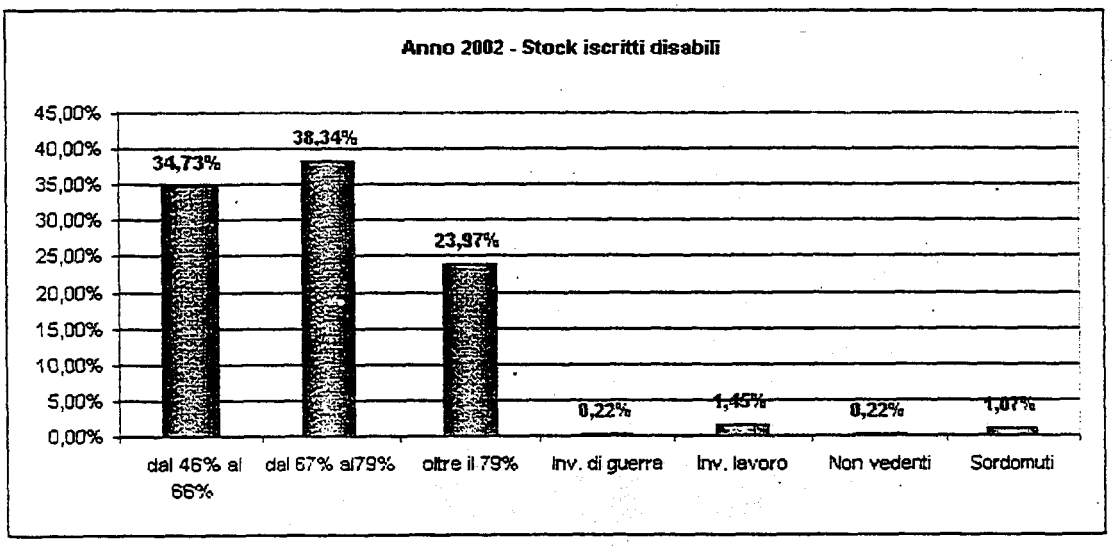
Anno 2002 - Stock iscritti disabili
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
34,73%
38,34%
23,97%
0,22%
1,45%
0,22%
1,07%
dal 46% al 66%
dal 67% al79%
oltre il 79%
Inv. di guerra
Inv. lavoro
Non vedenti
Sordomuti

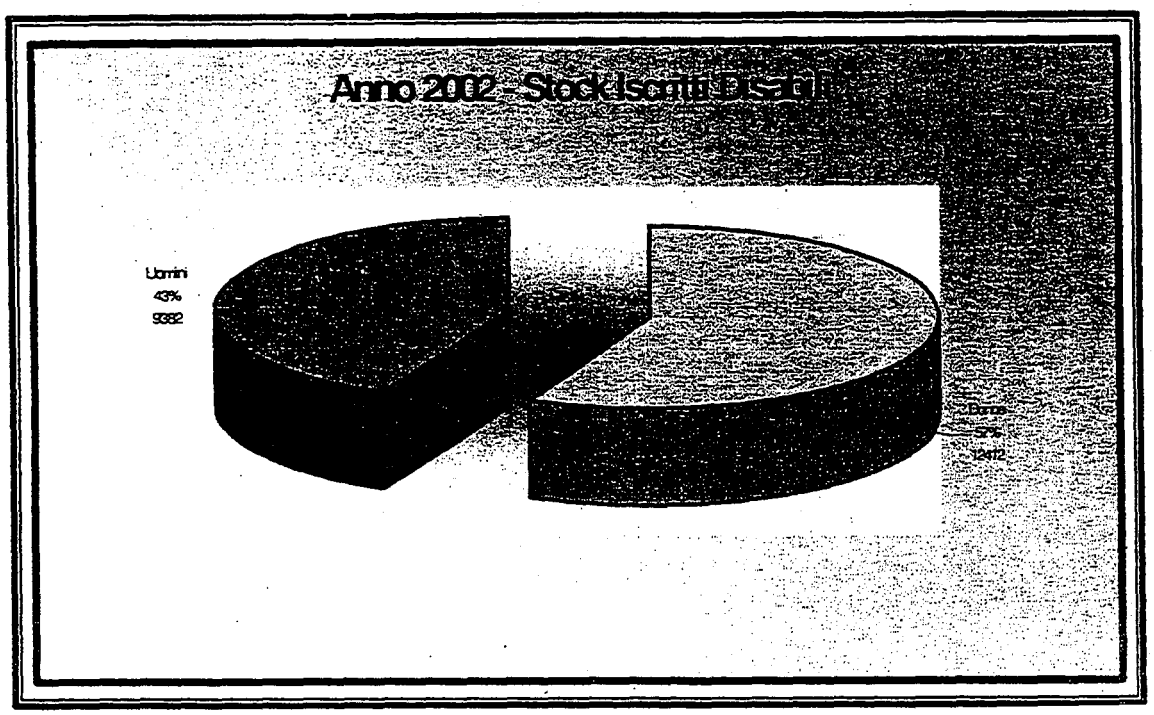
Anno 2002 - Stock iscritti Disabili
Uomini
43%
9382

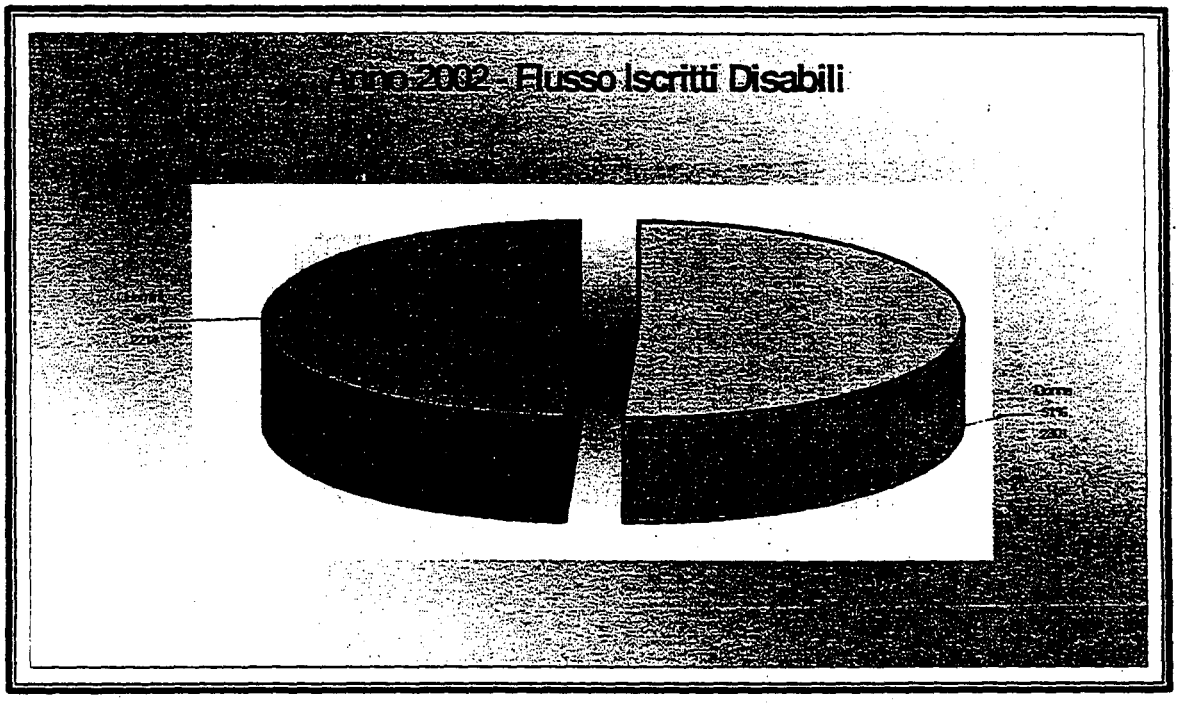

Gli iscritti nella lista "unica" della legge 68/99 sono **23.239**, comprensivi dei **1.444** cittadini iscritti come riservatari ex art. 18 co.2 legge 68/99.
Nel dicembre 2001 gli iscritti riservatari erano **1.440**, con una differenza di **4** iscritti in meno.

Nella tabella 2 sono riportati i dati stock iscritti disabili alla data del 31.12.2002, i disabili sono **21.795**, di cui **12.413** donne, con una percentuale del **56,95%** sul totale.
Nel dicembre 2001 i disabili iscritti erano 19.894, di cui 11.198 donne per una percentuale del 56,28%. Rimane stazionario il numero di donne disabili iscritte al collocamento.
L'aumento degli iscritti dimostra che sta crescendo la fiducia dei disabili verso le possibilità di inserimento mirato effettuate dai Centri per l'impiego.

Dalla Tabella n. 2 si evidenzia che il 94,04% degli iscritti al collocamento mirato è rappresentato dalle persone disabili affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento della invalidità civile e che la stragrande maggioranza degli iscritti ha percentuali elevate di disabilità.
Inoltre dal grafico, si evidenzia che la percentuale degli invalidi del lavoro in Toscana rappresenta l'1,45% sul totale degli iscritti.

In riferimento all'età delle persone avviate al lavoro il 50% è compreso nella fascia 27 e 40 anni, il 16% fra 15 e 26 anni, il 30% fra 40 e 55 anni e solo il 4% oltre 55 anni.

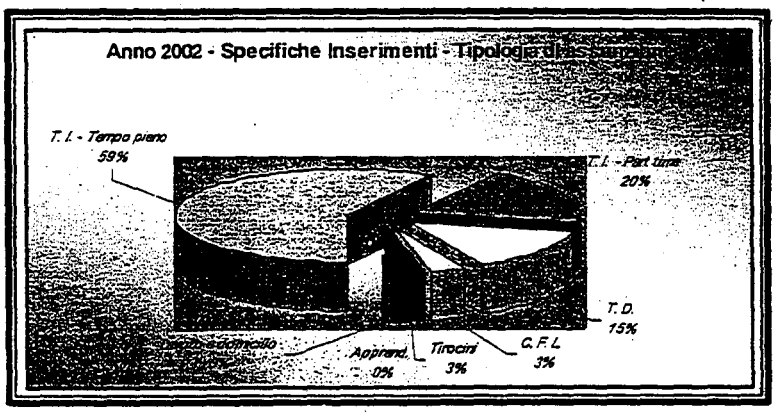

Le modalità di assunzione sono state:
- a tempo indeterminato per 820 disabili, pari al 59%;
- con contratti a termine per 217 disabili, pari a 15%;
- tempo parziale per 272 disabili, pari al 20%, (singolare è il dato che vede avviati 136 uomini e 136 donne);
- con Contratto Formazione lavoro 47 disabili , pari a 3%;
- tirocinio formativo 42 disabili, pari al 3%;
- con il contratto di apprendistato 4 disabili;
- come lavoranti a domicilio 4.

Segnaliamo, inoltre, le 37 assunzioni in aziende non tenute all'obbligo di assunzione. Questo dato rappresenta un segnale significativo del buon rapporto fra Centri per l'Impiego e settori della piccola e media industria e artigianato nella nostra regione.

Un altro dato significativo ci appare quello relativo ai 42 tirocini formativi finalizzati all 'inserimento lavorativo dei disabili.

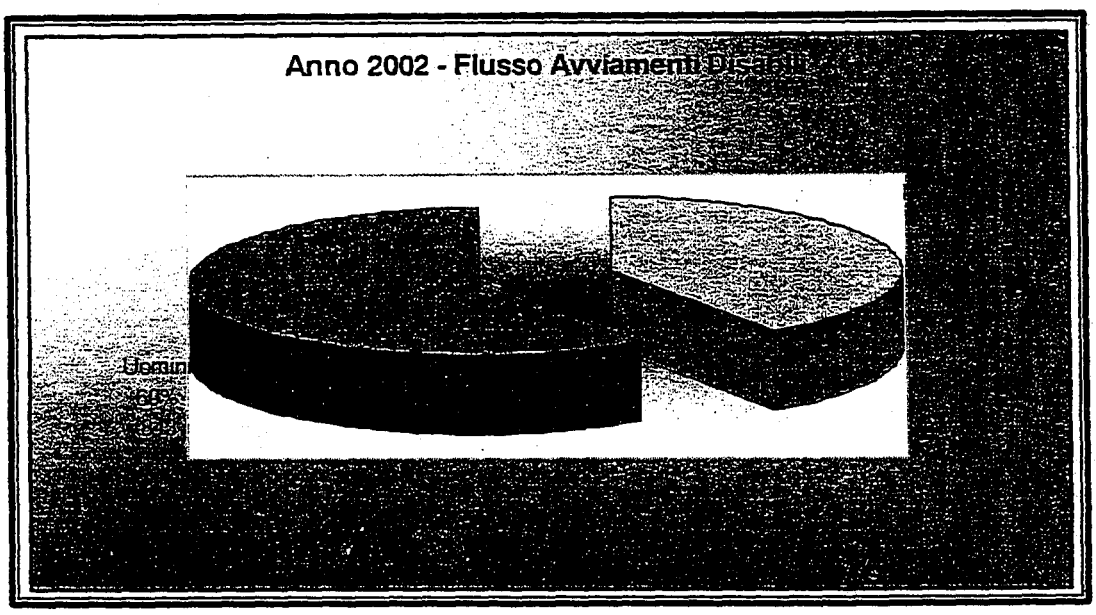

Le donne iscritte al collocamento, legge 68/99, rappresentano il 57% del totale Stock iscritti, mentre coloro che sono state avviate al lavoro rappresentano solo il 40% del totale.

F) Convenzioni (art. 11): numero, qualità, durata del tempo, natura delle iniziative formative; convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo disabili e convenzione non finanziate

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L. 68/99, al 31/12/2002, risultano essere n. **332** nel corso del 2002
Nel 2000 le convenzioni complessive stipulate sono state 403
Nel 2001 ne sono state stipulate 490, di cui 2 sottoscritte in base all'articolo 12, L. 68/99.
Le convenzioni programmatiche, nella nostra regione, possono avere una durata di quattro anni.

Rispetto agli anni precedenti registriamo un numero inferiore delle "convenzioni" aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al rientro dell'obbligo di legge, in quattro anni.
Questo dato, che appare negativo, può essere letto anche in maniera positiva, in quanto potrebbe significare che la diminuzione di convenzioni, per assumere gradualmente nel tempo i disabili, è determinata dal fatto che la stragrande maggioranza delle imprese toscane sono in regola con gli obblighi stabiliti dalla legge.
Alcune Province ci segnalano che molte imprese ricorrono alla convenzione articolo 11, comma 2, per accedere alle modalità per la deroga rispetto alla chiamata numerica e alla proroga del periodo di prova prevista dai contratti di lavoro, nonché per attivare tirocini formativi.

Fondo Nazionale art.13 L. 68/99

Tab. 13 - Inserimenti e tipologie di assunzione (ex art. 11, co. 4, e art. 13 L. 68/99) - anno 2002

Province	Convenzioni	Disabili inseriti con sgravi contributivi al 100%	Disabili inseriti con sgravi contributivi al 50%	Tempo indeterminato	Tempo indeterminato parziale	Tempo determinato	Totale Inserimenti	di cui donne	di cui psichici	Agevolaz. Adeguam. posto di lavoro e barriere architettoniche
Arezzo	31	24	7	30	8	1	31	6	6	1
Firenze	36	27	9	36	18		43	13	12	7
Grosseto	5	3	2	5	0		5	1	0	1
Livorno	23	20	9	27	17	2	29	14	14	2
Lucca	22	16	6	20	5	2	22	4	6	1
Massa Carrara	10	3	8	10	2	1	11	2	1	1
Pisa	10	6	7	9	0	4	13	7	2	2
Pistoia	14	11	4	14	3	1	15	9	1	6
Prato	13	8	5	13	11		13	6	2	1
Siena	7	5	2	6	2	1	12	1		5
Totale	**171**	**123**	**59**	**170**	**66**	**12**	**194**	**63**	**44**	**27**

Tabella n. 11 Flusso Avviamenti Disabili

Province	Disab. dal 46% al 66%		Disab. dal 67% al 79%		Disab. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra / servizio		Dis. psich. / intell. dal 46%-67%		Dis. psich. / intell. oltre 67%		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Totale generale	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	43	78	11	20	22	38	76	136	1	1		1	4	4			4	4	3	4	88	150
Firenze	61	98	36	61	21	40	118	199	7	7					6	6	5	8	7	8	143	228
Grosseto	30	47	5	9	8	10	43	66					1	2			1	3	1	3	46	74
Livorno	49	75	29	52	12	18	90	145			4	8	4	6	7	8	2	4	5	10	112	181
Lucca	25	53	13	32	14	22	52	107			5	9	9	23	5	9			1	1	72	149
Massa C.	20	29	14	19	5	7	39	55					2	2	2	2				1	43	60
Pisa	37	56	24	35	11	21	72	112			5	8	8	10	3	4	2	3		2	90	139
Pistoia	42	63	7	16	7	18	56	97			13	26	10	15	5	6	2	4		1	86	149
Prato	40	73	20	29	10	16	70	118				3	1	1	6	6	1	1		1	78	130
Siena	36	58	10	16	8	11	54	85	1	1	3	4	1	1	5	5			1	2	65	98
Toscana	383	630	169	289	118	201	670	1120	9	9	30	59	40	64	39	46	17	27	18	33	823	1358
		46%		21%		15%		82%		1%		4%		5%		3%		2%		2%		

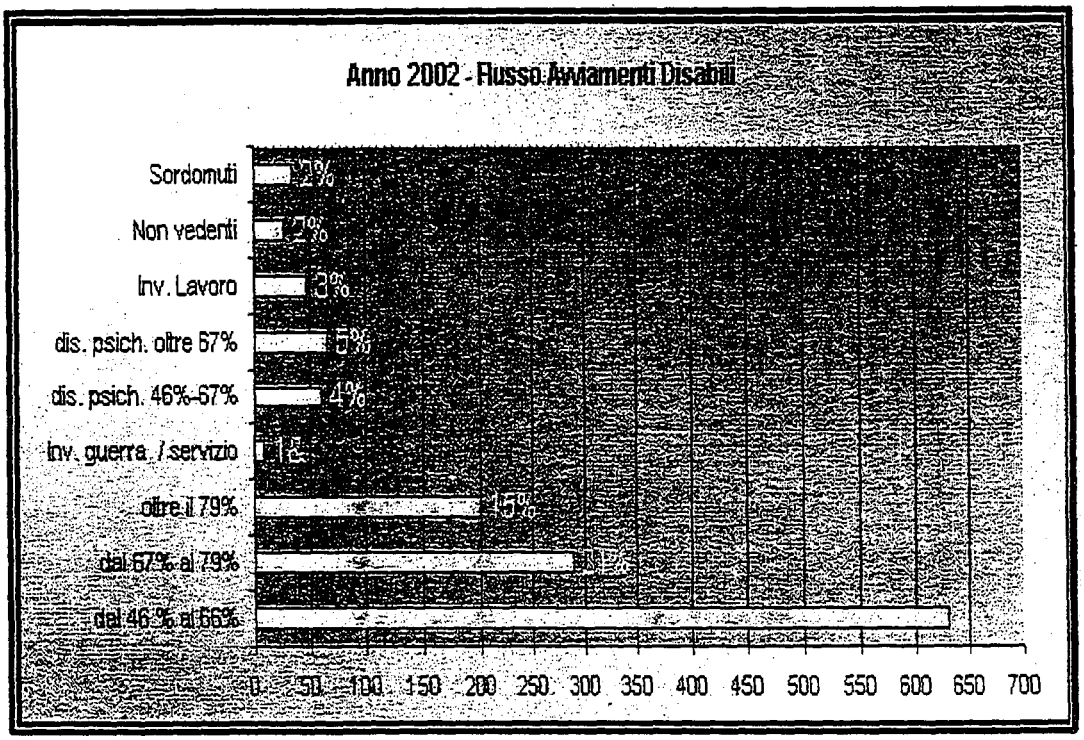

La tabella n.11 "Flusso avviamenti disabili" si evidenzia che i dati riferiti alle specifiche sono riferite a 1358 disabili.

Di questi, 1120 sono invalidi civili; 123 invalidi psichici; 27 non vedenti; 33 sordomuti; 46 invalidi del lavoro e 9 invalidi di servizio. Inoltre sono stati avviati al lavoro 54 "riservatari" ex art.18 legge 68/99, (6% sul totale degli avviamenti).

Un altro aspetto significativo rilevare è la percentuale di invalidità del disabile al momento della assunzione: il 50% del totale degli avviati ha una invalidità fra il 46%-66% (in questo dato è stato compreso il 4% dei disabili psichici), il 26% fra il 67% – 79% (in questo dato è stato compreso il 5% dei disabili psichici), il 15% oltre il 79 %, il 3% è rappresentato dagli invalidi del lavoro, i non vedenti ed i sordomuti sono stati avviati ciascuno in percentuale del 2%.
Questi dati confermano che le imprese assumono preferibilmente disabili fra coloro i quali hanno un handicap sotto il 67%.

Tabella n. 12 Specifiche Totale Inserimenti – Tipologie di Assunzione ed Età

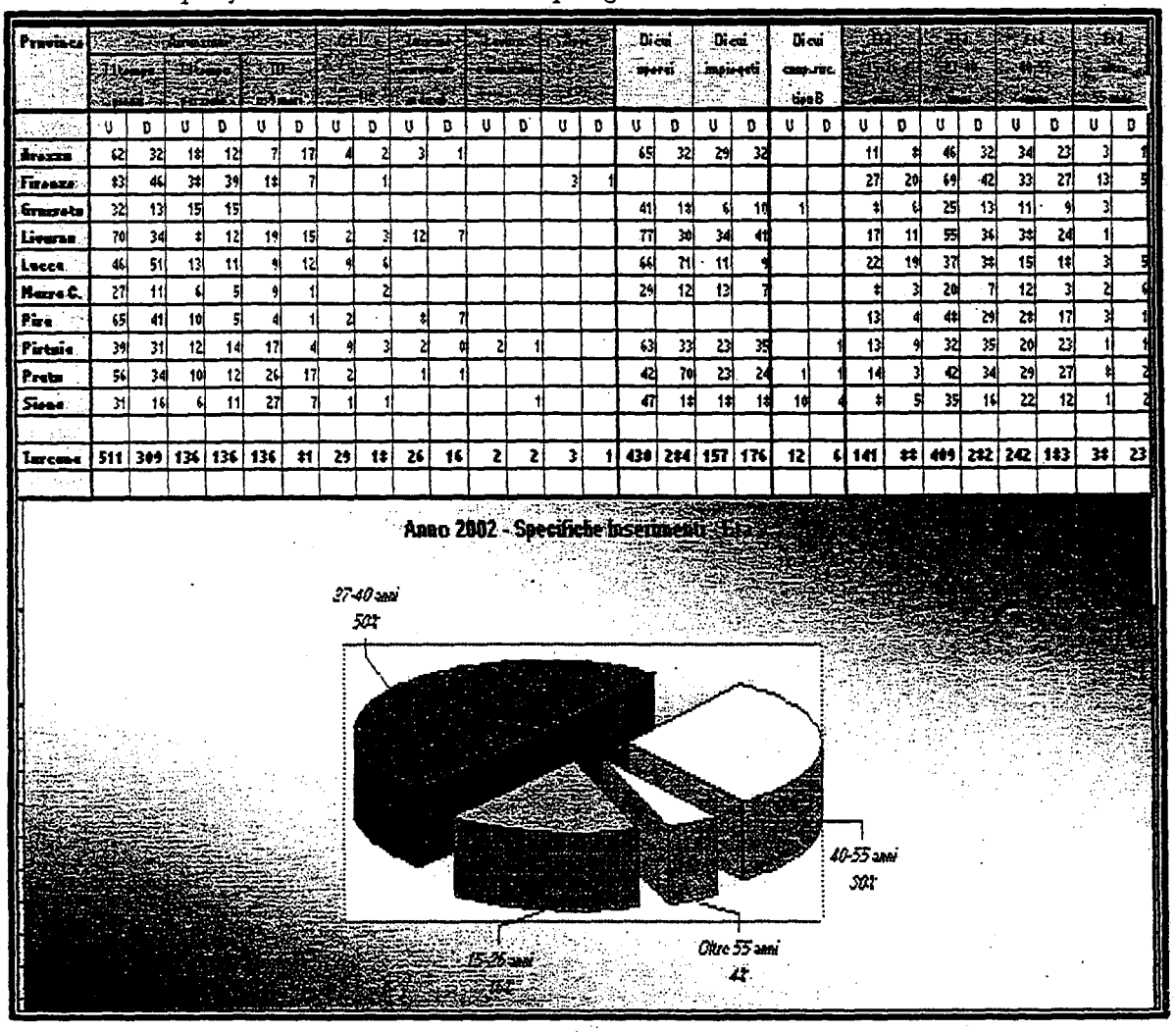

I dati specifici sulla tipologia di assunzione riguardano **1.412** iscritti alla lista "unica" della legge 68/99. Di queste assunzioni abbiamo la specifica per qualifiche: 714 operai e 333 impiegati.

Tabella n. 7- anno 2002 – Specifiche Totali Flusso Iscritti - Titolo di studio

Province	Nessuno		Scuola obbligo		Diploma di qualifica		Diploma scuola superiore		Laurea		Totale		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Arezzo	46	44	101	82	5	6	41	39	3	11	196	182	378
Firenze	24	20	330	287	26	18	89	84	13	26	482	435	917
Grosseto	23	35	87	84	10	7	22	21	3	5	145	152	297
Livorno	6	8	174	222	9	14	31	48	2	8	222	298	520
Lucca	8	1	187	177	10	12	53	55	1	2	259	247	506
Massa C.	5	7	116	139	4	9	29	30			154	185	339
Pisa	7	20	152	214	3	1	41	47	3	1	206	283	489
Pistoia	20	23	192	176	8	6	19	22	5	1	244	228	472
Prato	2	5	99	92	5	3	24	18	2	4	132	128	252
Siena	9	11	123	107	3	6	34	39	5	8	174	171	345
Toscana	150	174	1561	1580	83	82	383	481	37	64	2214	2301	4515

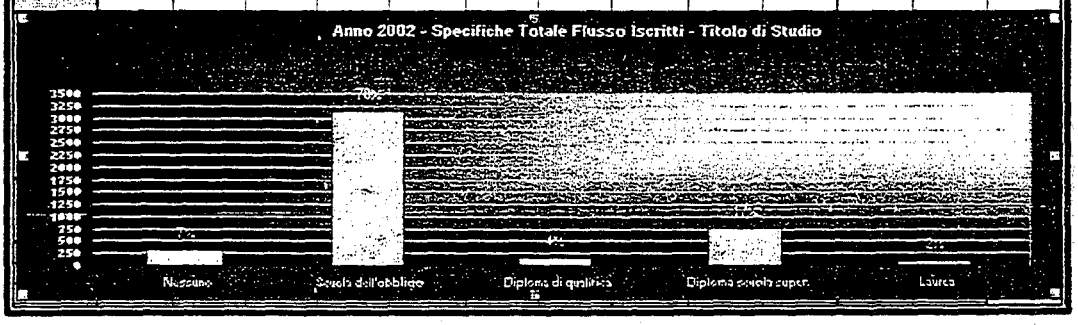

Tabella n. 8 – anno 2002- Specifiche Totali Flusso Iscritti - età

Province	Età						Totale					
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Arezzo	36	15	70	82	75	66	15	19	196	182	378
Firenze	64	51	186	138	148	167	84	79	482	435	917
Grosseto	26	14	52	49	42	71	20	23	140	157	297
Livorno	36	29	83	158	58	122	11	23	188	332	520
Lucca	32	24	71	73	105	102	51	48	259	247	506
Massa C.	23	26	54	44	52	66	23	51	152	187	339
Pisa	50	27	59	56	60	95	50	92	219	270	489
Pistoia	31	14	78	57	93	104	47	53	244	228	472
Prato	22	10	43	37	44	50	20	26	129	123	252
Siena	29	16	78	67	50	71	17	17	174	171	345
Toscana	349	226	774	761	722	914	338	431	2183	2332	4515

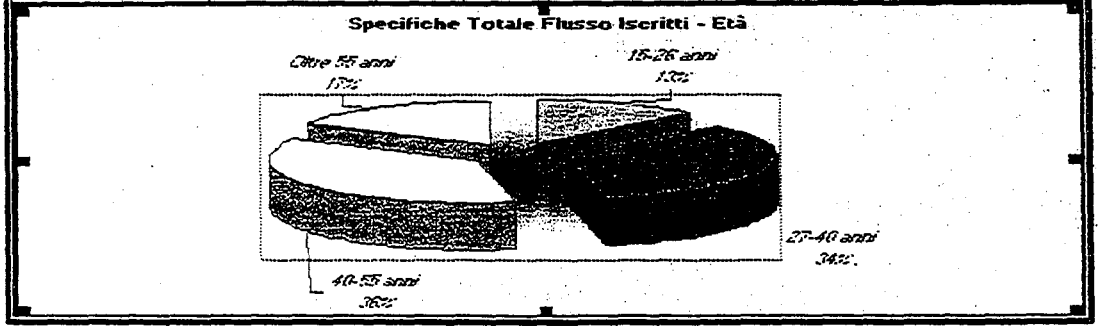

Dai dati di Flusso sugli iscritti viene confermato sostanzialmente il dato di Stock. Si nota crescita di iscrizioni di invalidi del lavoro.

F) avviamenti effettuati dal 1.1.2002 alla data del 31.12.2002.

Gli avviamenti effettuati in Toscana, nel corso del 2002 sono stati 1442, di questi 86% nelle imprese private, l'11% nella Pubblica Amministrazione ed un 3% in aziende o Enti non soggetti all'obbligo.
Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati relativi alle specifiche degli avviamenti al lavoro e non sempre i dati (es. 1.358 tab.11) sono corrispondenti al dato generale (1.442), in quanto nei modelli di rilevazione non tutti i dati vengono riportati in modo uniforme.
Riportiamo, come esempio, il dato della Provincia di Prato: dalla scheda si rileva con chiarezza che vi sono stati n. 166 inserimenti lavorativi, di questi n. 159 in imprese private, 3 nella pubblica Amministrazione, 4 in aziende non soggette all'obbligo. I dati specifici, relativi alla tipologia di assunzione, alle qualifiche operai/impiegati ecc., l'abbiamo solo per i 159 inserimenti nelle aziende private. Questa situazione si ripete anche in altre Province.

Tabella n.9- anno 2002 – Specifiche Totali Avviamenti – Tipologia Enti

Province							Totale	
	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	77	122	17	36	0	0	94	158
Firenze	136	226	6	10	0	0	142	236
Grosseto	38	62	9	13	0	0	47	75
Livorno	99	151	12	31	0	5	111	187
Lucca	59	121	8	17	10	19	77	157
Massa C.	37	49	5	11	0	1	42	61
Pisa	86	130	5	9	2	4	93	143
Pistoia	81	138	6	16	3	4	90	158
Prato	96	159	2	3	3	4	101	166
Siena	59	89	6	12	0	0	65	101
Toscana	768	1247	76	158	18	37	862	1442
		86%		11%		3%		

Tabella n.10 – anno 2002 – Totale Flusso Avviamenti ex legge 68/99

Province	Disab. dal 46% al 66%		Disab. dal 67% al 79%		Disab. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra e servizio		Dis.psichi./ intell. dal 46%-67%		Dis.psichi./ intell. oltre 67%		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Riservatari art.18		Totale generale		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Arezzo	43	35	11	9	22	16	76	60	1			1	4				4		3	1	4	2	92	64	156
Firenze	61	37	36	25	21	19	118	81	7						6		5	3	7	1	2	6	145	91	236
Grosseto	30	17	5	4	8	2	43	23					1	1			1	2	1	2	1		47	28	75
Livorno	49	26	29	23	12	6	90	55			4	4	4	2	7	1	2	2	5	5	7	8	119	77	196
Lucca	25	28	13	19	14	8	52	55			5	4	9	14	5	4			1		5	3	77	80	157
Massa C.	20	9	14	5	5	2	39	16					2		2					1		1	43	18	61
Pisa	37	19	24	11	11	10	72	40			5	3	8	2	3	1	2	1		2	3	1	93	50	143
Pistoia	42	21	7	9	7	11	56	41			13	13	10	5	5	1	2	2		1	4	5	90	68	158
Prato	40	33	20	9	10	6	70	48				3	1		6		1			1			78	52	130
Siena	36	22	10	6	8	3	54	31	1		3	1	1		5				1	1	1	1	66	34	100
Toscana	383	247	169	120	118	83	670	450	9		30	29	40	24	39	7	17	10	18	15	27	27	850	562	1412
1476													4												

Tabella n. 3 – anno 2002 – Specificità Stock Iscritti - età

Province										
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	100	199	340	710	272	688	79	144	791	1741
Firenze	290	546	1114	2070	902	2123	365	1016	2671	5755
Grosseto	80	131	249	527	224	648	103	296	656	1602
Livorno	106	244	419	931	339	1056	148	586	1012	2817
Lucca	83	175	329	694	426	1065	217	629	1055	2563
Massa C.	84	147	232	484	240	635	126	508	682	1774
Pisa	170	299	548	926	363	1115	148	316	1229	2656
Pistoia	123	175	302	517	340	736	179	377	944	1805
Prato	50	94	153	318	188	498	74	266	465	1176
Siena	81	141	184	404	205	588	92	217	562	1350
Toscana	1167	2151	3878	7581	3499	9152	1531	4355	10067	23239
		9%		33%		39%		19%		

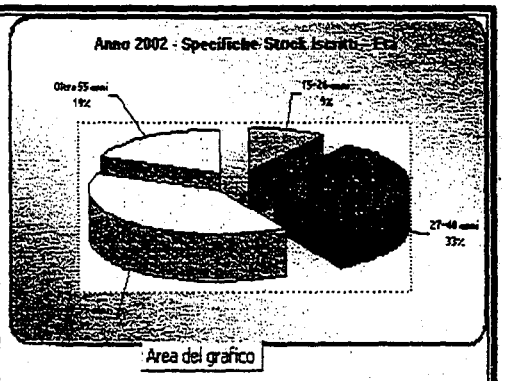

Tabella n. 4 – anno 2002- Specificità Stock Iscritti – Titoli di Studio

Province	Nessuno		Scuola dell'obbligo		Diploma di qualifica		Diploma scuola super.		Laurea		Totale	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	129	337	459	913	16	41	163	394	24	56	791	1741
Firenze	89	203	1995	4215	47	113	441	1006	99	218	2671	5755
Grosseto	147	377	458	847	47	83	152	257	24	38	828	1602
Livorno	26	85	796	2134	41	125	132	429	19	44	1014	2817
Lucca	18	50	870	2138	25	62	135	297	7	16	1055	2563
Massa C.	49	102	426	1262	43	69	155	318	10	23	682	1774
Pisa	28	99	761	1992	14	17	200	493	17	55	1020	2656
Pistoia	75	161	746	1409	28	51	76	162	19	22	944	1805
Prato	21	65	372	962	4	21	49	115	4	13	450	1176
Siena	22	78	415	967	8	36	105	230	12	39	562	1350
Toscana	603	1557	7298	16839	273	618	1608	3701	235	524	10017	23239
		7%		72%		3%		16%		2%		



Nelle tabelle numero 3 e 4 si evidenziano le specificità relative all'età e al titolo di studio delle persone iscritte nella lista "unica" della legge 68/99. Da questi dati emerge che il 39% degli iscritti ha una *età* compresa fra i 40- 55 anni e ben il 19% ha oltre 55 anni e ciò rende più difficile il loro inserimento nel mercato del lavoro.
I dati relativi ai *titoli di studio* evidenziano che ben il 79% dei disabili iscritti ha un diploma di scuola dell'obbligo, il 2% è laureato (235 uomini e 289 donne), mentre il 7% dichiara di non avere nessun titolo di studio: 603 sono uomini e 954 le donne (61%).

Da questi dati emerge con chiarezza che i Centri per l'impiego dovranno individuare percorsi personalizzati, di orientamento e qualificazione professionale, per superare gli ostacoli oggettivi alla collocabilità di questi lavoratori.

E) Numero iscritti a decorrere dal 1. 1. 2002 al 31. 12.2002

Tabella n 5 - anno 2002 – Flusso Iscritti lista "unica" legge 68/99

Province	Dis. dal 46% al 66%		Dis. dal 67% al 79%		Dis. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra/serv.		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Riservat. art. 18		Totale generale		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Arezzo	86	90	46	26	49	49	181	165	3		4	3	2	1		2	6	11	196	182	378
Firenze	163	152	142	129	140	125	445	406	2		16	1	4	1	9	6	6	21	482	435	917
Grosseto	47	55	40	32	37	60	124	147	2		8		1			1	6	8	141	156	297
Livorno	86	103	72	122	41	41	199	266	1		6	1	1	1	2	2	13	28	222	298	520
Lucca	87	80	77	91	60	65	224	236	1		21	2	1	2	3		9	7	259	247	506
Massa C.	61	50	53	86	28	45	142	181	1		5			1			4	5	152	187	339
Pisa	65	85	55	105	84	73	204	263	2		4				4	1	5	6	219	270	489
Pistoia	84	64	73	98	73	59	230	221	1		9	2	2	2			2	3	244	228	472
Prato	61	55	33	40	26	26	120	121			6		2			3			128	124	252
Siena	77	86	43	46	34	35	154	167	1		6		3		1	1	9	3	174	171	345
Toscana	817	820	634	775	572	578	2023	2173	14	8	85	9	16	8	19	16	60	92	2217	2298	4515

Tabella n. 6 – anno 2002 – Flusso Iscritti Disabili

Province	Dis. dal 46% al 66%		Dis. dal 67% al 79%		Dis. oltre il 79%		Totale		Invalidi di guerra/serv.		Invalidi del lavoro		Non vedenti		Sordomuti		Totale generale	
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T
Arezzo	86	176	46	72	49	98	181	346	3	3	4	7	2	3		2	190	361
Firenze	163	315	142	271	140	265	445	851	2	2	16	17	4	5	9	15	476	890
Grosseto	47	102	40	72	37	97	124	271	2	2	8	8	1	1		1	135	283
Livorno	86	189	72	194	41	82	199	465	1	1	6	7	1	2	2	4	209	479
Lucca	87	167	77	168	60	125	224	460	1	1	21	23	1	3	3	3	250	490
Massa C.	61	111	53	139	28	73	142	323	1	1	5	5		1			148	330
Pisa	65	150	55	160	84	157	204	467	2	2	4	4				4	5	214	478
Pistoia	84	148	73	171	73	132	230	451	1	1	9	11	2	4				242	467
Prato	61	116	33	73	26	52	120	241			6	6	2	2		3		128	252
Siena	77	163	43	89	34	69	154	321	1	1	6	6	3	3	1	2		165	333
Toscana	817	1637	634	1409	572	1150	2023	4196	14	14	85	94	16	24	19	35		2157	4363
		38%		32%		26%		96%		0%		2%		1%		1%		

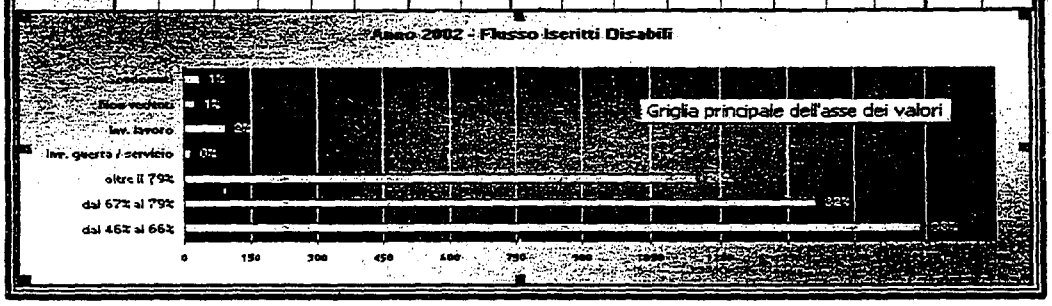

Tab. 14 - Convenzioni stipulate ex artt. 11 e 13 L. 68/99 per l'anno 2002

Province	Anno 2002				
	N. Convenzioni art.11	Punti	N. Convenzioni con sgravi artt.11 e 13	Punti	Totale punti
Arezzo	17	37	31	4831	4868
Firenze	81	178	36	6807	6985
Grosseto	21	46	5	1035	1081
Livorno	40	77	23	5270	5347
Lucca	20	45	22	3267	3312
Massa Carrara	5	30	10	1770	1800
Pisa	29	57	10	2622	2679
Pistoia	59	118	14	3782	3900
Prato	34	73	13	2588	2661
Siena	26	56	7	1527	1583
Totale	**332**	**717**	**171**	**33499**	**34216**

Fondo nazionale art.13 L. 68/99 anno 2002

Alla Toscana sono state assegnate, sul Fondo Nazionale per l'occupazione, le seguenti risorse finanziarie:

- sul Fondo 1999/2000 € 3.180.959,99,
- sul Fondo 2001 € 2.381.814,55,
- sul Fondo 2002 € 2.706.065,66.

Anche per l'anno 2003 il budget del Fondo Nazionale occupazione è rimasto fermo a € 30.987.414,00, mentre è migliorata la gestione della legge 68/99 in tutte le Regioni italiane. Ciò implicherà un ulteriore riduzione delle risorse nazionali che saranno assegnate alla nostra regione, in quanto alla ripartizione delle risorse parteciperà, quest'anno, la quasi totalità delle regioni. Le Regioni, Toscana compresa, più volte hanno sollecitato, a livello nazionale, l'esigenza di aumentare il budget in favore dei disabili oltre all'opportunità di semplificare le procedure per l'assegnazione degli incentivi.

Nonostante le esiguità delle risorse, in accordo con le Province, è stato possibile aumentare progressivamente il numero delle "convenzioni" stipulate, sono state ridotte le durate iniziali (8 anni per i disabili con percentuali di invalidità fra il 79 e 100% - 5 anni per i disabili con percentuali di invalidità fra il 67- 79%).
Le convenzioni, stipulate al 31/12/2002, sono state **171**, 17 in più rispetto allo scorso anno, In tre anni si è passati dalle 130 iniziali, anno 2000, alle 171 del 2002.

La tabella n.13 riassume i dati dell'inserimento mirato attraverso convenzioni (artt.11 e 13 legge 68/99) che nel 2002 ha interessato 194 disabili, di cui 63 donne. Da segnalare che in questi numeri sono compresi anche 44 disabili psichici.
Per favorire l'inserimento stabile dei disabili psichici, continua ad essere utilizzato lo strumento dei tirocini ed il raccordo fra Centro per l'impiego e operatori socio-sanitari delle ASL. I tirocini vengono utilizzati e strutturati sia per un iniziale periodo di orientamento al lavoro in azienda sia per consentire un' attività formativa, finalizzata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Dei 194 inserimenti, 12 sono legati esclusivamente ai contributi finanziari per l'adeguamento del posto di lavoro, mentre 182 sono avviamenti in convenzione con sgravi contributivi.
Per 182 inserimenti, 123 sono con "fiscalizzazione totale" dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre per 59 con fiscalizzazione nella misura del 50%.

Quanto alla tipologia delle assunzioni, emerge la netta prevalenza dei contratti a tempo indeterminato, che risultano essere 170. Di questi, 66 sono contratti part time, (44 in più rispetto allo scorso anno).
I contratti a termine sono 12. I Servizi competenti evidenziano che tutti i 12 inserimenti mirati, con contratto a termine, hanno la caratteristica di consentire un periodo di flessibilità più ampio, in quanto il disabile presenta serie difficoltà di inserimento lavorativo, ma esiste l'impegno dell'impresa a trasformare il contratto a tempo indeterminato.
Cinque sono i disabili che sono stati avviati con il concorso del 50% delle agevolazioni previste dalla legge 407/90 (disoccupati di lunga durata), tre nella Provincia di Firenze e 2 in quella di Pisa.
Rispetto agli anni precedenti non sono stati utilizzati i contratti formazione lavoro, dal momento che l'INPS riteneva che non si potesse utilizzare questa modalità di impiego contemporaneamente allo sgravio contributivo previsto dall'art.13 della legge 68/99.

Infine, si registriamo 27 progetti per l'adeguamento del posto di lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche, 26 in più rispetto all'anno precedente.
Due sono stati i progetti presentati di telelavoro.
L'incentivo per l'adeguamento del posto di lavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione di contratti di telelavoro sono finanziati – in base a quanto disposto dalle Delibere G.R. n150/01 e 1391/02. - con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Regione e Province sono impegnate a monitorare costantemente, e in modo ancora più preciso, lo stato di applicazione e di avanzamento delle convenzioni per migliorarne l'uso, per sostituire i disabili che prematuramente possono cessare il rapporto di lavoro. In questa attività esiste il supporto di INPS e INAIL Regionali, che hanno sottoscritto le convenzioni. Ciò consentirà, anche con la collaborazione delle imprese, di utilizzare correttamente tutte le risorse assegnate alla Regione.

La Toscana, in accordo alle altre regioni, ha chiesto al Ministero del Lavoro di riesaminare anche gli "indicatori di qualità" con i quali vengono individuati i parametri per la ripartizione delle risorse dal Fondo Nazionale Occupazione.
Come si può verificare dalla tabella numero 14 la Regione Toscana ha ottenuto 34216 punti così ottenuti 717 per le 332 convenzioni art.11 comma 1 e 2 ; 33499 per le 171 convenzioni artt.11 e13 con sgravi contributivi.

Convenzioni articolo 12 legge 68/99

Questo strumento è poco utilizzato in quanto le Convenzioni tra le Aziende e Cooperative Sociali di tipo B, finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili, presentano elementi di rigidità che non

consentono alle imprese di ricorrervi. Tale elemento di criticità è stato rilevato dalle parti sociali e pertanto si prevede di apportare una parziale modifica a questa tipologia di Convenzione introducendo l'istituto della "prova", in analogia ai contratti collettivi di lavoro ed alle Convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/99.
E' allo studio, a livello nazionale, la richiesta della modifica dell'art. 12 per chiarire la tipologia del tipo di contratto da applicare e la deroga alle durate delle Convenzioni.

I) Iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo

La Regione Toscana, nel piano operativo Fondo Sociale Europeo, Ob.3, per il periodo 200/2006, ha previsto interventi di politica attiva del lavoro a sostegno di iniziative in favore dei disabili a partire dalla programmazione di interventi strutturali di ammodernamento dei Centri per l'impiego, oltre agli stanziamenti specifici sulla misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati"
In particolare, gli stanziamenti per le azioni relative agli interventi provinciali e regionali, per gli anni 2000-2001-2002- 2003 sono stati così ripartiti:

- anno 2000: attività riservata € 1.382.387,27; attività delegata € 3.226.097,08;
- anno 2001: attività riservata € 1.410.035,79; attività delegata € 3.290.620,63;
- anno 2002: attività riservata € 1.438.236,40; attività delegata € 3.356.432,73;
- anno 2003: attività riservata € 1.467.000.00; attività delegata € 3.423.560,00.

In tutte le province della Toscana sono state finanziate iniziative in favore dei disabili con il Fondo Sociale Europeo, soprattutto con bandi relativi all'orientamento e alla formazione professionale.
Con l'attività riservata del 2002 sono stati approvati i progetti:

- " Fortel " rivolto a 18 disabili di cooperative sociali di tipo B , più operatori portatori di handicap fisico e psichico oltre a 10 dipendenti.
  L'obiettivo del progetto è qualificare le competenze tecniche-professionali degli operatori e formare i portatori di handicap nelle mansioni attinenti a svolgere attività di telelavoro: servizi di informazione, elaborazione dati, composizione di dati, composizione di testi, ricerche.
  Il progetto è stato promosso dall'A.M.I.G. (associazione minorati gravi) Consorzio Forma.
  Il costo del progetto è pari a € 335.696,98.

- "Infolab " rivolto a 20 disabili. L'obiettivo del progetto è la creazione di un data base che realizzi una mappatura territoriale di domanda e offerta di lavoro, favorire l'applicazione dell'art.12 della legge 68/99, convenzioni fra imprese e cooperative sociali di tipo B, attivazione di stage, di orientamento formativo.
  Il progetto è stato promosso dall'A.M.I.G. (associazione minorati gravi) Consorzio Forma, con il partenariato dell'Associazione Industriali di Firenze, la ASL 10 di Firenze.
  Il costo del progetto è pari a € 255.646,17.

Nel corso del 2002 è stato promosso un Protocollo d'intesa fra la Cooperativa Sociale Zaffiro e la società S.O.F. Spa, con l'ausilio del "Consorzio Forma" per la realizzazione di una lavanderia di medie dimensioni "Lavanova Calenzano" che ha permesso, nel 2003, di stipulare una "convenzione" ex art.12 legge 68/99 per l'assunzione di 5 disabili con disabilità psichica e/o ritardo mentale.

2. Attività di gestione

A) Stato di aggiornamento delle Graduatorie;

La Toscana, con la delibera G.R. n. 908 del 6 agosto 2001, a individuare i criteri per la formazione delle graduatoria unica provinciale.
Si segnala la necessità di definire, in maniera chiara ed univoca, le correlazioni esistenti fra l'art. 8, comma 1, della L. 68/99 e le nuove normative in materia di collocamento ordinario, in particolare alla luce del nuovo decreto legislativo 297/02.
Il D.Lgs. 297/02 definisce la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione alla luce del "principio" dell'immediata disponibilità al lavoro. Tutto ciò può determinare delle ricadute negative per le persone disabili che si iscrivono al collocamento mirato per usufruire dei benefici sotto forma di agevolazioni, provvidenze ecc erogate da altre amministrazioni, ma connesse allo stato di disoccupazione.

Questo aspetto incide anche nella formazione delle graduatorie.
Pertanto su questo aspetto specifico tutte le Regioni hanno chiesto al Ministero del Lavoro la necessità di rivedere la materia (anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 972/2000).
Nel frattempo le Regioni hanno concordato che vi sia un pronunciamento formale della Conferenza Unificata Stato – Regioni su questo aspetto.

B) Volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali, compensazioni intraregionali) nonché delle sospensioni totali temporanee

Tabella n.15 anno 2002- Deroghe- Sospensioni- Sanzioni

Province	Esoneri		Compensazioni		Sospensioni	Sanzioni		Certificazioni
	n. autorizzazioni	n. lavoratori	n. autorizz. provinc.	n. autorizz. interprov.	n. autorizz. prov.	n. rapp. trmessi alla DPL	n. sanzioni applicate	rilasciate ex art.17
Arezzo	8	12	1		12			617
Firenze	52	86		2				563
Grosseto				1	3	18		144
Livorno	12	20		3	14	10	1	64
Lucca	6	24			16			215
Massa C.	8	12		10				42
Pisa	5	13		3	12	8		171
Pistoia								107
Prato					5	4		23
Siena	5	26				3	1	610
Toscana	96	193	1	19	62	43	2	2556

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'istituto dell'esonero parziale, nella nostra regione sono state autorizzate 96 aziende per un totale di 193 posti di lavoro esonerati.
Le compensazioni sono 20, 19 riguardano autorizzazioni interprovinciali.
Le sospensioni sono 62.
Le "sanzioni" richieste dai Servizi Lavoro Provinciali agli Uffici Provinciali dell'Ispettorato del Lavoro sono 43.
Si segnala che solo 2 di queste sono state comminate. Appare ampio il divario fra le segnalazioni e le effettive sanzioni.

Oltre agli effetti negativi sul collocamento di soggetti disabili, ciò si riflette anche sulle disponibilità del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, essendo questo alimentato anche dalle sanzioni. E' indispensabile un chiarimento del Ministero in merito ai comportamenti omissivi.

Certificati di Ottemperanza

Continuano ad aumentare le richieste delle aziende, che si rivolgono ai Servizi del Lavoro provinciali, per ottenere una certificazione di ottemperanza. Nel 2001 furono rilasciati 1.494 certificati e ben 2.556 certificati nel 2002.

C) Stato di costituzione di Fondi regionali (art. 14) e aggiornamento sugli impegni di spesa

La Toscana ha approvato la costituzione del Fondo con L.R. n. 12 del 3/2/2000. "*Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*":
Con la delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 10/10/2000 sono stati approvati i "Criteri per la designazione dei componenti del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili", mentre con la delibera del Consiglio Regionale n. 8/00 vengono individuati i criteri per la gestione del Fondo Regionale.
Il Comitato Regionale per il Fondo occupazione disabili è stato insediato fin dal mese di luglio 2001. Ha effettuato numerose riunioni ed ha indicato le priorità di utilizzazione delle risorse.
La Giunta Regionale ha recepito le indicazioni con le delibere n. 150/02 e 1391/02.

Le risorse affluite al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, provenienti dai pagamenti effettuati dalla imprese relativi agli esoneri parziali e alle sanzioni, sono state:

° Anno 2001 – € 1.178.312, 87
° Anno 2002 - € 1.360.057,48

Le risorse finanziarie **Fondo Regionale sono state ripartite** Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale, e debbono essere rendicantate, dalle Province, entro il 30 settembre 2003.

Attività del Fondo Regionale (Stanziamento 2001 – Gestione 2002)

I progetti per l'inserimento al lavoro dei disabili- Fondo anno 2001, autorizzati dalle Province, secondo l'indicazione della delibera G.R. n. 150, del 18.2.2002, hanno dato dei risultati positivi nonostante che fosse il primo anno di sperimentazione della gestione del Fondo.
A causa della ristrettezza dei tempi alcuni progetti di interesse provinciale non sono stati conclusi entro il 31. 12.2002, pertanto i dati sono parziali.
A giustificazione di ciò si ricorda che nel luglio scorso, su richiesta delle stesse Province, al fine di utilizzare l'interamente le risorse assegnate, e di conseguire gli obbiettivi individuati, la Giunta Regionale ha approvato una delibera per modificare la data di scadenza : dal 30 giugno al 15 ottobre quale termine ultimo per comunicare i progetti ammessi ai benefici del Fondo Regionale.

Le risorse assegnate alle Province, dal Fondo Regionale 2001, sono state pari a € **1.178.312,87**, alla data del 31.12.2002 le risorse sono state tutte impegnate.
Le azioni positive previste dai "criteri di utilizzazione, hanno coinvolto 168 disabili ed altri verranno coinvolti con i progetti in via di attuazione.

Per alcune azioni, già concluse, sono state rendicontate le spese, che hanno interessato:

- *Corsi di formazione ed azioni di tutoraggio* per un importo pari a **372,984,64 €.**
  I corsi di tirocinio formativo con il sostegno di tutor aziendali ed esterni comprendono anche mediatori del linguaggio e sono tutti finalizzati all'inserimento lavorativo. In molte Province per sostenere l'inserimento, soprattutto per portatori di handicap psichico, è stato attivato un rapporto di collaborazione con i servizi ASL.
- rimozione *delle barriere architettoniche* per un importo pari a **89.070,31 €;**
- creazione di 24 nuovi posti di lavoro nelle *cooperative sociali di tipo B*, attraverso il sostegno ad investimenti pari ad un costo di **200.340,75 €.** ;
- *rimborso forfettario* per il parziale adeguamento di 14 posti di lavoro per un costo pari a di **79.238,94 €;**
- *telelavoro* per un importo di **17.603,65** per attivare due postazioni di lavoro nelle Province di Firenze e Prato;

Ci sono stati anche alcuni progetti ritenuti ammissibili dalle Province per un importo pari a **174.439,05 €.**
Fra questi progetti segnaliamo:

A) Il Progetto L.68/99 " *Per il collocamento mirato dei disabili psichici ed intellettivi"* autorizzato dalla Provincia di Firenze promosso insieme all'Azienda Sanitaria n. 10 di Firenze , approvato dopo aver sentito la Commissione Provinciale Tripartita. Il progetto è mirato a favorire l'inserimento al lavoro dei disabili psichici / intellettivi. Le azioni prevedono: individuazione del profilo socio-lavorativo del disabile; colloquio di orientamento e di osservazione del disabile da parte di un medico psichiatra, il quale aiuterà l'operatore del Centro per l'impiego a conoscere le attitudini, le competenze professionali, l'individuazione di eventuali carenze del disabile e proporre i supporti necessari per l'inserimento lavorativo. Gli operatori dell' A.S.L., insieme agli operatori del Centro per l'Impiego, opereranno anche nei confronti del contesto organizzativo/relazionale delle aziende in cui i disabili verranno impiegati per creare le condizioni più favorevoli al loro proficuo inserimento. Il percorso sarà gestito in collaborazione con le Associazioni dei datori di lavoro. Il costo dell'intero progetto è di 40.000,00 €.

B) Il progetto denominato *"Sistema sperimentale integrato per l'inserimento al lavoro delle persone disabili"* approvato dalla Provincia di Massa Carrara, sentita la Commissione Provinciale Tripartita in data 14 novembre '02.
Il Progetto, promosso dalla Provincia in collaborazione con A.S.L. n.1, Servizio Inserimento Lavorativo Comuni (della Zona Apuana) e con le Associazioni dei disabili AIAS e ANFAS è finalizzato all'inserimento lavorativo di 7 persone disabili già facenti parte di un percorso terapeutico di osservazione ed addestramento professionale. IL progetto prevede la possibilità, dopo queste esperienze formative, per questi disabili di passare ad un inserimento lavorativo vero e proprio. Il Progetto prevede, inoltre per agevolare il passaggio dalla fase terapeutica all'inserimento lavorativo varie forme di sostegno come tirocini, formazione in impresa, contratti di formazione lavoro, apprendistato, borse lavoro.

C) Il *"Progetto provinciale per favorire l'accesso al lavoro dei portatori di invalidità"*, promosso dalla Provincia di Prato, nel 2002 è partita la fase iniziale si base sulle azioni già svolte dal Centro per l'impiego "Sportello collocamento mirato" e prevede:
Una mappatura del sistema; ricognizione delle aziende in obbligo di assunzione; ricognizione delle assunzioni effettuate; ricognizione dei bisogni formativi dei disabili attraverso il Centro e l'A.S.L.n.4; ricognizione dei progetti e degli interventi realizzati nel territorio da enti diversi e finalizzati all'inserimento socio lavorativo di persone disabili; formazione agli operatori che devono esse coinvolti nella promozione del collocamento dei disabili; creazione di un servizio di consulenza diretta alle imprese; realizzazione di azioni di formazione e di reinserimento

lavorativo dirette l'utenza in integrazione con i servizi del territorio; miglioramento dello Sportello per il collocamento mirato.
Il costo complessivo del Progetto è stato quantificato in 512101,49.
Alla cifra assegnata dal Fondo regionale è pari a 331.341,58 € , la Provincia pertanto integra 180.759,91 € .
Inoltre, la Provincia di Frato, ha fornito al Servizio Lavoro ulteriori informazioni dell'attività svolta dal centro per l'impiego per il "collocamento mirato" e sostenendo che il progetto provinciale è il proseguo del progetto di iniziativa comunitaria Equal "Agevolatori per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

D) La Provincia di Pistoia, ha finanziato 8 progetti, quattro di questi per la rimozione delle barriere architettoniche, impegnando tutta la cifra assegnata ed integrandola con proprie risorse per 1.134,88 €.
Inoltre la Provincia di Pistoia ha elaborato un progetto per sviluppare i servizi integrati rivolti ai disabili, quali percorsi di orientamento scolastico, corsi brevi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali, interventi di autoimprenditorialità, oltre al potenziamento dei servizi di sportello presso il Centro per l'impiego (orientamento personalizzato e di gruppo, formazione professionale).
Nell'anno 2002, i disabili che hanno usufruito dei colloqui per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro sono 569 e le imprese che si sono avvalse della consulenza professionale dei servizi 86. Parte del progetto verrà finanziato con il FSE- POR OB.3.

E) La Provincia di Arezzo ha attivato *il Servizio MILD* (Mediatori per l'integrazione lavorativa disabili) finanziato in parte con il F.S.E. e gestito in collaborazione con la Cooperativa Electra.
Il progetto prevede un servizio di mediazione e di consulenza alle imprese ed il sostegno ai disabili per il collocamento mirato, soprattutto rivolto ai disabili con invalidità rilevanti e di difficile collocabilità (prevalentemente psichici).
Il Servizio Mild lavora in rete con le Commissioni ASL, il Comitato Tecnico della legge 68/99 ed il Servizio Formazione Professionale e Lavoro.

Conclusioni

Come si può verificare dalle considerazioni sopra esposte possiamo confermare il giudizio positivo sul lavoro svolto. Permane l'esigenza di semplificare le procedure per assegnare e gestire gli incentivi previsti per le assunzioni dei disabili.
La nuova legge sta incrementando la cultura verso il reinserimento mirato del disabile nel mondo del lavoro, sempre più considerati "da cittadini da assistere" a " cittadini da promuovere" nella nostra società.

I servizi pubblici stanno cercando di sviluppare la metodologia della mediazione fra le capacità potenziali del disabile e le esigenze del mondo produttivo, più disponibile all'accoglienza.
Infatti l'inserimento mirato dei disabili sarà possibile se gli operatori faranno lo sforzo di conoscere bene la domanda di lavoro, il ruolo professionale che dovrà andare a ricoprire il disabile nel contesto aziendale e pertanto è necessario avere dei referenti aziendali e progettare percorsi di orientamento e formazione professionale sempre più personalizzati.
Il continuo e costante di tutti gli operatori in Toscana, testimoniato dai risultati conseguiti, va in questa direzione.

Registriamo anche una fattiva collaborazione delle parti sociali all'interno della Commissione Regionale Permanente Tripartita, oggi aperta anche ai rappresentanti delle Associazioni dei

disabili, e nelle Commissioni Tripartite Provinciali che hanno consentito la predisposizione di atti normativi e amministrativi fin dall'entrata in vigore della Legge 68/99.

E' da sostenere l'urgente di una verifica puntuale, da parte del "Gruppo di lavoro" costituito fra Regioni e Ministero, Regioni per:

- rendere più snelle le procedure, nel processo di attuazione del decentramento delle competenze in materia di lavoro;
- aumentare le dotazioni finanziarie per il diritto al lavoro dei disabili previste dal Fondo nazionale;
- rivedere i criteri di ripartizione del Fondo nazionale tra le Regioni,
- riesaminare il D.M. 91/00, per adeguare i criteri di ripartizione degli incentivi e ridefinire le scadenze per agevolare la predisposizione delle convenzioni mirate;
- armonizzare la riforma del collocamento ordinario (D.lgs 181/00 cosi come modificato dal D.lgs. 297/02) con la legge 68/99, ai fini della corretta formulazione delle graduatorie per i disabili e per migliorare le procedure di avviamento al lavoro;
- raccordare la disciplina del collocamento al lavoro dei disabili non vedenti (L. 28 marzo 1985, n. 113) con la nuova legge 68/99, soprattutto per quanto riguarda l'art. 8 della L. 113/85 relativo alla gestione delle risorse finanziarie per le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti (le grandi aziende chiedono di poter accedere ai finanziamenti dell'art. 13 della L. 68/99).
- Procedere all' abrogazione dell'art. 13 della legge n. 118/71, la cui esigenza è diventata urgente alla luce della nuova definizione di "Stato di disoccupazione"

L'esperienza maturata anche nel 2002, in Toscana conferma le potenzialità della legge 68/99 che può operare validamente utilizzano tutte le possibilità offerte dai nuovi servizi per l'impiego decentrati.
Gli strumenti che la legge 68/99 mette in campo per l'avviamento al lavoro (convenzioni mirate, tirocini, formazione, orientamento, durata più lunga del periodo di prova, etc), se raccordati con la riforma del collocamento generale, possono offrire al disabile le stesse opportunità degli altri lavoratori disoccupati.

Iniziative specifiche sono in corso per l'anno europeo del disabile.
La Regione ha già dedicato la prossima "Festa della Toscana" (30 novembre 2003) ai diritti dei disabili, prevedendo interventi conoscitivi sulla condizione di vita dei disabili, oltre ad iniziative specifiche su aspetti qualificanti (barriere architettoniche, trasporti, inserimento lavorativo, attività culturali, sportive, ecc) ed alla revisione delle normative specifiche.

MP/ 30 giugno 2003

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia del Lavoro – Area dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Via R. Guardini, 75 – 38100 TRENTO
Tel. 0461 496187-6175 Fax 0461 496174

Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
DIVISIONE III
Alla c.a. Dott.ssa Vicinelo
Via Fornovo, 8
00100 - ROMA

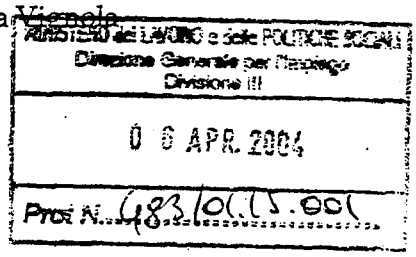

Trento, 23-03-2004

Prot.n. 8321

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 – articolo 21 – Relazione al Parlamento

In allegato si trasmettono le informazioni predisposte per la relazione annuale sull'attuazione della legge 68/99.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Dalla Torre

PM/sf

Allegati: 2

Relazione illustrativa dell'attività di cui alla L. 68/99 in Provincia di Trento - Documentazione per la Relazione al Parlamento - art. 21, L. 68/99

1) Dati identificativi della Regione/Provincia Autonoma: Provincia Autonoma di Trento

2) Atti di normazione primaria secondaria e delibere della Giunta Provinciale:

- Legge Provinciale 20-03-2000, n° 3 "Misure collegate alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000" Art. 26 Disposizioni in materia di lavoro in attuazione della legge 68/99.
- Delibera G.P. n° 1353 del 02-06-2000 Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68. Delibera n. 1968 del 03-08-2001.
- Delibera G.P. n° 1968 del 03-08-2001 Parziale modificazione della deliberazione n. 3016 del 23 novembre 2000 <Applicazione della liberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68".
- Delibera G.P. n° 3016 del 23-11-2000 Applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68".
- Delibera GP n.1089 del 17.05.2002 "Ulteriori disposizioni in merito all'applicazione della deliberazione n 1353 del 02.06.2000 recante Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68. Recepimento con modifiche delle deliberazioni n.3016 dd. 30 novembre 2000 e n. 1968 dd. 3 agosto 2001. Testo sostitutivo".
- Delibera GP n. 239 del 07/02/2003 in materia di "Elenco e graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99".
- Delibera GP n. 1546 del 4/7/2003 in materia di "Modifiche ai Criteri per gli Interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004".
- Delibera GP n. 3000 del 28/11/2003 in materia di "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68".

3) Strumenti operativi di supporto:

- Documento di politica del lavoro 2002 –2004 approvato dalla Commissione Provinciale per l'Impiego adottato dalla G.P. con delibera n° 971 di data 3 maggio 2002;
- Disposizioni regolamentari degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2002-2004, adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro nelle sedute del 30.1.2003 e 19.2.2003, rispettivamente con deliberazioni n. 6 e 10;
- Delibera Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro del 11-04-2001, n° 11 istitutiva del Gruppo Tecnico e attivazione modello operativo;

- Istituzione "Area dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" composto da Gruppo Tecnico, Gruppo Aziende e Gruppo Analisi posto di lavoro;
- sono stati individuati nei vari Centri per l'Impiego operatori addetti alla gestione della legge 68/99 e attivate collaborazioni con professionisti provati.

Nel corso degli anni 2002 e 2003 si è consolidato l'assetto organizzativo della struttura costituito dall' "Area dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati", al cui interno opera il Gruppo Tecnico, il Gruppo Aziende, l'Analista Aziendale e, nei vari Centri per l'Impiego, i Gruppi di lavoro composti da operatori denominati di "Accoglienza" e di "Riferimento", addetti all'attuazione degli interventi.

Il Gruppo Tecnico, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro 11-04-2001, n° 11, nel 2003 ha proseguito la propria attività che ha tra l'altro, comportato un coinvolgimento nella modifica delle deliberazioni della Giunta Provinciale relativamente agli accertamenti valutativi e certificativi dei disabili da parte della Commissione Sanitaria Integrata. Il Gruppo Tecnico svolge, inoltre, attività informativa rivolta ai Servizi Sociali tramite incontri di confronto reciproco in merito all'applicazione delle delibere della Giunta Provinciale sopraccitate, Ai Servizi Sanitari e in specifico ai servizi di salute mentale . Il Gruppo Tecnico svolge attività di consulenza agli operatori di riferimento finalizzata sia al sostegno della fase orientativa che di consulenza relativamente ai percorsi formativi nonché di avvio e/o di mantenimento del rapporto di lavoro.
Infatti nel corso del 2003 è proseguita la collaborazione con le Consulte psichiatriche istituite per affrontare i problemi di integrazione degli utenti dei Servizi di Salute Mentale.
All'attività programmatoria e progettuale svolta in sede di consulta, a cui partecipa un funzionario dell'Agenzia del Lavoro, si affianca, inoltre l'attività l'attività dei gruppi di valutazione integrata, parte operativa istituita all'interno delle consulte a cui partecipa l'operatore del Centro per l'Impiego.

Il Gruppo Aziende coordina a livello centrale gli strumenti normativi che la L. 68/99 ha istituito per l'attuazione del collocamento mirato a favore dei datori di lavoro privati e pubblici; inoltre, fornisce assistenza tecnica agli Operatori dei Centri per l'Impiego preposti alla gestione delle relazioni con le aziende private e offre consulenza normativa riguardo tutti gli istituti applicativi della legge sul versante aziendale e nelle P.A.
Sono di diretta competenza del Gruppo Aziende le seguenti attività:
- gestione dei Prospetti Informativi annuali (spedizione, raccolta, controllo, elaborazione dati, aggiornamento);
- monitoraggio delle aziende e P.A. relativamente allo stato di adempimento degli obblighi;
- assistenza e consulenza alle aziende riguardo l'applicazione degli istituti della L. 68/99 (convenzioni di programma; convenzioni individuali per l'inserimento di disabili psichici-intellettivi; convenzioni per la concessione di sgravi contributivi; esoneri parziali; compensazioni territoriali; sospensioni temporanee per c.i.g.s. e mobilità);
- assistenza e consulenza alle P.A. riguardo l'applicazione degli istituti di copertura della L. 68/99 (convenzioni di programma; convenzioni individuali per l'inserimento di disabili psichici-intellettivi; eventuali avviamenti numerici; concorsi pubblici interamente riservati e con riserva di posti);
- elaborazione dei Certificati di ottemperanza ex art. 17, L. 68/99 e delle Verifiche di regolarità;
- rapporti con il Ministero del Welfare ai fini interpretativi di talune disposizioni normative in materia di collocamento mirato;
- rapporti con l'Inps per quanto attiene la concessione degli sgravi contributivi;
- rapporti con le Associazioni di categoria datoriali per quanto riguarda l'informazione sull'applicazione degli istituti per l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 68/99.

L'Analista Aziendale (Analista del posto di lavoro) fornisce consulenza al datore di lavoro pubblico e privato nell'individuazione delle mansioni da attribuire al disabile e cura la stesura e progettazione dell'eventuale percorso formativo a favore del disabile. In particolare, le attività svolte sono le seguenti:

- analizza il posto di lavoro già individuato dal datore di lavoro per il disabile e, ove necessario, concorda e progetta un percorso formativo da realizzarsi in pre-rapporto di lavoro o in costanza del rapporto di lavoro;
- collabora con il datore di lavoro nella scelta delle mansioni da attribuire al disabile qualora il posto di lavoro non sia stato ancora individuato;
- collabora con gli operatori dei Centri per l'Impiego riguardo la fornitura di informazioni attinenti le disponibilità aziendali (e delle P.A.) in materia di mansioni e caratteristiche dei posti di lavoro disponibili.

Appunti in merito alla Relazione al Parlamento (12.03.1999, n° 68, art. 21)

a) Situazione atti provinciali di regolazione ed indirizzo:

- Legge Provinciale 20-03-2000, n° 3 "Misure collegate alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000" Art. 26 Disposizioni in materia di lavoro in attuazione della legge 68/99.
- Deliberazione G.P. n° 1353 del 02-06-2000 Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68. Deliberazione n. 1968 del 03-08-2001.
- Deliberazione G.P. n° 1968 del 03-08-2001 Parziale modificazione della deliberazione n. 3016 del 23 novembre 2000 "Applicazione della liberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68".
- Deliberazione G.P. n° 3016 del 23-11-2000 Applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68".
- Deliberazione GP n.1089 del 17.05.2002 "Ulteriori disposizioni in merito all'applicazione della deliberazione n 1353 del 02.06.2000 recante Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68. Recepimento con modifiche delle deliberazioni n.3016 dd. 30 novembre 2000 e n. 1968 dd. 3 agosto 2001. Testo sostitutivo"
- Deliberazione GP n. 239 del 07/02/2003 in materia di "Elenco e graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99".

b) Strumenti operativi di supporto

- Documento di politica del lavoro 2002 -2004 approvato dalla Commissione Provinciale per l'Impiego adottato dalla G.P. con Deliberazione n° 971 di data 3 maggio 2002.
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro dell' 11-04-2001, n° 11 istitutiva del Gruppo Tecnico e attivazione modello operativo.
- Istituzione "Area dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" composto da Gruppo Tecnico, Gruppo Aziende e Gruppo Analisi posto di lavoro.

- Sono stati individuati nei vari Centri per l'Impiego operatori addetti alla gestione della legge 68/99 e attivati CO.CO.CO. con professionisti di provata esperienza.

Nel corso del 2002 si è consolidato l'assetto organizzativo della struttura della struttura costituito dall' "Area dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati", il Gruppo Aziende e nei vari Centri per l'Impiego i gruppi di lavoro composti da operatori denominati di accoglienza e operatori, addetti all'attuazione degli interventi, denominati di riferimento. Il Gruppo Tecnico, costituito con Deliberazione del Cons. di Amm. dell'Agenzia del Lavoro 11-04-2001, n° 11, ha proseguito la propria attività che ha, tra l'altro, comportato un coinvolgimento nella modifica delle Deliberazioni della Giunta Provinciale relativamente agli accertamenti valutativi e certificativi dei disabili da parte della Commissione Sanitaria Integrata. Il Gruppo Tecnico svolge, inoltre, attività informativa rivolta ai Servizi Sociali tramite incontri di confronto reciproco in merito all'applicazione delle delibere della Giunta Provinciale sopraccitate, Ai Servizi Sanitari e in specifico ai servizi di salute mentale . Il Gruppo Tecnico svolge attività di consulenza agli operatori di riferimento finalizzata sia al sostegno della fase orientativa che di consulenza relativamente ai percorsi formativi nonché di avvio e/o di mantenimento del rapporto di lavoro.
Infatti nel corso del 2002 è proseguita la collaborazione con le Consulte psichiatriche istituite per affrontare i problemi di integrazione degli utenti dei Servizi di Salute Mentale.
All'attività programmatoria e progettuale svolta in sede di consulta, a cui partecipa un funzionario dell'Agenzia del Lavoro, si affianca, inoltre l'attività dei gruppi di valutazione integrata, parte operativa istituita all'interno delle consulte, a cui partecipa l'operatore del Centro per l'Impiego.

c) Operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento delle disabilità

Il Gruppo Tecnico ha attivato, dal 01.01.2002 al 31.12.2002, n. 326 richieste di informazioni ai Servizi Territoriali e ai settori interni dell'Agenzia del Lavoro per l'attivazione della fase istruttoria da parte della Commissione Sanitaria Integrata, per un totale di 134 persone iscritte nell'elenco/graduatoria.
Successivamente il Gruppo Tecnico ha inviato alla Commissione Sanitaria Integrata, per le persone sopra citate, la documentazione necessaria per la definizione del "profilo lavorativo". Sono state convocate in Commissione 85 persone .
Sono stati, inoltre, attivati i procedimenti per gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 68/99 riferiti a n° 47 lavoratori disabili, di cui n. 4 invalidi del lavoro.

c.1.) Profili critici.
Nessuna evidenza.

c.2.) Numero accertamenti effettuati.
Al 31 dicembre 2002 sono in totale 95 (di cui n° 24 art. 10).

d) e e) Totale numeri iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti art. 18 (Orfani e coniuge superstite)

Complessivamente il bacino di utenza rappresentato dagli iscritti al collocamento obbligatorio è di 915 persone (dato al 31.12.2002), di cui 876 invalidi civili, 17 invalidi per lavoro, 3 invalidi per servizio, 15 sordomuti e 4 minorati della vista. Gli utenti di sesso maschile sono complessivamente 534. Nel corso del 2002 si è avuta una media mensile di 10-15 nuovi iscritti nell'elenco graduatoria di cui alla legge 68/99; nello stesso periodo sono stati attivati complessivamente n° 710 rapporti di lavoro, di cui 276 a tempo indeterminato (di cui 209 a tempo pieno e 67 ad orario part-time) e n. 434 a tempo determinato (di cui 162 a tempo pieno, 127 a part-time, 145 persone inserite nei lavori socialmente utili).

f) Convenzioni ex art. 11

Nel corso del 2001 la Commissione Provinciale per l'Impiego ha approvato i modelli di convenzione ed i criteri attuativi (Deliberazione n° 284 di data 3 ottobre 2001).
Per quanto riguarda l'anno 2002, alla data del 31/12/2002 sono state stipulate:

- n. 25 "Convenzioni di programma" con Enti pubblici, per un totale di n. 44 posti disponibili;
- n. 128 "Convenzioni di programma" con Aziende private, per un totale di n. 376 posti disponibili.

Sul totale delle Convenzioni di Programma, si segnala che n. 63 di esse sono state stipulate con datori di lavoro appartenenti alla fascia A, n. 13 con datori di lavoro appartenenti alla fascia B e n. 60 con datori di lavoro appartenenti alla fascia C. La durata delle stesse è pari a 24 mesi, per le Convenzioni fascia A e B, e a 12 mesi per le Convenzioni fascia C.

Le assunzioni attuate dal mese di novembre 2001 al mese di dicembre 2002 da parte delle aziende che hanno stipulato la "Convenzione di programma" sono complessivamente pari a nr. 155, di cui:

- nr. 14 a tempo determinato nel 2001
- nr. 29 a tempo indeterminato nel 2001
- nr. 53 a tempo determinato nel 2002
- nr. 59 a tempo indeterminato nel 2002

g) Convenzioni ex art. 12

Non sono state ancora stipulate convenzioni.

h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati

Nel corso del 2002 sono stati attivati n. 12 tirocini e n. 24 percorsi formativi per l'inserimento di soggetti disabili.

In allegato si trasmette prospetto inerente le aziende che hanno percepito incentivi all'assunzione di disabili.

i) Iniziative finanziate dal F.S.E.
Nessuna.

2) ATTIVITÀ DI GESTIONE

a) Stato di aggiornamento delle graduatorie

E' in via di definizione la graduatoria di cui all'articolo 8 della L. 68/99 secondo i criteri approvati con Deliberazione della giunta provinciale n. 239 del 07/02/2003.

b) Volume delle esenzioni dagli obblighi nonché delle sospensioni totali e temporanee

Nel corso del 2002 sono stati concessi n. 41 "esoneri parziali".

c) Stato di costituzione di Fondi regionali (art. 14) e aggiornamento sugli impegni di spesa

Integrato con il Bilancio provinciale.

3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA:

a) Rilascio certificazioni di ottemperanza
Alla data del 31/12/2002 sono state rilasciate:

- alle Aziende private n. 377 Certificazioni di ottemperanza ex art. 17;
- agli Enti Pubblici n. 191 Verifiche di regolarità.

b) Contenzioso
Nessuno.

VOLUME 11

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Politiche attive del lavoro
Sezione I: Programmazione e Attuazione Politiche Attive del Lavoro
Il Responsabile

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Cultura Turismo Lavoro
Prot. Uscita del 20/04/2004
nr. 0060697
Classifica: XIX.6

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dir.Gen. Impiego, Orientamento e Form.ne
Via Fornovo, 8
00192 Roma

26 APR 2004
STR 01.15.001

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Art. 21 – Relazione al Parlamento – Anno 2003 – Regione Umbria

Con riferimento alla nota n. 128/01.15.001 del 10 febbraio 2004, stesso oggetto, si forniscono le notizie relative alla REGIONE UMBRIA:

Dopo l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, avvenuta con L.R. 9 marzo 2000, n. 18, con L.R. 23 luglio 2003, n. 11, Titolo II (all. 1), si è provveduto a disciplinare le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi dello stesso.
A conclusione di un lungo e proficuo lavoro in collaborazione con le Amministrazioni provinciali ed il Servizio programmazione socio-assistenziale della Regione, con DGR n. 1248 del 3 settembre 2003 (all. 2), sono stati emanati gli indirizzi regionali per l'applicazione della L. n. 68/1999 (un primo atto di indirizzi era già operativo dal 2000).
La materia del collocamento dei disabili e delle sue connessioni con il D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, sono state trattate anche nella DGR n. 1087 del 21 luglio 2003, modificata dalla DGR n. 2088 del 29 dicembre 2003 (all. 3), contenente gli indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei due decreti legislativi sopra citati, recanti disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e del DPR n. 442/2000.
L'azione svolta dai Servizi provinciali competenti ha avuto principalmente come obiettivi da un lato mettere al centro dell'attività degli operatori i bisogni della

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Politiche attive del lavoro
Sezione I: Programmazione e Attuazione Politiche Attive del Lavoro
Il Responsabile

persona disabile, le sue capacità psico-fisiche e le sue competenze al fine di effettuare inserimenti coerenti e destinati a consolidarsi, dall'altro creare con le imprese un rapporto di fiducia e di interesse reciproco per la realizzazione di un fine comune che conduca a considerare la persona disabile come una risorsa ed un elemento produttivo a tutti gli effetti all'interno dell'azienda.
Rispetto alle aziende in obbligo di assunzione, i Servizi provinciali hanno svolto un'attività di monitoraggio nei confronti di quelle persone disabili per le quali era stato elaborato un progetto individualizzato d'inserimento lavorativo e/o formativo, utilizzando come indicatori la valutazione della coerenza tra il progetto iniziale e il percorso attivato, i risultati in fase intermedia del percorso e, ove possibile, il risultato finale.
In particolare nei confronti delle persone disabili in condizioni di maggiore gravità sono stati predisposti, unitamente al datore di lavoro, progetti formativi in situazione lavorativa, personali e specifici, per consentire al lavoratore disabile di sviluppare le competenze necessarie al suo impiego, nonché di acquisire conoscenze degli aspetti organizzativi e produttivi dell'impresa e comunque di effettuare un inserimento sociale. I progetti sono articolati in fasi per il raggiungimento di obiettivi conoscitivi di medio e lungo periodo, con verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo da parte del Servizio. La gestione del percorso individualizzato è affidata al tutor designato dall'azienda, il quale, unitamente al datore di lavoro, svolge un'azione ponte tra il contesto lavorativo e la persona disabile che vi si deve inserire.
Ad oggi i suddetti interventi sono gestiti dagli operatori dei Servizi provinciali competenti, ma nella provincia di Terni è in programma una implementazione di tale metodologia attraverso l'attivazione di uno specifico servizio di tutoraggio, al fine di poter garantire sia alle persone disabili che alle imprese un contributo ancora più incisivo per un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro.
Per le persone disabili che hanno reso la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, nella provincia di Terni si è concordato di svolgere i colloqui in modo congiunto con gli orientatori dei centri per l'Impiego, al fine di proporre attività di formazione professionale attraverso la concessione di bonus formativi, strumenti utili alla mediazione ed alla crescita professionale e personale dell'utente disabile.
Al fine di favorire l'inclusione sociale e lavorativa sono state attivate work-esperience, percorsi di durata variabile presso aziende ospitanti, spesso con il riconoscimento al tirocinante di una borsa mensile.
Nell'ottica della implementazione delle funzioni connesse all'inserimento e alla integrazione lavorativa delle persone disabili, integrate con il sistema socio-assistenziale e sociale, le Amministrazioni provinciali hanno identificato forme di raccordo e coordinamento con i Servizi territoriali.
In particolare la Provincia di Perugia ne ha fatto l'oggetto di un protocollo d'intesa con gli ambiti territoriali (all. 4) nel quale è previsto che la modalità di integrazione

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Politiche attive del lavoro
Sezione I: Programmazione e Attuazione Politiche Attive del Lavoro
Il Responsabile

fra gli operatori dei servizi interessati sarà realizzata attraverso la "riunione interprofessionale", finalizzata alla elaborazione, redazione ed attuazione di progetti personalizzati di accompagnamento al lavoro.
La Provincia di Terni ha a sua volta firmato due protocolli: ~~uno~~ con il Comune di Terni, Direzione Servizi scolastici e sociali, per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità di intervento (all.5), ed uno con le Case di Reclusione di Terni e Orvieto e il CSSA di Spoleto e Perugia in materia di azioni per l'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
Per ciò che riguarda i dati relativi all'applicazione della L. n. 68/1999 in Umbria si rinvia alle tabelle allegate (all. 7-8-9-10-11), già trasmesse via e-mail all'indirizzo emuffari@welfare.gov.it in data 6 aprile 2004.
Al di là dei dati forniti e delle attività messe in atto dai Servizi provinciali per un'applicazione della norma il più possibile coerente con lo spirito della stessa e soprattutto più efficace per la soluzione delle esigenze delle persone disabili, rimangono aperti alcuni problemi, peraltro già noti e sui quali regioni e ministero stanno già lavorando, che riguardano in particolare:

- i tempi lunghi per le visite di accertamento delle condizioni di disabilità da parte delle Commissioni ex L. n. 104/1992, nonostante il loro numero sia stato incrementato (va rilevato che ancora una gran parte delle iscrizioni degli aventi diritto avviene sulla base del solo accertamento delle minorazioni civili e con riserva dell'accertamento delle condizioni di disabilità);
- il complesso meccanismo della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge;
- l'applicazione del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 in relazione alla L. n. 68/1999;
- l'assenza di un collegamento organico fra le nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione e quelle previgenti che prevedono la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali alle persone disabili, subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa.

Il Responsabile
Dott. Claudio Sconocchia Silvestri

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Politiche attive del lavoro
Sezione I: Programmazione e Attuazione Politiche Attive del Lavoro
Il Responsabile

Allegati:

1. **L.R. 23 luglio 2003, n. 11**
2. **D.G.R. 3 settembre 2003, n. 1248**
3. **D.G.R. 21 luglio 2003, n. 1087, come modificata dalla D.G.R. 29 dicembre 2003, n. 2088 (testo integrato)**
4. **Protocollo d'intesa fra Provincia di Perugia e Ambiti territoriali**
5. **Protocollo d'intesa fra Provincia di Terni e Comune di Terni – Direzione Servizi Scolastici e Sociali**
6. **Protocollo d'intesa tra Provincia di Terni, Casa Circondariale di Terni, Casa di Reclusione di Orvieto, Centro di Servizio Sociale adulti di Perugia e di Spoleto**
7. **Scheda dati Regione Umbria**
8. **Scheda dati Provincia di Perugia**
9. **Scheda dati Provincia di Terni**
10. **Questionario informatizzato Regione Umbria**
11. **Questionario informatizzato Province di Perugia e Terni.**

ALL. 4

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA e l'AMBITO TERRITORIALE n.....

LE AMMINISTRAZIONI FIRMATARIE

LA PROVINCIA DI PERUGIA nella persona dell'Assessore al Lavoro, Pubblica Istruzione e Formazione Professionale Dr.ssa Maria Pia BRUSCOLOTTI , domiciliata per la carica in Perugia, Piazza Italia, giusta delega del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto

AMBITO TERRITORIALE n. , rappresentato dall'Assessore ..... domiciliato per la carica presso l'Ente suddetto,

PREMESSO

- Che i Servizi per l'impiego svolgono funzioni in materia di inserimento lavorativo, orientamento e di intermediazione domanda-offerta di lavoro ;
- che i Servizi Provinciali per l'Impiego nel loro ambito hanno attivato:

a) servizi per l'inserimento lavorativo dei DISABILI ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla legge n. 68/99;

b) servizi a favore di particolari categorie di lavoratori-utenti che presentano difficoltà ad entrare, senza un progetto di accompagnamento personalizzato nel mercato del lavoro, "lavoratori svantaggiati" ai sensi dell'art. 2, lett. f), del Regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE e persone socialmente svantaggiate così come definite nel Modello Organizzativo SAL, condiviso dalla Provincia di Perugia, i Comuni capofila degli Ambiti territoriali n. 2,3,4,5, l'ASL n. 2 ed il Terzo Settore, all'interno del Programma di iniziativa Comunitaria Equal (Emporio Lavoro);

c) Che il servizio SAL , previsto dal Piano Sociale Regionale 2000 /2002 e dal Piano di Zona , si pone quale servizio innovativo del welfare comunitario, volto alla promozione sociale per soggetti svantaggiati finalizzato all'occupabilità degli stessi, attraverso l'individuazione di strategie , misure di sostegno e di collocamento mirato ;

- Che il Piano Sociale Regionale 2000/2002 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 20.12.1999, n. 759, prevede che il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi per l'occupabilità vengano esercitati dalle Province;
- Che l'art. 7, dell'Atto di indirizzo della Regione Umbria assunto con Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2003, n. 1248 relativo alla applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ; rubricato "Rapporti con i Servizi Sociali " – nel ribadire che l'attività del SAL è diretta in generale alle fasce deboli, comprensive di quei soggetti che hanno bisogno di mediazione specialistica (persone disabili), nonché ai soggetti appartenenti ad aree di disagio sociale che per eventi personali, fragilità soggettive, contiguità con i circuiti della marginalità sociale sono esposti a processi di esclusione , prevede la costituzione al suo interno di una SEZIONE OPERATIVA DISABILI dedicata alle persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale inseribili nel mondo del lavoro ;
- Che , in particolare, il predetto art. 7 stabilisce che gli Uffici competenti della Provincia per il collocamento mirato ed il SAL SEZIONE OPERATIVA DISABILI operino in collegamento per svolgere attività progettuale per la definizione di interventi personalizzati ed individuali;

2 - Ai fini della presente intesa :

a) per "inserimento lavorativo" di un lavoratore/lavoratrice si intende uno stato di occupazione presso un'impresa/organizzazione /ente con caratteristiche di continuità e assegnazione di ruolo;

b) per "progetto individuale di accompagnamento al lavoro" si intende la modalità utilizzata per consentire alla persona svantaggiata/disabile di acquisire una esperienza di crescita personale e professionale, di formazione e di apprendimento di un ruolo, svolgendo una mansione in un reale contesto organizzativo o di lavoro insieme ad altre persone . Il Progetto è strutturato in fasi sequenziali e di diversa durata, tiene conto della formazione, delle attitudini, delle competenze, delle capacità, delle abilità e dei limiti e dei vincoli della persona.
E' lo strumento essenziale per la conoscenza delle risorse e delle potenzialità della stessa al fine di individuare percorsi specifici diretti: all'orientamento al lavoro, alla formazione (acquisizione di una qualifica o riqualificazione), all'inserimento al lavoro in rapporto al contesto del sistema produttivo tenendo presente l'attività svolta, l'organizzazione, le eventuali barriere architettoniche, requisiti professionali richiesti;
Alla costruzione del progetto partecipano la persona (in alcuni casi possono essere coinvolti anche i suoi familiari), il Servizio proponente l'inserimento lavorativo e l'operatore della mediazione/accompagnamento al lavoro del SAL.

c) per " strumenti di mediazione finalizzati a favorire l'integrazione al lavoro" si intendono:

- ***Tirocinio formativo e di orientamento (stage),*** ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. D) della L.196/97, quale strumento di approccio al mondo del lavoro.

- ***T.F.S. Tirocinio di Formazione in situazione*** è caratterizzato da una maggiore flessibilità rispetto allo stage. E' indirizzato a coloro per i quali il Progetto individualizzato ipotizza un percorso finalizzato alla costruzione di percorsi integrati di orientamento - workexperience – formazione all'interno di aziende o cooperative sociali diretta all'apprendimento e alla acquisizione di una qualifica o di nuove professionalità o alla riqualificazione della persona.

- ***Borsa lavoro, L. 196/97 – D.lgs. 280/97 – Circ. Min. Lav. 115/97 – D.lgs. 81/00.***

- ***Borsa lavoro socio-riabilitativa*** indirizzata a coloro per i quali il Progetto individualizzato ipotizza un percorso con finalità direttamente occupazionali.

- ***Borsa lavoro terapeutica,*** si attiva per quelle persone le cui caratteristiche non consentono di prefigurare una reale integrazione al lavoro. Si sviluppa tramite *attività lavorative* con finalità di supporto ai programmi terapeutici o socio-sanitari in stretto raccordo con le ASL.

d) per "Monitoraggio e verifica" si intende quel complesso di attività gestite da operatori/educatori con competenze specifiche dedicati a questa particolare attività , chiamati operatori della mediazione, volta a valutare la congruità del percorso lavorativo elaborato nel progetto, all'eventuale riformulazione con aggiustamenti in corso d'opera, e all'attivazione ove

necessario degli opportuni interventi per supportare sul piano personale e relazionale la persona disabile o svantaggiata;

Art. 2
Oggetto dell'intesa

La presente intesa è finalizzata ad indicare l'iter procedurale e le modalità realizzative del "raccordo" fra il Centro per l'Impiego ed il SAL nonché fra gli Uffici Competenti della Provincia per il Collocamento mirato L. 68/99 ed il SAL Sezione Operativa Disabili..
I soggetti firmatari si impegnano a fornire il consenso per l'adozione di strumenti tecnici che si reputano necessari alla realizzazione del raccordo, vale a dire:

a) elaborazione di un modello di **"SCHEDA INDIVIDUALE" per la segnalazione** della persona/utente che contenga una valutazione complessiva della sua condizione socio-ambientale-relazionale, le autonomie/capacità finalizzata ad azioni di accompagnamento al lavoro e di inserimento al lavoro;
b) elaborazione di un modello di **"SCHEDA PROGETTO"** nella duplice forma di ***"scheda progetto individuale di collocamento mirato del soggetto disabile (L.68/99)" e "scheda progetto individuale di accompagnamento al lavoro del soggetto in condizione di svantaggio (L. 381/91 e Regolamenti C.E.)"*** da utilizzare in tutti i casi in cui i soggetti risultino inseribili nel mondo del lavoro (residuando capacità lavorative) e sussista la fattibilità di un inserimento lavorativo in azienda, anche mediato (stage – tirocini formativi).

c) ~~elaborazione di una~~ ***"SCHEDA DI MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DI VERIFICA DEGLI ESITI"*** CHE MONITORIZZI E VERIFICHI L'ESPERIENZA LAVORATIVA POSTA IN ESSERE (articolata sulla base del Progetto individuale elaborato) in itinere e a conclusione della stessa;

Art. 3
Modalità di integrazione e di collegamento

L'attuazione del "raccordo" sarà compiutamente realizzato attraverso lo strumento della "riunione interprofessionale" fra gli operatori dei servizi interessati finalizzata alla elaborazione, redazione ed attuazione dei Progetti personalizzati di accompagnamento al lavoro. La presa in carico del soggetto e l'attivazione dei rispettivi servizi avverrà su input reciproco e nel pieno rispetto delle proprie specifiche funzioni e competenze.

Le modalità di integrazione e di collegamento dipendono dai soggetti destinatari del Progetto di accompagnamento al lavoro e dalla definizione degli obiettivi, pertanto le relazioni che intercorrono tra SAL e Servizi per l'Impiego interessano due livelli:

1) il ~~Centro per l'Impiego ed il~~ SAL per i "lavoratori svantaggiati" ai sensi dell'art.2, lett. f) del Regolamento (C.E.) n. 2204/2002 e le persone socialmente svantaggiate così come individuate dal Modello Organizzativo SAL di cui sopra;
2) gli Uffici Competenti della Provincia per il collocamento mirato L. 68/99 ed il SAL Sezione Operativa Disabili (*D.G.R. del 3 settembre 2003, n. 1248*).

collegamento per svolgere attività progettuale per la definizione di interventi personalizzati ed individuali;

- Che il Progetto "UMBRIA NETWORK SISTEMA LAVORO", coordinato dalla Provincia di Perugia con il coinvolgimento della Regione Umbria, la Provincia di Terni, i Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Todi, Panicale, Gubbio, Spoleto, Norcia, Orvieto, L'Università di Perugia, (Facoltà di Economia), Enti ed Associazioni di categoria, prevede la realizzazione di un **network** di sistema tra gli attori ed i servizi per l'orientamento, la formazione, l'impiego, l'imprenditoria, funzionale alla ottimizzazione del **matching** tra domanda ed offerta di lavoro e capace di integrare le politiche sociali con le politiche del lavoro.

CONSIDERATO

Che il Comune di Perugia, in veste di Comune capofila dell'Ambito territoriale n. 2, all'interno del Programma di iniziativa Comunitaria EQUAL (Emporio Lavoro) ha convocato un tavolo di lavoro composto dalla Provincia di Perugia, i Comuni capofila degli Ambiti territoriali n. 2,3.4 e 5, l'Azienda USL n. 2 ed il Terzo Settore e il gruppo di ricerca/azione, così formato aveva il compito di sviluppare la seguente mission: "Individuazione di strategie di inclusione sociale, con particolare attenzione alla costruzione dei SAL in relazione alle Politiche del Lavoro per le fasce deboli";

che in esito al **tavolo di lavoro** è stato condiviso il Modello Organizzativo SAL, elaborato dai Comuni dei quattro Ambiti Territoriali e sono state individuate delle aree di sinergia e di integrazione interistituzionale;

PRESO ATTO

- Della istituzione del SAL (SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO) dell'Ambito territoriale n. 2, sito in ..... come da allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

- Della necessità di identificare forme di coordinamento e di raccordo tra i Servizi per l'impiego (Ufficio competente per l'inserimento lavorativo dei disabili - Centri per l'Impiego) ed i SAL, nell'ambito delle proprie sfere di competenza, al fine di favorire l'azione integrata e coordinata dei servizi sociali e per il lavoro, utili comunque al raggiungimento degli obiettivi del Progetto UMBRIA NETWORK , sotto il profilo dello sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi offerti per il sostegno all'occupabilità in particolare delle fasce svantaggiate.

CONCORDANO

Art.1
Premesse e definizioni

1- Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso dei soggetti firmatari.

Art.4
" Tavolo Guida"

I soggetti firmatari concordano per la costituzione di un "TAVOLO" sull'integrazione lavorativa con funzioni di "Gruppo- guida", fra i rappresentanti dei soggetti pubblici istituzionali competenti e/o direttamente interessati, quale strumento di partecipazione attiva per la realizzazione della interazione dei diversi servizi, anche con compiti di monitoraggio dell'attività del SAL e verifica della effettiva valenza del modello organizzativo "Servizio di Accompagnamento al Lavoro" sotto il profilo della efficacia/efficienza .

Il Tavolo - Guida, qualora si renda necessario, si impegna a ricercare le soluzioni più funzionali alle esigenze di operatività connesse all'integrazione del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e territoriali del lavoro .

Art. 5
Modalità di costituzione

La Provincia di Perugia , in veste Coordinatore , come previsto dal Piano Sociale Regionale 2000/2002 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 20.12.1999. n. 759. costituirà il "TAVOLO GUIDA" assumendone la Presidenza .

I soggetti firmatari della presente intesa e gli altri soggetti istituzionali e sociali direttamente interessati parteciperanno con un proprio rappresentante .

Art.6
Disposizioni finali

I Soggetti firmatari si impegnano, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, ad attuare con spirito di costante collaborazione la presente intesa adottando ogni opportuna soluzione idonea a conseguire gli obiettivi indicati nelle premesse , anche con specifici protocolli integrativi .

In sede di prima attuazione del modello innovativo di "Servizio di Accompagnamento al Lavoro" si conviene che il Tavolo – Guida esplichi la propria attività per anni 3 decorrenti dalla data di costituzione, salvo proroga .

Approvato, sottoscritto e assunto rispettivamente con D.G.P. n° 69 del 26.04.2002 e D.G.C. n° 175 del 09.05.2002

ALL. 5

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA

Provincia di Terni

CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERNI

e il

Comune di Terni

Direzione Servizi Scolastici e Sociali

Accordo operativo tra il Comune di Terni, Direzione Servizi Scolastici e Sociali e la Provincia di Terni, Centro per l'impiego di Terni, in materia di azioni per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.

Premesso che

Le parti interessate dal presente accordo condividono le seguenti finalità:

In generale

a) riconoscere e valorizzare l'integrazione fra i due enti ottimizzando le sinergie esistenti e potenziali in una logica di sistema, per favorire il sostegno e l'occupabilità delle fasce deboli;

In particolare

b) migliorare e creare le condizioni per l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più deboli della popolazione attraverso l'attivazione di processi che agiscono contemporaneamente dal lato delle persone, dal lato dei servizi e dal lato delle aziende;

c) incidere sulle condizioni alla base dell'esclusione socio-lavorativa attraverso

- il riconoscimento delle fasce deboli in ordine alla specificità delle variabili psicologiche, sociologiche, economiche e culturali;
- la promozione di approcci individualizzati per l'attivazione e lo sviluppo delle risorse della persona.

Intendono

a) Porre in essere azioni a sostegno dell'occupabilità delle fasce deboli definite nel quadro normative di riferimento (art. 4 della L. 381/91, piano territoriale ai sensi della legge L. 286/98, L. 68/99, atti amministrativi del Comune di Terni che regolamentano l'accesso alle prestazioni) in particolare: persone ex tossicodipendenti inserite in programmi di reinserimento, persone tossicodipendenti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento, persone condannate ammesse a misure alternative alla detenzione, persone con problemi di alcooldipendenza, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, immigrati con regolare permesso di soggiorno, persone in situazione temporanea di disagio economico con una particolare attenzione per i nuclei familiari con presenza di minori;

b) Sperimentare azioni per la facilitazione dell'occupabilità delle fasce deboli considerando l'occupabilità un'azione complessa, integrata, innovativa, sperimentale, tesa a :

- contrastare l'influenza delle barriere che ostacolano l'accesso a l mercato del lavoro, in virtù dell'acquisizione che l'esclusione sociale è un fenomeno multidimensionale e che può manifestarsi non solo nella mancanza di lavoro e un insufficiente livello di reddito, ma anche come condizione di di svantaggio in ambiti diversi, quali l'istruzione, la salute, l'abitazione, ecc. ;
- sostenere la progettazione e lo svolgimento di percorsi individualizzati tesi all'autonomia della persona;
- avvicinare la persona al modo produttivo reale;

c) Razionalizzare e integrare l'offerta dei servizi esistenti (innovazione di prodotto);

d) Sperimentare tecniche e strumenti per i percorsi individualizzati di inclusione lavorativa (innovazione di processo);

e) Valutare i risultati della sperimentazione e prevedere fasi successive di estensione del modello messo a punto (riprogettazione e ampliamento dell'accordo);

Visti i seguenti riferimenti normativi

- L. 328/2000
- la L.R. 3/97

- il Piano Sociale Nazionale, triennio 2000-2002
- il Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002
- Il Piano Sociale di Zona – Ambito Territoriale n° 10, triennio 2000-2002
- L. 104/92
- Dpcm 13/01/2000
- L. 68/99
- L. R. 41/98
- Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

sottoscrivono il seguente Protocollo operativo

1. I Servizi interessati

I Servizi, nelle prime due fasi di attuazione del protocollo (vedi successivo art 3), sono:

Il Centro per l'Impiego di Terni, i I Servizio Sociale del Comune di Terni (servizi sociali di base, ufficio della cittadinanza, Servizio per l'Integrazione al Lavoro).

2. L'oggetto

Percorsi integrati e modalità operative di orientamento, sostegno psico sociale, accompagnamento e mediazione lavorativa, volti all'incremento del potenziale di occupabilità delle fasce deboli, sperimentando l'attivazione di progetti che possono prevedere inserimenti lavorativi di tipo dipendente o autonomo.

3. Attuazione del protocollo: fasi e durata

Il presente protocollo si attua in tre fasi :

1° fase di sperimentazione del presente accordo operativo nel corso di 18 mesi di durata;

2° fase di verifica e valutazione del processo attivato e dei risultatati raggiunti, durata 6 mesi;

3° fase di estensione del protocollo, finalizzata alla riprogettazione ampliata del modello sperimentato attraverso il confronto e il coinvolgimento pieno con i soggetti del sistema locale (altri Servizi pubblici, privato sociale, privato profit, ecc.), durata 6 mesi.

4. Il programma: le azioni

A) Azioni di invio e comunicazione tra i due enti

- creazione di un'interfaccia tra i servizi sociali (servizio sociale di base e ufficio della cittadinanza) e il Centro per l'Impiego di Terni con l'individuazione di referenti tecnici sia presso il Centro per l'Impiego di Terni e il Comune di Terni che verranno nominati con successivo atto dirigenziale.

B) Azione di integrazione tra i servizi

- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti del Centro per l'Impiego verso i Servizi sociali di base, per coloro che si trovano in situazione di disagio economico e abitativo;
- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti dei servizi sociali di base verso il servizio orientamento, ai fini dell'applicazione D.Lgvo 181/00 e della l. 68/99 garantendo priorità di accoglienza per costoro in relazione ai tempi di effettuazione del colloquio orientativo;
- integrazione della composizione del Comitato Tecnico della L. 68/99 con un componente tecnico del Comune di Terni e approfondimenti operativi sulle linee di indirizzo regionale in materia dell'applicazione della l. 68/99;
- mediazione lavorativa rivolta alle aziende, sia che afferiscono spontaneamente al centro per l'impiego, sia aziende selezionate e contattate direttamente dagli operatori coinvolti (operatori del Centro per l'Impiego e operatori SIL);
- progettazione ed accesso a banche dati "sensibili" sulle disponibilità aziendali per la realizzazione di inserimenti lavorativi e tirocini;
- consulenza normativa in materia di lavoro da parte del Centro per l'Impiego;
- consulenza aziendale da parte del SIL.

c) Azioni per la facilitazione dell'occupabilita'

- assegnazione di priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi ob. 3 per bouns formativi individuali e aiuti all'occupazione;
- partecipazione ad azioni comunitarie al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

d) Azioni volte all'approfondimento metodologico

- messa a punto di un metodo di counselling orientativo per le fasce deboli;
- modellizzazione di percorsi tipo per l'accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (sostegno psico-sociale, orientamento, mediazione, tutoraggio);
- messa a punto degli strumenti del monitoraggio e della verifica finale.

5. Attuazione del protocollo

Per l'attuazione del protocollo viene istituito di un team interistituzionale con funzione di progettazione operativa, definizione dei percorsi di integrazione, delle procedure per l'invio dai Centri per l'impiego ai servizi sociali e viceversa, degli strumenti di connessione coordinamento e monitoraggio delle azioni previste.

Il team interistituzionale sarà composto da massimo tre persone per il Comune di Terni e tre persone per il Centro per l'Impiego e, in relazione all'azione da progettar, e sarà ampliato con le professionalità tecniche ritenute più utili.

Il team è un gruppo di lavoro tecnico, le professionalità coinvolte al suo interno avranno un ruolo paritetico e funzionerà con un metodo proprio dei gruppi di lavoro.

Il team si riunirà periodicamente, almeno una volta al mese, ed ogni azione verrà progettata anche con finalità di aggiornamento e approfondimento interno.

Terni, lì .....

Il Comune di Terni nella persona del Direttore Dott.ssa Danila Virili

.....

La Provincia di Terni nella persona del Dirigente Dott. Franco Fogliano

.....

Accordo operativo tra i Comuni di Terni, Narni, Orvieto - in rappresentanza degli Ambiti Territoriali 10, 11 e 12 – l' ASL 4 Terni e la Provincia di Terni, in materia di azioni per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.

Premesso che

Le parti interessate dal presente accordo, sulla base della pianificazione regionale e locale che ha teso a promuovere e perseguire l'integrazione tra i diversi settori ed aree di intervento in materia sociale, socio-sanitaria, del lavoro e della formazione vogliono riconoscere e valorizzare la collaborazione fra gli enti, ottimizzando le sinergie esistenti e potenziali in una logica di rete, per favorire l'integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli; intendono promuovere l'integrazione tra le aree di intervento in materia sociale, socio-sanitaria, del lavoro e della formazione; riconoscere e valorizzare la collaborazione fra gli enti, ottimizzando le sinergie già esistenti e potenziali entro una logica di sistema, al fine di sostenere l'inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli.

In particolare, le parti interessate si prefiggono la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

a) migliorare e creare le condizioni per l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più deboli della popolazione, attraverso l'attivazione di processi che agiscano contemporaneamente dal lato delle persone, dal lato dei Servizi e dal lato delle aziende;

b) incidere sulle condizioni alla base dell'esclusione socio-lavorativa attraverso:

- il riconoscimento delle fasce deboli in ordine alla specificità delle variabili psicologiche, sociologiche, economiche e culturali;

- il coordinamento degli interventi di tipo sociale, socio-assistenziale, sociosanitario con quelli di tipo formativo e di inserimento lavorativo;

c) promuovere approcci d'intervento individualizzati per l'attivazione e lo sviluppo delle risorse della persona.

Visti i seguenti riferimenti normativi

L. 381/91

L. 328/2000

LR. 3/97

Piano Sociale Nazionale

Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002

Piani Sociali di Zona per il triennio 2000 -2002

L. 104/92 e successive modificazioni

Dpcm 13/01/2000

Dpcm 14/02/2001

L. 68/99

LR. 41/98

Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

sottoscrivono il seguente Accordo Operativo

1. I Servizi interessati sono:

per la Provincia di Terni: i Centri per l'Impiego di Terni ed Orvieto;

per l'ASL n. 4 di Terni: il Servizio sociale, con particolare riferimento agli Operatori Sociali del Servizio Inserimento Lavorativo, gestito in delega per conto dei Comuni e i Servizi Sociosanitari territoriali;

per il Comune di Terni: in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n° 10, il Servizio Sociale di Base, gli Uffici della Cittadinanza, il Servizio per l'Integrazione al Lavoro;

per il Comune di Narni : in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale 11, l'Ufficio della Cittadinanza e i Servizi Sociali.

per il Comune di Orvieto: in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale 12, l'Ufficio della Cittadinanza e i Servizi Sociali;

inserimento degli utenti dei Centri per l'Impiego che presentino particolari problematiche sociali anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali di base dei Comuni e/o della ASL e dei Servizi socio-sanitari;

mediazione lavorativa rivolta alle aziende, sia che afferiscano spontaneamente ai centri per l'impiego, sia che vengano selezionate e contattate direttamente dagli I operatori coinvolti (operatori del Centro per l'Impiego e operatori dei SIL del Comune di Terni e dell'ASL);

progettazione ed accesso a banche dati "sensibili" sulle disponibilità aziendali per la realizzazione di inserimenti lavorativi e tirocini;

consulenza normativa in materia di lavoro da parte del Centro per l'impiego;

c) azioni per la facilitazione dell'occupabilita'

individuazione delle priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi Ob. 3 per bonus formativi individuali e aiuti all'occupazione;

partecipazione ad azioni comunitarie al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

d) azioni volte all'approfondimento metodologico

messa a punto di un metodo di counseling orientativo per le fasce deboli;

predisposizione di procedure tipo per l'accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (sostegno psico-sociale, orientamento, mediazione, tutoraggio);

messa a punto degli strumenti del monitoraggio e della verifica finale.

5. Attuazione dell'accordo

Per l'attuazione dell'accordo viene istituito un team interistituzionale con funzione di progettazione operativa, degli strumenti di connessione, coordinamento e monitoraggio delle azioni previste all'art.4 del presente Accordo operativo.

Il team interistituzionale sarà composto da massimo 3 rappresentanti per l'ASL 4 di Terni, 3 rappresentanti per il Centro per l'Impiego e 3 rappresentanti per gli Ambiti Territoriali. Il team, in relazione all'azione da progettare, potrà essere ampliato con le professionalità tecniche ritenute più utili.

ALL. 6

PROVINCIA DI TERNI

CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERNI ED ORVIETO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI TERNI, CASA CIRCONDARIALE DI TERNI, CASA DI RECLUSIONE DI ORVIETO, CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI SPOLETO E CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI PERUGIA IN MATERIA DI AZIONI PER L'OCCUPABILITÀ DELLE PERSONE DETENUTE O INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, DEI CONDANNATI E DEGLI INTERNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E AL LAVORO ALL'ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 354/75, ATTRAVERSO PERCORSI INTEGRATI E MODALITÀ OPERATIVE DI INTERVENTO.

Protocollo d'Intesa tra Provincia di Terni, Casa Circondariale di Terni, Casa di Reclusione di Orvieto, Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia in materia di azioni per l'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.

La Provincia di Terni attraverso i Centri per l'Impiego di Terni ed Orvieto, Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto e il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto, Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia intendono perseguire le seguenti finalità:

a) Porre in essere azioni a sostegno dell'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 definite nel quadro normative di riferimento.

b) Sperimentare azioni per la facilitazione dell'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 considerando la stessa un'azione complessa, integrata, innovativa, sperimentale, tesa a :

- contrastare l'influenza delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro, in virtù dell'acquisizione che l'esclusione sociale è un fenomeno multidimensionale e che può manifestarsi non solo nella mancanza di lavoro e un insufficiente livello di reddito, ma anche come condizione di svantaggio in ambiti diversi, quali l'istruzione, la salute, l'abitazione, ecc.
- sostenere la progettazione e lo svolgimento di percorsi individualizzati tesi all'autonomia della persona
- avvicinare la persona al mondo produttivo reale.

c) razionalizzare e integrare l'offerta dei servizi esistenti;

d) sperimentare tecniche e strumenti per i percorsi individualizzati di inclusione lavorativa (innovazione di processo);

e) stabilire tra i servizi una relazione continua nel tempo, volta a monitorare gli esiti del percorso del soggetto;

f) valutare i risultati della sperimentazione e prevedere fasi successive di estensione del modello messo a punto (riprogettazione e ampliamento dell'accordo).

Visti i seguenti riferimenti normativi

- L. 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"
- L. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali"
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Piano Sociale Nazionale
- Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002
- LR. 41/98
- Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

La Provincia di Terni, la Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia concordano quanto segue:

1. di attivare percorsi integrati e modalità operative di orientamento, sostegno psico-sociale, accompagnamento e mediazione lavorativa, volti all'incremento del potenziale di occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, sperimentando l'attivazione di progetti che possono prevedere inserimenti in attività formativa e/o lavorativa;

2. **di sviluppare le attività in tre fasi:**

1° fase di sperimentazione del presente protocollo nel corso di 18 mesi di durata

2° fase di verifica e valutazione del processo attivato e dei risultatati raggiunti, durata 6 mesi

3° fase: estensione del protocollo finalizzata alla riprogettazione ampliata del modello sperimentato attraverso il confronto e il coinvolgimento pieno con i soggetti del sistema locale (altri Servizi pubblici, privato sociale, privato profit, ecc.), durata 6 mesi;

3. Di attuare il programma in azioni:

A) di invio e comunicazione tra gli enti

- Creazione di un'interfaccia tra la Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia e i Centri per l'Impiego della Provincia di Terni con l'individuazione di referenti tecnici appartenenti ai servizi interessati dal presente accordo che verranno nominati con successivo atto.

B) di integrazione tra i servizi

- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti dalla Casa Circondariale di Terni, dalla Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e i Centri di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Perugia verso i Centri per l'Impiego qualora si trovino in situazione di poter dichiarare autonomamente l'immediata disponibilità al lavoro, così come citato nel D. Lgs.181/2000 e D. Lgs.297/2003, garantendo priorità di accoglienza per costoro in relazione ai tempi di effettuazione dei colloqui previsti.

- Il servizio mediazione del Centro per l'Impiego si impegna a censire e quindi consentire l'accesso alla banca dati delle aziende che dichiarano la disponibilità ad attivare inserimenti lavorativi e tirocini verso soggetti svantaggiati
- Sarà prevista una consulenza normativa e, se del caso, un aggiornamento in materia di lavoro da parte del Centro per l'impiego nei confronti degli operatori della Casa Circondariale di Terni, Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e il Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia;
- La Provincia di Terni, per mezzo dei Servizi dei Centri per l'Impiego è disponibile a dei moduli formativi rivolti a quanti operano con soggetti reclusi od internati, attraverso l'utilizzo della scheda anagrafica e professionale che consente la valutazione delle disponibilità professionali.

C) di facilitazione dell'occupabilità

- assegnazione di priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi Ob.3 per bonus formativi individuali e aiuti all'occupazione nella misura B1;
- azioni comunitarie "dedicate" (Misura B1 – Bando Multimisura Ob.3) al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

ALL. 1

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N.41

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.
(Modificazioni e integrazioni dell'art. 3 della L.R. 41/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obbiettivi del Documento annuale di programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obbiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14.».

4. All'articolo 3, comma 3 della L.R. 41/1998 sono soppresse le parole «nonché per l'attuazione di programmi triennali».

Art. 3.
(Modificazione del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 41/98)

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.».

Art. 4.
(Modificazione dell'art. 6 della L.R. 41/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.».

2. Al comma 4, primo periodo dell'art. 6 della L.R. 41/98 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Art. 5.
(Programma annuale regionale delle politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'articolo 6;

b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;

c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;

d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

e) gli ambiti territoriali prioritari;

f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;

i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;

j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

Art. 6.
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono rivolti a:

a) affiancare le azioni di sostegno ai Centri per l'impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;

b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all'attuazione dei progetti medesimi;

c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l'aiuto all'occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l'attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

d) conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell'ambito di accordi sindacali, l'istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all'attuazione degli obblighi formativi, l'utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell'apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, operando in raccordo con i centri per l'impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), la Direzione regionale del lavoro, l'Osservatorio regionale per l'Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica e consulenza alle imprese per l'utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d'inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

k) sostenere, nell'ambito della concertazione con le

parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della Giunta regionale, è ritenuta utile per l'efficacia dell'azione.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del *de minimis*, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

Art. 7.
(Gestione amministrativa)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l'erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l'attuazione del presente titolo.

3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell'ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il Programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all'amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Art. 8.
(Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, le province e i centri per l'impiego questi ultimi come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. *c*) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d'intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell'ambito della realizzazione delle finalità e degli obbiettivi indicati dalla L.R. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l'impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all'allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

3. L'Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della Giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando - se del caso ed in relazione al contenuto delle attività programmate annualmente - forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.

4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell'intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell'anno successivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 9.
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, nonché l'istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 della legge 68/1999.

Art. 10.
(Destinazione del Fondo)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11.
(Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sono:

a) i datori di lavoro privati e pubblici;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;

e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12.
(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera *b*).

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell'articolo 10.

Art. 13.
(Comitato regionale)

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il Comitato regionale è composto:

a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;

c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;

d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;

e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 14.
(Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 13, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

Art. 15.
(Compiti delle province)

1. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma di cui all'articolo 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

Art. 16.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il «Fondo regionale per le politiche attive del lavoro» ed è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Investimenti in favore dell'occupazione».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrono, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla Convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell'Umbria ai sensi del D.Lgvo 81/2000, i fondi derivanti

dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, articolo 5, comma 1, lettera *b*), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate nel «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. *c*) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 17.
(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

2. È abrogato il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 41/1998.

Art. 18.
(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della L.R. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

3. Il primo Comitato regionale di cui all'articolo 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite, regionale e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Grossi, deliberazione n. 1629 del 27 novembre 2002, atto consiliare n. 1530 (VII^a^ legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti II^a^ «Attività economiche - assetto ed utilizzazione del territorio - ambiente ed infrastrutture - formazione professionale» in sede referente e I^a^ «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali» in sede consultiva, l'8 gennaio 2003.

— Effettuate sull'atto le seguenti audizioni: 20 febbraio 2003 a Perugia, 27 febbraio 2003 a Gubbio, 13 marzo 2003 a Terni, 27 marzo 2003 a Foligno e 10 aprile 2003 a Orvieto.

— Testo licenziato dalla II^a^ commissione consiliare permanente il 29 maggio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Tippolotti per la maggioranza e dai consiglieri Melasecche Germini e Donati per la minoranza e con il parere consultivo espresso dalla I^a^ commissione consiliare permanente il 16 gennaio 2003 (Atto n. 1530/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 15 luglio 2003, deliberazione n. 306.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro (Servizio politiche attive del lavoro) in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego», è pubblicata nel S.O. n. 3 al *B.U.R.* n. 72 del 2 dicembre 1998.

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 40 del 24 settembre 2003

ALL. 2

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA — PERUGIA - 24 settembre 2003 — *Prezzo € 1,10 (IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 settembre 2003, n. **1248.**

Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2003, n. 1248.

Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R. 25 novembre 1998, n. 41, recante norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego;

Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;

Visto il D.M. 7 luglio 2000, n. 357, regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. 68/1999;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione della L. 68/1999;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, regolamento recante modificazioni al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici;

Visto il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)* della L. 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la propria D.G.R. n. 1279 del 21 ottobre 2000, primi indirizzi L. 68/1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un atto che, da un lato, uniformi nel territorio regionale l'applicazione della L. 68/1999, tenendo anche conto delle esperienze maturate dalle Province, titolari della gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità, e dall'altro dia piena attuazione delle competenze che la legge stessa e la normativa collegata riservano alla Regione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare l'atto di «Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di rendere disponibile l'atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet *www.formazionelavoro.regione.umbria.it.*

Il Relatore
Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.**

L'assunzione di questo atto di indirizzi corrisponde ad una scelta operata d'intesa con le Province e le parti sociali nel momento in cui, dovendo la Regione adottare obbligatoriamente una legge per disciplinare il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e i suoi organi amministrativi, si è posto l'interrogativo se ricomprendere in un unico testo legislativo anche tutte le altre competenze che la L. 68/99 e la normativa ad essa collegata pongono in capo alla Regione stessa. È stato allora deciso di ricorrere alla legge solo per quanto riguarda il Fondo regionale, mentre per le restanti materie si è ritenuto opportuno utilizzare uno strumento più flessibile, quello appunto dell'atto di indirizzo tramite una delibera di Giunta regionale, considerato che la L. 68/99 può ancora considerarsi in una fase sperimentale, date le profonde innovazioni normative e culturali apportate rispetto alla previgente disciplina.

Altra finalità dell'atto di indirizzi è quella di fornire uno strumento che garantisca in regione un'applicazione uniforme e condivisa della normativa, in particolare con le amministrazioni provinciali, che hanno collaborato attivamente alla sua stesura e che sono gli uffici competenti per la gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità. In particolare si è trattato di sistematizzare e disciplinare una serie di istituti innovativi che la L.68/99

ha introdotto senza scendere nel dettaglio, anche laddove alcune ipotesi-quadro sono state definite a livello nazionale con il concorso delle regioni.

L'atto di indirizzi si prefigge inoltre di creare nella materia una stretta interrelazione tra i Servizi per l'impiego ed i Servizi sociali, disegnando il quadro definitivo cui pervenire nel momento in cui entrambi i sistemi saranno perfettamente a regime.

Alcune parti del suo contenuto, infine, sono sottoposte alla condizione di una eventuale modifica in relazione alla definizione delle normative nazionali sul mercato del lavoro a tutt'oggi ancora in corso.

È stata prevista la costituzione di un gruppo tecnico nel quale intervengono gran parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nella materia, con lo scopo di garantire il raccordo e le interrelazioni indispensabili per l'attuazione del collocamento mirato, fine ultimo della L. 68/99. Il gruppo è anche strettamente correlato con gli organismi di concertazione regionale e provinciali (commissioni tripartite), al fine di mantenere in capo agli stessi soggetti che seguono le politiche regionali del lavoro nel loro complesso anche le competenze e gli interventi che ineriscono la particolare categoria di disoccupate/i con disabilità. Tutto questo allo scopo di dare vita in regione ad un sistema organico ed integrato delle politiche per l'impiego e sociali a favore delle persone con disabilità e per garantire uno strumento che supporti l'implementazione della legge nelle sue molteplici sfaccettature, ne assicuri l'uniformità di applicazione sul territorio regionale, sia punto di riferimento per la valutazione di esperienze innovative e significative, per l'analisi e l'approfondimento di varie tematiche e, come già detto, per il raccordo con gli organismi collegiali di concertazione.

Nell'atto viene definito l'assetto del sistema, individuando nei servizi provinciali per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità gli uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, definendo le loro competenze e le attività che, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 41/98, potranno anche essere affidate a terzi

È previsto inoltre un percorso di rigoroso controllo per il caso, consentito dalla legge, in cui le Province affidino l'attività di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Sono state altresì formalizzate le competenze nella materia dell'Agenzia Umbria Lavoro, che si sostanziano nell'attività di monitoraggio quali-quantitativo sull'applicazione della norma nel territorio regionale.

Altro tema trattato è quello delle graduatorie per l'avviamento al lavoro, sia presso datori di lavoro privati che pubblici. Per il primo caso la L. 68/99, art. 8, c. 4, prevede che le regioni definiscano le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, sulla base, prioritariamente, dei criteri indicati nel DPR 333/2000, art. 9, c. 3.

Per il secondo caso i criteri e le relative valutazioni sono stabilite dal DPR 333/2000, art. 9, c. 5, che rinvia sostanzialmente al DPR 246/97, consentendo però alle regioni di individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 4 del D.leg.vo 469/97, come modificato dall'art. 6, c. 2, lett. *b*), della L. 68/99.

L'operazione che si è voluta condurre su questo aspetto, per ragioni di equità sostanziale, è stata quella di pervenire a criteri e valutazioni univoche sia per l'avviamento presso datori di lavoro privati che pubblici. Questo si è ottenuto integrando i criteri del privato con la percentuale di invalidità che era criterio solo del pubblico ed integrando i criteri del pubblico, attraverso la proposta dei comitati tecnici provinciali, con la difficoltà di locomozione nel territorio, che era criterio solo del privato.

Si sono così definiti criteri e valutazioni uniformi, come dettagliati nel testo.

La difficoltà di locomozione sul territorio, che è l'elemento innovativo, si ritiene vada intesa quale limitazione funzionale riconducibile ad una infermità fisica e/o psico-fisica che determina la riduzione della capacità di movimento in modo autonomo. La condizione di oggettiva difficoltà di locomozione e la relativa graduazione deve essere desunta dal verbale stilato dalla commissione medica ex L. 104 in sede di accertamento delle condizioni di disabilità ed eventualmente anche dal verbale di accertamento dell'handicap, i quali dovranno pertanto contenere questa valutazione, espressa nelle forme «massima - media - lieve».

Sono infine definite anche le modalità generali per l'avviamento numerico, lasciando alle province la facoltà di una declinazione che tenga conto delle specificità del territorio.

Questa parte, come chiarito più sopra, sarà eventualmente rimodulata in relazione ai contenuti della modifica del D.leg.vo 181/2000 e all'emanazione dei provvedimenti regionali previsti dal DPR 442/2000, art. 1, c. 2.

È stato sistematizzato l'istituto dell'esonero parziale, definendone confini, modalità e termini di concessione e sono state individuate, come richiesto anche dalla L. 68/99, modalità semplificate per le domande di rinnovo o per la modifica dell'autorizzazione all'esonero parziale.

Per quanto attiene alle modalità e procedure di pagamento del contributo esonerativo, che, lo ricordiamo, è una delle fonti di implementazione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, si rinvia alle modalità già definite con DGR 1279 del 31 ottobre 2000, i cui contenuti sono integralmente richiamati.

Particolarmente rilevanti sono i rapporti con gli organi periferici del Ministero del lavoro, in capo ai quali è rimasta la competenza della vigilanza sull'applicazione delle norme sul lavoro, quindi anche sulla L. 68/99, e della eventuale irrogazione delle sanzioni, che confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le inadempienze dei datori di lavoro. Si rende pertanto necessaria una fattiva collaborazione e un flusso continuo e sistematico di informazioni, anche con le Province, sia sotto il profilo giuridico, a tal fine il direttore della Direzione regionale del lavoro è membro del gruppo tecnico di coordinamento di cui è prevista l'istituzione, sia sotto il profilo finanziario, per consentire un costante monitoraggio dell'andamento del fondo regionale.

Al punto 7 dell'atto, nel ribadire la competenza per il collocamento mirato delle persone con disabilità ai Servizi provinciali, si è creata una sinergia tra questi e i Servizi sociali, attraverso l'istituzione all'interno di ciascun SAL (Servizio di accompagnamento al lavoro, presente in ogni ambito territoriale previsto dal piano sociale regionale) di una sezione specialistica espressamente dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, che si raccorda con i Servizi per l'impiego delle province, ma anche con le Commissioni di accertamento della disabilità e con gli Uffici della cittadinanza previsti dal piano sociale regionale.

Questa integrazione, particolarmente complessa e per la cui piena realizzazione occorrerà ancora del tempo, si realizzerà mediante la stipula di appositi protocolli operativi tra i diversi soggetti.

Sono state quindi individuate le diverse tipologie di convenzioni previste dalla L. 68/99, le condizioni alle quali i datori di lavoro possono accedervi ed i modelli di convenzione-tipo, da adottarsi su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle convenzioni-quadro che sono state definite a livello nazionale d'intesa fra le regioni e il Ministero del lavoro.

Vengono inoltre regolati la durata delle convenzioni ed i parametri a cui tale durata deve essere legata, tenendo

altresì conto di eventuali particolari situazioni in cui possono trovarsi i datori di lavoro privati e dei vincoli imposti a quelli pubblici, dando anche rilievo alla partecipazione delle OO.SS. dei lavoratori.

Per quanto attiene al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, si rinvia alla legge regionale sulle politiche attive del lavoro, di recente approvata dal Consiglio regionale, in cui lo stesso è disciplinato (L.R. 23 luglio 2003, n. 11).

Per quanto attiene invece alla quota regionale del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, la cui istituzione è prevista dalla L. 68/99, art. 13, c. 4, e il cui funzionamento è disciplinato dal DM 91/2000, è prevista la ripartizione annuale tra le Province attraverso un criterio quali-quantitativo, salvaguardando la facoltà della Regione di spostare le risorse già attribuite da una provincia all'altra a seguito di verifica sull'utilizzo.

È prevista la riserva del 10 per cento delle risorse per la fiscalizzazione legata all'assunzione di lavoratrici/lavoratori con handicap intellettivo e psichico.

Infine è stabilito che l'erogazione dei benefici contributivi previsti per l'assunzione di persone con disabilità con elevata percentuale di invalidità, i cui importi sono a carico della quota regionale del Fondo nazionale, sia effettuata con il metodo della compensazione tramite INPS e INAIL, con i quali la Regione Umbria ha già stipulato apposita convenzione, in attesa di un'auspicata modifica delle procedure di erogazione, che risultano oggi eccessivamente lunghe e macchinose.

La parte relativa alla fase transitoria individua in particolare un punto ancora debole del sistema, cioè la redazione per tutte le persone con disabilità del profilo socio-lavorativo da parte delle commissioni di cui alla L. 104/92, art. 4. Il problema è in via di risoluzione grazie alla istituzione di n. 3 nuove commissioni accanto alle due preesistenti, anche per far fronte ai nuovi compiti ad esse attribuiti dalla L. 68/99. Tuttavia, in attesa che esse siano pienamente operative, i Comitati tecnici sono chiamati, anche per le competenze specifiche presenti al loro interno, a svolgere fattivamente il proprio ruolo di favorire e valutare l'incontro fra domanda ed offerta, anche in assenza del sopra citato profilo.

Infine è previsto che la documentazione che comprova la difficoltà di locomozione nel territorio, in considerazione della novità del criterio introdotto, per la graduatoria riferita al 31 dicembre 2003 possa essere presentata entro il 31 marzo 2004, data ultima per l'approvazione delle graduatorie.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

INDIRIZZI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

1. GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO.

Nell'ambito delle finalità volte a realizzare un sistema organico e integrato delle politiche per l'impiego e sociali a favore delle persone con disabilità della regione Umbria, è istituito presso la Regione, Servizio competente in materia di politiche del lavoro, un gruppo tecnico di coordinamento permanente, quale strumento di supporto alla implementazione e alla uniformità applicativa della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il gruppo è presieduto dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato ed è composto da:

- Il direttore dell'AUL o suo delegato.
- Il direttore della Direzione regionale del lavoro o suo delegato.
- Due funzionari della Regione Umbria, in rappresentanza dei Servizi competenti in materia di programmazione sociale e politiche del lavoro, che garantiscono anche il raccordo e il supporto con la Commissione regionale tripartita.
- Un funzionario del Servizio competente in materia di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia di Perugia, che garantisce il raccordo con la Commissione provinciale tripartita e il Comitato tecnico.
- Un funzionario del servizio competente in materia di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia di Terni, che garantisce il raccordo con la Commissione provinciale tripartita e il Comitato tecnico.
- Due tecnici esperti della L. n. 68/1999 designati congiuntamente dalle associazioni delle persone disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, uno per ciascuna provincia;
- Un tecnico esperto dei servizi sociali di ciascun comune capoluogo.
- Un tecnico esperto designato congiuntamente dalle OO.SS.LL. presenti nella Commissione regionale tripartita.
- Un tecnico esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita.
- Un tecnico esperto della L. n. 68/99 in rappresentanza della cooperazione sociale di tipo *B*, designato congiuntamente dalle Centrali cooperative.

In particolare il gruppo tecnico supporta la Commissione regionale tripartita (d'ora in avanti CRT) nella applicazione uniforme della L. n. 68/99 su tutto il territorio regionale. A tal fine raccoglie segnalazioni su esperienze innovative e significative nella materia e ne favorisce la diffusione, promuove approfondimenti su temi specifici (telelavoro, interinale, ecc.), propone soluzioni ed iniziative di applicazione della norma e si raccorda con il Comitato regionale di cui alla normativa che disciplina il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Il gruppo di lavoro riferisce sull'attività svolta alla CRT ogni 6 mesi o a richiesta dell'organo collegiale.

2. UFFICI COMPETENTI.

Gli uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui alla L. 68/99, sono le strutture provinciali per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Essi operano al fine dell'informazione, dell'orientamento, della formazione e di tutti gli atti amministrativi necessari per l'ingresso dei lavoratori con disabilità nel sistema regionale per il collocamento mirato, nonché, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, al fine della promozione, dell'attuazione e della verifica dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Le strutture provinciali di cui al comma 1, per le azioni informative e di prima accoglienza, si potranno avvalere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 41/98, art. 4, comma 5, di qualificate strutture pubbliche o private.

Sono altresì competenze delle strutture provinciali di cui al comma 1: *a)* l' approvazione e la stipula delle convenzioni di cui al paragrafo 8 del presente atto di indirizzi; *b)* l'ammissione e la concessione degli incentivi; *c)* la concessione dell'esonero parziale; *d)* la concessione della compensazione territoriale; *e)* la formulazione, aggiornamento e approvazione della graduatoria unica e della graduatoria prevista dal DPR n. 246/97; *f)* il raccordo e il supporto nella materia alla Commissione provinciale tripartita (d'ora in avanti CPT) e al comitato tecnico; *g)* la procedura di avviamento a selezione presso datori di lavoro pubblici.

Nel caso in cui le strutture provinciali affidino l'attività volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 469/97, art. 10, come modificato dalla L. n. 388/2000, art. 117, cc. 3 e 4, il contenuto della relativa convenzione tipo, uniforme per tutto il territorio regionale, sarà definito dal gruppo di cui all'art. 1, su parere della CRT, e approvato dalle CPT.

Le strutture provinciali di cui al comma 1 operano al fine di garantire il livello massimo di informazione, trasparenza e consapevolezza delle opportunità offerte dalla L. n. 68/99 nei confronti delle persone con disabilità e delle aziende obbligate e non.

3. MONITORAGGIO E MODULISTICA.

L'Agenzia Umbria Lavoro è responsabile del monitoraggio relativamente alle modalità di applicazione sul territorio regionale della L. n. 68/99.

Per esercitare tale funzione l'Agenzia provvederà, entro un anno dalla presente delibera, innanzitutto alla raccolta ed analisi dei dati statistici che le Province concorderanno di inviare periodicamente all'Agenzia stessa.

Ad integrazione di tali statistiche, l'Agenzia curerà inoltre la rilevazione in modo diretto di ulteriori dati di tipo qualitativo - in particolare finalizzati a cogliere sia le criticità che le buone prassi nelle modalità di gestione operativa dei processi connessi all'attuazione della L. n. 68/99 - mediante la realizzazione di ricerche periodiche (focus-group a rappresentanza variabile, indagini campionarie, etc.) in funzione delle tematiche specifiche di volta in volta affrontate.

A sintesi delle diverse fonti e modalità conoscitive l'Agenzia disporrà la redazione di report da inviarsi periodicamente alla Regione.

La Regione, d'intesa con le Province e con l'AUL, definisce la modulistica, omogenea su tutto il territorio regionale, relativa alle rilevazioni statistiche sull'appli-

cazione della L. n. 68/99, nonché alle procedure di valutazione.

4. GRADUATORIE.

La formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro presso i datori privati, d'intesa con le Province e in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 68/99, art. 8, commi 2, 3 e 4, e dal DPR n. 333/2000, art. 9, sarà effettuata secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti:

a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;

b) condizione economica;

c) carico familiare;

d) difficoltà di locomozione nel territorio;

e) grado di invalidità della persona disabile.

Ai fini della valutazione dei criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi per quanto attiene ai punti *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente comma si terrà conto di quanto previsto nella tabella allegata al DPR n. 246/97. Per quanto attiene al punto *d*) (difficoltà di locomozione sul territorio) saranno attribuiti punti -12 per difficoltà lieve, -18 per difficoltà media, -24 per difficoltà massima, secondo le risultanze della scheda per la definizione delle capacità redatta dalle Commissioni di cui alla L. n. 104/92, art. 4, ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 o della certificazione rilasciata dalle stesse Commissioni per l'accertamento dell'handicap. Saranno inoltre attribuiti punti +3 o -3 in caso di presenza o meno di patente di guida.

Relativamente alla graduatoria per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici, i criteri che concorrono alla sua formulazione e le loro valutazioni sono quelli di cui alla tabella allegata al DPR n. 246/97. Su proposta dei Comitati tecnici provinciali di cui alla L. n. 68/1999, art. 6, comma 2, lettera *b*), ai sensi del DPR n. 333/2000, art. 9, è individuato quale ulteriore elemento di valutazione quello della difficoltà di locomozione sul territorio, valutato come indicato al capoverso precedente.

Pertanto i criteri che concorrono alla formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro presso datori privati e di quella per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono:

I. anzianità di iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui alla L. n. 68/99, art. 1, c. 1;

II. condizione economica (non è considerato a tal fine il reddito delle prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, nonché ogni altro reddito esente da IRPEF);

III. carico familiare;

IV. grado di invalidità;

V. difficoltà di locomozione sul territorio.

La valutazione degli elementi di cui ai punti I.,II.,III. e IV. viene effettuata secondo quanto previsto nella tabella allegata al DPR n. 246/97; la valutazione dell'elemento di cui al punto V. è effettuata secondo quanto previsto al secondo capoverso del presente paragrafo.

Nella graduatoria il lavoratore con punteggio minore precede quello con punteggio maggiore; in caso di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in base all'età, valutata secondo quanto previsto dalla L. n. 127/97 art. 3, c. 7, come modificata dalla L. n. 191/98, art. 2, c. 9.

La graduatoria unica delle persone con disabilità disoccupate è annuale, predisposta con il punteggio complessivo riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno e approvata nei 90 gg. successivi.

L'avviamento con chiamata numerica presso datori di lavoro privati dei lavoratori/delle lavoratrici con disabilità potrà essere effettuato con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro secondo procedure applicative, definite da ciascuna Provincia, che individuino anche modalità e forme di adesione che prescindano dalla presenza fisica dell'interessato.

Le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono effettuate in tutta la regione con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, nel rispetto delle procedure richiamate al precedente capoverso.

Le strutture provinciali, come definite al punto 2. del presente atto di indirizzi, valuteranno i casi di mancata risposta alla convocazione o di rifiuto di un posto di lavoro da parte del lavoratore con disabilità e, solo in caso di assenza di giustificato motivo per due volte consecutive, provvederanno alla segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro (d'ora in avanti DPL) competente per gli adempimenti conseguenti: decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di 6 mesi. Tale disposizione potrà essere rimodulata in relazione all'emanazione della normativa regionale in applicazione del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

5. ESONERI PARZIALI.

L'istituto dell'esonero parziale si configura come strumento meramente residuale rispetto alle possibilità di inserimento mirato previste dalla L. n. 68/99.

L'accesso a detto istituto non è consentito ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in quanto perderebbe la connotazione di «parzialità» prevista dalla normativa e farebbe venir meno la finalità perseguita dalle legge.

Circa le modalità e procedure di pagamento del contributo esonerativo, si rinvia a quanto disposto con D.G.R. n. 1279 del 31 ottobre 2000, che qui si intende richiamata.

Gli uffici competenti dalla provincia richiederanno in ogni caso alla DPL competente o, se reso opportuno dalla specifica natura dell'attività, alla ASL, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la sussistenza o meno delle condizioni di faticosità della prestazione, di pericolosità e di particolari modalità di svolgimento dell'attività, di cui al D.M. n. 357 del 7 luglio 2000, art. 3, c. 1.

La misura percentuale dell'esonero viene concessa secondo quanto previsto dal D.M. n. 357/2000, art. 3, c. 2.

Il periodo massimo di prima concessione è di mesi 24.

Il successivo unico rinnovo non può avere durata superiore alla prima concessione e comunque non oltre i 12 mesi.

Ai sensi del DM n. 357/2000, art. 4, c. 3, il rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale è concesso dagli uffici provinciali senza richiedere l'intervento delle DPL a condizione che la relativa richiesta sia accompagnata da autocertificazione dell'impresa sulla permanenza delle condizioni che hanno consentito la prima concessione.

La modifica dell'autorizzazione determinata da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa è concessa dagli uffici provinciali senza richiedere l'intervento delle DPL nei casi in cui i mutamenti richiamati dall'impresa siano riscontrabili negli atti in possesso degli uffici stessi.

6. SANZIONI E RAPPORTI CON LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO.

L'attività ispettiva in materia di assunzioni delle persone con disabilità, come per tutta la materia del lavoro, e la irrogazione delle relative sanzioni sono di pertinenza della DPL territorialmente competente, anche su segnalazione degli uffici provinciali e delle CPT.

Gli importi delle sanzioni dovranno essere versati sul c/c postale n. 00143065 intestato a Regione Umbria - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Capitolo di bilancio in entrata n. 2982, specificando il riferimento normativo della sanzione (L. n. 68/99, art. 5, c. 5; art. 15, c. 1; art. 15, c. 4).

Gli uffici provinciali, anche sulla base degli indirizzi delle CPT, attueranno ogni forma di raccordo con le DPL, comunicando alle stesse ogni provvedimento adottato relativamente all'applicazione della L. n. 68/99 e chiedendo di essere a loro volta informati sugli esiti degli interventi e sulle eventuali sanzioni irrogate e di informare altresì le competenti CPT.

7. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI.

Nell'ambito dei livelli di prestazioni essenziali, richiamati dall'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e declinati nel piano sociale regionale, viene attivato in ogni Ambito territoriale previsto dal citato piano un servizio di accompagnamento al lavoro (SAL), anche con riferimento agli artt. 24, c. 1, lett. *b*), e 25 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

I Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) sono servizi di comunità a scala territoriale sovracomunale, ricompresi nei piani di zona con uno standard quantitativo di n. 1 SAL per ambito territoriale, che operano avvalendosi dell'impiego di équipe multiprofessionale comprensiva di operatori della mediazione.

L'attività dei SAL è diretta in generale alle fasce deboli, comprensive di quei soggetti che hanno bisogno di mediazione specialistica (persone con disabilità), nonché ai soggetti appartenenti ad aree di disagio sociale che per eventi personali, fragilità soggettive, contiguità con i circuiti della marginalità sociale sono esposti a processi di esclusione.

Il SAL è deputato alla costruzione di progetti personalizzati, all'interno dei quali ricomporre il quadro della condizione socio-ambientale-professionale della persona, utili a realizzare azioni di accompagnamento finalizzate all'inserimento lavorativo.

Presso ogni SAL è costituita una sezione operativa disabili, dotata delle necessarie risorse, dedicata alle persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale inseribili nel mondo del lavoro.

I SAL sezione operativa disabili di cui al precedente capoverso operano in collegamento con gli uffici competenti della Provincia di cui al paragrafo 2., con la Commissione di accertamento di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 68 del 1999 e con gli Uffici della cittadinanza previsti dal piano sociale regionale, quale servizio sociale di base deputato a rilevare le situazioni di bisogno individuale e collettivo.

La Commissione di accertamento acquisisce dal SAL sezione operativa disabili tutte le notizie utili per individuare la posizione della persona con disabilità nel proprio ambiente di vita e predisporre la relazione di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000.

Il raccordo fra SAL sezione operativa disabili e Uffici competenti della Provincia per il collocamento mirato è realizzato mediante la stipula di appositi protocolli operativi che prevedano riunioni interprofessionali sistematiche, a cadenza periodica, fra gli operatori dei due servizi, al fine di definire progetti personalizzati che tengano conto dei bisogni globali del soggetto e garantiscano la condivisione e l'unitarietà dell'intervento.

8. CONVENZIONI.

Le ipotesi di convenzioni previste dalla L. n. 68/99 sono:

a) art. 11, c. 1, di inserimento lavorativo

b) art. 11, c. 4, di integrazione lavorativa

c) art. 11, c. 5, con cooperative sociali e loro consorzi, associazioni di volontariato, organismi di cui agli artt. 17 e 18 della L. n. 104/92 e altri soggetti pubblici e privati idonei a realizzare gli obiettivi della legge;

d) art. 12, c. 1, di inserimento temporaneo delle persone con disabilità presso cooperative sociali e disabili liberi professionisti;

e) art. 12, c. 4, di inserimento lavorativo temporaneo delle persone con disabilità detenute.

Gli schemi di convenzione di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente comma 1, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, e indicanti gli standard minimi di contenuto delle predette convenzioni, sono adottati uniformemente su tutto il territorio regionale. Eventuali modifiche ed integrazioni sostanziali degli schemi, al fine di mantenere l'uniformità sul territorio regionale, saranno adottati con delibera della Giunta regionale.

Le convenzioni di cui al punto *c*) dovranno presentare carattere di innovatività della esperienza oggetto della convenzione stessa e contribuire ad elevare il livello qualitativo dell'offerta di lavoro. Per il finanziamento di tali convenzioni si potrà fare ricorso al fondo regionale per l'occupazione dei disabili e alle risorse dell'Obiettivo 3 2000/2006.

Per la stipula delle convenzioni di cui alla lettera *d*):

A. la cooperativa deve risultare iscritta da almeno 1 anno nell'albo regionale di cui alla L. n. 381/91, art. 9, deve avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa e deve applicare ai dipendenti il contratto collettivo nazionale di riferimento relativo all'attività svolta;

B. il disabile libero professionista deve risultare iscritto da almeno 1 anno nell'albo professionale e autocertificare di avere effettivamente esercitato la professione.

Gli uffici provinciali informeranno regolarmente le CPT sulle convenzioni stipulate.

La durata delle convenzioni ex art. 11 è legata ai seguenti parametri:

a) rapporto tra il volume dell'intera quota di riserva e l'entità della copertura (totale o parziale) dedotta in convenzione;

b) rapporto tra gli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa e le specifiche condizioni della persona con disabilità;

c) valutazione dell'impegno diretto del datore di lavoro relativo all'occupabilità delle persone con disabilità in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio, di orientamento, di formazione professionale.

Per le aziende private l'obbligo può essere assolto nell'arco di 12 mesi, elevabili a 24 qualora i motivi della dilazione o programmazione temporale derivino da cause afferenti i parametri sub *b)* e *c)* e/o da temporanee difficoltà economiche e/o da altri motivi opportunamente documentati, sentite, nel caso di richiesta per 24 mesi, le RSU aziendali, se presenti.

In situazioni che possono essere ricondotte al carattere di assoluta eccezionalità, legate anche alla qualificazione e riqualificazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo, ai vincoli derivanti alle pubbliche amministrazioni nell'attuazione dei piani di assunzione e ad altre casistiche che la competente CPT sarà chiamata di volta in volta a valutare, la durata di tali convenzioni può essere prevista fino a 36 mesi, comunque sentite le RSU aziendali, se presenti, e acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale tripartita.

Per le aziende pubbliche, oltre che dei parametri indicati ai punti *a)*, *b)* e *c)*; va tenuto conto anche del piano triennale di assunzione elaborato ed approvato, in quanto l'obbiettivo primario è quello di assicurare alla persona disabile la stabilità dell'occupazione.

Nel caso in cui la programmazione triennale consenta la copertura solo parziale della quota d'obbligo, fermo restando il vincolo per gli enti di programmare la copertura totale, il datore di lavoro pubblico è tenuto a procedere con ogni forma e mezzo offerti dall'ordinamento in materia di occupazione per ricoprire le restanti quote di riserva, anche temporaneamente.

Nel caso di convenzioni aventi durata pluriennale è richiesto l'inserimento di un numero di persone con disabilità non inferiore, in ragione d'anno, al 20 per cento della quota spettante non coperta e comunque di almeno 1 unità.

Tale vincolo può essere rimosso in presenza di assunzioni di persone con disabilità psichica o caratterizzate da particolari difficoltà di inserimento, di aziende di nuova costituzione o in fase di nuovo insediamento; di situazioni di difficoltà economiche e/o occupazionali, di altri motivi opportunamente documentati.

La durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 della L. n. 68/99 è quella prevista dal DPR n. 333/2000, art. 10, c. 3.

9. MISURE DI AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONI.

Per l'utilizzo del *fondo regionale per l'occupazione dei disabili*, si rinvia alla normativa regionale che ne disciplina il funzionamento e gli organi amministrativi (L.R. 23 luglio 2003, n. 11).

Per l'utilizzo della quota regionale del *fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili*, la stessa sarà ripartita ogni anno tra le province sulle base del maggior numero di persone con disabilità iscritte ed avviate nell'anno precedente, fatta salva la possibilità di spostare dette risorse da una provincia all'altra a seguito di verifica sull'utilizzo da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

Il fondo è destinato alle agevolazioni previste dalla L. n. 68/99; art. 13, c. 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, e c. 3.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1, lett. a) e b) a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dall'INPS e dall'INAIL con il metodo della compensazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Regione e i suddetti Istituti.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1, lett. c) a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dal Servizio competente della Regione Umbria, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli Uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei disabili, che dovranno acquisire la documentazione comprovante le spese sostenute e trasmetterla alla Regione, unitamente alla certificazione che le spese, nel caso di trasformazione del posto di lavoro, sono state sostenute a vantaggio di persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Il rimborso riguarderà il 40 per cento delle spese e comunque non potrà superare la somma di €.3000, nei limiti delle risorse disponibili.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 3 a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dal Servizio competente della Regione Umbria, sulla base dell'istruttoria predisposta dai Servizi provinciali per l'inserimento lavorativo dei disabili, che certificheranno l'avvenuta stipula della convenzione e il pagamento dei relativi premi INAIL e assicurativi.

Una quota pari al 10 per cento delle risorse annue attribuite alla Regione è riservata alla fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di lavoratori con handicap intellettivo e psichico assunti in base alla legge n. 68 del 1999, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

Le risorse eventualmente non impiegate per tale finalità saranno utilizzate ogni anno per le altre tipologie di intervento previste dalla normativa.

Gli incentivi sono riconosciuti prioritariamente ai datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione e solo in caso di disponibilità dei fondi anche a quelli non soggetti all'obbligo.

10. FASE TRANSITORIA.

I Comitati tecnici, in relazione alle specifiche competenze dei membri, come previste dalla L. n. 68/99, art. 6, c. 2 lett. *b*, favoriscono e valutano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche nei casi in cui, per cause connesse ai tempi necessari per raggiungere il pieno regime del sistema, per il lavoratore con disabilità interessato non sia stato ancora redatto il profilo socio-lavorativo da parte delle commissioni di cui alla L. n. 104/92, art. 4, in attesa del quale i lavoratori con disabilità sono avviati con riserva.

In attesa della completa messa in rete dei Servizi per l'impiego della regione, le Province adottano ogni accorgimento tecnico-organizzativo per garantire il corretto e continuo flusso di informazioni fra il collocamento ordinario e quello delle persone con disabilità.

Ai fini della valutazione del criterio della difficoltà di locomozione per la graduatoria al 31 dicembre 2003 in via del tutto eccezionale, considerata la novità del criterio introdotto, sarà presa in considerazione la documentazione prodotta entro il 31 marzo 2004.

MODULISTICA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Le domande per la stipula delle convenzioni vanno inviate:

— *per la provincia di Perugia a:*
Servizi per l'occupazione alle imprese - Ufficio servizi specialistici e contenzioso - Collocamento obbligatorio - via Palermo - Perugia;

— *per la provincia di Terni a:*
Ufficio disabili c/o Centro impiego Terni - via Cocceio Nerva - Terni.

MODELLO DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

Oggetto: Presentazione della «Proposta di Convenzione» ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, artt. 11 e 12.

Con la presente il/la sottoscritto/a.....legale rappresentante della .....con sede legale in.....richiede l'approvazione dell'allegato programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali e alla stipula della

☐ **Convenzione di INSERIMENTO LAVORATIVO, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L. 68/99**

☐ **Convenzione di INTEGRAZIONE LAVORATIVA, ai sensi dell'art. 11, comma 4 L. 68/99**

☐ **Convenzione di INSERIMENTO TEMPORANEO, ai sensi dell'art. 12 L. 68/99**

In collaborazione ☐ in qualità di partner (*eventuale*)

Durata della convenzione ☐ decorrenti dalla data di stipula in mesi

Numero totale dei disabili coinvolti: ☐

La stipula della convenzione è finalizzata alla copertura della quota d'obbligo, in maniera

Totale ☐ Parziale ☐

....., li .....

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

MODELLO DI DOMANDA AGGIUNTIVO IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 13, C.1, DELLA L. 68/99

Oggetto: Presentazione della «Proposta di Convenzione» ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, e domanda per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1.

Con la presente il/la sottoscritto/a.....legale rappresentante della.....con sede legale in .....

PRESENTA

l'allegato programma di assunzioni mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali al fine di addivenire alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 L. 68/99, e di ottenere le agevolazioni contributive previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13, comma 1,

CHIEDENDO DI ACCEDERE

☐ Alla fiscalizzazione totale (100%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di otto anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera a) della legge 68/99, relativamente all'assunzione di un lavoratore disabile che presenta una riduzione della capacità lavorativa sup. al 79% o con Handicap intellettivo e psichico, o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria della tabella annessa T.U. n. 915/78.;

☐ Alla fiscalizzazione parziale (50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di cinque anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 68/99, relativamente all'assunzione di un/una lavoratore/lavoratrice disabile che presenta una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° categoria della tabella annessa al T.U. n. 915/78;

☐ Al rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro previsto dall'art. 13 comma 1 lettera c).

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale sono indicati analiticamente i contributi previdenziali e assistenziali annui a carico del datore di lavoro in relazione alla assunzione dedotta in convenzione. (all. A);
- documentazione inerente le spese.

Perugia, li.....

TIMBRO E FIRMA

All. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15; ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127; ART. 2 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N. 403)

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a il _____a_____(_____)

residente a _____ in via_____ n°_____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

con sede legale in _____C.F./P.I._____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26 L. 15/68);

in relazione al programma di inserimento lavorativo dedotto nella convenzione ex art. 11 legge 68/99, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge citata

DICHIARA CHE

Per il/la lavoratore/lavoratrice _____

qualifica di _____livello_____

i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono i seguenti:

_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
pari a un totale annuo di	€ _____

....., lì .....

Il/La Dichiarante

N.B. Per le dichiarazioni inviate per posta e mediante delegato, dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

MODELLO DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONVENZIONE EX ART. 11, COMMA 1 E COMMA 4, L. 68/99

PROGRAMMA MIRANTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI OCCUPAZIONALI

1. PREMESSA

Il datore di lavoro .....intende realizzare un programma di **«Inserimenti lavorativi mirati»**

☐ di persone disabili (mediante convenzione di inserimento ex art. 11, comma 1, L.68/99);

☐ di persone disabili aventi particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento (mediante convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, L. 68/99)

aventi titolo al Collocamento Obbligatorio.

Tale programma è finalizzato alla copertura della quota d'obbligo in maniera:

☐ totale ☐ parziale

2. ATTIVITÀ AZIENDALE

Breve descrizione

2.1 MANSIONI DISPONIBILI*:*

Indicare:

- il contratto applicato;
- il profilo e le mansioni da attribuire ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili;
- le modalità di svolgimento delle suddette mansioni.

3. NUMERO DEI DISABILI COINVOLTI

Precisare il numero complessivo degli inserimenti dedotti in convenzione.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Specificare il programma occupazionale elaborato indicando:

- la cadenza temporale con la quale si intende dare corso al numero di assunzioni di persone disabili previste;
- le modalità prescelte (es. richiesta nominativa);
- le tipologie contrattuali di inserimento;
- eventuali inserimenti mediati.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	N. DISABILI	ALLA DATA DEL	A TEMPO PIENO	PART-TIME orario
Contratto a tempo indeterminato				
Contratto di Formazione e lavoro				
Contratto a Termine - Durata mesi.....				
Contratto di apprendistato				

INSERIMENTI MEDIATI

TIPOLOGIE	N. DISABILI	DURATA
Tirocini di formazione e orientamento finalizzati all'assunzione		

N.B. – nel caso di programmi pluriennali le assunzioni previste devono essere programmate in misura percentuale minima del 20% degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento (anno) e comunque almeno di 1 unità.

Nel caso di programmi occupazionali di Enti pubblici che effettuano le assunzioni con chiamata nominativa, devono essere indicati specificatamente i CRITERI di SELEZIONE dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Descrivere lo sviluppo del programma previsto e gli strumenti attivabili per la sua realizzazione in relazione ad ogni singola fattispecie di inserimento lavorativo.

Nell'ipotesi di inserimenti lavorativi di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, deve essere esplicitato il percorso formativo attraverso l'utilizzo del modello «progetto formativo» predisposto, con indicazione delle forme di collaborazione/tutoraggio attivate o attivabili. (All. 1)

Nell'ipotesi di attivazione di tirocinio si rinvia espressamente alla convenzione di tirocinio formativo e di orientamento. (All. 2)

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. PARTNER

Nel caso di partecipazione, nella progettazione e/o nella realizzazione del programma di inserimento, di un partner, allegare una comunicazione di adesione sottoscritta dallo stesso.

TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE

....., lì .....

MODELLO DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 11, C. 4, E ARTICOLO 12, L. 68/99

ALLEGATO 1

STRUTTURA PROGRAMMA – PROGETTO FORMATIVO

(Rif. alla convenzione sottoscritta il _____)

Convenzione ex art. 11, comma 4, L. 68/99 ☐

Convenzione ex art.12 L. 68/99 ☐

Nominativo del/la lavoratore/lavoratrice

_____

Nato/a il _____ a _____Residente in_____

Via_____Prov._____

Codice fiscale: _____

Durata del progetto in mesi ____ Periodo di attivazione e chiusura _____

Numero formatori coinvolti: _____

Bilancio di competenze: ☐ Si ☐No

Se si, specificare: ☐ all'inizio ☐ in itinere ☐ in fase finale

Obiettivi conoscitivi	Medio periodo	Finali

Obiettivi operativi	Medio periodo	Finali

Suddivisione in moduli

Moduli	n. ore	Contenuti
1. base		-
		-
		-
		-
		-
2. professionalizzante		-
		-
		-
		-
		-

3. trasversale		-
Metodologia didattica	**Ore dedicate**	**Strumenti didattici**
Lezioni frontali		-
Role playing		-
Affiancamento		-
Prova pratica a solo		-
Prova pratica in gruppo		-
		-

Sistema di monitoraggio

Strumenti	A medio termine	Finale
-		
-		
-		

……., lì …….. Firma

ALLEGATO 2)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(art. 4, comma 5 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 28 marzo 1998)

Tra le parti:
PROVINCIA di.....SOGGETTO PROMOTORE - rappresentato

dal .....e la Soc.....

con sede legale in .....C.F./P.I.....

SOGGETTO OSPITANTE – rappresentata dal/la legale rappresentante.....

.....nato/a a .....il.....

C.F. .....

SI CONVIENE

Art. 1

Per favorire gli inserimenti mirati di lavoratori/lavoratrici disabili, indicati nella convenzione ex art. 11 legge n. 68/99, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono avviati TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO e, pertanto, il Soggetto Ospitante di impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ..... soggetti in tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett D) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

1. durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni tirocinante inserito/a viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   - Il nominativo del/la tirocinante
   - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale
   - Gli obiettivi e le finalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio
   - Gli estremi identificativi delle assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto ospitante assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché le rappresentanti aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., lì .....

(firma del SOGGETTO PROMOTORE) .....

(firma del SOGGETTO OSPITANTE) .....

Su carta intestata del soggetto promotore

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(RIF. CONVENZIONE N° _____ STIPULATA IL _____)

Nominativo del/la tirocinante _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____

Città _____ CAP. _____ Tel. _____

Cod. Fiscale _____

Titolo di studio _____

Attuale condizione (barrare le caselle)

- ☐ Studente scuola secondaria superiore
- ☐ Universitario/a
- ☐ Frequentante corso post-diploma
- ☐ Frequentante corso post laurea
- ☐ Disoccupato/a
- ☐ In mobilità
- ☐ Allievo/a della formazione professionale
- ☐ Inoccupato/a
- ☐ Portatore/portatrice di handicap

Azienda ospitante _____

Sede tirocinio _____

Reparto/Ufficio/Area _____

Tempi d'accesso ai locali aziendali _____

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor soggetto promotore _____	Tutor aziendale _____
_____	_____

Posizione assicurative
INAIL posizione n° _____

R.C.T. posizione n°. _____

Compagnia _____

Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste

Obblighi del/la tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza

(data) _____

Firma per presa visione ed accettazione del/la tirocinante _____

Firma per il soggetto promotore _____

Firma per l'azienda _____

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 11 COMMA 1 E COMMA 4 LEGGE N. 68/99

L'anno _____, il giorno _____ presso la sede della PROVINCIA DI _____,

Servizio _____, in _____ Via _____;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato;

Visto in particolare l'art. 11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge n. 68/99;

Considerato che con il sistema della convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, per consentire da un lato ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro ai datori di lavoro una sostenibile progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone disabili;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 12 marzo 1999, n. 68 approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Viste le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni ex art. 11 legge n. 68/99 emanate dal Ministero del Lavoro, l'atto di indirizzo e coordinamento adottato dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n. 1279 del 31.10.2000 e il Regolamento regionale .....

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

Visto l'art. 7, comma 2 della legge n. 68 del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/1999;

Atteso che l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di avviare le assunzioni di unità appartenenti alle categorie protette, nel caso non risulti coperta la quota percentuale ex art. 3 della legge 68/99, deve tener conto delle disposizioni di cui alla legge n. 449/1997 concernente la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Sentita la Commissione provinciale tripartita nella seduta del .....ed acquisito dalla stessa il parere favorevole;

Sentito il Comitato tecnico nella seduta del .....(nel caso di convenzione ex art. 11, c. 4);

TRA

La Provincia di ....., (di qui in poi denominata "LA PROVINCIA") con sede in...

....., rappresentata da ....., in qualità di.....

.....

E

La Soc./Ente.....(di qui in poi denominato "DATORE DI LAVORO"),

CF/P.IVA n. .....,con sede legale in .....

soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, art.3: ☐sub a) oltre 50 dipendenti ☐sub b) da 36 a 50 dipendenti ☐sub c) da 15 a 35 dipendenti

rappresentata da ....., nato/a a .....il.....C.F.

.....in qualità di .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il datore di lavoro si impegna a dar corso all'allegato programma di inserimento/i mirato/i di n. ____ disabile/i di durata ☐ANNUALE ☐BIENNALE ☐TRIENNALE a decorrere dalla stipula, a ☐totale ☐parziale copertura della quota d'obbligo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

- Per i/le lavoratori/lavoratrici disabili è necessaria l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999 ed il possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego;
- Nel caso di attivazione della procedura di assunzione con chiamata nominativa i/le lavoratori/lavoratrici dovranno essere anche utilmente collocati/e nella graduatoria delle precedenze per le assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ai sensi del DPR 18 giugno 1997, n. 246;

2) Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati;

3) Il datore di lavoro si impegna a presentare una comunicazione informativa sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali sottoscritti; in caso di convenzione pluriennale la comunicazione informativa dovrà avere cadenza annuale;

4) Qualora il datore di lavoro intenda presentare una ulteriore proposta di convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità rispetto alla presente, dovrà presentare la proposta unitamente alla relazione conclusiva 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza della convenzione;

5) In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro durante il periodo di vigenza della convenzione comunicate e comprovate dallo stesso, potranno introdursi modifiche al programma di inserimento;

6) Qualora il datore di lavoro comunichi sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi occupazionali, la convenzione sarà sospesa per l'intera durata della situazione di crisi;

7) Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni oggetto della presente convenzione sia imputabile esclusivamente al comportamento inadempiente del datore di lavoro contraente per sua inattività o ritardo, e persistendo tale comportamento anche a seguito di formale atto di diffida della Provincia ad adempiere entro 30 gg, la convenzione si intende immediatamente risolta, e nei confronti delle stesso potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 4 della legge n. 68/99 cit., a far data dalla presentazione della proposta di convenzione nell'ipotesi di totale inadempimento, a far data dall'ultimo adempimento negli altri casi.

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del programma di inserimento ivi previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

Per la PROVINCIA DI _____
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO

_____

Per il DATORE DI LAVORO _____

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 12 legge n. 68/99

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... presso la sede della provincia di

.....

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro privati, soggetti all'obbligo di assumere lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, e le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, o i/le disabili liberi/e professionisti/e iscritti/e all'albo da almeno un anno, finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i/le citati/e liberi/e professionisti/e, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

TRA

La Provincia di .....

Rappresentata dal .....
(di seguito denominata PROVINCIA)

E

La Soc. .....con sede legale in .....

Via .....C.F./P.I. .....rappresentata dal

Signor .....in qualità di .....
(di seguito denominata DATORE DI LAVORO)

E

La Soc. Cooperativa sociale a r.l .....,con sede legale in

.....C.F./P:I.....Rappresentata dal Sig.

.....in qualità di presidente pro tempore (di seguito denominata COOPERATIVA), in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 del DPR n. 333/2000 cit.

OVVERO

Il/la disabile libero/a professionista..... in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 4, lett. B del Regolamento regionale n.....del.....

Con studio in .....Via.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il DATORE DI LAVORO, a copertura totale o parziale della quota d'obbligo di cui all'art. 3 sub a), b), c) della legge n. 68/99, dichiara di assumere il/la Sig./ra _____ nato/a a_____il_____ residente in_____ Via _____ con contratto a tempo indeterminato a far data dal _____;

2) Il/la lavoratore/lavoratrice disabile _____ è distaccato/a temporaneamente presso la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA per il periodo _____ (fino ad un massimo di 12 mesi) decorrenti dalla data di assunzione di cui al precedente punto 1;

3) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA, per effetto del distacco, assume a proprio carico tutti i diritti e gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato, in via di principio in base alla disciplina normativa del CCNL del datore di lavoro, o in base al CCNL delle Cooperative Sociali/Disabile libero professionista per espressa volontà delle parti;

4) IL DATORE DI LAVORO si impegna ad affidare alla COOPERATIVA **ovvero** al/alla DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA le seguenti commesse di lavoro

_____

_____

per l'ammontare di € _____

5) Il DATORE DI LAVORO e la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA danno atto che l'ammontare della commessa è tale da consentire alla Cooperativa – al/alla Disabile libero/a professionista:
   a) lo svolgimento delle funzioni finalizzate all'inserimento del/la disabile prescelto/a;
   b) l'applicazione della parte normativa e contributiva del CCNL di riferimento, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutto il periodo in cui il/la lavoratore/lavoratrice è impegnato/a nella cooperativa - presso il/la disabile libero/a professionista;

6) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA si impegna ad inserire il/la disabile con il percorso formativo personalizzato, contenuto nell'allegato atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzato ad assicurare al/la lavoratore/lavoratrice disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche, professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione della specificità tecniche e organizzative dell'azienda (All. 1);

7) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA precisa che al/la suddetto/a lavoratore/lavoratrice saranno affidate le seguenti mansioni, compatibili con l'inserimento mirato

_____

e con le seguenti modalità di svolgimento:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

8) La eventuale proroga della durata della presente convenzione per ulteriori 12 mesi, deve essere debitamente motivata e comunque sottoposta alla approvazione del competente servizio della Provincia di .....;

9) L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti, prima della naturale scadenza della presente convenzione, determina la immediata acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti del/la lavoratore/lavoratrice disabile assunto/a e la sua contestuale immissione in servizio, nonché il completamento, laddove necessario, del percorso formativo iniziato e volto al conseguimento di professionalità equivalenti e quelle possedute e adeguate alle mansioni che il/la disabile stesso è chiamato a svolgere presso datore di lavoro;

10) Gli esiti del percorso formativo finalizzato sono comunicati con cadenza _____ dalla COOPERATIVA SOCIALE **ovvero** dal/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA al DATORE DI LAVORO e alla PROVINCIA mediante relazione scritta completa della descrizione del percorso seguito e dei risultati raggiunti;

11) La PROVINCIA, comunque, si riserva di effettuare verifiche periodiche sul corretto andamento della presente convenzione;

12) Qualora la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA non adempia agli obblighi assunti, omettendo di comunicare nei termini pattuiti gli esiti del percorso formativo, la Provincia provvederà a richiedere l'adempimento entro 30 gg., mediante formale atto di diffida, al cui esito negativo la convenzione si intende risolta a tutti gli effetti.
Il/la lavoratore/lavoratrice disabile è contestualmente immesso/a in servizio presso il datore di lavoro contraente, con eventuale completamento del percorso formativo da parte di quest'ultimo.
La Cooperativa **ovvero** il/la disabile libero/a professionista risultata/o inadempiente è esclusa/o dalla possibilità di contrarre analoghe convenzioni per 12 mesi.

13) Le parti si impegnano ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili, relativi al/la disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l'attuazione della presente convenzione nonché nel

rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

....., lì.....

La Provincia di..... _____

Il datore di lavoro _____

La Cooperativa _____

Il/la Libero/a professionista _____

Per espressa accettazione di quanto previsto ai punti nn. 3 e 5

Il/la lavoratore/lavoratrice _____

ALL. 3

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 18 febbraio 2004

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA **PERUGIA - 18 febbraio 2004** *Prezzo € 1,15 (IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2003, n. **2088.**

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000». Pag. 2

Testo aggiornato degli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. 1087/2003, coordinato con le modifiche apportate con la D.G.R. 2088/03 Pag. 7

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. **2088**.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al «*Bollettino Ufficiale*» - serie generale - n. 31 del 30 luglio 2003, contenente «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000»;

Vista la D.G.R. n. 95 del 7 febbraio 2001;

Vista la D.G.R. n. 467 del 17 aprile 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4) di rendere disponibile l'atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet www.formazionelavoro.regione.umbria.it

Il Relatore
Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».**

La Giunta regionale, con deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, ha stabilito linee guida per disciplinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tali indirizzi applicativi sono stati elaborati tenendo conto delle osservazioni fornite dalle Province, dai Centri per l'impiego e dalle parti sociali.

Dopo una prima fase di applicazione concreta, ad una prima verifica effettuata d'intesa con le Province ed i Centri per l'impiego, si ritiene opportuno procedere alla modifica dei punti 4.5, 5, 6, 8, 10.3, della deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, che vengono interamente sostituiti, così come riportato nel documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato al presente documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

---

* In appendice viene riportato il testo aggiornato degli **«Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000»** (pubblicati in allegato alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 nel suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale* n. 31 del 30 luglio 2003) coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».

1) Il punto 4.5 della Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«4.5. CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Conserva lo stato di disoccupazione:

a) il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 7.500,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) il lavoratore libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore ad euro 4.500,00;

c) il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad euro 7.500,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui ai punti *a)* e *b)*.

Il reddito da considerare nei casi *a)*, *b)* e *c)* è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro competente e riferito all'anno solare (1/1-31/12) in corso, presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso. È onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al Centro per l'impiego il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia, fatti salvi comunque i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori effettuati dal Centro per l'impiego, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Perde lo stato di disoccupazione, con atto motivato del Centro per l'impiego:

A) il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l'impiego nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 e di cui al punto 4.4 del presente atto;

B) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro, così come definita al punto 4.1;

C) il lavoratore che revochi la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

D) il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito derivi da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro temporaneo, con durata rispettivamente del contratto o della missione inferiore a 8 mesi o a 4 se trattasi di giovane, caso in cui è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impeditivo nei confronti di chiunque. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro 15 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione perché senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione del Centro per l'impiego o rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. *b)* e c. 2 della L. n. 223/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali.

Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere alla Commissione provinciale tripartita competente entro 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Lo stato di disoccupazione si sospende quando:

A) il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione inferiore o pari a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovane, da cui derivi un reddito annuo lordo imponibile superiore ad € 7.500,00;

B) il lavoratore accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante, così come previsto dal D.Lgs. n. 374/1993 e dal D.M. 19 maggio 1999. In questo caso lo stato di disoccupazione si sospende per 8 mesi o 4 se si tratta di giovani.

L'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del Centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dal presente atto.»

* * *

2) Il punto 5 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«5) AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ART. 16 L. 56/87. ART. 35 D.LGS. 165/2001.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le Pubbliche amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori

requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente soppresse, tra le liste di collocamento ordinarie e speciali, anche le liste previste dal citato articolo 16.

In questo contesto la Regione, in considerazione delle potestà attribuitele dal titolo V della Costituzione riformato, nonché della esplicita previsione formulata dall'art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 442/2000, disciplina come segue le procedure che dovranno essere seguite dai Centri per l'impiego per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, escluse le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici.

Le Pubbliche amministrazioni formulano richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più Centri per l'impiego della stessa provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai Centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione. In via sperimentale, per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'1 gennaio 2004, ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della Pubblica amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla Pubblica amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.

1. Possono partecipare alle assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni tutti i lavoratori privi di occupazione e domiciliati o residenti da almeno 30 giorni in uno dei comuni appartenenti al Centro per l'impiego a cui è pervenuta la richiesta, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati. Tale norma avrà efficacia dal 1° marzo 2004.

2. Il Centro per l'impiego predispone pubblico avviso mediante affissione della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, le radio e TV locali.

3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.

4. Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviso di cui al precedente punto 2.

5. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

— la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

— ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;

— al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, o comunque all'ultimo anno disponibile, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. È onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;

— al punteggio così ottenuto vanno aggiunti fino ad un massimo di 4,5 punti riferiti all'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi della L. n. 56/1987, così ripartiti: punti 3 per i primi 5 anni (pari a 0,05 punti per ogni mese di anzianità) - punti 1,5 per i successivi 5 anni (pari a 0,025 punti per ogni mese di anzianità). Tale punteggio sarà certificato al lavoratore dal Centro per l'impiego competente e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2004;

— a parità di punteggio, prevale la persona più giovane.

6. La graduatoria verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

7. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso la Pubblica amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari a quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato ed almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il Centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inevasa riguarda un avviamento a tempo determinato, il Centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione.

8. Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

10. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei dieci giorni e nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle Pubbliche amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.

12. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002.

13. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del

rapporto di lavoro.

14. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assumente, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, così come definito al precedente punto 4.5, perdono, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di mesi 3. Costituisce giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto da parte delle Pubbliche amministrazioni dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

* * *

3) Il punto 6 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«6) LEGGE N. 68/1999 - INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - INTEGRAZIONE CON D.LGS. N. 181/2000, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 297/2002.

La legge n. 68/99 continua a trovare applicazione in quanto l'art. 1-bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, prevede il mantenimento degli elenchi dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999.

Tuttavia la previsione contenuta nell'articolo 8 citato, per la quale le persone disabili che risultano «disoccupate» e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative devono iscriversi nell'apposito elenco provinciale, comporta che sia in caso di nuova iscrizione che di mantenimento di quella già effettuata, i lavoratori interessati debbano rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, presso il Centro per l'impiego competente per territorio.

Le modalità con cui verrà definito il progetto di azione individuale saranno coerenti con gli interventi e i servizi del collocamento mirato previsto dalla L. n. 68/1999.

Per quanto attiene la gestione della fase transitoria riguardo lo stato di disoccupazione, si rinvia a quanto disposto al punto 10.3 del presente atto.

Si ritiene che gli istituti della «conservazione» e della «perdita» dello stato di disoccupazione, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, trovino applicazione nei confronti dei lavoratori disabili nelle ipotesi di offerta di lavoro con richiesta nominativa.

Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, già disciplinate al punto 4.5 del presente atto, sono integrate dalla difficoltà di locomozione sul territorio e da elementi riconducibili oggettivamente alla predetta condizione. Ulteriori ipotesi possono essere proposte dalle Province e concordate per tutto il territorio regionale.

Nel caso invece di offerta di lavoro con chiamata numerica, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999, che prevede la cancellazione dalle liste speciali per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, come sopra individuato, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reiscrizione.

Relativamente alle assunzioni presso gli Enti pubblici, la materia rimane disciplinata a tutti gli effetti dal D.P.R. n. 246/1997, secondo le modalità individuate dalle disposizioni regionali relative all'applicazione della L. n. 68/99.

Si precisa comunque che le condizioni per essere inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 sono:

— aver effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 presso il Centro per l'impiego competente per territorio;

— avere almeno presentato la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità o di verifica della permanenza dello stato invalidante alle Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992.

In via del tutto eccezionale saranno inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 coloro che, già iscritti negli elenchi della L. n. 68/1999 al 31 dicembre 2003, effettueranno la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità entro il 31 marzo 2004.

Quanto sopra non si applica agli iscritti successivamente al 31 dicembre 2003».

* * *

4) Il punto 8 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«8) LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA.

Visto il D.Lgs. n. 286/98, così come modificato dalla L. n. 189/2002;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 22, c. 11, del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/99;

Visto il D.P.R. n. 54/2002

Al cittadino straniero, proveniente da paese esterno all'Unione europea, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, che consenta di svolgere regolare attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani.

Ne consegue che il cittadino straniero proveniente da paese esterno alla Unione Europea potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove sia già occupato, e potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero abbia perso il lavoro.

Per coloro che sono già titolari di permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione al Centro per l'impiego, quest'ultimo accetta la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione. In caso di mancato rinnovo il lavoratore viene cancellato dall'elenco anagrafico e perde lo stato di disoccupazione.

Alle persone provenienti da paese esterno all'Unione europea in possesso di permesso per motivi di studio o formazione è consentito l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità lavorativa, la persona straniera deve produrre la dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio acquisito nel paese di origine per il cui rilascio è necessaria la presentazione della c.d. dichiarazione di valore richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine».

* * *

5) Il punto 10.3 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«10.3. STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello «stato di disoccupazione» secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità, fissato al 29 luglio 2003. Coloro i quali abbiano reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.Lgs. n. 181/2000, non devono rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo stato di disoccupazione entro il 29 luglio 2003 o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigenza della precedente normativa, con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 56/1987 ovvero alle norme del testo originario del D.Lgs. n. 181/2000 e comunque più favorevoli alla persona priva di occupazione, senza periodi di interruzione.

I lavoratori che non rendano la dichiarazione di disponibilità entro la data sopra richiamata, perdono lo «stato di disoccupazione» e la relativa anzianità si interrompe per il periodo compreso fra il 30 gennaio 2003 e il momento in cui renderanno la dichiarazione di disponibilità, mentre è fatta salva l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003 secondo la previgente normativa. Questa anzianità non inciderà sull'applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. n. 297/02 ma sarà utile solo in riferimento alle normative che ancora fanno riferimento ad anzianità maturate nelle liste di collocamento.

In particolare:

— per gli avviamenti a selezione nella Pubblica amministrazione, si rinvia al contenuto del punto 5) del presente atto;

— ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di iscrizione di 24 mesi per la legge n. 407/90 o di 12 mesi per i contratti di formazione e lavoro l'anzianità maturata nelle vecchie liste di collocamento verrà conservata e potrà cumularsi a quella di disoccupazione decorrente dalla data di presentazione al Centro per l'impiego della dichiarazione di disponibilità.

Tale particolare agevolazione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2004; dopo tale termine non sarà più presa in considerazione l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003».

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 18 febbraio 2004 7

Appendice



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Servizio politiche attive del lavoro

Testo aggiornato degli **«Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e dal D.P.R. n. 442/2000»** approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 (*pubblicati nel suppl. ord. n. 3 al «Bollettino Ufficiale» n. 31 del 30 luglio 2003*) coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2003, n. 2088 (*pubblicata in questo stesso numero*).

Le modifiche sono evidenziate dal carattere corsivo.

Testo aggiornato degli **«Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e dal D.P.R. n. 442/2000»** approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 (*pubblicati nel suppl. ord. n. 3 al «Bollettino Ufficiale» n. 31 del 30 luglio 2003*) coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2003, n. 2088 (*pubblicata in questo stesso numero*).

1) PREMESSA.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 297/2002, la materia del collocamento è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 181/2000;

D.P.R. n. 442/2000;

DD.MM. 30 maggio 2001;

D.Lgs. 297/2002;

L. n. 264/49, L. n. 56/87 e L. n. 608/96, nelle parti in cui le stesse non risultano abrogate.

L'impianto risultante dalla richiamata normativa si ispira a principi e finalità del tutto nuovi che hanno lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di limitare nel tempo la permanenza nello stato di disoccupazione.

In particolare, viene posto quale baricentro del sistema delle politiche attive del lavoro, da una parte, il lavoratore privo di occupazione che si pone alla ricerca attiva di un lavoro e, dall'altra, i soggetti, pubblici e privati, ai quali spetta il compito di porre a sua disposizione tutti gli strumenti di politiche attive del lavoro, tali da soddisfare la giusta aspettativa della persona senza lavoro di trovare una risposta alle proprie esigenze lavorative. In tale ottica i predetti soggetti, nell'attuazione dei diversi strumenti di politica attiva del lavoro, valuteranno le opportunità di maggiore efficacia offerte dal coinvolgimento delle forze sociali per il raggiungimento degli obiettivi e indirizzi di cui alla lettera *c*) del penultimo comma della presente premessa.

Questo nuovo assetto ha lo scopo di favorire, sempre più, un'attività di prevenzione della disoccupazione e/o inoccupazione, attraverso la funzione di servizio che i soggetti, pubblici e privati, dovranno assumere nei confronti degli utenti, mediante l'inclusione e la considerazione dei diversi profili degli utenti stessi, lacune e bisogni, anche in riferimento alle pari opportunità. Da ciò discende la quasi totale assenza di elementi vincolistici nei confronti dei datori di lavoro; i limitati obblighi che permangono a loro carico hanno lo scopo di consentire ai servizi pubblici la conoscenza del mercato del lavoro e delle sue evoluzioni. D'altro canto l'intervento pubblico nell'attuale configurazione è volto esclusivamente a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e a sostenere chi, versando in condizione di debolezza sociale o sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale, con attenzione alle esigenze personali, secondo l'ottica di genere e la considerazione e la valorizzazione delle differenze.

A tal fine, la Regione dell'Umbria con il presente atto intende:

a) stabilire indirizzi operativi, criteri e modalità uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione dell'interessato al Servizio pubblico competente;

b) definire gli indirizzi e i criteri operativi per la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, attraverso i quali i Servizi pubblici competenti potranno verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stesso;

c) fissare obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso un'azione attiva di prevenzione che migliori l'occupabilità, favorisca l'inserimento lavorativo e sia prioritariamente volta, nell'ambito più complessivo delle politiche di genere, a favorire l'innalzamento del tasso di occupazione femminile.

La Regione Umbria:

➢ sottolinea il ruolo centrale dei «Servizi competenti» pubblici nella gestione del sistema complessivo del governo del mercato del lavoro;

➢ precisa che con successivi atti saranno disciplinati i procedimenti di autorizzazione o accreditamento degli altri organismi previsti dall'art. 1, c. 2, lett. *g*), del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

➢ intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, i quali devono operare secondo principi e metodi consapevoli delle pari opportunità e delle diversità, anche al fine di favorire standard minimi uniformi di servizi erogati.

2) ELENCO ANAGRAFICO E SOPPRESSIONE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.

Le liste di collocamento ordinarie e speciali previste dall'art. 8 della L. n. 264/49 e successive modificazioni sono soppresse, ad eccezione delle seguenti:

➢ elenco dei lavoratori disabili (art. 8 della L. n. 68/99);

➢ lista di mobilità (art. 6 della L. n. 223/91 e art. 4 della L. n. 236/93 e successive modifiche);

➢ lista nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

➢ matricole della gente di mare.

I lavoratori già iscritti al 29 gennaio 2003 nelle liste di collocamento ordinario e/o nelle liste di cui sopra sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 442/2000, all'interno del quale sarà evidenziata la loro particolare appartenenza.

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi sono quindi inseriti tutti i soggetti già iscritti nelle abrogate liste di collocamento ordinario, nonché tutti i soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per espletare un'attività di lavoro.

Ai sensi del D.P.R. n. 442/2000, ogni Centro per l'impiego istituisce l'elenco anagrafico dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nell'elenco anagrafico sono riportati tutti i dati risultanti dalle abrogate liste di collocamento.

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati al Centro per l'impiego, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al momento della richiesta di inserimento.

L'elenco è integrato ed aggiornato d'ufficio a seguito di:

➢ comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo

e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

➢ comunicazioni degli istituti scolastici relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

➢ informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.P.R. n. 257/2000;

➢ comunicazioni effettuate dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

➢ comunicazioni che provengono dagli uffici che gestiscono una lista speciale;

➢ dichiarazioni rilasciate dal lavoratore.

2.1. ATTIVAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO.

I Centri per l'impiego attivano e gestiscono l'elenco anagrafico secondo le modalità di seguito riportate.

I dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di «scheda anagrafica», *Allegato A* al D.M. 30 maggio 2001; le persone inserite sono classificate secondo le disposizioni dell'*allegato D* al citato D.M., o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002.

La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni.

All'atto dell'iscrizione e/o nei successivi incontri di orientamento, al lavoratore è attribuito il profilo professionale che egli stesso si dichiara disponibile ad accettare, sulla base delle esperienze scolastiche, formative e lavorative, utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui all'*Allegato C* del suddetto D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002. Il predetto profilo non sarà utilizzabile per avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, se non certificato da adeguata esperienza lavorativa, titolo di studio legalmente riconosciuto o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della L. n. 845/1978. In caso di inserimento d'ufficio, la qualifica è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.

La Provincia è titolare del trattamento dei dati relativi a ciascun lavoratore; il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore ne è il responsabile; gli operatori del Centro per l'impiego sono incaricati del loro trattamento.

Competente a gestire la scheda anagrafica del lavoratore ed a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, è il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale il lavoratore ha dichiarato il domicilio. Tutte le comunicazioni del Centro per l'impiego saranno inoltrate nel domicilio indicato dal lavoratore, che dovrà comunicare ogni variazione dello stesso. Nei casi di inserimento d'ufficio, si farà riferimento alle risultanze documentali.

Il Centro per l'impiego che riceva una comunicazione riguardante una persona domiciliata nel territorio di competenza di un altro Centro per l'impiego, provvede al suo inoltro al Centro competente. Nel caso di trasferimento di domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio. Il Centro, entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore, richiederà al Centro di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e professionale del lavoratore e una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. Con la comunicazione della presa d'atto e il trasferimento dei dati sopra richiamati (da inviare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta), si concretizza l'effettivo passaggio di competenze in ordine al trattamento dei dati e alla gestione dei servizi da erogare al lavoratore. A tale ultimo fine l'anzianità nello stato di disoccupazione del lavoratore decorre dalla data di trasferimento, mentre ad ogni altro fine viene valutata per intero anche l'anzianità pregressa.

I lavoratori rimangono iscritti nell'elenco anagrafico fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

➢ richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;

➢ per i lavoratori extra-comunitari, scadenza del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, decorrenza di un periodo non inferiore a sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

➢ raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentino al Centro per l'impiego specifica richiesta, con conseguente loro spostamento alla classe «altri».

3) SCHEDA PROFESSIONALE.

Il Centro per l'impiego provvede alla redazione della scheda professionale utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002. Nella scheda sono riportate le informazioni relative all'esperienza professionale e formativa acquisita dal lavoratore e alle sue disponibilità, oltre ai dati dell'elenco anagrafico.

È abrogato l'art. 10 della L. n. 112/1935 e, conseguentemente, è abrogato il libretto di lavoro.

Il trattamento dei dati è curato dal Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, determinato secondo quanto stabilito al punto n. 2.1.

La scheda professionale viene compilata dal Centro per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere a loro carico.

Il Centro per l'impiego acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

— il recupero delle informazioni disponibili negli archivi del Centro stesso o le comunicazioni provenienti da altri Centri;

— le dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della presentazione e/o del colloquio di orientamento;

— le comunicazioni previste al punto 2.1;

— ogni altra fonte che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e/o professionali.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Nella compilazione delle informazioni relative alla professionalità del lavoratore, il Centro per l'impiego è tenuto ad utilizzare il sistema di codifica e la nomenclatura delle qualifiche professionali definite dall'*Allegato C* del D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002.

Qualora il lavoratore, a seguito di cambio di domicilio, si rivolga ad un nuovo Centro per l'impiego, quest'ultimo dovrà provvedere a richiedere il trasferimento della scheda professionale, secondo le procedure indicate al punto 2.1 relativamente alla scheda anagrafica.

3.1. ACCESSO AI DATI.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.P.R. n. 442/2000.

Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000, legittimati al trattamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico, nel rispetto della sua dignità e riservatezza.

4) STATO DI DISOCCUPAZIONE.

4.1. DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, pone una nuova definizione dello stato di disoccupazione, abbandonando il precedente criterio dell'iscrizione nella prima classe della lista di collocamento, legata allo stato soggettivo del lavoratore, che si considera disoccupato alle seguenti concorrenti condizioni:

a) sia privo di lavoro o svolga attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale (1° gennaio-31 dicembre) imponibile lordo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come definito al successivo punto 4.2. del presente documento;

b) sia immediatamente disponibile, secondo modalità definite con i Servizi competenti, allo svolgimento di una congrua attività lavorativa che presenti, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

— rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato o di lavoro subordinato part-time, tale da assicurare un reddito superiore ai limiti indicati al successivo punto 4.2. o di lavoro subordinato a tempo pieno di durata indeterminata o determinata o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore a 8 mesi, o a 4 se si tratta di giovani, così come definiti all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

— sede di lavoro ubicata entro 50 Km dal luogo di residenza del lavoratore e raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico nel tempo massimo di 60 minuti, comprensivi di eventuali tempi di attesa;

— proposta professionalmente congrua, secondo la valutazione del Centro per l'impiego competente, in relazione a quanto concordato e sottoscritto dal lavoratore all'atto dell'intervista e/o del colloquio di orientamento;

— per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. *b*) e c. 2 della L. n. 223/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali;

c) sia immediatamente disponibile alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i Servizi competenti. Tale condizione si considera realizzata quando:

— il lavoratore si presenti presso il Centro per l'impiego competente, effettuando una dichiarazione che attesti la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Per i minori, la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

— il lavoratore si presenti alla convocazione del Servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

— il lavoratore abbia concordato con i servizi competenti le modalità di ricerca attiva di lavoro, attraverso un progetto di azione individuale.

Per «Servizi competenti» di cui al D.Lgs. n. 297/2002, relativamente all'accertamento, verifica, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i Servizi pubblici per l'impiego.

4.2. ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

La condizione di stato di disoccupazione si verifica quando l'interessato si presenta presso il Centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscrive la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa. La dichiarazione deve contenere le eventuali attività in precedenza svolte.

Il Centro per l'impiego individua idonee modalità di dichiarazione a favore delle persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Il Centro per l'impiego competente svolge indagini a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni 15, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.

All'atto della dichiarazione il Centro per l'impiego chiede al lavoratore l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Possono presentare la dichiarazione:

➢ tutti i lavoratori disoccupati o inoccupati che siano immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;

➢ i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperative e i lavoratori dipendenti che percepiscano nell'anno in corso (1° gennaio-31 dicembre) un reddito imponibile lordo non superiore a € 7.500,00;

➢ i liberi professionisti, i titolari di partita IVA, i prestatori d'opera occasionale e i lavoratori autonomi che per l'anno in corso (1° gennaio-31 dicembre) dichiarino un reddito imponibile lordo presunto non superiore a € 4.500,00.

Il Centro per l'impiego verifica altresì la permanenza dello stato di disoccupazione:

a) in relazione alle comunicazioni di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. 297/2002;

b) in relazione alle informazioni assunte e/o fornite dagli organi di vigilanza;

c) in relazione al rispetto, da parte del lavoratore, delle misure di politiche attive del lavoro concordate tra il Centro per l'impiego e il lavoratore stesso attraverso la definizione di un progetto di azione individuale.

4.3. COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO E PROPOSTA DI ADESIONE.

Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

il Centro per l'impiego effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, se non vi ha ancora provveduto, compila la relativa scheda professionale. Il colloquio viene condotto con metodi di ascolto non valutativo e tenendo in considerazione i principi delle pari opportunità, utilizzando, ove possibile, le strutture adeguatamente formate all'ottica di genere.

Effettuato il primo colloquio, il Centro per l'impiego propone al lavoratore di aderire ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che ne favorisca l'integrazione professionale, entro i seguenti termini:

a) non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, se si tratta di adolescenti, giovani e donne in cerca di reinserimento lavorativo, così come definiti dall'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

b) non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, così come definiti dall'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, secondo le priorità fissate in applicazione della normativa regionale.

Per «altra misura che favorisca l'integrazione professionale» si intendono tutte le attività di formazione, orientamento ed accompagnamento concordate nell'ambito del progetto di azione individuale fra lavoratore e Centro per l'impiego, tenendo conto del genere e delle altre differenze.

4.4. NUOVA PROPOSTA DI ADESIONE.

Esaurita la fase di cui al punto 4.3. e di cui al presente punto, a seconda dell'esito della stessa, il Centro per l'impiego competente convoca il lavoratore e provvede all'eventuale aggiornamento della scheda professionale ed anagrafica secondo i tempi e le modalità concordati tra il lavoratore e lo stesso Centro, ovvero entro 12 mesi:

a) nei casi in cui il lavoratore ne faccia richiesta;

b) nei casi in cui le misure di cui al punto 4.3. non abbiano avuto esito.

In occasione di tale convocazione, il Centro per l'impiego formula al lavoratore una nuova proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, provvedendo ad aggiornare il progetto di azione individuale definito in precedenza.

In relazione a quanto stabilito ai punti 4.3.) e 4.4.), il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego, quando è convocato.

4.5 CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Conserva lo stato di disoccupazione:

a) il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 7.500,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) il lavoratore libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore ad euro 4.500,00;

c) il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad euro 7.500,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui ai punti a) e b).

Il reddito da considerare nei casi a), b) e c) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro competente e riferito all'anno solare (1/1-31/12) in corso, presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso. È onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al Centro per l'impiego il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia, fatti salvi comunque i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori effettuati dal Centro per l'impiego, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Perde lo stato di disoccupazione, con atto motivato del Centro per l'impiego:

A) il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l'impiego nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 e di cui al punto 4.4 del presente atto;

B) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro, così come definita al punto 4.1;

C) il lavoratore che revochi la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

D) il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati ai precedenti punti a), b) e c), ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito derivi da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro temporaneo, con durata rispettivamente del contratto o della missione inferiore a 8 mesi o a 4 se trattasi di giovane, caso in cui è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impeditivo nei confronti di chiunque. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione perché senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione del Centro per l'impiego o rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano,

rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. b) e c. 2 della L. n. 223/91; l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali.

Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere alla Commissione provinciale tripartita competente entro 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Lo stato di disoccupazione si sospende quando:

A. il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione inferiore o pari a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovane, da cui derivi un reddito annuo lordo imponibile superiore ad € 7.500,00;

B. il lavoratore accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante, così come previsto dal D.Lgs. n. 374/1993 e dal D.M. 19 maggio 1999. In questo caso lo stato di disoccupazione si sospende per 8 mesi o 4 se si tratta di giovani.

L'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del Centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dal presente atto.

4.6. COMUNICAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DELLE IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO.

Ai sensi dell'art. 4 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione della discipline speciali previste per i lavoratori disabili, i disoccupati in mobilità, i lavoratori provenienti da paesi esterni alla Unione europea, per i quali vige la disciplina speciale regolamentata nel presente atto, e i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui alla L. n. 398/1987.

I lavoratori assunti non devono necessariamente già essere inseriti nell'elenco anagrafico; qualora non lo siano, il Centro per l'impiego competente provvederà a farlo a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione.

Non è quindi più richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della L. n. 608/96, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, di allegare alla comunicazione il *modello C/I.*, che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.

A partire dalla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, diverranno vigenti i seguenti e diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l'impiego.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio di lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni, sono tenute a dare contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione se il rapporto non è a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo applicato al rapporto.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed orientamento, e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenga in giorno festivo, nelle ore notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve avvenire entro il primo giorno utile successivo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per l'impiego, sono tenuti altresì a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporto a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- trasformazione del rapporto di tirocinio o altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione di un qualunque rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro diverso da quello in corso.

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei del mese precedente.

I datori di lavoro agricolo, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, assolvono agli obblighi di comunicazione di assunzione e cessazione, entro cinque giorni, trasmettendo la seconda copia del registro d'impresa.

Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti obbligati a fornire le suddette informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/79, ovvero degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.

Le comunicazioni sopra indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, nonché di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

4.7. MONITORAGGIO DELLA REGIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI SERVIZI PER L'IMPIEGO.

I Centri per l'impiego comunicano all'Agenzia Umbria Lavoro e al Servizio politiche attive del lavoro della Regione, secondo formato, modalità e tempi con questi stabiliti e concordati, i dati quantitativi e qualitativi relativi all'utenza a livello territoriale, ai servizi erogati, alla domanda di lavoro soddisfatta e non. I dati saranno mantenuti disaggregati per genere, al fine di mettere in evidenza le disparità e le criticità del sistema secondo i principi dell'ottica di genere e della valorizzazione della diversità.

L'AUL fornirà semestralmente al Servizio politiche attive del lavoro della Regione una relazione relativa ai suddetti dati.

5) AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ART. 16 L. 56/87 - ART. 35 D.LGS. 165/2001.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente soppresse, tra le liste di collocamento ordinarie e speciali, anche le liste previste dal citato articolo 16.

In questo contesto la Regione, in considerazione delle potestà attribuitele dal titolo V della Costituzione riformato, nonché della esplicita previsione formulata dall'art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 442/2000, disciplina come segue le procedure che dovranno essere seguite dai Centri per l'impiego per l'avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, escluse le Amministrazioni centrali dello stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici.

Le pubbliche Amministrazioni formulano richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più Centri per l'impiego della stessa Provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai Centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione. In via sperimentale, per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'1 gennaio 2004, ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della pubblica Amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.

1. Possono partecipare alle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni tutti i lavoratori privi di occupazione e domiciliati o residenti da almeno 30 giorni in uno dei comuni appartenenti al Centro per l'impiego a cui è pervenuta la richiesta, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati. Tale norma avrà efficacia dal 1° marzo 2004.

2. Il Centro per l'impiego predispone pubblico avviso mediante affissione della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, le radio e TV locali.

3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.

4. Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviso di cui al precedente punto 2.

5. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

— la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

— ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;

— al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, o comunque all'ultimo anno disponibile, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. È onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;

— al punteggio così ottenuto vanno aggiunti fino ad un massimo di 4,5 punti riferiti all'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi della L. n. 56/1987, così ripartiti: punti 3 per i primi 5 anni (pari a 0,05 punti per ogni mese di anzianità) - punti 1,5 per i successivi 5 anni (pari a 0,025 punti per ogni mese di anzianità). Tale punteggio sarà certificato al lavoratore dal Centro per l'impiego competente e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2004;

— a parità di punteggio, prevale la persona più giovane.

6. La graduatoria verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

7. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso la pubblica Amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari a quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato ed almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il Centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inevasa riguarda un avviamento a tempo determinato, il Centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione.

8. Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Amministrazione

interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

10. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei dieci giorni e nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.

12. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002.

13. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

14. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assumente, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, così come definito al precedente punto 4.5, perdono, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel Centro per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di mesi 3. Costituisce giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto da parte delle pubbliche Amministrazioni dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

6) LEGGE N. 68/1999 - INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI – INTEGRAZIONE CON D.LGS. N. 181/2000, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 297/2002.

La legge n. 68/99 continua a trovare applicazione in quanto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, prevede il mantenimento degli elenchi dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999.

Tuttavia la previsione contenuta nell'articolo 8 citato, per la quale le persone disabili che risultano «disoccupate» e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative devono iscriversi nell'apposito elenco provinciale, comporta che sia in caso di nuova iscrizione che di mantenimento di quella già effettuata, i lavoratori interessati debbano rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, presso il Centro per l'impiego competente per territorio.

Le modalità con cui verrà definito il Progetto di azione individuale saranno coerenti con gli interventi e i servizi del collocamento mirato previsto dalla L. n. 68/1999.

Per quanto attiene la gestione della fase transitoria riguardo lo stato di disoccupazione, si rinvia a quanto disposto al punto 10.3 del presente atto.

Si ritiene che gli istituti della «conservazione» e della «perdita» dello stato di disoccupazione, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, trovino applicazione nei confronti dei lavoratori disabili nelle ipotesi di offerta di lavoro con richiesta nominativa.

Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, già disciplinate al punto 4.5 del presente atto, sono integrate dalla difficoltà di locomozione sul territorio e da elementi riconducibili oggettivamente alla predetta condizione. Ulteriori ipotesi possono essere proposte dalle Province e concordate per tutto il territorio regionale.

Nel caso invece di offerta di lavoro con chiamata numerica continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999, che prevede la cancellazione dalle liste speciali per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, come sopra individuato, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reiscrizione.

Relativamente alle assunzioni presso gli Enti pubblici, la materia rimane disciplinata a tutti gli effetti dal D.P.R. n. 246/1997, secondo le modalità individuate dalle disposizioni regionali relative all'applicazione della L. n. 68/99.

Si precisa comunque che le condizioni per essere inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 sono:

— aver effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 presso il Centro per l'impiego competente per territorio;

— avere almeno presentato la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità o di verifica della permanenza dello stato invalidante alle Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992.

In via del tutto eccezionale saranno inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 coloro che, già iscritti negli elenchi della L. n. 68/1999 al 31 dicembre 2003, effettueranno la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità entro il 31 marzo 2004.

Quanto sopra non si applica agli iscritti successivamente al 31 dicembre 2003.

7) DISOCCUPATI IN MOBILITÀ

Le persone iscritte nelle liste di mobilità secondo le disposizioni della L. n. 223/91, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità ex art. 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, atteso che la materia è regolata da specifiche disposizioni e pertanto la suddetta dichiarazione è acquisita d'ufficio dal Centro per l'impiego nel momento in cui viene allo stesso comunicata l'iscrizione del lavoratore in lista di mobilità.

Altrettanto vale per gli iscritti nelle liste non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4 della L. n. 236/93; in tal caso la richiesta di iscrizione del lavoratore vale come dichiarazione di disponibilità.

I lavoratori dipendenti di imprese artigiane sospesi temporaneamente dal lavoro e beneficiari del trattamento di disoccupazione ai sensi della circolare INPS 53140 obg. del 3 febbraio 1953 non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002.

8) LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA

Visto il D.Lgs. n. 286/98, così come modificato dalla L. n. 189/2002;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 22, c. 11, del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/99;

Visto il D.P.R. n. 54/2002;

Al cittadino straniero, proveniente da paese esterno all'Unione europea, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, che consenta di svolgere regolare attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani.

Ne consegue che il cittadino straniero proveniente da paese esterno alla Unione Europea potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove sia già occupato, e potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero abbia perso il lavoro.

Per coloro che sono già titolari di permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione al Centro per l'impiego, quest'ultimo accetta la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione. In caso di mancato rinnovo il lavoratore viene cancellato dall'elenco anagrafico e perde lo stato di disoccupazione.

Alle persone provenienti da paese esterno all'Unione europea in possesso di permesso per motivi di studio o formazione è consentito l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità lavorativa, la persona straniera deve produrre la dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio acquisito nel paese di origine per il cui rilascio è necessaria la presentazione della c.d. dichiarazione di valore richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine.

9) RISERVE.

Con successivo provvedimento la Regione disciplinerà eventuali quote di riserva nelle assunzioni destinate a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

10) FASE TRANSITORIA.

Le Province, in accordo con la Regione, individuano opportune modalità per garantire adeguata informazione quanto alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 297/2002 e dalle presenti disposizioni regionali.

10.1. ELENCO ANAGRAFICO.

In fase di prima attuazione, ed in via transitoria, i lavoratori già iscritti alla I classe delle soppresse liste di collocamento che non abbiano provveduto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico sotto la classe «altri» con eventuale specifica «già iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento».

Alla scadenza del 29 luglio 2003, i lavoratori di cui al precedente comma che non abbiano provveduto a comprovare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, il loro stato di disoccupazione o per i quali, alla luce delle nuove disposizioni, non sussistono più le condizioni per il riconoscimento del predetto status, sono trasferiti d'ufficio alla specifica «decaduti dallo stato di disoccupazione».

I lavoratori iscritti alla II e III classe delle soppresse liste di collocamento sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico rispettivamente alla classe «occupati», specifica «in cerca di altra occupazione» e alla classe «altri».

I lavoratori iscritti alle liste speciali non soppresse sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con relativa indicazione nell'apposita sezione della scheda anagrafica.

Restano valide e producono effetto le eventuali dichiarazioni già rese ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000.

Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle soppresse liste di collocamento, mentre le informazioni mancanti verranno ottenute in occasione della prima presentazione della persona già iscritta nelle soppresse liste al Centro per l'impiego.

10.2. SCHEDA PROFESSIONALE.

Il Centro per l'impiego provvede a redigere la scheda professionale delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico utilizzando le informazioni già disponibili nei suoi archivi, provvedendo all'aggiornamento in occasione della prima presentazione del lavoratore.

10.3 STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello «stato di disoccupazione» secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità, fissato al 29 luglio 2003. Coloro i quali abbiano reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.Lgs. n. 181/2000, non devono rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo stato di disoccupazione entro il 29 luglio 2003 o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigenza della precedente normativa, con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 56/1987 ovvero alle norme del testo originario del D.Lgs. n. 181/2000 e comunque più favorevoli alla persona priva di occupazione, senza periodi di interruzione.

I lavoratori che non rendano la dichiarazione di disponibilità entro la data sopra richiamata, perdono lo «stato di disoccupazione» e la relativa anzianità si interrompe per il periodo compreso fra il 30 gennaio 2003 e il momento in cui renderanno la dichiarazione di disponibilità, mentre è fatta salva l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003 secondo la previgente normativa. Questa anzianità non inciderà sull'applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. n. 297/02 ma sarà utile solo in riferimento alle normative che ancora fanno riferimento ad anzianità maturate nelle liste di collocamento.

In particolare:

— per gli avviamenti a selezione nella pubblica amministrazione, si rinvia al contenuto del punto 5) del presente atto;

— ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di iscrizione di 24 mesi per la legge n. 407/90 o di 12 mesi per i contratti di formazione e lavoro l'anzianità maturata nelle vecchie liste di collocamento verrà conservata e potrà cumularsi a quella di disoccupazione decorrente dalla data di presentazione al Centro per l'impiego della dichiarazione di disponibilità.

Tale particolare agevolazione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2004; dopo tale termine non sarà più presa in

considerazione l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003.

10.4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AL CENTRO PER L'IMPIEGO.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 4-*bis*, c. 7, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, continua ad operare la disciplina previgente il D.Lgs. n. 297/2002, in materia di obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego da parte dei datori di lavoro. Questi devono inviare al Centro per l'impiego competente, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico. I datori di lavoro devono pure comunicare, entro 5 giorni dalla cessazione, al Centro per l'impiego il nome e la qualifica dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

ALL. 7

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. **Regione Umbria**
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SIX NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SIX NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 7
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1506

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	6476	3960
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	395	266
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6871	4226

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1078	632
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	28	18
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1106	650

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	**31.12.02**

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	51	21
b.	Per richiesta nominativa	417	203
c.	Tramite convenzione	206	65

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	2	0
b.	Per richiesta nominativa	15	7
c.	Tramite convenzione	4	2

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	23

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	29

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	806	233
b.	Da 36 a 50 dipendenti	331	108
c.	Oltre 50 dipendenti	3739	765

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	170	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	170	33

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	69	14
b.	Da 13 a 24 mesi	15	1
c.	Oltre i 24 mesi	86	18

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	11
b.	Tirocini d'orientamento	1
c.	Contratti di formazione lavoro	7
d.	Contratti di apprendistato	5
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	12
b.	Compensazioni intraregionali	2
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	38

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	419

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	249.536,72
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	2.285,23 (rimborsi per contributo esonerativo non dovuto)

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	129
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	0

ALL.8

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. **Regione Umbria – Provincia di Perugia**
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SIX NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SIX NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 6
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 1398

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4447	2702
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	291	189
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	4378	2891

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	754	436
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	17	11
c.	N° totale di iscritti (a + b)	771	447

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.2002

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	29	15
b.	Per richiesta nominativa	272	168
c.	Tramite convenzione	66	31

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	0
b.	Per richiesta nominativa	7	3
c.	Tramite convenzione	0	0

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°

a.	Avviamenti lavorativi falliti	8

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	3

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	360	212
b.	Da 36 a 50 dipendenti	206	103
c.	Oltre 50 dipendenti	1886	694

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	30	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	30	10

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	17	10
b.	Da 13 a 24 mesi	7	
c.	Oltre i 24 mesi	6	

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	5
b.	Tirocini d'orientamento	1
c.	Contratti di formazione lavoro	0
d.	Contratti di apprendistato	2
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	5
b.	Compensazioni intraregionali	1
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	26

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	371

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	129
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

ALL. 9

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. **Regione Umbria – Provincia di Terni**
   b. Province X

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito [SXI] [NO]
   b. Il Comitato tecnico è operativo [SXI] [NO]

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 1
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 108

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	2029	1258
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	104	77
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	2133	1335

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	324	196
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	11	7
c.	N° totale di iscritti (a + b)	335	203

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	22	6
b.	Per richiesta nominativa	145	35
c.	Tramite convenzione	140	34

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	0
b.	Per richiesta nominativa	8	4
c.	Tramite convenzione	4	2

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	15

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	26

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	446	21
b.	Da 36 a 50 dipendenti	125	5
c.	Oltre 50 dipendenti	1853	71

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	140	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	140	23

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	52	4
b.	Da 13 a 24 mesi	8	1
c.	Oltre i 24 mesi	80	18

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	6
b.	Tirocini d'orientamento	0
c.	Contratti di formazione lavoro	7
d.	Contratti di apprendistato	3
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	7
b.	Compensazioni intraregionali	1
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	12

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	48

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	0
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	0

ALL.10

UMBRIA
Sconocchia Silvestri
formprofessionale@reglone.umbria.it
075-5045478
075-5045568
7
1506

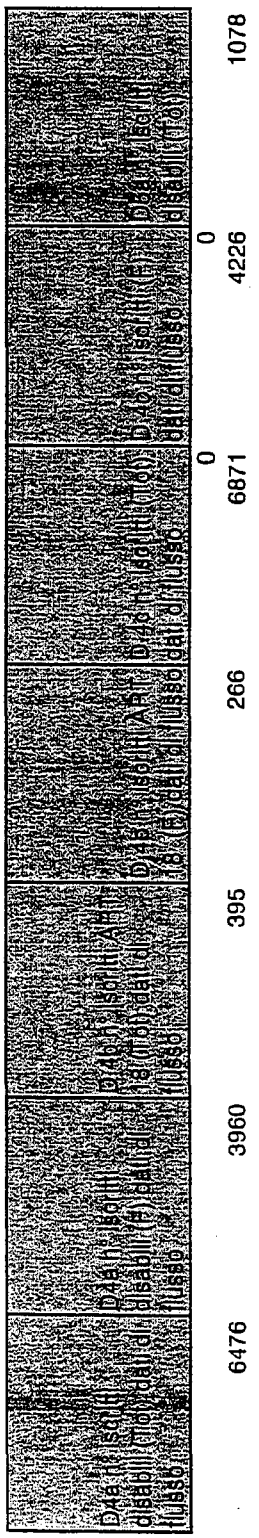
6476
3960
395
266
0
6871
0
4226
1078

21
51
0
650
0
1106
18
28
632

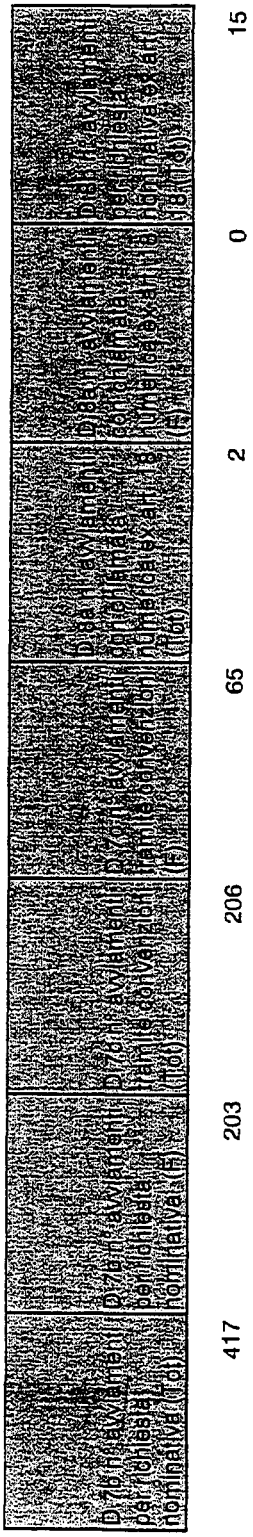
15
0
2
65
206
203
417

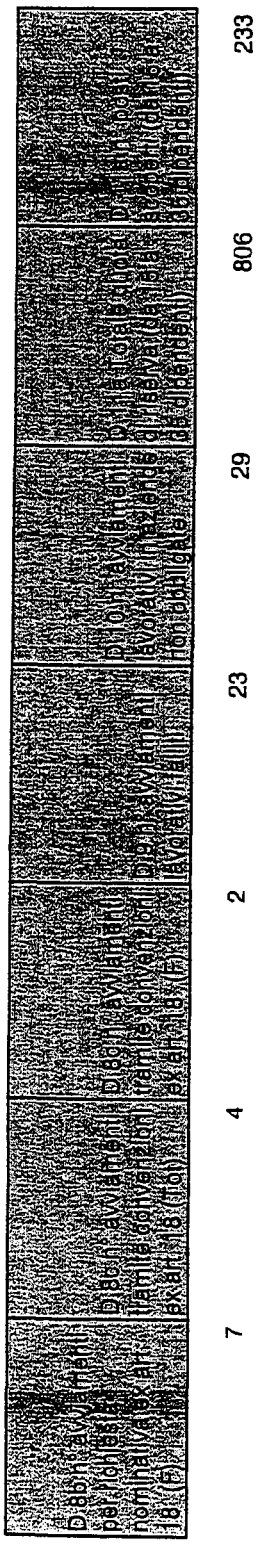
7
4
2
23
29
806
233

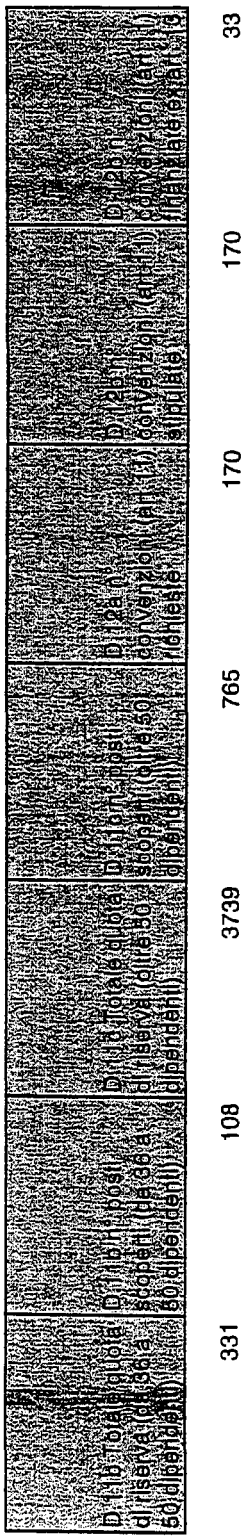

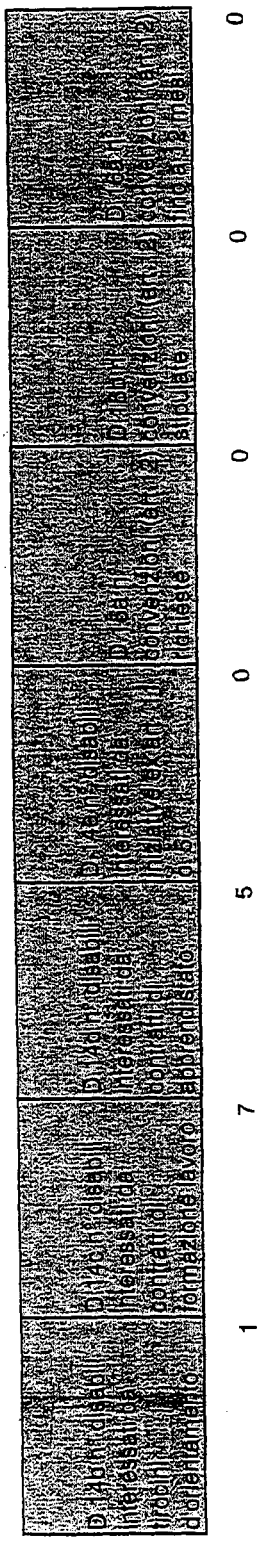
0
0
0
0
0
5
7
1

0
0
12
2
38
419
249.536,72

D.19b impegni di spesa	D.20a n° sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	D.20b n° sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione
2.285,23 (rimborsi contributo esonera tivo non dovuto)	129	0

ALL. 11

N° prov.	Regione	Provincia	D.2a istituzione comitato tecnico	D.2b Comitato tecnico operativo	D.3a n° Commissioni sanitarie operative
055	UMBRIA	TERNI	si	si	1
054	UMBRIA	PERUGIA	si	si	6

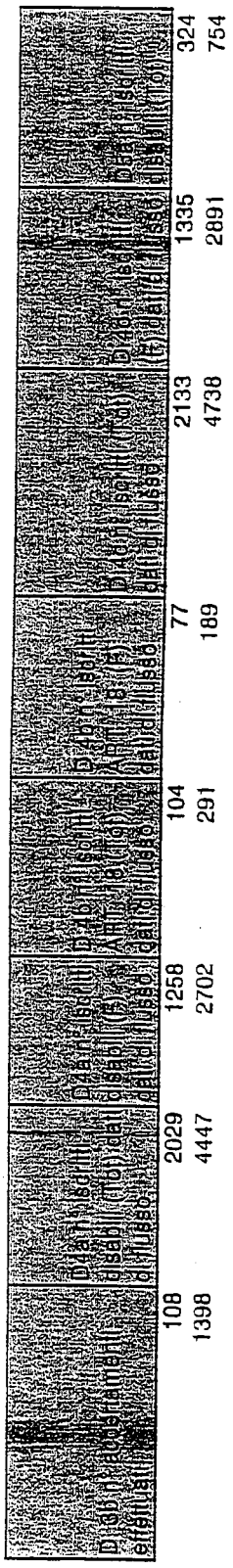
324
754
1335
2891
2133
4738
77
189
104
291
1258
2702
2029
4447
108
1398

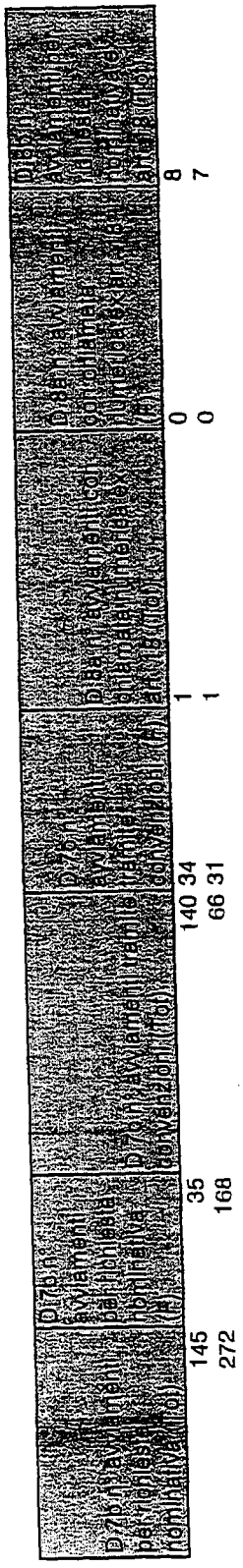
8
7
0
0
1
1
140 34
66 31
35
168
145
272

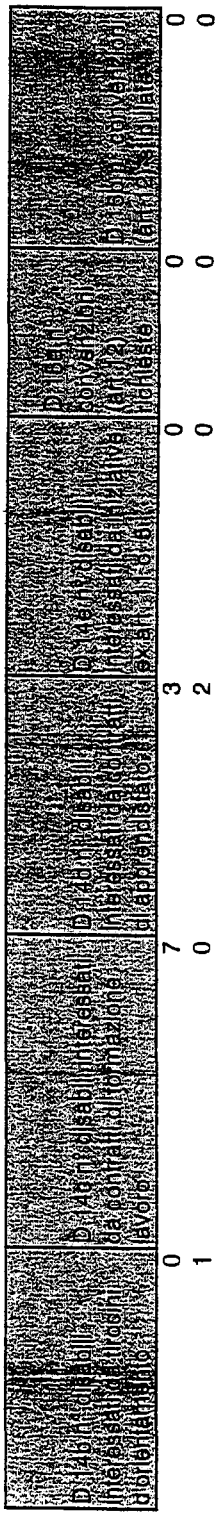


0
0
0
0
0
0
7
5
1
1
12
26
48
371

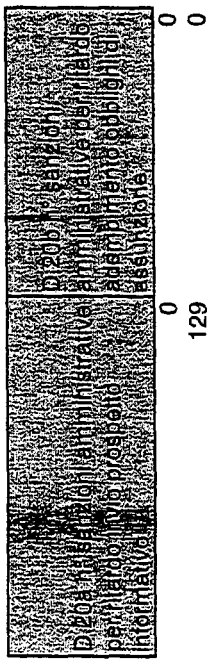
0
0
0
129

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale, cultura, turismo, istruzione
formazione e lavoro.

Servizio Politiche del Lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
0 8 MAG. 2003
Prot. N. 582/01.15.001

24 APR. 2003

06100 Perugia,

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Dip.Politiche lavoro-occupazione-tutela lavoratori
Dir. Gen. Impiego – Div. III
Roma

Prot. N. 10998 /V

Oggetto: Legge 12/03/1999, n. 68 – Art. 21 – Relazione al Parlamento – **Anno 2002**

Con riferimento alla nota n.145/01.15.001 del 29 gennaio 2003, stesso oggetto, si forniscono, in relazione ai punti indicati nella nota citata, le notizie relative alla **REGIONE UMBRIA.**

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA L. 68/99.

1. Dopo l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, avvenuta con L.R. 9 marzo 2000, n.18, e l'emanazione della D.G.R. n.1279 del 31 ottobre 2000, contenente primi indirizzi sull'applicazione della norma, è attualmente all'esame del Consiglio regionale il D.D.L. relativo alle modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. E' stato concluso, a seguito di un lungo lavoro in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e con il Servizio Programmazione socio-assistenziale della regione, il lavoro preparatorio di un regolamento contenente la disciplina attuativa della legge n. 68/99, con criteri e modalità uniformi sul territorio regionale. Si è inoltre proceduto, dopo la stipula delle convenzioni con INPS e INAIL, ad una prima liquidazione delle somme necessarie per consentire gli sgravi contributivi previsti dalle

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 13, di cui si sottolinea ancora una volta la complessità e la farraginosità delle procedure.

2. Gli strumenti utilizzati dalle Amministrazioni provinciali a supporto dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili sono stati tutti quelli a disposizione, spesso attuati attraverso le diverse tipologie di convenzioni, che hanno trovato in regione ampia applicazione e di cui si dà conto ai successivi punti 6) e 7). Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, per agevolare l'inserimento sono stati attivati tirocini formativi, contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato, corsi di formazione professionale disponibili sul territorio, bonus formativi ed altre misure personalizzate rivolte alle fasce deboli, anche attraverso l'utilizzo del FSE. In particolare nella provincia di Perugia è stato costituito un gruppo di ricerca/azione, coordinato dal comune di Perugia e composto dalla provincia di Perugia, dai comuni capofila di alcuni ambiti territoriali, dalla ASL e dal Terzo settore, nell'ambito del team di ricerca Emporio Lavoro-Programma di iniziativa Comunitaria EQUAL, con il compito di sviluppare la mission "Individuazione di strategie di inclusione sociale, con particolare attenzione alla costruzione dei SAL in relazione alle politiche del lavoro per le fasce deboli". Sostanzialmente si intendono identificare modalità di integrazione e collegamento tra i diversi servizi territoriali attraverso la definizione di procedure e/o protocolli operativi che disciplinino l'inserimento lavorativo mirato ai sensi della L. 68 del disabile che presenta difficoltà, la coprogettazione di percorsi individuali, l'attuazione di misure di sostegno e tutoraggio, la verifica dell'inserimento lavorativo.
3. La situazione e l'operatività delle Commissioni sanitarie di accertamento della disabilità non è del tutto omogenea sul territorio regionale, infatti mentre nella provincia di Terni continua ad operare una sola Commissione, in quella di Perugia, a seguito di una modifica legislativa, sono attualmente operanti n. 6 Commissioni. Questo ha portato ad un significativo miglioramento nella provincia di Perugia, infatti dall'inizio dell'operatività delle predette Commissioni, dicembre 2000, al 31/12/2002 gli accertamenti ammontano complessivamente a n. 889 di cui ben 574 nel corso dell'anno 2002. Tuttavia va rilevato che comunque l'iscrizione degli aventi diritto avviene ancora nella stragrande maggioranza dei casi sulla base del solo accertamento delle minorazioni civili (certificato della Commissione di I istanza) e con riserva dell'accertamento delle condizioni di disabilità. Maggiori difficoltà si incontrano nella provincia di Terni, soprattutto per i tempi più lunghi, quattro/cinque mesi dalla richiesta dell'ufficio, e questo crea difficoltà soprattutto per i lavoratori avviati presso le amministrazioni pubbliche, che non procedono all'assunzione senza la conferma dello stato invalidante. Gli avviamenti presso datori di lavoro privati vengono effettuati tutti con riserva, in attesa della conferma dello stato di invalidità del lavoratore. Nella provincia di Terni gli accertamenti effettuati nell'anno 2002 ammontano a n. 122.

4. Totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale al 31 dicembre 2002: **Disabili** U. 2417 – D. 3562 – T. 5979; **Categorie ex art.18** U.133 – D. 285 – T. 418.
5. Numero avviamenti effettuati nell'anno 2002: **Disabili** U. 195 – D. 87 – T. 282; **Categorie ex art. 18** U. 14 – D. 9 – T. 23.
6. Sono state stipulate con datori di lavoro privati complessivamente 131 convenzioni ai sensi dell'art. 11, di cui 41 con ammissione ai benefici dell'art. 13, che hanno interessato complessivamente n. 160 lavoratori. La durata delle convenzioni varia da un minimo di pochi mesi, fino ad un massimo di 36, periodo questo concesso solo nella provincia di Terni ed in relazione a particolari situazioni strutturali e di attività delle aziende obbligate, che, soprattutto appunto nella provincia di Terni, rientrano in prevalenza nei settori dell'edilizia, delle costruzioni stradali e ferroviarie e della manutenzione all'interno dei grandi stabilimenti, con grande difficoltà a reperire le professionalità richieste tra gli iscritti ed un conseguente allungamento dei tempi per un loro proficuo inserimento lavorativo in azienda. Con particolare attenzione nella provincia di Perugia, per ogni lavoratore avviato a seguito di convenzione è stato predisposto, in collaborazione con il datore di lavoro e, ove possibile, in raccordo con i Servizi sociali della ASL o dei comuni, un progetto formativo in situazione lavorativa, individuale e specifico, della durata minima di 4/6 mesi, per consentire al lavoratore interessato di sviluppare le competenze necessarie al suo impiego, nonché di acquisire conoscenze degli aspetti organizzativi e produttivi dell'impresa e, comunque, di effettuare un inserimento sociale. La gestione del percorso individuale è affidata al tutor designato dall'azienda, il quale, nella fase intermedia ed in quella finale, unitamente al partner esterno, se coinvolto, relaziona sugli esiti del percorso di inserimento lavorativo. Sono state altresì stipulate n. 5 convenzioni con datori di lavoro pubblici, le cui procedure di selezione attivate o ancora in corso di svolgimento, hanno portato all'individuazione di n. 25 disabili, la cui assunzione in ruolo è in corso di perfezionamento.
7. E' stata stipulata una sola convenzione ai sensi dell'art. 12, con una cooperativa sociale ed ha interessato un solo lavoratore. Dal monitoraggio effettuato sull'esito del percorso formativo relativamente alle convenzioni 2001, è risultato che per una di esse si è verificato un mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'apprendimento delle informazioni necessarie per l'espletamento delle mansioni di operaio qualificato manutentore del verde, pertanto la convenzione, con il parere favorevole del Comitato tecnico competente, è stata prorogata di ulteriori 6 mesi.
8. Attraverso le risorse del FSE sono stati messi a bando nell'ambito dell'Ob.3, Misura B1, risorse relative alla concessione di bonus formativi, a interventi riguardanti percorsi di orientamento, formazione, consulenza e accompagnamento all'inserimento lavorativo e agli aiuti all'occupazione e alla trasformazione dei contratti a causa mista in lavoro a tempo indeterminato.

ATTIVITA' DI GESTIONE

1. Le graduatorie risultano aggiornate alla data del 31 dicembre 2002, secondo gli elementi della previgente normativa per gli avviamenti presso datori di lavoro privati e in base a quelli previsti dal DPR 246/97 per gli avviamenti presso Enti pubblici. Il regolamento citato al punto 1) delle informazioni generali definirà anche questa materia, secondo le competenze attribuite alle regioni.
2. I provvedimenti di autorizzazione all'esonero parziale sono stati n.15, supportati, di norma, dalle risultanze dell'accertamento effettuato dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e contenute nel rapporto di cui al D.M. 357/2000, art.5. Sono state inoltre rilasciate n. 15 autorizzazioni alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali.
3. Le notizie relative allo stato di costituzione del Fondo regionale sono riportate al punto 1) delle informazioni generali. Gli unici impegni ad oggi assunti riguardano il rimborso ad alcuni datori di lavoro di contributi esonerativi non dovuti.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA

1. Le certificazioni di ottemperanza rilasciate sono state n. 362.
2. Non è stato avanzato alcun ricorso avverso atti o provvedimenti emessi dai Servizi competenti delle Amministrazioni provinciali in applicazione della L. 68/99. L'ufficio della provincia di Terni ha attualmente in corso n. 2 ispezioni, una da parte della locale sezione della Guardia di Finanza ed una da parte della Direzione provinciale del Lavoro di Terni, su delega della Procura della Repubblica di Terni.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Ascani

Allegato 4430/MDL

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 29 aprile 2003 è stata pubblicata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego".

La legge regionale agli articoli 27, "Centro per il diritto al lavoro dei disabili", 28, "Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati", e 34, "Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili"; regolamenta e organizza i servizi regionali per il collocamento mirato.

Perché le strutture previste possano essere operative è indispensabile, secondo quando previsto dalla norma di attuazione, il Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, la predisposizione e pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attribuzione alla Regione del personale e delle risorse finanziarie e materiali per l'esercizio delle funzioni conferite.

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

A causa del mancato completamento del trasferimento di competenze in materia di impiego non sono operativi né gli strumenti tecnici previsti dalla legge 68/99 né le strutture regionali dedicate ad attività specifiche a favore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili previste dalla norma regionale.

c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati

La Commissione è costituita ed è operativa, manca per forza di cose il raccordo con i nuovi servizi per il collocamento mirato.

- Inizio operatività: anno 2001
- Accertamenti effettuati a tutt'oggi: 290.

d) Totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art. 18

Iscritti

• Disabili iscritti al 31.12.2002	U 135	D 198	Totale 333
• ART.18 L. 68/99 iscritti al 31.12.2002	U 3	D 2	Totale 5

Iscrizioni nel corso del 2002

• Persone disabili	Totale 134
• ART.18 L. 68/99	Totale 0

e) Numero avviamenti effettuati:

- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 54
- Avviamenti al lavoro ART.18 L. 68/99 Totale 5

f) Convenzioni (art.11): numero, quantità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative, distinguendo tra convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo disabili e convenzioni non finanziate:

- Convenzioni stipulate nell'anno 2002 Totale 15
- Integrazioni a convenzioni stipulate Totale 6
- Disabili da assumere Totale 30

Di cui
- Convenzioni con incentivi Fondo Disabili Totale 5
- Disabili assunti Totale 6
- Convenzioni non ammesse a finanziamento Totale 0

- Convenzioni con Pubbliche Amministrazioni Totale 5

g) Convenzioni ex art.12:

- Stipulate: nessuna

E' in corso una sperimentazione con informazione, promozione e stipulazione di convenzioni prevista dal POR Valle d'Aosta e finanziata sulle risorse FSE Obiettivo 3.

h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati:

Vedi prospetto allegato

i) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo

Il POR della Valle d'Aosta prevede nell'ambito della Misura B1 diverse iniziative a favore delle persone in condizione di svantaggio sociale.

In particolare si segnalano, nell'ambito dei tre bandi realizzati fino ad adesso, quattro iniziative:

1. Progetto Articolo 12
   (Sperimentazione per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 68/99);
2. Operatori Call Center
   (Percorso formativo finalizzato alla qualificazione di iscritti al collocamento mirato);
3. Guida per persone disabili;

4. Percorsi di orientamento e formazione professionale a favore di adulti iscritti al collocamento mirato;

ATTIVITA' DI GESTIONE:

a) Stato di aggiornamento delle graduatorie:

Aggiornamento annuale, con data di riferimento il 31 dicembre di ogni anno solare per gli avviamenti presso le Pubbliche amministrazioni e il 31 marzo per gli avviamenti presso i datori di lavoro privati

b) Volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali, compensazioni intraregionali) nonché delle sospensioni totali temporanee:

Esoneri parziali concessi 6 Unità complessive 34

Compensazioni
- Autorizzazioni alla compensazione in Valle d'Aosta Totale 3
- Autorizzazioni alla compensazione in altre regioni Totale 32

c) Stato di costituzione di Fondi regionali (art.14) e aggiornamento sugli impegni di spesa.

Si rinvia a quanto già esposto in precedenza sui ritardi nel processo di conferimento delle funzioni in materia di impiego alla Regione Valle d'Aosta

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA:

a) Rilascio certificazioni di ottemperanza:

Certificazioni di ottemperanza rilasciate nel corso del 2002 Totale 142

b) Contenzioso:

Al momento non risultano contenziosi in atto

^^

Allegato 4430/2003

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
Via Garin, 1 – 11100 AOSTA

L. 68/1999 – Convenzioni art. 11 ammissione ai benefici previsti dall'art. 13, comma C1, lettere a e b

TIPOLOGIA BENEFICI	N° ASSUNZIONI	DISABILI PSICHICI E INVALIDITA' > 89%	TIPO CONTRATTO	RIPARTIZIONE PER SESSO DEL LAVORATORE ASSUNTO	DURATA PROGRAMMA
Art. 13, comma 1, lettera a	2	SI	Tempo indeterminato	M	96 mesi
Art. 13, comma 1, lettera a	1	SI	Tempo determinato	M	12 mesi
Art. 13, comma 1, lettera b	1	NO	Tempo determinato	F	6 mesi
Art. 13, comma 1, lettera b	1	NO	Tempo indeterminato	M	60 mesi
Art. 13, comma 1, lettera b	1	NO	Tempo determinato	M	12 mesi

Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro
Assessorat des Activités Productives et des Politiques du Travail

1, Rue Garin - 11100 AOSTE
Tel. 0165 / 27.56.11
Fax 0165 / 27.56.86

Dipartimento delle Politiche del Lavoro
Département des Politiques du travail

Prot. n. 4090/DPL
Vs./Rif.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'impiego e la formazione - Divisione III
Via Fornovo, 8 - Palazzina C
00192 ROMA

Aoste, - 6 APR. 2004
Aosta

Oggetto: Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Relazione al Parlamento.

Con riferimento alla nota prot. N. 128/01.15.001, datata 10 febbraio 2004, si trasmette, allegata alla presente, la relazione relativa alla Valle d'Aosta e si conferma che la stessa è stata anche inviata a mezzo posta elettronica.

Si precisa che, a causa del ritardo nel perfezionamento del conferimento delle competenze in materia di lavoro alla Regione, la DRL di Aosta continua a svolgere le funzioni di "ufficio competente".

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
- Mauro Fioravanti -

Mauro Fioravanti

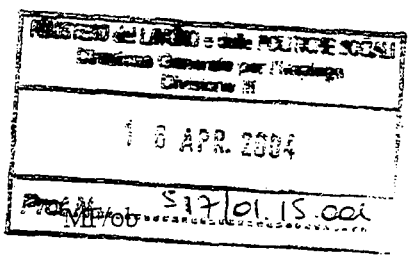

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome. Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Autonoma Valle d'Aosta
   b. Regione monoprovioncia

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)

a. Il Comitato tecnico è stato istituito	NO
b. Il Comitato tecnico è operativo	NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 1
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) n. 376

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	333	190
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1	-
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	334	190

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	161	64
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	4	2
c.	N° totale di iscritti (a + b)	165	66

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.2003

7. Inserimenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con avviamento numerico		
b.	Per richiesta nominativa	52	17
c.	Tramite convenzione	42	15

8. Inserimenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	5	3
c.	Tramite convenzione	1	-

9. Inserimenti falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	-

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	1

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	91	27
b.	Da 36 a 50 dipendenti	36	6
c.	Oltre 50 dipendenti	652	103

12. Convenzioni (art. 11 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	26	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	23	

* Le convenzioni prevedono l'accesso agli incentivi economici, qualora ricorrano le condizioni, all'atto delle assunzioni dei disabili nell'arco di validità delle stesse.

13. Durata delle convenzioni (art. 11 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	2	
b.	Da 13 a 24 mesi	19	
c.	Oltre i 24 mesi	2	

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 L.68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	-
b.	Convenzioni stipulate	-

16. Durata delle convenzioni (art. 12 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	- *
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	5

* Sono ancora in corso di validità gli esoneri concessi gli anni precedenti per n. 6 aziende

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	146

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	Previsto dalle legge regionale 7/2003 Non costituito per mancanza di DPCM di trasferimento risorse per esercizio competenze
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	===

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	-
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	-

Note alla compilazione del questionario su formato elettronico (excel)

Il presente questionario costituisce parte integrante della documentazione che le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a consegnare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sullo stato di attuazione della Legge 68/99.
Per una più efficace acquisizione dei dati, oltre che per una maggiore omogeneità nella rappresentazione delle informazioni, il Ministero ha ritenuto opportuno predisporre uno strumento di rilevazione su formato elettronico (fogli di lavoro excel), nel quale riportare principalmente le rilevazioni quantitative e le risposte a quesiti in formato chiuso, riferiti alla presenza/assenza di determinati dispositivi. In tal senso, il questionario si struttura in tre sezioni: Riepilogo Regionale 2003; Dati Province 2003 ed Anomalie.
Nella prima sezione dovranno essere riportati i dati aggregati a livello regionale, mentre nella seconda il livello di analisi prevede l'acquisizione delle informazioni afferenti agli uffici provinciali competenti. E' qui opportuno segnalare che l'insieme delle informazioni si riferiscono sempre all'anno 2003, tranne nei casi espressamente indicati. Sono state predisposte, a tal fine, note esplicative ad ogni singolo item, che si evidenzieranno automaticamente al passaggio del mouse.
Nella sezione Anomalie è infine offerta l'opportunità al compilatore di riportare eventuali osservazioni o eccezioni riferite ai diversi quesiti. Per assicurare la maggiore comprensione delle singole domande, il Ministero ha predisposto, coadiuvato dall'ISFOL, un servizio di assistenza tecnica che garantisce due livelli di intervento: su un primo piano, sarà possibile ottenere chiarimenti di carattere interpretativo, chiamando il numero tel. 06.36.755122, oppure inoltrando quesiti via internet, all'indirizzo di posta elettronica emuffari@welfare.gov.it.
Su un secondo piano, invece, sarà possibile inoltrare richieste di ordine tecnico e compilative chiamando il numero tel. ISFOL 06.44.59.06.73, oppure contattando un esperto all'indirizzo _____@isfol.it.
Fermo restando che la relazione regionale da inoltrare al Ministero comprende anche documentazione in versione cartacea, secondo le indicazioni riportate nella lettera di accompagnamento alla presente, una copia del questionario elettronico compilato dovrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo emuffari@welfare.gov.it , ed eventualmente anche allegata alla relazione cartacea entro il 31 marzo 2004.

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ART.12 LEGGE 12 MARZO 1999,N.68 - RELAZIONI REGIONALI 2003- riferite al 2002

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Stipulate: NESSUNA
E' in corso una sperimentazione con informazione, promozione e stipulazione di convenzioni prevista dal POR Valle d'Aosta e finanziata sulle risorse FSE Obiettivo 3.

REGIONE PIEMONTE
Stipulate: NESSUNA
Ad oggi la Regione Piemonte non ha dato indicazioni per l'attuazione dell'art.12.

REGIONE LOMBARDIA
La relazione inviataci non fa alcun riferimento all'attuale stato di applicazione dell'art.12.
Dai dati della precedente relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 (giugno 2002), dalla quale non risultava ancora attivata alcuna convenzione ex art.12, si presume che la situazione sia rimasta invariata.

REGIONE AUTONOMA DI TRENTO
Non sono ancora state stipulate convenzioni.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Per quanto riguarda la stipula di convenzioni ai sensi dell'art.12 della legge 12 marzo 1999, n.68, in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non è ancora pervenuta alcuna richiesta.

REGIONE VENETO
Stipulate: NESSUNA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Non sono ancora state stipulate convenzioni.

REGIONE TOSCANA
Nel 2001 sono state stipulate 2 convenzioni in base all'art.12
Nel 2003 è stata stipulata una convenzione ex art.12 legge 68/99 per l'assunzione di 5 disabili con disabilità psichica e/o ritardo mentale.

REGIONE DELL'UMBRIA
E' stata stipulata una sola convenzione ai sensi dell'art12, con una cooperativa sociale ed ha interessato un solo lavoratore. Dal monitoraggio effettuato sull'esito del

percorso formativo relativamente alle convenzioni 2001, è risultato che per una di esse si è verificato un mancato raggiungimento dell'obbiettivo dell'apprendimento delle informazioni necessarie per l'espletamento delle mansioni di operaio qualificato manutentore del verde, pertanto la convenzione, con il parere favorevole del Comitato tecnico competente, è stata prorogata di altri 6 mesi.

REGIONE MARCHE
Non sono state stipulate convenzioni.
Gli inserimenti di lavoratori disabili presso le cooperative sociali sono stati finanziati utilizzando il Fondo Regionale (art.14) gestito attraverso la L.R. 24/2000.

REGIONE ABRUZZO
Stipulate: NESSUNA

REGIONE CAMPANIA
Stipulate: NESSUNA

REGIONE PUGLIA
Stipulate: NESSUNA

REGIONE BASILICATA
La relazione inviataci non fa alcun riferimento all'attuale stato di applicazione dell'art.12.
Dai dati della precedente relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 (giugno 2002), dalla quale non risultava ancora attivata alcuna convenzione ex art.12, si presume che la situazione sia rimasta invariata.

REGIONE SARDEGNA
La relazione inviataci non fa alcun riferimento all'attuale stato di applicazione dell'art.12.
Dai dati della precedente relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 (giugno 2002), dalla quale non risultava ancora attivata alcuna convenzione ex art.12, si presume che la situazione sia rimasta invariata.

Numero iscritti al collocamento

Regione Autonoma Valle d'Aosta
- Disabili iscritti al 31.12.2002 — Totale 333

Regione Piemonte
- Disabili iscritti al 31/10/2002 — Totale 20870

Regione Lombardia
- Disabili iscritti al 31/12/2002 — Totale 32359

Provincia Autonoma di Trento
- Disabili iscritti al 31/12/2002 — Totale 915

Provincia Autonoma di Bolzano
- Disabili iscritti — Totale 423 416

Regione del Veneto
- Disabili iscritti — *dati non pervenuti* 12832

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Disabili iscritti — Totale 5082

Regione Toscana
- Disabili Iscritti — Totale 21795

Regione dell'Umbria
- Disabili iscritti — Totale 5979

Regione Marche
- Disabili iscritti — Totale 8845 9303

Regione Abruzzo
- Disabili iscritti — Totale 10239 11233

Regione Molise
- Disabili iscritti — Totale 320

Regione Campania
- Disabili iscritti al 31/12/02 — Totale 93700

Regione Puglia
- Disabili iscritti al 31/12/02 — Totale 42362

Regione Basilicata
- Disabili iscritti al 31/12/02 Totale 13326 5923

Regione Sicilia
- Disabili iscritti al 31/12/02 Totale 64622

TOTALE 32080

Numero Avviamenti effettuati

- **Regione Autonoma Valle d'Aosta**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 54 53
- **Regione Piemonte**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 2240
- **Regione Lombardia**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 4596
- **Provincia Autonoma di Trento**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 710
- **Provincia Autonoma di Bolzano**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 121
- **Regione del Veneto**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 2850
- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 650
- **Regione Toscana**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 1442
- **Regione dell'Umbria**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 282 + 23 = 305
- **Regione Marche**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 776
- **Regione Abruzzo**
  - Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 1093

Regione Molise
- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 179

Regione Campania
- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 3463

Regione Puglia
- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 1082

Regione Basilicata
- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 516

Regione Sicilia
- Avviamenti al lavoro di persone disabili anno 2002 Totale 1437

TOTALE

Convenzioni (art.11): numero, quantità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative, distinguendo tra convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo disabili e convenzioni non finanziate

Regione Autonoma Valle d'Aosta
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 15
- Assunzioni in convenzione Totale 6

Regione Piemonte
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 3274
- Assunzioni in convenzione Totale 3294

Regione Lombardia
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 3235
- Assunzioni in convenzione Totale 2644

Provincia Autonoma di Trento
- Numero di Convenzioni di programma Totale 153
- Assunzioni in convenzione alla data del 31/12/2002 Totale 155

Provincia Autonoma di Bolzano
- Numero di Convenzioni di programma Totale 45
- Assunzioni in convenzione Totale 37

Regione del Veneto
- Numero di Convenzioni di programma Totale 1017
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 99
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Toscana
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 332
- Assunzioni in convenzione Totale 171

Regione dell'Umbria
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 131
- Assunzioni in convenzione Totale 160

Regione Marche
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 392
- Assunzioni in convenzione Totale 497

Regione Abruzzo
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 1093
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Molise
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 36
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Campania
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 320
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Puglia
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 221
- Assunzioni in convenzione Totale 188

Regione Basilicata
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 48
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

Regione Sicilia
- Numero di convenzioni stipulate per il 2002 Totale 116
- Assunzioni in convenzione *dati non pervenuti*

TOTALE N° CONV. 10527

TOTALE ASS. IN CONV._____



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE REGIONALE

LAVORO

FAX

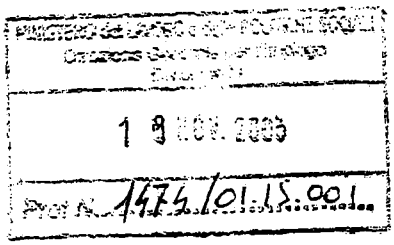

Mestre, lì 19 novembre 2003

N° Telefax destinatario 06 36 75 49 51

N° Telefax mittente. 041 2795948

N° pagine trasmesse (comprese la presente) 2

Vogliate consegnare le seguenti pagine a: Dott.ssa MUFFARI / Dr.ssa VIGNOLA

Azienda Istituto: Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Divisione III

Da parte di : Roberta De Faveri

Nell'ipotesi di trasmissione incompleta e illeggibile, si prega di telefonare allo **041/2795301**

☐ **URGENTE** ☐ **SOSTITUISCE ORIGINALE**

Dati per relazione al Parlamento art. 21 legge 68/99.

Invio il dato che manca nella relazione inviata lo scorso 30/05/2003 (prot. 16066/43.02).

La tabella è stata elaborata da Veneto Lavoro, ente regionale istituito dall'art,. 8 legge reg. 31/1998, che ha anche funzioni di monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro.

Cordiali saluti

Roberta De Faveri

Direzione Regionale Lavoro – Via Torino n. 105 – 30172 Mestre (VE)
Tel. 041/2795008 - Fax 041/2795948

Tab. 10 – Iscritti negli elenchi dei lavoratori disabili al 31 dicembre dei vari anni. Periodo 1997 – 2002

	1997	*1998*	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*
Belluno	764	771	870	940	921	681
Padova	1.417	1.767	2.438	2.598	2.962	3.004
Rovigo	474	502	551	585	620	635
Treviso	1.650	1.694	1.873	1.818	2.038	2.119
Venezia	2.847	3.064	3.557	3.706	3.822	3.836
Verona	1.496	1.476	1.678	1.979	2.383	2.557
Vicenza	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
Iscritti disabili	*8.648*	*9.274*	*10.967*	*11.626*	*12.746*	*12.832*
Iscritti disabili con età fino a 55 anni	-	-	*9.748*	*10.045*	*10.768*	*10.527*

Fonte: elab. Veneto Lavoro su archivi Netlabor - Province

Legge 12.03.1999, n. 68 – Art. 21 – Relazione al Parlamento

1) Informazioni generali sull'attuazione della legge 68/99.

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo:

Regione	VENETO
Commissione Regionale per la concertazione con le parti sociali	Istituita con L. R. 31/98
Commissione provinciale	Istituita con L. R. 31/98
Legge/Atti amministrativi della Regione in attuazione della L. 68/99	L.R. 16 del 3.8.2001 recante "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12.3.99 n. 68 e istituzione Servizio Integrazione Lavorativa presso le aziende ULSS"; d.g.r. 40/00 (indirizzi di prima applicazione della L. 68/99); d.g.r. 1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi L. 68/99); con d.g.r. 1002/00 sono stati individuati i criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento, riscossione e versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni; con d.g.r. 3742/00 sono stati forniti indirizzi applicativi in tema di convenzioni, compensazioni interprovinciali, attribuzione alle Province delle risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili; con d.g.r. 3015/01 sono stati precisati gli schemi di convenzioni con INPS e INAIL. D.g.r. n. 3836/02 è stato ripartito il Fondo nazionale 2002 alle Province. D.g.r. n. 755/03: Programma degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili per l'anno 2003, come previsto dall'art. 4 legge regionale 16/2001
Stato di costituzione servizi per l'impiego	Attivati 40 centri per l'impiego
Comitato Tecnico	d.g.r. 1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi sulla L. 68/99)
Graduatorie	d.g.r. 1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi sulla L. 68/99)
Fondo Regionale	Istituito con L.R. 16/01; con d.g.r. 48/02 è stata istituita la Commissione Regionale per la gestione del Fondo; con d.g.r. 3014/01 è stato assegnato il fondo regionale 2001 alle province; con d.g.r. 2892/02 è stato integrato e ripartito il fondo regionale 2001; con d.g.r. 2891/02 è stato attribuito il fondo regionale 2002
Esperienze significative	Novembre 2000: messa a punto convenzioni tipo di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/99 da parte degli uffici regionali in collaborazione con le province, con esperti designati dalle parti sociali e dalle ASL; iniziative finanziate con le risorse del FSE, obiettivo 3 misura B espressamente rivolte a disabili. Dall'entrata in vigore della legge 68/99 è attivo un Tavolo di Coordinamento Tecnico tra Regione e Province per definire e gestire vari aspetti critici della normativa. La provincia di Venezia ha predisposto un applicativo informatico per la gestione complessiva del collocamento mirato, l'applicazione verrà adottata da tutte le province. Tutte le province hanno stipulato accordi con le aziende sanitarie locali che prevedono la collaborazione tra servizi per l'impiego (SPI) e servizi di integrazione lavorativa delle ULSS (SIL).

c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati

Il numero di accertamenti eseguiti nel territorio regionale, nell'anno 2002, ammonta complessivamente a 4193.

Belluno	470
Padova	408
Rovigo	342
Treviso	676
Venezia	391
Verona	1180
Vicenza	726
Totale parziale	4193

e) Numero avviamenti effettuati nell'anno 2002: 2850

f) Convenzioni (art. 11): numero, durata nel tempo, distinguendo tra convenzioni ammesse agli incentivi del Fondo disabili e convenzioni non finanziate

Numero delle convenzioni ammesse agli incentivi per durata annuale: totale 505

Annualità fiscalizzate con risorse assegnate 2002

mesi	12	24	36	48	60	72	96	Totale
Belluno	3		30		7			40
Padova	13	1		67				81
Rovigo	3	1		6	2	5	9	26
Treviso	19	1	43	8	41			112
Venezia		47	17	22				86
Verona	2		11		45			58
Vicenza	6	15	53	3	18	7		102
Totale	46	65	154	106	113	12	9	505

Convenzioni non finanziate (anno 2002)

Belluno	100
Padova	161
Rovigo	24
Treviso	72
Venezia	74
Verona	35
Vicenza	46
TOTALE	512

g) Convenzioni ex art. 12: nessuna convenzione

i) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo

Si veda la tabella allegata .

2) ATTIVITA' DI GESTIONE:

b) Volume delle esenzioni dagli obblighi.

Esoneri parziali: totale 192

	Numero
Belluno	5
Padova	75
Rovigo	8
Treviso	12
Venezia	14
Verona	77
Vicenza	1

Compensazioni intraregionali: totale 59

	Numero
Belluno	2
Padova	2
Rovigo	0
Treviso	0
Venezia	52
Verona	1
Vicenza	2

Sospensioni totali temporanee: totale 43

	Numero
Belluno	0
Padova	16
Rovigo	0
Treviso	13
Venezia	0
Verona	14
Vicenza	0

b) Stato di costituzione di Fondi regionali e aggiornamento sugli impegni di spesa

La legge regionale n. 16 del 3/08/2001, attuativa della legge 12/03/1999 n. 68, istituisce il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per interventi integrativi rispetto a quelli finanziati da apposito fondo nazionale.

Per l'esercizio 2001,con delibera di Giunta regionale n. 3014 del 9/11/2001 il fondo (portato dagli originari 400 milioni di lire a 1.154.567.700 con legge regionale di assestamento n. 26 del 13/09/2001), è stato ripartito tra le Province con gli stessi parametri utilizzati per l'assegnazione del Fondo nazionale per l'inserimento dei disabili: una quota fissa del 10 per cento per tutte le Province, e il restante 90 per cento in base alla popolazione residente.

In considerazione della natura integrativa del fondo, si è ritenuto opportuno orientare il finanziamento verso le attività di tutoraggio assicurato dal datore di lavoro pubblico o privato per una tipologia di lavoratori di più problematico inserimento, di incentivi una tantum per assunzioni a tempo indeterminato da parte di aziende non obbligate, di incentivi alle aziende per investimenti in tecnologie correlate al posto di lavoro del disabile, di contributi per frequenza di attività di tirocinio.

Ripartizione provinciale del fondo regionale anno 2001

	Totale assegnato in lire
Belluno	72.063.736
Padova	213.084.963
Rovigo	66.916.190
Treviso	200.187.703
Venezia	201.442.272
Verona	202.487.404
Vicenza	198.385.433

Il fondo regionale 2002 è stato attribuito alle Province con DGR 2891 del 11.10.2002. Alle categorie di spesa sopra riportate sono state aggiunte: la riserva del trenta per cento della quota assegnata ad ogni Provincia ad azioni di inserimento operate nel settore della cooperazione sociale, l'integrazione alle misure di fiscalizzazione finanziate dal fondo nazionale.

Ripartizione provinciale del fondo regionale anno 2002

	Totale assegnato in euro
Belluno	63.231,12
Padova	187.520,96
Rovigo	58.450,41
Treviso	178.862,46
Venezia	175.236,10
Verona	177.577,40
Vicenza	175.621,56

2) Adempimenti amministrativi derivanti dall'avvio a regime del nuovo sistema:

a) Rilascio certificazioni di ottemperanza: totale 3680

	Numero
Belluno	1001
Padova	743
Rovigo	130
Treviso	454
Venezia	84
Verona	744
Vicenza	524

c) Contenzioso

Nessun caso di contenzioso nel 2002

Visualizzazione PROGETTI

COD_E	COD	DGR	ESER	TITOLO	AVV	COD_CART	OB	ASS	MIS	LINE	TIPO	SET	PROV	SEDE	MAS	FEM	UTEN	ORE
11	020	2151	2001	"ADDETTO ALLA LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA	☑	11/020/2151/01	3		B1	H		9	TV	SUSEGANA	3	7	10	300
26	001	4100	2002	ADDETTO ALLE MACCHINE CONFEZIONATRICI	☐		3		B1	H		05	PD	ESTE			10	900
26	006	4100	2002	ADDETTO MANUTENZIONE SPAZI VERDI - ORTOFL	☐		3		B1	H		01	VR	VERONA			10	450
26	007	4100	2002	HANDY JOB (PERCORSO D'INTEGRAZIONE LAVORA	☐		3		B1	H		90	VR	SAN BONIFACIO			10	900
26	008	4100	2002	OPERATORE DI OFFICE AUTOMATION (FORMAZION	☐		3		B1	H		19	TV	CASTELFRANCO VENETO			10	900
26	012	2151	2001	HANDY-JOB PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIO	☑	26/012/2151/01	3		B1	H		26	PD	ESTE	3	7	10	800
26	017	2151	2001	COLLABORATORE SCOLASTICO / ADDETTO AI SER	☑	26/017/2151/01	3		B1	H		26	VR	CORRUBBIO DI NEGARINE	3	7	10	500
26	018	2151	2001	HANDY JOB (PERCORSO D'INTEGRAZIONE LAVORA	☑	26/018/2151/01	3		B1	H		26	VR	SAN BONIFACIO	9	1	10	900
26	019	2151	2001	HANDY JOB (PERCORSO D'INTEGRAZIONE LAVORA	☑	26/019/2151/01	3		B1	H		26	VR	SAN BONIFACIO	0	10	10	900
26	021	2151	2001	PERCORSO POLIVALENTE DI FORMAZIONE ED INS	☑	26/021/2151/01	3		B1	H		26	VE	SAN DONA' DI PIAVE	6	4	10	1050
26	022	2151	2001	PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE PER DISA	☐		3		B1	H		26	VI	VICENZA			10	900
26	023	2151	2001	PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE PER DISA	☑	26/023/2151/01	3		B1	H		26	VI	THIENE	4	6	10	900
26	024	2151	2001	PERCORSO POLIVALENTE DI FORMAZIONE ED INS	☑	26/024/2151/01	3		B1	H		26	TV	FONTE-ALTO	5	5	10	1050
26	025	2151	2001	HANDY JOB (PERCORSO D'INTEGRAZIONE LAVORA	☐		3		B1	H		26	VR	VERONA			10	900
32	006	4100	2002	ADDETTO POLIVALENTE IN ATTIVITA' DI MANUTEN	☑	32/006/4100/02	3		B1	H		25	VE	VENEZIA-MARGHERA	8	2	10	900
32	010	4100	2002	ADDETTO POLIVALENTE IN ATTIVITA' DI RESTAUR	☑	32/010/4100/02	3		B1	H		28	VR	VERONA-CEREA	10	0	10	900
32	042	2151	2001	ADDETTO AL MONTAGGIO DI MATERIALE ELETTRO	☑	32/042/2151/01	3		B1	H		2	TV	CASTELFRANCO VENETO	10	0	10	900
32	043	2151	2001	ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO INDUSTRIALE	☑	32/043/2151/01	3		B1	H		2	TV	CROCETTA DEL MONTELL	7	3	10	900
32	046	2151	2001	ADDETTO POLIVALENTE ALL'ASSEMBLAGGIO	☑	32/046/2151/01	3		B1	H		26	RO	FICAROLO	6	4	10	900
32	047	2151	2001	ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI MATERIALE ELET	☑	32/047/2151/01	3		B1	H		26	TV	CASTELFRANCO VENETO	7	3	10	600
32	052	2151	2001	IL MOVIMENTATORE	☑	32/052/2151/01	3		B1	H		23	VE	VENEZIA-MARGHERA	3	7	10	600
51	018	4100	2002	ADDETTO ALLE COLTURE FLORICOLE	☐		3		B1	H		01	RO	PORTO VIRO			10	900
51	120	2151	2001	OPERATORE - MANUTENTORE DI AREE VERDI	☑	51/120/2151/01	3		B1	H		1	VR	VERONA	14	1	15	400
60	001	4100	2002	ADDETTO ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	☐		3		B1	H		01	PD	PADOVA			12	500
127	034	2151	2001	WEB EDITOR CON COMPETENZE AGGIUNTIVE DI	☑	127/034/2151/01	3		B1	H		8	PD	PADOVA	6	4	10	840
192	041	2151	2001	PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE E ACCOM	☑	192/041/2151/01	3		B1	H		28	VE	MIRANO	6	4	10	800
414	004	4100	2002	OPERATORE ALIMENTARE POLIVALENTE	☑	414/004/4100/02	3		B1	H		21	VE	VENEZIA-MESTRE	2	10	12	
1086	001	2151	2001	PROGETTO SCUOLA BERTO VAROTTO PER LA CO	☑	1086/001/2151/01	3		B1	H		25	PD	PADOVA	14	0	14	840
1331	001	2151	2001	COOPERATIVA SOLIDALE: ESPERTO IN EDITORIA E	☑	1331/001/2151/01	3		B1	H		8	VI	VICENZA	5	7	12	900
1573	002	2151	2001	OPERATORE TELEMATICO	☐		3		B1	H		23	VE	COMUNE DI VENEZIA			10	700
1693	004	2151	2001	OPERATORI ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE E ALL	☑	1693/004/2151/01	3		B1	H		23	PD	PADOVA	7	5	12	800

Visualizzazione PROGETTI

COD_E	COD_	EGR	ESER	IMP_TOT_EURO	IMP_PUBB_EUR	IMP_PRI_E	COD_R	POLIZZA	RIN_ACC
11	020	2151	2001	44.541,88	44.541,88		03B1	☑	☐
26	001	4100	2002	170.300,00	170.300,00		03B1	☐	☐
26	006	4100	2002	77.670,00	77.670,00		03B1	☐	☐
26	007	4100	2002	136.840,00	136.840,00		03B1	☐	☐
26	008	4100	2002	154.200,00	154.200,00		03B1	☐	☐
26	012	2151	2001	121.031,67	121.031,67		03B1	☑	☐
26	017	2151	2001	67.061,93	67.061,93		03B1	☑	☐
26	018	2151	2001	121.780,54	121.780,54		03B1	☑	☐
26	019	2151	2001	117.132,42	117.132,42		03B1	☑	☐
26	021	2151	2001	121.083,32	121.083,32		03B1	☑	☐
26	022	2151	2001	124.801,81	124.801,81		03B1	☐	☐
26	023	2151	2001	120.773,45	120.773,45		03B1	☑	☐
26	024	2151	2001	116.435,21	116.435,21		03B1	☑	☐
26	025	2151	2001	117.132,42	117.132,42		03B1	☐	☐
32	006	4100	2002	190.399,06	190.399,06		03B1	☐	☐
32	010	4100	2002	190.753,51	190.753,51		03B1	☐	☐
32	042	2151	2001	158.232,06	158.232,06		03B1	☑	☐
32	043	2151	2001	158.232,06	158.232,06		03B1	☑	☐
32	046	2151	2001	172.589,56	172.589,56		03B1	☑	☐
32	047	2151	2001	109.720,24	109.720,24		03B1	☑	☐
32	052	2151	2001	109.720,24	109.720,24		03B1	☑	☐
51	018	4100	2002	170.758,28	170.758,28		03B1	☐	☐
51	120	2151	2001	71.190,48	71.190,48		03B1	☑	☐
60	001	4100	2002	109.052,02	109.052,02		03B1	☐	☐
127	034	2151	2001	121.021,35	121.021,35		03B1	☑	☐
192	041	2151	2001	121.031,67	121.031,67		03B1	☑	☐
414	004	4100	2002	127.342,24	127.342,24		03B1	☐	☐
1086	001	2151	2001	155.726,53	155.726,53		03B1	☑	☐
1331	001	2151	2001	138.358,80	138.358,80		03B1	☑	☐
1573	002	2151	2001	113.705,22	113.705,22		03B1	☐	☐
1693	004	2151	2001	138.266,88	138.266,88		03B1	☑	☐

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 15 APR. 2004 | Protocollo N° 238676/4302 | Allegati N°

Oggetto **Trasmissione dati relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 68/99 nel 2003 – Veneto**

Spett.Le Ministero Welfare
Direzione Generale Impiego
Divisione III
Via Fornovo, 8
00197 - ROMA

Con la presente si trasmette tabella riassuntiva dei dati raccolti dalle province venete relativa allo stato di attuazione della Legge n. 68/99 nel 2003.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
16 APR. 2004
Prot. N. S18/01.15.001

Il Dirigente Regionale
Dr. Santo Romano

Servizio: Riforma del Collocamento e Servizi all'Impiego
Responsabile: Dr. Alessandro Agostinetti
Istruttore: Gian Omar Bison
Tel. 041/2795334 email: alessandro.agostinetti@Regione.veneto.it

026	VENETO	TREVISO
027	VENETO	VENEZIA
028	VENETO	PADOVA
023	VENETO	VERONA
024	VENETO	VICENZA
029	VENETO	ROVIGO

si	si	10
si	si	11
si	si	4
si	si	3
si	si	8
si	si	2

592	2721	1303	95	63
vedi anomalie	3990	n.d.	199	n.d.
831	846	346	31	22
3460	3359	n.d.	117	n.d.
830	549	264	5	4
174	873	432	13	8

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2816	1366	630	276	19	16
4189	n.d.	858	363	12	6
877	368	3465	1701	143	98
3476	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
554	268	2277	1112	49	32
886	440	212	87	8	5

649	292	31/12/2002	24	11
870	369	30.06.2003	15	9
3608	1799	30/06/2003	8	2
n.d.	n.d.	31/12/2001	0	n.d.
2326	1144	31/12/2002	0	0
220	92	24/04/2002	0	0

266	91	137	40
218	82	131	51
354	122	489	187
276	n.d.	125	n.d.
50	17	168	68
94	24	94	24

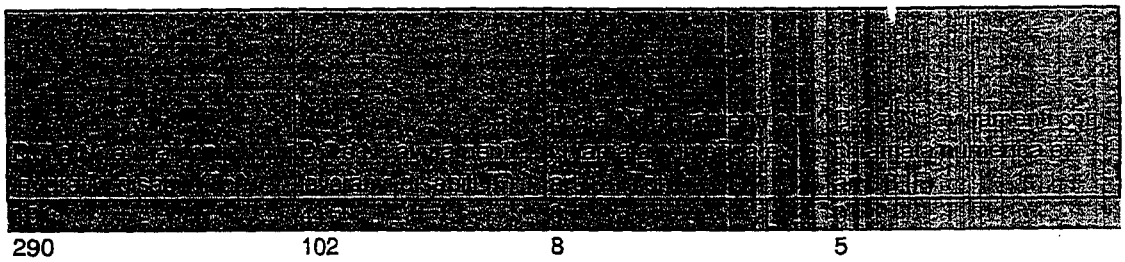

290	102	8	5
247	97	0	0
851	309	0	0
401	n.d.	n.d.	n.d.
218	85	0	0
94	24	1	1

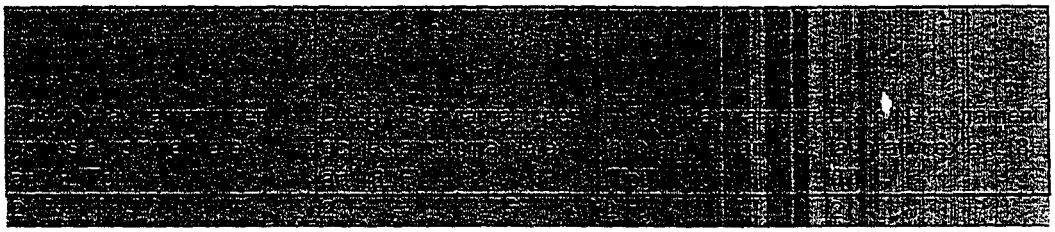

4	2	12	7
5	4	7	5
26	11	26	11
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
0	0	0	0
8	4	9	5

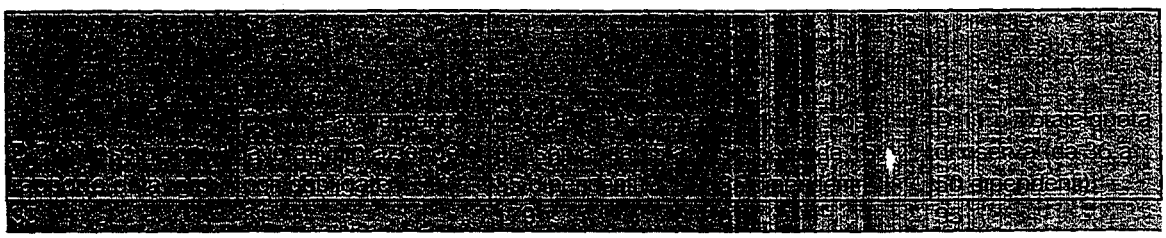

191	19	900	749	476
86	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
260	0	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	4	n.d.	n.d.	n.d.
15	5	1465	772	755
22	3	165	88	82

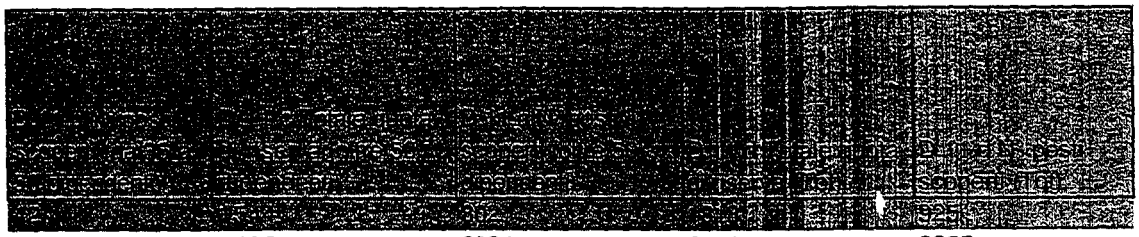

302	4835	2934	6211	3985
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1066
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
432	7109	4031	9329	5235
42	507	174	754	304

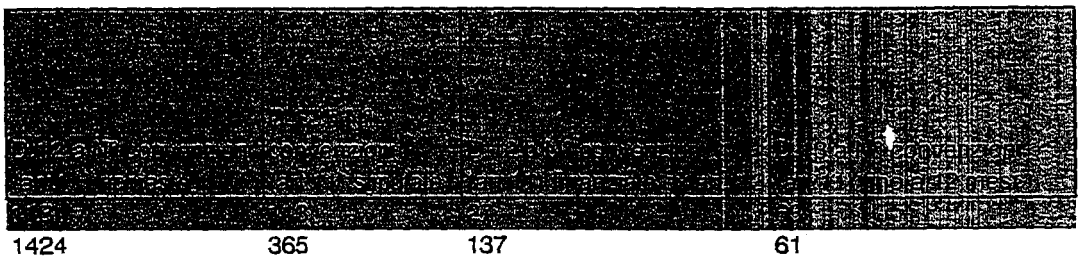

1424	365	137	61
116	116	69	12
454	434	108	149
140	129	94	0
1791	231	94	0
84	55	23	41



n.d.	76	n.d.	201
0	0	0	95
n.d.	62	n.d.	29
n.d.	0	n.d.	0
0	0	0	1
n.d.	9	n.d.	5

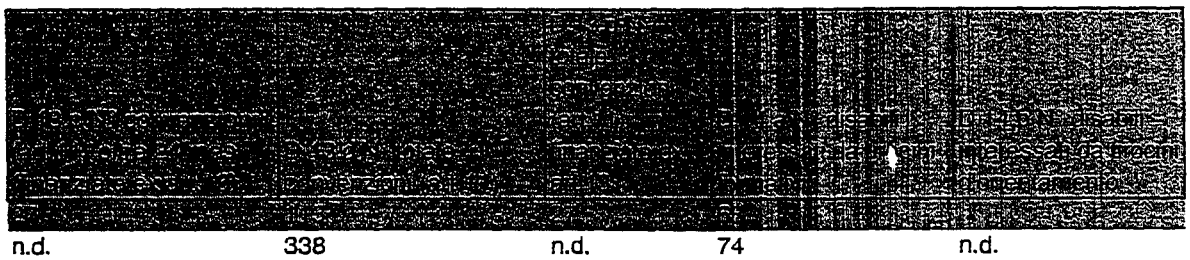

n.d.	338	n.d.	74	n.d.
69	116	69	77	0
108	240	108	118	0
n.d.	0	n.d.	135	n.d.
0	231	94	3	162
n.d.	55	23	25	1

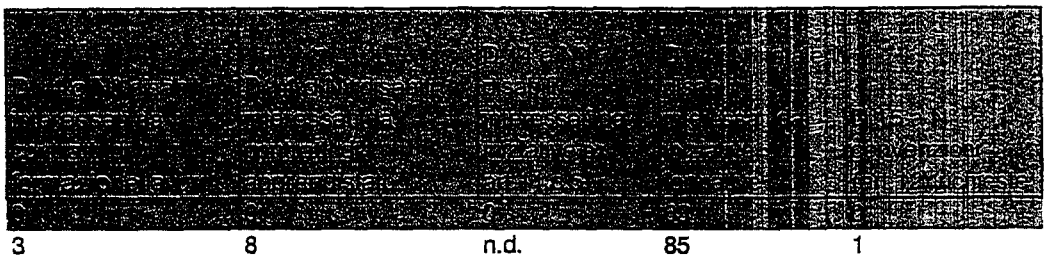

3	8	n.d.	85	1
vedi anomalie	vedi anomalie	0	77	0
0	7	10	10	0
n.d.	n.d.	n.d.	135	0
0	11	0	176	0
2	6	0	34	0

0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
0	0	0	0	0
0	0	0	n.d.	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

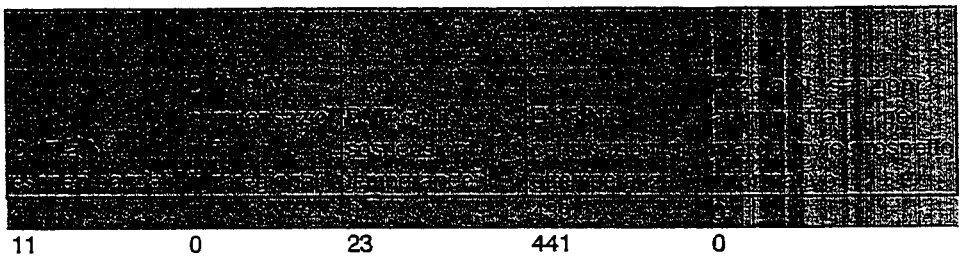

11	0	23	441	0
22	58	0	184	0
115	5	9	210	0
56	0	4	269	0
3	2	36	182	0
6	0	0	130	0

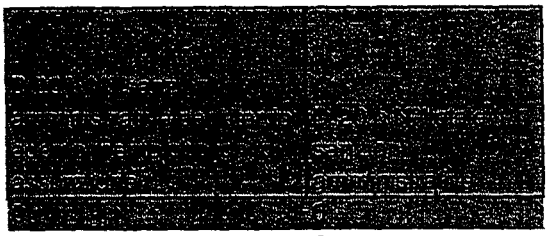

0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
0	0